



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

Dossier tematico - Obiettivo specifico intersettoriale n. 1/2019 - Ordinamento Istituzionale - Uffici I e V Commissione e segreteria.

ultimo aggiornamento: 11/11/2019

Normativa comunitaria

- Trattato sull'Unione Europea (Artt. 5,10,11) pag. 5
(n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009)
- Libro Bianco della Commissione Europea - Bruxelles, 21.11.2001 pag. 7
COM(2001) 681
Un nuovo impulso per la Gioventù Europea
- Carta Europea Riveduta della Partecipazione dei Giovani alla Vita Locale e Regionale (21 maggio 2003) pag. 87
- Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù 2018/C 456/01 pag. 123
La strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027
- Risoluzione del Consiglio Europeo (2017/C 189/01) pag. 159
Dialogo strutturato e sul futuro sviluppo del dialogo con i giovani nel contesto delle politiche relative alla cooperazione europea in materia di gioventù dopo il 2018
- Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio (2015/C 417/01) pag. 163
Piano di lavoro dell'Unione europea per la gioventù per il 2016-2018

Normativa nazionale

- Costituzione della Repubblica italiana (Art. 118) pag. 172
- L. 30/12/2004, n. 311 (Art. 1, commi 153-154) pag. 173
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
- D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Artt. 7, 8, 42, 162) pag. 174
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- D.P.C.M. 21/06/2012 pag. 178
Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
- D.P.C.M. 01/03/2011 pag. 179
Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Normativa regionale

- Calabria L.R. n. 2 del 14 febbraio 2000 pag. 180
Progetto giovani

Calabria L.R. n. 8 del 23 marzo 1988 pag. 184
Istituzione dei centri polivalenti per i giovani

Normativa comparata

Abruzzo L.R. n. 77 del 19 dicembre 2001. pag. 188
L.R. n. 11/2001 - Legge finanziaria - Secondo provvedimento di attuazione (2).

Basilicata L.R. n. 11 del 22 febbraio 2000. pag. 209
Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale

Campania L.R. n. 26 dell'8 agosto 2016 pag. 217
Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani

Emilia Romagna L.R. n. 14 del 28 luglio 2008 pag. 231
Norme in materia di politiche per le giovani generazioni

Friuli Venezia Giulia L.R. n. 5 del 22 marzo 2012 pag. 290
Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità

Lazio L.R. n. 20 del 7 dicembre 2007 pag. 337
Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale

Lazio L.R. n. 29 del 29 novembre 2001 pag. 343
Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani

Liguria L.R. n. 6 del 9 aprile 2009 pag. 351
Promozione delle politiche per i minori e i giovani

Marche L.R. n. 24 del 5 dicembre 2011 pag. 387
Norme in materia di politiche giovanili

Molise L.R. n. 21 del 26 maggio 1980 pag. 400
Istituzione della consulta regionale giovanile

P.A. Bolzano-L.P. 1 giugno 1983, n. 13 pag. 404
Promozione del servizio-giovani nella Provincia di Bolzano.

Piemonte - L.R. 1 marzo 2019, n. 6. pag. 414
Nuove norme in materia di politiche giovanili

Sardegna - L.R. 15 aprile 1999, n. 11 pag. 426
Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani.

Toscana - Delib.G.R. 5 aprile 2016, n. 257	pag. 430
<i>Protocollo d'intesa per l'istituzione del Tavolo Giovani del progetto "GiovaniSi".</i>	
Toscana L.R. 2 agosto 2013, n. 46	pag. 436
<i>Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.</i>	
Toscana L.R. 28 luglio 2011, n. 34.	pag. 467
<i>Parlamento regionale degli studenti della Toscana</i>	
P.A. Trento - L.P. 14 febbraio 2007, n. 5	pag. 472
<i>Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile universale provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)</i>	
P.A. Trento - L.P. 28 maggio 2009, n. 7	pag. 495
<i>Istituzione del consiglio provinciale dei giovani</i>	
Valle d'Aosta - L.R. 15 aprile 2013, n. 12	pag. 499
<i>Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 (Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani).</i>	
Veneto - L.R. 14 novembre 2008, n. 17	pag. 506
<i>Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale</i>	

TRATTATO 07/02/1992 (Artt. 5,10 e 11)

Trattato sull'Unione Europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009)

Pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.

(...)

Articolo 5 (ex articolo 5 del TCE)

1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.

4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

(...)

Articolo 10

1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.

2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo. Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.

3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.

4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.

Articolo 11

1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.

3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.

4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.

Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabilite conformemente all'articolo 24, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(...)



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.11.2001
COM(2001) 681 definitivo

LIBRO BIANCO DELLA COMMISSIONE EUROPEA
UN NUOVO IMPULSO PER LA GIOVENTÙ EUROPEA

INDICE

LIBRO BIANCO DELLA COMMISSIONE EUROPEA UN NUOVO IMPULSO PER LA GIOVENTÙ EUROPEA.....	1
INTRODUZIONE.....	4
1. Il contesto.....	6
2. Le sfide.....	8
2.1. L'evoluzione demografica	8
2.2. I mutamenti che interessano la gioventù.....	9
2.3. Il coinvolgimento dei giovani nella vita pubblica.....	10
2.4. L'integrazione europea.....	10
2.5. La globalizzazione	11
3. Una consultazione fruttuosa.....	11
3.1. I messaggi chiave	12
4. Una nuova ambizione.....	14
4.1. Il campo più specifico della gioventù	15
4.1.1. Il metodo aperto di coordinamento	15
4.1.2. Campo d'intervento del metodo aperto di coordinamento nel campo della gioventù	16
4.2. Un migliore inserimento della tematica della gioventù nelle altre politiche	19
4.3. L'utilizzazione del programma GIOVENTÙ.....	22
5. Conclusioni	22
ALLEGATI.....	24
Allegato 1 I risultati della consultazione.....	24
1. La partecipazione come presupposto di democrazia.....	25
1.1. Analisi dei risultati	25
1.2. Le proposte emerse dalla consultazione.....	28
2. Istruzione: una tappa fondamentale per i giovani	32
2.1. Un'analisi dei risultati	32
2.2. Proposte emerse dalla consultazione.....	37
3. L'occupazione come mezzo per meglio integrare i giovani	39
3.1. Analisi dei risultati	39

3.2.	Proposte emerse dalla consultazione.....	44
4.	LA GIOVINEZZA: un'età da sfruttare al meglio.....	48
4.1.	Analisi dei risultati	48
4.2.	Proposte emerse dalla consultazione.....	53
5.	Un'Europa fondata sui valori.....	55
5.1.	Analisi dei risultati	55
5.2.	Proposte emerse dalla consultazione.....	60
6.	Contributi al libro bianco	65
	Allegato 2 Sintesi delle azioni europee nel settore della gioventù.....	67
1.	Il programma gioventù.....	67
2.	Iniziative politiche che producono un impatto sui giovani	68
3.	Finanziamenti in materia di occupazione, istruzione, cultura e protezione dei giovani.....	75
4.	La carta dei diritti fondamentali	76
5.	Sostegno del Parlamento europeo	76
6.	Contributi dal Comitato economico e sociale e dal Comitato delle regioni	77
7.	Dialogo con il Forum europeo della gioventù	77
8.	I lavori del Consiglio d'Europa.....	78
9.	Studi e sondaggi di opinione varati dalla Commissione europea	79

INTRODUZIONE

La decisione di pubblicare il Libro bianco sulla gioventù e soprattutto la decisione di farvi precedere un'ampia consultazione sono innanzitutto indice della volontà di promuovere nuove forme di *governance* europea.

Il Libro bianco rientra quindi perfettamente nella strategia delineata dalla Commissione a luglio di quest'anno quando ha adottato il Libro bianco sulla *governance*¹ e che consiste nell'aprire il processo decisionale dell'Unione europea (UE) alla partecipazione dei cittadini, e quindi anche dei giovani cittadini, alle decisioni che li riguardano.

I giovani in primo piano

I risultati dell'ampia consultazione che ha preceduto questo Libro bianco sono chiari: nonostante situazioni molto diverse, i giovani condividono valori e aspirazioni ma anche problemi. I giovani costituiscono un gruppo in divenire, caratterizzato da: un accesso all'occupazione e la fondazione di una famiglia ritardati, frequenti avvicendamenti tra lavoro e studi, ma soprattutto percorsi individuali molto più variegati che in passato. La scuola o l'università, il lavoro e il contesto sociale non svolgono più lo stesso ruolo integratore; l'autonomia è acquisita sempre più tardi.

Ciò si traduce spesso in un sentimento di fragilità della loro condizione, in una perdita di fiducia nei sistemi decisionali esistenti e in un certo disinteresse per le forme tradizionali di partecipazione alla vita pubblica, ma anche alle organizzazioni della gioventù. Certuni affermano di non identificarsi nelle politiche pubbliche concepite da e per persone più anziane di loro. Una parte dei giovani si rifugia nell'indifferenza o nell'individualismo, un'altra parte è tentata da modi d'espressione a volte eccessivi, se non addirittura ai margini dei canali democratici. Una maggioranza di essi vorrebbe tuttavia influenzare le politiche, ma non ne trova i mezzi.

I giovani europei hanno però qualcosa da dire perché sono i primi ad essere interessati ai mutamenti economici, agli squilibri demografici, alla globalizzazione, e alla diversità delle culture. È ad essi che si chiede di inventare altre forme di relazioni sociali, altri modi di esprimere la solidarietà, di vivere le differenze e di trarne un arricchimento, proprio nel momento in cui si manifestano nuove incertezze.

Nonostante un contesto sociale ed economico più complesso, i giovani dimostrano una grande capacità di adattamento. I responsabili politici nazionali ed europei hanno la responsabilità di facilitare questo adattamento facendo dei giovani attori a pieno titolo delle nostre società.

I giovani e l'Europa

Il dibattito sull'avvenire dell'Europa è ormai avviato. Un ampliamento senza precedenti aprirà anche nuove prospettive. La vita politica europea degli ultimi anni ci dà un messaggio chiaro: l'Unione deve essere costruita con gli europei. Le

¹ « La governance europea – un Libro bianco », COM(2001)428 del 25.07.2001.

consultazioni organizzate per preparare la sua evoluzione, le riflessioni avviate sulla “*governance*” devono includere anche coloro che domani prenderanno il testimone. Il progetto europeo è giovane, in continua formazione e oggetto di continuo dibattito: per progredire, esso ha bisogno dell’ambizione, dell’entusiasmo, ma anche dell’adesione dei giovani ai valori su cui si fonda.

I giovani l’hanno affermato chiaramente: vogliono essere intesi e considerati come interlocutori a pieno titolo, vogliono contribuire a costruire l’Europa, vogliono influenzare il dibattito sul suo divenire. È il momento di considerare la gioventù come una forza nella costruzione europea e non come un problema da gestire. Occorre dare loro i mezzi per esprimere le loro idee, di confrontarli a quelle di altri attori della società civile.

Dalla dimensione locale a quella europea: una nuova dinamica

La maggior parte delle piste d’azione menzionate in questo Libro bianco chiamano in causa gli Stati e le regioni d’Europa su cui ricade lo sforzo principale per l’attuazione delle azioni a favore della gioventù. Infatti è sul terreno, vale a dire là dove i giovani possono giudicare concretamente i risultati del loro impegno personale, che si apprende la cittadinanza attiva. Partecipando alla vita della scuola, del quartiere, del comune o di un’associazione i giovani infatti acquisiscono l’esperienza, ma anche la fiducia necessaria per impegnarsi ancora di più, ora o più avanti, nella vita politica, se del caso anche su scala europea. È impegnandosi in attività sociali aperte a tutti, senza discriminazioni di sorta, che i giovani contribuiscono ad una società più solidale e sviluppano pienamente la loro cittadinanza.

Tuttavia occorre dare una dimensione europea alle azioni a favore dei giovani per accrescerne l’efficacia e le sinergie, pur rispettando e valorizzando le responsabilità proprie di ciascun livello d’intervento. È quello che chiedono i giovani consultati, quello che auspica il Parlamento europeo e quello che preconizzano gli Stati membri che si sono espressi in tal senso in occasione della consultazione avviata dalla Commissione. Per rispondervi, il Libro bianco suggerisce un nuovo quadro di cooperazione europea che comporta due grandi capitoli: l’applicazione del metodo aperto di coordinamento nel campo più specifico della gioventù e una migliore presa in considerazione della dimensione “gioventù” nell’elaborazione delle altre politiche.

Questa dimensione europea creerà una dinamica sul terreno, stimolerà la creatività consentendo lo scambio e il raffronto di buone pratiche, un riconoscimento nazionale ed europeo degli sforzi realizzati su scala locale o regionale dai singoli individui come anche dalle organizzazioni che si occupano della gioventù. Essa consentirà di comporre una visione comune e di avere una migliore conoscenza delle questioni legate alla gioventù, di lavorare meglio collaborando e fissando obiettivi comuni.

Ascoltare i giovani, offrire una cassa di risonanza alle iniziative locali, incoraggiare gli Stati membri a meglio cooperare, avviare sin d’ora azioni concrete nel quadro dei programmi europei esistenti e meglio inserire la dimensione “gioventù” nell’insieme delle politiche, questa è la strategia proposta da questo Libro bianco per creare le condizioni di una piena partecipazione dei giovani alla vita di società democratiche, aperte e solidali.

1. IL CONTESTO

L'Europa allargata annovererà 75 milioni di giovani tra i 15 e i 25 anni². Anche se eterogenei (in termini di accesso al mercato del lavoro, di istruzione, di vita familiare, di reddito, ecc.), i giovani rivendicano la loro condizione di cittadini con i loro diritti e i loro obblighi. Investire nella gioventù significa investire nella ricchezza delle nostre società di oggi e di domani. Si tratta di una delle chiavi del successo per l'obiettivo politico definito dal Consiglio europeo di Lisbona: fare dell'Europa "l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo".

I Trattati consentono di agire in diversi settori di attività³ che riguardano direttamente o indirettamente la gioventù: la lotta contro la discriminazione, la cittadinanza europea, l'occupazione, la lotta contro l'esclusione sociale, l'istruzione, la formazione professionale, la cultura, la salute, la protezione dei consumatori, la libera circolazione delle persone, la protezione dell'ambiente, la mobilità dei giovani ricercatori, la cooperazione allo sviluppo e la lotta contro la povertà.

Si sono sviluppate diverse azioni comunitarie che riguardano più direttamente i giovani: in campo educativo, ma anche in quello dell'occupazione e della formazione professionale, o più di recente in quello dell'accesso alle tecnologie dell'informazione, per citare soltanto alcuni esempi.

Al di là delle politiche generali e settoriali che interessano i giovani, si è sviluppato anche un altro tipo di attività che favoriscono la mobilità, gli incontri interculturali, la cittadinanza, il volontariato ecc. In tale contesto, e sulla base dell'articolo 149 del Trattato⁴, l'Unione ha attuato una serie di azioni tra cui il programma GIOVENTÙ.

² La gioventù è considerata nel presente documento quale periodo della vita che va dai 15 ai 25 anni, per analogia a quanto è stato deciso dal Parlamento e dal Consiglio per il programma GIOVENTÙ.

³ Cfr. allegato 2 "Rassegna delle azioni europee a favore della gioventù". Questo documento sintetico riprende l'insieme dell'«acquis» europeo in materia di gioventù, «acquis» dal quale ogni azione futura dovrà prendere le mosse.

⁴ Articolo 149 del Trattato:

«1. La Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.

2. L'azione della Comunità è intesa:

- a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
- a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
- a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
- a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
- a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative;
- a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:

- deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

Esse hanno consentito di avviare una cooperazione attorno alle questioni della mobilità e degli scambi di giovani. Progressivamente, questa cooperazione si è estesa ad altri ambiti come quello dell'informazione, gli scambi tra organizzazioni e il servizio volontario.

Più in generale, un insieme di tematiche – come la partecipazione o l'autonomia dei giovani – che non rientrano direttamente nelle competenze comunitarie meritano un'analisi approfondita in considerazione della loro stretta correlazione con la tematica della gioventù e del loro impatto politico, onde fornire agli Stati membri uno strumento pratico per il coordinamento delle loro azioni nei settori in questione.

L'insieme di queste azioni specifiche a favore della gioventù ha ricevuto il sostegno costante del Parlamento europeo, sia che si tratti dell'adozione di programmi o di risoluzioni o di audizioni dei giovani. Il Consiglio dei ministri della Gioventù ha adottato una serie di risoluzioni sulla partecipazione, le potenzialità educative dello sport, l'integrazione sociale, lo spirito d'iniziativa e d'imprenditorialità dei giovani. Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni, per parte loro, emettono regolarmente pareri positivi e incoraggianti sui diversi aspetti relativi alla gioventù.

La questione che si pone ora è di sapere se tali attività specifiche rispondono all'insieme delle sfide che la gioventù si trova ad affrontare oggi e se i responsabili politici europei utilizzano al meglio le potenzialità insite nella gioventù. È giocoforza constatare che le risoluzioni o dichiarazioni sulla gioventù sono spesso rimaste allo stadio di dichiarazioni di intenti e che le istituzioni europee e gli Stati membri mancano di una visione d'insieme sulle politiche e sui mezzi per agire a favore dei giovani. L'attuale sistema di cooperazione europea in materia di gioventù ha raggiunto i suoi limiti e rischia di non poter più rispondere alle nuove sfide (cfr. punto 2) come:

- l'evoluzione demografica e sociale che rende più complesse le relazioni tra le generazioni;
- lo scarto crescente tra la gioventù e gli affari pubblici a livello nazionale, europeo e internazionale che rischia di determinare un “deficit di cittadinanza”;
- l'investimento nella qualità del dibattito sull'avvenire dell'Unione quale imperativo democratico, la promozione di una migliore associazione dei cittadini, della società civile e degli attori territoriali che sono auspicati dal Libro bianco sulla *governance* europea.

La promozione di nuove forme di *governance* europea è una delle quattro priorità strategiche fissate dalla Commissione. Per “*governance*” si deve intendere l'insieme delle regole, dei meccanismi e delle prassi che influiscono sull'articolazione dei diversi poteri esercitati nonché l'apertura del processo decisionale dell'UE per consentire la partecipazione dei cittadini alle decisioni che li riguardano.

Questa modernizzazione dell'azione pubblica europea è retta da cinque principi fondamentali: l'apertura, la partecipazione, la responsabilità, l'efficacia e la coerenza.

Quello della gioventù è un ambito in cui andrebbero applicati tali principi con maggiore consequenzialità:

- **Apertura:** assicurare un'informazione e una comunicazione attiva nei confronti dei giovani, formulata nel loro linguaggio, per far sì che comprendano il funzionamento dell'Europa e delle politiche che li riguardano.
- **Partecipazione:** assicurare la consultazione dei giovani e promuovere la loro partecipazione alle decisioni che li riguardano e, in linea generale, alla vita delle loro collettività.
- **Responsabilità:** sviluppare una cooperazione nuova e strutturata tra gli Stati membri e le istituzioni europee onde attuare, al livello di responsabilità appropriato, soluzioni concrete in risposta alle aspirazioni dei giovani.
- **Efficacia:** valorizzare la risorsa costituita dalla gioventù perché possa meglio rispondere alle sfide della società, contribuire al successo delle diverse politiche che la riguardano e costruire l'Europa di domani.
- **Coerenza:** sviluppare una visione integrata delle diverse politiche che riguardano la gioventù e dei diversi livelli d'intervento pertinenti.

La decisione di pubblicare il Libro bianco sulla gioventù e soprattutto il fatto di avere organizzato una vasta consultazione rientrano in questa strategia di “*governance*”.

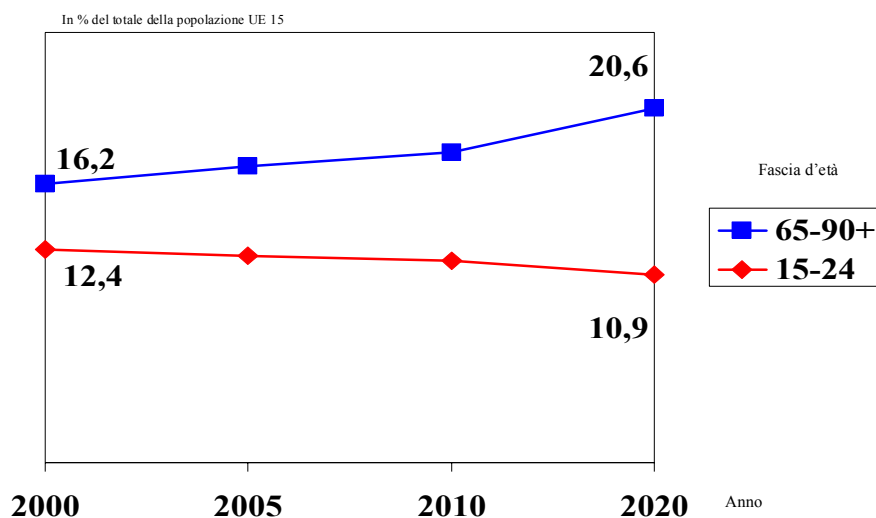
2. LE SFIDE

2.1. L'evoluzione demografica

Sotto l'effetto congiunto di un tasso di natalità ridotto e di una maggiore longevità le nostre società stanno invecchiando. Tra il 2000 e il 2020 la proporzione delle persone tra i 65 e i 90 anni di età passerà da 16 a 21% della popolazione complessiva

dell'Unione europea mentre la proporzione dei giovani tra i 15 e i 24 anni sarà solo

Invecchiamento della popolazione UE-15 tra il 2000 e il 2020



dell'11%⁵.

Fonte : Eurostat, Statistiche demografiche 1999, previsioni nazionali, pp. 202-205

Questo squilibrio quantitativo tra giovani e meno giovani comporterà un cambiamento qualitativo nei rapporti tra le generazioni. La pressione finanziaria sui sistemi sociali costituisce soltanto una delle facce del problema. Infatti si tratterà non solo di inventare nuovi meccanismi di solidarietà tra i giovani e i loro genitori o addirittura i loro nonni, ma soprattutto di organizzare in modo soddisfacente per tutti l'avvicendamento tra generazioni in società che attraversano profondi mutamenti.

Dall'invecchiamento della popolazione deriverà anche la necessità di fare ricorso a risorse umane esterne all'Unione europea per colmare le carenze di manodopera. Le nostre società sono destinate a diversificarsi sia sul piano etnico e religioso sia su quello sociale e linguistico. Questa maggiore eterogeneità dovrà essere gestita, soprattutto per quanto concerne i giovani, onde evitare possibili tensioni sociali o ripercussioni negative sui sistemi educativi e sul mercato del lavoro.

2.2. I mutamenti che interessano la gioventù

La gioventù, nei suoi aspetti sociologici, economici e culturali, ha registrato un notevole mutamento sotto effetto dei cambiamenti demografici, ma anche delle modifiche del contesto sociale, dei comportamenti individuali e collettivi, delle relazioni familiari e delle condizioni del mercato del lavoro⁶.

Una prima constatazione: il prolungamento della gioventù. I demografi osservano che, sotto l'influsso di fattori economici (occupabilità, disoccupazione, ecc.) e di fattori socioculturali i giovani sono, mediamente, più avanti con gli anni allorché superano le diverse tappe della vita: fine degli studi, accesso al lavoro, creazione di una famiglia, ecc.

⁵ Fonte: Eurostat, Statistiche demografiche, 1999.

⁶ Cfr. la relazione presentata dai ricercatori in occasione del seminario di Umeå nel marzo 2001 (<http://europa.eu.int/comm/education/youth/ywp/umeareport.html>).

Una seconda constatazione: percorsi di vita non lineari. Si assiste oggi a “un accavallamento delle sequenze della vita”⁷: si può essere contemporaneamente studente, avere responsabilità familiari, essere lavoratore o alla ricerca di un lavoro, vivere presso i genitori e il passaggio dentro e fuori da tali condizioni è sempre più frequente. I percorsi individuali sono meno lineari proprio per il fatto che le nostre società non offrono più le stesse garanzie di un tempo (sicurezza del posto di lavoro, prestazioni sociali, ecc.).

Una terza constatazione: i modelli collettivi tradizionali sono sempre meno pertinenti dinanzi a traiettorie personali sempre più individualizzate. “Il calendario familiare, matrimoniale e professionale [di ciascun individuo] non è più organizzato in modo standardizzato”⁸. Ciò ha un impatto in particolare sulle politiche gestite dalle autorità pubbliche.

2.3. Il coinvolgimento dei giovani nella vita pubblica

In linea di massima i giovani europei vogliono promuovere la democrazia e soprattutto esserne gli attori. È emersa però una certa diffidenza rispetto alle strutture istituzionali. I giovani si identificano meno che in passato nelle strutture tradizionali dell'azione politica e sociale (partiti, sindacati), la loro partecipazione alle consultazioni democratiche è debole. Le organizzazioni dei giovani risentono anch'esse di questa situazione e avvertono il bisogno di rinnovarsi⁹.

Ciò non significa affatto che i giovani si disinteressino alla vita politica. La maggior parte di loro dimostra una chiara volontà di partecipare e di influenzare le scelte della società – ma secondo forme d'impegno più individuali e più specifiche al di fuori delle vecchie strutture e dei vecchi meccanismi di partecipazione.

Spetta alle autorità pubbliche colmare il fossato che separa la volontà di espressione dei giovani e le modalità e strutture offerte a tal fine dalle nostre società se non vogliono alimentare il deficit di cittadinanza o addirittura incoraggiare la contestazione.

2.4. L'integrazione europea

Questo fenomeno si conferma anche nei confronti dell'Unione europea sulla quale i giovani hanno in generale punti di vista contrastanti. Per loro l'Europa è contemporaneamente uno spazio in cui si mette in primo piano il rispetto di valori fondamentali, uno spazio in cui vivono, studiano, lavorano e viaggiano. Le istituzioni che gestiscono questo spazio sembrano però lontane, come se funzionassero a porte chiuse. Questo divorzio tra i giovani e l'Europa non è che un esempio della distanza

⁷ «Jeunesse, le devoir d'avenir», Commissariat Général du Plan, Rapport de la Commission présidée par Dominique Charvet, marzo 2001, p. 33.

⁸ « Jeunesse, le devoir d'avenir », Ibid, p. 35.

⁹ Sulla base dell'Eurobarometro « I giovani europei nel 2001 » (EB 55.1 effettuato nel 2001) si registra un certo disincanto dei giovani nei confronti delle organizzazioni e un giovane su due dichiara spontaneamente di non appartenere a nessun movimento. Si registra inoltre il permanere delle disparità nazionali (nei Paesi Bassi circa l'80% dei giovani sono organizzati contro il 30% del Portogallo). Questo disinteresse è più o meno marcato e riguarda tutti i paesi ad eccezione di Belgio e Lussemburgo. Tra i giovani organizzati il successo maggiore è registrato dalle associazioni sportive (28%), che superano di molto le organizzazioni della gioventù (7%), i sindacati e i partiti politici (4%).

che si registra tra le popolazioni europee e « Bruxelles »¹⁰. Allorché si persegue un progetto comunitario, soprattutto nella prospettiva dell'allargamento, molto dipende però dall'adesione delle giovani generazioni. È essenziale "prenderli a bordo" alla stregua di partner attivi nell'elaborazione di progetti concreti, adattati alle loro situazioni, alle loro aspirazioni e alle loro capacità.

2.5. La globalizzazione

Con le debite proporzioni si constata questo stesso scollamento tra i giovani e il fenomeno della globalizzazione. I giovani europei vivono in società aperte alle influenze culturali ed economiche esterne, fanno del mondo la loro scala di riferimento e adottano, senza troppi pensieri, certi prodotti emblematici della globalizzazione¹¹. Contemporaneamente, ne contestano certe conseguenze in nome della giustizia sociale, dell'apertura agli altri e di uno sviluppo definito "sostenibile". Esprimono dubbi sulle istituzioni internazionali che sembrano poco accessibili, complicate e lontane dalle loro preoccupazioni. Questa posizione alquanto combattuta dei giovani nei confronti della globalizzazione è un segno di malessere che non deve essere ignorato.

In questo i giovani confermano essenzialmente la constatazione relativa alla sfida della globalizzazione: "che lo si voglia o meno la globalizzazione esiste. Il nostro compito è di controllarla, di usarla a vantaggio dell'umanità"¹².

L'insieme delle sfide menzionate sopra abbraccia un campo molto ampio. Occorre creare le condizioni per far sì che i giovani europei siano cittadini solidali, responsabili, attivi e tolleranti in società pluralistiche. Il maggiore coinvolgimento dei giovani nella vita della collettività locale, nazionale ed europea e l'emergere di una cittadinanza attiva costituiscono quindi una delle sfide principali non solo per il presente ma anche per il futuro delle nostre società.

3. UNA CONSULTAZIONE FRUTTUOSA

Convinta di ciò e consapevole della grandezza delle sfide e dei limiti dell'attuale sistema di cooperazione, la Commissione ha proposto, in occasione del Consiglio "Gioventù", alla fine del 1999, di varare un Libro bianco in vista di una nuova cooperazione europea in materia di gioventù. Nel corso dell'ampia consultazione che ha accompagnato la preparazione di questo Libro bianco l'iniziativa è stata sostenuta senza riserve dagli Stati membri dell'Unione, dalle diverse Presidenze in esercizio e dal Parlamento europeo.

Una consultazione senza precedenti

¹⁰ Cfr. «La governance europea – un Libro bianco», Ibid.

¹¹ È il caso tra l'altro delle tecnologie dell'informazione come Internet, la posta elettronica e il telefono mobile. Stando all'Eurobarometro 55.1, la proporzione dei giovani tra i 15 e i 25 anni che dicono di utilizzare regolarmente un computer, di collegarsi a Internet, usare videogiochi, ecc., è più che raddoppiata dal 1997, passando da 21 a 43%. Un altro dato significativo: 80% dei giovani fanno un uso regolare del telefonino.

¹² Cfr. discorso di Romano Prodi del 20.7.2001. (http://europa.eu.int/comm/commissioners/prodi/globalisation_en.htm).

Il presente Libro bianco trae origine dalla consultazione intercorsa dal maggio 2000 al marzo 2001 e che ha interessato i giovani di qualsiasi origine, le organizzazioni della gioventù, la comunità scientifica, i responsabili politici e le loro amministrazioni. Tale consultazione, per la sua ampiezza e durata, per la diversità delle persone consultate e la ricchezza degli insegnamenti ricavati è senza precedenti su scala europea. Per certi Stati membri essa ha costituito anche una prima assoluta. La mobilitazione è stata notevole:

- gli Stati membri hanno organizzato 17 conferenze nazionali che hanno riunito diverse migliaia di giovani e in occasione delle quali si sono raccolti 440 suggerimenti;
- l’Incontro europeo di Parigi nell’ottobre 2000, sotto la Presidenza francese, ha consentito di porre i risultati delle conferenze nazionali in una prospettiva più europea; 450 giovani delegati in rappresentanza di 31 paesi si sono accordati su circa 80 suggerimenti;
- nel febbraio 2001, il Comitato economico e sociale ha organizzato a Bruxelles un’audizione di più di 60 organizzazioni attive sul terreno;
- la comunità scientifica, rappresentata da una decina di ricercatori multidisciplinari, è stata mobilitata per gettare luce sulle tendenze e gli sviluppi futuri della gioventù;
- in ciascuna capitale europea si sono intavolati dialoghi con i responsabili politici e amministrativi, ma anche con i Consigli nazionali della gioventù e si sono tenute due riunioni dei Direttori generali incaricati della gioventù (l’una quale avvio di questi dialoghi bilaterali, l’altra a chiusura delle consultazioni);
- a Umeå, a metà marzo 2001, si è tenuto un incontro sotto la Presidenza svedese. I giovani, le organizzazioni della gioventù, i ricercatori e i poteri pubblici hanno formulato le priorità che dovrebbero ispirare l’azione politica;
- il 24 aprile 2001 si è tenuta una giornata di dibattito nel Parlamento europeo. Vi hanno partecipato circa 300 persone, per lo più giovani.

La consultazione continuerà. La Presidenza belga organizza un colloquio a Gand nel novembre 2001 che darà occasione alla Commissione di presentare il Libro bianco e di avviare il dibattito sulle tematiche e azioni che essa propone.

L’analisi dei risultati della consultazione, sviluppata nei dettagli nell’allegato 1, conferma ampiamente la diagnosi esposta sopra e corrobora l’idea che ora è necessario un nuovo impulso.

I giovani desiderano tutti che vengano attuate politiche rispondenti alle loro aspettative. Secondo loro le azioni politiche condotte a livello locale, regionale, nazionale ed europeo sono spesso inadatte e sfasate rispetto alle loro preoccupazioni quotidiane. Per questo chiedono una nuova riflessione e nuove pratiche e soprattutto rivendicano un posto a pieno titolo nel processo di elaborazione delle politiche.

3.1. I messaggi chiave

Dall’insieme della consultazione emergono quattro messaggi chiave:

➤ **Per una partecipazione e una cittadinanza attiva dei giovani**

I giovani consultati affermano il loro ruolo di cittadini responsabili. A questo titolo desiderano essere maggiormente associati alla vita della collettività e vogliono pronunciarsi sulle tematiche più svariate. Questa volontà di partecipazione deve potersi esprimere a diversi livelli – da quello locale a quello internazionale –, devono comportare diversi registri – attivi e rappresentativi – e non devono escludere nessun tipo d’impegno – dal più specifico al più duraturo, dal più spontaneo al più organizzato. Inoltre, la partecipazione dei giovani non può essere limitata alla sola consultazione e ancor meno a sondaggi d’opinione, ma deve includere i giovani nel processo decisionale.

Si deve incoraggiare la partecipazione, senza escludere nessuno, e questo significa che la si dovrà agevolare per tutti coloro che incontrano più difficoltà e aprire maggiormente le strutture attuali ai giovani non appartenenti a organizzazioni.

Corollario indispensabile allo sviluppo di questa cittadinanza attiva è quello dell’informazione che è un ambito da cui i giovani si attendono molto: consapevoli che i campi da coprire sono ampi (occupazione, condizioni di lavoro, alloggi, studi, salute ecc.) e che vanno al di là di un’informazione sui programmi comunitari, le loro aspettative vertono in primo luogo sul riconoscimento del fatto che c’è un bisogno da soddisfare. I giovani hanno anche molto insistito sul rispetto del principio di parità di accesso, di prossimità e di norme etiche elevate. Inoltre si è posto l’accento sull’importanza di un’informazione “dal volto umano” che associ i giovani sia nell’elaborazione dei contenuti che nella loro diffusione.

➤ **Ampliare i campi di sperimentazione e dare loro un maggiore riconoscimento**

I giovani vorrebbero che i poteri pubblici riconoscessero che l’istruzione e la formazione non sono solo quelle di tipo tradizionale o formale. Dal loro punto di vista questo periodo fondamentale di apprendimento e di esperienze andrebbe trattato in modo più globale, includendovi gli aspetti non formali dell’istruzione e della formazione.

In quest’ottica, si dovrebbe porre maggiormente l’accento sulla mobilità e sul volontariato che rimangono ancora pratiche troppo limitate e troppo poco riconosciute: svilupparli articolandoli con le politiche condotte nel campo dell’istruzione e della formazione rappresenta per i giovani una priorità. Loro vogliono che queste esperienze ampliate siano riconosciute e sostenute finanziariamente. Per poter riuscire appieno questa articolazione tra dimensione formale e non formale dell’apprendimento deve tener conto della nozione di sviluppo individuale e fondarsi sugli strumenti e i metodi propri del campo della gioventù, strumenti e metodi che favoriscono lo scambio tra pari e la sperimentazione, in cui il “fare” è più importante che il risultato.

➤ **Sviluppare l’autonomia dei giovani**

L’autonomia è una grande rivendicazione dei giovani. Questa autonomia si basa sui mezzi che si concedono loro e in primo luogo sui mezzi materiali. A questo proposito quindi la questione del reddito è centrale. Le politiche dell’occupazione, della protezione sociale, dell’aiuto all’inserimento, ma anche quelle degli alloggi o dei trasporti interessano la gioventù. Esse sono necessarie per permettere ai giovani di

diventare autonomi prima e andrebbero sviluppate tenendo conto del loro punto di vista e dei loro interessi e attingendo al bagaglio di esperienze specifiche nel campo delle politiche della gioventù. Siccome vogliono essere attivi nella società e si sentono parte in causa nelle politiche che interessano i diversi aspetti delle loro condizioni di vita, i giovani rifiutano l'idea che le politiche della gioventù vengano ristrette ad ambiti specifici.

➤ **Per un'Unione europea dei valori**

La grande maggioranza dei giovani si riconosce in certi valori che sono anche quelli della costruzione europea. Tuttavia, questo non impedisce loro di pensare che le istituzioni sono entità poco accessibili e che si occupano troppo poco delle loro preoccupazioni.

Infatti, grazie alla o nonostante la diversità dei loro universi e dei loro percorsi, i giovani evocano l'incertezza e le difficoltà che incontrano nella loro vita privata e professionale. Questa consapevolezza della fragilità del loro percorso personale spiega indubbiamente, in parte, la loro preoccupazione più ampia nei confronti degli esclusi. Per ciò i giovani ritengono che si debba fare molto di più per garantire i diritti fondamentali di ciascun individuo e, a maggior ragione, per garantire i diritti delle minoranze e lottare contro qualsiasi forma di discriminazione o di razzismo, a tutti i livelli d'intervento pubblico.

I giovani europei sottoscrivono l'insieme dei valori essenziali su cui si fonda l'Unione. Si attendono che l'Unione sia all'altezza delle loro aspirazioni.

4. UNA NUOVA AMBIZIONE

Il presente Libro bianco tratta l'insieme delle questioni che sono state sollevate in occasione della consultazione indipendentemente dal livello di competenza. Ovviamente, le competenze politiche propriamente dette in materia di gioventù sono essenzialmente di pertinenza degli Stati membri dell'Unione europea e, in certi paesi, hanno una dimensione essenzialmente regionale e spesso locale. Le decisioni prese a livello locale sono d'altro canto quelle che hanno il maggiore impatto sulla vita quotidiana dei giovani. A questo ambito quindi si deve applicare la sussidiarietà sia per ragioni di principio che di efficacia. Ma questo è compatibile con una migliore cooperazione su scala europea che rafforzerebbe l'impatto e la coerenza delle politiche nazionali.

Da qui deriva la principale ambizione del Libro bianco: dotare l'Unione europea di un nuovo quadro di cooperazione nel campo della gioventù ambizioso, all'altezza delle aspettative dei giovani e realista, che stabilisca priorità tra le numerosissime questioni evocate in occasione della consultazione e che rispetti i diversi livelli di competenze interessati. Questa cooperazione deve partire dallo zoccolo di attività esistenti, essere compatibile e complementare con le altre iniziative in corso, in particolare nei campi dell'occupazione, dell'istruzione e dell'integrazione sociale, ove ciò risulti necessario, e assicurare una migliore sinergia tra i diversi livelli di potere e gli attori del settore della gioventù.

Questo nuovo quadro di cooperazione comporta due grandi capitoli:

- l'applicazione del metodo aperto di coordinamento nel campo più specifico della gioventù,
- una migliore considerazione delle tematiche della gioventù all'interno delle altre politiche.

4.1. Il campo più specifico della gioventù

4.1.1. Il metodo aperto di coordinamento

Il Trattato prevede, all'articolo 149, che si contribuisca a sviluppare un'istruzione di qualità incoraggiando la cooperazione tra Stati membri.

Le preoccupazioni della gioventù, quali risultano chiaramente dalla consultazione e attinenti all'istruzione in senso lato, non possono essere essenzialmente coperte per via legislativa. Tutti gli attori del settore riconoscono ampiamente il valore aggiunto che deriverebbe da un lavoro in comune. Si registra inoltre una chiara volontà degli Stati membri di cooperare maggiormente.

Per tale motivo il metodo aperto di coordinamento è il più appropriato e vi sono le condizioni affinché esso possa svolgere il suo ruolo. Tale metodo consiste nella “definizione di orientamenti dell'Unione in combinazione con calendari specifici per il conseguimento degli obiettivi da essi fissati a breve, medio e lungo termine; la determinazione, se del caso, di indicatori quantitativi e qualitativi e di parametri di riferimento ai massimi livelli mondiali, commisurati alla necessità di diversi Stati membri e settori, intesi come strumenti per confrontare le migliori pratiche; la trasposizione di detti orientamenti europei nelle politiche nazionali e regionali fissando obiettivi specifici e adottando misure che tengano conto delle diversità nazionali e regionali; periodico svolgimento di attività di monitoraggio, verifica e valutazione *inter pares*, organizzate con funzione di processi di apprendimento reciproco”¹³.

Il metodo aperto di coordinamento offre quindi, come lo indica il Libro bianco sulla *governance*, un “modo di promuovere la cooperazione e lo scambio delle pratiche migliori e di concordare obiettivi e orientamenti comuni agli Stati membri... Tale metodo prevede il regolare controllo dei progressi compiuti per il conseguimento degli obiettivi comuni, consentendo agli Stati membri di comparare le proprie iniziative e di trarre insegnamento dalle esperienze altrui”.

Il metodo aperto di coordinamento adattato all'ambito più specifico della gioventù si ispira al metodo aperto di coordinamento che è applicato al campo dell'istruzione. Questo privilegia la definizione di tematiche prioritarie, la fissazione di obiettivi e di orientamenti comuni e l'attuazione di meccanismi di follow-up oltre a comprendere modalità di consultazione dei giovani.

La Commissione propone i seguenti dispositivi:

- su proposta della Commissione il Consiglio dei ministri definisce periodicamente le tematiche prioritarie di interesse comune;

¹³ Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Lisbona, 23 e 24.03.2000, punto 37.

- ciascuno Stato membro nomina un coordinatore che sarà l'interlocutore della Commissione per le questioni relative alla gioventù. Questo trasmette alla Commissione europea le iniziative politiche, gli esempi di buone pratiche e gli elementi di riflessione in relazione alle tematiche prescelte;
- la Commissione europea presenta una sintesi e un'analisi di tali informazioni al Consiglio dei ministri corredata di proposte in merito a orientamenti comuni;
- il Consiglio dei ministri definisce, per ciascuna delle tematiche, orientamenti comuni e obiettivi e stabilisce le modalità di follow-up e, se del caso, fissa dei «benchmark» basati su indicatori;
- la Commissione europea analizza l'attuazione e presenta una relazione al Consiglio dei ministri della gioventù oltre ad assicurare il follow-up periodico e la valutazione;
- il Parlamento europeo deve essere coinvolto adeguatamente in questo processo e nel suo seguito. Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni devono potere anch'essi esprimere il loro parere;
- i giovani sono consultati sulle tematiche prioritarie e sul loro seguito (cfr. punto 4.1.2. « Partecipazione »);
- i paesi candidati all'adesione sono associati nella misura del possibile.

Il metodo aperto di coordinamento proposto completa gli strumenti comunitari e non pregiudica, evidentemente, le decisioni che potrebbero essere prese nel quadro previsto dal Trattato e che potrebbero indurre la Commissione, ad esempio, a proporre certe raccomandazioni a titolo dell'articolo 149.

4.1.2. Campo d'intervento del metodo aperto di coordinamento nel campo della gioventù

Tra i temi ritenuti pertinenti all'ambito della gioventù e che si prestano quindi al metodo aperto di coordinamento descritto sopra la Commissione europea propone la partecipazione, il volontariato, l'informazione, il miglioramento delle conoscenze sulla gioventù da parte dei poteri pubblici, e più in generale tutto ciò che può contribuire allo sviluppo e al riconoscimento delle attività realizzate a favore dei giovani (“youth work”, lavoro nei club dei giovani, nei movimenti giovanili, “lavoro in strada”, progetti per sviluppare la cittadinanza, l'integrazione, la solidarietà tra i giovani ecc.) al di fuori da quanto è coperto dalle altre politiche come quelle relative all'occupazione, all'integrazione sociale e all'istruzione. Questo corrisponde alle attività e agli strumenti che a livello nazionale sono normalmente associati alle politiche della gioventù.

L'attuazione di questo metodo aperto di coordinamento potrà trarre ispirazione dalle analisi e dalle proposte risultanti dalla consultazione e riprese nell'allegato 1 al fine di realizzare un salto qualitativo nella cooperazione in materia di gioventù e di dare risposta alle sfide che emergono.

Nel rispetto della complementarità e della coerenza, i risultati dell'applicazione del metodo aperto di coordinamento all'ambito della gioventù potranno arricchire le politiche, le iniziative o i processi comunitari recando loro un valore aggiunto sia sul piano del contenuto che su quello degli strumenti.

Rispetto al campo d'intervento definito sopra, la Commissione europea ha identificato le seguenti tematiche prioritarie per l'applicazione del metodo aperto di coordinamento, e in primo luogo la partecipazione.

• La partecipazione

La partecipazione dei giovani è di solito un ambito di cui sono competenti gli Stati membri. Tuttavia, l'applicazione del metodo aperto di coordinamento a questo ambito recherà un valore aggiunto europeo, tanto più che il rafforzamento della partecipazione contribuisce sia allo sviluppo dell'istruzione sia a quello della cittadinanza del giovane.

È essenzialmente nella vita locale che la partecipazione deve svilupparsi, e anche nella scuola che è uno spazio privilegiato di partecipazione. Occorre d'altronde allargare la partecipazione ai giovani che non sono organizzati in associazioni.

Il metodo aperto di coordinamento potrebbe sfociare nell'attuazione, da parte delle autorità locali, di meccanismi partecipativi flessibili e innovatori e nella generalizzazione di consigli regionali e nazionali della gioventù aperti anch'essi ai giovani che non rientrano in organizzazioni.

La Commissione propone anche, quale segnale forte in direzione dei giovani, il consolidamento di una struttura di consultazione dei giovani su scala europea. Senza escludere modalità di consultazione diretta dei giovani e iniziative specifiche, la Commissione europea propone che il Forum della gioventù, rinnovato per essere anche rappresentativo dei giovani che non appartengono a organizzazioni giovanili, sia la tribuna per la consultazione dei giovani sulle tematiche prioritarie del metodo aperto di coordinamento e il loro seguito. Anche la rappresentanza dei giovani in seno al Comitato economico e sociale dovrebbe poter essere estesa.

A sostegno del metodo aperto di coordinamento la Commissione ritiene che certe azioni potrebbero essere attuate senza indugio. Essa intende:

- organizzare, nel corso del 2002, il dialogo diretto con i giovani in particolare tramite incontri regolari su tematiche specifiche;
- a partire dal 2002, far partecipare i giovani all'iniziativa sul futuro dell'Europa avviata in seguito al Consiglio europeo di Nizza;
- proporre per il 2003 e il 2004 progetti pilota volti a supportare gli sforzi compiuti su scala locale, regionale e nazionale per favorire la partecipazione¹⁴. Del risultato di questi progetti pilota si terrà conto all'atto della valutazione intermedia del programma GIOVENTÙ e in occasione della preparazione di un eventuale programma futuro.

• L'informazione

La partecipazione è indissociabile dall'informazione dei giovani. La responsabilità di informare i giovani ricade innanzitutto sugli Stati membri, anche per quanto

¹⁴ Ad esempio, progetti che utilizzano Internet e che sarebbero complementari alle attività condotte nel quadro dell'iniziativa "democrazia elettronica" (TSI Azione chiave 1).

concerne gli affari europei. Questo è il motivo per cui tale tematica deve essere anche trattata nell'ambito del metodo aperto di coordinamento. Bisogna raggiungere se possibile i giovani stessi, ma in tutti i casi le persone che sono in contatto con loro a scuola, nei club, nelle associazioni ecc. Questa informazione di massa richiederà un approccio coordinato, importanti mezzi e il coinvolgimento dei giovani nella concezione e attuazione di questi strumenti di comunicazione. Questo approccio sarà coordinato con la nuova politica d'informazione dell'Unione che risulterà in particolare dai principi di governance e che è in via di elaborazione ad opera della Commissione in stretta associazione con il Parlamento europeo.

Facendo leva sul metodo aperto di coordinamento la Commissione ritiene che certe azioni potrebbero essere attuate senza indugio. Essa intende:

- avviare, all'inizio del 2002, la realizzazione di un portale elettronico che consenta a un numero massimo di giovani di accedere alle informazioni europee, cercando le sinergie tra i siti esistenti e il futuro portale;
- realizzare un forum elettronico in questo contesto.

• Il volontariato dei giovani

Il volontariato, che è al contempo un modo di partecipazione sociale, un'esperienza educativa, un fattore di occupabilità e di integrazione, risponde alle aspettative dei giovani e della società.

Tramite il metodo aperto di coordinamento, negli anni a venire si dovrebbe sviluppare in modo importante il volontariato, in particolare a livello nazionale, regionale e locale. Si potrebbe porre la questione dell'opportunità di una riflessione sulla protezione legale e sociale del giovane volontario.

Le esperienze positive del Servizio volontario europeo sono utili per una simile generalizzazione del volontariato per i giovani (cornice di inserimento, modalità di finanziamento ecc.). È a livello europeo che occorre assicurare il riconoscimento del volontariato quale esperienza di istruzione e di apprendimento non formale. Il Servizio volontario europeo per i giovani potrebbe essere esteso mediante una partnership con gli organismi mondiali che organizzano e sostengono azioni di volontariato. Gli Stati membri dovrebbero eliminare senza indugio gli ostacoli che si frappongono alla mobilità dei giovani volontari.

• Una migliore conoscenza del campo della gioventù

Occorre una migliore conoscenza, su scala europea, delle realtà che riguardano la gioventù. La Commissione europea propone a tal fine, tramite il metodo aperto di coordinamento:

- la messa in rete, previo inventario, delle strutture esistenti, degli studi e delle ricerche sulla gioventù che sono attualmente in corso nell'Unione; a fini di complementarità si terrà conto dei lavori e delle iniziative di altre istanze internazionali (Consiglio d'Europa, OCSE, Nazioni Unite, ecc.);
- una riflessione sull'approccio metodologico in questo ambito su scala europea;

- la preparazione, se del caso, di un programma di studi e di ricerca fondato innanzitutto sui lavori realizzati a livello nazionale e che esaminerebbe le opportunità offerte dal sesto programma quadro europeo di ricerca¹⁵;
- l'attuazione degli strumenti necessari sul piano statistico utilizzando al massimo gli strumenti già disponibili nel quadro del Sistema statistico europeo¹⁶.

4.2. Un migliore inserimento della tematica della gioventù nelle altre politiche

I numerosi altri temi evocati in occasione della consultazione quali l'occupazione, l'istruzione e l'apprendimento formale e non formale, l'integrazione sociale, il razzismo e la xenofobia, l'immigrazione, il consumo, la salute e la prevenzione dei rischi, l'ambiente, la parità tra uomini e donne ecc. richiederanno uno stretto coordinamento con le autorità competenti a livello nazionale ed europeo.

Tali politiche e azioni si sviluppano a livello europeo sulla base del Trattato e fanno leva sui diversi strumenti politici disponibili.

La Commissione europea vigilerà affinché gli orientamenti in materia di gioventù siano meglio inseriti in queste altre politiche e azioni ogni qualvolta ciò sia appropriato e indipendentemente dagli strumenti utilizzati. A tal fine si terrà conto dei risultati della consultazione riportati nell'allegato 1.

Anche i ministri responsabili della gioventù dovrebbero vigilare, per parte loro, affinché si tenga conto delle preoccupazioni che interessano il settore della gioventù in queste altre politiche, a livello nazionale ma anche durante l'attuazione delle politiche europee.

A seguito delle consultazioni la Commissione europea ritiene che l'istruzione, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la mobilità, l'occupazione e l'integrazione sociale nonché il razzismo e la xenofobia siano tematiche nel cui ambito e prioritariamente si dovrebbe tener maggior conto della dimensione giovanile. Anche l'autonomia dei giovani richiede un esame approfondito.

• L'istruzione, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la mobilità

L'istruzione e la formazione, indipendentemente dal fatto che avvengano a scuola, all'università o al di fuori di esse secondo altre modalità di apprendimento non formali, sono l'argomento di comunicazioni al Consiglio (obiettivi dei sistemi d'istruzione e di formazione, realizzare uno spazio europeo dell'istruzione e della formazione permanente) e sono oggetto di un follow-up comunitario.

In questo contesto, le associazioni della gioventù, gli operatori sociali e i comuni svolgono un lavoro in profondità tra i giovani in diversi paesi. Pur mantenendo il suo

¹⁵ Priorità 7 del programma quadro di ricerca 2002-2006 : «I cittadini in una società fondata sulle conoscenze in evoluzione».

¹⁶ Il Sistema statistico europeo (SSE) è una rete costituita da tutti gli organismi governativi che a diversi livelli – regionale, nazionale e comunitario - sono responsabili della raccolta, del trattamento e della diffusione delle informazioni statistiche necessarie alla vita economica e sociale della Comunità. Il punto di riferimento della Comunità per il Sistema statistico europeo è Eurostat.

carattere innovativo e non formale questo lavoro si avvantaggerebbe, nel quadro globale delle azioni che interessano l'istruzione e la formazione permanente:

- di una migliore definizione dei concetti, delle competenze acquisite e degli standard di qualità;
- di una valorizzazione delle persone che partecipano a tali attività,
- di un migliore riconoscimento di tali attività,
- di un rafforzamento della complementarità con l'istruzione e la formazione formali.

Anche la mobilità è stato oggetto di un piano d'azione e di una raccomandazione approvati rispettivamente in occasione del Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000 e, tramite codecisione, dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel luglio 2001. È il caso di assicurare la coerenza tra queste iniziative e quelle che potrebbero risultare dall'applicazione del metodo aperto di coordinamento nella sua dimensione "Gioventù".

• **L'occupazione**

Da diversi anni l'Unione europea è particolarmente attiva in questo ambito. Essa ha sviluppato, in seguito al Consiglio europeo di Lussemburgo del novembre 1997, una strategia europea per l'occupazione che si basa sul nuovo titolo "Occupazione" del Trattato di Amsterdam.

In materia di occupazione gli Stati membri sono invitati ad attuare politiche favorevoli all'integrazione e alla progressione in tutti i mercati del lavoro. Queste si articolano su quattro pilastri: migliorare la capacità d'inserimento professionale, sviluppare l'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro, incoraggiare l'adattabilità delle imprese e dei loro lavoratori, rafforzare le politiche di pari opportunità tra le donne e gli uomini.

Per quanto concerne più specificamente i giovani, gli Orientamenti per l'occupazione ribadiscono la necessità di politiche di prevenzione della disoccupazione di lunga durata basate su un accompagnamento individuale; di miglioramento dei sistemi d'istruzione e di formazione; di riduzione del numero di giovani che abbandonano prematuramente tali sistemi; di generalizzazione dell'insegnamento delle nuove tecnologie.

• **L'integrazione sociale**

Per l'integrazione sociale il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha deciso di attuare un metodo aperto di coordinamento per favorire l'integrazione sociale. Ispirato alla strategia europea per l'occupazione questo metodo aperto di coordinamento combina obiettivi comuni di lotta contro l'esclusione sociale e la povertà (adottati nel Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000) e piani nazionali d'azione (presentati per la prima volta nel giugno 2001).

In questo ambito gli Stati membri sono invitati a presentare le loro priorità e le principali misure politiche nei loro piani nazionali, sulla base delle quattro serie di obiettivi comuni adottate a Nizza: promuovere la partecipazione all'occupazione e

l'accesso di tutti alle risorse, ai diritti e ai servizi; prevenire i rischi di esclusione; agire per i più vulnerabili; mobilitare l'insieme degli attori e favorire la partecipazione.

Per quanto concerne più in particolare i giovani, sono affrontati diversi aspetti sia negli obiettivi comuni che nei piani: sviluppare un mercato del lavoro favorevole all'inclusione dei giovani; garantire risorse e redditi adeguati per far fronte al fenomeno del vagabondaggio giovanile o per i giovani in difficoltà, soprattutto per le minoranze, le giovani donne in situazione precaria, i giovani disabili; lottare contro le disuguaglianze nell'ambito dell'istruzione; favorire l'accesso a servizi di qualità (alloggi, sanità, cultura, diritto e giustizia); rigenerare le zone che risentono di molteplici svantaggi.

• I giovani contro il razzismo e la xenofobia

La lotta contro qualsiasi forma di discriminazione è risultata fortemente rafforzata nel Trattato di Amsterdam (articolo 13) e l'Unione europea si è dotata di nuovi strumenti in questo ambito (due direttive e un programma d'azione)¹⁷.

La lotta contro la discriminazione, in particolare contro il razzismo e la xenofobia, l'attaccamento al carattere multiculturale delle nostre società, trovano tra i giovani un terreno particolarmente propizio e forti potenzialità di mobilitazione.

A livello europeo si propone di dare priorità alla lotta contro il razzismo e la xenofobia in tutti i programmi e le azioni comunitarie che riguardano i giovani. L'Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia potrà svolgere un ruolo importante e si dovrà sostenere l'azione della società civile in questo ambito. La Commissione si avvantaggerà di una connessione in rete delle organizzazioni della gioventù attive nella lotta contro il razzismo e la xenofobia e che si adoperano per il rispetto di tutti, in particolare delle minoranze. L'obiettivo è che la gioventù rechi un contributo allo sforzo globale dell'Unione in questo ambito.

A livello nazionale gli Stati membri dovrebbero anch'essi porre tale tematica tra le priorità delle loro azioni rivolte ai giovani. Il lavoro di prossimità, e altri progetti locali che favoriscano la solidarietà e la responsabilità, dovrà svolgere un ruolo chiave in questa lotta.

• L'autonomia dei giovani

Considerata la grande importanza del problema dell'autonomia dei giovani, ribadita durante la consultazione, la Commissione europea propone di creare un Gruppo di lavoro ad alto livello che possa consigliare nella materia la Commissione stessa come anche il Consiglio dei ministri nelle sue diverse configurazioni. Si tratta di un problema complesso che richiede un'esperienza pluridisciplinare e la cui soluzione richiede il coinvolgimento di diverse altre politiche che esulano dall'ambito della

¹⁷

Direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; programma d'azione comunitario di lotta contro la discriminazione 2001-2006: il programma sostiene attività contro la discriminazione basata sull'origine razziale o etnica, la religione e le credenze, l'handicap, l'età e le tendenze sessuali.

gioventù (occupazione, famiglia, protezione sociale, sanità, trasporti, giustizia e affari interni).

4.3. L'utilizzazione del programma GIOVENTÙ

Il programma GIOVENTÙ ha l'obiettivo di promuovere un contributo attivo dei giovani alla costruzione europea, sviluppare la comprensione interculturale, rafforzare i valori fondamentali come il rispetto dei diritti umani e la lotta contro il razzismo e la xenofobia, sviluppare il senso della solidarietà, incoraggiare l'imprenditorialità, lo spirito di iniziativa e la creatività, stimolare il riconoscimento dell'istruzione non formale, rafforzare la cooperazione di tutti coloro che sono attivi nel campo della gioventù. Il programma è aperto ai paesi in via di adesione.

Il programma GIOVENTÙ deve quindi essere uno strumento al servizio della nuova cooperazione preconizzata dal presente Libro bianco. Nel rispetto della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ che stabilisce detto programma, la Commissione europea proporrà annualmente, nel piano di lavoro del programma, priorità in linea con gli orientamenti approvati nel quadro del metodo aperto di coordinamento. La valutazione intermedia e la preparazione del nuovo programma da realizzarsi a partire dal 2007 saranno anch'esse utilizzate per orientare il programma onde far sì che esso sostenga nel miglior modo possibile i lavori del metodo aperto di coordinamento nell'ambito della gioventù.

Al di là delle misure specifiche evocate in precedenza e che verranno sviluppate in seno al programma GIOVENTÙ a seguito dei lavori del Libro bianco, occorre prevedere la creazione di una piattaforma su Internet per la lotta contro il razzismo e la xenofobia, destinata ai giovani e possibilmente animata dai giovani.

5. CONCLUSIONI

Il Libro bianco suggerisce di dotare l'Unione europea di un nuovo quadro di cooperazione nel campo della gioventù.

Così facendo esso risponde a una forte domanda da parte di tutti coloro che si occupano di politiche della gioventù, compresi gli Stati membri.

Questa cooperazione si ispirerà alle attività nazionali e comunitarie esistenti, ma si fonderà anche sull'applicazione del metodo aperto di coordinamento al campo più specifico della gioventù e sull'inserimento della dimensione "gioventù" nell'elaborazione delle politiche.

In un primo tempo il Libro bianco sarà presentato al colloquio di Gand organizzato dalla Presidenza belga che riunirà l'insieme degli attori consultati in tale processo. In occasione del Consiglio Istruzione/Gioventù del 29 novembre, la Commissione ne presenterà il contenuto ai Ministri. Il Libro bianco sarà anche presentato al Parlamento europeo nonché al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale per parere.

¹⁸ Decisione n. 1031/2000/CE del 13.04.2000.

La Commissione attuerà i meccanismi di cooperazione approvati e assicurerà il necessario follow-up.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE

La consultazione che ha preceduto la redazione del presente Libro bianco non solo è stata di ampio respiro – creando così vere e proprie dinamiche sul campo – ma ha anche condotto a una molteplicità di proposte.

Tali proposte sono frutto di un dialogo e di scambi tra i vari attori nel settore giovanile: i giovani, i rappresentanti delle organizzazioni giovanili, i ricercatori, i politici e gli amministratori pubblici.

La gioventù europea ovviamente non presenta un *unicum* omogeneo. Le differenze sociali, economiche, culturali e regionali emergono chiaramente sia a livello collettivo che a livello individuale e i poteri pubblici nazionali ed europei devono tenerne conto. D'altro canto, le proposte interessano numerosi ambiti e confermano in larga misura l'analisi della Commissione sulle sfide a cui l'Europa deve far fronte sul versante giovanile e dinanzi alla necessità di un'azione politica nuova. La qualità delle proposte apre numerose strade per l'attuazione di tale azione politica. Nel corso del processo di consultazione i giovani hanno identificato 5 filoni di riflessione:

- la partecipazione,
- l'istruzione,
- l'occupazione, la formazione professionale, l'integrazione sociale,
- il benessere, l'autonomia personale, la cultura,
- i valori europei, la mobilità, le relazioni con il resto del mondo.

I risultati presentati nei prossimi paragrafi sono stati raggruppati in base a tali punti. Per ciascun tema i servizi della Commissione hanno svolto un'analisi dei risultati della consultazione, prestando particolare attenzione a restituire fedelmente il messaggio lanciato dai giovani. Alcuni casi esemplificativi dimostrano che in pratica esistono già numerose realizzazioni interessanti (cfr. riquadri). Non si tratta però di una selezione dei primi della classe, né di una presentazione esaustiva di tutte le esperienze esistenti.

Infine, questa parte riprende sinteticamente le proposte che i giovani e tutti coloro che hanno preso parte alla consultazione hanno rivolto ai poteri pubblici. I suggerimenti sono stati classificati in funzione dei livelli di intervento, molti infatti sono destinati agli Stati membri. La presentazione risponde alla preoccupazione della Commissione di riportare il più fedelmente possibile i messaggi emersi dalla consultazione ai poteri decisionali europei. Posta tale premessa, la Commissione non si sente legata ai suggerimenti esposti nei seguenti paragrafi.

1. LA PARTECIPAZIONE COME PRESUPPOSTO DI DEMOCRAZIA

1.1. Analisi dei risultati

Tema ricorrente, la partecipazione giovanile è già stata oggetto di numerose pubblicazioni a livello europeo e internazionale. Le consultazioni intraprese nell'ambito del Libro bianco dimostrano la volontà politica di assegnare una posizione di rilievo alla partecipazione giovanile in diverse forme. In questo modo, i giovani hanno potuto formulare proposte, ma si sono costituiti anche come partecipazione concreta, come d'altro canto auspicato.

• *Una rivendicazione chiaramente espressa*

Il messaggio più importante lanciato dai giovani sancisce la loro volontà di partecipare attivamente alla società in cui vivono. Escluderli significa non consentire alla democrazia di funzionare pienamente. I giovani considerano ingiusta e non fondata l'opinione secondo cui sarebbero poco interessati e poco impegnati. Ritengono che non vengano dati loro né i mezzi finanziari né le informazioni o la formazione che consentirebbero loro di svolgere un ruolo più attivo. Anche secondo le organizzazioni giovanili, il diritto alla partecipazione è fondamentale e deve applicarsi a tutti senza discriminazioni. Molte organizzazioni infatti si adoperano affinché i giovani possano concretizzarlo.

Generalmente la percentuale di affluenza alle elezioni locali, nazionali ed europee tra i giovani fino ai 25 anni non è molto elevata. Molti però hanno manifestato un vivo interesse per la vita pubblica. Il divario tra aspettative e realtà, secondo i ricercatori soprattutto, spiega l'auspicio e il bisogno di rafforzare la partecipazione. Tale richiesta non suscita sorpresa né del resto viene espressa per la prima volta; quello che è cambiato piuttosto è il modo in cui viene espressa. Il grado di impegno inoltre differisce notevolmente da un giovane all'altro.

• *Un concetto globale, un diritto universale, molteplici realizzazioni pratiche*

I giovani rivendicano il diritto di parola per tutti gli aspetti della loro vita quotidiana come la famiglia, la scuola, il lavoro, le attività di gruppo, il quartiere, ecc.; in questo modo, però guardano in modo più ampio anche alle questioni economiche, sociali e politiche.

Accesso e dialogo

"Young Voice – Llais Ifanc": Iniziativa del Parlamento gallese, volta a dare la parola ai giovani: segnala indirizzi dove reperire informazioni e organizza dibattiti e conferenze
<http://www.wales.gov.uk/youngvoice>

L'interesse dei giovani non si limita alle questioni locali, ma abbraccia anche la regione, il paese, l'Europa e il mondo. In altri termini, il diritto di partecipazione non può essere circoscritto e deve poter essere esercitato senza restrizioni. Infatti, quando i giovani si mobilitano per sostenere altri giovani, svantaggiati o emarginati, appartenenti a minoranze etniche o immigrati clandestini, affinché essi possano accedere ad una maggiore partecipazione, lo fanno in nome di una battaglia più ampia per una partecipazione universale senza discriminazioni.

L'approccio evocato dalle organizzazioni della società civile è simile, sebbene esse in pratica sono più portate a mettere l'accento sugli obiettivi o su gruppi più specifici

(i giovani nel loro ambiente locale, nelle zone rurali, i gruppi più vulnerabili, le giovani donne). Sostengono inoltre una strategia più integrata e a lungo termine e pertanto incoraggiano tutte le forme di partecipazione e tutte le attività fondate sull'impegno personale dei giovani e sul volontariato.

- ***La partecipazione dei giovani: un processo di apprendimento***

Come presupposto alla partecipazione, i giovani devono acquisire o sviluppare delle competenze. Si tratta di un processo graduale di apprendimento.

In genere, la prima fase nel loro ambiente di vita (scuola, quartiere, comune, centro giovanile, associazione) si rivela di capitale importanza. Consente infatti di acquisire la fiducia in se stessi e l'esperienza necessaria per affrontare le fasi successive. Inoltre è proprio nell'ambiente locale che la partecipazione consente di realizzare mutamenti concreti, visibili e controllabili dai giovani stessi. Ed è ancora in tale ambito che i giovani hanno la possibilità non solo di esprimere il proprio parere, ma anche di essere parte integrante del processo decisionale.

Sostegno alla partecipazione locale

Østerbro, quartiere della città di Copenaghen, partecipa insieme ad altri 16 comuni danesi ad un progetto pilota volto a migliorare l'esperienza democratica, la responsabilità e l'influenza dei giovani attraverso tutta una serie di attività. Il distretto di Østerbro ha infatti istituito un centro giovanile che organizza e gestisce un servizio di orientamento personalizzato, strumenti di comunicazione e attività teatrali. Il centro si contraddistingue principalmente per il fatto di essere gestito dai giovani stessi. Non è previsto alcun direttore o consiglio di amministrazione. È aperto a tutti i giovani tra i 12 e i 25 anni. Non si richiede alcun tipo di iscrizione: i giovani si recano al centro per realizzare un progetto a cui non viene dato alcun giudizio di valore. Il centro ha come sola e unica missione quella di aiutare i giovani a tradurre i progetti in realtà.

In una seconda fase i giovani si rendono consapevoli che tutta una serie di decisioni che hanno un impatto locale vengono intraprese a livelli decisionali più ampi, in particolare a livello europeo: è quindi necessario impegnarsi per passare da un livello all'altro, creando legami e reti.

Inoltre, la partecipazione consente di acquisire competenze che occorre convalidare in diversi ambiti (economico, sociale, culturale, politico) e in diversi contesti istituzionali. In tale prospettiva è stato sottolineato che è controproducente tracciare una chiara linea di demarcazione tra istruzione formale e non formale. A tal proposito, se la scuola rimane un luogo privilegiato di apprendimento e di esercizio delle modalità di partecipazione, agli occhi dei giovani continua a presentare un inconveniente: non li prende in considerazione come cittadini attivi.

- ***Partecipare? Sì, ... ma come?***

I giovani giudicano insufficienti gli attuali meccanismi di partecipazione. Diffidano di alcune forme di democrazia rappresentativa, ma non nutrono la stessa reticenza quando vi è un impegno di prossimità, più diretto e immediato. Le opinioni sulle organizzazioni giovanili sono concordi, alcuni le ritengono le strutture di partecipazione più adeguate, altri le trovano prive di sufficienti attrattive; in questo caso vengono privilegiati gruppi attivi a livello locale più o meno istituzionalizzati, associazioni o club giovanili, parlamenti dei giovani, ecc. Sono pochi coloro che pensano che la scarsa partecipazione giovanile alla vita pubblica sia dovuta ad un rifiuto di principio o a una volontà deliberata della società.

Favorendo questo tipo di partecipazione diretta dei giovani, le organizzazioni ritengono di essere un utile contrappeso alle istituzioni. Al loro interno alcuni ritengono che essere organizzati sia una delle condizioni della partecipazione. Altri pensano che le organizzazioni attuali non rispondano più alle aspettative di una parte dei giovani e sono a favore di approcci innovativi che consentano una maggiore apertura. Come i giovani, anche le organizzazioni di settore auspicano che gli aiuti pubblici alle ONG siano più cospicui e all'altezza della funzione sociale che esse svolgono.

La necessità di rivitalizzare le organizzazioni è stata sottolineata anche dai ricercatori. Infatti tali organizzazioni rischiano di vedere ampliarsi il divario rispetto alle aspirazioni dei giovani, a causa della base sociale e della loro struttura organizzativa. Al di là dei membri tradizionali, esse devono trovare modi di coinvolgere quei giovani che di norma non desiderano aderire a un'organizzazione. Attualmente esistono nuove opportunità grazie alle nuove tecnologie di comunicazione, in particolare Internet; esse infatti favoriscono l'accesso alle informazioni e sembrano più idonee a soddisfare la richiesta di partecipazione che d'altro canto tende ad allontanarsi da un modello di partecipazione collettiva a favore di forme più individuali.

• *Partecipazione reale contro partecipazione simbolica*

I giovani rifiutano le forme di partecipazione puramente simboliche. Per converso, la consultazione condotta nell'ambito del Libro bianco costituisce un buon approccio, purché siano prese in considerazione le loro opinioni e raccomandazioni.

Un "prodotto" Libro bianco

«Gestalte Deine Zukunft selbst!» : Il progetto prevede una piattaforma di discussione lavoro di rete dei giovani. Il forum è gestito dai giovani stessi. Viene affrontato ogni genere di tema tramite lo strumento elettronico o in forma di pubblicazione su carta. L'obiettivo è quello di diffondere le informazioni e realizzare dibattiti fondati sulle idee. L'iniziativa è frutto della conferenza nazionale organizzata nell'ambito del Libro bianco in Germania. È finanziata dal Ministro incaricato delle politiche giovanili.
<http://www.u26.de>

I rappresentanti stessi delle organizzazioni giovanili prevedono un ricorso più sistematico a questo tipo di consultazione, anche a livello europeo. Alcune forme di cogestione¹⁹ – come quella attuata dal Consiglio d'Europa – sono state altresì indicate come forme di partecipazione a cui ispirarsi.

Dal canto loro, i ricercatori sostengono fortemente il coinvolgimento dei giovani fino al processo decisionale. Una partecipazione di facciata infatti potrebbe scalzare la fiducia nelle istituzioni e nella capacità o nella volontà di queste ultime di garantire loro un posto a pieno titolo.

¹⁹

Da più di 30 anni il Consiglio d'Europa è l'unica organizzazione internazionale che nell'ambito della gioventù applica un sistema di cogestione. All'atto pratico, le strutture decisionali comprendono infatti rappresentanti di organizzazioni giovanili che insieme ai rappresentanti dei governi decidono coralmemente le politiche e i programmi dell'Istituzione. Tali politiche e programmi vengono presentati per approvazione al Comitato dei Ministri, l'istanza decisionale più importante del Consiglio d'Europa. Il principio di cogestione è contenuto nella Dichiarazione del Consiglio dei ministri del 12.01.1971 (documento CM/Del/Concl (71) 196 XXII).

• **Le condizioni della partecipazione**

L'istituzione di un quadro giuridico è considerata dai giovani come una delle condizioni necessarie per sviluppare una partecipazione reale, che deve prevedere aiuti alle strutture e si deve reggere sul principio di educazione alla democrazia. Le organizzazioni giovanili chiedono inoltre che siano incoraggiate tutte le forme di partecipazione, già esistenti o nuove. Sono necessari più mezzi in termini di tempo e di denaro, occorre esaminare le difficoltà specifiche di accesso (di carattere sociale, culturale, fisico, mentale, ecc.) e deve essere prevista per tutti un'educazione civica. Infine le organizzazioni insistono affinché le opinioni e i contributi dei giovani si concretizzino in decisioni da comunicare poi ai giovani stessi.

In un tale contesto, secondo le organizzazioni, si potrebbero definire i principi, le norme e gli obblighi legati all'età in cui si usufruisce del diritto di voto e di eleggibilità (compresa la questione dell'abbassamento di tale soglia), sull'estensione del diritto (agli immigrati, ad esempio), o ancora sull'introduzione di un'educazione alla cittadinanza attiva.

Creazione di un quadro giuridico

Nell'ambito dei "Fondi di iniziativa sociale" la città di Anversa nel 1997 ha varato il progetto "Gioventù e città" per meglio prendere in considerazione le opinioni e i bisogni dei giovani a livello municipale. A tal fine è stata introdotta una disposizione giuridica (il "Paragrafo gioventù") che rende obbligatoria l'analisi dell'impatto che ciascuna decisione politica del comune produce sui giovani. Sono inoltre stati condotti studi e ricerche qualitative sulle condizioni di vita dei giovani nella città.

<http://www.xs4all.be/~jesgent/index230.htm> o JS@mail.dma.be

Un altro presupposto sottolineato a più riprese è la necessità di disporre di informazioni adeguate. Eppure da anni vari organismi si adoperano per migliorare la qualità dell'informazione destinata ai giovani senza però riuscirci. In genere i giovani non deplorano tanto la mancanza di informazioni, quanto la scarsa utilità. Essi vogliono informazioni pratiche che rispondano ai propri bisogni del momento, informazioni scevre da pregiudizi o da intenzionalità degradanti per i giovani stessi o per le minoranze. Internet è uno degli strumenti di comunicazione che deve essere sviluppato, purché l'accesso sia agevole e a basso costo. Anche le organizzazioni giovanili sottolineano la necessità di un'informazione più mirata, meno centralizzata, parte integrante di una vera e propria strategia.

Anche per i ricercatori, l'introduzione di un quadro giuridico, l'educazione alla cittadinanza e la ricerca di un dialogo fondato sull'esperienza dei giovani sono presupposti della partecipazione. Ma è necessario andare oltre, aprire nuovi spazi in cui giovani, educatori, operatori del settore giovanile e amministrazioni svolgano un lavoro collettivo, che potrà assumere un vero significato solo se condurrà a decisioni e a realizzazioni pratiche.

1.2. Le proposte emerse dalla consultazione

La partecipazione dei giovani alla vita pubblica

Il tema riveste due aspetti: uno è più formale e si colloca tra i meccanismi della democrazia rappresentativa, l'altro è più informale e mira a sviluppare nuove forme di partecipazione. Solo mantenendo la sostanza di queste due dimensioni sarà possibile valorizzare il capitale sociale costituito dai giovani.

Le linee d'azione proposte si basano sui seguenti principi:

- l'importanza dell'ambito locale;
- la necessità di estendere la partecipazione al di là dei giovani organizzati e al di là dei temi specifici della gioventù;
- la scuola rimane uno dei luoghi di partecipazione che si deve privilegiare, sebbene sia riconosciuta l'importanza dell'istruzione e dell'apprendimento non istituzionali;
- per far partecipare i giovani non bisogna limitarsi a sondare le loro opinioni.

A livello nazionale, regionale e locale

- In tutta Europa le autorità locali devono attuare in maniera generalizzata meccanismi partecipativi di facile accesso e innovativi nei più svariati ambiti (scuole, centri sportivi, associazioni, ecc.), che lascino spazio a formule ideate dai giovani stessi e che siano affidati a personale di collegamento. Potrebbero inoltre prevedere, a seconda delle modalità proprie dei diversi contesti locali, meccanismi di dialogo tra i vari livelli decisionali e lo sviluppo di reti di scambio di esperienze e di buone prassi.
- È necessario rafforzare il ruolo essenziale degli operatori sul campo, il loro ruolo di promozione e di collegamento nei processi partecipativi.
- I consigli dei giovani devono essere estesi a livello regionale e nazionale; i consigli devono inoltre essere aperti a giovani non riuniti in organizzazioni e devono essere autonomi rispetto ai poteri politici. Le autorità regionali e nazionali dovrebbero consultare i Consigli per ogni decisione suscettibile di produrre un impatto significativo sui giovani.
- Il livello nazionale costituisce un collegamento imprescindibile tra il livello locale e quello europeo:
 - deve passare a livello europeo le proposte e le raccomandazioni e far conoscere i casi concreti di buone prassi,
 - e allo stesso tempo ha la responsabilità di trasporre gli obiettivi fissati di concerto con il livello europeo, adattandoli alle specificità politiche, istituzionali e organizzative nazionali.
- Gli Stati membri dovrebbero rendere pubbliche le misure che intendono attuare a favore della partecipazione giovanile; le priorità devono essere accompagnate da obiettivi corredati da dati (ad esempio in termini di popolazione bersaglio, tempi, ecc.) e dovrebbero prevedere modalità di monitoraggio.
- Coinvolgere i giovani in tale processo, come è stato fatto per il Libro bianco, deve essere uno degli obiettivi più importanti.

A livello europeo

- Il Forum europeo della gioventù deve aprirsi non solo alle organizzazioni e ai consigli giovanili nazionali (e attraverso essi ai livelli regionali e locali), ma anche ai giovani che non sono rappresentati in queste strutture. Un Forum così ampliato costituirebbe l'istanza ideale di concertazione con le istituzioni europee.
- Promuovere il lavoro di rete e il dialogo diretto, soprattutto attraverso incontri periodici (ad esempio sui temi prioritari ripresi nel Libro bianco).
- Finanziare (con gli Stati membri) progetti pilota volti a sostenere gli sforzi compiuti a livello locale, regionale e nazionale per favorire la partecipazione giovanile a tutti i livelli e in tutte le sue forme.
- In cooperazione con gli Stati membri, organizzare la partecipazione giovanile al dibattito sull'avvenire dell'Europa, avviato a seguito del Consiglio europeo di Nizza.
- Rafforzare la cooperazione con il Consiglio d'Europa.
- Estendere la rappresentanza dei giovani al Comitato economico e sociale (chiedendo agli Stati membri di designare un maggior numero di rappresentanti del mondo dei giovani).
- Designare un mediatore per la gioventù (anche a livello nazionale).

Indissolubilità del binomio informazione e partecipazione

L'obiettivo dell'azione europea non deve mirare a moltiplicare le strutture, i canali e la quantità di informazioni già disponibili, deve invece fare un salto di qualità in materia di informazioni destinate ai giovani.

La responsabilità prima di informare i giovani, anche su quanto avviene a livello europeo, spetta agli Stati membri. L'UE agisce in maniera complementare. Comunque sia, tutte le azioni di informazione devono fondarsi sui seguenti principi:

- il riconoscimento esplicito di una reale necessità di informazione e quindi l'elaborazione di una strategia coordinata per l'informazione dei giovani;
- le pari opportunità dinanzi all'informazione;
- l'accesso gratuito a tutte le forme di informazioni pratiche;
- la vicinanza, la flessibilità, una comunicazione dal volto umano;
- l'ottemperanza a norme etiche elevate;
- la partecipazione dei giovani alla definizione e all'attuazione degli strumenti di comunicazione che li riguardano, ovvero al loro sviluppo.

L'azione di informazione e di comunicazione per i giovani deve fondarsi sulle tre seguenti linee direttrici:

- contenuto dell'informazione diffusa: deve essere incanalato in funzione delle aspettative dei giovani;

- strumenti e canali volti a diffondere le informazioni: devono essere di agevole accesso, facili da usare e raggiungere i giovani dove si trovano veramente (primariamente negli istituti scolastici, ma anche nei quartieri e per le strade);
- questi strumenti e canali si devono intersecare (lavoro di rete).

A livello nazionale, regionale e locale

- Appoggiarsi a persone (talvolta dette persone-risorsa) che nelle organizzazioni giovanili, nei club sportivi, nelle scuole e nelle università si adoperano per fornire ai giovani informazioni pertinenti. Mobilitare i giovani stessi come persone-risorsa.
- Incoraggiare le reti d'informazione dei giovani. E, soprattutto a livello locale, associare la diffusione generica di informazioni a un vero e proprio servizio di consulenza personalizzato. A livello nazionale e regionale, devono essere ampliate le opportunità di formazione sulle modalità per informare i giovani.
- L'informazione europea deve essere diffusa attraverso reti nazionali o regionali, tenendo conto delle specificità geografiche e culturali. Fare riferimento a gruppi di giovani in sede di elaborazione di materiali informativi deve diventare una consuetudine.

A livello europeo

- Studiare la fattibilità di un forum elettronico che riunisca i responsabili politici e i giovani, ricercando le sinergie tra i servizi interattivi esistenti e il futuro forum elettronico. Questo servizio interattivo potrebbe essere utilizzato per consultazioni organizzate in sede di elaborazione o di varo di iniziative comunitarie che riguardano i giovani²⁰.
- Sulla base del lavoro già svolto dalla rete Eurodesk²¹, incoraggiare e/o istituire un solo ed unico portale elettronico che consenta l'accesso al maggior numero possibile di informazioni di carattere europeo d'interesse per i giovani. Le reti d'informazione esistenti per i giovani e le organizzazioni giovanili che operano a livello europeo dovrebbero essere invitate a partecipare allo sviluppo di questo nuovo strumento di comunicazione.
- Istituire / rafforzare il sistema di raccolta, di diffusione e di aggiornamento delle informazioni sull'Europa destinate ai giovani e a coloro che operano nel settore giovanile. Tale azione deve ispirarsi al lavoro svolto dalle reti esistenti. Le persone-risorsa che operano in stretta collaborazione con i giovani stessi devono essere maggiormente valorizzate.
- La diffusione delle informazioni attraverso altri mezzi rispetto a quelli elettronici deve essere mantenuta, soprattutto attraverso i contatti diretti con i giovani.

²⁰ Questa proposta si colloca nel quadro delle azioni *eLearning* e *eEurope* promosse dalla Commissione europea ed è coerente con il Libro bianco sulla *governance* europea.

²¹ Eurodesk è un servizio di informazioni sull'Europa destinato ai giovani e si basa su un sito Internet e su collegamenti con gli Stati membri. La gestione del servizio è affidata a un'associazione che rappresenta gli interessi dei giovani e degli Stati membri.

2. ISTRUZIONE: UNA TAPPA FONDAMENTALE PER I GIOVANI

2.1. Un'analisi dei risultati

Gli anni che i giovani dedicano all'istruzione aumentano sempre più. L'istruzione formale impartita nelle scuole, nelle università e nei centri di formazione professionale nonché l'istruzione non formale e informale acquisita al di fuori di tali strutture sono parimenti essenziali nello sviluppo delle qualifiche di cui i giovani necessitano al giorno d'oggi.

Gli obiettivi globali dell'istruzione sono essenzialmente tre: realizzazione personale, integrazione sociale e cittadinanza attiva. L'istruzione inoltre svolge la funzione fondamentale di favorire l'occupazione. L'Unione europea ha varato una serie di programmi (come SOCRATES e LEONARDO) e di iniziative (come il piano d'azione *eLearning*, una comunicazione su "Making a European Area of Lifelong Learning a Reality" e una relazione sugli obiettivi futuri dei sistemi di istruzione e di formazione) in materia di istruzione²². Ove possibile e appropriato, sarà fatto riferimento a tali azioni al fine di completare le opinioni espresse dai partecipanti al processo di consultazione. In questo modo, si contribuirà a identificare le aree in cui l'Unione europea è particolarmente attiva in termini di quantità e di qualità degli interventi.

• *La qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione*

Sia i giovani che gli esperti²³ hanno espresso dure critiche sui sistemi di istruzione e di formazione. Alcuni Stati membri hanno realizzato riforme fondamentali nei sistemi scolastici. Tuttavia, la qualità e l'efficacia dell'istruzione scolastica oggi deve essere migliorata per garantire che i giovani acquisiscano qualifiche appropriate, atte a consentire loro di essere informati, diventare cittadini attivi e responsabili e garantire l'inclusione sociale e l'idoneità alla vita professionale. È stato spesso affermato che le scuole e le strutture educative non sono sufficientemente democratiche e non incoraggiano la partecipazione, o non forniscono sufficienti opportunità formative. Secondo le opinioni raccolte, esse dovrebbero essere più aperte alle realtà e alle necessità economiche e sociali della società nonché verso le questioni europee.

Per garantire uno sviluppo sociale ed economico sostenibile l'Europa ha bisogno di cittadini preparati, in particolare nel settore della scienza e della ricerca. Tuttavia, è in diminuzione il numero dei giovani che intraprendono una carriera in ambito scientifico e tecnologico. I sistemi di istruzione devono pertanto adattarsi, affinché più giovani si accostino alla scienza.

Molti giovani lasciano la scuola e la formazione prima di acquisire qualifiche formali. A livello di Unione europea, la percentuale di abbandono rimane elevata. Tuttavia, vi sono altre soluzioni oltre a quella di motivare i giovani a rimanere nell'istruzione e nella formazione tradizionale. Sarebbe possibile conciliare lo studio, il lavoro e le attività ricreative sulla base di esperienze formative informali, non

²² Per ulteriori informazioni, cfr. allegato 2.

²³ A livello europeo è stato avviato un dibattito sul potenziamento qualitativo dei sistemi di istruzione; si veda a titolo esemplificativo la relazione della Commissione sui futuri obiettivi concreti dei sistemi di istruzione, COM(2001)59 def., 31.1.2001.

formali e formali, in modo da aumentare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione, incrementando le attrattive per i giovani.

I limiti attualmente riscontrabili nel mondo della scuola non sono da ricercare principalmente negli insegnanti o nelle scuole in quanto tali, ma nel sistema d'istruzione nel suo insieme, che dipende dalla combinazione di tre attori: le famiglie, la società e le scuole. Gli insegnanti rappresentano solo una parte del sistema scolastico e il loro ruolo deve essere valutato in un più ampio contesto sociale, politico e istituzionale. Tuttavia, gli insegnanti devono poter usufruire di migliori condizioni formative e di lavoro.

Valutazione complessiva delle scuole (Whole schools evaluation - WSE)

Il progetto pilota ha visto la partecipazione di 17 scuole secondarie e 18 scuole elementari in Irlanda. Sostenuto da tutti i partner educativi, era volto a valutare la qualità della pianificazione scolastica, della gestione, dell'istruzione e della didattica nelle scuole selezionate. I risultati hanno confermato che esiste il potenziale per conciliare l'autorevisione delle scuole con l'ispezione esterna – una colonna portante della sistema di controllo qualitativo delle scuole.

<http://www.irlgov.ie/educ>

• ***Accesso all'istruzione***

Secondo i giovani, sono troppi gli ostacoli sociali ed economici all'istruzione. Per migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione è necessario innanzitutto garantire un accesso facile e continuo all'istruzione lungo tutto l'arco della vita e in tutti gli ambiti della vita. I sistemi di orientamento e di consulenza devono essere efficienti e devono fornire sostegno a tutti i giovani, soprattutto attraverso un approccio personalizzato. Deve essere intensificato il sostegno atto ad integrare i giovani svantaggiati nei sistemi di istruzione, ad esempio garantendo un'istruzione gratuita dalla scuola elementare fino all'università.

Come indicato nella comunicazione della Commissione “Making a European Area of Lifelong Learning a Reality”²⁴, uno dei compiti fondamentali consiste nel riunire l'apprendimento e gli studenti. Il presupposto è il mutuo riconoscimento dei risultati ed è parimenti necessario garantire lo sviluppo di sistemi di informazione e l'accesso a Internet e al multimediale²⁵. Inoltre, è necessario un maggiore sostegno economico per conseguire risultati positivi.

Orientamento nell'istruzione

National Centre for Guidance in Education. L'NCGE è un ente del Ministero irlandese per l'Istruzione e la Scienza. Si occupa principalmente di sostenere le prassi e i servizi di orientamento in tutti i settori delle strutture d'istruzione formale e non formale e svolge un ruolo attivo nella determinazione della politica del ministero nell'ambito dell'orientamento. L'orientamento personalizzato viene impartito attraverso progetti locali nelle varie strutture d'istruzione.

<http://www.iol.ie/ncge/faqs.html>

• ***Rivedere l'approccio all'istruzione e alla didattica***

²⁴ La Comunicazione della Commissione Making a European Area of Lifelong Learning a Reality (approvata nel novembre 2001) è frutto di un ampio processo di consultazione e si fonda sul Memorandum sull'istruzione e sulla formazione lungo tutto l'arco della vita varato dalla Commissione delle Comunità europee nell'ottobre 2000.

²⁵ Cfr. i suggerimenti avanzati nel piano d'azione eLearning – Pensare all'istruzione di domani, COM(2001)172, 28.3.2001.

La consultazione ha richiamato la necessità di cambiare l'approccio verso l'istruzione e la didattica. Devono essere sviluppati un approccio più orientato allo studente, relazioni più solide tra insegnanti e studenti, la partecipazione dei giovani nell'istruzione e istituzioni educative dinamiche e flessibili. I processi di apprendimento devono essere organizzati come "chiavi" per incrementare la motivazione all'apprendimento e aprire una serie di ulteriori possibilità. Le scuole dovrebbero favorire il coinvolgimento degli studenti nella definizione della propria istruzione e dovrebbero offrire spazi e incoraggiamento alla partecipazione e alla democrazia (ad esempio, prevedendo la possibilità di valutare gli insegnanti).

Deve inoltre essere impartita un'istruzione "mista" che offra una vasta gamma di metodi e di materiale per acquisire le qualifiche e gli strumenti per imparare lungo tutto l'arco della vita. L'utilizzo di Internet e del multimediale, insieme ai metodi teorici della classe e lo studio individuale, le attività giovanili, l'esperienza pratica e il lavoro sono tutti elementi necessari. Questo può essere un modo per accrescere l'interesse per certe discipline, come la scienza e la tecnologia.

Creare ponti tra apprendimento formale e non formale

Gli stessi studenti di Peace Child International hanno elaborato una propria versione di Agenda 21 ad uso dei giovani ("Rescue Mission: Planet Earth – a children's edition of Agenda 21"), in quanto l'originale sembrava inaccessibile²⁶. Hanno inoltre creato i propri indicatori di azione dei giovani, una serie di 16 questionari che consentono loro di sondare le proprie comunità per valutarne il grado di sostenibilità.

<http://www.peacechild.org/>

• *Diversi tipi di sapere e di competenze*

In numerosi paesi i giovani hanno duramente criticato il funzionamento e i risultati delle strutture d'istruzione, considerate inadatte a fornire contenuti sufficienti e idonei a soddisfare i bisogni e gli interessi dei giovani. L'istruzione non si deve limitare alle competenze richieste dal mercato del lavoro. Essa contribuisce, fin dalla più giovane età, alla socializzazione, all'integrazione e all'emancipazione della persona. Concorre inoltre alla realizzazione personale, che a sua volta contribuisce ad aumentare le possibilità di lavoro dei giovani. Essi chiedono che siano insegnate le lingue straniere, che vi sia una preparazione agli scambi di studio e ai programmi di mobilità gestiti dall'Unione europea, che siano disponibili tecnologie informatiche e di comunicazione moderne, in particolare l'accesso a Internet, e che sia data maggiore enfasi a materie pratiche. È inoltre essenziale l'educazione in materie sanitarie, soprattutto su temi sessuali e sui diritti riproduttivi.

Tuttavia, è un compito difficile quello di sviluppare programmi didattici equilibrati e onnicomprensivi senza appesantirli. Tali programmi devono essere concepiti in modo da fornire le necessarie conoscenze e competenze, riflettendo al contempo la natura multiculturale delle nostre società. Se si vogliono comprendere meglio le nuove competenze di base e il modo in cui possono essere insegnate e imparate,²⁷

²⁶ Agenda 21 è un piano d'azione per lo sviluppo sostenibile per il mondo nel XXI secolo. E' stato redatto nel corso del Vertice della Terra, tenutosi a Rio nel 1992, che ha visto la partecipazione di 179 Capi di stato e di governo. Lo sviluppo sostenibile implica che i bisogni di oggi devono essere soddisfatti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri.

²⁷ Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha invocato la necessità di creare un quadro europeo per le nuove competenze di base da impartire attraverso l'istruzione e la formazione lungo tutto l'arco della vita.

sarebbe opportuno attuare strategie congiunte da parte delle varie organizzazioni preposte all'istruzione (scuole, centri di formazione, imprese, comunità, lavoro giovanile).

La varietà fa volare

Il festival di strada di quattro giorni, il Carnevale delle culture, che vede la partecipazione attiva di 5.000 persone e di circa 700.000 spettatori, si svolge a Berlino ogni anno a Pentecoste. Il BVAA (Berliner Verband für Ausbildung und Arbeit – associazione berlinese per la formazione e l'impiego) opera per un'ampia gamma di giovani svantaggiati di diverse origini etniche. Molti gruppi che rappresentano il BVAA prendono attivamente parte al Carnevale delle culture, acquisendo molte competenze professionali, culturali, sociali e pratiche. Il loro motto è: "la varietà fa volare" e i sottogruppi si contraddistinguono con emblemi che riportano oggetti in volo.

<http://www.bvaa-online.de>

- ***Riconoscimento delle qualifiche e delle competenze***

Il riconoscimento delle competenze a livello europeo è un elemento chiave per sviluppare la mobilità²⁸. Devono essere individuate modalità efficaci per il riconoscimento delle competenze acquisite mediante metodi di apprendimento formali e non formali. Deve essere valorizzato il ruolo dell'apprendimento non formale e la necessità di comprendere meglio e di riconoscere le competenze acquisite in maniera non tradizionale attraverso il lavoro dei giovani. Inoltre, è necessario migliorare il riconoscimento reciproco e la complementarità dell'istruzione e della formazione professionale.

Il libretto delle attività ricreative

Questo libretto, pubblicato nel 1994 dall'Accademia giovanile finlandese, è concepito come sostegno per gli studenti e i giovani alle soglie della vita lavorativa. Viene utilizzato come una sorta di giornale di bordo dei progetti e sono annotate le posizioni di responsabilità assunte, i corsi intrapresi e le altre attività ricreative. Il libretto è destinato ai giovani di età superiore ai 13 anni, è personale e costa € 5. In questo modo, i giovani conservano una traccia dei risultati conseguiti e delle loro competenze; a partire dall'università si possono acquisire punti supplementari e/o utilizzare i punti di merito al posto degli studi curricolari. Le esperienze registrate nel libretto possono agevolare la ricerca di un'occupazione. Le registrazioni sul libretto devono essere certificate attraverso la firma di una persona autorizzata che le annota. Attualmente circa il 30% dei giovani finlandesi aderiscono a questo programma.

<http://www.nuortenakatemia.fi>

- ***La natura complementare dell'apprendimento formale e non formale***

Negli ultimi anni la necessità di un apprendimento lungo tutto l'arco della vita e in tutti i settori della vita ha messo in luce il fatto che le competenze richieste possono essere acquisite mediante contesti di apprendimento formale, informale e non formale²⁹. L'apprendimento non formale è generalmente sottovalutato e non è considerato un "vero" apprendimento.

²⁸ Sono stati compiuti molti progressi nell'area dell'istruzione superiore grazie all'ECTS, il sistema europeo per il trasferimento dei crediti accademici, e dei NARIC, i centri nazionali di informazione per il riconoscimento accademico.

²⁹ L'apprendimento formale è generalmente impartito da un'istituzione d'istruzione o di formazione e comporta una certificazione. È strutturata (in termini di obiettivi di apprendimento, tempo dedicato all'apprendimento o sostegno all'apprendimento) e implica l'intenzionalità nella prospettiva dello studente. L'apprendimento non formale non viene impartito da istituzioni preposte all'istruzione o alla formazione, non implica una certificazione e non è strutturato. Risulta dalle attività quotidiane di vita in connessione al lavoro, alla famiglia o alle attività ricreative. Può implicare intenzionalità, ma nella maggior parte dei casi questa componente non è presente (o è accidentale / casuale).

Le conoscenze acquisite in strutture formali (scuole, università, centri di formazione, ecc.) sono solo una parte delle competenze acquisite. Si impara anche in strutture non formali e informali (ad esempio, club giovanili, associazioni sportive, famiglia, vita politica). L'apprendimento attraverso le attività della società civile e in ambiente sociale è parte dell'apprendimento informale e non formale, non si concretizza solo per caso, ma anche intenzionalmente e in maniera organizzata.

I giovani prendono parte in molteplici attività al di fuori dei sistemi principali di istruzione, e anche questo conta in quanto apprendimento non formale. Nel corso degli anni il settore giovanile ha acquisito esperienza nell'apprendimento non formale. A livello europeo il programma GIOVENTÙ costituisce un buon esempio di questo lavoro e dell'esperienza che può essere tratta.

Nelle consultazioni con i giovani è emerso che l'apprendimento non formale è spesso percepito come positivo ed efficiente ed è considerato un'alternativa più attraente rispetto a un sistema di istruzione formale talvolta inefficiente e con poche attrattive. Il vantaggio dell'apprendimento non formale risiede principalmente nella volontarietà e nel frequente carattere auto-organizzativo, nella flessibilità, nelle possibilità di partecipazione, nel "diritto di sbagliare" e nel collegamento stretto e sempre vivo con gli interessi e le aspirazioni dei giovani. Un altro vantaggio dell'apprendimento non formale è stato indicato nell'integrazione dei giovani svantaggiati.

Sta diventando sempre più importante sviluppare modalità efficaci e flessibili per il riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei sistemi formali di istruzione e di formazione. Sarebbe opportuno trovare il giusto equilibrio tra una serie di strumenti atti a garantire soluzioni appropriate e soddisfacenti per la certificazione e il riconoscimento in linea con l'evoluzione degli standard di qualità, delle procedure di (auto) valutazione e assegnazione di voti per l'apprendimento non formale. Tale tipo di apprendimento non deve essere privato della sua caratteristica di apertura e non deve trasformarsi in una struttura formale alla stessa stregua del sistema di istruzione formale.

Nel processo di consultazione è emerso che i benefici dell'apprendimento non formale non vengono pienamente compresi. È pertanto necessario aumentare la consapevolezza dei principali incaricati, delle istituzioni a livello sociale, economico e politico, delle figure principali (parti sociali, ONG, esperti di istruzione, ecc.) e dei giovani stessi per promuovere l'istruzione non formale come parte integrante dell'apprendimento e dell'istruzione.

Poiché il lavoro giovanile può aiutare i giovani ad acquisire le necessarie competenze sociali, politiche e culturali, deve essere dispiegato ogni sforzo per coinvolgerli in attività connesse all'apprendimento non formale. Uno degli obiettivi del programma GIOVENTÙ è quello di contribuire a diffondere l'apprendimento non formale tra i giovani. Tuttavia, pur coinvolgendo 100.000 giovani all'anno, non è in grado di soddisfare da solo l'altissima richiesta dei 75 milioni di giovani nei paesi inclusi nel programma. Il programma GIOVENTÙ ha pertanto una funzione pilota e richiede interventi complementari a livello nazionale, regionale e locale.

2.2. Proposte emerse dalla consultazione

Sono stati avanzati tantissimi suggerimenti e proposte – sia generali che specifici – volti a migliorare le condizioni e i risultati nel settore dell'istruzione. Le raccomandazioni vanno nel senso di sistemi di apprendimento formali e non formali.

Nelle scuole e nelle università

A livello nazionale, regionale e locale

- Devono essere pienamente riconosciuti: la partecipazione giovanile, il rispetto per l'individualità dei giovani e l'idea di istruzione come presupposto di una cittadinanza europea e democratica; deve essere cambiata la natura del rapporto tra studenti e insegnanti; deve essere incoraggiato un approccio flessibile e l'insegnante deve svolgere un ruolo flessibile a sostegno del processo di apprendimento.
- Deve essere garantito a tutti i giovani l'accesso all'istruzione; un approccio personalizzato diretto ai giovani si deve basare su un orientamento e su una consulenza flessibili e su appropriati sistemi di informazione; è necessario tenere presente la diversità degli stili di vita; i sistemi di istruzione devono consentire di conciliare attività e ruoli diversi.
- È necessario incrementare la qualità e la rilevanza delle opportunità di apprendimento.
- È necessaria una maggiore apertura alle realtà di oggi e verso la società, ovvero tutti coloro che hanno un ruolo devono essere più flessibili e meno rigidi.
- L'accesso a Internet deve essere esteso a tutte le scuole e deve essere accompagnato da una migliore diffusione delle informazioni in modo da creare strumenti efficaci per l'apprendimento.
- La formazione degli insegnanti deve andare al di là delle competenze convenzionali in materia di tecnologia informatica per dirigersi verso “una capacità critica di interpretare la tecnologia”.
- Le scuole devono essere messe in grado di disporre di infrastrutture migliori per l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue straniere e devono poter accedere più facilmente ai programmi europei di scambio e di mobilità.
- Le scuole e le università devono ricevere maggiore sostegno finanziario per migliorare l'efficienza e investire di più nelle risorse umane.
- Riforma delle prassi e delle condizioni didattiche (formazione dei formatori, classi più piccole, combinazione di apprendimento e di insegnamento teorici e pratici, approccio interattivo).
- Deve essere data maggiore enfasi all'istruzione e alla formazione per l'imprenditoria e per le libere professioni, servizi di sostegno mirato e formazione per i giovani (futuri) imprenditori. I programmi didattici devono incorporare elementi volti a preparare i giovani all'imprenditoria e alla libera professione.

A livello europeo

- Agevolare l'accesso ai programmi d'istruzione e di mobilità e rafforzare i programmi di azioni comunitari come SOCRATES.
- Introdurre misure per agevolare la transizione tra sistemi di istruzione e promuovere la libera circolazione dei giovani in Europa.
- Attuare la "Dichiarazione di Bologna", che mira a migliorare la trasparenza dei sistemi di istruzione in Europa e sul mutuo riconoscimento dei diploma e incoraggiare il Sistema europeo per il trasferimento di crediti accademici (ECTS).
- Spiegare più chiaramente agli studenti il Sistema europeo per il trasferimento di crediti accademici (ECTS).
- Contribuire a incrementare la qualità e l'efficienza dell'istruzione nelle scuole attraverso scambi di buone prassi e obiettivi comuni.
- La valutazione delle competenze non si deve limitare alle questioni connesse al mercato del lavoro (come le tecnologie informatiche e la matematica), ma deve essere diretta anche a componenti come la socializzazione, l'integrazione e l'emancipazione.

In altri ambienti formativi (al di fuori della scuola)

A tutti i livelli

- Devono essere studiati più in dettaglio le specificità, gli obiettivi e le funzioni dell'apprendimento non formale nel settore giovanile e deve essere maggiormente evidenziata la rilevanza dell'istruzione non formale e il carattere complementare dell'apprendimento formale e non formale; sarà necessario un dialogo tra gli attori coinvolti nel settore e delle parti sociali, dei ricercatori e dei responsabili politici per giungere ad un migliore riconoscimento dell'apprendimento non formale.
- Devono essere migliorati gli strumenti di monitoraggio e di valutazione per garantire gli standard qualitativi.
- Deve essere impartita la formazione in varie discipline come strumento essenziale per garantire una qualità elevata nell'apprendimento non formale. I programmi di formazione destinati ai professionisti devono includere una dimensione europea.

A livello nazionale, regionale e locale

- Deve essere potenziata la rilevanza dell'apprendimento non formale, sostenendone i fautori e migliorando la loro posizione all'interno dei sistemi di istruzione; deve essere incrementato il sostegno finanziario per le iniziative dei giovani, per le organizzazioni giovanili e per le altre forme di apprendimento non formale.
- Devono essere istituiti ulteriori progetti congiunti che riuniscano scuole, siti formativi, imprese ed enti di apprendimento non formale, rafforzando i legami tra sistemi formali e non formali.

- Le organizzazioni giovanili dovrebbero pubblicizzare regolarmente l'ampia gamma di opportunità di apprendimento non formale; la documentazione e le presentazioni pubbliche dei risultati, ovvero i risultati dei progetti di apprendimento non formale, dovrebbero far parte della loro attività ordinaria e parte integrante delle loro missioni.

A livello europeo

- Gli standard di qualità del programma GIOVENTÙ devono essere sviluppati ulteriormente in cooperazione con il Consiglio d'Europa. Inoltre, deve essere redatto un elenco di buone prassi da disseminare; deve essere ulteriormente ampliato l'accesso dei giovani svantaggiati all'istruzione non formale nel programma GIOVENTÙ e in altri programmi.
- Il finanziamento e lo sviluppo di azioni pilota congiunte, previste dai programmi SOCRATES, LEONARDO DA VINCI e GIOVENTÙ, devono concorrere a rafforzare il legame tra sistemi formali e non formali.
- Deve essere ricercata una validazione e una certificazione della partecipazione a tutti i progetti che rientrano nel programma GIOVENTÙ. Questo può essere considerato un primo passo e un esempio per altre strutture d'istruzione non formale a tutti i livelli.
- Una maggiore formazione dovrebbe essere impartita ai "moltiplicatori" e ai facilitatori dell'apprendimento nell'ambito dell'apprendimento non formale.

3. L'OCCUPAZIONE COME MEZZO PER MEGLIO INTEGRARE I GIOVANI

3.1. Analisi dei risultati

Il lavoro è uno degli elementi fondamentali che aiutano i giovani a trovare il loro posto all'interno della società, a raggiungere l'indipendenza economica e a realizzare le aspirazioni personali. La società che non è in grado di offrire concrete possibilità di lavoro ai giovani rischia di trovarsi nel circolo vizioso della disoccupazione, dell'emarginazione e della frantumazione sociale. Dando accesso ai giovani al mercato del lavoro, si contribuisce alla stabilità sociale, che è considerata la base della crescita economica e del benessere. Talvolta la disoccupazione è persino vista come una violazione dei diritti umani dei giovani.

L'accesso all'istruzione e alla formazione professionale, alle informazioni e all'orientamento costituisce un presupposto fondamentale, non solo per trovare lavoro ed evitare la disoccupazione, ma anche per trovare un lavoro soddisfacente e di qualità. Questo elemento di per sé non è sufficiente: devono essere prese in considerazione anche soluzioni in altri campi come la salute, la famiglia, i diritti sociali, la discriminazione, ecc. Tali aspetti, infatti, hanno un ruolo altrettanto importante per l'integrazione sociale dei giovani.

Con l'introduzione dei nuovi capitoli sull'occupazione e sugli affari sociali nei Trattati, l'Unione europea ha acquisito il diritto di sviluppare strategie e programmi in tali aree (come la Strategia europea per l'impiego, la Strategia di Lisbona sull'aggiornamento del modello sociale europeo, l'Agenda sociale, il programma

sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione e il programma sull'inclusione sociale³⁰. Ove possibile e appropriato, sarà fatto riferimento a tali documenti per completare le opinioni espresse dai partecipanti al processo di consultazione. In questo modo, si intende contribuire ad identificare le aree in cui è stato chiesto all'Unione europea e agli Stati membri di intensificare gli interventi, migliorandone al contempo la qualità.

• ***L'occupazione è un presupposto per l'inclusione sociale***

I giovani hanno espresso preoccupazione per le possibilità che vengono date loro nel mercato del lavoro. Ritengono che il modo migliore per integrarsi nella società sia quello di trovare un lavoro. I giovani vorrebbero avere un vero senso di direzione, che li porti a trovare il loro posto nel mondo del lavoro. Avere un lavoro significa godere dello status di adulto, avere rispetto di sé, denaro, indipendenza e la possibilità di ampliare i propri contatti sociali. I giovani esclusi dal mondo del lavoro perdono una possibilità preziosa per avere altre prospettive e integrarsi in una società più ampia³¹.

I giovani hanno voglia di lavorare, ma diventa più difficile trovare un'occupazione. Essi sanno che l'occupabilità³², e quindi le opportunità di cui dispongono nel mercato del lavoro, aumentano con il grado di istruzione, le competenze che acquisiscono e i periodi di studio in scuole o università in altri paesi. In questo modo, si trovano sottoposti a una pressione maggiore e le aspettative sono più elevate che mai in termini di mobilità, flessibilità, qualifiche e competenze. Poiché i giovani dedicano un maggior numero di anni all'istruzione e alla formazione, dipendono più a lungo dalla famiglia e dalle istituzioni pubbliche.

In quanto alla transizione tra istruzione, formazione e mercato del lavoro, la situazione è oggettivamente peggiorata negli ultimi venti anni³³. La percentuale di giovani disoccupati rimane però elevata rispetto agli altri indici. Nel 2000 il tasso di disoccupazione nei 15 Stati membri dell'Unione europea era pari all'8,4%, mentre il tasso di disoccupazione tra i giovani al di sotto dei venticinque anni era quasi il doppio, ovvero il 16,1%³⁴. Sono più diffuse forme di impiego precario. Il livello delle retribuzioni è minore rispetto a quello dei lavoratori più anziani. Attualmente ci vuole molto più tempo per i giovani per conseguire una stabilità nel mercato del lavoro. Avere delle buone qualifiche di preparazione non garantisce automaticamente un'occupazione, in quanto la concorrenza in questo ambito si è molto accentuata. Il successo nel mercato del lavoro dipende molto dalle circostanze individuali e dall'esperienza acquisita dai giovani.

³⁰ All'allegato 2 è acclusa una sintesi delle attività comunitarie in materia di occupazione e di affari sociali.

³¹ Durante il periodo di finanziamento 2000-2006 il Fondo sociale europeo concorre a sviluppare e promuovere politiche attive per il mercato del lavoro per contrastare e prevenire la disoccupazione.

³² L'obiettivo di migliorare le possibilità di impiego costituisce uno dei quattro pilastri degli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 22 del 24.1.2001).

³³ Cfr. il contributo della Prof.ssa Lynne Chisholm, Università di Newcastle, Facoltà di scienze dell'educazione, all'audizione pubblica del Parlamento europeo dei giovani del 24.04.2001 (http://www.europarl.eu.int/hearings/20010424/cult/minutes_en.pdf).

³⁴ Sono state però riscontrate differenze significative tra gli Stati membri: il tasso di disoccupazione nell'UE tra i giovani al di sotto dei 25 anni nel 2000 variava dal 5,1% dei Paesi Bassi al 31,5% dell'Italia; cfr. il comunicato Eurostat n. 77/2001 del 19.07.2001.

L'esperienza reiterata di delusione, caratterizzata dai limiti di carattere economico, spesso accompagnata da problemi personali, può portare ad un blocco mentale e a una vita condotta ai margini della società. Tutte le politiche volte a contrastare la povertà e l'emarginazione sociale devono seguire un approccio preventivo orientato ai giovani.

Diventa sempre più difficile suddividere i giovani in un gruppo sociale specifico. Aumenta infatti il divario tra le esperienze di carattere sociale e le disuguaglianze³⁵. Aumenta il sentimento di ingiustizia intergenerazionale tra i giovani, che sono sempre più consapevoli delle implicazioni dovute ai mutamenti demografici nei sistemi sociali, sanitari e pensionistici³⁶. I sistemi di previdenza sociale dipenderanno dalla volontà e dalla capacità dei giovani di contribuire al loro finanziamento. Ciò sarà possibile solo se i giovani avranno accesso all'occupazione. Viene però messa sempre più a repentaglio la solidarietà intergenerazionale e quindi la disponibilità dei giovani a contribuire all'integrazione sociale e al benessere dei loro genitori e dei loro nonni.

I giovani sostengono che la transizione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro dovrebbe essere più facile. Il sistema pubblico di accesso al mercato del lavoro ha un ruolo molto importante in questo senso e deve essere migliorato. I giovani inoltre lamentano la mancanza di partenariati strategici a livello pubblico e privato, volti a migliorare l'integrazione sociale, soprattutto per coloro che hanno difficoltà o subiscono discriminazioni nel mercato del lavoro.

Nel rapido processo di innovazione e di mutamento tecnologico devono essere evitate nuove forme di emarginazione sociale. Il livello di abbandono scolastico è elevato; nel migliore dei casi, l'abbandono avviene dopo la scuola media. Pertanto si potrebbe innescare un circolo vizioso intergenerazionale tra povertà infantile, bassa scolarità e povertà nella vita adulta. Vi è anche una connessione tra la povertà e il rischio di una separazione tecnologica: l'uso di Internet nei gruppi ad alto reddito è tre volte superiore rispetto ai gruppi a basso reddito. I gruppi a basso reddito infatti hanno un accesso minore alla tecnologia e quindi sono maggiormente esposti al rischio di essere esclusi dal mercato del lavoro e, più in generale, dallo sviluppo sociale e culturale.

"Mobilità sociale" come presupposto della formazione formale e dell'impiego

Il "Centro internazionale del movimento giovanile Quarto Mondo" di Champeaux in Francia offre ai giovani più svantaggiati ed esclusi un assaggio di "mobilità sociale", ovvero offre loro la possibilità di ritrovare la fiducia e l'autostima, che possono essere un presupposto fondamentale per accedere a un'ulteriore formazione formale e all'occupazione.

<http://ww2.jqm.cie.fr/FWYM.htm>

Creazione di occupazione giovanile a livello locale

Attraverso un progetto gestito da MJRC (membro spagnolo del Movimento internazionale dei giovani cattolici delle zone agricole e rurali) viene offerta alla comunità una serie di servizi come il servizio lavanderia per una casa di riposo, un allevamento avicolo, la produzione di alimenti biologici conservati (marmellata, ecc.) e attività di turismo rurale. Grazie ai questi servizi si creano opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani, le donne, gli immigrati e gli handicappati.

³⁵ Cfr. la relazione presentata dai ricercatori in occasione dell'incontro di Umeå (<http://www.europa.eu.int/comm/education/youth/ywp/umea.html>).

³⁶ Si sta sviluppando una maggiore consapevolezza di tali questioni a livello europeo; si veda, ad esempio, la comunicazione della Commissione sulla futura evoluzione della protezione sociale nel lungo periodo: pensioni sicure e sostenibili, COM(2000)622 del 11.10.2000.

<http://www.mijarc.org/europe/index.htm>

- ***Un atteggiamento imprenditoriale contribuisce ad accrescere l'indipendenza***

Favorendo un atteggiamento imprenditoriale nella vita di tutti i giorni (scuola, lavoro, famiglia, ecc.), si possono aiutare i giovani a superare le barriere e a sviluppare la fiducia in se stessi; in questo modo si contribuisce anche alla creazione di nuovi posti di lavoro qualitativamente migliori. In molti Stati membri è stata rilevata una tendenza in questo senso: sono sempre più i giovani che scelgono attività in proprio e creano piccole imprese. I giovani rilevano le imprese da genitori o parenti, o costituiscono un'impresa propria. Dando avvio a un'impresa, i giovani trovano un modo per conseguire autonomia e flessibilità, avviare una carriera propria, mettere in dubbio linee di condotta tradizionali (ad esempio, attraverso nuovi stili conferiti alla gestione, imprese meno orientate al profitto, ecc.), applicare modi di pensare e di agire innovativi e quindi contribuire allo sviluppo economico e sociale della società nel suo insieme. Tale sviluppo deve essere promosso sostenendo i giovani imprenditori e gli imprenditori potenziali e incoraggiando una maggiore sensibilizzazione tra i giovani, soprattutto attraverso l'istruzione e la formazione.

Come i giovani imparano ad avviare una società

L'organizzazione svedese senza scopo di lucro "Communicare" incoraggia lo spirito imprenditoriale tra i giovani in modo da renderli artefici di occupazione invece di essere richiedenti di lavoro. I giovani tra i 18 e i 25 anni imparano a costituire, a gestire e a liquidare una società attraverso un metodo che combina teoria e pratica.

<http://www.communicare.nu>

- ***La necessità di un'informazione, di un'istruzione e di una formazione migliori***

I giovani criticano la mancanza di informazioni, soprattutto sulle questioni che attengono al mercato del lavoro. Ritengono inoltre che l'accesso al mercato del lavoro sia ampiamente, non totalmente, determinato dal grado di istruzione e di formazione professionale. Una volta trovata un'occupazione, i giovani devono costantemente migliorare le proprie qualifiche e competenze per adattarsi alle mutevoli esigenze della vita lavorativa.

I giovani non credono che i sistemi di istruzione formali li preparino per le sfide che saranno chiamati ad affrontare nel mercato del lavoro. Percepiscono un divario tra il mondo del lavoro (nel settore privato) e il mondo dell'istruzione e della formazione (parte del settore pubblico). Creando ponti tra questi settori, si potrebbe contribuire a risolvere le difficoltà connesse alla durata dell'istruzione e alle risorse economiche investite a tal fine. I giovani vorrebbero avere informazioni da organizzazioni sociali ed economiche (sindacati, associazioni patronali, ecc.), ma ritengono anche che ciò che hanno da offrire sia troppo poco e insufficiente rispetto alle necessità e alle aspettative. Vorrebbero che i sindacati e le associazioni patronali avessero più attrattive per i giovani.

Secondo le organizzazioni non governative, sono necessarie maggiori informazioni e campagne di sensibilizzazione per i giovani nei settori della formazione, dell'orientamento professionale e nel campo dei diritti sociali per prepararli meglio al mercato del lavoro. Devono essere inoltre maggiormente accessibili informazioni su aspetti non direttamente collegati alla situazione del mercato del lavoro per i giovani, come i diritti dei lavoratori giovani in malattia o in maternità.

Formazione continua senza perdita di reddito

Nel Lussemburgo il “congedo per studio” consente ai lavoratori al di sotto dei 30 anni di lasciare il lavoro per un determinato periodo per terminare la formazione. Ciò non implica alcuna perdita né per il dipendente né per il datore di lavoro, poiché lo Stato versa a quest’ultimo un’indennità corrispondente alla retribuzione del lavoratore.

http://www.snj.lu/s_conge_education.asp

- ***I giovani hanno bisogno di una protezione sociale specifica***

I giovani ritengono che debba essere fatto di più in termini di legislazione sociale a livello europeo³⁷. È diventato più difficile accedere al mercato del lavoro, mentre i requisiti in termini di conoscenze, esperienza lavorativa, flessibilità geografica e personale sono aumentati notevolmente. Tuttavia, i diritti sociali, in particolare la legislazione volta a soddisfare le esigenze specifiche dei giovani, non sono andati di pari passo con la crescente pressione derivante dal mercato del lavoro. Esistono ancora discriminazioni nei confronti delle minoranze etniche, delle donne, dei giovani handicappati, ecc.³⁸. I giovani pertanto si dichiarano a favore di “un’Europa più sociale”.

Secondo i giovani, l’obiettivo principale dei governi e della Commissione europea deve essere quello di conseguire la piena occupazione nell’Unione³⁹. Propongono modi e mezzi per conseguire tale obiettivo: riduzione dell’orario di lavoro- tale riduzione deve essere utilizzata per aiutare le persone ad inserirsi nel mercato del lavoro -, garanzia del reddito minimo e sostegno economico per terminare gli studi, programmi di impiego pubblico migliori e più ampi, ecc. È stata inoltre segnalata la necessità di creare uno status europeo per gli stagisti.

Le organizzazioni non governative hanno espresso preoccupazione per la tendenza sviluppata nell’occupazione giovanile verso posti di lavoro molto precari e non tutelati, come il lavoro studentesco, stagionale, la formazione, i contratti a breve termine o a tempo determinato. I giovani vengono spesso sfruttati, ricevono una retribuzione bassa e sono soggetti ad incidenti sul lavoro. In tutta Europa i giovani sono sottorappresentati nei settori specifici (come i fast food, i servizi di consegna espressi, fornitura di servizi vari, ecc.) o nei lavori nuovi (telelavoro, lavoro da casa). È proprio in tali settori che il tradizionale dialogo sociale tra le parti sociali è meno sviluppato e quindi le condizioni di lavoro sono meno regolamentate nei contratti.

³⁷ Nell’ambito dell’Agenda per la politica sociale (COM (2000) 379 de 28.6.2000) la Commissione ha delineato una vasta gamma di misure, ad esempio sulla realizzazione del pieno potenziale d’impiego in Europa, creando più posti di lavoro qualitativamente migliori, sull’azione per modernizzare e migliorare la protezione sociale, promuovendo l’inclusione sociale, rafforzando le pari opportunità e i diritti fondamentali e contrastando la discriminazione, e con misure volte a preparare l’allargamento e la promozione della cooperazione internazionale e il dialogo sociale per affrontare le varie sfide.

³⁸ Nel giugno 2000 il Consiglio, ai sensi dell’articolo 13 del TCE, ha approvato una direttiva volta ad attuare il principio della parità di trattamento delle persone a prescindere dall’origine etnica o razziale. Nel novembre 2000 il Consiglio, ai sensi del medesimo articolo, ha stabilito un quadro generale per la parità di trattamento nel mondo del lavoro e dell’occupazione (GU L 303 del 2.12.2000) e ha deciso di istituire un programma d’azione a favore di attività atte a contrastare la discriminazione basata sulla razza o sull’origine etnica, sulla religione o sul credo, sull’handicap, sull’età e sull’orientamento sessuale.

³⁹ La strategia decisa dal Consiglio europeo di Lisbona indica esplicitamente che si deve “consentire all’Unione di ristabilire le condizioni della piena occupazione”. L’obiettivo della piena occupazione è stato reiterato nelle linee guida per l’occupazione per il 2001 in cui la Commissione suggerisce misure concrete sulle modalità per conseguire questo obiettivo.

Conosci i tuoi diritti

“Know your rights line” (linea per conoscere i tuoi diritti) è un servizio telefonico della Confederazione dei sindacati britannici (the British Trade Union Congress - TUC) istituita appositamente per i lavoratori giovani, affinché possano ricevere informazioni sui propri diritti in materia di lavoro. Nel 2001 il TUC sta preparando una campagna per promuovere i diritti dei giovani lavoratori.

http://www.tuc.org.uk/tuc/rights_main.cfm

Molto spesso i giovani non guadagnano abbastanza da essere economicamente indipendenti; devono infatti vivere con i genitori fino ai trent'anni e dipendono dal loro sostegno⁴⁰. Inoltre i giovani sono molto spesso soggetti a stress e a pressioni sul lavoro. Sono particolarmente colpite le giovani coppie con figli e le famiglie mononucleari. In pratica i giovani non conoscono i loro diritti e non prendono veramente parte alla contrattazione collettiva. L'ambito di regolamentazione deve quindi essere migliorato per tenere conto delle necessità specifiche dei giovani.

La protezione è particolarmente necessaria per coloro che non conseguono risultati positivi nel mercato del lavoro. Senza tale tutela, soprattutto per gli svantaggiati, i giovani non riescono a vivere la gioventù come una transizione tra l'infanzia e il mondo adulto e come fase di sperimentazione sociale volta a sviluppare la creatività, la personalità, le opinioni soggettive, il senso di responsabilità, ecc.

3.2. Proposte emerse dalla consultazione

Occupazione

A livello nazionale, regionale e locale

Potenziare e rafforzare le misure a livello nazionale, regionale e locale nel quadro della strategia europea per l'impiego.

- Migliorare le informazioni e l'orientamento per i giovani in materia di mercato del lavoro:
 - Sviluppare servizi di informazione e di orientamento in base alle esigenze dei giovani.
 - Coinvolgere i soggetti con poteri decisionali e i datori di lavoro presenti a livello locale nei servizi di informazione e di orientamento destinati ai giovani.
 - Sviluppare risorse di informazione concrete per i giovani sulle offerte di lavoro, sulle condizioni di lavoro, sulla protezione sociale, ecc., a livello nazionale, regionale e locale.

⁴⁰

Esempio significativo: il 20% dei giovani con impiego dice di ricevere la maggior parte delle proprie risorse finanziarie dai genitori. Quando viene chiesto ai giovani perché vivono con i genitori più a lungo rispetto al passato, più del 70% avanza una ragione materiale: non avrebbero i mezzi per vivere da soli. Tra il 1997 e il 2001 la rilevanza dei genitori come fonte di reddito è aumentata, in alcuni casi sensibilmente, in tutti i paesi dell'Unione (ad eccezione dell'Irlanda e della Finlandia). Infatti più di un giovane su 2 dichiara di ricevere la maggior parte delle proprie risorse economiche dai genitori o dalla famiglia (+ 7% rispetto al 1997). Fonte EB2001, Ibid.

- Diffondere le informazioni nei luoghi che i giovani frequentano abitualmente, come le scuole, le università, gli uffici di collocamento, i club, i centri giovanili, ecc.
- Sviluppare uffici di informazione specificatamente dedicati ai giovani all'interno di servizi di informazione esistenti, sistemi di orientamento concepiti in base alle peculiarità locali e piani d'azione individuali.
- Sollecitare i sindacati ad adottare una strategia per avvicinare i giovani.
- Incoraggiare i datori di lavoro a contribuire alla pianificazione professionale.
- Ampliare la formazione professionale e innalzarne il livello qualitativo:
 - Estendere l'apprendistato e i programmi di stage.
 - Inserire un'ampia gamma di competenze nei programmi didattici della formazione professionale.
 - Potenziare la formazione nel campo delle lingue straniere e nelle tecnologie informatiche.
 - Ispezionare le istituzioni preposte alla formazione e valutare i programmi proposti ai giovani.
- Agevolare l'accesso alla formazione professionale per i giovani, in particolare per i disabili, gli emarginati e per coloro che rischiano l'emarginazione sociale:
 - Offrire formazione gratuitamente.
 - Migliorare la formazione professionale degli operatori che lavorano con i giovani.
- Agevolare la transizione dalla formazione all'occupazione:
 - Offrire opportunità di studio o di formazione in una situazione reale di lavoro, lavori per studenti, corsi serali o sistemi duali di istruzione e di formazione professionale.
 - Apportare sostegno alle associazioni che generano occupazione.
 - Istituire partenariati tra pubblico e privato per favorire l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro.
 - Ridurre le disuguaglianze legate alla tematica uomo-donna nelle scelte professionali e il divario salariale tra i vari tipi di occupazione.
 - Consentire ai giovani durante il periodo di transizione tra la scuola e il mondo del lavoro di conciliare lo "status duplice" di stagista/studente/persona in formazione e lavoratore/dipendente.
 - Introdurre un programma di borse di studio alla fine del ciclo di studi.

- Innalzare la qualità dei posti di lavoro destinati ai giovani.
- Agevolare l'accesso ai giovani all'imprenditoria:
 - Ridurre/rimuovere gli ostacoli di natura burocratica e fiscale, le norme fiscali e finanziarie, le normative economiche e sociali, ecc., che possono frapporsi alla libera professione e alla costituzione di piccole imprese da parte dei giovani. Agevolare l'accesso dei giovani alle risorse finanziarie e ai servizi di consulenza.
 - Fornire supporto logistico e finanziario ai giovani imprenditori.
 - Alleggerire il carico della previdenza sociale per i giovani che esercitano una libera professione.

A livello europeo

- L'obiettivo della piena occupazione per i giovani deve rimanere una priorità per gli Stati membri e per la Commissione europea:
 - Rafforzare la dimensione giovanile nelle politiche comunitarie attraverso un migliore coordinamento tra i vari livelli decisionali e tra i vari campi d'azione.
 - Invitare la società civile e i gruppi bersaglio a partecipare alle consultazioni periodiche sulla strategia europea per l'impiego.
 - Sostenere i progetti innovativi per reintegrare i giovani disoccupati.
 - Fornire informazioni sulle opportunità di lavoro o di formazione e sulle occupazioni e professioni, individuate in tutta Europa.
 - Migliorare lo status europeo dei giovani stagisti.
 - Sviluppare un sito Internet di informazioni, specificatamente concepito in base alle esigenze dei giovani.
- Migliorare i sistemi di trasferimento e di riconoscimento delle qualifiche e delle competenze professionali tra gli Stati membri:
 - Migliorare e integrare i sistemi di riconoscimento (come ECTS, NARIC, Europass)⁴¹.
 - Riconoscere e valorizzare le qualifiche e le competenze acquisite in altri Stati membri o nell'ambito del servizio di volontariato o dei programmi di formazione non formale.

Inclusione sociale

⁴¹ ECTS: Sistema europeo per il trasferimento dei crediti accademici, NARIC: Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico, Europass: il passaporto in cui vengono raccolte le conoscenze e l'esperienza maturate in contesti formali e non formali.

Potenziare e rafforzare le misure a livello nazionale, regionale o locale nel quadro della strategia europea di inclusione sociale.

- Dare accesso ai giovani a risorse, diritti e servizi nei seguenti ambiti:
 - condizioni abitative decorose e sane;
 - assistenza sanitaria appropriata;
 - altri servizi pubblici e privati, ad esempio nel settore della giustizia, della cultura dello sport e delle attività ricreative;
 - accesso a tali risorse, diritti e servizi concepiti per soddisfare le esigenze specifiche dei giovani che si trovano ad affrontare difficoltà di natura sociale ed economica;
 - opportunità nell’ambito della “seconda possibilità” per i giovani che hanno abbandonato programmi concepiti a livello individuale (come la riabilitazione, la formazione professionale, ecc.).
- Sviluppare approcci preventivi per affrontare precocemente le cause dell’emarginazione sociale dei giovani:
 - Concentrarsi sui bisogni individuali attraverso un approccio maggiormente orientato alla persona.
 - Attribuire particolare attenzione ai bisogni dei giovani a livello locale e regionale nell’ambito dei centri sanitari, di orientamento e di consulenza, nelle attività culturali, nello sport, negli asili, nella politica degli alloggi, nei trasporti, ecc., specialmente per coloro che sono emarginati dalla società (come le famiglie mononucleari).
 - Favorire l’integrazione sociale delle minoranze etniche.
 - Favorire la composizione dei conflitti con l’aiuto di assistenti sociali.
 - Assicurarsi che le politiche in materia di condizioni di lavoro, diritti sociali e protezione sociale trovino sistematicamente attuazione.
- Riformare i sistemi di sicurezza sociale e la legislazione sociale:
 - Garantire la solidarietà intergenerazionale nei sistemi pensionistici.
 - Eliminare le discriminazioni nei sistemi di protezione sociale (ad esempio nei confronti delle donne, dei giovani disabili, delle minoranze etniche).
 - Prendere in considerazione le esigenze dei giovani, soprattutto di quelli svantaggiati, nella legislazione sociale in settori quali i contratti di lavoro precario, la flessibilità nell’orario di lavoro, la parità retributiva, l’accesso a strutture di assistenza per le giovani famiglie.

- Fornire ai giovani informazioni sui loro diritti e sulla protezione sociale che compete loro.

A livello europeo

- Dare priorità nelle misure sull'integrazione sociale ai bisogni dei giovani più vulnerabili⁴².
- Intensificare il lavoro a favore dell'integrazione sociale dei giovani attraverso i programmi europei⁴³.
- Contribuire all'integrazione sociale dei giovani attraverso un approccio basato su percorsi e trampolini previsti dai programmi e dalle politiche sull'occupazione a livello europeo.

4. LA GIOVINEZZA: UN'ETÀ DA SFRUTTARE AL MEGLIO

4.1. Analisi dei risultati

Nel corso della consultazione è emerso chiaramente che il benessere e l'autonomia dei giovani dipendono da tutta una serie di questioni complesse. L'ambiente, l'immigrazione, i mass media, i sistemi giuridici, la salute, l'abuso di droga, la sessualità, lo sport, la sicurezza personale, ecc., sono tutti temi che influiscono sulla vita dei giovani e sull'impegno che essi approfondono nella vita pubblica, nell'istruzione e nella ricerca di un'occupazione. Ad esempio, la salute dei giovani – o i temi correlati come la droga, la sessualità, la sicurezza personale, l'alimentazione, ecc. – condiziona profondamente la volontà e l'atteggiamento che essi hanno nel frequentare la scuola o nel seguire un corso di formazione professionale. Inoltre il modo in cui il “mondo degli adulti” tratta questi temi incide sulla percezione che i giovani hanno della società e delle opportunità che la società offrirebbe loro. Agli occhi dei giovani la società non è in grado di affrontare, ad esempio, i problemi dell'ambiente; le soluzioni ambientali rimangono infatti pura retorica e quindi la cittadinanza attiva non viene incoraggiata.

• *Il benessere si fonda sulla giustizia e sulla non-discriminazione*

I giovani hanno un concetto molto ampio di benessere. Ritengono che lo sviluppo personale e l'autonomia dipendano da condizioni sociali propizie, scevre da discriminazioni, eque, in cui sia preservata la diversità. Esiste un rapporto diretto tra, da un lato, il benessere dei giovani nella loro individualità e, dall'altro, la lotta della società contro ogni forma di ingiustizia tra le generazioni e ogni forma di esclusione

⁴² Nel giugno 2000 la Commissione ha sottoposto al Consiglio e al Parlamento una proposta di decisione per l'istituzione di un programma pluriennale inteso a incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale (COM (2000) 368 del 16.6.2000). Il programma punta a sviluppare un approccio integrato verso l'emarginazione sociale in cui si colleghino politiche in aree diverse come l'impiego e la protezione sociale. La decisione definitiva sul programma dipende dall'esito della procedura di codecisione tra il Consiglio e il Parlamento europeo.

⁴³ Molti programmi europei e molte linee di finanziamento, come GIOVENTÙ, LEONARDO, SOCRATES, la lotta contro la discriminazione, ecc. sono diretti ai giovani in condizioni svantaggiate. Il Fondo sociale europeo sostiene le misure a livello nazionale atte a “sostenere l'integrazione occupazionale dei giovani”.

e di discriminazione illegittima di un gruppo sociale e la lotta per una maggiore giustizia e per una ripartizione equa dei mezzi e delle possibilità su scala mondiale.

In linea di principio i sistemi di protezione sociale e i servizi sanitari devono essere accessibili a tutti allo stesso modo e senza discriminazioni. Ne discende che la situazione specifica delle persone svantaggiate deve essere presa pienamente in considerazione. I giovani portatori di handicap fisici e mentali si trovano ancora in condizioni sociali ed economiche precarie. I disabili costretti ad usare sedie a rotelle incontrano difficoltà ad accedere agli eventi culturali. Altri giovani disabili non hanno accesso a Internet, non beneficiano di infrastrutture sufficienti per praticare sport e attività fisiche e molto spesso i gruppi di sostegno non sono pienamente accettati socialmente e non sono sufficientemente sostenuti.

“Semplicemente euro”

Il progetto mira a tracciare una valutazione della situazione attuale, prevede la formazione sull'uso dell'euro per le persone colpite da handicap mentali nei 15 Stati membri dell'Unione europea, promuove l'informazione sull'euro tra i disabili mentali, le loro famiglie e gli operatori.

Il progetto ha condotto alla pubblicazione di una guida, a un sito Web di facile lettura (grazie all'utilizzo di simboli) nonché a un video informativo sull'euro.

<http://www.fvo.nl/html/euro/irish/project.htm>

Come confermato dalla consultazione in genere e dai ricercatori in particolare, in Europa c'è la sensazione che siano emerse nuove forme di disuguaglianze sociali e che si siano creati nuovi divari culturali tra le varie categorie di giovani. La realtà odierna si caratterizza, da un lato, per la crescente uniformità degli stili di vita dei giovani (musica, abbigliamento, ecc.) e, dall'altra, da una crescente polarizzazione delle opportunità, che accentua le tensioni già esistenti tra generazioni, tra uomini e donne, tra gruppi etnici e tra regioni con diversi livelli di prosperità economica. In Europa tra gli strati più indigenti della società i processi di modernizzazione sono selettivi e spesso producono vantaggi solo per una piccola parte dei giovani.

• ***L'autonomia si basa sul reddito, sulla protezione sociale e sull'alloggio***

Secondo i giovani, la mancanza di risorse economiche costituisce l'ostacolo principale all'integrazione sociale, al benessere e all'autonomia ed essi chiedono quindi una riforma globale dei sistemi di previdenza e di protezione sociale, in modo da garantire che tutti i giovani, a prescindere dallo status sociale o dalla posizione che occupano nel mercato del lavoro (compresi quelli che non frequentano la scuola o che sono disoccupati), ricevano una protezione adeguata ed equa. I servizi devono essere facilmente accessibili anche nelle zone scarsamente popolate. Sarebbe opportuno che i giovani fossero meglio informati e informati più tempestivamente circa la loro posizione riguardo alla protezione sociale.

Sono assolutamente insufficienti gli alloggi a costi contenuti che consentirebbero ai giovani di lasciare la famiglia per vivere da soli o per costituire una famiglia propria. Questa necessità è stata sottolineata nell'intento di colmare il divario esistente in materia di copertura sociale per i giovani, soprattutto per i problemi di coloro che non godono di alcuno status sociale. I contributi e/o un reddito minimo concessi a prescindere dallo status sociale e dalle condizioni di occupazione sono considerati dai giovani come passi importanti per consentire loro di acquisire un'indipendenza sempre maggiore.

“L'Étage” – aiuto per i giovani in difficoltà

“L'Étage” è un centro francese destinato primariamente ai giovani che si trovano in estrema difficoltà, in modo da consentire loro di svilupparsi e di mantenere la loro dignità. I giovani possono ricevere due pasti al giorno ad un prezzo simbolico. Il centro li aiuta a trovare un'abitazione o un riparo e può essere utilizzato come recapito per i documenti ufficiali (come i curricula) e per ottenere contributi per l'assistenza sanitaria.

Association Espérance, 19, quai des Bateliers, F - 67000 Strasbourg, tel. +33 388 3570768

• **Migliorare la salute fisica e mentale e la prevenzione contro la droga**

La conclusione principale, emersa dalla consultazione, è che esiste una forte domanda di informazione in materia di prevenzione sanitaria per tutti, richiesta che deve essere soddisfatta nell'ambito dei programmi scolastici e nel contesto del settore giovanile. Le strutture di aiuto hanno un ruolo importante da svolgere per il sostegno allo sviluppo personale dei giovani. Sono strumenti importanti anche i programmi di educazione tra pari e la cooperazione tra giovani in altri tipi di programmi. La prevenzione deve innanzitutto essere volta a promuovere una maggiore presa di coscienza da parte dei giovani delle loro responsabilità verso il proprio corpo, ad esempio in relazione alle abitudini alimentari.

“MAHIS – le possibilità sono dentro di voi”

Mahis è un programma finlandese di cooperazione che aiuta i giovani a gestire la propria vita e offre il sostegno degli adulti e una socializzazione positiva all'interno di un gruppo di pari. L'obiettivo è quello di accrescere la fiducia in se stessi e nel futuro. Mahis offre soluzioni in alternativa alla droga e modelli di comportamento per far fronte alla pressione sociale.

<http://www.nuortenakatemia.fi/>

I giovani vogliono essere maggiormente informati su tutte le questioni legate alla salute, allo sviluppo personale, ai temi correlati al consumo e all'ambiente. Le informazioni dovrebbero essere diffuse dai mezzi di comunicazione nelle scuole⁴⁴, nelle strutture di aiuto ai giovani, nei servizi di consulenza. L'accesso ai servizi sanitari deve essere libero e non discriminatorio e pertanto devono essere create strutture di assistenza sanitaria dedicate ai giovani.

Le politiche sanitarie devono attribuire maggiore enfasi ai problemi sanitari che investono i giovani in particolare. Dei veri progressi possono essere compiuti solo in presenza di studi scientifici, statistiche e copertura mediatica sulla situazione sanitaria dei giovani.

Il fumo e il consumo di alcool nonché l'abuso di sostanze mediche lecite sono considerati problemi di fondamentale importanza. È infatti in costante aumento il consumo di nicotina, alcool, zuccheri e grassi da parte dei giovani. L'elevato tasso di suicidi tra i giovani infatti è indice di un malessere persistente.

A giudizio dei giovani, la tossicodipendenza deve essere considerata una malattia e non un reato e deve essere affrontata di conseguenza. Essi sottolineano inoltre la necessità di programmi di prevenzione di più ampio respiro e più efficaci, soprattutto attraverso servizi di prevenzione e di consulenza all'interno di gruppi di pari e di

⁴⁴

Nel settore della promozione della salute tra i giovani la Commissione europea, l'Organizzazione mondiale della sanità e il Consiglio d'Europa collaborano nel quadro dell'“European Network of Health Promoting Schools” (ENHPS). Questa rete è un esempio concreto di attività di promozione della salute condotta con risultati estremamente positivi grazie agli sforzi congiunti profusi da queste tre organizzazioni nel perseguimento dei loro obiettivi di promozione della salute nelle scuole.

vere strutture di cura e di rieducazione. Le informazioni fornite dai genitori sono viste come una componente fondamentale in questo contesto. Tuttavia, le opinioni divergono per quanto concerne l'orientamento preciso che dovrebbe essere impresso alla politica di lotta alla tossicodipendenza. In alcuni paesi la maggior parte dei giovani sono favorevoli ad un atteggiamento più severo verso la tossicodipendenza, il tabagismo e l'alcolismo. In altri i giovani chiedono la depenalizzazione del consumo, della produzione e della vendita di cannabis e dei derivati per ragioni mediche e pratiche, esigendo allo stesso tempo che sia mantenuto o rafforzato il divieto sulle droghe pesanti.

Per quanto riguarda la salute mentale, è emersa la necessità di un'azione più intensa per la prevenzione (soprattutto centri consultori) e di strutture di cura, specificatamente dirette ai giovani. Sarebbe inoltre opportuno che siano realizzate statistiche più complete sulla situazione dei giovani colpiti da malattie mentali.

“Penumbra” – sostegno per i giovani portatori di handicap mentali

Penumbra è un'associazione scozzese di volontariato che opera da 15 anni nel campo della salute mentale. Il suo obiettivo è quello di incoraggiare i giovani disabili a sviluppare le loro capacità e la fiducia in se stessi, ad affrontare temi difficili nella loro vita e a condurli a riconoscere che la forza viene dall'interno. Nel corso degli anni sono stati organizzati servizi ad hoc e un'ampia gamma di gruppi di sostegno (disturbi alimentari, tossicodipendenza e alcolismo).

<http://www.penumbra.org.uk/youngpeople/youngpeoplecontent.html>

- ***Maggiore apertura sul tema della sessualità***

I giovani considerano la sessualità un aspetto importante del loro benessere e dell'autonomia personale. Avvertono la necessità di essere meglio informati sulla sessualità, soprattutto in materia di educazione sessuale, contraccezione, malattie sessualmente trasmesse, ecc. Le informazioni devono essere impartite sia a scuola sia al di fuori della scuola in strutture d'istruzione non formale come le organizzazioni giovanili e sportive e presso le strutture ricreative.

La Risoluzione nordica sui diritti e sulla salute sessuale degli adolescenti

La Risoluzione nordica è stata elaborata dalle Associazioni per la pianificazione familiare dei cinque paesi nordici sulla base del programma di azione della Conferenza internazionale delle Nazioni Unite sulla popolazione e sullo sviluppo, tenutasi al Cairo nel 1994. Si tratta di uno strumento importante per difendere l'idea secondo cui fornire ai giovani informazioni precise non li incoraggia ad avere relazioni sessuali (qualora ne abbiano), bensì a proteggerli.

<http://mirror.ippf.org/cairo/issues/9906/nordic.htm>

I giovani chiedono un accesso equo per tutti a prescindere dalle origini culturali alle informazioni e alla consulenza nonché alla contraccezione e all'educazione sessuale. Chiedono inoltre la legalizzazione dell'aborto. In effetti la gravidanza tra gli adolescenti è considerata un problema specifico che deve essere affrontato.

Tutte le forme di sfruttamento sessuale come il turismo sessuale o la pedofilia vengono respinte con forza e senza possibilità di dubbio. L'intolleranza verso alcuni orientamenti sessuali viene criticata e respinta. I giovani sono a favore di un incremento di misure positive per sensibilizzare alla diversità sessuale.

L'educazione sessuale impartita da altri giovani (“educazione tra pari”) può contribuire a superare situazioni familiari difficili o a raggiungere persone che trovano difficile parlare di sessualità. Devono inoltre essere individuati metodi di educazione specifici per le ragazze che fanno parte di minoranze etniche e/o che provengono da ambienti svantaggiati, poiché per alcune la maternità rimane ancora il solo modo per integrarsi nella società.

- ***I temi inerenti alla famiglia e alla parità tra uomini e donne meritano una maggiore attenzione***

I giovani ritengono che negli ultimi decenni i progressi in materia di parità uomo-donna siano stati scarsi. Si avverte la necessità di una relazione più equa tra gli uomini e le donne nella società e di una maggiore consapevolezza degli stereotipi specifici in tale tematica e della definizione dei ruoli. I giovani pensano che sia necessario riconsiderare la tradizionale suddivisione dei compiti, soprattutto nelle zone in cui la disoccupazione è elevata e sono insufficienti i servizi pubblici di assistenza all'infanzia.

Mobilizzare le giovani donne per la parità in Europa

Nel settembre 1999 la Lobby europea per le donne (European Women's Lobby - EWL) ha varato un progetto intitolato "Mobilising Young Women for Equality in Europe" che mira ad integrare i problemi delle giovani donne nell'elaborazione delle politiche europee e nazionali, coinvolgendo più giovani donne nelle azioni organizzate e nel processo decisionale.

<http://www.womenlobby.org>

Conciliare la famiglia e il lavoro è considerata una delle sfide principali per il futuro, che potrebbe essere affrontata, ad esempio, attraverso l'introduzione del congedo parentale e il miglioramento dei servizi di assistenza all'infanzia. In questo contesto è opportuno portare l'attenzione sui bisogni specifici delle ragazze e delle giovani donne, soprattutto in materia di salute e di sicurezza. La violenza contro le donne rimane elevata, quindi bisogna agire. In determinate situazioni di stress le giovani donne sono più soggette dei coetanei a contrarre malattie specifiche come la bulimia e l'anoressia. Molti giovani chiedono un sostegno materiale e morale più forte per le famiglie, anche per le coppie non sposate con figli.

- ***Esprimere la propria cultura***

I giovani sottolineano la funzione importante inerente a tutte le forme di attività culturale in relazione al loro benessere e sviluppo personale. Propongono che siano apportate modifiche ai programmi scolastici, all'istruzione non formale e alla politica culturale da parte delle autorità pubbliche. Considerano l'educazione culturale impartita nella gioventù come un mezzo potente per sviluppare il tipo di competenze sociali necessarie per il progresso della società della conoscenza.

Club 15-29 – attività artistiche per giovani svantaggiati

Il "Club 15-29" in Grecia si rivolge ai giovani, ragazzi e ragazze, che non fanno parte di alcun tipo di organizzazione. Il "Club" comprende tutti i generi di programmi ricreativi. Uno degli obiettivi consiste nel raggiungere i giovani delle regioni periferiche e le persone colpite da handicap per eliminare le disparità culturali ed educative e attuare progetti che coinvolgano i giovani sordi e ciechi in attività artistiche come il teatro.

<http://www.neagenia.gr/club1529b.html>

I giovani, tuttavia, ritengono che una quantità eccessiva di informazioni e il carattere commerciale delle stesse possano mettere a repentaglio la loro identità culturale. Si vedono come il bersaglio di forze commerciali che mirano ad influenzare i comportamenti in quanto consumatori. In questo modo, si possono verificare casi in cui i giovani si sentono di dover guadagnare subito per rimanere in linea con i modelli stereotipati del mercato.

In un'epoca in cui le frontiere tra le culture dei giovani e le culture degli adulti diventano più permeabili, emergono nuove forme culturali, mutevoli e talvolta complesse. In questi nuovi modelli culturali sembra che il criterio dell'età si vada

stemperando. È importante pertanto consentire ai giovani di modellare e di esprimere la propria cultura.

- ***I giovani vogliono vivere in un ambiente più sicuro e vogliono essere più informati in materia ambientale***

I giovani considerano la sicurezza nelle aree urbane e la prevenzione degli incidenti stradali come questioni importanti, in particolare il problema specifico dei rischi e la sicurezza sul lavoro. Si profila pertanto la necessità di potenziare le norme di sicurezza e i meccanismi normativi.

Le questioni ambientali rivestono grande interesse per i giovani e hanno un impatto sostanziale sulle condizioni di vita e sul benessere. Molti giovani sono consapevoli dell'importanza di un ambiente pulito, ma vorrebbero saperne di più ed essere più informati sull'attuazione dello sviluppo sostenibile e ciò rientra negli obiettivi del sesto programma d'azione per l'ambiente⁴⁵, che mira a promuovere l'educazione ambientale e ad esplorare modalità per intensificare la sensibilizzazione alle questioni ambientali all'interno dei programmi scolastici e nell'elaborazione di programmi educativi destinati a promuovere modi di vita più ecologici.

4.2. Proposte emerse dalla consultazione

A livello nazionale, regionale e locale

- Condizioni materiali di benessere:
 - intensificazione degli sforzi per migliorare la situazione in materia di alloggi;
 - un'infrastruttura socio-culturale adeguata per tutti i giovani, compresi quelli che provengono da ambienti a basso reddito e dalle zone rurali.
- In materia di salute e di lotta contro la droga:
 - accesso non discriminatorio ai servizi sanitari;
 - miglioramento generale delle strutture di assistenza sanitaria;
 - promozione dell'educazione sanitaria (compresi temi legati al consumo);
 - maggiore sostegno per i programmi di informazione e di prevenzione;
 - migliore comunicazione e sensibilizzazione per i mass media;
 - consulenza e informazioni attraverso gruppi di pari;
 - informazione familiare;
 - migliori cure per la tossicodipendenza, preferibilmente in centri specializzati;

⁴⁵

COM(2001) 31 def. del 24.01.2001.

- maggiore sostegno per la ricerca medica e per la raccolta di dati statistici.
- Altre questioni (salute mentale, sessualità, famiglia, parità tra uomini e donne, sicurezza personale):
 - miglioramento della copertura medica per i disturbi psicologici e le malattie psicosomatiche;
 - consulenza migliore e più precoce e creazione di strutture specializzate nella cura di malattie mentali;
 - istituzione di programmi di reintegrazione più adatti ai giovani colpiti da malattie mentali;
 - migliore accesso alle informazioni e alla consulenza in materia di sessualità;
 - maggiore sostegno ai programmi di contraccezione e di pianificazione familiare;
 - miglioramento e ampliamento delle strutture di terapia per le vittime di sfruttamento e di violenza sessuale;
 - miglior sostegno materiale e organizzativo alle famiglie, soprattutto per le strutture di assistenza all'infanzia a costi contenuti;
 - accesso equo e gratuito a tutte le donne ai servizi sanitari di ginecologia e di pianificazione familiare;
 - criteri più severi e attuazione delle misure di sicurezza sul posto di lavoro;
 - strutture di formazione speciali per i neopatentati;
 - servizi di trasporto adeguati anche nelle ore non di punta;
 - intensificare la sensibilizzazione sulle questioni ambientale e sostenere l'educazione ambientale nell'istruzione e nella formazione formale e non formale.

A livello europeo

L'Unione europea è invitata a concentrarsi maggiormente su due poli principali d'azione: introdurre alcune norme e adattare maggiormente le politiche e i programmi alle esigenze dei giovani.

- Partendo dal presupposto che l'Unione europea è in grado di stabilire determinate norme, sono state suggerite quattro categorie disciplinari:
 - norme per una copertura adeguata di protezione sociale per tutti i giovani senza discriminazioni, che si basi sul principio di un trattamento più equo tra generazioni;

- norme in materia di assistenza sanitaria per tutti i giovani senza discriminazioni, prestando particolare attenzione alla prevenzione; tali norme devono essere sufficientemente flessibili, in modo da prendere pienamente in considerazione le esigenze specifiche di determinate categorie di giovani;
 - norme relative ad un politica europea sull'abuso di talune sostanze, che tenga conto della realtà odierna, che copra l'intera gamma di sostanze lecite e illegali e che consideri la tossicodipendenza come una malattia e non come un reato;
 - norme europee sulle strutture di assistenza all'infanzia e sul congedo parentale come mezzi per promuovere una politica di parità uomo-donna e per sostenere la famiglia.
- L'Unione europea è invitata a meglio tenere in considerazione gli interessi dei giovani nella definizione e nell'attuazione delle politiche e dei programmi d'azione europei:
 - Sono necessarie più iniziative europee in materia di informazioni destinate alla gioventù, in particolare nei settori che contribuiscono a fare dei giovani dei cittadini autonomi.
 - La politica europea deve mirare a salvaguardare la pluralità delle culture e dei modi di vita in Europa.
 - I programmi LEONARDO, SOCRATES e GIOVENTÙ devono essere più accessibili ai giovani disabili e ai giovani svantaggiati; i prodotti culturali destinati alle persone colpite da handicap alla vista o all'udito devono ricevere un sostegno più significativo.
 - Sono necessari dati specifici sulle malattie legati alla tematica uomo-donna nell'UE.

5. UN'EUROPA FONDATA SUI VALORI

5.1. Analisi dei risultati

Per i giovani nella fascia d'età tra i 15 e i 25 anni, l'Europa ha più volti: torre di Babele, burocrazia e “grande macchina a gettoni”, ma anche uno spazio di scambio e di incontro e baluardo dei valori democratici.

• *L'Europa nel mondo*

Considerati individualmente o collettivamente, i giovani respingono l'idea di un'Europa che si limita a una grande area economica di libero scambio in competizione con l'America settentrionale o con il sud-est asiatico. Il fine dell'avventura comunitaria non deve essere quello di creare una “fortezza Europa”, accampata su posizioni e retaggi del passato: la dominazione europea in altri continenti in determinate epoche storiche non deve essere un pretesto per continuare in tale direzione. Al contrario, l'Europa deve dimostrare apertura verso il resto del mondo e porsi come crocevia culturale, spazio di tolleranza e di scambio.

È chiaro inoltre che per i giovani l'Europa va ben al di là dell'Unione europea. Essi sostengono l'allargamento, benché siano del tutto consapevoli del fatto che l'adesione dei paesi candidati, la transizione dei regimi ex comunisti verso sistemi democratici e dell'economia pianificata verso un'economia di mercato rendono talvolta precaria la situazione dei giovani di tali paesi.

- ***Un'Europa che difende i valori***

I giovani e le associazioni giovanili ribadiscono il proprio sostegno per l'ideale europeo fondato sui valori della pace, della prosperità e della democrazia. È chiaro per tutti che l'affermazione forte di uno spazio di libertà e di diritti oggi è molto più necessario di un'Europa economica. Neppure l'idea di unità nella diversità li lascia più indifferenti.

La questione della lotta contro le discriminazioni è emersa chiaramente in tutti i dibattiti. I valori di solidarietà, di uguaglianza, di multiculturalismo sono stati unanimemente riaffermati. Sono al cuore dell'integrazione europea, ma anche della cooperazione con il resto del mondo. I partecipanti alle consultazioni hanno infatti auspicato l'attuazione di una politica europea comune per proteggere i diritti fondamentali universali.

I giovani chiedono che sia applicata con rigore la clausola di non discriminazione contenuta nel Trattato di Amsterdam (art. 13), che consente alle istituzioni europee di intraprendere misure per combattere la discriminazione fondata sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni, sull'handicap, sull'età o sull'orientamento sessuale. Questo articolo ha trovato una prima applicazione nel piano d'azione contro le discriminazioni che mira primariamente a cambiare le prassi e gli atteggiamenti, mobilitando gli attori interessati. Tali sforzi devono essere perseguiti.

I giovani inoltre temono che determinati effetti della mondializzazione possano favorire o rafforzare le disuguaglianze tra popoli e regioni del mondo. Hanno espresso grande preoccupazione per la tratta di esseri umani, conseguenza su scala mondiale dei fenomeni di povertà.

Creazione di un fondo in Portogallo per la solidarietà "carte giovani per Timor", ovvero come conferire ad uno strumento che originariamente è destinato al consumo una vera funzione di solidarietà. Sono previsti due tipi di carta giovani: quella "classica" in vendita per € 6 e la "MegaCartão Jovem" al prezzo di € 12. Dal 1° giugno 1999 per ogni carta "classica" acquistata € 0.50 vengono attribuiti a progetti attuati a Timor est, per ogni "Mega carta" invece il contributo è di € 1..

<http://www.timorlorosac.fdti.pt/campanhas/cartaojovem.htm>

- ***La lotta contro il razzismo e la xenofobia***

Consta di due aspetti: la prevenzione e l'atteggiamento fermo ("tolleranza zero") di fronte a comportamenti estremisti.

In genere, i giovani sono aperti verso gli altri, sono sensibili al problema del razzismo e sono pronti a impegnarsi in questa lotta. Si sentono però particolarmente vulnerabili di fronte ai tentativi di manipolazione.

L'azione politica pertanto deve essere condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- L'istruzione, l'occupazione e l'integrazione sociale sono presupposti per prevenire il razzismo e la xenofobia.
- La partecipazione giovanile, soprattutto da parte delle minoranze, ai progetti di base ("grassroots"), l'istruzione e la formazione non formali sono in questo senso strumenti privilegiati.
- L'informazione dei giovani da parte dei giovani, soprattutto in questo ambito, è il modo migliore per sensibilizzare la gioventù.
- Il sostegno di rete a tutti i livelli e lo sviluppo di nuovi canali di comunicazione tra le reti costituisce uno strumento idoneo per le azioni future.

Tutti diversi / tutti uguali

Campagna di lotta contro il razzismo e l'intolleranza, organizzata dal Consiglio d'Europa nel 1996. Ha fornito eccellenti risorse e motivazioni per il lavoro di educazione tra pari nell'ambito della lotta contro l'esclusione. Nonostante non prevedesse una durata particolarmente estesa, la campagna ha prodotto materiale pedagogico prezioso che tuttora viene utilizzato dalle organizzazioni giovanili in tutta Europa.

<http://www.ecri.coe.int/>

La European Peer Training Organisation (EPTO)

È una rete europea di giovani formatori per la lotta contro il razzismo e la xenofobia. L'obiettivo è di dare ai giovani e soprattutto ai leader dei movimenti giovanili degli strumenti di formazione che consentano loro di organizzare laboratori sul rispetto della diversità culturale. La rete è presente in 10 paesi europei.

<http://www.ceji.org/new/epto/frameset2.html>

• Un'Europa a cui i giovani vogliono prendere parte

I giovani e i loro rappresentanti rivendicano un'Europa che ascolti le loro preoccupazioni senza esclusioni o stigmatizzazioni. Intravedono l'Europa come un vasto spazio allargato senza frontiere, volta a facilitare gli studi, i viaggi, il lavoro e la vita quotidiana. Infine, vogliono trovare un luogo ideale per la promulgazione di leggi a favore dell'ambiente, in difesa del patrimonio, di lotta contro tutte le forme di estremismo, di rafforzamento dei diritti sociali, di parità di opportunità, ecc.

L'Europa rimane uno spazio in fieri, costituito talvolta con grandi progressi politici, ma fatto anche da una molteplicità di piccoli passi rappresentati dagli interventi concreti. Alcuni giovani hanno deprecato le lacune, affermano di non comprenderne le ragioni e ne evidenziano la natura complessa; altri hanno espresso speranza. Tutti però hanno chiesto una partecipazione alla costruzione europea, prendendo la parola pubblicamente su temi che li interessano e/o che li coinvolgono, non solo in quanto giovani, ma anche in veste di cittadini. Tuttavia, il semplice ascolto non è ritenuto sufficiente.

Le associazioni che per natura sono portate ad entrare più spesso in contatto con le istituzioni comunitarie (richieste di sovvenzioni, inserimento di progetti nei programmi, ecc.) deplorano la complessità delle strutture esistenti. Nel contesto più generale del sostegno tecnico nel settore esteso della politica europea per la gioventù, il Forum europeo della gioventù propone l'istituzione di un'agenzia.

InfoMobil – Informazioni pratiche sui paesi europei

InfoMobil è un servizio Web della rete d'informazione giovanile ERYICA. I settori interessati sono: gli studi, l'impiego, la formazione, l'alloggio, le attività culturali e sportive, le attività ricreative, la

salute, i servizi di informazione per i giovani, i servizi sociali, i mezzi di trasporto, ecc., in più di 20 paesi.

<http://www.eryica.org/infomobil/>

Il divario tra le giovani generazioni e l'Europa conduce i ricercatori a lanciare un monito contro alcune idee diffuse secondo cui i giovani d'oggi sarebbero i "primi veri europei". Sono invece molti i giovani che rimangono ancora profondamente radicati nei contesti locali e nelle prospettive nazionali. Deve essere ancora compiuto un lungo e paziente lavoro teso a rafforzare la coscienza e la cittadinanza europee.

Mettere in pratica l'Europa con l'"Euregione Mosa-Reno" e la rete EFI – Associazione euroregionale per le attività ricreative e l'informazione giovanile.

L'euroregione è una regione poliglotta e multiculturale, composta da tre paesi – Belgio, Germania, Paesi Bassi – e si articola tra le città di Liegi, Maastricht e Aix-la-Chapelle. Il suo motto è: "la partecipazione di tutti come condizione per la costruzione dell'Europa". In questa prospettiva, i giovani devono poter beneficiare dell'opportunità di scoprire l'ambiente circostante con altri al di là delle frontiere e nel tempo libero. L'EFI infatti non organizza solo seminari e altre attività di riflessione per i bambini, per i giovani e per tutti coloro che operano nel settore socio-educativo, ma anche laboratori e altre attività creative, atte a favorire la partecipazione giovanile.

http://www.efi-aachen.de/f/frames_f.htm

Infine, coscienti che le decisioni sono prese sempre più a livello europeo, i giovani vogliono mobilitarsi per l'Europa. Auspicano una nuova iniziativa europea a favore della gioventù, un migliore coordinamento delle politiche nazionali per la gioventù, e la considerazione della dimensione giovanile nelle varie politiche che li coinvolgono, senza essere visti sistematicamente come un problema, bensì come un elemento di sostegno ai problemi che tali politiche intendono risolvere.

• ***La mobilità: la carta vincente della costruzione europea***

Sono emerse due constatazioni:

- La prima è positiva e incoraggiante. La mobilità infatti è sempre più diffusa e il valore aggiunto che ne deriva è ormai ampiamente riconosciuto. Sia che riguardi lo scambio tra più paesi o tra il mondo rurale e quello urbano, sia che si rivolga ai milioni di studenti europei o ai giovani in formazione, sia che riguardi i giovani portatori di handicap o provenienti da minoranze o da ambienti svantaggiati, la mobilità porta apertura verso il mondo e l'arricchimento esperienziale.
- La seconda constatazione attenua questa visione positiva. Esistono ostacoli dovuti alla mancanza di informazioni a tutti i livelli, a barriere mentali (stereotipi), a procedure burocratiche (visti), alla mancanza di equivalenti dei diplomi e del riconoscimento delle esperienze acquisite, ma anche a una conoscenza insufficiente delle lingue straniere. La mobilità rimane pertanto un'esperienza riservata a una minoranza di giovani.

Bisogna quindi passare dall'eccezione alla regola generale: la mobilità deve fare parte integrante dell'apprendimento fin dalla più giovane età. I programmi devono infatti essere accessibili a tutti i giovani a prescindere dalla loro origine socio-economica e geografica.

A tal fine, sono necessari nuovi finanziamenti, una maggiore implicazione dei partner e l'istituzione di criteri di qualità. Se i programmi comunitari hanno

consentito di acquisire esperienza e si pongono come esempi da seguire, a causa della dotazione limitata di risorse, non possono però continuare ad accollarsi unilateralmente la funzione di favorire la mobilità. È pertanto indispensabile un migliore coordinamento dei vari livelli decisionali.

• ***Il volontariato: una risposta alle aspettative dei giovani***

I giovani intravedono nel volontariato, definito come ogni tipo di lavoro gratuito, un mezzo per acquisire competenze ed esperienza, elementi che possono essere valorizzati nella vita professionale. Tuttavia, il volontariato per sua stessa natura non può sostituirsi ad un impiego remunerato.

Esso risponde altresì all'evoluzione della società che, offrendo in questo modo uno spazio di socializzazione ai giovani, trae beneficio dalle attività non commerciali che in questi ultimi anni sono diventate sempre più necessarie. D'altro canto, l'obiettivo del 30% dei giovani che partecipa alle attività di volontariato è stato citato più volte. In alcuni paesi da quando il servizio militare non è più obbligatorio sono emerse queste nuove forme di impegno.

Inoltre, il volontariato è allo stesso tempo un modo di partecipazione sociale e un'esperienza educativa. È fattore di integrazione sociale e consente di contrastare i pregiudizi in maniera molto concreta. Ha un potenziale universale e deve rimanere aperto a tutti. Si configura quindi come una delle risposte esemplari agli auspici espressi in sede di consultazioni sul Libro bianco.

Le attività di volontariato sono condotte a livello locale, nazionale ed europeo. In quest'ultimo caso il volontariato contribuisce senza ombra di dubbio alla costruzione di un'identità europea e deve essere uno strumento efficace per avvicinare i popoli in vista dell'adesione di nuovi Stati membri.

I lavori svolti in questo senso nell'ambito del Consiglio d'Europa⁴⁶, su scala nazionale con l'introduzione del servizio civile, nel Consiglio dei ministri dell'Unione con i dibattiti in corso in materia, all'interno del programma GIOVENTÙ dell'Unione Europea, o presso le Nazioni Unite⁴⁷ vanno tutti nel senso dello sviluppo del volontariato.

Servizio volontario sociale o ambientale

In Germania una legge in materia di servizio volontario sociale (Freiwilliges Soziale Jahr-FSJ) consente ai giovani (16-27 anni) di svolgere attività a tempo pieno nell'ambito di un progetto sociale, sanitario o educativo per un periodo da 6 a 12 mesi. Nel 1993 la legge è stata emendata per integrare il servizio volontario ambientale. (Freiwilliges Ökologisches Jahr -FOJ). Garantisce ai giovani volontari il mantenimento del versamento delle prestazioni durante il periodo di servizio (come gli assegni familiari e i punti di bonus per l'ottenimento di posti all'interno di università) e il pagamento dei versamenti di previdenza sociale da parte dell'organizzazione d'accoglienza. La legge enfatizza in particolare il valore educativo del servizio, in quanto stabilisce norme di sostegno minime per i volontari.

<http://www.ijgd.de>

⁴⁶
⁴⁷

Cfr. "La risoluzione europea relativa al volontariato giovanile attivo nella politica per i giovani".
Cfr. 2001 – Anno del volontariato.

5.2. Proposte emerse dalla consultazione

Relazioni con il resto del mondo

A livello europeo

Gli elementi indicati di seguito sono emersi dalla consultazione, in particolare con i giovani:

- Affinché tutti i popoli possano beneficiare delle stesse opportunità di benessere e di sviluppo, è necessario:
 - Alleggerire il debito del terzo mondo (con la condizione che siano rispettati i diritti dell'uomo e i valori democratici).
 - Dare seguito alla richiesta dell'ONU di dedicare lo 0,6% del prodotto interno lordo agli aiuti pubblici a favore dello sviluppo dei paesi poveri.
 - Adottare le misure che possano aiutare efficacemente i popoli del sud del mondo.
- Sostenere le politiche a favore dei giovani nei paesi in via di sviluppo e inserire una dimensione "gioventù" nei programmi di cooperazione.
- Creare un istituto di prevenzione dei conflitti in Europa o in prossimità dell'Europa.
- Introdurre programmi di prevenzione dei conflitti in Europa e nel resto del mondo, tenendo conto del contributo alla pace apportato dai contatti e dagli scambi tra i giovani. La politica per i giovani e soprattutto i programmi di scambio hanno infatti ricadute concrete sulla scena internazionale.

I flussi migratori

A livello europeo

- Mettere in atto programmi di aiuto per i paesi di emigrazione. In concreto, concedere loro aiuti economici preventivi e offrire opportunità di impiego nei paesi stessi.
- Attribuire un'importanza particolare ai rifugiati e ai richiedenti asilo che giungono in territorio europeo e promuovere iniziative adatte alla situazione in cui si trovano.
- Rendere i programmi comunitari accessibili ai giovani che provengono da paesi terzi (ad esempio, lo scambio di informazioni, eliminare gli ostacoli linguistici e amministrativi).

Difesa dei valori fondamentali e rispetto dei diritti umani

A livello nazionale, regionale e locale

- Far progredire le legislazioni nazionali a favore degli omosessuali, includendo il diritto al matrimonio e all'adozione alla stessa stregua dei diritti di cui godono le coppie eterosessuali.
- Aprire la scuola alle questioni della società e all'evoluzione dei comportamenti. Preparare corsi di educazione sessuale che comprendano tutti gli orientamenti.
- Promuovere un'“educazione al mondo”, un insegnamento completo e obbligatorio sui diritti dell'uomo.
- Prevedere formazioni specifiche per gli insegnanti, per i funzionari e per il personale di polizia.

A livello europeo

- Incorporare nei Trattati i diritti fondamentali dei cittadini europei, integrando la Carta firmata a Nizza nel dicembre 2000 che riprende e completa la convenzione dei diritti dell'uomo, che l'Unione d'altro canto, e conformemente agli auspici dei giovani, dovrebbe firmare. I diritti fondamentali inoltre devono essere garantiti anche agli immigrati e ai rifugiati.
- Creare la carica di mediatore europeo per il rispetto delle leggi contro ogni forma di discriminazione.

La lotta contro il razzismo e la xenofobia

A livello nazionale, regionale e locale

- Fare di questo tema una priorità nelle azioni nazionali a favore dei giovani.
- Favorire e sostenere il lavoro di prossimità attraverso progetti locali sulla solidarietà e sulla responsabilità. In questa logica, il lavoro delle organizzazioni giovanili deve essere riconosciuto e valorizzato.
- A seguito della Dichiarazione fatta in occasione del Consiglio “gioventù” del maggio 2001, sviluppare una comprensione comune delle leggi sulla pubblicazione e sulla diffusione di informazioni razziste e xenofobe, soprattutto tramite Internet.
- Promuovere azioni in cooperazione con le imprese, volte a evidenziare i vantaggi della gestione della diversità.
- L'istruzione e la formazione devono basarsi sul rifiuto per il razzismo e la xenofobia: insegnamento delle lingue straniere alle minoranze e agli immigrati, ma anche corsi nella lingua madre; formazione degli insegnanti alla diversità; partecipazione al sistema educativo, in particolare per gli immigrati e le minoranze.

A livello europeo

- Fare di questo tema un punto ricorrente nell'ordine del giorno delle riunioni ministeriali.

- Inserire le iniziative dei giovani nel piano d'azione di lotta contro la discriminazione adottato dall'Unione nel 2001.
- Fare della lotta contro il razzismo e la xenofobia una priorità in tutti i programmi e in tutte le azioni comunitarie che coinvolgono i giovani, compreso il Fondo sociale.
- Istituire, attraverso il programma GIOVENTÙ, una piattaforma Internet di lotta contro il razzismo e la xenofobia.
- Rafforzare la cooperazione con il Centro europeo di monitoraggio sul razzismo e la xenofobia (Vienna) e sostenere l'azione della società civile in tale ambito.
- Attribuire all'interno dei programmi comunitari un'attenzione particolare ai giovani provenienti da gruppi etnici minoritari e immigrati della seconda o terza generazione.
- Meglio coordinare alcuni elementi della politica d'immigrazione dell'Unione europea e la volontà di contrastare la xenofobia.
- Intensificare gli sforzi per sviluppare la cittadinanza europea e l'identità europea.
- Armonizzare i diritti dei rifugiati e degli immigrati e migliorare il loro status in tutta Europa.

A tutti i livelli

- Invitare i responsabili politici a tutti i livelli a valorizzare maggiormente i progetti locali per stabilire una vicinanza con i giovani.
- Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche devono riflettere la diversità della società e le minoranze devono essere rappresentate in maniera adeguata.
- Agevolare l'accesso all'informazione e alla comunicazione e sostenere le iniziative e i progetti, soprattutto ai livelli di base ma anche all'interno delle imprese, nel mondo del lavoro e in quello della cultura e dell'arte.
- Sostenere la costituzione di reti a tutti i livelli e organizzare le consultazioni tra gli attori.

L'Europa istituzionale e la politica per la gioventù

A livello europeo

- Rafforzare le politiche e le azioni esistenti a livello comunitario, ma anche incoraggiare la promozione della politica per la gioventù negli Stati membri.
- Rafforzare i meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni europee e rendere ampiamente visibili le esperienze positive affinché i giovani ne possano trarre il massimo beneficio.
- Sviluppare una visione d'insieme delle varie politiche che investono i giovani.

- Consultare i giovani in sede di elaborazione di iniziative che li riguardano direttamente o indirettamente, tra l'altro utilizzando portali Internet sviluppati a tal fine a livello europeo.
- Oltre all'azione della Commissione, il Consiglio dei ministri per la gioventù deve potenziare il proprio operato e il gruppo gioventù del Consiglio deve continuare a svolgere la propria funzione di preparazione delle decisioni. Insieme le istituzioni devono creare una dinamica positiva a favore delle giovani generazioni.
- Sviluppare strumenti di accompagnamento e di seguito attraverso una collaborazione più stretta tra l'UE e il Consiglio d'Europa e avviare con tale istituzione un dialogo permanente per sviluppare azioni comuni.

La mobilità

A livello nazionale, regionale e locale

- Attuare il piano d'azione⁴⁸ e la raccomandazione sulla mobilità⁴⁹ e quindi vegliare affinché la mobilità dei giovani non sia mai ostacolata né svantaggiata e affinché le persone in mobilità beneficino degli stessi vantaggi dei cittadini nazionali, tra cui le riduzioni nei trasporti pubblici, gli aiuti per l'alloggio, e l'accesso all'assistenza sanitaria.
- Estendere i programmi di scambi bilaterali che formano l'essenza della politica di cooperazione in materia. Questi scambi bilaterali sono complementari agli scambi multilaterali condotti nell'ambito del programma GIOVENTÙ.
- Poiché la mobilità locale è spesso il primo passo verso la dimensione internazionale, inserire nel lavoro di rete i vari interlocutori a livello locale seguendo due direttrici di azione:
 - Intensificare la mobilità tra il mondo rurale e il mondo urbano;
 - Attuare “partenariati per la mobilità” che coinvolgano le collettività territoriali, le parti sociali ma anche le imprese e le ONG più diverse.
- Sostenere la formazione (soprattutto linguistica) delle persone che nelle università, nelle associazioni, nelle amministrazioni, ecc. sono incaricati di gestire gli scambi. Dal sostegno che essi riceveranno, dalla condivisione della loro esperienza dipende anche lo sviluppo della mobilità nei prossimi anni. Allo stesso modo, la mobilità degli insegnanti deve essere incrementata. Entro il 2006 tutti i professori di lingue straniere dovranno avere la possibilità di partecipare a un programma di mobilità.

⁴⁸ Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 14 dicembre 2000, relative al piano d'azione per la mobilità - 2000/C371/03-, nella GU C 371/4 del 23.12.2000.

⁴⁹ Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori - COM (1999) 708 - C5 - 0052 / 2000 - 2000 / 0021 (COD), GU C 178 del 22.6.2001.

- Potenziare ulteriormente la qualità dei progetti di mobilità e predisporre tutto quanto necessario affinché il giovane sia autonomo nel corso del periodo di mobilità (qualità delle informazioni, dell'inquadramento, della preparazione linguistica e culturale, sostegno finanziario).
- Integrare una dimensione europea, un apprendimento interculturale nell'istruzione e nella formazione di tutti i giovani all'interno degli istituti scolastici, ma anche nelle sfere di istruzione e formazione informali. In questo modo, sarebbe agevolata la mobilità fisica.
- Infine, tenere conto della popolazione giovanile in sede di elaborazione delle politiche di trasporto.

A livello europeo

- Dare attuazione ai meccanismi di seguito previsti nell'ambito del piano d'azione e della raccomandazione sulla mobilità.
- Allargare il cerchio dei beneficiari dei programmi. In concreto:
 - Attribuire priorità ai giovani per cui la mobilità è più difficile per ragioni di carattere sociale.
 - Stimolare la mobilità dei giovani in formazione professionale e dei giovani lavoratori.
 - Sensibilizzare il prima possibile i giovani alle questioni della mobilità.
 - Concedere a tal fine un sostegno finanziario più consistente.
- Dare avvio a un vero dibattito sulla mobilità dei giovani portatori di handicap.
- Mettere parallelamente in pratica misure molto concrete prima della partenza e al ritorno dei giovani:
 - Semplificare le procedure amministrative, in particolare per l'ottenimento dei visti per i giovani provenienti da paesi terzi. A livello europeo, la mancanza di un "passaporto di mobilità" ostacola molti trasferimenti.
 - Estendere in maniera generalizzata l'utilizzo della "Carta giovani", garantendo la copertura geografica a tutta l'Europa, moltiplicando le possibilità di sconti per i giovani, aumentando i servizi accessibili grazie all'uso della carta e migliorando l'informazione su questo tema.
 - Potenziare la preparazione linguistica.
 - Definire un'informazione più mirata sulle possibilità di mobilità, in linea con le esigenze e il linguaggio dei giovani, informazioni facili da reperire, creando sinergie con le iniziative già in corso in questo campo.
 - Riconoscere ufficialmente l'esperienza (formale e informale) così acquisita.

Il volontariato

A livello nazionale, regionale e locale

- Sviluppare in modo significativo il volontariato dei giovani a tutti i livelli di intervento (locale, regionale, nazionale ed europeo) nell'arco dei prossimi dieci anni.
- Sviluppare in tutti gli Stati membri un servizio volontario in varie forme, attuare strutture adeguate, aumentare il numero dei siti di accoglienza e assicurarne il finanziamento. Le amministrazioni comunali, le regioni, le associazioni, le organizzazioni giovanili dovrebbero svolgere un ruolo essenziale in tale contesto. I giovani stessi dovrebbero poter condividere la loro esperienza e partecipare alla definizione e all'attuazione dei servizi volontari.
- Istituire uno status nazionale del giovane volontario da integrare eventualmente in uno status più ampio. In questo modo, saranno stabiliti i diritti e le responsabilità del volontario, sarebbe agevolato lo sviluppo del volontariato e sarebbe garantita la protezione sociale del giovane.
- Mettere immediatamente in atto la raccomandazione e il piano d'azione sulla mobilità (cfr. prossimi paragrafi).
- Sensibilizzare i datori di lavoro sulle qualifiche acquisite nel corso di azioni di volontariato (iniziativa, fiducia in se stessi, lavoro di squadra).
- Coinvolgere i giovani stessi nella promozione e nello sviluppo del volontariato.

A livello europeo

- Procedere al seguito qualitativo e quantitativo dei servizi di volontariato a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Dovranno essere definiti degli indicatori per il confronto, per lo scambio di esperienze e per l'individuazione di tendenze future.
- A livello mondiale sono attive molte organizzazioni di volontariato, pubbliche e private. Queste attività in genere non sono molto aperte ai giovani. La Commissione europea potrebbe essere incaricata di negoziare con queste organizzazioni per conseguire una maggiore apertura verso i giovani.
- Aprire ulteriormente il servizio di volontariato europeo ai giovani in difficoltà e ai giovani portatori di handicap.
- Riconoscere e valorizzare il volontariato come esperienza educativa non formale.

6. CONTRIBUTI AL LIBRO BIANCO

(a) Dal sito della Commissione europea all'indirizzo: <http://europa.eu.int/comm/education/youth/ywp/index.html> possono essere scaricati i seguenti documenti:

- *Libro bianco sulla politica giovanile, Consultazione nazionale con i giovani, maggio - luglio 2000:*
 - relazione sintetica, seconda versione [DE, FR];
 - sintesi, 27.9.2000;
 - relazioni nazionali e siti Web delle conferenze nazionali.
- *Incontro europeo dei giovani a Parigi, 5-7 ottobre 2000. Raccomandazioni dei 450 giovani delegati [EN, DE].*
- *Relazione sull'audizione in materia di politica giovanile, svoltasi presso il Comitato economico e sociale a Bruxelles il 20 febbraio.*
- *Incontro sulle condizioni dei giovani in Europa, relazione della conferenza del 16-17 marzo 2001, Folkets Hus a Umeå, Svezia.*
- *Libro bianco della Commissione europea sul progresso di consultazione dei giovani: relazione dei ricercatori presentata a Umeå il 16-17 marzo 2001.*
- *Documento sulla posizione delle autorità federali tedesche.*
- *Eurobarometro 55.1 sui giovani in Europa nel 2001.*

(b) Dal sito del Parlamento europeo all'indirizzo: http://www.europarl.eu.int/hearings/20010424/cult/minutes_en.pdf può essere scaricato il seguente documento:

- *Parlamento europeo, Direzione generale della ricerca, sintesi dell'audizione pubblica sui giovani, 24 aprile 2001, Bruxelles, IV/WIP/2001/04/0094.*

(c) Dal sito del Comitato economico e sociale all'indirizzo: http://www.ces.eu.int/pages/avis/11_00/en/CES1418-2000_AC_it.doc, può essere scaricato il seguente documento:

- *Opinione del Comitato economico e sociale sul Libro bianco: politica giovanile (iniziativa propria) approvato il 29 novembre 2000, CES 1418/2000 [ES, DA, DE, EL, FR, IT, NL, PT, FI, SV].*

(d) Dal sito del Forum europeo della gioventù <http://www.youthforum.org/start/whitepaper/whitepaper.htm> possono essere scaricati i seguenti documenti:

- *Contributi delle organizzazioni della società civile alle consultazioni della Commissione europea per il Libro bianco sulla politica giovanile, 3° edizione, Audizione al Comitato economico e sociale a Bruxelles del 20 febbraio 2001.*
- *Strategia e obiettivi chiave per la politica giovanile nell'Unione europea, secondo contributo del Forum europeo della gioventù per il Libro bianco della Commissione europea sulla politica giovanile, approvato dal Consiglio dei membri, Bruxelles 6-7 aprile 2001 [FR].*

ALLEGATO 2

SINTESI DELLE AZIONI EUROPEE NEL SETTORE DELLA GIOVENTÙ

1. IL PROGRAMMA GIOVENTÙ

Nel 1988 L'Unione europea ha varato il programma Gioventù per l'Europa, teso a favorire gli scambi tra i giovani di paesi diversi⁵⁰. Nel periodo tra il 1989 e il 1991 sono stati circa 80.000 i giovani tra i 15 e i 25 anni che vi avevano preso parte. Nel luglio 1991, ai sensi dell'articolo 149 del Trattato che istituisce la Comunità europea, è stato approvato GIOVENTÙ per l'Europa (seconda fase)⁵¹, mentre nel marzo 1995 è stata varata la terza fase del programma, che è poi terminato nel 1999⁵².

Nel 1996 la Commissione europea è andata ben oltre scambi, proponendo un programma d'azione comunitario sul servizio volontario europeo per i giovani⁵³. Il programma ha preso definitivamente corpo nel 1998, consentendo ai giovani di partecipare come volontari ad attività sociali, culturali e ambientali a beneficio della comunità locale⁵⁴.

In linea generale il programma GIOVENTÙ PER L'EUROPA e il programma sul Servizio volontario europeo hanno stimolato lo sviluppo di progetti europei, nazionali e locali con i giovani come protagonisti, in particolare i giovani in situazioni difficili.

Nell'aprile 2000 il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo hanno approvato il programma GIOVENTÙ per il periodo 2000-2006⁵⁵. Tale programma va al di là di GIOVENTÙ PER L'EUROPA e del Servizio volontario europeo, in quanto si orienta maggiormente sull'acquisizione di conoscenze da parte dei giovani e stimola la cooperazione tra gli Stati membri per l'elaborazione delle politiche nazionali sulla gioventù⁵⁶. Inoltre, l'istruzione e la formazione al di fuori della scuola ("istruzione non formale") svolgono un ruolo più importante all'interno del programma e i progetti che vi fanno parte devono collegarsi ai seguenti elementi:

- (1) Scambi GIOVENTÙ PER L'EUROPA;
- (2) Servizio volontario europeo;
- (3) Iniziative di gruppo e capitale futuro;
- (4) Azioni congiunte con i programmi nel settore dell'istruzione (SOCRATES) e della formazione professionale (LEONARDO DA VINCI);
- (5) Misure di sostegno.

⁵⁰ GU L 158 del 25.6.1988.

⁵¹ GU L 217 del 6.8.1991.

⁵² GU L 87 del 20.4.1995.

⁵³ COM(1996)610 del 23.12.1996.

⁵⁴ GU L 214 del 31.7.1998.

⁵⁵ GU L 117 del 18.5.2000, pp. 1-10.

⁵⁶ Per maggiori informazioni, cfr. <http://europa.eu.int/comm/education/youth/youthprogram.html>.

Il programma è aperto anche alla Norvegia, all'Islanda e al Liechtenstein nonché ai paesi candidati (ovvero l'Europa orientale, Cipro, Malta, Turchia). A determinate condizioni le attività possono essere condotte anche con paesi terzi (paesi dell'area mediterranea, dell'Europa sud-orientale, della Comunità degli Stati indipendenti e dell'America latina).

2. INIZIATIVE POLITICHE CHE PRODUCONO UN IMPATTO SUI GIOVANI

Le questioni relative ai giovani in quanto tali rientrano ampiamente nelle competenze delle autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri. Tuttavia, da un esame più attento dei Trattati⁵⁷ emerge la portata della dimensione europea nelle tematiche giovanili in molti settori d'intervento comunitario.

Ai sensi dell'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea (TUE) “ L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto”. L'articolo fa riferimento alla Convenzione sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, firmata a Roma nel 1950.

L'articolo 13 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) verte sulla lotta contro le varie forme di discriminazione nell'Unione europea. Ai sensi di tale articolo, l'Unione europea “[...] può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”.

Secondo quanto stabilito all'articolo 17 del TCE, l'Unione europea disciplina la cittadinanza europea. L'articolo prevede che “È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. [...] I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato”.

Ai sensi dell'articolo 125 del TCE – che deve essere interpretato alla luce dell'articolo 2 del medesimo Trattato – gli Stati membri e la Comunità europea “si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici”. A tal fine l'Unione europea nel 1997 ha varato in Lussemburgo la Strategia europea per l'impiego.

All'articolo 136 del TCE la Comunità europea riconosce i diritti sociali dei lavoratori. In tale contesto, “La Comunità e gli Stati membri, [...], hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, [...], una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione”.

All'articolo 137 del TCE sono indicate le attività nazionali suscettibili di ricevere sostegno dalla Comunità europea, tra cui il miglioramento dell'ambiente di lavoro, la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, le condizioni di lavoro,

⁵⁷

Per maggiori informazioni sui Trattati, cfr. http://europa.eu.int/abc/treaties_it.htm.

l'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, ecc.

L'articolo 146 del TCE fa riferimento al Fondo sociale europeo (FES), che contribuisce al finanziamento delle misure nel settore dello sviluppo delle risorse umane per “promuovere all'interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione”. I giovani infatti sono direttamente coinvolti nei progetti finanziati attraverso il FES.

L'articolo 149 del TCE costituisce la base giuridica della cooperazione a livello europeo nel settore dell'istruzione e della gioventù. Sottolinea il ruolo fondamentale dell'istruzione nel creare opportunità per i giovani, affinché possano vivere, studiare e circolare liberamente in un'Europa senza confini. L'articolo 149 del TCE, inoltre, indica i vari settori in cui la Comunità europea può sviluppare la cooperazione: “[...] L'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri; [...] mobilità degli studenti e degli insegnanti [...]; cooperazione tra gli istituti di insegnamento; [...] scambi di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri; [...] scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative; [...] istruzione a distanza”. L'articolo 149 costituisce la base giuridica dei programmi GIOVENTÙ e SOCRATES.

Ai sensi dell'articolo 150 del TCE, la Comunità europea “attua una politica di formazione professionale” che funge da complemento alle azioni degli Stati membri. Definisce inoltre gli obiettivi da conseguire e sottolinea che “in particolare [...] i giovani” devono avere accesso alle azioni per la formazione professionale e la mobilità.

L'articolo 151 del TCE costituisce la base per la cooperazione culturale a livello europeo. Ai sensi di tale articolo, la Comunità integra le azioni degli Stati membri nel settore della “cultura e storia dei popoli europei [...] patrimonio culturale di importanza europea [...] scambi culturali [...] creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo”. Sebbene i giovani non siano espressamente citati, sono direttamente interessati dalle azioni previste in tale ambito. L'articolo 151 costituisce la base giuridica del programma CULTURA 2000 che, tra gli altri, attribuisce fondi a progetti nel settore del patrimonio culturale, della creazione artistica e letteraria, della mobilità dei professionisti, della diffusione dell'arte e della cultura e nell'ambito del dialogo interculturale e della conoscenza della storia europea.

In base all'articolo 152 del TCE la Comunità europea garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e le attività comunitarie. L'articolo indica espressamente la competenza comunitaria nello sviluppo dell’“azione volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione”.

L'articolo 153 del TCE riguarda la protezione dei consumatori e stabilisce che “la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi”.

Gli articoli 163-173 del TCE fanno riferimento all'obiettivo della Comunità europea di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria comunitaria, favorendone la competitività a livello internazionale. Partendo da tale presupposto, la Commissione nel febbraio 2001 ha proposto un programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, che costituisce uno strumento fondamentale per sostenere la creazione di un'area di ricerca europea (ARE), in cui è previsto il sostegno alla formazione e alla mobilità dei giovani ricercatori a livello europeo (cfr. articolo 164, punto d), del TCE).

Ai sensi dell'articolo 177 del TCE, la Comunità europea contribuisce allo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, alla loro integrazione nell'economia mondiale e alla campagna contro la povertà in tali paesi. L'articolo rappresenta uno strumento fondamentale per il sostegno comunitario atto a soddisfare le necessità dei giovani nei paesi in via di sviluppo.

Nell'ambito di tali articoli sono state sviluppate o sono in via di definizione iniziative politiche a favore dei giovani. I temi principali sono:

- *Giovani*

Oltre al programma GIOVENTÙ, le attività in questo settore prendono sostanzialmente la forma di risoluzioni del Consiglio dei ministri, come quelle sulla partecipazione dei giovani⁵⁸, sulla dimensione dell'istruzione non formale nelle attività sportive⁵⁹, sull'inclusione sociale dei giovani⁶⁰ e sulla promozione dell'iniziativa, delle imprese e della creatività dei giovani⁶¹.

- *Occupazione*

La Strategia europea per l'impiego è stata varata in occasione del Consiglio europeo straordinario tenutosi in Lussemburgo nel novembre 1997, ed è definita anche come "processo di Lussemburgo". Il fatto che gli Stati membri e la Commissione europea abbiano consentito a procedere in questo nuovo processo, prima della ratifica di Amsterdam e del titolo sull'occupazione che ne costituisce la base giuridica⁶², è indice della priorità assegnata sin da allora alle questioni connesse all'occupazione e al mercato del lavoro e alla serie di settori politici ivi correlati.

All'interno della Strategia europea per l'impiego la Commissione europea e gli Stati membri attribuiscono una chiara priorità ai giovani come gruppo bersaglio principale negli sforzi comuni volti a ridurre e a prevenire la disoccupazione. Negli orientamenti sull'occupazione il riferimento è costante, ad esempio, all'obiettivo degli Stati membri di offrire a ciascun giovane una "nuova possibilità" prima dello scadere dei sei mesi di disoccupazione. A seguito del Vertice di Lisbona le componenti dell'istruzione e della formazione all'interno degli orientamenti sono state rafforzate per evidenziare la necessità che gli Stati membri – insieme ad altri interlocutori, come le parti sociali – sviluppino e attuino strategie complete e coerenti

⁵⁸ GU C 42 del 17.2.1999, pp. 1-2.

⁵⁹ GU C 8 del 12.1.2000, p. 5.

⁶⁰ GU C 374 del 28.12.2000, pp. 5-7.

⁶¹ GU C 196 del 12.7.2001, pp. 2-4.

⁶² Cfr. Titolo VIII, occupazione, del Trattato che istituisce la Comunità europea; in merito a tale procedura si veda in particolare l'articolo 128 del TCE.

in materia di apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Riferimenti più particolareggiati sono stati fatti ad esempio per “fornire ai giovani le competenze di base per affrontare il mercato del lavoro”, “ridurre l'analfabetismo dei giovani” e “ridurre notevolmente il numero dei giovani che abbandonano prematuramente la scuola”⁶³. Gli Stati membri inoltre devono ottemperare al seguente requisito: “Va prestata particolare attenzione ai giovani con difficoltà di apprendimento e problemi educativi”. Altri orientamenti sull'inclusione sociale, sulla promozione dell'imprenditorialità e sulle pari opportunità tra uomini e donne sono di grande importanza per i giovani.

- *Istruzione e formazione*

Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha approvato una strategia a lungo termine per favorire un'economia competitiva fondata sulla conoscenza, per creare più posti di lavoro di migliore qualità e per assicurare la coesione sociale. La strategia ha stabilito nuovi obiettivi nei vari settori di politica strettamente correlati con la gioventù, come l'istruzione, l'occupazione, l'inclusione sociale, l'informazione e la società civile. Definisce inoltre nuove priorità per creare nuove opportunità di istruzione e di formazione identificate in base ai gruppi bersaglio nelle diverse fasi della vita. Consta di tre componenti principali: a) sviluppo dei centri di istruzione e formazione; b) promozione di nuove competenze di base; c) maggiore trasparenza nelle qualifiche. Gli obiettivi più importanti prevedono l'aumento degli investimenti in risorse umane, il dimezzamento dei giovani tra i 18 e i 24 anni con istruzione media inferiore che entro il 2010 non seguono programmi di istruzione superiore, la trasformazione delle scuole e dei centri di formazione – tutti collegati ad Internet – in centri di istruzione e formazione aperti, il sostegno ad ogni gruppo sociale e l'utilizzo di metodi più appropriati per definire le nuove competenze di base.

Nel novembre 2001 la Commissione ha pubblicato la comunicazione “Making a European Area of Lifelong Learning a Reality”⁶⁴. Una delle priorità di azione verte sulla valorizzazione dell'apprendimento e sulla necessità di migliorare la percezione e l'idea della partecipazione e dei risultati, soprattutto nell'ambito dell'istruzione e della formazione al di fuori della scuola (ovvero l'istruzione non formale).

Nel marzo 2001 la Commissione ha presentato il piano d'azione *eLearning* sulla connessione delle scuole a Internet, che copre le questioni delle infrastrutture, della formazione, dei servizi e dei contenuti nonché della cooperazione e del dialogo⁶⁵.

Nel maggio 2001 il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo hanno adottato la raccomandazione concernente la mobilità degli studenti, delle persone in formazione, dei giovani volontari, degli insegnanti e dei formatori, che mira a eliminare gli ostacoli alla mobilità, a introdurre la mobilità transnazionale nelle politiche nazionali e a contribuire alla diffusione delle buone prassi⁶⁶.

⁶³ GU L 22/18 del 24.1.01, pp. 18-26.

⁶⁴ Comunicazione della Commissione "Fare dell'educazione e della formazione lungo tutto l'arco della vita, una realtà".

⁶⁵ Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Piano d'azione *eLearning* – Pensare all'istruzione di domani, COM(2001)172, 28.3.2001.

⁶⁶ Pubblicazione prevista nella Gazzetta ufficiale.

Nel luglio 2001 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sul “rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi nel campo dell’istruzione superiore”⁶⁷ con due obiettivi: formare risorse umane di qualità nei paesi partner e in seno alla Comunità attraverso lo sviluppo reciproco di risorse umane e promuovere l’Unione europea come centro mondiale di eccellenza per gli studi/la formazione e per la ricerca scientifica e tecnologica.

Al momento la Commissione sta preparando una proposta di direttiva in merito all’ammissione nel territorio dell’Unione di cittadini di paesi terzi per motivi di studio o di formazione professionale. Tale disposizione riguarda centinaia di migliaia di studenti. La proposta mira a favorire l’accoglienza di studenti stranieri e a rafforzare anche in tale ambito la posizione dell’Europa come luogo di formazione di eccellenza a livello mondiale.

- *Società dell’informazione*

Una parte essenziale della strategia di Lisbona, il piano d’azione *eEurope* 2002⁶⁸, approvato nel corso del Vertice di Feira nel giugno 2000, prevede una serie di azioni per accelerare l’accesso dell’Europa nella società dell’informazione. L’azione “i giovani d’Europa nell’era digitale” mira a promuovere l’uso delle tecnologie digitali e di Internet nelle scuole europee e l’acquisizione di nuovi comportamenti. Il ruolo essenziale di *eEducation*, nell’attuazione degli obiettivi del piano d’azione *eEurope* 2002, ha condotto la Commissione ad adottare il piano d’azione *eLearning*.

Inoltre, altre tre azioni del piano d’azione *eEurope* faciliteranno l’integrazione dei giovani nella società dell’informazione: “un accesso più rapido per ricercatori e studenti” che mira a migliorare la ricerca e le reti universitarie dell’UE, “Lavorare nell’economia basata sulla conoscenza”, che enfatizza l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e le competenze nel settore del digitale, “Partecipazione di tutti” che promuove gli sportelli di accesso a Internet.

Per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel settore della società dell’informazione, la Commissione europea ha varato una serie di iniziative per creare una massa critica di risorse in grado di sostenere, guidare e stimolare la ricerca e l’innovazione nell’istruzione e nella formazione. Le tecnologie *eLearning* svolgeranno un ruolo fondamentale, consentendo ai cittadini europei di avere un accesso flessibile, appropriato e con un buon rapporto costi-efficacia alle risorse e ai servizi in materia di istruzione, affinché essi possano sviluppare attitudini essenziali e necessarie alla società della conoscenza. All’interno del programma di ricerca IST (Information Society Technologies), che fa parte del quinto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, l’istruzione e la formazione sono una priorità. Una serie di progetti IST vengono attualmente finanziati dal settore istruzione e formazione che coprono lo sviluppo tecnologico e le opere che favoriscono l’accesso e l’integrazione dei giovani nella società dell’informazione.

- *Lo spirito imprenditoriale*

⁶⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio circa il rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi nel campo dell’istruzione superiore COM (2001) 385 def.

⁶⁸ “*eEurope* 2002 – Una società dell’informazione per tutti. Piano d’azione” (<http://europa.eu.int/eeurope>).

Nel maggio 2000 la Commissione ha pubblicato la comunicazione sulla “politica d’impresa nell’economia della conoscenza”⁶⁹ in cui si afferma che “la formazione allo spirito di impresa è un altro fattore determinante di una cultura d’impresa più dinamica. Un bagaglio generale sull’impresa e sullo spirito imprenditoriale deve essere parte integrante del programma didattico elementare, secondario e superiore” e che “per incrementare il numero degli imprenditori, la politica d’impresa mirerà a migliorare il tasso di creazione di start-up tra le donne, i giovani e i disoccupati [...]”.

Il forum sulla “Formazione all’imprenditoria” (Nizza, ottobre 2000)⁷⁰ – co-organizzato dalla Commissione europea e dalle autorità francesi – ha favorito lo scambio di buone prassi in questo ambito e ha consentito di svolgere un’opera di sensibilizzazione a livello europeo sugli obiettivi da conseguire.

A seguito delle conclusioni del forum e nel quadro del programma pluriennale per le imprese e lo spirito imprenditoriale (2001-2005)⁷¹ la Commissione ha varato un progetto di “procedure Best” sull’istruzione e la formazione per lo spirito imprenditoriale. Tale progetto è dedicato all’istruzione – dalla scuola elementare fino all’università – al fine di identificare e di valutare le misure e le buone prassi sviluppate a livello nazionale o locale per promuovere attitudini e competenze imprenditoriali nei sistemi d’istruzione.

Il 20 giugno 2000 il Consiglio europeo di Santa Maria da Fera ha approvato la Carta europea delle piccole imprese⁷² in cui si chiede agli Stati membri e alla Commissione di intraprendere misure in una serie di settori per sostenere e incoraggiare le piccole imprese. Uno dei settori chiave indicati dalla Carta è proprio “l’istruzione e la formazione allo spirito imprenditoriale”.

- *Affari sociali*

La strategia di Lisbona ha richiamato la necessità di realizzare un modello sociale europeo rinnovato che comprenda tre temi chiave: 1) investire nelle persone, 2) costruire uno stato sociale attivo e dinamico, 3) rafforzare le azioni di lotta contro la disoccupazione, l’emarginazione sociale e la povertà. Per quanto riguarda l’integrazione sociale, il Consiglio europeo di Lisbona ha affermato che è inaccettabile il numero delle persone che vivono al di sotto della soglia di povertà e nell’emarginazione sociale. Devono essere compiuti degli sforzi per migliorare le competenze dei giovani per promuovere l’accesso alla conoscenza e per contrastare la disoccupazione.

Il Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000 ha approvato gli obiettivi della lotta contro la povertà e contro l’emarginazione sociale adottati dal Consiglio. I quattro obiettivi approvati a Nizza sono tutti di grande importanza per i giovani e sono: 1) agevolare la partecipazione all’impiego e l’accesso di tutti alle risorse, ai diritti, ai beni e ai servizi (sono indicate: la protezione sociale, gli alloggi e i servizi di base, l’assistenza sanitaria, l’istruzione, la giustizia, la cultura, gli sport, le attività ricreative), 2) prevenire i rischi di esclusione, 3) aiutare i più vulnerabili, 4)

⁶⁹ COM(2000)256 def. (GU C311E, 31.10.2000, pp. 180-186).

⁷⁰ http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/training_education/index.htm.

⁷¹ GU L 333, 29.12.2000, pp. 84-91.

⁷² La Carta europea per le piccole imprese è stata adottata dal Consiglio “affari generali” il 13.06.2000

mobilitare tutti gli organismi interessati. È stato fatto specifico riferimento alla prevenzione dell'esclusione a scuola e l'eliminazione dell'emarginazione sociale tra i giovani.

Il Consiglio ha invitato gli Stati membri a sviluppare le proprie priorità in relazione a questi obiettivi e a presentare entro il giugno 2001 piani d'azione nazionali sulla lotta alla povertà e all'emarginazione sociale, che coprano un periodo di due anni. Tutti gli Stati membri hanno presentato tali piani, i quali confermano che il tema della povertà e dell'emarginazione sociale tra i giovani costituisce una preoccupazione importante per la maggior parte degli Stati.

Il Consiglio europeo di Nizza ha inoltre approvato l'Agenda della politica sociale che definisce priorità specifiche di azione per i prossimi cinque anni ribadito poi l'importanza delle strategie volte a combattere tutte le forme di discriminazione in ottemperanza all'articolo 13 del Trattato.

Il Vertice di Stoccolma del marzo 2001 ha confermato questa strategia e ha invitato il Consiglio e il Parlamento europeo a trovare un accordo entro il 2001 sulla proposta relativa al programma sull'inclusione sociale. Il programma proposto offrirà possibilità importanti di scambio di conoscenze e di buone prassi tra gli Stati membri sui mezzi per ridurre e prevenire la povertà e l'emarginazione sociale tra i giovani.

- *Salute*

I giovani rientrano nella strategia delineata nel programma d'azione comunitario sulla sanità pubblica. Il Consiglio dei ministri della sanità del giugno 2001 ha raggiunto una posizione comune sul programma (2001-2006)⁷³. Uno degli aspetti principali riguarda il miglioramento delle informazioni sulla sanità e delle conoscenze in materia di salute. Il programma comprende inoltre la prevenzione dell'AIDS e della tossicodipendenza. Il Consiglio ha inoltre adottato una raccomandazione contro l'abuso di alcool da parte dei giovani, soprattutto dei bambini e degli adolescenti.

- *La lotta contro il razzismo e la xenofobia*

Nel 1997 il Consiglio ha accolto positivamente l'anno europeo contro il razzismo, sottolineando che dovevano essere intensificati gli sforzi profusi dagli Stati membri e ha insistito sull'importanza dell'istruzione. Nel 2000 il Consiglio "istruzione e gioventù" ha preso atto della necessità di combattere il razzismo e la xenofobia tra i giovani. In occasione del Consiglio "gioventù" del maggio 2001 è stata adottata una dichiarazione sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia su Internet attraverso l'intensificazione del lavoro con i giovani.

- *Lo sport*

Il Trattato di Amsterdam nella dichiarazione n. 29 ha riconosciuto la rilevanza sociale dello sport, in particolare nella funzione di formazione di identità e di riunire la gente. La dichiarazione sottolinea inoltre il ruolo importante delle associazioni sportive e dello sport amatoriale. Partendo da tale presupposto, l'UE ha sviluppato un

⁷³ GU C 307 del 31.10.2001, pp. 27-40.

ruolo attivo nel settore dello sport. Sostiene, tra gli altri, progetti che promuovono l'integrazione dei giovani attraverso le attività sportive, la lotta contro il *doping* nello sport e una campagna di informazione scolastica sui valori etici sportivi e sull'ideale olimpico. La risoluzione del Consiglio del dicembre 1999⁷⁴ ha sottolineato la necessità di sfruttare il potenziale delle attività sportive in materia di istruzione informale nel contesto della politica di cooperazione europea a favore dei giovani. Il Consiglio europeo di Nizza ha approvato una dichiarazione sulle caratteristiche specifiche dello sport, invitando la Comunità a tenere conto, nella sua azione condotta in conformità con le varie disposizioni del Trattato, delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport. Il Consiglio europeo ha inoltre convenuto di intensificare la cooperazione in materia di lotta contro il *doping*.

La Commissione europea ha proposto al Consiglio e al Parlamento europeo di proclamare il 2004 "l'anno europeo di educazione attraverso lo sport". I principali obiettivi dell'iniziativa saranno quelli di incoraggiare il settore educativo e le organizzazioni sportive a cooperare per sfruttare le funzioni di educazione e di integrazione sociale dello sport, di sottolineare l'importanza delle attività di volontariato nello sport e nell'ambito dell'istruzione non formale e di incoraggiare le scuole ad attribuire una maggiore importanza alle attività sportive nei programmi e negli scambi scolastici.

3. FINANZIAMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE, ISTRUZIONE, CULTURA E PROTEZIONE DEI GIOVANI

Esiste una serie di linee di finanziamento nel settore dell'istruzione, dell'occupazione, della cultura e della protezione dei giovani che direttamente o indirettamente sostengono le misure a favore dei giovani. Ad esempio:

- Infrastrutture: nel corso del periodo di finanziamento 2000-2006 il Fondo regionale europeo concede aiuti a determinate regioni per i progetti infrastrutturali che comprendono progetti a beneficio dei giovani (come centri giovanili, scuole, ecc.).
- Occupazione e inclusione sociale: nel corso del periodo di finanziamento 2000-2006 il Fondo sociale europeo sostiene le misure che vertono specificatamente sui giovani nei settori del lavoro, dell'integrazione sociale, dell'informazione e dell'orientamento, ecc., a livello nazionale e regionale.
- Istruzione: il programma SOCRATES sostiene le misure di scambio e di mobilità per i giovani della scuola e nell'università.
- Formazione professionale: il programma LEONARDO consente ai giovani di avere accesso a servizi moderni di formazione professionale, ad attrezzature per l'apprendimento delle lingue e al lavoro all'estero.
- Cultura: il programma CULTURA 2000 attribuisce risorse a progetti nel settore della creatività e della mobilità, della diffusione dell'arte e della cultura nonché

⁷⁴

GU C 8 del 12.1.2000, p. 5.

nell'ambito del dialogo interculturale e della conoscenza della storia europea; implica un elemento "gioventù".

- Protezione dei giovani: il programma DAPHNE sostiene le misure di prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne.

4. LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

La promulgazione della Carta dei diritti fondamentali avvenuta a Nizza nel dicembre 2000 ha rappresentato una tappa importante. La Carta riunisce in un unico testo i diritti civili, politici, economici, sociali e societari. Nei due capitoli dedicati alle libertà (capitolo II) e alla solidarietà (capitolo IV) riconosce espressamente i diritti dei bambini e dei giovani (cfr. l'articolo 14 "diritto all'istruzione", l'articolo 24 "diritti del fanciullo" e l'articolo 32 "divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul posto di lavoro").

5. SOSTEGNO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo sostiene attivamente le azioni condotte a livello europeo a favore dei giovani, in particolare per quanto concerne l'adozione dei programmi nel settore della gioventù. Nel marzo 1999 ha approvato la "risoluzione su una politica della gioventù per l'Europa" in cui è stata sottolineata "la crescente importanza del fattore "giovani" derivante dalla trasformazione economica e culturale delle nostre società europee"⁷⁵.

Nell'aprile 2001 la commissione incaricata delle questioni della gioventù ha organizzato un'audizione pubblica sul tema dei giovani a cui hanno preso parte parlamentari europei, esperti del settore, rappresentanti di organizzazioni economiche e sociali e giovani non appartenenti ad organizzazioni. Il numero dei partecipanti e il livello elevato dei dibattiti sono stati eccezionali e hanno contribuito all'esito positivo dell'incontro.

Il relatore della commissione per la gioventù nel corso dell'audizione ha affermato che "una politica coerente dell'UE per i giovani [...] manca da sempre e il principale obiettivo del Libro bianco deve essere quello di fungere da fonte di idee, ispirazione e dibattito per mostrare esempi di buone prassi e sviluppare un approccio integrato per rispondere alle preoccupazioni dei giovani"⁷⁶. A nome del Parlamento europeo è stato inoltre sottolineato che il Libro bianco deve fungere da fonte di idee, ispirazione, discussione per mostrare esempi di buone prassi e per incoraggiare gli Stati membri e le autorità regionali e locali a intraprendere nuove iniziative.

I giovani hanno dichiarato di attendersi molto dal Libro bianco, soprattutto in settori quali l'informazione, la lotta contro la discriminazione, le pari opportunità per i giovani disabili, l'istruzione formale e non formale, l'occupazione e l'integrazione sociale, la partecipazione a programmi di scambio, l'evoluzione demografica in

⁷⁵ GU C 175 del 21.6.1999, p. 50.

⁷⁶ Parlamento europeo, Direzione generale per la ricerca, sintesi dell'audizione pubblica sulla gioventù, organizzata dalla commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi di comunicazione e lo sport, 24 aprile 2001 a Bruxelles, IV/WIP/2001/04/0094, Lussemburgo, 18 maggio 2001.

Europa e la partecipazione dei giovani alla società. Hanno soprattutto espresso il parere secondo cui “una vera politica europea della gioventù è necessaria [e che] le politiche della gioventù condotte [a] tutti i livelli da quello locale a quello europeo devono essere complementari e... coordinate tra i vari livelli”.

6. CONTRIBUTI DAL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E DAL COMITATO DELLE REGIONI

I giovani godono di una rappresentanza diretta presso il Comitato economico e sociale (CES), in quanto molti dei membri del CES sono collegati a organizzazioni che hanno sezioni giovanili attive a livello nazionale, regionale e locale. Nel novembre 2000 il CES ha adottato un parere d’iniziativa sulla politica per la gioventù⁷⁷ in cui si indica che la politica in materia deve considerare i giovani come “risorsa per la società” e consentire loro di diventare “cittadini attivi, liberi e responsabili”. La politica della gioventù è vista come una politica “intersectoriale e integrata” volta a “migliorare e a sviluppare le condizioni di vita e la partecipazione dei giovani, inglobando l’insieme dei temi sociali, culturali e politici che li riguardano nonché altri gruppi sociali”.

Nel febbraio 2001 il CES e la Commissione europea hanno organizzato in cooperazione con il Forum della gioventù dell’Unione europea un’audizione della società civile nel contesto del Libro bianco. L’audizione è stata estremamente utile, poiché ha apportato informazioni di prima mano sulla situazione dei giovani in Europa e sulle loro aspettative a livello sociale, economico e personale.

Le autorità regionali e locali rappresentate dal Comitato delle regioni (CDR) sono interlocutori fondamentali nella maggior parte degli Stati membri in relazione all’attuazione delle politiche per i giovani. Nel 1999 il CDR ha adottato un parere sulla “cooperazione regionale e locale per proteggere i bambini e gli adolescenti contro il maltrattamento e la negligenza nell’Unione europea”⁷⁸ in cui è stata sottolineata la necessità di una strategia a livello di Unione in materia di prevenzione dei maltrattamenti e della negligenza di cui sono vittime i bambini e i giovani senza fare sconti sulle responsabilità delle autorità nazionali, regionali e locali. Il CDR ritiene che fare partecipare i bambini e i giovani alle decisioni che hanno un impatto sulla loro vita e dare loro la possibilità di farsi ascoltare sono elementi che contribuiscono alla prevenzione. Le strutture decentralizzate di un’Europa vicina ai cittadini necessitano di maggiore coordinamento, di una maggiore cooperazione transfrontaliera e transnazionale. I bambini e i giovani non devono essere ignorati in tale processo.

7. DIALOGO CON IL FORUM EUROPEO DELLA GIOVENTÙ

Il Forum europeo della gioventù è stato fondato nel 1979 per rappresentare le organizzazioni giovanili a livello europeo e per avviare un dialogo con i giovani. È composto dai consigli giovanili nazionali degli Stati membri dell’UE e da organizzazioni giovanili internazionali non governative. Intrattiene contatti continui e

⁷⁷ Parere del Comitato economico e sociale sul Libro bianco sulla politica della gioventù (iniziativa propria), CES 1418/2000, 29-30.11.2000, pp. 2-4.

⁷⁸ Parere del Comitato delle regioni del 18.11.1999, COM-7/017.

comunicazioni con i membri, che riuniscono complessivamente milioni di giovani, e con i giovani a titolo personale. Persegue l'obiettivo di allargare la propria rappresentanza. Il Forum ha acquisito competenze significative nel settore dell'animazione della gioventù, della politica della gioventù, dei settori non governativi della gioventù e delle questioni della società civile. È rappresentato nei gruppi di lavoro della Commissione europea e partecipa alla selezione dei progetti nel quadro del programma GIOVENTÙ.

Il Forum ha svolto un ruolo importante nel processo di consultazione che ha portato al presente Libro bianco. Ha preso parte alla consultazione dei giovani e ha organizzato, di concerto con la Commissione e con il CES, le consultazioni delle organizzazioni della società civile. Ha elaborato un contributo proprio e lo ha presentato nel corso del dibattito sul Libro bianco⁷⁹.

8. I LAVORI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Negli anni '70 il Consiglio d'Europa ha istituito a Strasburgo il Centro europeo per la gioventù e il Fondo europeo per la gioventù. Nel 1995 un secondo centro è stato aperto a Budapest. I programmi e i progetti attuati dal Centro e dal Fondo sono stati gestiti in base al principio di cogestione⁸⁰.

Il Consiglio d'Europa ha adottato una serie di dichiarazioni e di risoluzioni su temi quali la partecipazione giovanile, la cittadinanza, l'istruzione non formale, la mobilità e la lotta contro il razzismo.

Nel marzo 1992 ha approvato la Carta europea sulla partecipazione dei giovani alla vita municipale e regionale⁸¹ in cui si richiede una maggiore partecipazione dei giovani agli affari pubblici a livello regionale e locale e l'attuazione di "diverse forme di partecipazione" che si applichino "a tutti i giovani senza discriminazioni". Nella raccomandazione sulla partecipazione giovanile e sul futuro della società civile, approvata nel 1997, il Comitato dei Ministri ha riaffermato "il ruolo capitale della partecipazione dei giovani nella costruzione della società civile, introducendo una visione risolutamente positiva dei giovani considerati come una risorsa per il rinnovo permanente della società democratica"⁸².

Nel corso della quinta Conferenza del Consiglio d'Europa, tenutasi a Bucarest nell'aprile del 1998, i ministri per la gioventù hanno dichiarato che l'integrazione dei giovani nella vita attiva deve fondarsi sulle competenze e sulle qualifiche che otterranno dall'istruzione non formale, che arricchisce i modelli di istruzione tradizionali. Un'altra tappa è stata segnata dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa sull'istruzione non formale del gennaio 2000, in cui si afferma che i sistemi d'istruzione formale non possono da soli far fronte all'evoluzione tecnologica,

⁷⁹ Strategia e obiettivi chiave per la politica della gioventù nell'Unione europea, secondo contributo al Forum della gioventù al Libro bianco della Commissione europea sulla politica della gioventù, approvato dal consiglio dei membri, Bruxelles, 6-7 aprile 2001.

⁸⁰ In merito al principio di cogestione, cfr. la nota a piè di pagina n. 19.

⁸¹ Risoluzione 237, adottata il 19.3.1992 dal Congresso delle autorità locali e regionali d'Europa (Congress of Local and Regional Authorities of Europe - CLRAE).

⁸² Comitato dei Ministri, raccomandazione n. R(97)3 adottata in data 4.2.1997.

sociale ed economica rapida e costante della società e che devono quindi essere rafforzati attraverso prassi educative non formali⁸³.

La lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza ha una lunga tradizione in seno al Consiglio d'Europa. All'inizio degli anni '90 fu varata una grande campagna europea per la gioventù con la cooperazione delle organizzazioni giovanili per una società tollerante nell'intento di attuare progetti pilota. Il Consiglio d'Europa si dedica inoltre allo sviluppo della carta giovani come carta di servizi volta a migliorare la situazione dei giovani che prendono parte a progetti di mobilità. Si è attivato inoltre per promuovere un servizio volontario per i giovani a livello nazionale ed europeo, per mantenere il sistema Interrail a un prezzo contenuto e a sostenere le piattaforme senza fini di lucro che si occupano attivamente dell'organizzazione di scambio per i giovani. Un partenariato tra la Commissione europea e il Consiglio d'Europa è stato istituito nel 1998 per elaborare un programma di formazione per i formatori dei giovani, che sostiene valori comuni come i diritti umani, la democrazia pluralista, lo Stato di diritto, la cittadinanza attiva e la cooperazione europea⁸⁴. Tra le azioni concrete derivanti dal partenariato si annoverano le pubblicazioni in materia di formazione e la cooperazione tra l'ambito dei consigli e della ricerca in relazione alle manifestazioni sulla formazione.

9. STUDI E SONDAGGI DI OPINIONE VARATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Nell'ambito del programma GIOVENTÙ PER L'EUROPA, sono stati cofinanziati circa trenta studi in cinque anni. Si tratta soprattutto di analisi comparative, ma alcuni sono studi di casi specifici. I temi affrontati possono essere classificati in tre categorie: 1) giovani svantaggiati e portati ai rischi, 2) valori, aspettative e identità dei giovani, soprattutto nei confronti dell'Europa (compresa la questione dei giovani immigrati, del razzismo e della xenofobia), 3) metodi di istruzione non formale.

Nell'ambito del Servizio volontario europeo sono stati finanziati quattro studi che riguardano lo sport come strumento di integrazione sociale dei giovani, i servizi civili nazionali, l'accesso dei giovani disabili al Servizio volontario europeo, la certificazione derivante dai servizi volontari (nazionali o altro).

Va inoltre osservato che le analisi sono state arricchite da una serie di lavori di valutazione sull'impatto del Servizio volontario europeo.

Uno studio sulla situazione dei giovani e delle politiche per la gioventù negli Stati membri è stato realizzato dall'Istituto IARD (Milano) e pubblicato nel giugno 2001⁸⁵. Questo studio offre una visione d'insieme dei dati quantitativi e qualitativi che descrivono la situazione dei giovani e le loro aspettative. Descrive inoltre le politiche e le strutture della gioventù negli Stati membri.

All'interno del terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese nell'Unione europea (1997-2000)⁸⁶ la Commissione ha presentato lo studio sui

⁸³ Assemblea parlamentare, raccomandazione 1437 sull'istruzione non formale, approvata in data 24.1.2000, § 7.i.

⁸⁴ <http://www.coe.fr/youth/english/partnership/new>.

⁸⁵ <http://www.europa.eu.int/comm/education/youth/studies.html>.

⁸⁶ GU L 6, 10.01.1997, pp. 25-31.

“giovani imprenditori, le donne imprenditrici, gli imprenditori appartenenti a minoranze etniche e i coimprenditori nell’Unione europea e nei paesi dell’Europa centro-orientale”. Lo studio ha identificato i principali problemi e sfide incontrati dai gruppi bersaglio di imprenditori e ha presentato una serie di raccomandazioni che possono contribuire a favorire lo sviluppo.

Parallelamente a questi lavori la Commissione si sta adoperando per tracciare un quadro corredato da dati quantitativi sulle opinioni dei giovani in Europa. Nel 1997 infatti è stato realizzato un sondaggio di opinione – Eurobarometro 47.2 “i giovani europei”. In preparazione del presente Libro bianco la Commissione europea ha varato un nuovo Eurobarometro sui giovani i cui risultati sono stati resi pubblici nel novembre 2001⁸⁷.

⁸⁷http://europa.eu.int/comm/education/youth/ywp/eurobarometer_youth.html.



CARTA EUROPEA RIVEDUTA
DELLA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI
ALLA VITA LOCALE E REGIONALE
(21 maggio 2003)

Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa

CARTA EUROPEA RIVEDUTA
DELLA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI
ALLA VITA LOCALE E REGIONALE
(21 maggio 2003)

Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa

Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale

**adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa
il 21 maggio 2003
(10^a sessione – Allegato alla Raccomandazione 128)**

Sommario

Introduzione	5
Preambolo	7
I principi	8
Titolo I: Le politiche settoriali	9
I.1 Una politica dello sport, del tempo libero e della vita associativa.....	9
I.2 Una politica per l'occupazione e per la lotta alla disoccupazione dei giovani	9
I.3 Una politica dell'ambiente urbano, dell'habitat, dell'abitazione e dei trasporti	10
I.4 Una politica di formazione e di educazione che favorisca la partecipazione dei giovani.....	12
I.5 Una politica di mobilità e di scambi	12
I.6 Una politica sanitaria	13
I.7 Una politica a favore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini	14
I.8 Una politica specifica per le regioni rurali.....	15
I.9 Una politica di accesso alla cultura	15
I.10 Una politica di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale	16
I.11 Una politica di lotta alla violenza e alla delinquenza	16
I.12 Una politica di lotta alla discriminazione	17
I.13 Una politica in materia di sessualità.....	18
I.14 Una politica di accesso ai diritti	18

Titolo II: Gli strumenti per la partecipazione dei giovani	20
II.1 La formazione per la partecipazione dei giovani	20
II.2 L'informazione dei giovani	21
II.3 Favorire la partecipazione dei giovani grazie alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	22
II.4 Favorire la partecipazione dei giovani ai media	22
II.5 Incoraggiare i giovani a dedicarsi al volontariato e alla difesa delle cause a favore della collettività	23
II.6 L'assistenza ai progetti e alle iniziative dei giovani	23
II.7 Incoraggiare lo sviluppo di organizzazioni giovanili	24
II.8 Partecipazione dei giovani alle organizzazioni non governative e ai partiti politici	25
Titolo III : La partecipazione istituzionale dei giovani alla vita locale e regionale.....	26
III.1 Consigli dei giovani, parlamenti dei giovani, forum dei giovani.....	26
III.2 Assistenza alle strutture di partecipazione dei giovani	28

Introduzione

Le basi di quella che doveva diventare la Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale vennero poste al momento della prima e della seconda conferenza sulle politiche per la gioventù, organizzate dalla Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa (CPLRE), a Losanna (giugno 1998) e a Langollen (settembre 1991). Poco dopo, nel marzo del 1992, il CPLRE ha adottato la Risoluzione 237 e il suo Articolo 22 relativo all'adozione della Carta.

Per celebrare il 10° anniversario della Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, il Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa del Consiglio d'Europa, in collaborazione con la Direzione della Gioventù e dello Sport del Consiglio d'Europa, ha organizzato una conferenza intitolata «I giovani, protagonisti nella loro città e nella loro regione». L'obiettivo generale della Conferenza, che si è svolta a Cracovia il 7 e 8 marzo 2002 era quello di valutare i progressi compiuti in materia di partecipazione dei giovani nei dieci anni di esistenza della Carta, esaminando i mezzi per sviluppare maggiormente tale partecipazione, per esempio grazie alla diffusione di buone pratiche. I partecipanti alla conferenza hanno adottato la Dichiarazione di Cracovia, nella quale ribadiscono che i giovani sono cittadini dei comuni e delle regioni in cui vivono allo stesso titolo dei membri delle altre fasce d'età e che devono di conseguenza avere accesso a tutte le forme di partecipazione alla vita della società. Il ruolo dei giovani a favore dello sviluppo di una società democratica e in particolare nella vita pubblica locale e regionale viene confermato e ridefinito in quanto processo permanente. La conferenza costituiva inoltre un contributo al progetto integrato del Consiglio d'Europa intitolato «Le istituzioni democratiche in azione».

I partecipanti alla conferenza hanno inoltre chiesto che vengano fornite delle risposte alle nuove sfide che devono affrontare i giovani odierni. Hanno pertanto invitato il CPLRE e il Consiglio Consultivo per le questioni giovanili del Consiglio d'Europa a designare degli esperti incaricati di formulare delle proposte in vista della modifica della Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, in modo da adattarla alle sfide del 21° secolo.

E' grazie ai dibattiti del gruppo di esperti che è stata elaborata la presente carta « della seconda generazione». La nuova versione si articola in tre parti. La prima contiene dei principi guida destinati agli enti locali e regionali sulle modalità di attuazione delle politiche riguardanti la gioventù in vari settori. La seconda parte contiene un inventario degli strumenti atti a stimolare la partecipazione dei giovani. Infine, la terza parte fornisce dei consigli su come attuare il quadro istituzionale per favorire la partecipazione dei giovani.

PREAMBOLO

La partecipazione attiva dei giovani alle decisioni e alle attività a livello locale e regionale è essenziale se si vogliono costruire delle società più democratiche, più solidali, e più prospere. Partecipare alla vita democratica di una comunità, qualunque essa sia, non implica unicamente il fatto di votare o di presentarsi a delle elezioni, per quanto importanti siano tali elementi. Partecipare ed essere un cittadino attivo, vuol dire avere il diritto, i mezzi, il luogo, la possibilità, e, se del caso, il necessario sostegno per intervenire nelle decisioni, influenzarle ed impegnarsi in attività ed iniziative che possano contribuire alla costruzione di una società migliore.

Gli enti locali e regionali, che sono le autorità maggiormente vicine ai giovani, hanno un ruolo rilevante da svolgere per stimolare la loro partecipazione. In tal modo, possono vigilare affinché non ci si limiti ad informare i giovani sulla democrazia e sul significato della cittadinanza, ma vengano offerte loro le possibilità di farne l'esperienza in modo concreto. Tuttavia, la partecipazione dei giovani non ha l'unica finalità di formare dei cittadini attivi o di costruire una democrazia per il futuro. Perché la partecipazione abbia un vero senso, è indispensabile che i giovani possano esercitare fin da ora un'influenza sulle decisioni e sulle attività, e non unicamente ad uno stadio ulteriore della loro vita.

Nel sostenere e nell'incoraggiare la partecipazione dei giovani, le autorità locali e regionali contribuiscono ugualmente ad integrarli nella società, aiutandoli ad affrontare non solo le difficoltà e le pressioni che subiscono, ma anche le sfide di una società moderna in cui l'anonimato e l'individualismo sono spesso accentuati. Nondimeno, perché la partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale si riveli un successo duraturo e significativo, non è sufficiente sviluppare o ristrutturare i sistemi politici ed amministrativi. Ogni politica e ogni attività di promozione della partecipazione dei giovani deve accertarsi che esista un ambiente culturale rispettoso dei giovani e deve tener conto della diversità delle loro esigenze, delle loro situazioni e delle loro aspirazioni. Deve inoltre comportare una dimensione di svago e di piacere.

I PRINCIPI

1. La partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale deve rientrare in una politica globale di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, come enunciato nella Raccomandazione Rec (2001) 19 del Comitato dei Ministri sulla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica a livello locale.
2. Gli enti locali e regionali sono convinti che ogni politica settoriale dovrebbe comportare una dimensione imperniata sulla gioventù. Pertanto, si impegnano ad aderire ai principi della presente Carta e ad attuare le varie forme di partecipazione che vi vengono raccomandate, in concertazione e in cooperazione con i giovani e i loro rappresentanti.
3. I principi e le varie forme di partecipazione previsti dalla presente Carta riguardano a tutti i giovani, senza discriminazione. Per conseguire tale obiettivo, si dovrebbe rivolgere un'attenzione particolare alla promozione della partecipazione alla vita locale e regionale da parte di giovani provenienti dai ceti più svantaggiati della società o appartenenti a minoranze etniche, nazionali, sociali, sessuali, culturali, religiose e linguistiche.

Titolo I : Le politiche settoriali

1.1 Una politica dello sport, del tempo libero e della vita associativa

4. Gli enti locali e regionali dovrebbero dare il loro sostegno alle attività socio-culturali organizzate – dirette, cioè, da associazioni ed organizzazioni giovanili, da gruppi di giovani o da centri comunali di quartiere - , che, accanto alla famiglia e alla scuola o al lavoro, costituiscono uno dei pilastri della coesione sociale in un comune o in una regione; tali attività restano l'ambito ideale per la partecipazione dei giovani e per l'attuazione di politiche per la gioventù, sia nel campo dello sport, della cultura, dell'artigianato, della creazione e di altre forme di espressione artistica, che in quello dell'azione sociale.
5. Al fine di sviluppare l'associazionismo locale e regionale, gli enti locali e regionali dovrebbero, tramite mezzi appropriati, aiutare particolarmente gli organismi che formano gli animatori e i responsabili di associazioni e di organizzazioni giovanili, come pure gli operatori specializzati nel campo della gioventù, protagonisti indispensabili di questa vita associativa locale e regionale.
6. Gli enti locali e regionali dovrebbero incoraggiare le associazioni a favorire la partecipazione attiva dei giovani nei loro organi statutari.

1.2 Una politica per l'occupazione e per la lotta alla disoccupazione dei giovani

7. Le condizioni economiche e sociali nelle quali vivono i giovani incidono sulla loro volontà e sulla loro capacità di partecipare alla vita locale. Quando i giovani sono disoccupati, o vivono nella povertà, è più raro che avvertano l'esigenza, che trovino le risorse e il necessario sostegno sociale per diventare dei cittadini attivi a livello locale e regionale. I giovani disoccupati rischiano di trovarsi tra i membri più emarginati della società e gli enti locali e regionali dovrebbero di conseguenza elaborare delle politiche e promuovere delle iniziative volte a ridurre la disoccupazione giovanile.

8. Gli enti locali e regionali dovrebbero pertanto:

- i. in associazione con i giovani (compresi i disoccupati o quelli che rischiano di divenirlo), con i datori di lavoro locali, con i sindacati, con i responsabili dell'educazione, della formazione e dell'occupazione e con le organizzazioni giovanili, elaborare delle politiche e dei programmi volti a lottare contro le cause della disoccupazione dei giovani e promuoverne le possibilità occupazionali;
- ii. creare degli uffici di collocamento locali, per fornire ai giovani disoccupati l'aiuto e l'assistenza di specialisti, in modo che possano trovare un'occupazione stabile e gratificante. I giovani disoccupati dovrebbero avere il diritto di partecipare alla gestione di tali uffici di collocamento, se lo desiderano;
- iii. sostenere la creazione di commerci, di imprese e di cooperative da parte di giovani o di gruppi giovanili, fornendo loro dei finanziamenti e altri aiuti, come per esempio dei locali, del materiale, una formazione e delle consulenze di professionisti;
- iv. incoraggiare presso i giovani le esperienze di economia sociale e le iniziative di mutua assistenza o le cooperative.

1.3 Una politica dell'ambiente urbano, dell'habitat, dell'abitazione e dei trasporti

9. Assieme ai rappresentanti di organizzazioni giovanili, gli enti locali e regionali dovrebbero creare le condizioni per lo sviluppo di una politica ambientale urbana basata sulla costruzione di aree meno compartimentate e meglio integrate, atte a favorire la convivialità e a contribuire allo sviluppo di uno spazio pubblico di qualità.
10. Gli enti locali e regionali dovrebbero perseguire delle politiche in materia di habitat e di ambiente urbano che associno strettamente i giovani ai programmi di concertazione che riuniscono amministratori comunali o regionali, decisori economici, responsabili di associazioni ed architetti. Tale politica deve mirare a:

- i. elaborare dei programmi a favore di un quadro di vita più armonioso e più propizio alla realizzazione personale e allo sviluppo di un'autentica solidarietà tra le generazioni;
 - ii. sviluppare una politica concertata dell'ambiente urbano che tenga conto delle realtà sociali ed interculturali degli abitanti al momento dell'elaborazione di programmi per la costruzione di alloggi e/o di rinnovo dell'habitat.
11. In stretta collaborazione con le organizzazioni giovanili, con le organizzazioni di inquilini e/o di consumatori, con gli enti che gestiscono gli alloggi sociali e con gli assistenti sociali, gli enti locali e regionali dovrebbero favorire all'interno delle strutture sociali esistenti la creazione o lo sviluppo:
- i. di servizi di informazione locali sulle possibilità di alloggio per i giovani;
 - ii. di programmi locali (di prestiti a tassi ridotti, di fondi di garanzia per gli affitti), destinati ad aiutare i giovani ad avere accesso ad un'abitazione.
12. La mobilità dei giovani dipende da un facile accesso ai mezzi di trasporto pubblici, di cui sono i principali utilizzatori. Tale mobilità è indispensabile per partecipare alla vita sociale e per diventare inoltre un cittadino di pieno diritto.
13. I giovani dovrebbero quindi essere associati all'organizzazione dei trasporti pubblici, sia a livello locale, che regionale. Una tariffazione adattata dovrebbe consentire ai giovani più svantaggiati di spostarsi con maggiore facilità.
14. Nelle zone rurali, la mobilità e i trasporti costituiscono una necessità assoluta per la qualità della vita e non sono semplicemente utili per agevolare la partecipazione. Pertanto, gli enti locali e regionali dovrebbero sostenere le iniziative di trasporto rurale volte a garantire dei servizi (pubblici o privati, individuali o collettivi) ed accrescere nelle zone rurali la mobilità di quei gruppi che, come i giovani, sono attualmente esclusi, per mancanza di un mezzo di locomozione.

1.4 Una politica di formazione e di educazione che favorisca la partecipazione dei giovani

15. La scuola è l'istituzione nella quale i giovani passano gran parte del loro tempo e seguono un programma di educazione formale, ma è ugualmente un luogo nel quale vengono forgiate in gran parte le loro opinioni e le loro concezioni della vita. E' essenziale che i giovani si familiarizzino con la partecipazione e la democrazia nel corso della loro vita scolastica ed usufruiscano di lezioni ben documentate sulla democrazia, la partecipazione e la cittadinanza. La scuola deve essere ugualmente un luogo in cui i giovani possano vivere la democrazia in azione e dove la loro partecipazione al processo decisionale venga sostenuta, incoraggiata e considerata utile. Pertanto:

- i. gli enti locali e regionali dovrebbero incoraggiare attivamente la partecipazione dei giovani alla vita scolastica. Dovrebbero fornire degli aiuti finanziari e di altro tipo, come per esempio delle sale di riunione, per permettere ai giovani di creare delle associazioni democratiche di allievi. Tali associazioni dovrebbero essere indipendenti ed autogestite e, se lo desiderano, avere il diritto di partecipare alle decisioni riguardanti la gestione dell'istituto scolastico, in partnership con gli insegnanti e l'amministrazione.
- ii. Quando gli enti locali e regionali sono responsabili dei programmi scolastici, dovrebbero vigilare affinché gli allievi e le associazioni di allievi siano regolarmente consultati in merito a tali programmi e alla loro attuazione. Dovrebbero inoltre accertarsi che l'istruzione civica e politica sia integrata nel programma scolastico, occupi il posto preminente che le spetta ed usufruisca dei mezzi necessari nel quadro del programma di insegnamento per tutti gli allievi.

1.5 Una politica di mobilità e di scambi

16. Gli enti locali e regionali dovrebbero sostenere le organizzazioni o i gruppi che favoriscono la mobilità dei giovani (giovani lavoratori, studenti o volontari), mediante politiche di scambi, al fine di sviluppare la solidarietà, la costruzione dell'Europa ed una consapevolezza della cittadinanza europea.

17. Gli enti locali e regionali dovrebbero incoraggiare i loro istituti scolastici e i loro giovani a partecipare attivamente a dei gemellaggi internazionali, come pure a scambi di ogni tipo e a delle reti europee. Dovrebbero ugualmente essere disposti ad accordare loro un sostegno finanziario, al fine di favorire l'apprendimento delle lingue, gli scambi interculturali e la condivisione di esperienze.
18. Dovrebbero integrare i giovani e/o i loro rappresentanti nei Comitati di gemellaggio e nei vari enti incaricati di tali scambi.

1.6 Una politica sanitaria

19. Per favorire l'emergere e l'attuazione di progetti promossi da giovani e che rientrino nella prospettiva dello sviluppo, nel concetto di salute nella sua dimensione più vasta e di dinamica della vita collettiva, gli enti locali e regionali dovrebbero istituire o sviluppare dei meccanismi istituzionali di concertazione tra le organizzazioni giovanili, gli amministratori e tutti i partner sociali e professionali che si preoccupano della prevenzione sociale e della promozione della salute.
20. Di fronte ai danni causati dal tabacco, dall'alcol e dalla droga nei giovani, gli enti locali e regionali dovrebbero istituire, sviluppare o favorire, in collaborazione con dei rappresentanti delle organizzazioni giovanili e dei servizi sanitari, delle politiche locali di informazione, delle strutture di accoglienza per i giovani che hanno tali problemi e delle politiche di formazione appropriate per i giovani assistenti sociali, per gli animatori e per i responsabili volontari di organizzazioni impegnate in una strategia di prevenzione e di reinserimento dei giovani.
21. Di fronte all'attuale evoluzione delle malattie trasmesse sessualmente, gli enti locali e regionali dovrebbero intensificare l'informazione presso i giovani e le azioni di prevenzione, favorendo quindi uno spirito di solidarietà tra la cittadinanza, che generi delle relazioni sociali senza pregiudizi morali e senza segregazione. I giovani e i rappresentanti delle organizzazioni giovanili locali e dei servizi sanitari dovrebbero essere strettamente associati all'elaborazione e all'attuazione di tali programmi di informazione e di azione.

1.7 Una politica a favore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini

22. Nel quadro delle loro politiche miranti ad istituire le condizioni ottimali per la parità uomo-donna nel campo della partecipazione alla vita locale e regionale, gli enti locali e regionali dovrebbero adottare dei provvedimenti a favore dell'accesso dei giovani, uomini e donne, a posti di responsabilità nella vita professionale, associativa, politica, e nell'ambito delle autorità locali e regionali.
23. Nel limite della loro sfera di competenza, gli enti locali e regionali dovrebbero favorire, fin dalla più giovane età, una politica educativa che miri alla promozione dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini.
24. Al fine di favorire tale politica di uguaglianza, gli enti locali e regionali dovrebbero:
 - i. studiare un piano a medio termine con l'obiettivo di eliminare le disuguaglianze tra i giovani dei due sessi;
 - ii. adottare delle misure specifiche a favore delle ragazze e delle giovani donne e procedere alla valutazione di tali misure.
25. Nel perseguire tale obiettivo, le suddette politiche dovrebbero segnatamente permettere alle ragazze e alle giovani donne:
 - i. di ricevere un'informazione specifica sulle formazioni che permettono di ottenere delle qualifiche professionali;
 - ii. di seguire una formazione professionale grazie a borse di studio e a cicli di studi specifici, che comprendano ugualmente le professioni riservate tradizionalmente agli uomini;
 - iii. di essere informate sulla gestione degli affari pubblici, e di assumere delle responsabilità ai massimi livelli decisionali, sulla base di una quota di posti riservati alle donne;
 - iv. di usufruire di misure di assistenza finanziaria per i servizi sociali destinati alle ragazze e alle giovani donne.

1.8 Una politica specifica per le regioni rurali

26. Gli enti locali e regionali dovrebbero tener conto dei diversi bisogni dei giovani delle zone rurali al momento dell'elaborazione o della messa in opera di misure e di attività di promozione della partecipazione dei giovani. Dovrebbero inoltre:

- i. vigilare affinché le politiche in materia di educazione, di occupazione, di alloggio, di trasporti e di altri settori riflettano e soddisfino le particolari esigenze dei giovani delle zone rurali. Tali politiche dovrebbero aiutare i giovani desiderosi di vivere in una zona rurale a farlo. I giovani rurali non dovrebbero essere obbligati di accontentarsi di un livello di prestazioni e di servizi sociali inferiore a quello di cui godono i cittadini;
- ii. fornire aiuti finanziari e di altra natura alle organizzazioni giovanili e alle altre associazioni locali attive nelle zone rurali. Tali organizzazioni possono stimolare la vita sociale e culturale dei comuni rurali e costituire uno sbocco importante per i giovani. Le associazioni giovanili e le altre associazioni non si limitano a svolgere un ruolo importante incoraggiando la partecipazione dei giovani, ma possono inoltre contribuire a migliorare la qualità della vita e a lottare contro problemi quali l'isolamento di una zona rurale.

1.9 Una politica di accesso alla cultura

27. L'arte e la cultura assumono forme molteplici ed evolutive a seconda delle sensibilità, dei luoghi e delle epoche. Fanno parte, tuttavia, del patrimonio personale e collettivo, passato, presente e futuro al quale ogni generazione successiva fornisce il proprio contributo. Sono in un certo qual senso il riflesso delle nostre società. I giovani, tramite la pratica della loro cultura e il loro potenziale di iniziative, di inventiva e di innovazione, si creano e svolgono un ruolo in tale evoluzione culturale. E' pertanto importante permettere loro di accedere alla cultura sotto tutte le sue forme e favorire il loro potenziale di creatività, ugualmente in campi ancora nuovi.

28. Gli enti locali e regionali dovrebbero quindi adottare, in concertazione con i giovani e con le loro organizzazioni, delle politiche volte a consentire ai giovani di diventare i protagonisti culturali accedendo alla conoscenza, alla pratica e alla creazione in luoghi e grazie a metodi studiati a tal fine.

1.10 Una politica di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale

29. Di fronte ad un degrado dell'ambiente sempre più percepibile, gli enti locali e regionali dovrebbero sostenere finanziariamente i progetti educativi delle scuole e delle associazioni che intendono sensibilizzare ai problemi ambientali.
30. Consapevoli del fatto che i problemi legati all'ambiente preoccupano molto i giovani, che, domani, dovranno assumere gli errori commessi oggi, gli enti locali e regionali dovrebbero fornire un sostegno alle attività e ai progetti che favoriscono lo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale ai quali partecipano i giovani e le loro organizzazioni.

1.11 Una politica di lotta alla violenza e alla delinquenza

31. Considerando che le vittime della delinquenza e della violenza sono spesso dei giovani e riconoscendo la necessità di trovare delle risposte appropriate ai reati e agli atti di violenza perpetrati nella società contemporanea e di far partecipare più direttamente i giovani alla lotta contro tali problematiche,
32. Gli enti locali e regionali dovrebbero:
- i. accertarsi della presenza di giovani in seno ai consigli per la prevenzione della delinquenza, laddove esistono tali consigli;
 - ii. occuparsi, in modo particolare, dei giovani che rischiano di essere coinvolti nella delinquenza, o che lo sono già stati;
 - iii. lottare contro la violenza con ogni mezzo;

- iv. affrontare ogni forma di violenza a scuola, in cooperazione con tutti i soggetti interessati, ossia le autorità incaricate dell'educazione e le forze di polizia, gli insegnanti, i genitori, e gli stessi giovani;
 - v. contribuire all'istituzione di reti di associazioni e di progetti volti a promuovere la non violenza e la tolleranza, sia negli istituti scolastici, che negli ambienti extra-scolastici;
 - vi. fare tutto quanto è in loro potere per tutelare i giovani dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali e da altre forme di maltrattamenti e mettere in opera delle strutture di sostegno materiale e psicologico, come pure un sistema di consultazione confidenziale per le vittime.
33. In tal modo, gli enti locali e regionali contribuiranno a stabilire un clima di fiducia e di rispetto tra i giovani e i pubblici poteri, quali la polizia.

1.12 Una politica di lotta alla discriminazione

34. Le autorità locali e regionali dovrebbero sforzarsi di promuovere i diritti dell'uomo e adottare delle misure per lottare contro la discriminazione nei confronti delle minoranze, – razziali, etniche, nazionali, religiose, sessuali, ecc. – nei confronti dei portatori di handicap e di altri gruppi esposti e di favorire lo sviluppo di comunità multiculturali, grazie all'integrazione delle minoranze e alla presa in considerazione delle loro esigenze, delle loro culture, delle loro abitudini e dei loro modi di vita.
35. Al riguardo, gli enti locali e regionali dovrebbero:
- i. adottare o rafforzare la legislazione in materia di discriminazione, in vista di garantire a tutti i cittadini un pari accesso ai luoghi pubblici, alla formazione professionale, alla scuola, all'abitazione, alle attività culturali e agli altri aspetti della vita. La possibilità di tale accesso dovrebbe essere controllata e garantita da organi paritetici, composti da rappresentanti delle autorità locali, delle minoranze e dei giovani;
 - ii. favorire nei programmi scolastici gli aspetti multiculturali e la sensibilizzazione alla lotta al razzismo e alla discriminazione.

I.13 Una politica in materia di sessualità

36. Nel momento in cui i giovani passano dall'infanzia – periodo in cui dipendono ancora dalla famiglia, dalla scuola, dalla comunità religiosa o da un'altra "autorità" – ad una vita di adulto autonomo, si pongono delle domande sulle loro relazioni personali (in seno alla famiglia, tra di loro, con il loro amico e il loro partner). La loro sessualità – dal risveglio alla pratica – non è sempre facile, anche se non sono disposti ad ammetterlo. Inoltre, permane una diffusa ignoranza in merito alle questioni di igiene sessuale, come pure una diffidenza nei confronti dei discorsi ufficiali relativi ai rischi legati a certi comportamenti sessuali.
37. Per aiutare i giovani a trovare la loro via verso una vita affettiva sana e gratificante, gli enti locali e regionali, in collaborazione con i genitori, le scuole e le organizzazioni specializzate in questo campo dovrebbero promuovere e favorire :
- i. un'educazione sessuale non direttiva nelle scuole;
 - ii. le strutture e i servizi volti ad offrire delle informazioni sulle relazioni, le pratiche sessuali e il controllo delle nascite;
 - iii. la riflessione collettiva dei giovani al riguardo.
38. I giovani dovrebbero essere attivamente associati alla programmazione, all'attuazione e alla valutazione delle informazioni e degli altri servizi che vengono forniti loro in questo campo.

I.14 Una politica di accesso ai diritti

39. Per poter coesistere, le società sono rette da regole di vita che tutti dobbiamo rispettare. Nelle società democratiche, tali regole vengono discusse ed adottate dai rappresentanti eletti dai cittadini sotto forma di testi legislativi che conferiscono a tutti dei diritti e degli obblighi.
40. Con il moltiplicarsi di tali testi, diventa sempre più difficile per ognuno conoscerli, rispettarli ed applicarli, e ne derivano delle disparità tra i cittadini. I giovani sono naturalmente i membri della società maggiormente toccati da tale fenomeno.

41. Gli enti locali e regionali dovrebbero agevolare l'accesso dei giovani ai loro diritti:
- i. aumentando le loro conoscenze mediante la divulgazione di informazioni, segnatamente a livello della scuola, dei gruppi giovanili e dei servizi di informazione;
 - ii. facendo applicare i loro diritti grazie al supporto di servizi incaricati di affiancare i giovani quando essi lo desiderano;
 - iii. permettendo ai giovani di partecipare all'elaborazione di nuove norme.

Titolo II : Gli strumenti per la partecipazione dei giovani

42. Per ottenere un'autentica partecipazione dei giovani, deve essere messo a loro disposizione un certo numero di strumenti, per cui è necessario sviluppare la formazione dei giovani in materia di partecipazione, mantenerli informati, fornire loro dei mezzi di comunicazione e un'assistenza per la realizzazione dei loro progetti e riconoscere e valorizzare i loro impegni e il volontariato. La partecipazione assume tutto il suo significato unicamente allorquando viene riconosciuto il ruolo dei giovani nei partiti politici, nei sindacati e nelle associazioni e quando ci si sforza di favorire la creazione di associazioni da parte di giovani e rivolte ai giovani

II.1 La formazione per la partecipazione dei giovani

43. Gli enti locali e regionali, consci del ruolo essenziale della scuola nella vita dei giovani, dovrebbero in questo ambito fornire dei locali, dei sussidi e una formazione nel campo della partecipazione dei giovani, dell'educazione ai diritti dell'uomo e dell'insegnamento informale. Inoltre, dovrebbero garantire una formazione e un appoggio alla partecipazione dei giovani alla vita associativa e alla vita della loro comunità favorendo:

- i. una formazione professionale per la pratica della partecipazione dei giovani, rivolta agli insegnanti e agli operatori che lavorano a contatto con la gioventù;
- ii. ogni forma di partecipazione degli allievi a scuola;
- iii. dei programmi di istruzione civica nelle scuole;
- iv. un'educazione per gruppi di giovani in situazioni simili, fornendo i locali e i mezzi e favorendo gli scambi di buone pratiche.

11.2 L'informazione dei giovani

44. L'informazione è spesso un elemento chiave della partecipazione e il diritto dei giovani di avere accesso a delle informazioni sulle possibilità che sono loro offerte e sui temi che li riguardano è sempre maggiormente riconosciuto nei documenti ufficiali europei ed internazionali¹, e non solo nel contesto della vita locale e regionale.
45. Perché possano partecipare alle attività e alla vita della loro comunità, oppure usufruire delle prestazioni e dei servizi loro destinati, i giovani devono essere debitamente informati. La partecipazione ad attività e a progetti che li interessano e che essi stessi organizzano è spesso la prima tappa di un processo che porterà i giovani a coinvolgersi maggiormente nella vita della collettività, ivi compresa la vita politica
46. Gli enti locali e regionali dovrebbero quindi sostenere e migliorare i centri esistenti di informazione e di consulenza destinati ai giovani, in modo che tali centri propongano dei servizi di qualità, tesi a soddisfare le esigenze espresse dai giovani. Nelle località che non sono ancora dotate di tali centri, i pubblici poteri e gli altri attori competenti dovrebbero incoraggiare e favorire l'istituzione di servizi destinati all'informazione dei giovani, soprattutto nell'ambito di strutture esistenti, quali gli istituti scolastici, i servizi per la gioventù e le biblioteche. Occorrerebbe adottare misure specifiche per trovare delle risposte alle necessità in materia di informazione dei gruppi di giovani che hanno delle difficoltà ad accedere all'informazione (ostacolo della lingua, assenza di accesso a Internet, ecc.).

¹ Si veda, per esempio, la Raccomandazione n° R (90) 7 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 21 febbraio 1990, relativa all'informazione e alle consulenze da fornire ai giovani in Europa.

47. I servizi di informazione per i giovani devono rispettare un certo numero di norme e di principi professionali². I pubblici poteri sono incoraggiati a garantire il rispetto di tali norme e a migliorarle continuamente, riferendosi, per quanto possibile, ad un insieme di misure e di norme di qualità stabilite a livello nazionale (o regionale). I giovani dovrebbero avere la possibilità di partecipare alla preparazione, all'attuazione e alla valutazione delle attività e dei prodotti offerti dai Centri o dai Servizi di informazione per la gioventù ed essere rappresentati in seno agli organi direttivi di tali centri.

11.3 Favorire la partecipazione dei giovani grazie alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

48. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione possono offrire nuove possibilità di informare e di fare partecipare i giovani. In tal modo, Internet, i telefoni portatili, i mini-messaggi (sms) permettono loro di ricevere informazioni diversificate e talvolta di reagire in modo interattivo. Gli enti locali e regionali dovrebbero utilizzare tali tecniche nelle loro politiche di informazione e di partecipazione, accertandosi della loro accessibilità a tutti, in termini di luoghi di accesso e di formazione a questi nuovi mezzi di comunicazione.

11.4 Favorire la partecipazione dei giovani ai media

49. I giovani, che sono grandi utilizzatori di media, possono ugualmente divenirne dei protagonisti ampliando le loro possibilità di esprimersi e di partecipare alla produzione di informazioni divulgate attraverso i media. Grazie alla loro sensibilità e all'impostazione con cui affrontano certi argomenti, possono fornire agli altri giovani un'informazione diversa e spesso maggiormente accessibile. Tale partecipazione permette ugualmente ai giovani di capire come vengono elaborate le informazioni e di acquisire il senso critico indispensabile.

² Si veda, per esempio, la Carta europea dell'informazione alla gioventù, adottata dall'Agenzia europea per l'informazione e le consulenze ai giovani (ERYICA).

50. Gli enti locali e regionali dovrebbero quindi sostenere la creazione e il funzionamento di media (giornali, radio, televisione, media elettronici) realizzati da giovani e rivolti a dei giovani e favorire dei programmi di formazione appropriati.

11.5 Incoraggiare i giovani a dedicarsi al volontariato e alla difesa delle cause a favore della collettività

51. I giovani dovrebbero essere aiutati ed incoraggiati ad impegnarsi nel volontariato. In un'epoca in cui i giovani sono sempre più spinti alla riuscita individuale negli studi e nella vita professionale, è importante promuovere e riconoscere il valore del volontariato. Di conseguenza :

- i. gli enti locali e regionali dovrebbero sostenere la creazione di centri di volontariato e promuovere delle iniziative volte a sostenere e a favorire la partecipazione dei giovani a delle attività di volontariato, per esempio lanciando delle campagne di informazione e di promozione;
- ii. gli enti locali e regionali, in partnership con i giovani, le associazioni, i responsabili della pubblica istruzione e i datori di lavoro dovrebbero istituire dei dispositivi che permettano il riconoscimento e la convalida delle attività svolte nel contesto del volontariato nel sistema educativo formale e nel mondo del lavoro.

11.6 L'assistenza ai progetti e alle iniziative dei giovani

52. Perseguendo le loro aspirazioni e i loro desideri, i giovani manifestano molte idee che possono diventare concrete nell'ambito di progetti e di realizzazioni locali vantaggiose per tutti. Se sono ben affiancati, tali progetti, accompagnati dal numero inevitabile di riuscite e di fallimenti, possono inoltre aiutare i giovani a sviluppare il loro senso di responsabilità e la loro autonomia e a diventare dei protagonisti sociali. Gli enti locali dovrebbero di conseguenza facilitare le realizzazioni di tali progetti, siano essi modesti o più importanti, facendo in modo che vengano affiancati da operatori professionali e facilitando l'accesso a dei sostegni finanziari, materiali e tecnici.

11.7 Incoraggiare lo sviluppo di organizzazioni giovanili

53. Le organizzazioni giovanili assumono una rilevanza essenziale, nel senso in cui si prefiggono lo scopo principale di rispecchiare il punto di vista dei giovani, di rispondere alle loro esigenze e di servire i loro interessi. Offrono inoltre un luogo in cui i giovani possono, insieme ad altri giovani con simili interessi, partecipare alle decisioni e alle attività e diventare consapevoli delle sfide poste da tale partecipazione. Tali organizzazioni possono essere molto strutturate, oppure essere delle reti informali locali. L'essenziale è che i giovani che lo desiderano abbiano la possibilità e la scelta se desiderano aderire ad un'organizzazione giovanile nella loro località. I giovani dovrebbero avere ugualmente il diritto, se lo desiderano, di creare la loro organizzazione e di essere assistiti per le pratiche da seguire. Pertanto:

- i. Gli enti locali e regionali dovrebbero disporre di una linea di bilancio specifica destinata unicamente a sostenere le organizzazioni giovanili che realizzano delle attività, forniscono dei servizi o agiscono in quanto portavoce dei giovani all'interno della comunità e ne difendono la causa. Occorrerebbe dare la preferenza alle organizzazioni che agiscono a favore dei giovani e sono dirette da giovani o la cui politica e struttura organizzativa permettono una partecipazione attiva dei giovani;
- ii. In partnership con i giovani e con le organizzazioni giovanili, gli enti locali e regionali dovrebbero sviluppare il principio della cogestione e il sistema di presa di decisioni del Consiglio d'Europa nei settori di attività che interessano i giovani. E' importante che laddove vengono istituite tali strutture di cogestione, i giovani e le organizzazioni giovanili siano considerati dei partner di diritto, ma possano ugualmente astenersi dal partecipare, se tale è il loro desiderio.

11.8 Partecipazione dei giovani alle organizzazioni non governative e ai partiti politici

54. Un settore non governativo dinamico ed indipendente è un elemento essenziale di ogni vera società democratica. Occorre ugualmente che altri settori della società civile, quali i partiti politici, siano forti ed attivi a livello locale e regionale. Partecipare alla vita democratica di qualsiasi paese, regione o comune non si limita a recarsi a votare ad intervalli regolari. Per questo, la partecipazione a delle organizzazioni non governative e a dei partiti politici assume una tale importanza, poiché tali organi permettono ai cittadini di partecipare costantemente alle decisioni e alle attività e di influire su di esse. Appare quindi essenziale aiutare ed incoraggiare i giovani a partecipare alla vita associativa della loro località.
55. Gli enti locali e regionali dovrebbero fornire delle risorse finanziarie e di altro tipo alle organizzazioni non governative (ONG) e degli aiuti supplementari alle ONG che incoraggiano attivamente la partecipazione dei giovani alle loro attività e alle loro strutture, come pure ai loro processi decisionali.
56. In partnership con i partiti politici, gli enti locali e regionali dovrebbero, senza partito preso, promuovere la partecipazione dei giovani al sistema politico dei partiti, in generale, e sostenere le azioni specifiche, come la formazione.

Titolo III: Partecipazione istituzionale dei giovani alla vita locale e regionale

57. Per attuare le politiche settoriali esposte nel Titolo I, gli enti locali e regionali devono mettere in opera delle strutture o dei dispositivi appropriati che consentano la partecipazione dei giovani alle decisioni e ai dibattiti che li riguardano.
58. Le suddette strutture assumeranno forme diverse a seconda che verranno istituite in un villaggio, in una città, in un quartiere, oppure in una regione. Dovrebbero creare le condizioni favorevoli ad un dialogo e ad un autentico partenariato tra gli enti locali e regionali e i giovani e permettere a questi ultimi e ai loro rappresentanti di essere dei protagonisti di pieno diritto nelle politiche che li riguardano. Tali strutture dovrebbero normalmente essere rappresentative e permanenti e trattare di tutte le questioni che interessano i giovani. Si può ugualmente prevedere la creazione di strutture puntuali per discutere o per risolvere un problema specifico. Se del caso, potrebbe essere saggio abbinare varie forme di strutture.

III.1 Consigli dei giovani, parlamenti dei giovani, forum dei giovani

59. Un'effettiva partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale deve basarsi sulla consapevolezza da parte di questi ultimi dei mutamenti sociali e culturali in corso all'interno della loro comunità, il che esige l'esistenza di una rappresentanza permanente o di una struttura del tipo consiglio, parlamento e forum dei giovani.
60. I membri di tali strutture potrebbero essere eletti, designati in seno ad organismi giovanili e/o essere scelti su base volontaria, sforzandosi di rispecchiare le caratteristiche sociologiche della popolazione locale.
61. I giovani dovrebbero assumere direttamente la responsabilità dei progetti e svolgere una parte attiva nelle politiche connesse. A tal fine, gli enti locali e regionali dovrebbero istituire delle strutture di partecipazione attiva, oppure fornire loro un supporto.

62. Tali strutture costituiscono l'ambito materiale nel quale i giovani possono liberamente esprimere le loro inquietudini alle autorità e formulare delle proposte. Le questioni da affrontare potrebbero rispecchiare quelle presentate al Titolo I della presente Carta.
63. Le suddette strutture potrebbero segnatamente avere il ruolo di:
- i. fornire ai giovani un luogo in cui possano esprimersi liberamente su argomenti che li preoccupano, ivi compreso a proposito di proposte e di politiche dei comuni e di altri enti territoriali;
 - ii. offrire ai giovani la possibilità di presentare delle proposte agli enti locali e regionali;
 - iii. permettere ai comuni e agli altri enti territoriali di consultare i giovani su questioni specifiche;
 - iv. fornire una sede in cui si possano elaborare, seguire e valutare dei progetti riguardanti i giovani;
 - v. offrire una sede che possa favorire la concertazione con delle associazioni ed organizzazioni giovanili;
 - vi. favorire la partecipazione dei giovani in altri organi consultivi degli enti locali e regionali.
64. Nel dare ai giovani la possibilità di esprimersi e di agire su problemi che li riguardano, le suddette strutture li formano alla vita democratica e alla gestione della vita della comunità.
65. I giovani dovrebbero di conseguenza essere incoraggiati a partecipare a tali strutture e alle attività condotte nel loro ambito, al fine di stimolare la loro capacità ad imparare e ad applicare i principi della cittadinanza democratica. Tali strutture dovrebbero ugualmente costituire un luogo di formazione per dei dirigenti democratici, soprattutto per i giovani che intendono promuovere dei progetti, nonché un luogo di dialogo con gli enti locali e regionali.

66. Gli enti locali e regionali, come pure gli stessi giovani, dovrebbero ugualmente avvantaggiarsi dell'effetto moltiplicatore che può essere prodotto dalla partecipazione dei giovani a tali strutture, effetto che si rivela particolarmente significativo poiché incoraggia i giovani ad esercitare i loro diritti civili, e, in particolare, a partecipare alle elezioni e ad altri scrutini, come per esempio i referendum.

III.2 Assistenza alle strutture di partecipazione dei giovani

67. Per funzionare in modo efficace, le strutture istituzionali di partecipazione dei giovani (ufficiali o meno) hanno bisogno di risorse e di aiuti. Per questa ragione gli enti locali e regionali dovrebbero procurare a tali strutture i locali, i mezzi finanziari e l'assistenza materiale necessari per il loro buon funzionamento. Una volta ottenuti tali mezzi, queste strutture devono avere la possibilità di ricercare degli aiuti finanziari e materiali supplementari presso altri partner (fondazioni e società private, ecc).

68. Gli enti locali e regionali dovrebbero vigilare affinché le strutture di partecipazione dei giovani usufruiscano di tale assistenza. A tal fine, dovrebbero designare un garante – una persona o un gruppo di persone – incaricato di sorvegliare l'applicazione delle misure di assistenza e a cui le strutture potrebbero rivolgersi in caso di necessità.

69. Questa persona o questo gruppo di persone dovrebbe essere indipendente dalle strutture politiche e dalle strutture di partecipazione dei giovani, che ne dovrebbero approvare la nomina.

70. Oltre a garantire il suddetto aiuto, questa persona o questo gruppo di persone potrebbe ugualmente avere la funzione di :

- i. servire da intermediario tra i giovani e i rappresentanti eletti locali e regionali in merito a qualsiasi questione sollevata dagli uni o dagli altri;
- ii. essere l'avvocato dei giovani presso gli enti locali e regionali in caso di tensioni;
- iii. fungere da tramite per le comunicazioni tra gli enti locali e regionali e i giovani;

- iv. redigere dei resoconti regolari rivolti ai giovani e agli enti locali e regionali, per valutare il livello di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, nell'ambito, per esempio, dell'attuazione di progetti o di un impegno in strutture di partecipazione dei giovani o per determinarne le ripercussioni.

Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa
Consiglio d'Europa
F – 67075 Strasbourg Cedex
Tel : + 33 (0) 3 88 41 20 00
Fax: + 33 (0) 3 88 41 27 51/ + 33 (0) 3 88 41 37 47
<http://www.coe.int/cplre/>

Italian version

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 456



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno

18 dicembre 2018

Sommario

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RISOLUZIONI

Consiglio

2018/C 456/01	Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù: La strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027	1

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 456/02	Ritiro di notifica di concentrazione (Caso M.9094 — Amcor/Bemis) ⁽¹⁾	23

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2018/C 456/03	Avviso all'attenzione di determinate persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina	24
2018/C 456/04	Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/172/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Egitto	25

Commissione europea

2018/C 456/05	Tassi di cambio dell'euro	26
2018/C 456/06	Comunicazione della Commissione concernente la proroga del regime specifico di aiuti al funzionamento per gli aeroporti con una capacità fino a 700 000 passeggeri all'anno, previsto dagli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree	27

Corte dei conti

2018/C 456/07	Relazione speciale n. 34/2018 — Gli spazi per uffici delle istituzioni dell'UE — Alcune buone pratiche sul piano della gestione, ma anche varie debolezze	29

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

CONSIGLIO

Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù:

La strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027

(2018/C 456/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

RICONOSCENDO la cooperazione dell'UE sulla politica in materia di gioventù fino al 2019. Dal 2002 l'UE porta avanti una cooperazione specifica nell'ambito della politica in materia di gioventù che si basa sui principi della partecipazione attiva e della parità di accesso alle opportunità ⁽¹⁾, in sinergia con altre politiche per la gioventù, ad esempio in materia di istruzione, formazione e occupazione. La cooperazione ha incoraggiato l'introduzione di modifiche programmatiche e normative negli Stati membri e ha contribuito a rafforzare le capacità delle organizzazioni giovanili.

RICORDANDO che, poiché l'obiettivo della presente risoluzione è creare una strategia dell'UE per la gioventù che sia in grado di affrontare le sfide cui sono confrontati i giovani di tutta Europa, fornire una risposta comune e coerente dell'UE a tali sfide e integrare gli sforzi e le iniziative degli Stati membri al riguardo, tale obiettivo può essere conseguito meglio a livello di UE piuttosto che dai singoli Stati membri. Il Consiglio può quindi adottare iniziative, in conformità del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, al fine di conseguire tale obiettivo. La presente risoluzione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

RICONOSCONO che

1. I giovani rivestono un ruolo specifico nella società e sono confrontati a sfide specifiche

I giovani desiderano assumere il controllo della propria vita, relazionarsi con gli altri e sostenerli. Nell'assumere il controllo si trovano confrontati a varie transizioni tipiche riguardanti la loro vita personale e il contesto in cui vivono, come passare dall'istruzione al mondo del lavoro, andare a vivere da soli, creare partenariati o fondare una famiglia. Per molti di loro il futuro è reso incerto dalla globalizzazione e dai cambiamenti climatici, dalle evoluzioni tecnologiche, dalle tendenze socioeconomiche e demografiche, dal populismo, dalla discriminazione, dall'esclusione sociale e dalla circolazione di notizie false (fake news), tutti fenomeni che hanno effetti ancora sconosciuti sull'occupazione, sulle competenze e sui meccanismi di funzionamento delle nostre democrazie.

Occorre prestare particolare attenzione ai giovani che rischiano di essere emarginati sulla base di potenziali fonti di discriminazione quali l'origine etnica, il genere, l'orientamento sessuale, la disabilità, la religione, le convinzioni personali o le opinioni politiche.

L'esclusione socioeconomica e l'esclusione democratica vanno di pari passo ⁽²⁾. In linea generale, i giovani svantaggiati sono cittadini meno attivi e hanno minore fiducia nelle istituzioni. L'Europa non può permettersi lo spreco di talenti, l'esclusione sociale o il disimpegno dei giovani. I giovani dovrebbero non soltanto essere artefici delle proprie vite, ma anche contribuire a un cambiamento positivo della società. Affinché i giovani possano cogliere appieno i benefici degli interventi dell'UE, è necessario che questi rispecchino le loro aspirazioni, la loro creatività e i loro talenti e rispondano ai loro bisogni. A loro volta i giovani alimentano le ambizioni dell'UE: secondo la relazione dell'UE sulla gioventù ⁽³⁾, questa generazione è la più istruita di sempre ed è qualificata soprattutto nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dei social media.

⁽¹⁾ Risoluzione del Consiglio su un quadro rinnovato in materia di gioventù (2010-2018).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi relativa al quadro di cooperazione europea in materia di gioventù (27 giugno 2002).

⁽²⁾ Eurofound — Sezione dedicata ai NEET: <https://www.eurofound.europa.eu/topic/NEETs>

⁽³⁾ Doc. 9264/18 ADD 2 — SWD(2018) 169 final, parti 1-7.

2. Occorre una strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027

Sulla scorta delle esperienze e delle decisioni di cooperazione in materia di gioventù degli ultimi anni ⁽¹⁾, la strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027 punta ad affrontare le sfide esistenti e future cui sono confrontati i giovani di tutta Europa. La strategia dell'UE per la gioventù prevede un quadro di obiettivi, principi, priorità, ambiti centrali e misure per la cooperazione sulla politica in materia di gioventù destinati a tutti i soggetti interessati, tenendo debitamente conto delle loro rispettive competenze e del principio di sussidiarietà.

I soggetti interessati sono, tra l'altro, gli Stati membri dell'UE, le pertinenti istituzioni dell'Unione europea e altre organizzazioni internazionali, ad esempio il Consiglio d'Europa, le autorità locali e regionali, i consigli della gioventù, le organizzazioni giovanili, le organizzazioni che lavorano coi giovani, gli animatori socioeducativi, i ricercatori in materia di gioventù e gli attori della società civile, come pure le strutture del programma Erasmus+, del corpo europeo di solidarietà e dei loro programmi successivi.

Coinvolgendo e responsabilizzando tutti i giovani, la politica in materia di gioventù può contribuire a concretizzare la visione di un continente in cui i giovani possano cogliere opportunità e fare propri i valori europei.

3. Gli obiettivi per la gioventù europea forniscono una prospettiva per l'Europa

Durante il sesto ciclo di dialogo strutturato dal titolo «Giovani in Europa: prossime tappe», i decisori, i giovani e i ricercatori hanno raccolto congiuntamente, attraverso una consultazione su scala europea, argomenti pertinenti per i giovani e li hanno raggruppati in 11 settori. A seguito di questo processo partecipativo che ha coinvolto giovani di tutta Europa, sono stati elaborati gli 11 obiettivi per la gioventù europea, che rispecchiano le opinioni dei giovani europei e la visione di chi ha partecipato attivamente al dialogo strutturato.

Tali obiettivi sono una testimonianza del desiderio di molti giovani europei di partecipare alla definizione della direzione che la cooperazione europea in materia di gioventù dovrebbe seguire. La strategia dell'UE per la gioventù dovrebbe contribuire a realizzare questa visione dei giovani attraverso la mobilitazione degli strumenti strategici a livello di UE e di interventi sul piano nazionale, regionale e locale da parte di tutti i soggetti interessati.

Gli obiettivi per la gioventù europea, che riportano integralmente l'opinione dei partecipanti, figurano nella loro interezza nell'allegato 3 così che possano servire da fonte di ispirazione, nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, della competenza nazionale e della libertà di associazione, e fornire orientamenti all'UE, ai suoi Stati membri e ai loro soggetti interessati e autorità pertinenti.

ACCOLGONO CON FAVORE

la comunicazione della Commissione del 22 maggio 2018 dal titolo «Mobilitare, collegare e responsabilizzare i giovani: una nuova strategia dell'UE per la gioventù» ⁽²⁾.

CONVENGONO PERTANTO quanto segue

1. Obiettivi generali

La cooperazione dell'UE in materia di gioventù deve sfruttare appieno il potenziale della politica per i giovani. Incoraggia la partecipazione dei giovani alla vita democratica, in linea con l'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'UE. Inoltre, sostiene l'impegno sociale e civico e mira a garantire che tutti i giovani dispongano delle risorse necessarie per prendere parte alla società.

Per i prossimi anni la strategia intende:

- far sì che i giovani siano artefici della propria vita, sostenerne lo sviluppo personale e la crescita verso l'autonomia, consentire che sviluppino la propria resilienza e dotarli delle competenze necessarie per adattarsi a un mondo in evoluzione;
- incoraggiare i giovani a diventare cittadini attivi, protagonisti della solidarietà e del cambiamento positivo, ispirati dai valori dell'UE e da un'identità europea, e fornire loro le risorse necessarie per farlo;
- migliorare le decisioni strategiche per quanto riguarda gli effetti che hanno sui giovani in tutti i settori, in particolare l'occupazione, l'istruzione, la salute e l'inclusione sociale;

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione dal titolo «Investire nei giovani d'Europa» (COM(2016) 940) e conclusioni del Consiglio sulle prospettive strategiche per la cooperazione europea in materia di gioventù dopo il 2018 (maggio 2017).

⁽²⁾ Doc. 9264/18 + ADD da 1 a 8 - COM(2018) 269 final.

- contribuire all'eliminazione della povertà tra i giovani e di tutte le forme di discriminazione, nonché promuovere l'inclusione sociale dei giovani.

2. Principi guida

La politica europea in materia di gioventù e tutte le azioni intraprese nell'ambito della strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027 dovrebbero essere saldamente radicate nel sistema internazionale dei diritti umani. I seguenti principi dovrebbero essere applicati in tutte le politiche e attività riguardanti i giovani:

- A. uguaglianza e non discriminazione: contrastare tutte le forme di discriminazione e promuovere la parità di genere, riconoscere che i giovani rischiano di trovarsi confrontati a molteplici forme di discriminazione, compresa quella basata sull'età, e osservare i principi riconosciuti, tra l'altro, dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- B. inclusione: riconoscendo che i giovani non sono un gruppo omogeneo, e che quindi hanno esigenze, contesti di provenienza, situazioni di vita e interessi variegati, la strategia dell'UE per la gioventù dovrebbe promuovere attività e politiche inclusive che comprendano tutti i giovani, soprattutto quelli che hanno minori opportunità e/o quelli le cui opinioni potrebbero essere trascurate;
- C. partecipazione: riconoscendo che tutti i giovani costituiscono una risorsa per la società, tutte le politiche e attività riguardanti i giovani dovrebbero difendere il loro diritto a partecipare all'elaborazione, all'attuazione e al follow-up delle politiche che incidono su di loro attraverso una partecipazione significativa dei giovani e delle organizzazioni giovanili. In tale contesto, le politiche dovrebbero essere sviluppate tenendo conto dei cambiamenti apportati dalla comunicazione digitale, che incidono sulla partecipazione democratica e civica;
- D. dimensione mondiale, europea, nazionale, regionale e locale: per garantire un impatto sostenibile sui giovani, è importante che la politica dell'UE per i giovani sia attuata tenendo presenti le correlazioni con i livelli regionale e locale e che siano svolte attività intese a sostenere le politiche per la gioventù a livello locale. Al tempo stesso, occorre prendere in considerazione le opinioni dei giovani ogniqualvolta si affrontino questioni globali;
- E. duplice approccio: le politiche che intendono migliorare le vite dei giovani non possono limitarsi al solo settore della gioventù. Pertanto, il duplice approccio convenuto nel precedente quadro di cooperazione per il periodo 2010-2018 è tuttora indispensabile in quanto punta ad affrontare le questioni che riguardano i giovani, da un lato, integrando le iniziative in tutti i settori strategici e, dall'altro, attraverso iniziative specifiche nel settore della gioventù.

CONVENGONO INOLTRE quanto segue

1. Lavorare all'attuazione efficace, mirata e concertata in tutti i settori e tra di essi

Le vite dei giovani sono plasmate da politiche radicate in molteplici settori strategici e fondate su vari livelli di attuazione. Di conseguenza, soltanto integrando la gioventù in quanto priorità nei diversi settori strategici si potrà garantire che le esigenze specifiche dei giovani o gli effetti sui giovani delle politiche o dei programmi previsti siano presi in considerazione. Per dare il buon esempio, dovrebbe essere ulteriormente perseguito, in quanto base fondamentale, un approccio intersettoriale a livello di UE. Inoltre, l'integrazione della dimensione giovanile può essere efficace solo se garantisce anche che i giovani possano dire la loro relativamente a tutti i possibili settori strategici che li riguardano.

La cooperazione intersettoriale dovrebbe essere rafforzata a tutti i livelli del processo decisionale, ricercando sinergie e complementarità tra gli interventi e coinvolgendo maggiormente i giovani.

2. Affrontare gli ambiti centrali del settore della gioventù: mobilitare, collegare, responsabilizzare.

a. Mobilitare

Per una democrazia funzionante e per la società in generale, è fondamentale fornire ai giovani percorsi di mobilitazione non solo nella loro vita quotidiana ma anche nella vita democratica. È particolarmente importante concentrarsi sulla partecipazione dei giovani, dal momento che tutte le decisioni prese oggi incideranno per più tempo sull'attuale generazione di giovani. Inoltre, le fasce d'età giovanili sono meno rappresentate in seno agli organi politici e, rispetto ad altre fasce d'età, hanno minori possibilità di influenzare i processi decisionali e di parteciparvi. La strategia dell'UE per la gioventù mira a incoraggiare una partecipazione civica, economica, sociale, culturale e politica significativa dei giovani.

Pertanto la mobilitazione dei giovani deve costituire una pietra angolare della futura cooperazione dell'UE sulla politica in materia di gioventù. Ciò significa anche che i giovani devono avere voce in capitolo per quanto riguarda lo sviluppo, l'attuazione e la valutazione delle politiche che li riguardano, quali la strategia dell'UE per la gioventù e le strategie nazionali in materia. Per essere il più inclusivi possibile e adeguarsi alle sfide esistenti e future, è essenziale vagliare forme nuove e alternative di partecipazione.

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE EUROPEA, NEI LIMITI DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, A:

- incoraggiare e promuovere la partecipazione democratica inclusiva di tutti i giovani nella società e nei processi democratici;
- mobilitare attivamente i giovani, le organizzazioni giovanili e altri organizzatori di animazione socioeducativa a favore dello sviluppo, dell'attuazione e della valutazione delle politiche che incidono sulla vita dei giovani a livello locale, regionale, nazionale ed europeo;
- sostenere l'istituzione e lo sviluppo di rappresentanze giovanili a livello locale, regionale e nazionale, riconoscendo il diritto di partecipazione e auto-organizzazione dei giovani nonché le strutture rappresentative per la gioventù e la loro inclusione nei lavori delle autorità locali, regionali, nazionali ed europee;
- sostenere e trasmettere il dialogo dell'UE con i giovani ⁽¹⁾ al fine di includere la pluralità delle voci dei giovani nei processi decisionali a tutti i livelli e promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza mediante l'educazione civica e strategie di apprendimento;
- sostenere e sviluppare opportunità di «apprendimento della partecipazione», stimolando l'interesse per le azioni preparatorie e aiutando i giovani a prepararsi alla partecipazione;
- valutare e promuovere l'uso di forme innovative e alternative di partecipazione democratica, ad esempio gli strumenti di democrazia digitale, e agevolare l'accesso al fine di sostenere la partecipazione dei giovani alla vita democratica e mobilitare i giovani in modo inclusivo, tenendo però conto che alcuni di loro non hanno accesso a Internet e alle tecnologie digitali o non possiedono le competenze per utilizzarle.

b. *Collegare*

I giovani europei sono sempre più collegati. I collegamenti, le relazioni e lo scambio di esperienze costituiscono una risorsa fondamentale per la solidarietà e il futuro sviluppo dell'Unione europea. Il modo migliore per promuovere tali collegamenti è mediante diverse forme di mobilità.

Pertanto tutti i giovani devono poter avere accesso alle opportunità di sperimentare scambi, cooperazione, azione culturale e civica in un contesto europeo. Ciò consente loro di sviluppare e rafforzare le competenze personali, sociali e civiche, sviluppare il pensiero critico e la creatività, migliorare l'occupabilità e diventare cittadini europei attivi. Gli scambi di giovani e i progetti nell'ambito di Erasmus+, del corpo europeo di solidarietà e dei loro programmi successivi sono fonti di apprendimento interculturale e di responsabilizzazione, in particolare per i giovani che dispongono di minori opportunità.

La cooperazione dell'UE in materia di gioventù dovrebbe sostenere tali opportunità per i giovani e dovrebbe beneficiare di programmi dell'UE quali Erasmus+ e il corpo europeo di solidarietà e i loro programmi successivi, al fine di migliorare le conoscenze relative ai giovani e alle loro aspirazioni, e rafforzare la cooperazione in materia di politiche e la creazione di comunità.

La strategia dell'UE per la gioventù dovrebbe altresì promuovere il collegamento tra i giovani nell'UE e nei paesi candidati, nei paesi del partenariato orientale e nei partner dei Balcani occidentali ⁽²⁾, nonché in altri paesi terzi con i quali l'UE ha concluso accordi di associazione o di cooperazione, a seconda dei casi, con l'aiuto dell'Unione mediante i pertinenti programmi di finanziamento dell'UE.

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE EUROPEA, NEI LIMITI DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, A:

- consentire l'accesso di tutti i giovani, nonché degli animatori socioeducativi, alle opportunità di mobilità transfrontaliera, compreso il volontariato nel settore della società civile, eliminando gli ostacoli e attuando misure di sostegno, con un'attenzione particolare per i giovani che dispongono di minori opportunità;
- incoraggiare l'impegno dei giovani in attività di solidarietà, promuovendo i regimi di sostegno e ricercando complementarità e sinergie tra gli strumenti di finanziamento dell'UE e i regimi nazionali, regionali e locali;
- mobilitare attivamente i giovani e le organizzazioni giovanili nella progettazione, attuazione e valutazione dei pertinenti programmi di finanziamento dell'UE;
- condividere le migliori pratiche e continuare i lavori su sistemi efficaci di convalida e riconoscimento delle abilità e delle competenze acquisite mediante l'apprendimento non formale e informale, comprese le attività di solidarietà e di volontariato, proseguendo l'attuazione della raccomandazione del Consiglio del 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale.

⁽¹⁾ Per maggiori informazioni, cfr. l'allegato 1 sul dialogo dell'UE con i giovani.

⁽²⁾ https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/eu-and-western-balkans_en

c. Responsabilizzare

Per responsabilizzare i giovani, vale a dire incoraggiarli a prendersi carico della propria vita, sono necessari risorse e strumenti adeguati nonché un contesto disposto a prestare adeguata attenzione alla voce dei giovani. Oggi i giovani di tutta Europa si trovano ad affrontare varie sfide, come le difficoltà ad accedere ai diritti sociali, l'esclusione sociale e la discriminazione, nonché le minacce derivanti dalla circolazione di notizie false e dalla propaganda.

Al fine di affrontare tali sfide e garantire pertanto una vera responsabilizzazione dei giovani, occorre lavorare in modo collaborativo su politiche volte ad affrontare la situazione specifica dei giovani e di conseguenza migliorarne le condizioni di vita nell'UE.

In tale contesto, l'animazione socioeducativa in tutte le sue forme può fungere da catalizzatore per la responsabilizzazione. L'animazione socioeducativa offre ai giovani benefici unici nella transizione verso l'età adulta⁽¹⁾, garantendo un ambiente sicuro in cui è possibile acquisire fiducia in sé stessi e imparare in modo non formale. È risaputo che questo tipo di animazione fornisce ai giovani competenze e abilità personali, professionali e imprenditoriali fondamentali quali il lavoro di gruppo, la leadership, le competenze interculturali, la gestione di progetti, la capacità di risolvere i problemi e il pensiero critico. Talvolta l'animazione socioeducativa costituisce un ponte verso l'istruzione, la formazione o l'occupazione, evitando così l'esclusione.

Per beneficiare di tali vantaggi, vi è una maggiore necessità di riconoscere l'apprendimento non formale e informale mediante l'animazione socioeducativa, particolarmente vantaggiosa per coloro che possiedono poche qualifiche formali, onde migliorare l'occupabilità. Il riconoscimento può essere migliorato attraverso un uso più sistematico di strumenti di qualità.

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE EUROPEA, NEI LIMITI DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, A:

- elaborare e attuare un'agenda europea per l'animazione socioeducativa a favore della qualità, dell'innovazione e del riconoscimento dell'animazione socioeducativa. Al fine di sfruttarne appieno le potenzialità, è necessario integrare le competenze delle rappresentanze e organizzazioni giovanili, degli animatori socioeducativi e dei ricercatori. Occorre inoltre incoraggiare ulteriori sinergie con il lavoro svolto dal Consiglio d'Europa in materia;
- sostenere lo sviluppo di un'animazione socioeducativa di qualità a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, compresi l'elaborazione di politiche in materia, la formazione di animatori socioeducativi, l'istituzione di quadri giuridici e un'assegnazione sufficiente delle risorse;
- sostenere le attività di animazione socioeducativa a tutti i livelli, anche quelli più vicini ai cittadini, e riconoscere alle organizzazioni giovanili un ruolo nella promozione dello sviluppo di competenze e dell'inclusione sociale attraverso tale tipo di animazione e le attività di istruzione non formale, nel rispetto delle attività nazionali, regionali e locali in questo settore;
- creare e sviluppare ulteriormente, quando e dove possibile, punti di contatto per i giovani facilmente accessibili che forniscano un'ampia gamma di servizi e/o informazioni, compresi la consulenza finanziaria, l'orientamento e il sostegno in materia professionale, sanitaria e relazionale e le opportunità educative, culturali e occupazionali.

INVITA DI CONSEGUENZA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE EUROPEA, NEI LIMITI DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, A:

3. Cooperare sulla base degli strumenti e della governance

Al fine di attuare efficacemente la strategia dell'UE per la gioventù in tutta l'UE e negli Stati membri, sono necessari strumenti concreti. Per conseguire gli obiettivi della strategia si farà ricorso, a seconda dei casi, alle seguenti misure a livello locale, regionale, nazionale, europeo e mondiale:

- a. politiche giovanili fondate su dati concreti e sviluppo di conoscenze: la politica dell'UE in materia di gioventù dovrebbe fondarsi su dati concreti ed essere collegata alle esigenze e alle situazioni concrete dei giovani. Ciò richiede attività di ricerca continue, lo sviluppo delle conoscenze e il coinvolgimento dei giovani e delle organizzazioni giovanili. La raccolta di dati disaggregati sui giovani è di particolare importanza per favorire la comprensione delle esigenze dei diversi gruppi di giovani, in particolare quelli che dispongono di minori opportunità. Le politiche fondate su dati concreti dovrebbero essere condotte con il sostegno del progetto Youth Wiki, delle reti di ricerca in materia di gioventù e della cooperazione con organizzazioni internazionali quali il Consiglio d'Europa, l'OCSE e altri organismi, tra cui le organizzazioni giovanili;

⁽¹⁾ Gruppo di esperti sul «contributo specifico dell'animazione socioeducativa e dell'apprendimento non formale e informale per affrontare le sfide che riguardano attualmente i giovani, in particolare il passaggio dall'istruzione all'occupazione». http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/contribution-youth-work-summary_en.pdf

- b. apprendimento reciproco e divulgazione: l'apprendimento reciproco tra gli Stati membri, la Commissione europea e i soggetti interessati dovrebbe costituire uno strumento per il progresso della politica in materia di gioventù per quanto riguarda sia gli ambiti centrali sia quelli intersettoriali. I gruppi di esperti continueranno a elaborare orientamenti strategici e strumenti pratici e a condividere le buone pratiche; tale strategia offrirà nuovi strumenti per l'apprendimento reciproco, quali valutazioni e consulenze inter pares, forum di alto livello, analisi e studi, alla luce delle priorità generali della strategia dell'UE per la gioventù e nell'ambito dei piani di lavoro triennali. Perseguirà un approccio più sistematico alle informazioni di qualità per i giovani, alla sensibilizzazione e alla divulgazione, sulla base delle reti esistenti;
- c. governance partecipativa: al fine di riconoscere il ruolo dei giovani quali esperti della propria situazione, è fondamentale garantire il coinvolgimento dei giovani e delle loro organizzazioni rappresentative nelle diverse fasi di attuazione della strategia dell'UE per i giovani. La partecipazione aumenta la visibilità dei giovani e delle loro preoccupazioni, ma rende anche più visibili agli occhi dei giovani i responsabili delle politiche in materia di gioventù. La partecipazione mira altresì ad aumentare la legittimità e il riconoscimento delle politiche giovanili. Al fine di gettare le basi di un dialogo civico regolare, dare alle parti interessate un ruolo maggiore nel coordinamento dell'attuazione della strategia, offrire opportunità di scambio di informazioni sulle attività e sui risultati, la piattaforma della strategia dell'UE per la gioventù mirerà ad agevolare la governance partecipativa e il coordinamento dell'attuazione della strategia. La Commissione è invitata a organizzare appositi incontri per riunire, a seconda dei casi, rappresentanti delle istituzioni dell'UE, degli Stati membri, delle agenzie nazionali di Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà, delle organizzazioni giovanili e di altri soggetti interessati, nonché delle autorità locali e regionali;
- d. mobilitazione dei programmi e dei fondi dell'UE: la strategia promuoverà l'uso efficace di programmi e fondi dell'UE quali Erasmus+, il corpo europeo di solidarietà, i fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020, comprese le azioni Marie Skłodowska-Curie, Europa creativa e i loro programmi successivi. Gli Stati membri sono invitati a esplorare le sinergie tra le fonti di finanziamento a livello dell'UE, nazionale, regionale e locale;
- e. monitoraggio dei finanziamenti UE: la trasparenza nelle iniziative dell'UE a favore dei giovani dovrebbe includere il monitoraggio della spesa dell'UE in materia di gioventù, utilizzando i meccanismi esistenti, a seconda dei casi;
- f. comunicare la strategia dell'UE per la gioventù: tenendo presenti i diversi soggetti coinvolti nell'elaborazione delle politiche in materia di gioventù, è importante comunicare le finalità e il contenuto della strategia dell'UE per la gioventù in modo globale e comprensibile per i giovani. La strategia dell'UE per la gioventù e gli obiettivi per la gioventù europea possono fornire orientamenti alle persone direttamente coinvolte nella definizione della politica dell'UE in materia di gioventù, nonché agli attori esterni a tale settore, creando un nuovo approccio positivo per quanto riguarda la politica dell'UE in materia di gioventù e l'animazione socioeducativa in Europa;
- g. pianificatore delle attività nazionali future⁽¹⁾: il pianificatore delle attività nazionali future intende consentire agli Stati membri di condividere, su base volontaria, le loro priorità in linea con la strategia dell'UE per la gioventù. Il suo obiettivo è quello di aumentare la trasparenza nell'attuazione delle politiche per la gioventù a livello regionale, nazionale e dell'UE. Ciò dovrebbe contribuire a individuare partner adeguati per le attività di apprendimento reciproco, che rispondano alle esigenze dei singoli Stati membri. Al fine di evitare ulteriori oneri amministrativi, i pianificatori di attività nazionali future dovrebbero basarsi sui quadri delle politiche per la gioventù e sulle strategie per la gioventù esistenti a livello nazionale;
- h. dialogo dell'UE con i giovani⁽²⁾: sulla scorta dei risultati del dialogo strutturato con i giovani e le organizzazioni giovanili, sarà istituito un nuovo dialogo dell'UE con i giovani, dotato degli strumenti necessari, con l'obiettivo di includere un maggior numero di decisori e di giovani, in particolare di coloro cui non viene prestato ascolto e/o che hanno minori opportunità di partecipare ai processi decisionali e all'attuazione della strategia dell'UE per la gioventù, promuovendo il loro coinvolgimento e la loro partecipazione politica nell'UE e nella società in generale. Sarebbe inoltre opportuno agevolare uno scambio più regolare tra i gruppi di lavoro nazionali per il dialogo dell'UE con i giovani e la Commissione europea;
- i. il coordinatore dell'UE per la gioventù: il Consiglio si compiace dell'intenzione di istituire un coordinatore dell'UE per la gioventù presso la Commissione europea, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione intersettoriale, nonché lo sviluppo e gli scambi di conoscenze su questioni giovanili all'interno dei servizi della Commissione europea. Il coordinatore dell'UE per la gioventù dovrebbe operare in stretta collaborazione con i vari soggetti interessati per garantire una comunicazione coerente nei confronti dei giovani;

⁽¹⁾ Per maggiori informazioni, cfr. l'allegato 2 sui pianificatori di attività nazionali future.

⁽²⁾ Per maggiori informazioni, cfr. l'allegato 1 sul dialogo dell'UE con i giovani.

- j. informazione e sostegno nei confronti dei giovani: mediante la fornitura adeguata di servizi e piattaforme di informazione dei giovani di qualità a tutti i livelli, compreso il Portale europeo per i giovani, e con il sostegno di organizzazioni su scala europea, è possibile promuovere la parità di accesso da parte dei giovani a informazioni di qualità sui loro diritti e sulle loro opportunità, nonché sui servizi e sui programmi dell'UE loro destinati;
- k. piani di lavoro dell'UE per la gioventù: la strategia dell'UE per la gioventù seguirà periodi di lavoro triennali che comprenderanno due trii di presidenza. Le priorità e le azioni per i rispettivi periodi di lavoro saranno presentate nei piani di lavoro dell'UE per la gioventù. Il Consiglio definirà tali piani di lavoro dell'UE insieme alla Commissione, iniziando con un piano di lavoro per il periodo 2019-2021 ⁽¹⁾. Tali piani dovrebbero basarsi sui principi guida e sulle priorità della presente strategia, affrontando le problematiche giovanili nell'ambito di altre formazioni del Consiglio e dei loro organi preparatori nei settori politici pertinenti;
- l. monitoraggio, relazioni e valutazione: al fine di riesaminare e facilitare il coordinamento delle politiche, sarebbe opportuno effettuare un monitoraggio periodico dei progressi compiuti. Dovrebbero essere individuate le buone pratiche e le condizioni per la loro trasferibilità al fine di agevolare l'apprendimento reciproco tra gli Stati membri. Ogni tre anni la Commissione presenterà una relazione sull'attuazione della strategia dell'UE per la gioventù, basata, tra l'altro, sulle informazioni fornite dagli Stati membri e sul progetto Youth Wiki. Il progetto Youth Wiki continuerà a fornire informazioni sullo sviluppo delle politiche nazionali in materia di gioventù. A livello dell'UE, le organizzazioni giovanili e altri soggetti interessati saranno direttamente coinvolti nel monitoraggio dei progressi attraverso la piattaforma della strategia dell'UE. Il quadro operativo degli indicatori dell'UE relativi alla gioventù può essere utilizzato per monitorare la situazione generale dei giovani negli Stati membri. Gli Stati membri e la Commissione europea sono invitati a riesaminare il quadro operativo degli indicatori durante il primo anno dopo l'adozione della strategia dell'UE per la gioventù. Potrebbero essere definiti indicatori quantitativi e qualitativi, nonché parametri di riferimento, adeguati alle esigenze degli Stati membri e dei settori interessati, in modo da confrontare le migliori pratiche e monitorare l'attuazione della strategia. A partire dal 2019 dovrebbe essere effettuato un riesame programmatico dei progetti di ricerca finanziati dall'UE al fine di trarre conclusioni pertinenti per il settore delle politiche giovanili;
- m. riesame intermedio: il Consiglio procederà a un riesame intermedio della strategia dell'UE per la gioventù sulla base di una relazione di valutazione che sarà presentata dalla Commissione entro il 31 dicembre 2023. Esso riesaminerà, a seconda dei casi, la presente risoluzione nel 2024, al fine di adeguarla a eventuali nuovi sviluppi ed esigenze.

⁽¹⁾ Per maggiori informazioni, cfr. l'allegato 4 relativo al piano di lavoro dell'UE per la gioventù 2019-2021.

ALLEGATO 1

sul dialogo dell'UE con i giovani**1. Introduzione**

Con l'espressione «dialogo dell'UE con i giovani» si intende il dialogo con i giovani e le organizzazioni giovanili cui partecipano decisori e responsabili politici, nonché esperti, ricercatori e altri pertinenti attori della società civile, a seconda dei casi. Funge da sede di riflessione e consultazione comune permanente sulle priorità, sull'attuazione e sul seguito della cooperazione europea in materia di gioventù ⁽¹⁾.

Il dialogo dell'UE con i giovani rappresenta l'evoluzione del processo di dialogo strutturato istituito mediante la risoluzione su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) e ulteriormente sviluppato negli anni successivi, in funzione dei risultati di un monitoraggio e una valutazione continui ⁽²⁾.

La risoluzione del Consiglio sul futuro sviluppo del dialogo strutturato, adottata nel maggio 2017, invitava gli Stati membri e la Commissione «a intraprendere un riesame del processo di dialogo strutturato e dei suoi obiettivi per la cooperazione europea in materia di gioventù post 2018 e a valutare modalità innovative ed efficaci per promuovere un dialogo e un contatto significativi e costruttivi con i giovani di diverse estrazioni, le organizzazioni giovanili, i ricercatori in materia di gioventù e i responsabili politici, nonché con le parti interessate degli altri settori pertinenti.» ⁽³⁾.

2. Obiettivi del dialogo dell'UE con i giovani

Il dialogo dell'UE con i giovani dovrebbe contribuire agli obiettivi generali e seguire i principi guida della strategia dell'UE per la gioventù, come già delineato nella risoluzione.

Gli obiettivi specifici del dialogo dell'UE con i giovani sono i seguenti:

- a) incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa, in linea con l'articolo 165 del TFUE;
- b) promuovere la parità di partecipazione tra i giovani, uomini e donne;
- c) prevedere diverse voci e garantire a tutti i giovani la possibilità di contribuire alla definizione delle politiche;
- d) produrre un cambiamento positivo nelle politiche in materia di gioventù a livello locale, regionale, nazionale ed europeo;
- e) rafforzare le competenze dei giovani in materia di cittadinanza, nonché il loro senso di appartenenza alla società e all'Unione europea.

3. Attuazione del dialogo dell'UE con i giovani

Il dialogo dell'UE con i giovani dovrebbe preferibilmente seguire cicli di lavoro di 18 mesi, con una priorità tematica per ciclo strettamente collegata alle priorità della strategia dell'UE per la gioventù e agli obiettivi per la gioventù europea, se del caso.

Ogni ciclo dovrebbe basarsi sugli insegnamenti tratti dal precedente. Un continuo follow-up è essenziale per monitorare i risultati in materia di qualità e l'impatto generale dell'intero processo. Le procedure di valutazione dell'impatto, sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo, dovrebbero essere effettuate in tutte le fasi del processo da parte di tutti i soggetti interessati al livello appropriato.

In funzione dei suddetti obiettivi, il dialogo con i giovani dovrebbe basarsi su approcci volti alla partecipazione in diverse fasi:

- a) informazioni sulle possibilità di partecipazione nonché sul tema generale, fornite a partire dal livello locale fino a quello europeo;
- b) consultazione, compresi metodi di interazione online e offline e risultati di ricerche basate su dati concreti;

⁽¹⁾ Doc. 11865/18, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013.

⁽²⁾ Doc. 9264/18 ADD 1, documento di lavoro dei servizi della Commissione sui risultati del metodo di coordinamento aperto nel settore della gioventù 2010-2018 che accompagna la comunicazione della Commissione «Mobilitare, collegare e responsabilizzare i giovani: una nuova strategia dell'UE per la gioventù».

⁽³⁾ Doc. 9632/17, risoluzione del Consiglio sul dialogo strutturato e sul futuro sviluppo del dialogo con i giovani nel contesto delle politiche relative alla cooperazione europea in materia di gioventù dopo il 2018.

- c) dialogo diretto tra i decisori e i giovani, basandosi sulle migliori pratiche in materia di approcci metodologici finora elaborati nel quadro del dialogo strutturato, nonché sulla continua innovazione in tale ambito;
- d) partenariato continuo nella governance del processo a livello nazionale ed europeo, ivi compresi partenariati con i settori pertinenti in base al tema del ciclo, se del caso.

4. Governance del dialogo dell'UE con i giovani

La governance del dialogo dell'UE con i giovani dovrebbe inoltre basarsi sull'esperienza acquisita in passato, mirando nel contempo a un processo più chiaro e snello.

Al fine di sostenere l'attuazione e la governance del dialogo dell'UE con i giovani, possono essere utili diversi partenariati a vari livelli, ad esempio con i consigli della gioventù, le organizzazioni giovanili e altri soggetti interessati nel settore della gioventù, nonché con partner provenienti da altri settori.

Gli Stati membri sono incoraggiati a consentire la partecipazione dei giovani in tutte le fasi di attuazione del dialogo dell'UE con i giovani attribuendo, tra l'altro, un ruolo guida al Consiglio nazionale della gioventù all'interno del gruppo di lavoro nazionale.

ALLEGATO 2

sul pianificatore delle attività nazionali future

Per aumentare la trasparenza nell'attuazione delle politiche per la gioventù ai livelli regionale, nazionale e dell'UE, i pianificatori delle attività nazionali future intendono consentire agli Stati membri, su base volontaria, di condividere le loro priorità in linea con la strategia dell'UE per la gioventù.

Negli Stati membri, le politiche per la gioventù si annoverano fra i più importanti strumenti di attuazione della strategia dell'UE per la gioventù. Sono spesso consolidate in una strategia nazionale per la gioventù o in un documento equivalente di pianificazione delle politiche per la gioventù. Il contenuto di tali strategie nazionali per la gioventù può assumere grande rilievo per altri Stati membri in quanto consente loro di creare sinergie, può facilitare l'apprendimento tra pari e può contribuire a individuare e a raggruppare i diversi interessi e le specifiche esigenze degli Stati membri in materia di sviluppo di politiche per la gioventù.

La raccolta di future priorità nazionali in materia di gioventù è volta a:

- creare una base di conoscenze per avviare possibili progetti e attività bilaterali o multilaterali nell'ambito della definizione di politiche per la gioventù;
- consentire agli Stati membri di collaborare strategicamente con altri Stati membri riguardo alle esigenze nazionali e alle strategie future;
- individuare ambiti per l'apprendimento reciproco tra Stati membri;
- attribuire alle attività nazionali e regionali un ruolo sulla scena europea.

Nei rispettivi pianificatori delle attività nazionali future, gli Stati membri potrebbero:

- nominare gli attori responsabili;
- illustrare la traduzione delle priorità europee nel contesto nazionale, collegandole ad azioni concrete;
- definire il modo in cui le azioni contenute nei piani si collegano ai programmi di finanziamento nazionali e dell'UE per la gioventù, come Erasmus+, il corpo europeo di solidarietà, la garanzia per i giovani e i loro programmi successivi nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Lo sviluppo di pianificatori delle attività nazionali future dovrebbe seguire idealmente il principio della partecipazione dei giovani alla definizione di politiche. Si potrebbe inoltre incoraggiare la partecipazione delle agenzie nazionali per Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà a tale processo, parallelamente alla cooperazione con diversi attori intersettoriali.

Per massimizzare il potenziale dell'apprendimento reciproco e delle sinergie, i pianificatori delle attività nazionali future dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico.

ALLEGATO 3

sugli obiettivi per la gioventù europea

Gli obiettivi per la gioventù europea ⁽¹⁾ sono il risultato del sesto ciclo di dialogo strutturato con i giovani, i decisori, i ricercatori e altri soggetti interessati che si è svolto sul tema «Giovani in Europa: prossime tappe». L'obiettivo di tale ciclo era riunire le voci dei giovani e contribuire insieme alla creazione della strategia dell'UE per la gioventù 2019-2027.

Gli obiettivi per la gioventù europea presentano la visione di un'Europa che consente ai giovani di sfruttare il loro pieno potenziale. Tali obiettivi individuano gli ambiti intersettoriali che hanno un impatto sulla vita dei giovani e indicano le sfide che devono essere affrontate.

La prima fase del sesto ciclo del dialogo strutturato si è incentrata su una riflessione creativa e libera da preconcetti e sulla definizione di una visione comune del tema del ciclo. I giovani, insieme ai decisori, hanno individuato temi pertinenti per la definizione di politiche in materia di gioventù, che sono serviti da base ai ricercatori coinvolti per pianificare una consultazione su scala europea. Giovani provenienti da tutta Europa e da contesti diversi hanno partecipato alla successiva fase di consultazione attraverso focus group, indagini e altri metodi. Sulla base dei risultati della consultazione, i giovani delegati e i decisori hanno formulato insieme gli 11 obiettivi per la gioventù europea elencati in appresso, che hanno incontrato l'ampio favore dei ministri nel successivo dibattito orientativo della sessione del Consiglio dell'UE dedicata alla gioventù. L'ultima fase del ciclo si è focalizzata sulla pianificazione di azioni concrete e sulla valutazione di modalità con cui attuare gli obiettivi per la gioventù europea.

Nell'ambito delle rispettive competenze, gli Stati membri e la Commissione europea sono invitati a ispirarsi, tra l'altro, agli obiettivi per la gioventù europea e a includere tale visione, laddove opportuno, nell'insieme delle politiche e dei programmi pertinenti.

Tenendo debitamente conto della sussidiarietà, gli obiettivi per la gioventù europea dovrebbero essere trattati in conformità della legislazione nazionale e dell'Unione e delle circostanze nazionali. Gli obiettivi per la gioventù europea non costituiscono obiettivi giuridicamente vincolanti.

**#1 CONNETTERE L'UNIONE EUROPEA CON I GIOVANI**

Contesto: un numero crescente di giovani non ha fiducia nell'UE, incontra difficoltà a comprenderne i principi, i valori e il funzionamento. Anche i deficit democratici dei processi dell'UE sono stati identificati come uno dei motivi dell'aumento dell'euroscetticismo tra i giovani.

Obiettivo: promuovere il senso di appartenenza dei giovani al progetto europeo e costruire un ponte tra l'UE e i giovani, al fine di riconquistare la loro fiducia ed accrescerne la partecipazione.

Obiettivi specifici

- Garantire un coinvolgimento significativo dei giovani e un dialogo in tutte le fasi del processo decisionale dell'UE, migliorando così i meccanismi di partecipazione vigenti e creandone di nuovi.
- Assicurare un equo accesso ad una informazione di qualità, imparziale e adeguata ai giovani sul funzionamento dell'UE, su come parteciparvi e su quali opportunità essa offre.
- Introdurre e accrescere l'educazione sull'Europa e sull'UE in ambienti formali e non formali.
- Garantire una giusta rappresentanza a tutti gli Stati membri negli organismi politici e amministrativi dell'UE, in linea con il principio di equa cittadinanza.
- Aumentare il budget e l'impatto dei programmi europei per i giovani.
- Costruire la fiducia dei giovani nel progetto europeo, affrontando il deficit democratico e la mancanza di trasparenza e visibilità.

⁽¹⁾ www.youthgoals.eu

Le icone degli obiettivi per la gioventù europea sono state disegnate da Mireille van Bremen e possono essere scaricate insieme al manuale grafico.

- Istituzionalizzare la valutazione delle politiche dell'UE in termini di compatibilità con i giovani, di impatto ed effetto.



#2 UGUAGLIANZA DI GENERE ⁽¹⁾

Contesto: la discriminazione di genere colpisce ancora molti giovani, in particolare le giovani donne. Le pari opportunità e l'accesso ai diritti devono essere garantiti ai giovani di tutti i generi, compresi i giovani di genere non binario e i LGBTQI+ ⁽²⁾.

Obiettivo: garantire l'uguaglianza di genere e degli approcci legati al genere in tutti gli ambiti della vita di un giovane.

Obiettivi specifici

- Affrontare la discriminazione e garantire eguali diritti per tutti i generi in ambito culturale, politico e socioeconomico.
- Raggiungere la consapevolezza universale sulla disuguaglianza e la discriminazione di genere, in particolare nei media.
- Mettere fine alla violenza di genere, affrontandola e contrastandola efficacemente in tutte le sue forme.
- Eliminare i ruoli stereotipati di genere e abbracciare le diverse identità di genere nei sistemi educativi, nella vita familiare, sul posto di lavoro e in altri ambiti della vita.
- Mettere fine alla discriminazione strutturale di genere nel mercato del lavoro e assicurare eguali diritti, accesso e opportunità.
- Garantire il principio di uguale lavoro e uguale retribuzione e l'eguale condivisione di responsabilità nel lavoro di assistenza.
- Assicurare un equo accesso all'educazione formale e non formale e che la progettazione dei sistemi educativi segua approcci sensibili a tutti i generi.



#3 SOCIETÀ INCLUSIVE

Contesto: un terzo dei giovani in Europa è a rischio di povertà ed esclusione sociale. Molti non hanno accesso ai loro diritti sociali. Molti continuano a subire molteplici discriminazioni, sperimentano pregiudizi e crimini d'odio. I nuovi fenomeni migratori hanno portato con sé diverse sfide sociali e di inclusione. Pertanto, è fondamentale lavorare per l'attuazione dei diritti di tutti i giovani in Europa, compresi i più esclusi ed emarginati.

Obiettivo: permettere e garantire l'inclusione di tutti i giovani nella società.

Obiettivi specifici

- Fornire protezione legale e rafforzare gli strumenti legali internazionali per combattere tutti i tipi di discriminazione e l'incitamento all'odio, riconoscendo che i giovani sono soggetti a molteplici forme di discriminazione.
- Rafforzare la capacità delle informazioni di raggiungere i giovani emarginati, per assicurarsi che siano a conoscenza di spazi, opportunità, esperienze a loro disposizione.
- Garantire a tutti i giovani emarginati uguale accesso agli ambienti di apprendimento formale e non formale, affrontando tutte le dimensioni dell'inclusione.
- Rafforzare le capacità degli educatori che lavorano con i giovani emarginati.
- Fornire più spazi, opportunità, risorse e programmi per rafforzare il dialogo, la coesione sociale e combattere la discriminazione e la segregazione.

⁽¹⁾ Con riferimento alla sussidiarietà, «di genere» dovrebbe essere interpretato in conformità della legislazione nazionale e dell'Unione e delle circostanze nazionali.

⁽²⁾ «LGBTQI+» è una sigla che riassume le identità non eterosessuali e/o non binarie ed è composta dalle lettere iniziali di «lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer/questioning, intersessuali» e dal simbolo + che indica la non esaustività di tale elenco.

- Rafforzare il sostegno sociale tramite il riconoscimento del diritto ad un salario dignitoso, a condizioni di lavoro giuste, all'accesso universale a sistemi sanitari di qualità e garantire misure specifiche per i giovani emarginati.
- Garantire che giovani emarginati partecipino a tutti i processi decisionali e siano attori chiave, in particolare nei processi che riguardano i loro diritti, il loro benessere e i loro interessi.



#4 INFORMAZIONE E DIALOGO COSTRUTTIVO

Contesto: i giovani hanno difficoltà a verificare l'accuratezza e l'affidabilità delle informazioni. Devono essere attrezzati in modo più adeguato per navigare nel panorama dei media e partecipare ad un dialogo costruttivo.

Obiettivo: garantire ai giovani un migliore accesso a un'informazione affidabile, sostenere la loro capacità di valutare criticamente le informazioni e impegnarsi in un dialogo partecipativo e costruttivo.

Obiettivi specifici

- Consentire ai giovani di essere utenti e produttori di informazione critici e responsabili.
- Assicurarsi che i giovani abbiano la capacità di riconoscere e segnalare notizie generalmente fuorvianti e di verificare l'accuratezza delle fonti utilizzate.
- Assicurarsi che i giovani abbiano la capacità di riconoscere e segnalare l'incitamento all'odio e alla discriminazione online e offline.
- Assicurarsi che i giovani sappiano intrattenere un dialogo rispettoso, tollerante e non violento online e offline.
- Assicurare un facile accesso a informazioni comprensibili e adeguate ai giovani, che seguano codici etici e standard di qualità.
- Assicurarsi che i genitori, coloro che si occupano dei giovani e quanti sono coinvolti nell'istruzione e nella loro formazione siano dotati di competenze multimediali e di alfabetizzazione digitale e siano fonti di informazione affidabili per giovani.



#5 SALUTE E BENESSERE MENTALE

Contesto: un numero significativo e crescente di giovani in tutta Europa esprime preoccupazione per la prevalenza di problemi di salute mentale come stress elevato, ansia, depressione e altre malattie mentali. I giovani citano l'enorme pressione sociale che affrontano al giorno d'oggi ed esprimono la necessità di migliorare la salute mentale dei giovani.

Obiettivo: raggiungere un migliore benessere mentale e porre fine alla stigmatizzazione dei problemi di salute mentale, promuovendo così l'inclusione sociale di tutti i giovani.

Obiettivi specifici

- Incoraggiare lo sviluppo dell'autoconsapevolezza e una mentalità meno competitiva, incentivando l'apprezzamento per le capacità e i punti di forza individuali.
- Salvaguardare il diritto al lavoro e allo studio delle persone con problemi di salute mentale durante e dopo la malattia, in modo da permettergli di realizzare le proprie ambizioni.
- Sviluppare un approccio inclusivo intersettoriale alla cura della salute mentale per tutti, soprattutto per i gruppi emarginati.
- Fornire ai professionisti che lavorano con i giovani, alle famiglie e agli amici formazione di qualità sul primo soccorso in fatto di salute mentale.

- Fornire trattamenti inclusivi, rispettosi e adeguatamente finanziati, fornendo servizi di salute mentale di alta qualità in tutte le istituzioni mediche.
- Concentrarsi sulle misure di prevenzione che assicurino ai giovani il possesso delle conoscenze e competenze richieste per il benessere mentale.
- Combattere lo stigma della malattia mentale incrementando i programmi di sensibilizzazione.



#6 FAR AVANZARE LA GIOVENTÙ RURALE

Contesto: nonostante l'impegno a livello europeo per lo sviluppo rurale, e dato che nel 2015 quasi un terzo della popolazione dell'UE viveva nelle zone rurali, esistono differenze predominanti tra la vita nelle aree urbane e nelle zone rurali ⁽¹⁾. Pertanto, è importante garantire l'uguaglianza dei giovani nei contesti urbani e rurali.

Obiettivo: creare le condizioni che consentano ai giovani di realizzare il loro potenziale nelle zone rurali.

Obiettivi specifici

- Assicurare adeguate infrastrutture nelle aree rurali in modo da offrire un'equa fornitura di servizi pubblici, di connessione dati e di opportunità di alloggio per i giovani.
- Assicurarsi che nelle aree rurali vengano create opportunità di lavoro sostenibili, di alta qualità e accessibili ai giovani.
- Garantire il decentramento delle diverse attività di, per e con i giovani, in modo da favorire la loro inclusione e creare benefici per le comunità locali.
- Assicurarsi che i giovani delle aree rurali partecipino attivamente ai processi decisionali.
- Garantire ai giovani un equo accesso all'istruzione di alta qualità nelle aree rurali.
- Creare un'immagine positiva delle aree rurali.
- Assicurare la tutela delle tradizioni rurali.



#7 OCCUPAZIONE DI QUALITÀ PER TUTTI

Contesto: i giovani soffrono a causa dell'elevata disoccupazione giovanile, delle precarie condizioni di lavoro, di sfruttamento e discriminazione sul mercato del lavoro e sul posto di lavoro. La mancanza di informazioni e di adeguate competenze per il futuro impiego impediscono ai giovani di integrarsi pienamente nel mercato del lavoro. Pertanto, devono essere prese misure per garantire un impiego di qualità per tutti.

Obiettivo: garantire un mercato del lavoro accessibile con opportunità che conducano alla creazione di posti di lavoro di qualità per tutti i giovani.

Obiettivi specifici

- Creare posti di lavoro di qualità che garantiscano condizioni di lavoro eque, diritti dei lavoratori e salari dignitosi per tutti i giovani.
- Salvaguardare la protezione sociale e l'assistenza sanitaria per tutti i giovani lavoratori.
- Garantire un equo trattamento e pari opportunità per tutti i giovani in modo da eliminare la discriminazione nel mercato del lavoro.

⁽¹⁾ https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_rural_areas_in_the_EU

- Assicurare pari opportunità a tutti i giovani di sviluppare le competenze necessarie e fare esperienze pratiche, in modo da rendere più fluida la transizione dal mondo dell'istruzione al mercato del lavoro.
- Garantire il riconoscimento e la convalida delle competenze acquisite attraverso tirocini, apprendistato e altre forme di apprendimento basato sul lavoro, e anche tramite il volontariato e l'educazione non formale.
- Assicurare il coinvolgimento dei giovani e delle associazioni giovanili come partner paritari nello sviluppo, implementazione, monitoraggio e valutazione delle politiche per l'occupazione a tutti i livelli.
- Assicurare eguale accesso all'informazione di qualità e ad adeguati meccanismi di supporto che preparino i giovani al mercato del lavoro in trasformazione e al lavoro del futuro.



#8 APPRENDIMENTO DI QUALITÀ

Contesto: l'istruzione rimane un elemento chiave per la cittadinanza attiva, la società inclusiva e l'occupabilità. Ecco perché dobbiamo ampliare la nostra visione sull'educazione per il 21° secolo, concentrandoci maggiormente sulle competenze trasferibili, sull'apprendimento centrato sullo studente e sull'educazione non formale, al fine di ottenere un accesso veramente equo e universale all'apprendimento di qualità.

Obiettivo: integrare e migliorare le differenti forme di apprendimento, attrezzando i giovani ad affrontare le sfide di una vita in continua evoluzione nel 21° secolo.

Obiettivi specifici

- Garantire l'accesso equo e universale all'istruzione di qualità e all'apprendimento permanente.
- Assicurarsi che tutti i giovani abbiano accesso all'educazione non formale adeguatamente finanziata a tutti i livelli, e che sia riconosciuta e convalidata.
- Promuovere l'apertura mentale e supportare lo sviluppo di abilità interpersonali e interculturali.
- Creare e implementare metodi più personalizzati, partecipativi, cooperativi e incentrati sul discente in ogni fase del processo educativo.
- Assicurarsi che il sistema educativo fornisca ai giovani le abilità necessarie per la vita quotidiana come, ad esempio, la gestione dei soldi e l'educazione alla salute, inclusa l'educazione sessuale e riproduttiva.
- Integrare nei contesti di educazione formale e non formale metodi che consentano ai discenti di sviluppare abilità personali, incluso il pensiero critico e analitico, la creatività e l'apprendimento.
- Assicurarsi che i giovani abbiano accesso all'educazione alla cittadinanza, perché abbiano una solida conoscenza dei sistemi politici, della democrazia e dei diritti umani, conseguita anche attraverso esperienze a livello locale, così da promuovere la partecipazione civile attiva.



#9 SPAZIO E PARTECIPAZIONE PER TUTTI

Contesto: i giovani sono sottorappresentati nei processi decisionali che li riguardano, sebbene il loro impegno per la democrazia sia cruciale. Hanno bisogno di accedere a spazi fisici nelle loro comunità per sostenere il loro sviluppo personale, culturale e politico.

Obiettivo: rafforzare la partecipazione democratica e l'autonomia e fornire spazi dedicati ai giovani in tutti i settori della società.

Obiettivi specifici

- Garantire che i giovani possano adeguatamente influenzare tutte le aree della società e tutte le fasi dei processi decisionali, dalla creazione dell'agenda all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione, tramite meccanismi e strutture accessibili e adatti ai giovani, assicurando che la politica risponda ai loro bisogni.
- Assicurare un equo accesso ai processi decisionali della vita quotidiana a tutti i giovani provenienti da differenti contesti.

- Accrescere la partecipazione giovanile e di conseguenza l'equa rappresentanza nel processo elettorale, anche tra i rappresentanti eletti e gli altri organi decisionali a tutti i livelli della società.
- Fornire luoghi e infrastrutture gestiti dai giovani, chiamati spazi giovani, caratterizzati dall'essere autonomi, aperti e sicuri, accessibili a tutti, che offrano supporto professionale per lo sviluppo e assicurino opportunità di partecipazione ai giovani.
- Garantire spazi virtuali sicuri accessibili a tutti i giovani, che forniscano accesso all'informazione e servizi e che assicurino loro opportunità di partecipazione.
- Assicurare un adeguato finanziamento, un comune riconoscimento e lo sviluppo dell'animazione socioeducativa di qualità, al fine di rafforzare le organizzazioni giovanili ed il loro ruolo nei settori dell'inclusione, della partecipazione e dell'educazione non formale.
- Fornire informazioni adeguate ai giovani, rilevanti e complete, anche sviluppate da e con i giovani al fine di consentire la partecipazione giovanile.



#10 EUROPA VERDE SOSTENIBILE

Contesto: al giorno d'oggi consumiamo con modalità che il nostro ambiente non può sostenere. La società deve agire contro i cambiamenti climatici e le crescenti minacce ambientali. Ma la nostra società non può risolvere un problema che non è disposta a riconoscere. Ecco perché tutti, compresi i giovani, devono iniziare ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni e dell'impatto sulla vita delle generazioni future. Diventare sostenibili non è una scelta, è un obbligo.

Obiettivo: realizzare una società in cui tutti i giovani siano attivi, istruiti e in grado di fare la differenza nella loro vita quotidiana.

Obiettivi specifici

- Assicurarsi che tutti, inclusi i giovani, siano consapevoli dell'effetto delle loro azioni sull'ambiente.
- Incoraggiare l'intera società, soprattutto i giovani, ad agire come agenti di cambiamento per uno sviluppo ambientale e sostenibile.
- Tenere in considerazione l'impatto ambientale di ogni politica o decisione di vita e, allo stesso tempo, assicurarsi che i giovani siano inclusi nell'elaborazione di politiche sullo sviluppo sostenibile ad ogni livello.
- Accrescere la cooperazione internazionale per eliminare produzioni e consumi nocivi per l'ambiente.
- Supportare e rafforzare le opportunità per i giovani di fare volontariato nel settore dell'ambiente.
- Assicurarsi che tutti, soprattutto i giovani, abbiano accesso a infrastrutture compatibili con l'ambiente per vivere uno stile di vita più sostenibile.
- Estendere la ricerca e l'innovazione nell'ambito delle soluzioni e tecnologie ecosostenibili.



#11 ORGANIZZAZIONI GIOVANILI E PROGRAMMI EUROPEI

Contesto: le organizzazioni giovanili e i programmi europei per la gioventù coinvolgono milioni di giovani, al fine di sostenere la cittadinanza attiva e sviluppare le loro life skills. Tuttavia, le organizzazioni giovanili e i programmi europei per la gioventù rimangono sottofinanziati e mancano di riconoscimento e accessibilità.

Obiettivo: garantire a tutti i giovani parità di accesso alle organizzazioni giovanili e ai programmi europei, costruendo una società basata su valori e identità europee.

Obiettivi specifici

- Assicurare visibilità e fornire informazione di qualità sulle organizzazioni giovanili e sui programmi europei a tutti i giovani.

- Garantire risorse sufficienti dai programmi dell'UE per le organizzazioni giovanili, perché possano sviluppare progetti ed avere un supporto strutturale per portare avanti la propria missione e sostenere il proprio lavoro.
 - Assicurarsi che le organizzazioni giovanili e i programmi europei siano meglio connessi con i sistemi educativi e riconoscerli come attori in grado di promuovere le abilità di vita e la cittadinanza attiva.
 - Aumentare l'accessibilità ai programmi europei per i giovani, assicurare processi amministrativi adeguati ai giovani e fornire supporto e informazione di qualità a tutti i partecipanti e candidati.
 - Raggiungere e supportare i giovani emarginati per coinvolgerli attivamente nelle associazioni giovanili, nei gruppi di giovani e nei programmi europei.
 - Aumentare le risorse, ampliare la gamma delle sovvenzioni e la diversità delle iniziative disponibili per le associazioni giovanili e i gruppi di giovani.
 - Assicurare la partecipazione dei giovani ai processi di governance relativi ai programmi europei per i giovani.
-

relativo al piano di lavoro per la strategia dell'UE per la gioventù 2019-2021

Data	Metodo di lavoro/Strumento	Obiettivo indicativo e risultati	Obiettivi per la gioventù connessi	Proposto da
Risultati generali				
Una volta all'anno	Piattaforma della strategia dell'UE per la gioventù	Almeno una volta all'anno (con riunioni intermedie delle parti interessate). Relazione della piattaforma da diffondere a un vasto pubblico.	— Connettere l'Unione europea con i giovani — Società inclusive — Informazione e dialogo costruttivo	COM
Trio di presidenza RO, FI, HR				
Tema generale: «Creare opportunità per i giovani»				
Metà 2019	Gruppo di esperti sugli indicatori	Indicatori strategici che contribuiscono a monitorare i progressi compiuti nell'attuazione della strategia per la gioventù	— Informazione e dialogo costruttivo	COM
2019	Gruppo di esperti sulla solidarietà transfrontaliera	Raccomandazioni strategiche per alimentare il riesame della raccomandazione del Consiglio relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'Unione europea	— Connettere l'Unione europea con i giovani — Organizzazioni giovanili e programmi europei	DE, (COM)
2019 (primo semestre)	Conclusioni del Consiglio sull'aumento dell'adattabilità dei giovani alle sfide del mondo del lavoro del futuro		— Occupazione di qualità per tutti — Apprendimento di qualità	RO
2019 (primo semestre)	Conferenza/Seminario sulla parità di accesso a un'occupazione di qualità per i giovani	Raccomandazioni strategiche elaborate con i giovani per facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro	— Occupazione di qualità per tutti — Informazione e dialogo costruttivo	RO

Data	Metodo di lavoro/Strumento	Obiettivo indicativo e risultati	Obiettivi per la gioventù connessi	Proposto da
2019 (primo semestre)	Programma pilota dei delegati europei per la gioventù	Programma pilota a cui possono partecipare rappresentanti della gioventù del paese che esercita la presidenza per realizzare e/o promuovere attività della presidenza nel settore della gioventù, sia a livello dell'UE sia a livello nazionale.	— Informazione e dialogo costruttivo — Spazio e partecipazione per tutti	RO
2019 (secondo semestre)	Conclusioni del Consiglio sull'istruzione e la formazione degli animatori socioeducativi	Adozione da parte del Consiglio Promozione della qualità dell'animazione socioeducativa attraverso l'istruzione e la formazione degli animatori socioeducativi	— Spazio e partecipazione per tutti — Informazione e dialogo costruttivo — Apprendimento di qualità	FI
2019 (secondo semestre)	Conclusioni del Consiglio sull'animazione socioeducativa digitale	Adozione da parte del Consiglio Promuovere la visione comune e lo sviluppo strategico dell'animazione socioeducativa digitale	— Spazio e partecipazione per tutti — Informazione e dialogo costruttivo — Società inclusive	FI
2020	Elaborazione di un corso online sull'animazione socioeducativa	Corso online sull'animazione socioeducativa Ulteriore diffusione del manuale «Improving youth work – Your guide to quality development» (Migliorare l'animazione socioeducativa — La vostra guida per uno sviluppo di qualità) (2017) Ulteriore diffusione della relazione del gruppo di esperti sullo sviluppo dell'animazione socioeducativa digitale (2018)	— Spazio e partecipazione per tutti — Informazione e dialogo costruttivo	COM
2020	Attività di apprendimento tra pari sugli approcci intersettoriali nell'animazione socioeducativa	Compendio di esempi di buone pratiche		COM
2020	Studio volto a proporre un toolkit sulle politiche per la gioventù a livello locale	Sviluppo di un toolkit pratico destinato ai responsabili politici a livello regionale e locale per rispondere alle esigenze dei giovani, con particolare riguardo ai partenariati intersettoriali	— Spazio e partecipazione per tutti	COM

Data	Metodo di lavoro/Strumento	Obiettivo indicativo e risultati	Obiettivi per la gioventù connessi	Proposto da
2020	Gruppo di esperti su un approccio alle politiche per la gioventù basato sui diritti	Raccomandazioni strategiche sulla promozione di un approccio alla gioventù basato sui diritti	— Occupazione di qualità per tutti — Spazio e partecipazione per tutti	PT
2020	Attività di apprendimento tra pari Eventuale progetto congiunto con il Comitato delle regioni. Governance e partecipazione a più livelli	Rafforzamento di una governance a più livelli nell'ambito della promozione della partecipazione dei giovani ai processi politici e ad altri processi decisionali a livello locale, regionale, nazionale ed europeo	— Spazio e partecipazione per tutti	PT
2020 (primo semestre)	(event.) Conclusioni del Consiglio sull'animazione socioeducativa nelle zone rurali e sulla promozione della solidarietà intergenerazionale		— Far avanzare la gioventù rurale — Società inclusive	HR
2020 (primo semestre)	(event.) Conclusioni del Consiglio sulla promozione dell'animazione socioeducativa mediante la sensibilizzazione del settore della gioventù attraverso l'informazione e il potenziamento delle risorse		— Spazio e partecipazione per tutti	HR
2020 (primo semestre)	(event.) tema per la riunione della DG Promuovere l'imprenditorialità sociale fra i giovani		— Occupazione di qualità per tutti — Società inclusive	HR
Trio di presidenza DE, PT, SI				
2020 (secondo semestre)	Aggiornamento della raccomandazione del Consiglio del 2008 relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'Unione europea	Adozione da parte del Consiglio Rafforzamento del potenziale dei programmi europei per la gioventù per raggiungere i giovani e aiutarli a costruire una comunità.	— Spazio e partecipazione per tutti — Connettere l'Unione europea con i giovani — Organizzazioni giovanili e programmi europei	DE, (COM)

Data	Metodo di lavoro/Strumento	Obiettivo indicativo e risultati	Obiettivi per la gioventù connessi	Proposto da
2020 (secondo semestre)	Risoluzione del Consiglio «Agenda sull'animazione socioeducativa» (termine conforme alla strategia finale dell'UE per la gioventù)	Adozione da parte del Consiglio Sintesi/fusione/consolidamento di azioni e di risoluzioni nel settore dell'animazione socioeducativa in Europa e individuazione di sinergie in cooperazione con il Consiglio d'Europa.	— Organizzazioni giovanili e programmi europei — Spazio e partecipazione per tutti	DE
Dicembre 2020	Terza convenzione europea sull'animazione socio-educativa	Avvio del processo di attuazione dell'agenda europea sull'animazione socioeducativa e raccomandazione del Consiglio d'Europa sull'animazione socioeducativa.	— Organizzazioni giovanili e programmi europei — Spazio e partecipazione per tutti	DE
2020 (secondo semestre)	Conclusioni del Consiglio sulla gioventù e la democrazia	Adozione da parte del Consiglio	— Connettere l'Unione europea con i giovani — Spazio e partecipazione per tutti	DE
2020 (secondo semestre)	(event.) Riunione congiunta della DG e dei capi delle agenzie nazionali per Erasmus+ Gioventù in azione/corpo europeo di solidarietà	Discussione sul contributo dei nuovi programmi dell'UE per la gioventù con avvio nel 2021 al raggiungimento degli obiettivi della politica dell'UE in materia di gioventù.	— Organizzazioni giovanili e programmi europei	DE
2020 o 2021	(event.) Esercizio di apprendimento tra pari sull'animazione socioeducativa digitale		— Spazio e partecipazione per tutti — Informazione e dialogo costruttivo	FI
2020-2021	Attività di apprendimento tra pari sulle attività di solidarietà nazionali	Attività di apprendimento tra pari per lo scambio di attività di buone pratiche	— Connettere l'Unione europea con i giovani — Organizzazioni giovanili e programmi europei	COM

Data	Metodo di lavoro/Strumento	Obiettivo indicativo e risultati	Obiettivi per la gioventù connessi	Proposto da
Maggio 2021	Seminario internazionale	Educazione non formale e informale come strumento per lavorare con i giovani nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. (event.) Conclusioni della presidenza	— Europa verde sostenibile — Apprendimento di qualità	PT
2021 (primo semestre)	(event.) Conclusioni del Consiglio su un approccio alle politiche per la gioventù basato sui diritti	Adozione da parte del Consiglio (tenendo conto delle conclusioni del Consiglio sulla promozione dell'accesso dei giovani ai diritti al fine di favorirne l'autonomia e la partecipazione alla società civile, 12 dicembre 2014)	— Occupazione di qualità per tutti — Spazio e partecipazione per tutti	PT
2021 (primo semestre)	(event.) Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento di una governance a più livelli nell'ambito della promozione della partecipazione dei giovani ai processi politici e ad altri processi decisionali a livello locale, regionale, nazionale ed europeo	Adozione da parte del Consiglio In occasione del decimo anniversario della risoluzione del Consiglio sulla promozione di forme nuove ed effettive di partecipazione di tutti i giovani alla vita democratica in Europa	— Spazio e partecipazione per tutti — Connettere l'Unione europea con i giovani	PT
2021	Attività di apprendimento tra pari sulle modalità innovative di finanziamento dell'animazione socioeducativa	Compendio di esempi di buone pratiche	— Spazio e partecipazione per tutti	COM
2021 (secondo semestre)	Relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'attuazione della strategia dell'UE per la gioventù	Relazione sui progressi compiuti nel 2019-2020 nell'attuazione della strategia per la gioventù, compreso il piano di lavoro triennale		SI, (COM)
2021 (secondo semestre)	Piano di lavoro 2022-2024			SI
2021 (secondo semestre)	Dialogo dell'UE con i giovani, conclusioni del Consiglio			SI

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Ritiro di notifica di concentrazione**(Caso M.9094 — Amcor/Bemis)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 456/02)

[Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio]

In data 15 novembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione tra Amcor e Bemis. In data 12 dicembre 2018 le parti notificanti hanno informato la Commissione di aver ritirato la notifica.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione di determinate persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(2018/C 456/03)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di Aleksandr Viktorovich VITKO (n. 19), Dmitry Olegovich ROGOZIN (n. 22), Valery Kirillovich MEDVEDEV (n. 31), Oleg Yevgenyevich BELAVENTSEV (n. 35), Oleg Genrikhovich SAVELYEV (n. 36), Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (n. 46), Igor Nikolaevich BEZLER (n. 55), Ekaterina Yurievna GUBAREVA (n. 83), Oksana TCHIGRINA (n. 89), Sergey Vadimovich ABISOV (n. 91), Vladimir Petrovich KONONOV (n. 97), Andrei Nikolaevich RODKIN (n. 102), Aleksandr Akimovich KARAMAN (n. 103), Sergey Yurievich KOZYAKOV (n. 120), Larisa Leonidovna AIRAPETYAN (n. 122), Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (n. 129), Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO (n. 132), Alexandr Vasilievich SHUBIN (n. 138), Aleksandr Yurievich TIMOFEEV (n. 142) e Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (n. 149), nonché Repubblica di Donetsk (n. 24), Pace per la regione di Lugansk (n. 25), Donbass libero (n. 26) e Unione economica di Lugansk (n. 28), persone ed entità che figurano nell'allegato della decisione 2014/415/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio ⁽²⁾ concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Il Consiglio valuta di mantenere le misure restrittive nei confronti delle suddette persone ed entità presentando nuove motivazioni. Si informano tali persone ed entità che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere le previste motivazioni della loro designazione, prima del 28 dicembre 2018, al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1.C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate all'atto del ricevimento. Al riguardo, si richiama l'attenzione delle persone ed entità interessate sul fatto che il Consiglio riesamina periodicamente l'elenco. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 14 gennaio 2019.

⁽¹⁾ GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/172/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Egitto

(2018/C 456/04)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana e di Habib Ibrahim Habib Eladli che figurano nell'allegato della decisione n. 2011/172/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio ⁽²⁾ concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Egitto.

Il Consiglio valuta di mantenere le misure restrittive nei confronti delle suddette persone. Si informano tali persone che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere gli elementi di cui il Consiglio dispone nel suo fascicolo riguardo alla loro designazione, prima del 28 dicembre 2018, al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1.C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIO

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Al riguardo, si richiama l'attenzione delle persone interessate sul riesame periodico, da parte del Consiglio, dell'elenco delle persone designate di cui alla decisione 2011/172/PESC e al regolamento (UE) n. 270/2011.

⁽¹⁾ GU L 76 del 22.3.2011, pag. 63.

⁽²⁾ GU L 76 del 22.3.2011, pag. 4.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

17 dicembre 2018

(2018/C 456/05)

1 euro =

Tasso di cambio			Tasso di cambio		
Moneta		Tasso di cambio	Moneta		Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1341	CAD	dollari canadesi	1,5189
JPY	yen giapponesi	128,44	HKD	dollari di Hong Kong	8,8624
DKK	corone danesi	7,4659	NZD	dollari neozelandesi	1,6668
GBP	sterline inglesi	0,89890	SGD	dollari di Singapore	1,5588
SEK	corone svedesi	10,2725	KRW	won sudcoreani	1 282,21
CHF	franchi svizzeri	1,1254	ZAR	rand sudafricani	16,2812
ISK	corone islandesi	139,20	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8222
NOK	corone norvegesi	9,7838	HRK	kuna croata	7,4028
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 529,51
CZK	corone ceche	25,801	MYR	ringgit malese	4,7292
HUF	fiorini ungheresi	323,32	PHP	peso filippino	60,123
PLN	zloty polacchi	4,2835	RUB	rublo russo	75,5249
RON	leu rumeni	4,6550	THB	baht thailandese	37,198
TRY	lire turche	6,0958	BRL	real brasiliano	4,4355
AUD	dollari australiani	1,5801	MXN	peso messicano	22,8295
			INR	rupia indiana	81,2130

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Comunicazione della Commissione concernente la proroga del regime specifico di aiuti al funzionamento per gli aeroporti con una capacità fino a 700 000 passeggeri all'anno, previsto dagli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree

(2018/C 456/06)

1. Gli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (gli orientamenti) ⁽¹⁾ precisano a quali condizioni il finanziamento pubblico di aeroporti e compagnie aeree possa costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, quando il finanziamento pubblico costituisce effettivamente un aiuto di Stato, a quali condizioni esso possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno.
2. Gli aiuti al funzionamento costituiscono in linea di principio una forma estremamente distorsiva di aiuto e possono essere autorizzati soltanto in circostanze eccezionali. La Commissione ritiene che gli aeroporti e le compagnie aeree debbano di norma sostenere i propri costi di funzionamento. Tuttavia, per consentire al settore del trasporto aereo di adattarsi alle nuove situazioni di mercato - ad esempio all'aumento della concorrenza tra gli aeroporti per attirare le compagnie aeree - alcune categorie di aiuti al funzionamento agli aeroporti potrebbero ancora essere giustificate, a determinate condizioni.
3. In tale contesto, gli orientamenti prevedono un periodo transitorio di 10 anni, a decorrere dal 4 aprile 2014, nel corso del quale gli aeroporti con un traffico medio annuale superiore a 3 milioni di passeggeri possono ricevere aiuti al funzionamento. Entro la fine del periodo transitorio, quindi entro il 2024, tutti gli aeroporti devono aver raggiunto la piena copertura dei rispettivi costi di esercizio e dopo tale data gli aiuti al funzionamento a favore degli aeroporti non saranno più considerati compatibili con il mercato interno, ad eccezione degli aiuti al funzionamento concessi in conformità alle norme orizzontali sugli aiuti di Stato, ad esempio in conformità alle norme applicabili al finanziamento dei servizi di interesse economico generale ⁽²⁾.
4. Gli orientamenti, riconoscendo che gli aeroporti con un traffico annuale fino a 700 000 passeggeri possono incontrare maggiori difficoltà nel conseguire la piena copertura dei costi durante il periodo transitorio di 10 anni, hanno previsto un regime specifico per tali aeroporti per un periodo iniziale di cinque anni, ovvero fino al 3 aprile 2019.
5. Nel quadro di tale regime specifico, l'importo dell'aiuto deve, in linea di massima, essere stabilito *ex ante* come importo fisso che copre il previsto deficit di finanziamento dei costi di esercizio (determinato sulla base di un piano industriale *ex ante*) ⁽³⁾. In ogni caso, l'importo massimo di aiuto consentito durante l'intero periodo transitorio è limitato all'80 % del deficit di finanziamento iniziale dei costi di esercizio per un periodo di cinque anni ⁽⁴⁾.
6. Conformemente agli orientamenti, la Commissione riesaminerà la necessità di continuare a riservare un trattamento particolare a tali aeroporti e le prospettive future di una piena copertura dei costi di esercizio per questa categoria di aeroporti, in particolare esaminando i cambiamenti delle condizioni di mercato e delle prospettive di redditività, dopo quattro anni. Gli orientamenti non contengono norme specifiche per gli aiuti al funzionamento a questa categoria di aeroporti concessi dopo il 3 aprile 2019.
7. Conformemente al punto 175 degli orientamenti, la Commissione effettuerà una valutazione generale degli orientamenti - così come delle norme sugli aiuti al funzionamento concessi agli aeroporti - entro il 4 aprile 2020.
8. Poiché un riesame delle norme specifiche per gli aeroporti più piccoli effettuato unitamente alle rimanenti norme sugli aiuti al funzionamento consentirà una valutazione più approfondita della situazione del mercato, è opportuno procedere alla nuova valutazione di tale regime specifico nel contesto della valutazione globale degli orientamenti, che sarà effettuata entro il 4 aprile 2020. Ciò consentirà inoltre alla Commissione di valutare l'adeguatezza degli orientamenti nel loro insieme e, se necessario, di proporre un pacchetto coerente di modifiche relative a tutte le categorie di aeroporti e a tutti i tipi di aiuto.
9. Come conseguenza del rinvio della valutazione del regime specifico per gli aeroporti con un traffico annuo fino a 700 000 passeggeri, per garantire continuità e certezza del diritto nel trattamento di questo tipo di aiuti, la validità delle norme vigenti deve essere prorogata. Pertanto, il regime specifico di cui al punto 130 degli orientamenti è prorogato fino al 3 aprile 2024, allineando il periodo transitorio di applicazione delle norme relative agli aeroporti più piccoli con quello valido per gli aeroporti con un traffico annuale superiore a 700 000 passeggeri.

⁽¹⁾ GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3.

⁽²⁾ Cfr. la decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3) e la comunicazione della Commissione - Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011), (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15).

⁽³⁾ Cfr. punto 121 degli orientamenti.

⁽⁴⁾ Cfr. punto 130 degli orientamenti.

10. Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, l'importo di aiuto massimo ammissibile per gli aeroporti fino a 700 000 passeggeri all'anno sarà dell'80 % del deficit di finanziamento iniziale dei costi di esercizio per un periodo di dieci anni dopo l'inizio del periodo transitorio. Ad esempio, se il deficit di finanziamento medio annuo di un piccolo aeroporto nel periodo dal 2009 al 2013 è pari a 1 milione di EUR, l'importo massimo dell'aiuto al funzionamento che l'aeroporto potrebbe ricevere a titolo di importo fisso *ex ante* sarebbe pari a 8 milioni di EUR (80 % x 1 milione x 10) nell'arco di dieci anni.
-

CORTE DEI CONTI

Relazione speciale n. 34/2018

Gli spazi per uffici delle istituzioni dell'UE — Alcune buone pratiche sul piano della gestione, ma anche varie debolezze

(2018/C 456/07)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 34/2018, dal titolo «Gli spazi per uffici delle istituzioni dell'UE — Alcune buone pratiche sul piano della gestione, ma anche varie debolezze».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea:
<http://eca.europa.eu>

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

CONSIGLIO

Risoluzione del Consiglio sul dialogo strutturato e sul futuro sviluppo del dialogo con i giovani nel contesto delle politiche relative alla cooperazione europea in materia di gioventù dopo il 2018

(2017/C 189/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RAMMENTANDO CHE

1. la risoluzione del Consiglio su «Incoraggiamento della partecipazione politica dei giovani alla vita democratica dell'Europa»⁽¹⁾ indicava che la priorità tematica generale della cooperazione europea per il dialogo strutturato nel settore della gioventù per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 30 giugno 2017 sarebbe stato: «Consentire a tutti i giovani di partecipare a un'Europa eterogenea, connessa e inclusiva» e che tale tema sarebbe stato il filo conduttore che avrebbe garantito continuità e coerenza ai lavori del trio di presidenza - Paesi Bassi, Slovacchia e Malta - in linea con il piano di lavoro dell'UE per la gioventù per il 2016-2018;

RICONOSCENDO CHE

2. il dialogo strutturato costituisce un processo partecipativo e i risultati del quinto ciclo di lavori sono basati sui risultati conseguiti dalle consultazioni nazionali svoltesi durante le presidenze neerlandese, slovacca e maltese, nonché nelle conferenze UE sulla gioventù ad Amsterdam nell'aprile 2016, a Kosice nell'ottobre 2016 e a Malta nel marzo 2017;
3. la presidenza neerlandese si è concentrata sull'esplorazione delle sfide e dei problemi cui fanno fronte i giovani nell'Europa di oggi. Durante la conferenza sulla gioventù ad Amsterdam (aprile 2016) sono stati elaborati quesiti orientativi per la consultazione con i giovani e i gruppi di lavoro nazionali a livello degli Stati membri sono stati invitati a svolgere la consultazione e fornire riscontri;
4. la conferenza sulla gioventù a Kosice (ottobre 2016) ha preso in considerazione e discusso i risultati delle consultazioni con i giovani e i loro rappresentanti e, unitamente ai rappresentanti degli Stati membri, ha elaborato raccomandazioni comuni sul dialogo strutturato sulla gioventù, che sono state discusse in sede di Consiglio «Istruzione, gioventù, cultura e sport» nel novembre 2016, insieme alla situazione dei giovani in Europa. I risultati della discussione sono stati comunicati al presidente del Consiglio europeo;
5. durante la conferenza sulla gioventù a Malta (marzo 2017) le raccomandazioni comuni sono state ulteriormente discusse, è stato stabilito un ordine di priorità e sono state sviluppate azioni per la loro attuazione,

PRENDE ATTO

6. delle raccomandazioni comuni e delle azioni proposte del dialogo strutturato sulla gioventù «Consentire a tutti i giovani di partecipare a un'Europa eterogenea, connessa e inclusiva» che si concentrano sulle seguenti tematiche: accesso a informazioni critiche e di qualità; creare resilienza e fiducia in sé; superare la paura e l'intolleranza; verso un sistema d'istruzione che realizzi il potenziale dei giovani; promuovere l'impegno dei giovani all'interno della società; ripristinare la fiducia dei giovani nel progetto europeo; programmi di mobilità per tutti; l'impatto dell'animazione socioeducativa e delle organizzazioni giovanili per tutti, figuranti nell'allegato.

⁽¹⁾ GU C 417 del 15.12.2015, pag. 10.

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL'AMBITO DEI RISPETTIVI SETTORI DI COMPETENZA E NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ:

7. a tener conto delle raccomandazioni comuni e delle azioni proposte del dialogo strutturato sulla gioventù nell'elaborazione e attuazione delle future politiche per la gioventù, laddove opportuno;
8. a intraprendere un riesame del processo di dialogo strutturato e dei suoi obiettivi per la cooperazione europea in materia di gioventù post 2018 e a valutare modalità innovative ed efficaci per promuovere un dialogo e un contatto significativi e costruttivi con i giovani di diverse estrazioni, le organizzazioni giovanili, i ricercatori in materia di gioventù e i responsabili politici, nonché con le parti interessate degli altri settori pertinenti.

INVITA LA COMMISSIONE

9. a proporre un rinnovato processo di dialogo strutturato come parte della cooperazione europea in materia di gioventù post 2018, basato su dati concreti, valutazione e consultazioni.

CONVIENE INOLTRE QUANTO SEGUE:

10. considerando che il quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) giungerà a conclusione nel 2018, la priorità generale del dialogo strutturato con i giovani e le organizzazioni giovanili per il prossimo ciclo di lavori (1° luglio 2017 - 31 dicembre 2018) si dovrebbe concentrare sul prossimo quadro di cooperazione europea in materia di gioventù. Il sesto ciclo di dialogo strutturato si intitolerà «Giovani in Europa: prossime tappe»;
11. il prossimo trio di presidenza - Estonia, Bulgaria e Austria - incentrerà il sesto ciclo di lavori del dialogo strutturato sulla valutazione, il riesame e il rinnovamento del dialogo strutturato, per rafforzarlo e promuoverlo ulteriormente.

ALLEGATO

Raccomandazioni comuni sul dialogo strutturato sulla gioventù

Consentire a tutti i giovani di partecipare a un'Europa eterogenea, connessa e inclusiva

Accesso a informazioni critiche e di qualità

1. Le istituzioni dell'UE e gli Stati membri dovrebbero sviluppare o proseguire l'attuazione di politiche e pratiche fondate su dati certi e concreti che mirino a migliorare costantemente le competenze dei giovani di valutare e trattare in modo critico le informazioni sia nell'istruzione formale che in quella non formale.
2. Le istituzioni dell'UE e gli Stati membri, in cooperazione con le organizzazioni della società civile, dovrebbero sostenere mezzi di comunicazione guidati dai giovani che siano trasparenti, indipendenti ed eterogenei, dal momento che ciò contribuisce alla promozione dell'alfabetizzazione mediatica e del pensiero critico e analitico tra i giovani. La commissione CULT del Parlamento europeo e la Commissione europea sono invitate a tener conto di tale aspetto nel riesame di «Erasmus +», «Europa per i cittadini», «Europa creativa» e tutti gli altri programmi pertinenti.

Giovani sotto pressione: creare resilienza e fiducia in sé

1. Considerando che nei contesti educativi ci si aspetta sempre più che i risultati siano competitivi, le autorità nazionali competenti devono garantire che i giovani dispongano di tempo e spazio sufficienti per attività che li aiutino a creare resilienza, consapevolezza di sé e fiducia in sé.
2. Le autorità nazionali competenti dovrebbero portare avanti un'educazione al benessere mentale e alla salute mentale, sia attraverso il sistema d'istruzione formale che nel contesto non formale. L'obiettivo è porre fine alla stigmatizzazione sensibilizzando i giovani e consentendo loro di imparare come salvaguardare la propria salute mentale e come comunicare con i loro pari in quest'ambito.

Superare la paura e l'intolleranza - vivere la diversità

1. Le autorità europee e nazionali dovrebbero aumentare i finanziamenti e il sostegno istituzionale all'avvio di programmi locali e scambi a livello nazionale per consentire a tutti i giovani di avere un contatto diretto con persone di diversa estrazione e che vivono in realtà differenti, in modo da rafforzare le competenze interculturali, contrastare la discriminazione, promuovere l'empatia e la solidarietà e far vivere i benefici della diversità.
2. Affinché tutti i giovani vivano in un'Europa eterogenea, l'UE e le autorità nazionali competenti devono sviluppare o sostenere programmi di formazione e sviluppo destinati agli insegnanti e alle comunità scolastiche con l'obiettivo di creare un contesto sicuro e inclusivo dove i giovani possano sviluppare competenze in modo da superare la paura e la discriminazione.

Verso un sistema d'istruzione che realizzi il potenziale dei giovani

1. Chiediamo che tutti gli Stati membri si impegnino a garantire servizi di orientamento e consulenza che mettano i giovani nelle condizioni di svilupparsi e trovare la propria strada nella vita in tutte le fasi dell'istruzione.
2. L'istruzione non è in grado di fornire ai giovani le competenze pratiche necessarie e pertinenti nella società moderna. Esortiamo tutti gli Stati membri a incoraggiare l'inclusione nell'istruzione di competenze pratiche per la vita di modo che i giovani possano essere partecipanti attivi nelle società eterogenee e sul posto di lavoro.

Promuovere l'impegno dei giovani all'interno della società, in particolare per i gruppi vulnerabili

1. Gli istituti di istruzione e le parti interessate a livello locale, in cooperazione con i giovani, dovrebbero fornire un sostegno su misura, servizi accessibili, nonché creare spazi per un'interazione significativa, affinché tutti i giovani possano scoprire e accettare la propria identità e valore individuali, il che costituisce la base della creazione di fiducia reciproca tra i giovani di estrazioni diverse.
2. Rendendo accessibili le attività di volontariato, la Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero garantire che ogni giovane, indipendentemente dalla propria situazione personale e sociale, possa parteciparvi liberamente. Si dovrebbe garantire l'impegno, ad esempio in seno alle organizzazioni giovanili, a creare un senso di appartenenza e a rafforzare il ruolo dei giovani in qualità di cittadini.

Ripristinare la fiducia dei giovani nel progetto europeo

1. La Commissione europea e il Forum europeo della gioventù dovrebbero collaborare per analizzare e comprendere come i giovani accedono alla comunicazione dell'UE e su di essa, e per sviluppare una strategia di comunicazione tesa a informare i giovani europei sull'UE e sulle possibilità di avere un impatto positivo sul progetto europeo.

2. Per colmare la distanza esistente tra i giovani e l'UE e le sue politiche, occorre organizzare festival dell'UE per i giovani a livello nazionale e/o regionale in tutti gli Stati membri, in connessione a iniziative europee. Questi festival dovrebbero attirare giovani di diversa estrazione combinando attività sociali, politiche e culturali. Tali eventi promuoveranno l'apprendimento e il dibattito sull'UE e le sue opportunità, oltre a forgiarne le politiche in un contesto di condivisione e divertimento.

Programma di mobilità: occupazione e istruzione per tutti

1. Gli Stati membri e la Commissione europea dovrebbero proseguire gli sforzi tesi a superare gli ostacoli esistenti all'accesso alla mobilità da parte dei giovani. Occorre semplificare l'accesso ai programmi di mobilità e adattarlo meglio alle variegate esigenze dei giovani. È opportuno fornire informazioni e orientamenti al fine di sensibilizzare circa le opportunità di mobilità.
2. Gli Stati membri dell'UE dovrebbero creare un quadro giuridico per il riconoscimento e la convalida delle competenze acquisite mediante programmi di mobilità a livello nazionale ed europeo. Ciò consentirà non solo di accordare parità di accesso a varie opportunità di apprendimento, ma convaliderà anche le competenze acquisite e contribuirà all'inclusione sociale dei giovani.

L'impatto dell'animazione socioeducativa e delle organizzazioni giovanili per tutti

1. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero promuovere e sostenere una serie di spazi virtuali e fisici destinati all'animazione socioeducativa qualificata al fine di rispondere alle esigenze e agli interessi di tutti i giovani.
 2. La Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero stanziare finanziamenti operativi sufficienti in modo che le organizzazioni giovanili e di animazione socioeducativa siano in grado di intraprendere attività di animazione socioeducativa sostenibili, accessibili, pertinenti e significative per tutti i giovani.
-

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

CONSIGLIO

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un piano di lavoro dell'Unione europea per la gioventù per il 2016-2018

(2015/C 417/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

I. INTRODUZIONE

1. RICONOSCONO che, dall'adozione della risoluzione su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) e del piano di lavoro dell'UE per la gioventù per il 2014-2015, la crisi ha continuato ad avere un impatto profondo e sproporzionato sui giovani in Europa e sul loro passaggio all'età adulta.
2. RICONOSCONO che, per far fronte in modo adeguato a tali sfide, occorre rafforzare la cooperazione intersettoriale in materia di gioventù a livello di UE.
3. PRENDONO ATTO dell'intenzione della Commissione europea di dare priorità alla lotta contro la radicalizzazione e la marginalizzazione dei giovani e alla promozione dell'inclusione dei giovani nella vita sociale, culturale e civica nell'ambito del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»), del quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018), del piano di lavoro dell'UE per lo sport (2014-2017) e del piano di lavoro per la cultura (2015-2018) ⁽¹⁾.
4. PRENDONO ATTO della relazione dell'UE sulla gioventù 2015 ⁽²⁾, elaborata congiuntamente dal Consiglio e dalla Commissione, in particolare la sezione 5 dal titolo «Il futuro della cooperazione UE in materia di gioventù».

Di conseguenza CONVENGONO di elaborare un piano di lavoro dell'UE per la gioventù della durata di 36 mesi per guidare l'azione degli Stati membri e della Commissione nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, al fine di sostenere l'attuazione del quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018).

II. PRINCIPI

5. RITENGONO che il piano di lavoro, nel rispetto della sussidiarietà, debba essere improntato ai seguenti principi guida. Dovrebbe:
 - basarsi sui risultati conseguiti dal precedente piano di lavoro per la gioventù (2014-2015);
 - stimolare e dare risalto, se del caso, all'azione in materia di gioventù a livello di UE;
 - garantire, attraverso una cooperazione intersettoriale, che gli altri ambiti di intervento dell'UE siano consapevoli dei problemi specifici con cui i giovani si misurano;
 - contribuire alle priorità generali dei programmi di politica di sicurezza, economica e sociale dell'UE;
 - orientarsi verso politiche per la gioventù basate su conoscenze e dati concreti;

⁽¹⁾ COM(2015) 185 final.⁽²⁾ Doc. 13635/15.

- rimanere uno strumento flessibile in grado di portare tempestivamente a risposte adeguate in un contesto politico in evoluzione;
 - promuovere fra gli Stati membri e la Commissione un approccio collaborativo e concertato che consenta loro di apportare un valore aggiunto ai temi prioritari elencati al seguente punto 6;
 - creare sinergie con il programma Erasmus+, contribuendo tra l'altro a individuare priorità specifiche nel settore della gioventù per il programma di lavoro annuale Erasmus+;
 - coinvolgere i giovani utilizzando le procedure di consultazione, per garantire che il piano di lavoro affronti le questioni che li interessano.
6. CONVENGONO che, alla luce degli sviluppi attuali, i seguenti temi dovrebbero avere la priorità per gli Stati membri e la Commissione nell'ambito della loro cooperazione a livello di UE nel periodo interessato dal presente piano di lavoro fino alla fine del 2018.

L'animazione socioeducativa destinata ai giovani e la cooperazione intersettoriale devono essere rafforzate in vista dei seguenti obiettivi, in linea con le priorità convenute nella relazione congiunta dell'UE sulla gioventù 2015:

- A. maggiore inclusione sociale di tutti i giovani, tenendo conto dei valori europei di base;
 - B. maggiore partecipazione di tutti i giovani alla vita democratica e civica in Europa;
 - C. passaggio più agevole dei giovani dall'adolescenza all'età adulta, in particolare l'integrazione nel mercato del lavoro;
 - D. sostegno alla salute e al benessere dei giovani, compresa la salute mentale;
 - E. contributo per affrontare le sfide e le opportunità dell'era digitale per la politica della gioventù, l'animazione socioeducativa e i giovani;
 - F. contributo per rispondere alle opportunità e alle sfide poste dall'aumento del numero di giovani migranti e profughi nell'Unione europea.
7. CONVENGONO che, sebbene le azioni degli Stati membri e della Commissione si rivolgano a tutti i giovani, come riportato nell'allegato I, si dedicherà un'attenzione particolare ai gruppi seguenti:
- giovani a rischio di marginalizzazione
 - giovani che sono disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET)
 - giovani provenienti da un contesto migratorio, compresi gli immigrati appena arrivati e i giovani profughi.
8. CONVENGONO che il piano di lavoro potrà essere riveduto dal Consiglio alla luce dei risultati raggiunti e dell'evolversi delle politiche a livello UE.
9. CONCORDANO su un elenco di azioni specifiche in linea con tali temi prioritari e su un calendario per la loro attuazione, figuranti nell'allegato I.

III. METODI E STRUTTURE DI LAVORO

10. RICONOSCONO quanto segue:

occorre rafforzare l'integrazione della dimensione giovanile e la cooperazione intersettoriale orientata ai risultati all'interno del Consiglio al fine di garantire, ove possibile, che la definizione delle politiche in tutti i settori pertinenti tenga conto delle aspirazioni, delle condizioni e delle esigenze dei giovani.

11. CONVENGONO quanto segue:

- i seguenti metodi di lavoro sosterranno, se del caso, l'attuazione del presente piano di lavoro: il metodo di coordinamento aperto concordato nel quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù e, in particolare, la definizione di politiche basate su conoscenze e dati concreti, i gruppi di esperti, le attività di apprendimento tra pari, le valutazioni reciproche, studi, conferenze, seminari, la diffusione dei risultati, il forum informale con i rappresentanti dei giovani, le riunioni dei direttori generali incaricati della gioventù e il dialogo strutturato con i giovani;

15.12.2015

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 417/3

- tutti i metodi, compresi i gruppi di esperti, concentreranno il loro lavoro sui temi prioritari indicati al punto 6 della sezione II e sulle azioni e le scadenze elencate nell'allegato I. Le azioni di cui all'allegato I possono essere rivedute dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, alla luce dei risultati raggiunti e dell'evolversi delle politiche a livello di UE;
- i principi relativi alla composizione e al funzionamento dei gruppi di esperti figurano nell'allegato II;
- per quanto riguarda il diritto dei giovani di partecipare all'elaborazione, all'attuazione e alla valutazione delle politiche che li riguardano, le procedure di consultazione permetteranno ai giovani di partecipare a una riflessione comune sui temi prioritari del presente piano di lavoro;
- le riunioni informali dei direttori generali incaricati della gioventù esamineranno questioni strategiche inerenti al presente piano di lavoro così come quelle più generalmente connesse alla politica dell'UE per la gioventù;
- nel primo semestre del 2018 il Consiglio e la Commissione valuteranno la realizzazione del presente piano di lavoro in base a una valutazione congiunta della sua attuazione, da effettuare nel contesto della relazione dell'UE sulla gioventù.

12. ALLA LUCE DI QUANTO PRECEDE, INVITANO

gli Stati membri e la Commissione a istituire gruppi di esperti relativamente ai seguenti temi per la durata dell'attuale piano di lavoro:

- definizione del contributo specifico dell'animazione socioeducativa destinata ai giovani e dell'apprendimento non formale e informale
 - a) nel promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione dei giovani a società plurali e tolleranti e nel prevenire la marginalizzazione, la radicalizzazione e i comportamenti violenti che ne possono derivare;
 - b) nel rispondere alle opportunità e alle sfide poste dall'aumento del numero di giovani migranti e profughi nell'Unione europea;
- rischi, opportunità e implicazioni della digitalizzazione per i giovani, l'animazione socioeducativa e la politica della gioventù.

IV. AZIONI

13. INVITANO GLI STATI MEMBRI, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:

- collaborare, con il sostegno della Commissione, utilizzando i metodi di lavoro descritti nella presente risoluzione;
- continuare a promuovere il coinvolgimento attivo dei ministeri della gioventù nei processi decisionali nazionali relativi alla strategia Europa 2020 e al semestre europeo, dando seguito alle conclusioni del Consiglio sulla «piena realizzazione del potenziale della politica per la gioventù nel perseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020»;
- tenere debitamente conto, nell'elaborazione delle politiche a livello nazionale e regionale, del quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) e del presente piano di lavoro, se del caso;
- informare le autorità competenti, i giovani e le organizzazioni giovanili sui progressi compiuti nell'attuazione del piano di lavoro dell'UE per la gioventù, al fine di garantire la pertinenza e la visibilità delle attività.

14. INVITANO LE PRESIDENZE DEL CONSIGLIO A:

- in base ai risultati della valutazione intermedia della strategia dell'UE per la gioventù, prendere in esame un seguito appropriato;
- tener conto, nel contesto del trio di presidenza, dei temi prioritari del piano di lavoro dell'UE nell'elaborazione del loro programma;
- informare il gruppo «Gioventù» del lavoro svolto dagli altri organi preparatori del Consiglio avente un impatto diretto o indiretto sui giovani o sulle politiche per la gioventù;
- tener conto, nel contesto del trio di presidenza, degli elementi in sospeso del precedente piano di lavoro (2014-2015);
- prendere in considerazione l'eventualità di proporre un nuovo piano di lavoro al termine dei 36 mesi coperti dalla presente risoluzione, sulla base dell'esame e della valutazione di cui al punto 11;

- offrire agli Stati membri e alle parti interessate nel settore della gioventù opportunità per discutere il futuro della cooperazione europea in materia di gioventù dopo il 2018;
- proporre ai direttori generali incaricati della gioventù di discutere e adottare, nelle consuete riunioni informali, i risultati ottenuti nel quadro del piano di lavoro, di organizzare, ove necessario, riunioni straordinarie congiunte intersettoriali dei direttori generali, di diffonderne ampiamente i risultati e di contribuire alla valutazione dell'attuazione del piano di lavoro dell'UE per la gioventù.

15. INVITANO LA COMMISSIONE A:

- sostenere lo sviluppo di capacità in relazione agli animatori giovanili e all'animazione socioeducativa attraverso l'attuazione del programma Erasmus+, che costituisce un elemento chiave per lo sviluppo dell'animazione socioeducativa di qualità in Europa;
- sostenere e lavorare con gli Stati membri all'attuazione del presente piano di lavoro, in particolare per quanto concerne le azioni descritte nell'allegato;
- informare gli Stati membri sulle iniziative e sugli studi in corso o programmati nell'ambito della politica dell'UE per la gioventù e in altri pertinenti settori di intervento che hanno un impatto sui giovani, nonché sui rispettivi sviluppi nella Commissione;
- consultare e informare periodicamente le parti interessate a livello europeo, compresi la società civile e i rappresentanti dei giovani, sui progressi del piano di lavoro al fine di garantire la pertinenza e la visibilità delle attività;
- incoraggiare una diffusione e sinergie migliori dei programmi UE, come pure la cooperazione con altre organizzazioni internazionali come il Consiglio d'Europa.

16. INVITANO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL'AMBITO DEI RISPETTIVI SETTORI DI COMPETENZA E NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:

- continuare la stretta cooperazione a livello di esperti conformemente agli allegati I e II della presente risoluzione;
- tener conto delle priorità del presente piano di lavoro nei preparativi per il programma di lavoro annuale Erasmus+ in materia di gioventù, per quanto concerne fra l'altro gli obiettivi generali di tale programma di lavoro, l'accordo di partenariato con il Consiglio d'Europa e il progetto Youth Wiki;
- incoraggiare altri settori a tenere conto della dimensione dei giovani in sede di elaborazione, attuazione e valutazione delle politiche e azioni in altri ambiti strategici, prestando particolare attenzione a garantire l'inclusione tempestiva ed efficace di tale dimensione nel processo di elaborazione delle politiche;
- promuovere un maggiore riconoscimento del contributo apportato dalle politiche per la gioventù agli obiettivi globali delle politiche europee relative ai giovani, tenuto conto degli effetti positivi sulla cittadinanza attiva, sull'occupazione, sull'inclusione sociale, sulla cultura e l'innovazione, sull'istruzione e la formazione, nonché sulla salute e sul benessere.

15.12.2015

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 417/5

ALLEGATO I

Azioni, strumenti, scadenze basati su temi prioritari

Azioni basate su temi prioritari

Metodo di lavoro/Strumento	Produzione e termine	Rif.
Priorità A: Maggiore inclusione sociale di tutti i giovani, tenendo conto dei valori europei di base		
Consiglio e organi preparatori Il ruolo del settore giovanile nella prevenzione della radicalizzazione violenta	Primo semestre 2016 (event.) Dibattito del Consiglio	A1
Definizione di politiche basate su conoscenze e dati concreti Studio della Commissione sui sistemi e sui quadri di qualità per l'animazione socioeducativa nell'Unione europea	Secondo semestre 2016 Manuale di attuazione	A2
Dialogo strutturato/Consiglio e organi preparatori «Abilità e competenze essenziali per la vita dei giovani in un'Europa plurale, connessa e inclusiva ai fini di una partecipazione attiva nella comunità e nella vita lavorativa.»	Primo semestre 2017 (event.) Risoluzione del Consiglio	A3
Priorità B: Maggiore partecipazione di tutti i giovani alla vita democratica e civile in Europa		
Gruppo di esperti Definizione del contributo specifico dell'animazione socioeducativa destinata ai giovani e dell'apprendimento non formale e informale nel promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione dei giovani a società plurali e tolleranti e nel prevenire la marginalizzazione, la radicalizzazione e i comportamenti violenti che ne possono derivare	Primo semestre 2017 — Relazione — (event.) Conclusioni del Consiglio	B1
Definizione di politiche basate su conoscenze e dati concreti Studio della Commissione sull'impatto del volontariato transnazionale mediante il servizio volontario europeo	Primo semestre 2017 — Relazione — (event.) Conclusioni del Consiglio in risposta allo studio	B2
Seminario per i responsabili della politica giovanile e dello sport «Democrazia, gioventù e sport — approcci intersettoriali per la partecipazione attiva e l'impegno dei giovani alla vita civica e democratica attraverso lo sport.»	Secondo semestre 2017 Relazione sul seminario riguardante le migliori prassi e le raccomandazioni su come gli approcci intersettoriali tra gioventù e sport possano promuovere valori democratici e impegno civico tra i giovani	B3

Metodo di lavoro/Strumento	Produzione e termine	Rif.
<i>Priorità C:</i> Passaggio più agevole dei giovani dall'adolescenza all'età adulta, in particolare l'integrazione nel mercato del lavoro		
Apprendimento tra pari tra gli Stati membri e la Commissione/i direttori generali «L'animazione socioeducativa come strumento riconosciuto di valore aggiunto per la cooperazione intersettoriale a sostegno del passaggio dei giovani all'età adulta e al mondo del lavoro.»	Secondo semestre 2017 Relazione riguardante le migliori prassi e le raccomandazioni sull'animazione socioeducativa come strumento riconosciuto di valore aggiunto per la cooperazione intersettoriale a sostegno del passaggio dei giovani all'età adulta e al mondo del lavoro	C1
Definizione di politiche basate su conoscenze e dati concreti Studio della Commissione sull'animazione socioeducativa e sull'imprenditoria giovanile	Secondo semestre 2017 — Relazione — (event.) Conclusioni del Consiglio in risposta allo studio	C2
<i>Priorità D:</i> Sostegno alla salute e al benessere dei giovani, compresa la salute mentale		
Consiglio e organi preparatori Cooperazione intersettoriale in materia di partecipazione al fine di promuovere la salute e il benessere dei giovani nel passaggio all'età adulta, segnatamente i giovani con problemi di salute mentale ⁽¹⁾, spesso legati al passaggio alla vita adulta. Particolare attenzione rivolta al loro possibile contributo alla società invece che ai loro problemi	a) Primo semestre 2016 (event.) Conclusioni del Consiglio	D1
	b) Secondo semestre 2017 Apprendimento intersettoriale tra pari tra gli Stati membri	D2
<i>Priorità E:</i> Contributo ad affrontare le sfide e le opportunità dell'era digitale per la politica della gioventù, l'animazione socioeducativa e i giovani		
Consiglio e organi preparatori Nuovi approcci all'animazione socioeducativa volti a massimizzare lo sviluppo del potenziale e del talento dei giovani e la loro inclusione nella società. Si metteranno in risalto modalità nuove, moderne e allettanti di animazione socioeducativa, comprese le prassi on line, al fine di riflettere le nuove tendenze nella vita dei giovani e massimizzare la portata dell'animazione socioeducativa con l'obiettivo di coinvolgere un numero maggiore di giovani nelle sue attività	Secondo semestre 2016 (event.) Conclusioni del Consiglio	E1
Apprendimento tra pari Nuove pratiche nell'animazione socioeducativa; rendere l'animazione socioeducativa più allettante per i giovani	Primo semestre 2017 Relazione sulle prassi esistenti che riflettono le nuove tendenze e raccomandazioni sulla loro attuazione nelle prassi quotidiane relative all'animazione socioeducativa	E2

⁽¹⁾ Questi ultimi comprendono problemi psichiatrici gravi e comuni, disagio psicologico e disfunzioni psicologiche (temporanee) in periodi caratterizzati da sfide o crisi della vita.

15.12.2015

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 417/7

Metodo di lavoro/Strumento		Produzione e termine	Rif.
Gruppo di esperti «Rischi, opportunità e implicazioni della digitalizzazione per i giovani, l'animazione socioeducativa e la politica della gioventù»		Secondo semestre 2017 Relazione del gruppo di esperti	E3
Definizione di politiche basate su conoscenze e dati concreti Studio della Commissione sull'impatto di Internet e dei media sociali sulla partecipazione dei giovani e sull'animazione socioeducativa		Primo semestre 2018 Relazione	E4
Consiglio e organi preparatori Sviluppo di metodi innovativi in materia di animazione socioeducativa, compresi gli strumenti digitali, al fine di rispondere meglio alle esigenze e alle aspirazioni dei giovani secondo modalità più efficienti, intelligenti e pertinenti e di incoraggiare la cooperazione intersettoriale		Primo semestre 2018 (event.) Conclusioni del Consiglio in risposta, tra l'altro, alle azioni E3 ed E4.	E5
Priorità F: Contributo per rispondere alle opportunità e alle sfide poste dall'aumento del numero di giovani migranti e profughi nell'Unione europea			
Gruppo di esperti Definire il contributo specifico dell'animazione socioeducativa e dell'apprendimento non formale e informale per rispondere alle opportunità e alle sfide poste dall'aumento del numero di giovani migranti e profughi nell'Unione europea		Secondo semestre 2018 — Relazione — (event.) Conclusioni del Consiglio in risposta alla relazione	F1
Altro			
Tema	Strumento/Azione	Produzione e termine	
Strategia dell'UE per la gioventù	Apprendimento tra pari a. Proposta della Commissione su un quadro flessibile	Primo semestre 2016 Formalizzazione del quadro flessibile per attività di apprendimento tra pari	O1
	Definizione di politiche basate su conoscenze e dati concreti b. Valutazione intermedia della strategia dell'UE per la gioventù e della raccomandazione relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'Unione europea	Secondo semestre 2016 (event.) Conclusioni del Consiglio in risposta alla valutazione, compresa la valutazione della raccomandazione relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'Unione europea	O2
	c. Relazione dell'UE sulla gioventù	Primo semestre 2018 Relazione congiunta dell'UE sulla gioventù	O3

Tema	Strumento/Azione	Produzione e termine	
Erasmus+	Definizione di politiche basate su conoscenze e dati concreti Valutazione intermedia del programma Erasmus+ e dei suoi predecessori	Primo semestre 2018 Risposta alla valutazione in cooperazione con i settori pertinenti (istruzione, formazione, gioventù e sport)	O4

ALLEGATO II

Principi relativi alla composizione e al funzionamento dei gruppi di esperti istituiti dagli Stati membri e dalla Commissione nel quadro del piano di lavoro dell'UE per la gioventù (1° gennaio 2016 — 31 dicembre 2018)

Composizione:

- La partecipazione degli Stati membri al lavoro dei gruppi è volontaria e gli Stati membri possono unirsi ai lavori in ogni momento.
- Gli Stati membri interessati a prender parte ai lavori dei gruppi nomineranno degli esperti come membri dei gruppi rispettivi. Gli Stati membri garantiranno che gli esperti nominati abbiano un'esperienza pertinente nell'ambito in questione a livello nazionale. Tali esperti assicureranno una comunicazione efficace con le autorità nazionali competenti. La Commissione coordina le procedure di nomina degli esperti.
- Ciascun gruppo di esperti può decidere di invitare altri partecipanti: esperti indipendenti, rappresentanti delle organizzazioni giovanili, ricercatori nel settore della gioventù e altre parti interessate, nonché rappresentanti di paesi terzi. Ciascun gruppo di esperti può proporre l'aggiunta di altri partecipanti per l'intero periodo dei lavori a condizione che la loro partecipazione sia unanimemente approvata dal gruppo di esperti.

Mandato

Il mandato del gruppo di esperti è proposto dalla Commissione conformemente al punto 12 del piano di lavoro ed è modificato alla luce delle osservazioni formulate dal gruppo «Gioventù» del Consiglio.

Procedure di lavoro

- Il lavoro dei gruppi di esperti consisterà nell'apportare un numero limitato di risultati concreti ed utilizzabili sulla materia richiesta.
- Ai fini dell'attuazione del presente piano di lavoro, ciascun gruppo di esperti sarà responsabile della nomina del suo presidente o dei suoi copresidenti nella prima riunione del gruppo successiva all'adozione del piano di lavoro. L'elezione dei presidenti avverrà in modo aperto e trasparente e sarà coordinata dalla Commissione in qualità di segretariato dei gruppi di esperti. Ciascun gruppo di esperti elaborerà un calendario dei lavori in base al presente piano di lavoro.
- La Commissione fornirà ai lavori dei gruppi competenze e sostegno logistico. Per quanto possibile, fornirà assistenza ai gruppi con altri mezzi appropriati (compresi studi relativi ai rispettivi campi d'azione).

Relazione e informazione

I presidenti dei gruppi di esperti riferiranno al gruppo «Gioventù» in merito ai progressi compiuti e ai risultati ottenuti. Se del caso, il gruppo «Gioventù» del Consiglio fornirà ulteriori orientamenti ai gruppi di esperti al fine di garantire i risultati auspicati e il rispetto del calendario. I direttori generali saranno informati dei risultati ottenuti.

Gli ordini del giorno e le relazioni riguardanti le riunioni di tutti i gruppi saranno messi a disposizione di tutti gli Stati membri, a prescindere dal loro grado di partecipazione in un determinato settore. I risultati ottenuti dai gruppi sono pubblicati.

Cost. 27/12/1947

Costituzione della Repubblica italiana.

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

(...)

118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (173) .

(173) Articolo così sostituito dall'art. 4, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l'art. 7, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(...)

L. 30/12/2004, n. 311 (Art. 1, commi 153-154)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

(...)

153. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinata una quota di 500.000 euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti (106).

(106) La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 marzo 2006, n. 118 (Gazz. Uff. 29 marzo 2006, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

154. Il 70 per cento della quota del Fondo di cui al comma 153 è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del *Forum* nazionale dei giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i *Forum* dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.

(...)

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Artt. 7, 8, 42, 162)**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

(...)

Articolo 7 Regolamenti (18) (19)**In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

(18) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(19) Il presente articolo corrisponde all'*art. 5, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 8 Partecipazione popolare (23) (24)**In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241*.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla *legge 8 marzo 1994, n. 203*, e al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

(23) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(24) Il presente articolo corrisponde all'*art. 6, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

(...)

Articolo 42 Attribuzioni dei consigli (120) (121) (122) (123) (124)
In vigore dal 1 gennaio 2005

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'*articolo 48*, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; (118)

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari; (119)

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

(118) Lettera così modificata dall'*art. 35, comma 12, lett. b)*, L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(119) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 68, lett. a)*, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(120) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

(121) Il presente articolo corrisponde all'*art. 32* e all'*art. 34, comma 2-bis, secondo periodo*, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

(122) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 1, comma 13, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64.

(123) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 37, comma 3, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

(124) La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 18 luglio 2014, n. 220 (Gazz. Uff. 23 luglio 2014, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, sollevata in riferimento agli artt. 32 e 118 Costituzione.

(...)

TITOLO II PROGRAMMAZIONE E BILANCI

CAPO I Programmazione

Articolo 162 Principi del bilancio (570) (573) (574) **In vigore dal 12 settembre 2014**

1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (571)

2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.

3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.

5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente

indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. (572)

7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'*articolo 8*, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.

(570) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(571) Comma così modificato dall'*art. 74, comma 1, n. 11), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(572) Comma così sostituito dall'*art. 74, comma 1, n. 11), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(573) Il presente articolo corrisponde all'*art. 4, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

(574) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 16, comma 4, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

D.P.C.M. 21/06/2012

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 luglio 2012, n. 174.

Art. 6 Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 concernente il Dipartimento della gioventù

1. L'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale). - 1. Il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale è la struttura di supporto al Presidente per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della gioventù, nonché in materia di servizio civile nazionale e di obiezione di coscienza.

2. Il Dipartimento, in particolare, provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di gioventù, con particolare riguardo all'affermazione dei diritti dei giovani all'espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; alla promozione del diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all'innovazione tecnologica, nonché alla promozione e al sostegno del lavoro e dell'imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno delle attività creative e delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell'accesso dei giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali e europei alla gestione del Fondo per le politiche giovanili, istituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; alla gestione del Fondo di cui all'art. 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; alla gestione del Fondo di cui all'art. 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; alla gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127; alla gestione del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; alla gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente e negli ambiti di competenza di cui al presente articolo; alla rappresentanza del Governo negli organismi internazionali e europei istituiti in materia di politiche giovanili.

3. Il Dipartimento svolge le funzioni dell'Ufficio nazionale del servizio civile, in particolare provvede alle funzioni indicate dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. In particolare cura l'organizzazione l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento, ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale; cura altresì, la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza; svolge i compiti inerenti l'obiezione di coscienza nonché le eventuali attività di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e dagli articoli 2097 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di obiezione di coscienza.

4. Il Dipartimento si articola in non più di tre Uffici e in non più di dieci servizi".

D.P.C.M. 01/03/2011**Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(Testo aggiornato).****Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 2011, n. 136, S.O.****Art. 16 Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (38) (39)**

[1. Il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale è la struttura di supporto al Presidente per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della gioventù, nonché in materia di servizio civile nazionale e di obiezione di coscienza.

2. Il Dipartimento, in particolare, provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di gioventù, con particolare riguardo all'affermazione dei diritti dei giovani all'espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; alla promozione del diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all'innovazione tecnologica, nonché alla promozione e al sostegno del lavoro e dell'imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno delle attività creative e delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell'accesso dei giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali e europei alla gestione del Fondo per le politiche giovanili, istituito dall'*art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*; alla gestione del Fondo di cui all'*art. 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, e successive modificazioni; alla gestione del Fondo di cui all'*art. 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247*; alla gestione del Fondo di cui all'*art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2007, n. 127*; alla gestione del Fondo di cui all'*art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*; alla gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente e negli ambiti di competenza di cui al presente articolo; alla rappresentanza del Governo negli organismi internazionali e europei istituiti in materia di politiche giovanili.

3. Il Dipartimento svolge le funzioni dell'Ufficio nazionale del servizio civile, in particolare provvede alle funzioni indicate dalla *legge 8 luglio 1998, n. 230*, dalla *legge 6 marzo 2001, n. 64*, e dal *decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77*. In particolare cura l'organizzazione l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento, ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale; cura altresì, la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza; svolge i compiti inerenti l'obiezione di coscienza nonché le eventuali attività di cui all'*art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230*, e dagli *articoli 2097 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, in materia di obiezione di coscienza.

4. Il Dipartimento si articola in non più di tre Uffici e in non più di dieci servizi.]

(38) Articolo così sostituito dall'*art. 6, comma 1, D.P.C.M. 21 giugno 2012*; per la disciplina transitoria, vedi l'*art. 17 del medesimo D.P.C.M. 21 giugno 2012*.

(39) Articolo abrogato dall'*art. 37, comma 3, D.P.C.M. 1° ottobre 2012*, a decorrere dal 1° ottobre 2012.

Calabria L.R. n. 2 del 14 febbraio 2000 ⁽¹⁾.**Progetto giovani.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 21 febbraio 2000, n. 10.

Art. 1
Istituzione.

1. La Regione Calabria, nell'intento di promuovere e incentivare la partecipazione dei giovani calabresi alla vita delle istituzioni, istituisce il "Progetto Giovani", con sede presso il Consiglio regionale.
 2. Al "Progetto Giovani" spetta il compito di sostenere e valorizzare le Associazioni giovanili calabresi, raccordandole con l'Istituto regionale.
-

Art. 2
Finalità.

1. Il "Progetto Giovani" si pone come espressione della soggettività politica dei giovani calabresi, ne sostiene i diritti, ne evidenzia i bisogni.
 2. In tal senso realizza studi e ricerche sulle condizioni di vita e di lavoro dei giovani, diffonde informazioni, elabora progetti inerenti le problematiche giovanili.
 3. Per il perseguimento degli scopi che si prefigge e per l'espletamento delle proprie attività, il "Progetto Giovani" si avvale della Consulta regionale per le politiche giovanili di cui al successivo art. 3 e dell'Ufficio di coordinamento del Progetto Giovani di cui al successivo art. 5.
 4. Il Consiglio regionale doterà il "Progetto Giovani" dei locali e delle attrezzature necessarie.
-

Art. 3*Consulta regionale: composizione e funzionamento.*

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del Registro regionale delle Associazioni giovanili di cui al successivo art. 6 è istituita la Consulta regionale per le politiche giovanili con funzioni di progettazione, formulazione di proposte politiche e programmazione di varie attività.
 2. La Consulta per le politiche giovanili si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno ogni 60 giorni ed è rinnovata all'inizio di ogni legislatura.
 3. La Consulta per le politiche giovanili è composta da un Presidente, da due vice presidenti e da un rappresentante per ogni associazione giovanile calabrese e per ogni organizzazione di gruppo politico che abbia una propria rappresentanza in Consiglio regionale, che siano iscritte nel registro regionale delle Associazioni giovanili calabresi.
 4. Il Presidente e i due vice presidenti della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale sulla base di apposite designazioni delle associazioni e delle organizzazioni iscritte nel Registro.
-

Art. 4*Funzioni e compiti.*

1. La Consulta regionale per le politiche giovanili:
 - a) elabora annualmente un programma di attività da finanziare con i fondi previsti da apposito capitolo di spesa del bilancio regionale;
 - b) propone progetti e programmi da finanziare con fondi regionali, nazionali e comunitari;
 - c) cura trimestralmente un bollettino di informazione.
 2. Il Consiglio regionale annualmente approva una relazione sullo stato di applicazione della presente legge e delibera i programmi di attività del "Progetto Giovani" su proposta della Consulta regionale per le politiche giovanili.
-

Art. 5*Ufficio di coordinamento del Progetto Giovani.*

1. Il Progetto Giovani si avvale dell'opera dell'Ufficio di coordinamento cui spetta la cura delle pratiche amministrative relative alle attività del "Progetto Giovani".
 2. L'Ufficio di coordinamento del "Progetto Giovani" è composto dal Presidente e dai due vice presidenti della Consulta regionale per le politiche regionali e da quattro membri eletti dalla Consulta stessa tra i suoi componenti.
-

Art. 6*Registro regionale delle Associazioni giovanili calabresi.*

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, il Registro regionale delle Associazioni giovanili calabresi.
2. Le associazioni giovanili calabresi e le organizzazioni giovanili dei gruppi politici aventi una rappresentanza in Consiglio regionale, operanti nella Regione da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano un numero minimo di 20 soci, che intendono chiedere l'iscrizione nel Registro regionale, devono presentare domanda al Presidente del Consiglio regionale corredata da:
 - a) statuto dell'organizzazione, con l'indicazione dei rappresentanti cui è conferita la presidenza o il coordinamento;
 - b) relazione sulle attività svolte e su quelle programmate;
 - c) strutture, mezzi e strumenti propri della organizzazione.
3. L'iscrizione è predisposta con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il quale può ordinare la cancellazione dal Registro, con provvedimento motivato, qualora vengano meno i presupposti e i requisiti richiesti.

4. In prima applicazione della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla pubblicazione del registro entro 31 dicembre 2000 ⁽²⁾.

5. Lo stesso Ufficio di Presidenza provvede ogni anno, alla verifica e all'aggiornamento del Registro.

(2) Comma così sostituito dall'*art. 13, comma 7, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla pubblicazione del Registro.».

Art. 7

Norma finanziaria.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà determinato in lire 100.000.000 per ciascuno esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria di accompagnamento.

Calabria L.R. n. 8 del 23 marzo 1988 ⁽¹⁾.**Istituzione dei centri polivalenti per i giovani ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 29 marzo 1988, n. 17.

(2) Con *Delib.G.R. 4 agosto 2003, n. 612* sono stati approvati gli indirizzi e le linee-guida per la programmazione di cui alla presente legge, per l'anno 2003.

Art. 1

1. La Regione Calabria ai sensi dell'*art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, e in attuazione della *legge regionale n. 5 del 1987*, concorre con attività ed iniziative all'elevazione culturale dei giovani favorendone la partecipazione sociale.

2. A tal fine promuove la costituzione di centri polivalenti per favorire l'aggregazione sociale, l'uso comunitario del tempo libero, studi e ricerche sui problemi della condizione giovanile.

3. La Regione favorisce la creazione ed il potenziamento di iniziative di ricerca e di sperimentazione per lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione.

Art. 2

1. La Regione nel perseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 1, promuove e sostiene iniziative per:

a) favorire il dialogo ed il confronto di esperienze e di studi fra i giovani;

b) promuovere la conoscenza della realtà economica sociale e culturale della Calabria.

Art. 3

1. La Regione tenendo presente le esigenze di riequilibrio territoriale, assegna contributi ai Comuni singoli o associati per la realizzazione ed il funzionamento di centri polivalenti.

I centri operano per:

- 1) organizzare attività culturali ricreative e sportive;
- 2) promuovere e realizzare scambi socio - culturali tra associazioni di giovani nell'ambito regionale ed extraregionale;
- 3) promuovere interventi di raccordo per le iniziative di aggregazione giovanile realizzate nel territorio comprensoriale in cui opera il centro;
- 4) promuovere l'associazionismo giovanile per le attività teatrali e in genere dello spettacolo;
- 5) organizzare e gestire strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi non residenti di giovani nell'ambito di scambi culturali, e strutture ricreative e culturali.

Art. 4

1. La Regione definisce annualmente il piano di interventi per il sostegno delle attività dei centri polivalenti ⁽³⁾.

2. I programmi di attività socio-culturali formulati come progetti sono presentati alla Giunta regionale, Assessorato alla Cultura, entro il 30 marzo ⁽⁴⁾.

3. La Giunta regionale approva il piano - di interventi entro il 30 novembre di ogni anno su conforme parere della competente Commissione consiliare ⁽⁵⁾.

(3) Con D.Dirig. 30 luglio 2008, n. 10512 è stato approvato il Piano di interventi di cui al presente comma.

(4) Comma così modificato dall'*art. 32, comma 7, L.R. 26 giugno 2003, n. 8.*

(5) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 2, L.R. 13 settembre 1999, n. 27*. Il precedente testo era così formulato: «3. La Giunta regionale predispone il piano di interventi che sarà approvato unitamente alla legge di bilancio regionale ed alla legge finanziaria che l'accompagna».

Art. 5

1. I progetti di cui al precedente articolo devono essere accompagnati da una relazione che contiene le seguenti indicazioni:

- a) obiettivi, metodologie, tempi di attuazione;
- b) servizi da realizzare;
- c) soggetti destinatari, modalità e forme della loro partecipazione;
- d) tipologia degli impianti e delle attrezzature necessarie;
- e) piano finanziario;
- f) piano organizzativo.

2. I fondi assegnati dalla Regione debbono essere rendicontati per intero, la mancata presentazione dei rendiconti o il riscontro di irregolarità preclude ulteriori assegnazioni di contributi.

Art. 6

1. I Comuni singoli o associati, provvedono alla costituzione dei centri polivalenti affidandone anche la gestione a cooperative o associazioni di giovani mediante apposita convenzione. La convenzione ha durata triennale e può essere rinnovata una sola volta. Le cooperative o associazioni che assumono la gestione dei centri polivalenti devono essere composte da giovani in possesso di specifiche professionalità idonee a garantire la realizzazione dei progetti sociali e culturali.

2. I Comuni possono presentare alla Regione richiesta di contributo per l'acquisto, l'ammodernamento, la riconversione di immobili da destinare a sede delle attività dei centri polivalenti.

Art. 7*Norma finanziaria.*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300.000.000 per l'anno 1988 si provvede con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'*articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281* definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1988 e, per gli anni successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la relativa legge finanziaria che l'accompagna.

Abruzzo L.R. n. 77 del 19 dicembre 2001 ⁽¹⁾.**L.R. n. 11/2001 - Legge finanziaria - Secondo provvedimento di attuazione ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 24 dicembre 2001, n. 28.

(2) Con Delib.G.R. 12 dicembre 2002, n. 1027 sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore delle associazioni giovanili.

Capo I - Disposizioni in materia di comunità giovanili e istituzioni della consulta regionale dei giovani**Art. 1**
Finalità.

1. La Regione, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto, nel rispetto degli indirizzi contenuti nei propri strumenti di programmazione e delle finalità istituzionali, promuove, favorisce e sostiene le comunità giovanili quali strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, riconoscendo alle stesse il ruolo di promozione e di integrazione sociale.

2. Le comunità giovanili sono aperte a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori, gli studenti universitari e ai giovani fino a ventinove anni di età senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa etica e sociale.

3. La comunità giovanile è l'insieme di persone aggregate stabilmente che non abbiano fini di lucro e che perseguono le finalità di cui al comma 1 attraverso:

a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;

b) l'educazione all'impegno sociale, civile e alla partecipazione e alle conoscenze culturali;

c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.

4. Possono accedere ai benefici le Associazioni giovanili nei cui Statuti siano previste le finalità richiamate nei precedenti commi e che siano iscritte all'Albo regionale delle Associazioni giovanili di cui al successivo art. 1-ter.

Art. 1-bis

Finalità ed obiettivi della Consulta regionale dei Giovani.

1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire la partecipazione delle giovani generazioni alla vita amministrativa regionale, istituisce la Consulta regionale dei Giovani, che esprime pareri ed elabora proposte in tema di politiche giovanili, per perseguire le seguenti finalità:

a) promuovere iniziative volte ad allargare gli spazi di aggregazione e di espressione giovanile;

b) formulare pareri e proposte sugli interventi programmatici e i progetti legislativi regionali che riguardano le nuove generazioni;

c) monitorare l'effettività e la funzionalità degli interventi a favore delle nuove generazioni;

d) promuovere la costituzione di Forum comunali e provinciali dei giovani;

e) creare uno spazio di coordinamento tra le differenti realtà giovanili.

Art. 1-ter

Istituzione dell'albo delle Associazioni Giovanili.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio regionale l'Albo regionale delle Associazioni Giovanili.

2. I requisiti per essere iscritti a tale Albo sono:

a) avere una struttura organizzata in almeno due province e aderenti provenienti da almeno tre province della regione;

b) essere regolate, nella vita interna, da uno Statuto che fissi il limite di età per aderire all'Associazione a ventinove anni.

Art. 1-quater

Composizione della Consulta regionale dei giovani.

1. La Consulta è composta da:

a) cinque rappresentanti delle organizzazioni politiche giovanili affiliate ai partiti rappresentati in Consiglio regionale, eletti dal Consiglio regionale;

b) quattro Presidenti delle Consulte provinciali degli studenti;

c) nove eletti dal Consiglio regionale tra i designati delle Associazioni di cui all'Albo delle Associazioni Giovanili;

d) rappresentanti degli studenti ai Consigli di Amministrazione delle Aziende universitarie per il diritto allo studio istituiti nella Regione Abruzzo.

2. I membri della Consulta non possono superare il ventinovesimo anno di età.

Art. 1-quinquies

Durata della composizione della Consulta.

1. La Consulta rimane in carica per tutta la durata della legislatura regionale e viene rinnovata entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale.

Art. 1-sexies

Gli Organi della Consulta.

1. Gli Organi della Consulta sono:

- a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il vice Presidente.
-

Art. 1-septies
L'Assemblea.

- 1. L'Assemblea è composta dai soggetti specificamente individuati all'art. 3.
 - 2. L'Assemblea rappresenta il massimo Organo decisionale della Consulta;
 - 3. I compiti dell'Assemblea sono quelli di discutere e approvare i provvedimenti atti a rispondere alla finalità della Consulta, di cui all'art. 1, presentati dal Presidente e dal vice Presidente, secondo l'art. 7;
 - 4. Essa ha il compito di eleggere il Presidente della Consulta e il vice Presidente. Risulta eletto Presidente chi consegue il maggior numero dei voti e vice Presidente il primo non eletto;
 - 5. L'Assemblea può, con maggioranza qualificata, proporre modifiche della presente legge al Consiglio regionale;
 - 6. L'Assemblea si dota di un regolamento interno per disciplinare i tempi di discussione, i modi di riunione e tutto quanto non espresso dal presente regolamento, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
-

Art. 1-octies
Il Presidente.

- 1. Il Presidente rappresenta la Consulta.
- 2. Il Presidente convoca l'Assemblea ogni tre mesi e ne presiede i lavori.

3. Il Presidente può convocare l'Assemblea della Consulta in via straordinaria, per motivi di necessità ed urgenza, di concerto con il vice Presidente.

Art. 1-novies
Il vice Presidente.

1. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza temporanea;
 2. In caso di dimissioni anticipate del Presidente, il vice Presidente assume tutte le funzioni del Presidente e indice nuove elezioni, entro quindici giorni dalla data delle dimissioni o della sua decadenza a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia, da parte dell'Assemblea.
-

Art. 2
Benefici concedibili.

1. I benefici consistono:
 - a) contributi per il finanziamento:
 - 1) di iniziative concernenti direttamente il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo;
 - 2) di interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e strutture pubbliche e private da destinarsi a sede di comunità giovanili o comunque al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1;
 - b) nella concessione dell'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà regionale, vincolato all'autorecupero, da destinarsi a sede di comunità giovanili o comunque al perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo.
2. I benefici di cui sopra, cumulabili tra loro, non possono essere cumulati con altri benefici ricevuti, ad analogo titolo, da parte della Regione.

3. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, presentano domanda entro il 31 maggio di ogni anno, all'Assessorato competente in materia di Politiche giovanili, corredata da apposito progetto in cui siano evidenziate le finalità di cui all'art. 1, comma 1.

4. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di Politiche giovanili, stabilisce, con apposita deliberazione da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari di cui all'art. 1, comma 4.

5. I soggetti di cui all'art. 1, comma 4, destinatari di contributi regionali, possono stipulare convenzioni anche con altri soggetti pubblici o privati.

Art. 3

Contenuto della domanda e documentazione.

1. La domanda, sottoscritta dal rappresentante legale, deve contenere i dati anagrafici e fiscali del richiedente e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia conforme dell'atto costitutivo dello statuto, esclusivamente per i soggetti di cui all'art. 1, comma 4;

b) copia del bilancio e relazione consuntiva dell'organo di amministrazione o del rappresentante legale per l'ultimo esercizio finanziario, qualora operino da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda;

c) regolamento del funzionamento delle comunità giovanili il quale deve prevedere, tra l'altro:

1. l'assenza di fini di lucro;

2. il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 3;

3. l'elettività delle cariche comunitarie e gratuite delle stesse;

4. l'obbligo di formazione del bilancio annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;

5. le modalità di approvazione del bilancio da parte della comunità giovanile;

6. le modalità di scioglimento della comunità giovanile;

7. l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale;

8. l'individuazione del rappresentante legale;

d) relazione illustrativa sull'attività eventualmente già svolta per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 3;

e) progetto dettagliato delle iniziative e degli interventi, con l'indicazione dei mezzi ritenuti necessari e il preventivo delle relative spese, nel caso di richiesta di benefici di cui all'art. 2;

f) relazione sull'utilizzazione dell'immobile che si chiede in uso e dichiarazione di impegno a recuperare l'immobile stesso nel caso di richiesta di benefici di cui all'art. 2, comma 2, lettera b);

g) dichiarazione di non aver ricevuto benefici regionali ad analogo titolo.

2. Qualora i progetti di cui all'art. 3 abbiano carattere pluriennale, con durata massima triennale devono essere descritte, per ciascun anno, le diverse fasi di realizzazione con l'indicazione delle relative spese. In caso di irregolarità o errori formali della domanda o della relativa documentazione, è ammessa la regolarizzazione o la rettifica. La Regione si riserva di richiedere altra documentazione oltre a quella indicata, qualora lo ritenga utile ai fini dell'esame della domanda ⁽³⁾.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 29 luglio 2002, n. 19, il quale in un modo non corretto, prevede la sostituzione unicamente del comma 1, introducendo però, al suo posto, i commi 1 e 2 (quest'ultimo, peraltro, già esistente con identica formulazione). Il testo originario era così formulato: «Art. 3 Contenuto della domanda e documentazione. 1. La domanda, sottoscritta dal rappresentante legale, deve contenere i dati anagrafici e fiscali del richiedente e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia autentica dell'atto costitutivo dello statuto, esclusivamente per i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, lettera a);

b) copia del bilancio e relazione consuntiva dell'organo di amministrazione o del rappresentante legale per l'ultimo esercizio finanziario, esclusivamente per i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, lettere a) e b),

qualora operino da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda;

c) regolamento del funzionamento delle comunità giovanili esclusivamente per i soggetti di cui all'art. 1, comma 4 lettera b) redatto per atto pubblico, il quale deve prevedere, tra l'altro;

1) l'assenza di fini di lucro;

2) il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 3;

3) l'elettività delle cariche comunitarie e gratuite delle stesse;

4) l'obbligo di formazione del bilancio annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;

5) le modalità di approvazione del bilancio da parte della comunità giovanile;

6) le modalità di scioglimento della comunità giovanile;

7) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale;

8) l'individuazione del rappresentante legale;

d) relazione illustrativa sull'attività eventualmente già svolta per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 comma 3;

e) progetto dettagliato delle iniziative e degli interventi, con l'indicazione dei mezzi ritenuti necessari e il preventivo delle relative spese, nel caso di richiesta di benefici di cui all'art. 2;

f) relazione sull'utilizzazione dell'immobile che si chiede in uso e dichiarazione di impegno a recuperare l'immobile stesso nel caso di richiesta di benefici di cui all'art. 2, comma 2, lettera b);

g) dichiarazione di non aver ricevuto benefici regionali ad analogo titolo.

2. Qualora i progetti di cui all'art. 3 abbiano carattere pluriennale, con durata massima triennale devono essere descritte, per ciascun anno, le diverse fasi di realizzazione con l'indicazione delle relative spese. In caso di irregolarità o errori formali della domanda o della relativa documentazione, è ammessa la regolarizzazione o la rettifica. La Regione si riserva di richiedere altra documentazione oltre a quella indicata, qualora lo ritenga utile ai fini dell'esame della domanda.».

Art. 4*Termini e modalità di invio della domanda.*

1. Per accedere ai benefici per l'esercizio finanziario 2001 i soggetti interessati devono inoltrare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di inammissibilità, apposita domanda, con la documentazione di cui all'art. 3, indirizzata alla Regione Abruzzo - Assessorato alle politiche giovanili - Viale Giovanni Bovio, 425 - 65124 Pescara, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; in tale caso fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'Ufficio postale accettante.

Art. 5*Esame delle domande.*

1. L'esame della domanda è effettuato dal Servizio competente (Diritto allo Studio e Politiche Giovanili).

2. Il Servizio effettua l'istruttoria delle domande procedendo:

- alla valutazione preliminare della loro ammissibilità;
- all'adozione dell'elenco delle domande ritenute inammissibili, con specificazione dei motivi di esclusione;
- all'adozione dell'elenco delle domande ritenute ammissibili sulla base dei criteri di cui all'art. 6.

3. L'elenco delle domande ammesse è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ⁽⁴⁾.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 29 luglio 2002, n. 19. Il testo originario era così formulato: «Art. 5 Esame delle domande. 1. L'esame delle domande è effettuato da un'apposita commissione composta da nove membri di cui cinque nominati dal Consiglio regionale e quattro nominati dall'Assemblea della Consulta regionale dei Giovani.

2. La Commissione effettua l'istruttoria delle domande procedendo:

- alla valutazione preliminare della loro ammissibilità;

- all'adozione dell'elenco delle domande ritenute inammissibili, con specificazione dei motivi di esclusione;
- all'adozione dell'elenco delle domande ritenute ammissibili sulla base dei criteri di cui all'art. 6.

3. L'elenco delle domande ammesse è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.».

Art. 6

Criteri per la concessione dei benefici.

1. Ai fini della concessione dei benefici la Commissione adotta un apposito elenco delle domande ritenute ammissibili tenendo conto dei seguenti criteri:

- qualità del progetto presentato e sua idoneità alla realizzazione delle iniziative per le quali si chiede il contributo;
- carenza, in rapporto alle esigenze, di analoghe iniziative nell'ambito territoriale di riferimento;
- esperienza maturata nell'ambito di attività prevista dal progetto.

Art. 7

Concessione dei benefici.

1. I provvedimenti di concessione dei benefici sono adottati dal Direttore dell'Area Qualità della vita, Beni e attività culturali, Politiche sociali, secondo l'ordine di scorrimento dell'elenco di cui all'art. 6 della presente legge.

2. La concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) avviene nei limiti dello stanziamento di bilancio. Qualora tale stanziamento non sia sufficiente in relazione alle domande ritenute ammissibili, la ripartizione dei contributi è effettuata nel limite dell'80% delle spese preventivate con scorrimento dell'elenco fino all'esaurimento delle somme stanziare. Il suddetto limite per i progetti pluriennali, è riferito alle spese preventivate per ciascuna fase di realizzazione.

3. L'erogazione del contributo è effettuata mediante l'anticipo nella misura del 60% della somma complessiva, all'atto del provvedimento di concessione e con la liquidazione del restante 40%, a seguito della presentazione da parte del beneficiario del contributo, entro 120 giorni dalla realizzazione del progetto, di apposito rendiconto delle spese sostenute corredata della relativa documentazione costituita da titoli in regola con il regime fiscale. I titoli di spesa devono obbligatoriamente essere intestati al rappresentante legale.

4. La misura del contributo concesso può essere ridotta in sede di liquidazione qualora venga accertata una spesa inferiore a quella preventivata, ovvero in presenza di documentazione inidonea a giustificare il rendiconto presentato.

5. È disposta la revoca dei contributi qualora:

- a) siano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
- b) venga realizzata un'iniziativa diversa da quella prevista dal progetto ammesso al contributo;
- c) l'immobile sia occupato abusivamente o senza regolare contratto;
- d) la revoca del contributo comporta il recupero delle somme già erogate con le modalità previste dal *R.D. 14 aprile 1910, n. 639*.

6. L'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà regionale è concesso previa verifica della disponibilità a fini di autorecupero e della destinazione urbanistica dell'immobile stesso da parte della struttura competente in materia di demanio e patrimonio regionale ed è disciplinato da apposito contratto stipulato tra la Regione ed il soggetto beneficiario contenente, tra l'altro, l'indicazione della durata del contratto stesso e della destinazione dell'immobile nonché l'assunzione dell'impegno relativo all'autorecupero con l'individuazione degli specifici interventi da realizzare e la previsione della decadenza automatica in caso di mancata realizzazione.

7. La durata del contratto, nel caso dell'autorecupero, deve essere congrua in relazione alle spese ed agli oneri dell'intervento che il soggetto beneficiario deve sostenere.

Capo II - Istituzione di stage formativi presso la Regione Abruzzo

Art. 8 ⁽⁵⁾

1. La Regione Abruzzo istituisce negli anni 2001/2002 n. 43 borse di studio da destinare a giovani laureati abruzzesi di età non superiore a anni trentacinque.

1-bis. Il Presidente del Consiglio regionale con le procedure di cui agli articoli seguenti istituisce ulteriori tre borse di studio ⁽⁶⁾.

1-ter - Gli interventi di cui al comma 1-bis della presente legge, e quelli già previsti dagli *articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 77/2001*, finalizzati alla realizzazione di stage formativi presso la Regione Abruzzo, rientrano nell'ambito degli obiettivi contenuti nella funzione obiettivo 01.01 unità previsionale di base 005, denominata "Spese per il funzionamento del Consiglio regionale" ⁽⁷⁾.

1-quater - Per le finalità di cui al comma 2 la disponibilità finanziaria della predetta U.P.B. è incrementata di Euro 441.153,00 ⁽⁸⁾.

1-quinquies - È parimenti ridotta la disponibilità finanziaria relativa alla F.O. 11.01 unità previsionale di base 003 - Cap. 51623 denominata: Formazione, qualificazione e riqualificazione professionale ⁽⁹⁾.

(5) Per il rifinanziamento del presente articolo vedi l'*art. 4, comma 2, L.R. 17 aprile 2003, n. 7* e l'*art. 7, L.R. 18 agosto 2004, n. 32*.

(6) Comma aggiunto dall'*art. 37, comma 6, L.R. 10 maggio 2002, n. 7*, come sostituito dall'*art. 1, L.R. 10 luglio 2002, n. 14*.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 37, comma 6, L.R. 10 maggio 2002, n. 7*, come sostituito dall'*art. 1, L.R. 10 luglio 2002, n. 14*.

(8) Comma aggiunto dall'*art. 37, comma 6, L.R. 10 maggio 2002, n. 7*, come sostituito dall'*art. 1, L.R. 10 luglio 2002, n. 14*.

(9) Comma aggiunto dall'*art. 37, comma 6, L.R. 10 maggio 2002, n. 7*, come sostituito dall'*art. 1, L.R. 10 luglio 2002, n. 14*.

Art. 9 ⁽¹⁰⁾

1. Le borse di studio, dell'ammontare annuo di L. 20.000.000 ciascuna, sono corrisposte per la partecipazione a stage formativi realizzati dai Gruppi del Consiglio regionale.

2. Gli stagisti collaboreranno con i Gruppi e potranno accedere alle strutture regionali e presso gli Enti strumentali della Regione (ARSSA, ARPA, APTR, ecc).

(10) Per il rifinanziamento del presente articolo vedi l'*art. 4, comma 2, L.R. 17 aprile 2003, n. 7* e l'*art. 7, L.R. 18 agosto 2004, n. 32*.

Art. 10 ⁽¹¹⁾

Ai Presidenti dei Gruppi consiliari compete la direzione ed il controllo, nonché la designazione, in numero proporzionale alla consistenza dei Gruppi stessi, dei borsisti.

(11) Per il rifinanziamento del presente articolo vedi l'*art. 4, comma 2, L.R. 17 aprile 2003, n. 7* e l'*art. 7, L.R. 18 agosto 2004, n. 32*.

Art. 11 ⁽¹²⁾

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge i Presidenti dei Gruppi comunicheranno le designazioni all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Nei successivi quindici giorni l'Ufficio di Presidenza delibera l'attribuzione delle borse di studio, determinando tempi e modalità dello svolgimento degli stage formativi.

(12) Per il rifinanziamento del presente articolo vedi l'*art. 4, comma 2, L.R. 17 aprile 2003, n. 7* e l'*art. 7, L.R. 18 agosto 2004, n. 32*.

Art. 12 ⁽¹³⁾

[1. All'art. 5 L.R. 9 maggio 2001, n. 18, comma 4, le parole "dei consiglieri segretari" sono sostituite dal n. "3", il cui comma 5 viene così sostituito: "In sede di prima applicazione i Presidenti di Commissione di cui al comma 3 possono avvalersi del personale proveniente dal comparto informatico di cui all'art. 7 L.R. n. 11/2001. È conseguentemente modificata la tabella C della L.R. 9 maggio 2001, n. 18 ⁽¹⁴⁾].

(13) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 2, lettera b), L.R. 12 gennaio 2018, n. 4, a decorrere dal 25 gennaio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della stessa legge).

(14) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 13, L.R. 27 dicembre 2001, n. 81.

Art. 12-bis

1. La Regione Abruzzo nell'ambito delle sue finalità attiva interventi utili alla difesa, tutela, salvaguardia e sviluppo sostenibile della sua intera fascia costiera.

2. A tale scopo la Regione concorre al sostegno degli interventi che i comuni vorranno assicurare sul tratto di costa per i quali sono territorialmente competenti.

Art. 12-ter

1. La Regione al fine di favorire gli interventi di cui al comma 2 dell'articolo precedente, riguardante:

- a) strutture foranee;
- b) opere radenti di difesa degli abitati o delle strutture pubbliche;
- c) ripascimento degli arenili;

concede contributi in conto capitale nella misura massima del 30% delle iniziative assunte dai comuni per tali necessità.

2. La Giunta regionale dispone la ripartizione delle risorse disponibili in funzione delle richieste pervenute da parte dei comuni, della valutazione sul degrado dei litorali interessati e della opportunità degli interventi proposti espressa dal competente Servizio Difesa e Tutela del Suolo.
3. Le istanze devono pervenire al succitato Servizio entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Alle istanze deve essere allegato il progetto definitivo.
5. Le relative autorizzazioni di carattere ambientale e di quella della Capitaneria di Porto verranno inviate entro sessanta giorni dalla comunicazione di riscontro positivo da parte della Giunta.
6. I contributi previsti dal presente articolo vengono erogati in unica soluzione anticipata ai comuni destinatari, i quali assumono diretta e solidale responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi.
7. I lavori oggetto dei contributi di cui alla presente legge devono avere inizio entro quarantacinque giorni dalla concessione regionale del contributo; l'Ente concessionario deve provvedere entro il mese di dicembre 2002 al rendiconto finale della spesa ai sensi dell'ultimo comma dell'*art. 6 della L.R. 11 settembre 1979, n. 43*.
8. Il collaudo delle opere o la redazione del certificato di regolare esecuzione è regolata dalle vigenti normative nazionali e regionali, pertanto, se del caso, in ragione della complessa verificabilità relativa alla natura stessa delle opere, l'Ente concessionario deve richiedere con tempestività la nomina dei collaudatori.
9. In caso di inadempienza grave da parte dei comuni concessionari la Giunta regionale può provvedere alla motivata revoca del finanziamento.

Art. 12-quater

1. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 12-bis e 12-ter, valutato per il 2001 in lire 250.000.000 (duecentocinquantamila milioni), si provvede mediante prelevamento della stessa somma dal fondo globale di cui al cap. 324000.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 è istituito il cap. 152357 denominato: Contributi ai Comuni rivieraschi

per interventi di tutela e salvaguardia della fascia costiera, con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 250.000.000.

Capo III - Disposizioni relative al parco scientifico e tecnologico

Art. 13

1. Fermo restando il disposto della *L.R. n. 30/1993*, la Regione promuove anche direttamente, attraverso il Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo, la ricerca applicata, lo sviluppo competitivo, l'innovazione e il trasferimento tecnologico volti al sistema produttivo e alla pubblica amministrazione.

Art. 13-bis

[...] ⁽¹⁵⁾.

(15) Articolo abrogato dall'*art. 21, comma 11, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6*. Sostituiva il secondo comma dell'*art. 2, L.R. 27 luglio 1993, n. 30*.

Art. 14

[1. ...] ⁽¹⁶⁾.

(16) Il presente articolo, come modificato dall'*art. 37, comma 5, L.R. 10 maggio 2002, n. 7* (poi abrogato dall'*art. 2, L.R. 7 giugno 2002, n. 9*) sostituiva l'*art. 4, L.R. 27 luglio 1993, n. 30*. Successivamente l'*art. 1, L.R. 23 ottobre 2003, n. 14* ha abrogato il comma 2 del presente articolo (più correttamente l'abrogazione si riferisce al comma 2 del suddetto art. 4).

Infine l'*art. 21, comma 11, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6* ha abrogato il presente articolo.

Art.14-bis

[1. La Regione contribuisce annualmente al funzionamento del Parco scientifico e tecnologico nella misura stabilita dalla legge di bilancio. È autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di Euro 1.500.000,00 sul capitolo 281601 denominato "Contributo per spese di funzionamento del Parco scientifico e tecnologico del bilancio per l'esercizio 2002".

2. Il dirigente dell'Ufficio Ragioneria eroga il 70% della somma stabilita su richiesta del legale rappresentante dell'Ente; la restante quota è erogata a rendiconto avvenuto] ⁽¹⁷⁾.

(17) Articolo aggiunto dall'*art. 37, comma 4, L.R. 10 maggio 2002, n. 7*; detto comma 4 è stato poi abrogato dall'*art. 2, L.R. 7 giugno 2002, n. 9* con la conseguente estensione di tale abrogazione al presente articolo.

Capo IV - Interventi a favore di enti ed istituzioni

Art. 15

1. All'elenco di cui all'*art. 3 della L.R. n. 53/2001* viene aggiunta la seguente voce:

- Provincia di Chieti - Consorzio Mario Negri Sud Acquisizione quote L. 302.000.000

2. L'acquisizione delle quote avviene con le modalità previste dall'*art. 7 L.R. n. 53/2001*.

Art. 16

1. All'elenco di cui all'*art. 2 L.R. n. 56/2001* vengono aggiunte le seguenti voci:

Comune di Castilenti - Interventi per viabilità

L. 100.000.000

Comune di Valle Castellana - Interventi per viabilità

L. 100.000.000

Art. 16-bis

1. L'elenco di cui alla *L.R. 9 agosto 1999, n. 49* e successive modifiche è integrato dall'allegato A ⁽¹⁸⁾.

2. Gli enti di cui all'allegato A rimettono la relazione di cui all'*art. 42 L.R. n. 11/2001* entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(18) L'elenco è stato sostituito, per l'anno 2002, dall'elenco di cui all'*art. 37, comma 1, L.R. 10 maggio 2002, n. 7*.

Capo V - Norma finanziaria e dichiarazione di urgenza

Art. 17

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati per l'anno 2001, in complessive L. 802.000.000, si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti previsti nelle seguenti partite:

- quanto al Capo I (L. 100.000.000) mediante utilizzo della partita n. 4 dell'elenco n. 3 del Cap. 323000;

- quanto al Capo II (L. 200.000.000) mediante utilizzo della partita n. 5 dell'elenco n. 3 del Cap. 323000;

- quanto al Capo IV - art. 20 (L. 302.000.000) mediante utilizzo della partita n. 20 dell'elenco n. 4 del Cap. 324000 e art. 22 (L. 200.000.000) mediante utilizzo della partita n. 13 dell'elenco n. 4 del Cap. 324000.

2. Al bilancio di previsione per l'esercizio in corso sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

- Capitolo 323000 denominato "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti"

- in diminuzione

L. 300.000.000

- Capitolo 324000 denominato "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale"

- in diminuzione

L. 502.000.000

- Capitolo 71652 (Tit. 1, categoria 6, voce economica 2, aggr. economico 2, sez. 08, sett. 07) di nuova istituzione ed iscrizione, denominato "Contributi alle Comunità Giovanili"

- in aumento

L. 100.000.000

- Capitolo 51623 (Tit. 1, categoria 6, voce economica 1, aggr. economico 2, sez. 06, sett. 05) di nuova istituzione ed iscrizione, denominato "Finanziamenti per l'istituzione di stage formativi presso la Regione Abruzzo"

- in aumento

L. 200.000.000

- Capitolo 152368 denominato "Contributi ai Comuni per opere di interventi di interesse regionale per l'anno 2001"

- in aumento

L. 302.000.000

- Capitolo 152300 denominato "Contributi ai piccoli Comuni per interventi infrastrutturali nell'anno 2001"

- in aumento

L. 200.000.000

3. Agli oneri derivanti dall'art. 16-bis della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni sul bilancio in corso in termini di competenza e di cassa:

- capitolo 324000 "Fondo globale per spese di investimento"

- in diminuzione

L. 1.000.000.000

- capitolo 61631 "Interventi finanziari per la realizzazione di progetti di rilevante interesse *L.R. n. 49/1999*"

- in aumento

L. 1.000.000.000

Art. 18

1. All'art. 11, comma 2, della legge regionale 4 ottobre 2001, n. 54 le parole "in base alla *legge regionale n. 11/1981*", sono sostituite con le parole "in base alla *legge regionale n. 49/1981*".

Art. 19

1. In ogni caso agli Enti e/o alle Associazioni che non hanno presentato la relazione è concesso termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 20
Urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Basilicata L.R. n. 11 del 22 febbraio 2000 ⁽¹⁾.**Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 25 febbraio 2000, n. 11.

(2) Con Delib.G.R. 15 dicembre 2007, n. 1758 sono stati approvati interventi per il funzionamento dei Forum comunali giovanili, ai sensi della presente legge.

Art. 1
Finalità.

1. La Regione riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza delle giovani donne e dei giovani uomini, mediante la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni regionali.

2. La Regione promuove e coordina politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalità degli adolescenti e dei giovani di entrambi i sessi sul piano culturale, sociale ed economico, ne promuove e valorizza le forme associate.

3. La Regione Basilicata adotta la "Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale", approvata a Strasburgo il 17 novembre 1990 dalla Sottocommissione del Consiglio d'Europa sostenendone l'adozione e la relativa attuazione da Parte degli Enti Locali della Basilicata.

4. Per conseguire le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione assume un ruolo attivo di interlocutore degli enti locali, dei soggetti pubblici e privati, del mondo economico, delle imprese e delle organizzazioni sindacali, promuovendone e coordinandone - in un ottica di sistema - gli interventi rivolti ad adolescenti e giovani. La Regione, per l'Integrazione degli interventi ed in considerazione delle diverse opportunità conseguenti al luogo di residenza, al sesso, alla classe di età, individua quali ambiti prioritari di intervento:

- a) la famiglia
- b) l'ambiente esterno, inteso quale insieme di reti di relazioni, informali e formali;
- c) i contesti scolastici, educativi e lavorativi.

5. La Regione attiva altresì forme di cooperazione nazionale e transnazionale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in merito.

6. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge si rivolgono a tutti gli adolescenti e ai giovani residenti sul territorio regionale, anche se non in possesso della cittadinanza italiana di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

Art. 2

Azioni programmatiche della Regione.

1. La Regione nell'ambito delle competenze in materia di politiche giovanili al sensi dell'*articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* e in conformità ai principi delle leggi nazionali sulla condizione giovanile, adotta piani biennali per le politiche giovanili.

2. Il piano individua le azioni programmatiche in materia di:

a) servizi per l'autonomia. il tempo libero. lo sport, la socializzazione, la creatività giovanile, tenuto conto anche delle attività integrative sviluppate in ambito scolastico ed universitario;

b) creazione e sviluppo di reti, strutture e servizi informativi per i giovani tramite la promozione degli Informagiovani e degli altri centri informativi rivolti ad un'utenza giovanile, sostenendo la loro creazione nelle realtà che ne sono sprovviste e il coordinamento, il sostegno e la qualificazione di quelli attivati, la formazione degli operatori, l'orientamento, l'innovazione tecnologica, il sostegno alla realizzazione di banche dati,

c) sostegno alla partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica anche attraverso la costituzione di forme e associative a livello locale;

d) interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, ambientale e del sistema delle aree naturali protette,

e) sostegno alle attività di volontariato e di sviluppo delle pari opportunità per le giovani donne e i giovani uomini;

f) sostegno e coordinamento della mobilità giovanile e degli scambi socio-culturali internazionali;

g) interventi in campo informativo, formativo e sociale funzionali alla prosecuzione degli studi per una scolarità piena dopo l'obbligo;

h) promozione di ambiti di concertazione tra istituzioni, soggetti pubblici e privati e associazioni finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio e di emarginazione, quali la dispersione scolastica, le carenze comunicative e relazionali, il disagio sociale;

i) servizi socio-assistenziali e sanitari volti alla prevenzione dei fattori di rischio, alla educazione alla salute, alla informazione in campo sessuale, alla sicurezza stradale;

j) valorizzazione della creatività e delle produzioni culturali dei giovani mediante l'organizzazione e la partecipazione ad eventi artistici, Favorendo l'incontro tra produzione artistico-creativa e mercato e promuovendo la realizzazione di un archivio nelle diverse discipline;

k) Promozione di iniziative tendenti a favorire l'accesso dei giovani al mercato del lavoro e di attività e servizi formativi per lo sviluppo sostenibile.

Art. 3

Piani biennali.

1. I piani biennali di cui all'articolo 2 sono adottati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentito il parere del Forum regionale dei giovani di cui al successivo articolo 5 attraverso il suo organo esecutivo ⁽³⁾.

2. Il Piano individua progetti organici ed azioni specifiche di intervento i cui obiettivi siano verificabili, fissando la destinazione della spesa ed indicando modalità e criteri per l'accesso ai finanziamenti.

(3) Con Delib.C.R. 12 gennaio 2005, n. 892 è stato approvato il Piano biennale per le politiche giovanili 2004/2005.

Art. 4

Comitato regionale per le politiche giovanili.

1. La Regione istituisce un Comitato tecnico Interdipartimentale denominato "Comitato regionale per le politiche giovanili" presieduto dall'Assessore

regionale dotato di specifica delega e composto da rappresentanti delle strutture dipartimentali interessate.

2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta e ha compiti di:

a) supporto organizzativo, consulenza e servizi nei confronti del Forum regionale di giovani di cui al successivo articolo 5;

b) monitoraggio delle strutture operanti nel settore, dei programmi e degli Interventi rivolti ai giovani realizzati in ambito regionale e nazionale;

c) ricerche ed indagini sulle tendenze ed aspettative del mondo giovanile finalizzate alla programmazione di interventi innovativi di politica giovanile;

d) rapporti con organi nazionali e transazionali operanti nel settore giovanile e raccordo con i programmi in tale ambito realizzati;

e) raccordo con i programmi rivolti ai giovani realizzati in ambito nazionale ed internazionale.

3. Il comitato può avvalersi della collaborazione di tecnici che operano nelle realtà locali, regionali e nazionali e può ricorrere a collaborazioni esterne.

4. Il comitato esercita funzioni di vigilanza sulle attività finanziate ai sensi della presente legge.

5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Comitato trasmette alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi ed ai programmi del piano di cui all'art. 2. Tale relazione può contenere indicazioni per la definizione di linee e specifici strumenti programmatici.

Art. 5

Forum regionale dei giovani.

1. La Regione istituisce il Forum regionale dei giovani, organo consultivo di rappresentanza dei giovani di cui fanno parte esponenti di:

- associazioni studentesche;
- associazioni giovanili di volontariato

- organizzazioni giovanili di partito;
- organizzazioni giovanili espressioni di sindacato.
- associazioni culturali giovanili;
- associazioni ambientaliste giovanili;
- associazioni sportive di giovani;
- associazioni giovanili delle minoranze etniche;
- associazioni giovanili a carattere religioso,

purché costituite da almeno un anno ed operanti sul territorio regionale.

2. Possono entrare a far parte del Forum altri organismi rappresentativi dei giovani purché costituiti per il perseguimento delle finalità della presente legge.

3. La composizione del Forum è disciplinata da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, secondo principi e criteri che assicurino il pluralismo delle varie componenti e la trasparenza ⁽⁴⁾. A tale regolamento sono altresì demandate le norme di organizzazione e le norme del funzionamento del predetto Forum ⁽⁵⁾.

4. Il Forum, costituito ai sensi del regolamento di cui al comma precedente, provvede ad eleggere al proprio interno la Giunta esecutiva dei giovani composta da 7 membri, che ha il compito di rappresentare il Forum nelle sedi istituzionali ed a livello nazionale.

5. Le spese per il funzionamento del Forum sono poste a carico del bilancio regionale nel limite del 3% dello stanziamento previsto.

(4) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con Delib.G.R. 10 dicembre 2002, n. 2355.

(5) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 7 agosto 2002, n. 29. Il testo originario era così formulato: «3. La composizione del Forum è disciplinata da apposito regolamento da emanarsi dal Consiglio regionale entro 60 gg, dalla entrata in vigore della presente legge, secondo principi e criteri che assicurino il pluralismo delle varie componenti sopracitate e la trasparenza. A tale regolamento sono altresì demandate le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento del predetto Forum.».

Art. 6*Compiti del forum.*

1. Il forum:

- esprime, attraverso la Giunta esecutiva il parere sui piani biennali di cui all'art. 2;
- esprime altresì parere sulle proposte di legge e sui programmi regionali in materia di politiche giovanili;
- propone progetti e formula proposte al comitato tecnico di cui all'art. 4;
- partecipa a fori associativi nazionali;
- elabora ed approva il regolamento per il suo funzionamento,

2. Il Forum è costituito con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 7*Conferenza regionale.*

1. Il Forum regionale dei giovani convoca annualmente una Conferenza regionale sulle politiche giovanili per la presentazione e la verifica delle attività programmate ed attuate nei settori di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge.

Art. 8*Forum comunali.*

1. La Regione, al fine di incentivare il protagonismo delle giovani generazioni, promuove la istituzione da parte dei Comuni, singoli o associati, di forme di rappresentanza o Forum di associazioni ed aggregazioni di giovani.

Art. 9*Accordi di programma e conferenze di servizi.*

1. La Regione, per attuare le azioni programmatiche di cui alla presente legge, favorisce il più ampio raccordo fra enti e istituzioni pubbliche e private, anche attraverso gli accordi di programma di cui all'art. 27 L. n. 142/1990 e le Conferenze di Servizi di cui alla L. n. 241/1990.

Art. 10*Fondo regionale.*

1. Alla realizzazione delle azioni di cui all'art. 2, che rientrino negli interventi definiti dalle leggi di settore vigenti, la Regione fa fronte nell'ambito sia degli stanziamenti previsti nei relativi capitoli di spesa del bilancio regionale, che delle risorse nazionali a ciò appositamente destinate.

Art. 11*Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con la istituzione nel bilancio regionale di previsione per l'anno 2000 del cap. 7522 denominato "Interventi per le politiche giovanili" con uno stanziamento di L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa, mediante riduzione di pari ammontare del cap. 7465 "Fondo globale per le funzioni normali (spese correnti)".

Art. 12*Pubblicazione.*

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Campania L.R. n. 26 dell'8 agosto 2016 ⁽¹⁾.**Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 8 agosto 2016, n. 54.

(2) Vedi, anche, la Det. reg. 4 maggio 2018, n. 43.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle raccomandazioni europee, contenute nel libro bianco della Commissione Europea (Un nuovo impulso per la gioventù europea) e nella Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, nonché della normativa nazionale vigente in materia:

- a) riconosce i giovani come ricchezza del territorio e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità;
- b) favorisce le relazioni di reciproco vantaggio sia all'interno del mondo giovanile che all'esterno con quello degli adulti;
- c) persegue il benessere e il pieno sviluppo dei giovani che vivono sul territorio e delle loro famiglie per favorire la coesione sociale, la crescita culturale ed economica della collettività;
- d) promuove politiche e linee di indirizzo che valorizzano i giovani e ne sostengono i percorsi di crescita, personale e professionale, di autonomia e della cultura del merito;

- e) promuove scambi socio-culturali nel rispetto delle norme e dei programmi internazionali e comunitari;
- f) favorisce l'appartenenza euromediterranea delle giovani generazioni;
- g) riconosce, inoltre, lo sviluppo del protagonismo e della cittadinanza attiva dei giovani, quali contributi alla crescita del benessere individuale e della comunità;
- h) promuove interventi e servizi per i giovani che garantiscono la facilità di accesso, l'ascolto e gli stili di vita sani ed il rifiuto della violenza in ogni sua forma;
- i) concorre all'acquisizione e alla valorizzazione delle competenze e del talento dei giovani e sostiene, attraverso l'educazione non formale ed informale, l'istruzione, la formazione, l'orientamento professionale e l'accesso al mondo del lavoro, l'affermazione dei giovani ed il loro inserimento scolastico ed occupazionale;
- l) previene e contrasta il disagio giovanile, i fattori di rischio e la devianza dei giovani con progetti, iniziative di prevenzione e di buone pratiche di cui all'articolo 3;
- m) promuove l'educazione alla legalità, la partecipazione alle iniziative per la pace e per i diritti umani.

2. Le finalità della presente legge sono attuate dalla Regione, dagli enti locali e dalle associazioni senza fini di lucro, secondo le rispettive competenze. Le azioni e gli interventi in favore dei giovani sono improntati al rispetto dei principi di pari opportunità, di parità di trattamento, di uguaglianza e di non discriminazione.

Art. 2 *Soggetti destinatari.*

1. I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani, in forma singola o associata e i gruppi informali di giovani di età compresa tra i sedici ed i trentaquattro anni.

Art. 3 *Ruolo della Regione.*

1. La Regione in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, favorisce:

a) il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione regionale sulle politiche giovanili, nonché il raccordo e la collaborazione con le amministrazioni dello Stato, in ogni settore che coinvolge la condizione giovanile, per attuare le politiche ed i programmi in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità, di sviluppo sostenibile e di accesso al credito;

b) la continuità di una programmazione attenta alle caratteristiche e alle esigenze delle giovani generazioni, soprattutto tramite i risultati delle analisi conoscitive elaborate dall'Osservatorio regionale delle politiche giovanili, di cui all'articolo 13;

c) lo sviluppo dei servizi e la qualità degli interventi nel campo delle politiche che interessano i giovani anche tramite la formazione di operatori socio-educativi (youth workers) nell'ambito delle politiche giovanili;

d) la valorizzazione delle pari opportunità e promuove l'integrazione e l'inclusione interculturale dei giovani migranti;

e) la creazione di una carta dei servizi personale e nominativa che permette di usufruire di sconti e agevolazioni nel rispetto della vigente normativa statale e comunitaria;

f) la promozione di progetti rivolti ai giovani e realizzati dai giovani, dalle associazioni ed organizzazioni giovanili finalizzati alla valorizzazione del territorio, alla pratica dello sport, della cultura, dell'artigianato, della creazione delle diverse forme di espressione artistica e dell'azione sociale, facilitando l'accesso ai sostegni finanziari, materiali e tecnici;

g) la promozione di accordi o partenariati con altre Regioni italiane ed europee finalizzati a favorire la partecipazione a programmi europei per la gioventù;

h) la promozione e l'attuazione di iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale tra i giovani, al fine di contribuire al miglioramento dei comportamenti;

i) la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo di pratiche di partecipazione attiva dei giovani alla vita civica e politica, compreso il dialogo strutturato europeo, accrescendo la disponibilità e la capacità d'impegno dei giovani nella società.

2. La Regione promuove inoltre, l'educazione alla salute, l'adozione di stili di vita sani, nonché esempi di buone pratiche utilizzando progetti pilota per coordinare e qualificare gli interventi rivolti ai giovani in una logica di innovazione.

3. La Regione promuove la Scuola di cittadinanza attiva con l'obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale delle comunità e l'approfondimento dei processi di integrazione e di coesione delle moderne collettività, affiancando la famiglia, la scuola e le altre forme associative.

Art. 4 *Programmazione regionale.*

1. La Regione, nell'ambito dell'attività di programmazione e coordinamento, istituisce il Gruppo di Orientamento Strategico (GOS) in materia di politiche giovanili i cui componenti partecipano a titolo gratuito, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore alle politiche giovanili, e promuove la creazione di un adeguato contesto educativo, culturale e sociale al fine di favorire l'autonomia, lo sviluppo e la socializzazione giovanile ed il passaggio alla vita adulta.

2. Per attuare gli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale, consultati preventivamente gli stakeholders, adotta il Programma triennale, di seguito denominato Programma, su base annuale, per le politiche giovanili definendone gli indirizzi, le priorità e la strategia ed in cui:

- a) individua i collegamenti tra le diverse politiche di settore;
- b) adotta strumenti condivisi di prevenzione e tutela;
- c) promuove l'accesso e la partecipazione alla cultura con iniziative dirette a diffondere il rispetto del patrimonio culturale ed ambientale mediante forme di partecipazione attiva dei giovani;
- d) favorisce, anche con piattaforme digitali, progetti finalizzati ad accrescere l'informazione e la partecipazione dei giovani ad iniziative di loro interesse;
- e) contiene l'analisi dei bisogni dei giovani presenti sul territorio regionale, i punti di forza e le criticità del settore;
- f) elenca, nel sito della Regione Campania, gli interventi in materia di politiche giovanili.

3. Il Programma di cui al comma 2 individua, per ciascuna annualità, le fonti di finanziamento europee, nazionali, regionali e le modalità di erogazione delle stesse.

4. La Regione, tenendo conto anche dei risultati delle attività dell'Osservatorio previsto dall'articolo 13, propone iniziative di identificazione e condivisione delle buone pratiche e indagini valutative sulle politiche giovanili da realizzare tramite il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP), quale Ufficio Speciale della Giunta previsto dal *Reg. reg. del 15 dicembre 2011, n. 12* (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania), che svolge le funzioni di cui alla *legge 17 maggio 1999, n. 144* (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).

Art. 5 *Impatto normativo e modifiche legislative.*

1. La Regione, al fine di favorire l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali, verifica l'impatto dei disegni di legge regionali sulle politiche giovanili.

2. Al comma 4, dell'*articolo 6, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11* (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché dell'impatto della normativa proposta sulle politiche giovanili".

Art. 6 *Ruolo dei Comuni.*

1. I Comuni, in forma singola o associata, quali autorità responsabili dello sviluppo e della rigenerazione urbana, e soprattutto in quanto espressioni della comunità, nell'ambito della programmazione regionale in materia di politiche giovanili:

a) rispondono alle necessità ed alle esigenze dei giovani attraverso l'erogazione di servizi ed interventi;

b) promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili e favoriscono la realizzazione di luoghi d'incontro e centri di aggregazione polifunzionali finalizzati ad incentivare la creatività nelle sue diverse espressioni, con interventi, anche formativi, che facilitano il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro;

c) favoriscono la partecipazione attiva e il dialogo tra i giovani e con i giovani e le loro rappresentanze, compreso il dialogo intergenerazionale, al fine della condivisione delle politiche anche attraverso forum comunali ed intercomunali della gioventù, consigli comunali aperti, forme innovative di informazione, consultazione e partecipazione.

2. I Comuni possono istituire il Forum dei giovani, quale organismo consultivo di partecipazione giovanile a carattere totalmente elettivo, composto dai giovani residenti nel territorio comunale e rientranti nella fascia di età di cui all'articolo 2.

Art. 7 *Spazi di aggregazione giovanili.*

1. Al fine di contribuire a creare coesione sociale, solidarietà tra i giovani e tra le diverse generazioni, la Regione promuove, tenendo conto del contesto socio-culturale, le opportunità strutturate e spontanee di incontro tra le persone, gli spazi di libera aggregazione tra giovani, compresi anche gli oratori di cui alla *legge regionale 21 dicembre 2012, n. 36* (Disposizioni per la realizzazione delle iniziative regionali in applicazione della *legge 1 agosto 2003, n. 206* -Disposizioni per il riconoscimento della funzione svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo) e i luoghi di culto delle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano, in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 7, lettera g), nonché con il sostegno ad eventi e proposte che facilitano l'incontro spontaneo e anche quello strutturato.

2. La Regione riconosce il valore sociale dei beni pubblici e comuni, promuove lo sviluppo di luoghi polifunzionali di incontro e di coworking, finalizzati a creare occasioni di scambio di esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione, senza discriminazione alcuna, prevedendo anche una diversa utilizzazione di edifici pubblici, nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale, ovvero sui fondi europei e nazionali appositamente stanziati, favorisce:

a) gli interventi di ristrutturazione funzionale degli spazi di libero incontro e l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche;

b) i progetti diretti a stimolare le capacità creative dei giovani attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e a valorizzare anche l'artigianato tradizionale e l'imprenditorialità giovanile, quali fattori aggreganti economico e sociali, anche con l'istituzione di un Premio.

Art. 8 *Mobilità ed esperienze.*

1. La Regione promuove, d'intesa con le amministrazioni statali, locali ed europee preposte, le attività legate alla mobilità, in ingresso ed in uscita, dei giovani mediante le politiche del volontariato e degli scambi in

particolare con i Paesi dell'Unione Europea e con quelli dell'area del Mediterraneo, nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva. Le attività attuate nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, costituiscono opportunità fondamentali per favorire l'acquisizione di esperienze, competenze e per accrescere l'impegno dei giovani nella società.

2. La Regione sostiene i progetti per agevolare il rientro dall'estero e dalle altre regioni italiane dei giovani talenti, come previsto dall'*articolo 1, comma 100 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - Legge Finanziaria regionale 2013).

3. La Regione ed i Comuni riconoscono per i giovani il valore dell'acquisizione delle esperienze tramite l'educazione non formale ed informale, in coerenza con quanto promosso anche dai programmi europei che le sostengono. A tal fine, promuovono scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi ideati e realizzati anche direttamente dai giovani e dalle loro associazioni.

4. La Regione, anche d'intesa con i Comuni, promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo europeo strutturato con i giovani, di cui alla Comunicazione della Commissione al Consiglio del 20 luglio 2006, relativa alle politiche europee in materia di partecipazione e informazione dei giovani COM (2006) 417 ed alla Risoluzione del Consiglio sull'incoraggiamento della partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa (2015/C417/02).

Art. 9 *Azioni di comunicazione e informazione.*

1. La Regione riconosce l'informazione per i giovani quale strumento fondamentale di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunità in rapporto alle possibilità di scelta negli ambiti di vita che li riguardano.

2. La Regione garantisce ai giovani il diritto all'informazione e alle pari opportunità di accesso ai servizi informativi presenti sul territorio regionale, anche attraverso l'attivazione di canali sui principali social network per fornire informazioni sulle iniziative poste in essere.

3. La Regione in collaborazione con gli enti locali e le organizzazioni giovanili rappresentate nel Forum di cui all'articolo 12, nell'ambito del Programma di cui all'articolo 4, comma 2 promuove la realizzazione di una piattaforma digitale, denominata: I Giovani per la Campania che

rappresenta il sistema di comunicazione informatica e costituisce uno spazio di partecipazione diretta dei giovani in materia di politiche giovanili.

4. Per attuare gli obiettivi di cui al comma 2, la Regione, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale a legislazione vigente, provvede:

- a) ad individuare le tematiche di interesse giovanile;
 - b) ad aprire canali di comunicazione in grado di migliorare l'accessibilità e la fruibilità del servizio presso un target giovanile, con la realizzazione di un portale che tenga conto anche delle reti promosse dall'Unione Europea in materia di informazione e di politiche giovanili;
 - c) a potenziare la comunicazione con applicazioni moderne e tecnologiche dedicate e gratuite;
 - d) a sperimentare il ricorso alle reti peer-to-peer per diffondere elevati flussi di dati in tempo reale.
-

Art. 10 *Settimana dei giovani.*

1. La Regione nell'ambito del Programma di cui all'articolo 4, comma 2 promuove, con il coinvolgimento partecipato delle comunità, degli enti locali, di associazioni senza fini di lucro del settore in ambito regionale, la Settimana dei giovani, in concomitanza con la Festa dell'Europa del 9 maggio.

2. La Settimana dei giovani è dedicata ad iniziative che integrano creatività, talento e valorizzazione dei giovani in ottica europea, al fine di sensibilizzare la collettività ai fabbisogni giovanili e di favorire lo scambio di conoscenze e competenze anche tramite forum e dibattiti on line.

Art. 11 *La partecipazione dei giovani alla vita politica.*

1. La Regione promuove la partecipazione giovanile alla definizione delle politiche per radicare il senso di appartenenza al territorio, alla comunità regionale e, per consentire una programmazione attenta alle giovani generazioni, sostiene i progetti diretti alla formazione politica dei futuri amministratori locali e supporta, curando l'aspetto bidirezionale, gli enti locali nella predisposizione di piattaforme digitali interattive che favoriscono

il confronto e la discussione tra le istituzioni e i giovani su tematiche strategiche.

Art. 12 *Forum regionale dei giovani - Forum.*

1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale è istituito il Forum regionale dei giovani, di seguito denominato Forum, quale organismo stabile di riferimento e confronto tra i giovani, la Regione e gli enti locali.
2. Il Forum può esprimere pareri sulle materie di cui all'articolo 3 e sulla Programmazione triennale di cui all'articolo 4, comma 2, nonché sullo stato di attuazione e l'impatto della normativa regionale sulle politiche giovanili.
3. Il Forum è organizzato su base elettiva per almeno il 70 per cento, e si demanda al Presidente del Consiglio regionale, d'intesa con il Presidente della Regione, previo parere della Commissione consiliare competente in materia, la definizione con proprio atto dei requisiti, delle forme ed i modi di rappresentanza dei giovani campani al Forum garantendo il principio delle pari opportunità, nonché le modalità di funzionamento dello stesso.
4. Il Forum, rappresentativo delle istanze e delle aspirazioni delle giovani generazioni, con la propria attività contribuisce alla definizione dell'indirizzo politico della Regione sulle tematiche giovanili e, a tal fine:
 - a) formula proposte in tema di politiche giovanili da sottoporre ai competenti organi regionali;
 - b) presenta al Consiglio e alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, il proprio programma delle attività per l'anno successivo;
 - c) presenta, entro la fine del mese di febbraio, una relazione annuale al Consiglio e alla Giunta regionale sulle attività svolte nell'anno precedente;
 - d) esprime parere sul Programma triennale;
 - e) partecipa al GOS.
5. Il Forum, organizzato per specifiche tematiche, si riunisce almeno una volta all'anno in seduta plenaria e la partecipazione è garantita anche con l'utilizzo di tecnologie informatiche.
6. La partecipazione ai lavori del Forum è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità.
7. Il Forum organizza una riunione almeno una volta all'anno sulle politiche giovanili alla quale partecipano:

a) le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione e cooperazione sociale attive nel campo delle politiche giovanili;
b) le università e gli organismi di formazione professionale accreditati;
c) gli enti locali;
d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
e) le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria;
f) le organizzazioni giovanili di ciascun partito politico;
g) le associazioni giovanili della Chiesa Cattolica e di ogni confessione religiosa con cui lo Stato abbia stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Costituzione.

8. Il Consiglio regionale assicura, a valere sulle risorse iscritte annualmente nel proprio bilancio, il funzionamento e l'operatività del Forum. Il Forum rendiconta le proprie spese al Consiglio.

Art. 13 *Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili.*

1. È istituito presso la Giunta Regionale l'Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili, di seguito denominato Osservatorio, con funzioni di conoscenza e di monitoraggio delle diverse realtà giovanili in Campania.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale delibera le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio presieduto dall'Assessore delegato alle politiche giovanili.

3. L'Osservatorio, operante presso la struttura amministrativa competente in materia, esercita, sulla base delle priorità di indirizzo politico della Regione, i seguenti compiti:

a) rilevazione, analisi dei dati relativi agli aspetti sociali, economici e storico-culturali delle realtà giovanili;
b) monitoraggio delle caratteristiche, delle aspettative e delle esigenze dei giovani campani anche in rapporto al resto del paese;
c) informazione e comunicazione sulle tematiche di cui alla presente legge;
d) creazione di una banca dati dei servizi offerti ai giovani, anche in relazione a quanto previsto all'articolo 7.

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso delle spese.

5. Le attività di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dalla struttura amministrativa competente nell'ambito delle risorse umane, strumentali ed economiche disponibili a legislazione vigente.

6. Dall'attuazione di quanto previsto nel presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 14 *Valorizzazione del volontariato.*

1. La Regione promuove il volontariato ed in particolare la partecipazione dei giovani ai progetti di solidarietà e di cittadinanza attiva.

2. La Regione sostiene, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale, gli enti locali nella realizzazione di azioni specifiche di volontariato, nonché dei progetti di solidarietà.

3. La Regione promuove le sinergie tra enti pubblici che consentono la partecipazione dei giovani a progetti di elevato grado di specializzazione utili all'acquisizione di esperienze umane e professionali nel loro percorso di vita.

Art. 15 *Registro regionale delle associazioni giovanili.*

1. La Regione riconosce le azioni in materia di politiche giovanili delle associazioni che operano nella Regione con proprie sedi e strutture e con il carattere della continuità.

2. Per l'attuazione del comma 1 è istituito presso la struttura regionale competente il Registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato Registro regionale.

3. L'iscrizione al Registro regionale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) lo statuto in cui risulta che le attività svolte sono coerenti con le aree di interesse delle politiche giovanili previste dalla vigente normativa;

- b) la consistenza associativa costituita almeno per il 60 per cento da giovani di età non inferiore ai sedici e non superiore ai trentaquattro anni;
- c) le associazioni costituite da almeno due anni e in possesso della documentata attività prevista dalla lettera a);
- d) la presenza territoriale con proprie sedi in aree provinciali per le associazioni a carattere regionale;
- e) l'assenza dello scopo di lucro.

4. Le procedure per l'iscrizione al Registro regionale e la cancellazione per la mancanza dei requisiti previsti al comma 3 sono disposte con provvedimento amministrativo della struttura regionale competente.

5. Le modalità per la tenuta del Registro regionale, la revisione, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione e le modalità di cancellazione sono disciplinate con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente.

Art. 16 *Clausola valutativa.*

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati.

2. La Giunta regionale, annualmente, trasmette al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge contenente i dati e le informazioni in ordine:

- a) alle iniziative attuate per il sostegno alle politiche giovanili;
- b) all'attuazione ed il funzionamento della piattaforma digitale di cui all'articolo 9;
- c) all'ammontare delle risorse ed il finanziamento delle iniziative e dei progetti previsti dalla legge.

Art. 17 *Norma finanziaria.*

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa complessiva di 1.000.000,00 di euro.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge pari a 400.000,00 euro per l'anno 2016, 300.000,00 euro per l'anno 2017 e 300.000,00 euro per l'anno 2018, si provvede mediante prelevamento dal Titolo 1, Missione 15, Programma 3 dello stato di previsione della spesa per i relativi esercizi finanziari, a valere sulle risorse di cui all'articolo 5, comma 2-bis della *legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012).

3. A decorrere dal successivo triennio le quote di spesa annuali sono determinate nei limiti di stanziamento previsti dalla legge annuale di bilancio della Regione.

Art. 18 *Abrogazioni.*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la *legge regionale 25 agosto 1989, n. 14* (Istituzione del servizio per le politiche giovanili e del forum regionale della gioventù);

b) la *legge regionale 14 aprile 2000, n. 14* (Promozione ed incentivazione dei servizi informagiovani e istituzione della rete territoriale delle strutture);

c) gli *articoli 25 e 26 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2007).

Art. 19 *Disposizioni transitorie.*

1. In fase di prima applicazione si dispone che i rappresentanti del Forum regionale della gioventù in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgere le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2019, previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 3 ⁽³⁾.

2. Il Presidente del Forum regionale della gioventù resta in carica fino al 31 dicembre 2019, conservando le piene funzioni al fine di adeguare la struttura dell'organismo alla nuova riforma ⁽³⁾.

(3) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 3, L.R. 29 dicembre 2017, n. 38* e dall' *art. 1, comma 37, L.R. 29 dicembre 2018, n. 60*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 1, comma 48, della medesima legge*).

Art. 20 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Emilia Romagna L.R. n. 14 del 28 luglio 2008 ⁽¹⁾.**Norme in materia di politiche per le giovani generazioni ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 28 luglio 2008, n. 129.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 25 novembre 2013, n. 1741* e la *Delib.G.R. 18 giugno 2018, n. 900*.

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

Promulga la seguente legge:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto della legge.

1. Con la presente legge la Regione riconosce i bambini, gli adolescenti e i giovani come soggetti di autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale. Persegue l'armonia tra le politiche relative alle varie età per assicurare a tutti risposte adeguate ai vari bisogni, in un'ottica di continuità e di coerenza.

2. La Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo dei bambini, degli adolescenti, dei giovani che vivono sul suo territorio e delle loro famiglie come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale.

Art. 2*Principi ispiratori.*

1. La Regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, promuove le condizioni di salute fisica, mentale e sociale delle giovani generazioni e opera affinché tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani abbiano pari opportunità di crescita e di realizzazione personale. A tal fine la Regione:

a) valorizza le diverse abilità e le differenze di genere e di cultura e favorisce la rimozione degli ostacoli che limitano i progetti di vita dei singoli;

b) favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile e sociale, ne promuove la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità, contrastando qualunque forma di frammentazione sociale, e per affrontare i problemi e i cambiamenti in un'ottica comunitaria;

c) favorisce le occasioni di dialogo intergenerazionale, interculturale e interreligioso per sostenere la coesione e la crescita delle comunità; considera, altresì, lo scambio che ne deriva un'opportunità e una risorsa per affrontare le sfide del futuro e per la costruzione di un'identità europea;

d) individua nell'educazione alla pace, alla legalità e nel rifiuto della violenza, anche tra pari, una specifica forma di prevenzione e promuove uno stile di convivenza improntato al rispetto dei valori costituzionali e dei doveri di solidarietà sociale, anche tramite la promozione del servizio civile;

e) sostiene il rispetto dei diritti e dei bisogni delle giovani generazioni nelle politiche e negli interventi volti ad accrescere la sostenibilità dell'ambiente urbano e nelle scelte relative alla pianificazione ed alla progettazione spaziale e temporale della città;

f) assicura il diritto delle giovani generazioni ad essere informate e dotate di adeguati strumenti di conoscenza della realtà e ad esprimere la propria cultura; il diritto all'istruzione e alla formazione, al fine di vedere riconosciuti i talenti e le aspirazioni individuali, valorizzata la creatività e favorita l'autonomia, il diritto al gioco, al tempo libero, alla cultura, all'arte e allo sport;

g) assicura il diritto alla salute delle giovani generazioni, valorizzando le responsabilità e le risorse individuali, associative e comunitarie nella promozione di stili di vita sani;

h) promuove interventi e servizi per le giovani generazioni che prevedono facilità di accesso, ascolto, flessibilità, prossimità ai luoghi di vita delle persone, orientamento al soddisfacimento dei bisogni e integrazione delle professionalità, nonché continuità educativa da attuare nei vari contesti di vita;

i) riconosce ai bambini e agli adolescenti, in ottemperanza al principio del loro preminente interesse, autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita e, in particolare, il diritto all'ascolto in tutte le procedure amministrative che li riguardano;

i-bis) favorisce il coinvolgimento delle famiglie, anche in associazione tra loro, nelle politiche educative rivolte ai minorenni ⁽³⁾.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 39, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

Art. 3

Obiettivi della programmazione e metodologia attuativa.

1. La programmazione regionale, in attuazione dei principi indicati all'articolo 2, persegue:

a) l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità e di sviluppo sostenibile;

b) l'integrazione istituzionale con gli enti locali nella funzione di governo: programmazione, regolazione e verifica; il raccordo con le amministrazioni dello Stato, in particolare quelle scolastiche e le università; la collaborazione con le parti sociali e l'apporto del terzo settore;

c) la qualificazione dei servizi e degli interventi, anche tramite la formazione degli operatori pubblici e privati;

d) la continuità di programmazione attenta alle esigenze delle varie età dei soggetti in prospettiva evolutiva;

e) la valorizzazione di un proficuo rapporto tra Enti pubblici e del privato sociale al fine di ampliare la libertà di scelta nei percorsi di vita delle persone.

Art. 4*Funzioni del Comune.*

1. I Comuni, in forma singola o associata, in quanto espressione della comunità come insieme di soggetti individuali e collettivi che la compongono, all'interno della programmazione del piano distrettuale per la salute e il benessere sociale di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 maggio 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), svolgono le funzioni di lettura dei bisogni, di pianificazione, programmazione ed erogazione diretta o indiretta dei servizi e degli interventi, nonché di valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati.

2. Il Comune è titolare, in via esclusiva, delle funzioni in materia di tutela dei minori, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria. Esso:

a) prevede interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza, il sostegno alla genitorialità e per i neo maggiorenni;

b) esercita le funzioni di gestione, autorizzazione e vigilanza dei servizi socio-educativi a favore di bambini, adolescenti e neo maggiorenni, secondo quanto previsto dalla *legge regionale n. 2 del 2003* e dai relativi provvedimenti attuativi;

c) assicura la necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie competenti;

d) valorizza il protagonismo delle aggregazioni familiari e sociali, quale condizione per l'incremento di una cultura accogliente e solidale.

3. I Comuni, in forma singola o associata, promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili, favoriscono la creazione di luoghi d'incontro, centri di aggregazione ed esperienze di associazionismo e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro.

4. I Comuni favoriscono, inoltre, la partecipazione attiva e il dialogo strutturato e costante con i giovani e le loro rappresentanze, al fine della condivisione delle politiche, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di consultazione e partecipazione.

Art. 5
Funzioni della Provincia ⁽⁴⁾.

[1. La Provincia, quale ente intermedio:

a) approva gli atti di programmazione provinciale in materia di accoglienza e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, cura la realizzazione delle iniziative e dei progetti ivi previsti, ne esegue il relativo monitoraggio;

b) promuove e attua il collegamento tra i servizi locali, anche su loro richiesta, allo scopo di potenziare la rete di protezione dei bambini e degli adolescenti, soprattutto in situazione di emergenza, le iniziative di consulenza e la creazione di servizi di alta professionalità;

c) istituisce organismi tecnici di coordinamento per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani e ne assicura il funzionamento;

d) cura la formazione degli operatori e, su richiesta della Regione, in accordo con il Garante di cui alla *legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9* (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), dei tutori e dei curatori e promuove gli scambi di esperienze e di buone prassi a livello intraprovinciale ed interprovinciale;

e) fornisce all'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani i dati richiesti per l'implementazione delle banche dati;

f) svolge le funzioni in materia di formazione professionale e, attraverso i centri per l'impiego, sostiene azioni a supporto del lavoro giovanile;

g) approva il programma provinciale delle azioni per i giovani, cura il coordinamento e il monitoraggio delle azioni territoriali al fine di realizzare gli obiettivi definiti nelle linee prioritarie di azione della programmazione regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) e i relativi piani attuativi ⁽⁵⁾].

(4) Articolo abrogato dall'*art. 64, comma 4, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*.

(5) Lettera abrogata dall'*art. 35, comma 1, lettera c), L.R. 18 luglio 2014, n. 17*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 50, comma 1, della medesima legge*). Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 2 del suddetto art. 35.

Art. 6*Funzioni della Regione.***1. La Regione:**

a) approva lo specifico programma di cui all'articolo 9, comma 4, che contiene le linee strategiche delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare riguardo agli interventi di sostegno alla genitorialità;

b) approva le linee prioritarie di azione della programmazione regionale a favore dei giovani quale strumento di coordinamento ed integrazione delle azioni regionali di cui all'articolo 33;

c) promuove un'azione di raccordo tra le diverse realtà distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale, di monitorarne la qualità e di valorizzare le buone prassi esistenti ⁽⁶⁾;

d) istituisce gli organismi di coordinamento necessari all'integrazione delle politiche e ne definisce i compiti e le modalità di funzionamento;

e) può disporre controlli e verifiche sulle comunità autorizzate che accolgono minori, dandone comunicazione al Comune competente alla vigilanza;

f) raccoglie, elabora e diffonde, tramite l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, i dati sulla condizione delle nuove generazioni al fine di un'efficace programmazione regionale e locale;

g) prepara, in accordo con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, le persone individuate dai servizi del territorio disponibili a svolgere attività di tutela e curatela e garantisce la consulenza ai tutori e ai curatori nominati ⁽⁷⁾;

h) sostiene gli enti locali e il terzo settore nella realizzazione di azioni specifiche di volontariato adolescenziale e giovanile a favore di bambini o coetanei e di progetti di servizio civile, ai sensi della *legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20* (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del Servizio civile regionale. Abrogazione della *L.R. 28 dicembre 1999, n. 38*);

i) favorisce la connessione e la contaminazione tra l'offerta di opportunità e i luoghi di vita delle giovani generazioni;

j) incentiva accordi con gli istituti bancari per favorire l'accesso alla casa e promuove la concessione da parte dei comuni e di altre istituzioni pubbliche di prestiti sull'onore a tasso zero, secondo piani di restituzione concordati tramite apposite convenzioni con istituti di credito o attraverso

strumenti di finanza etica, con particolare riguardo alle esigenze delle giovani generazioni in materia di studio, lavoro e abitazione;

k) sostiene progetti e azioni innovative, anche in via sperimentale, volti ad affrontare nuovi ed emergenti bisogni, a migliorare le condizioni di vita delle giovani generazioni e a qualificare la capacità di risposta del sistema dei servizi e degli interventi pubblici e privati.

(6) Lettera così sostituita dall'*art. 40, comma 1, lettera a), L.R. 15 luglio 2016, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «c) favorisce un'azione di raccordo tra le diverse realtà provinciali e distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale.».

(7) Lettera così sostituita dall'*art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 15 luglio 2016, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «g) prepara, in accordo con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, anche tramite le Province, le persone individuate dai servizi del territorio, disponibili a svolgere attività di tutela e curatela e garantisce la consulenza ai tutori e ai curatori nominati.».

Art. 7

Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani.

1. È istituito l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani al fine di fornire un impianto certo e coordinato di conoscenze sulla reale condizione delle nuove generazioni in Emilia-Romagna, che assume anche le competenze dell'osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

2. L'osservatorio si articola in due sezioni dedicate, rispettivamente, all'infanzia e all'adolescenza, in ottemperanza alle disposizioni della *legge 23 dicembre 1997, n. 451* (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) e del *decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103* (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'*articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248*), e ai giovani. Ciascuna sezione è coordinata dall'assessorato di riferimento.

3. Ai lavori dell'osservatorio concorrono tutti gli assessorati, le agenzie e gli istituti regionali che, a qualsiasi titolo, si occupano di infanzia, di

adolescenza, di famiglie e di giovani, nonché gli enti territoriali, le amministrazioni dello Stato e, previo accordo, le magistrature minorili.

4. L'osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) raccolta, analisi e restituzione dei flussi informativi su infanzia, adolescenza e giovani provenienti da soggetti istituzionali e dal terzo settore;

b) realizzazione di mappe aggiornate dei servizi pubblici e privati e delle risorse destinate all'infanzia, all'adolescenza e ai giovani;

c) promozione di indagini e ricerche su ambiti o su problematiche specifiche che riguardano la condizione di vita e i diritti delle giovani generazioni;

d) predisposizione di relazioni periodiche sulla condizione dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani in Emilia-Romagna e sull'attuazione dei relativi diritti;

e) produzione di rapporti e pubblicazioni volti alla restituzione dei dati, anche attraverso azioni di comunicazione e divulgazione.

5. La Regione:

a) individua forme di coordinamento e d'integrazione dell'osservatorio con gli altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente;

b) promuove, per le finalità indicate al comma 1, la collaborazione e lo scambio di informazioni con soggetti privati;

c) specifica ed articola i compiti e gli obiettivi della sezione giovani ⁽⁸⁾.

(8) Comma dapprima modificato dall'*art. 35, comma 1, lettera a), L.R. 18 luglio 2014, n. 17*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 50, comma 1, della medesima legge*. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 2 del suddetto art. 35) e poi così sostituito dall'*art. 41, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «5. La Regione individua forme di coordinamento e d'integrazione dell'osservatorio con gli altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente; promuove, per le finalità indicate al comma 1, la collaborazione e lo scambio d'informazioni con soggetti privati.».

PARTE II

BAMBINI E ADOLESCENTI

TITOLO I

Obiettivi e programmi

Art. 8

Riconoscimento di autonomi diritti.

1. La Regione riconosce ai bambini e agli adolescenti autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita, in attuazione della Costituzione e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della *legge 27 maggio 1991, n. 176* (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).

2. La Regione riconosce, inoltre, il diritto all'ascolto del minore in tutti gli ambiti e le procedure amministrative che lo riguardano, nello spirito dei principi sanciti dalla Convenzione europea relativa all'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della *legge 20 marzo 2003, n. 77* (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

Art. 9

Obiettivi della programmazione regionale.

1. La Regione, nell'attività programmatica, favorisce lo sviluppo e la socializzazione dei bambini e degli adolescenti, anche attraverso il sostegno alle famiglie, quali realtà complesse in cui si sviluppano le personalità, e promuove la creazione di un adeguato contesto educativo, culturale e sociale.

2. La Regione persegue l'approccio integrato nell'attuazione delle politiche riguardanti i bambini, gli adolescenti e il sostegno alla genitorialità. A tal fine:

- a) attua i collegamenti tra le politiche di settore;

b) pratica la concertazione con gli enti locali, adotta strumenti condivisi di prevenzione e tutela;

c) prevede, per i servizi territoriali, parametri qualitativi e quantitativi adeguati ai sensi dell'*articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2003*;

d) persegue l'integrazione gestionale e professionale tra i servizi del territorio, il lavoro di équipe e l'integrazione sociale e sanitaria come obiettivo strategico del sistema di benessere e di protezione sociale, regionale e locale.

3. La Regione tutela il diritto alla salute dei bambini e degli adolescenti con interventi e servizi di prevenzione, educazione alla salute e di cura. La rete dei servizi sociali e sanitari di base e specialistici garantisce facilità di accesso e presa in carico, percorsi clinici e assistenziali qualificati, integrati e multiprofessionali, continuità nei percorsi socio-sanitari, informazione e supporto alle famiglie e alle scuole, interazione con il terzo settore.

4. Al fine di conferire priorità agli interventi in favore dei bambini e degli adolescenti e in attuazione degli obiettivi indicati all'articolo 3, la Regione predispone, nell'ambito del piano di cui all'*articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003*, uno specifico programma per la promozione e tutela dei diritti, la protezione e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e il sostegno alla genitorialità. Il programma contiene le linee d'indirizzo per la predisposizione dei piani distrettuali per la salute e il benessere ⁽⁹⁾.

5. La Regione promuove e valorizza l'apporto di idee e di esperienze provenienti dai soggetti del terzo settore, anche tramite la conferenza regionale del terzo settore, istituita dalla *legge regionale 21 aprile 1999, n. 3* (Riforma del sistema regionale e locale).

(9) Comma così modificato dall'*art. 42, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*.

Capo I - Azioni a favore di bambini e adolescenti

Art. 10

Partecipazione e qualità della vita.

1. La Regione e gli enti locali perseguono la partecipazione e il miglioramento della qualità della vita dei minori nei contesti urbani, nei centri abitati e nei luoghi di relazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) valorizza le attività di informazione, formazione, scambio di buone prassi e aggiornamento del personale di enti locali e delle aziende unità sanitarie locali (AUSL), coinvolgendo le istituzioni scolastiche e il terzo settore, per favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti e con la promozione attiva di strumenti di partecipazione;

b) promuove la pratica del gioco quale strumento educativo che favorisce la relazione attiva, l'aggregazione tra persone, l'integrazione, il rispetto reciproco e delle cose, la sperimentazione delle regole e la gestione dei conflitti;

c) sostiene progetti finalizzati ad accrescere la possibilità di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte dell'infanzia e dell'adolescenza, anche migliorandone l'accessibilità spazio-temporale, la sicurezza e la percezione quali luoghi di relazione;

d) promuove l'accesso e la partecipazione alla cultura e alle arti attraverso iniziative di educazione tempestiva alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, nonché mediante la sperimentazione di forme di partecipazione attiva dei bambini e degli adolescenti alla vita culturale, museale e artistica del territorio;

e) valorizza una cultura della progettazione, della pianificazione urbana, ambientale e territoriale ispirata al rispetto e all'ascolto dei bambini e degli adolescenti e incentiva la realizzazione di interventi innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi urbani e ambientali compatibili con le loro esigenze;

f) promuove la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita pubblica e alla definizione delle iniziative di loro interesse anche attraverso il supporto tecnologico e metodologico a pratiche di partecipazione attraverso internet, svolte a livello locale e a livello regionale.

Art. 11

Educazione alla salute e promozione di stili di vita sani.

1. La Regione riconosce l'educazione alla salute quale strumento fondamentale di formazione e crescita di bambini e adolescenti e di promozione del benessere. A tal fine promuove accordi e forme di collaborazione tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le AUSL ed altri

soggetti pubblici e del terzo settore per la programmazione d'interventi d'educazione e promozione alla salute, in particolare su alimentazione, attività fisica, educazione all'affettività e alla sessualità, nonché su fumo, alcool e sostanze psicostimolanti. Gli interventi dovranno tener conto delle singole e diverse fasi dello sviluppo emotivo, cognitivo e sociale dei ragazzi, del ruolo educativo delle famiglie e delle diverse agenzie educative, ed essere adeguati ai contesti di vita ⁽¹⁰⁾.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione incentiva e sostiene progetti ed interventi, promossi da enti locali, AUSL e terzo settore, volti:

a) allo sviluppo della relazione madre-bambino, di relazioni positive tra genitori e figli fin dai primi anni di vita, di condivisione delle responsabilità tra madre e padre;

b) al sostegno e alla formazione, in accordo con l'amministrazione scolastica, di insegnanti, educatori dei diversi ordini e gradi di scuola, nonché di operatori, per supportare le situazioni di problematicità di bambini con gravi disabilità, in cui sono necessari specifici approcci e interventi di matrice psico-educativa. La Regione incentiva il sostegno e la formazione anche per i disturbi di apprendimento in cui è necessario l'utilizzo di strumenti compensativi ed approcci di tecnologia informatica;

c) alla promozione della salute degli adolescenti, tramite la facilitazione dell'accesso ai servizi, la costituzione di équipe multiprofessionali, l'attivazione di spazi e servizi dedicati e la sperimentazione di specifiche modalità di presa in carico;

d) allo sviluppo dei fattori protettivi e delle competenze necessarie all'autonomia dei bambini e degli adolescenti, alla gestione dello stress e dei conflitti ed alla valorizzazione delle metodologie di educazione tra pari.

3. La Regione, nel rispetto delle competenze statali, vigila sulle prescrizioni di farmaci a bambini e adolescenti, compresi gli psicofarmaci, adottando appositi strumenti di verifica dell'appropriatezza. L'assessorato di riferimento informa periodicamente dei risultati ottenuti da tali strumenti la commissione assembleare competente nell'ambito delle politiche per la salute e politiche sociali.

(10) Comma così modificato dall'art. 43, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

Art. 12*Educazione ai media.*

1. La Regione promuove l'educazione ai media e alle tecnologie, compresi i social network, in quanto fondamentali strumenti per lo sviluppo del senso critico, della capacità di analisi dei messaggi e delle strategie comunicative, dell'uso creativo e consapevole delle potenzialità espressive proprie dei diversi soggetti della comunicazione e dei diversi media. A tal fine sostiene iniziative di ricerca e progetti di formazione rivolti alle giovani generazioni riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso dei linguaggi mediali, anche rivolti al contrasto della dipendenza e del cyberbullismo ⁽¹¹⁾.

1-bis. Le azioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso convenzioni con centri studi, poli specialistici, università, scuole e associazionismo ⁽¹²⁾.

2. La Regione, attraverso il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, promuove iniziative informative, formative, nonché protocolli volti alla diffusione di codici di autoregolamentazione in materia di comunicazione, stampa, trasmissioni radiotelevisive e internet in rapporto alla rappresentazione dei minori e ad iniziative di comunicazione e programmi radiotelevisivi loro rivolti.

3. La Regione e gli enti locali promuovono forme di confronto con il sistema dei mezzi d'informazione al fine di costruire stabili e continuative modalità di raccordo e dialogo per una corretta informazione dell'opinione pubblica sulla condizione e sui diritti dei bambini.

(11) Comma così sostituito dall'*art. 44, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione promuove l'educazione ai media quale fondamentale strumento per lo sviluppo del senso critico, della capacità di analisi dei messaggi e delle strategie comunicative, dell'uso creativo e consapevole delle potenzialità espressive proprie dei diversi soggetti della comunicazione e dei diversi media. A tal fine sostiene iniziative di ricerca e progetti di formazione rivolti alle giovani generazioni riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso dei linguaggi mediali, anche attraverso apposite convenzioni con centri studi, poli specialistici e università.».

(12) Comma aggiunto dall'*art. 44, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*.

Art. 13*Educazione al movimento e alle attività sportive non agonistiche.*

1. La Regione riconosce la funzione sociale delle attività motorie e sportive non agonistiche come opportunità che concorrono allo sviluppo globale dei bambini e degli adolescenti sotto il profilo fisico, cognitivo, affettivo, relazionale e sociale. A tal fine la Regione promuove:

a) l'educazione a corretti stili di vita, anche attraverso la formazione sportiva di base e l'attività motoria, diversificata in base agli interessi, ai bisogni ed alle abilità psicofisiche dei singoli, in particolare dei bambini, nel tempo extrascolastico, in collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paraolimpico, le amministrazioni scolastiche, gli enti di promozione sportiva, le associazioni sportive iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, contrastando l'abbandono precoce della pratica sportiva;

b) l'educazione al movimento e allo sport e la loro diffusione nelle scuole, incentivando il rapporto degli enti locali con le associazioni del territorio per attività non agonistiche, in accordo con gli uffici scolastici e le autonomie scolastiche;

c) iniziative sperimentali affinché le scuole dell'infanzia e le scuole primarie possano avvalersi della collaborazione degli enti di promozione sportiva per interventi di supporto alle attività motorie.

2. La Giunta regionale stabilisce i requisiti organizzativi delle iniziative di cui al comma 1, lettera c).

Art. 14

Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾.

1. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, valorizza il tempo extrascolastico dei bambini e degli adolescenti attraverso la promozione di servizi ed iniziative, gestiti da soggetti pubblici o privati, che arricchiscono il loro percorso di crescita, anche tramite le risorse di cui al Fondo sociale regionale di cui all'*articolo 47, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2003*. Le iniziative e i servizi sono finalizzati allo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di gruppo, favorendo l'esercizio del diritto di cittadinanza, anche tramite il protagonismo consapevole, l'educazione alla legalità e al rispetto delle persone e delle cose. I servizi sono, inoltre, luogo privilegiato per la valorizzazione delle diverse potenzialità, per l'integrazione e la socializzazione di bambini ed adolescenti, in un'ottica di lavoro di comunità.

2. Tutti i servizi pubblici e quelli che fruiscono di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli indicati al presente articolo, sono aperti ai bambini e agli adolescenti, senza distinzione di sesso, condizione di salute o disabilità, religione, etnia e gruppo sociale e garantiscono il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, nonché spazi attrezzati idonei per le attività previste. In tutti i servizi e le attività è richiesta la presenza di un adulto responsabile, possibilmente in possesso del titolo di educatore o di insegnante, o comunque di documentata esperienza in campo educativo.

3. La Regione riconosce e incentiva la funzione svolta, mediante le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

4. Ai sensi di quanto previsto dalla *legge 1° agosto 2003, n. 206* (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), la Regione valorizza e incentiva le iniziative di carattere socio-educative, culturali e di aggregazione rivolte agli adolescenti, quali l'organizzazione di attività laboratoriali e di sostegno allo studio quale contrasto alla dispersione scolastica, con attenzione all'inclusione e all'accoglienza nella comunità locale, anche in rapporto con i servizi territoriali.

5. I soggetti del terzo settore e i soggetti senza fini di lucro di cui all'*articolo 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328* (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), concorrono alla definizione del piano di zona secondo le modalità di cui alla *legge regionale n. 2 del 2003*.

6. La Regione valorizza e incentiva lo scoutismo, quale modello educativo che si realizza attraverso l'apprendimento dall'esperienza, in un contesto di vita comunitaria, che consente di curare lo sviluppo graduale e globale della persona. Nell'ambito delle attività di campeggio è consentito l'uso di fuochi in apposite piazzole fisse o rimovibili, senza arrecare danno all'ambiente e nel rispetto delle norme che ne regolano le modalità.

7. Il centro di aggregazione è un punto d'incontro e di socializzazione per adolescenti ad accesso diretto, nel quale le attività e le iniziative diventano opportunità per sviluppare processi di assunzione di responsabilità, di impegno, di educazione alla cooperazione e alla solidarietà. Gli adulti sono rappresentati soprattutto da educatori, in veste di facilitatori delle relazioni nei gruppi e tra i gruppi e di accompagnatori nei percorsi di rielaborazione di idee in progetti e di progetti in azioni concrete.

8. Il gruppo educativo di sostegno alle competenze personali e scolastiche è un servizio di accompagnamento nella quotidianità di preadolescenti e adolescenti ad accesso diretto o ad invio da parte dei servizi sociali. Il gruppo educativo mira, in particolare, al sostegno di ragazzi e ragazze con

difficoltà di socializzazione o esposti al rischio di dispersione scolastica o emarginazione. Esso valorizza il sostegno tra pari e il mutuo aiuto e attiva la pluralità delle risorse presenti su ogni territorio, attraverso la progettazione condivisa e integrata.

9. L'educativa di strada è un'attività rivolta a gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei luoghi di ritrovo, finalizzata a costruire una relazione significativa tra di loro e con gli educatori, anche attraverso iniziative coprogettate, e a far emergere idee, bisogni, risorse che consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio. L'educativa di strada è uno strumento per veicolare informazioni significative, in grado di influire su atteggiamenti e comportamenti a rischio ed, eventualmente, facilitare l'accesso ai servizi territoriali.

10. Il centro estivo, servizio semiresidenziale, svolge attività ludiche o laboratoriali ed è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, secondo quanto previsto nella direttiva indicata al comma 12.

11. La Regione riconosce il valore educativo del soggiorno di vacanza, anche in forma di campeggio, sia in strutture ricettive fisse, sia in aree attrezzate che non attrezzate e ne stabilisce, con la direttiva indicata al comma 12, le tipologie, i requisiti strutturali e organizzativi.

12. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati sono tenuti a dare comunicazione dell'attività al Comune nel quale questa si svolge, per consentire l'attività di vigilanza. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, nel rispetto della *legge regionale n. 2 del 2003*, stabilisce con direttiva i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività stessa, nonché le relative modalità di controllo ⁽¹⁵⁾.

(13) Articolo così sostituito dall'*art. 45, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 14. Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative. 1. La Regione valorizza il tempo extrascolastico dei bambini e degli adolescenti attraverso la promozione di servizi ed iniziative, gestiti da soggetti pubblici o privati, che arricchiscono il loro percorso di crescita. Le iniziative e i servizi sono finalizzati allo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di gruppo, favorendo l'esercizio del diritto di cittadinanza, anche tramite il protagonismo consapevole, l'educazione alla legalità e al rispetto delle persone e delle cose. I servizi sono, inoltre, luogo privilegiato per la valorizzazione delle diverse potenzialità, per l'integrazione e la socializzazione di bambini ed adolescenti.

2. Tutti i servizi pubblici e quelli che fruiscono di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli indicati al presente articolo, sono aperti ai bambini e agli adolescenti, senza distinzione di sesso, condizione di salute o disabilità, religione, etnia e gruppo sociale e garantiscono il rispetto delle vigenti

norme di sicurezza, nonché spazi attrezzati idonei per le attività previste. In tutti i servizi e le attività è richiesta la presenza di un adulto responsabile, possibilmente in possesso del titolo di educatore o di insegnante, o comunque di documentata esperienza in campo educativo.

3. Ai sensi di quanto previsto dalla *legge 1° agosto 2003, n. 206* (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo), la Regione riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta, mediante le attività di oratorio o simili, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

4. La Regione valorizza e incentiva lo scoutismo, quale modello educativo che si realizza attraverso l'apprendimento dall'esperienza, in un contesto di vita comunitaria, che consente di curare lo sviluppo graduale e globale della persona. Nell'ambito delle attività di campeggio è consentito l'uso di fuochi in apposite piazzole fisse o rimovibili, senza arrecare danno all'ambiente e nel rispetto delle norme che ne regolano le modalità.

5. Il centro di aggregazione è un punto d'incontro e di socializzazione per adolescenti ad accesso diretto, nel quale le attività e le iniziative diventano opportunità per sviluppare processi di assunzione di responsabilità, di impegno, di educazione alla cooperazione e alla solidarietà. Gli adulti sono rappresentati soprattutto da educatori, in veste di facilitatori delle relazioni nei gruppi e tra i gruppi e di accompagnatori nei percorsi di rielaborazione di idee in progetti e di progetti in azioni concrete.

6. Il gruppo educativo di sostegno alle competenze personali e scolastiche è un servizio di accompagnamento nella quotidianità di preadolescenti e adolescenti ad accesso diretto o ad invio da parte dei servizi sociali. Il gruppo educativo mira, in particolare, al sostegno di ragazzi e ragazze con difficoltà di socializzazione o esposti al rischio di dispersione scolastica o emarginazione. Esso valorizza il sostegno tra pari e il mutuo aiuto e attiva la pluralità delle risorse presenti su ogni territorio, attraverso la progettazione condivisa e integrata.

7. L'educativa di strada è un'attività rivolta a gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei luoghi di ritrovo, finalizzata a costruire una relazione significativa tra di loro e con gli educatori, anche attraverso iniziative co-progettate, e a far emergere idee, bisogni, risorse che consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio. L'educativa di strada è uno strumento per veicolare informazioni significative, in grado di influire su atteggiamenti e comportamenti a rischio ed, eventualmente, facilitare l'accesso ai servizi territoriali.

8. Il centro estivo, servizio semiresidenziale, svolge attività ludiche o laboratoriali ed è soggetto a dichiarazione d'inizio attività, secondo quanto previsto nella direttiva indicata al comma 10.

9. La Regione riconosce il valore educativo del soggiorno di vacanza, anche in forma di campeggio, sia in strutture ricettive fisse, sia in aree attrezzate che non attrezzate e ne stabilisce, con la direttiva indicata al comma 10, le tipologie, i requisiti strutturali e organizzativi.

10. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati sono tenuti a dare comunicazione dell'attività al Comune nel quale questa si svolge, per consentire l'attività di vigilanza. La Giunta regionale, nel rispetto della *legge regionale n. 2 del 2003*, stabilisce con direttiva i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività stessa, nonché le relative modalità di controllo. Fino all'approvazione della direttiva regionale i servizi funzionanti rimangono soggetti alla normativa previgente.».

(14) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 28 aprile 2017, n. 553*.

(15) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Delib.G.R. 26 febbraio 2018, n. 247*.

Capo II - Servizi del territorio

Art. 15

Centri per le famiglie.

1. I Comuni, in forma singola o associata, nell'adempimento delle proprie funzioni in materia di sostegno alla genitorialità possono potenziare la rete degli interventi e dei servizi dotandosi di centri per le famiglie con figli.

2. Il centro è un servizio finalizzato:

a) alla promozione del benessere delle famiglie con figli, anche attraverso la diffusione di informazioni utili alla vita quotidiana, al sostegno delle competenze genitoriali, specie in occasione di eventi critici e fasi problematiche della vita familiare, e allo sviluppo delle risorse familiari e comunitarie, con particolare attenzione ai nuclei con un solo genitore convivente e a quelli con bambini disabili, nonché tramite l'incentivazione d'iniziative volte al sostegno economico di genitori che usufruiscono di congedi parentali nel primo anno di vita del bambino;

b) all'integrazione e al potenziamento dell'attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzata alla prevenzione del disagio familiare e infantile e alla tutela dei bambini e dei ragazzi;

c) alla promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà tra le famiglie.

3. Il centro opera almeno nelle seguenti aree:

a) area dell'informazione: permette alle famiglie con figli un accesso rapido e amichevole alle informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità del territorio;

b) area del sostegno alle competenze genitoriali: principalmente interventi di ascolto, colloquio e consulenza educativa, percorsi di mediazione familiare, consulenze tematiche e counseling genitoriale;

c) area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: in particolar modo attraverso l'attivazione e la promozione di gruppi di famiglierisorsa, gruppi di auto-mutuo aiuto, progetti d'integrazione per famiglie di nuova immigrazione e banche del tempo, quali sistemi di scambio di attività, di servizi e saperi tra le persone, ponendo un'attenzione specifica alla dimensione multiculturale ⁽¹⁶⁾.

4. I centri per le famiglie programmano la propria attività in stretta connessione con la programmazione di ambito distrettuale, in modo da contribuire a rendere coerenti ed integrabili l'insieme delle azioni promosse nel territorio a favore prioritariamente delle famiglie con figli minori. Al fine di realizzare il sostegno alle famiglie indicato ai commi 2 e 3, i centri dovranno attivare relazioni stabili con gli altri nodi della rete territoriale, in particolare:

a) con il settore socio-sanitario e sanitario, tra cui i consultori familiari;

b) il settore educativo, scolastico e culturale, tra cui le autonomie scolastiche e i centri di servizio indicati all'*articolo 22 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12* (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro);

c) il settore sociale ⁽¹⁷⁾.

4-bis. Particolare attenzione deve essere posta dai centri per le famiglie nel costruire percorsi di collaborazione con le forme organizzate dei cittadini e delle famiglie, nonché delle organizzazioni del privato sociale, riconoscendole come risorsa e valorizzandone la ricchezza in un'ottica di lavoro di comunità, anche attraverso forme di raccordo stabili. Laddove lo si ritenga utile e nel rispetto della normativa vigente, i Comuni possono prevedere altresì l'affidamento di una o più attività del centro per le famiglie a idonei soggetti del terzo settore ⁽¹⁸⁾.

5. I requisiti strutturali e organizzativi dei centri sono stabiliti con atto della Giunta regionale, che prevede la dotazione di professionalità adeguate e l'utilizzo della metodologia del lavoro di gruppo.

6. La Regione provvede alla ripartizione delle relative risorse con le modalità stabilite dagli *articoli 47 e 48 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2*.

(16) Comma così sostituito dall'*art. 46, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: 3. Il centro opera almeno nelle seguenti aree:

a) area dell'informazione: permette alle famiglie con figli un accesso rapido e amichevole alle informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità del territorio;

b) area del sostegno alle competenze genitoriali: principalmente interventi di ascolto, colloquio e consulenza educativa, percorsi di mediazione familiare e consulenza in merito al diritto di famiglia;

c) area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: in particolar modo attraverso l'attivazione e la promozione di gruppi di famiglie-risorsa, gruppi di auto-mutuo aiuto, progetti d'integrazione per famiglie di nuova immigrazione e banche del tempo, quali sistemi di scambio di attività, di servizi e saperi tra le persone.».

(17) Comma così sostituito dall'*art. 46, comma 2, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «4. Al fine di realizzare il sostegno alle famiglie indicato ai commi 2 e 3, il centro attua una programmazione integrata con i consultori familiari, mantiene un forte collegamento con i servizi educativi, sociali, le autonomie scolastiche, i centri di servizio indicati all'*articolo 22 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12* (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e rapporti continuativi con i coordinamenti zionali e provinciali previsti dalla presente legge.».

(18) Comma aggiunto dall'*art. 46, comma 2, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*.

Art. 16

Servizi educativi per la prima infanzia, diritto allo studio, istruzione e formazione professionale.

1. I servizi educativi per bambini da tre mesi a tre anni sono regolamentati dalla *legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1* (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e dai relativi provvedimenti attuativi. 2. L'istruzione e la formazione professionale sono normate dalla *legge regionale 8 agosto 2001, n. 26* (Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della *legge regionale 25 maggio 1999, n. 10*) e dalla *legge regionale n. 12 del 2003*.

Art. 17

Servizio sociale professionale ed équipe territoriali.

1. I Comuni, singoli o associati, tramite i servizi sociali, anche avvalendosi per quanto di competenza delle AUSL e delle aziende ospedaliere, esercitano le funzioni di tutela dei minori di cui all'*articolo 15, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 2 del 2003*, e di promozione, anche ai sensi della Convenzione ONU di cui alla *legge n. 176 del 1991*.

2. Indipendentemente dalla tipologia organizzativa scelta, i servizi sociali prevedono l'assistente sociale come figura professionale specificamente dedicata, con continuità e prevalenza, alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. Il servizio sociale opera secondo la metodologia del lavoro di équipe, che consente l'integrazione delle professioni sociali, educative e sanitarie: assistente sociale, educatore, psicologo, neuropsichiatra ed altre figure richieste dal caso. Il servizio sociale opera a favore di bambini e adolescenti anche attraverso il sostegno a famiglie, gruppi, reti sociali. Ogni servizio sociale individua il responsabile di ciascun caso in una delle figure professionali componenti l'équipe.

4. La Regione incentiva, tramite le Province, l'associazionismo degli enti locali per assicurare, altresì, efficaci e tempestivi interventi, anche notturni e festivi, per l'emergenza.

5. Fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia previsti dalla legislazione statale, i servizi si fanno carico delle situazioni di pregiudizio o rischio psicofisico e sociale dei minori perseguendo in modo privilegiato, ove possibile, l'accordo e la collaborazione della famiglia.

6. I servizi territoriali perseguono l'integrazione gestionale e professionale attraverso la costituzione di équipe multiprofessionali che garantiscono presa in carico, progettazione individualizzata e valutazione dell'esperienza.

7. I soggetti pubblici competenti in materia di minori, anche in accordo tra loro, si avvalgono di un supporto giuridico continuativo, figura esperta sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza, a sostegno degli operatori e delle équipe anche nell'interazione con gli uffici giudiziari. L'esperto giuridico collabora alla promozione d'iniziative di aggiornamento normativo del personale dei servizi e alla corretta rappresentazione della condizione dei minori e delle loro famiglie, nonché del funzionamento dei servizi, anche in riferimento alla gestione delle relazioni tra servizi e mass-media. La Regione assicura la formazione, l'aggiornamento periodico in servizio e la supervisione di tali esperti anche per garantire l'integrazione delle competenze giuridiche con quelle sociali, psicologiche e pedagogiche.

8. La Giunta regionale stabilisce i requisiti qualitativi e quantitativi delle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie adeguati alla realizzazione di percorsi personalizzati ed integrati a favore di tutti i bambini e gli adolescenti in difficoltà, anche in attuazione dei livelli essenziali di assistenza e dell'*articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2003*.

Art. 18

Équipe di secondo livello.

1. La conferenza territoriale sociale e sanitaria promuove l'attivazione di équipe specialistiche di secondo livello in materia di tutela, di ambito provinciale o sovradistrettuale.

2. Le funzioni in materia di tutela, affidamento familiare, accoglienza in comunità e adozione possono essere svolte dalla medesima équipe sulla base di protocolli locali.

3. L'accesso all'équipe di secondo livello avviene esclusivamente su invio dei servizi territoriali di cui all'articolo 17. La titolarità e la responsabilità del caso restano comunque in capo al servizio inviante.

4. Le équipe di secondo livello per la tutela sono finalizzate alla gestione di situazioni che risultano più compromesse, sia sul piano dello sviluppo psicofisico del bambino o adolescente, sia sul piano dell'adeguatezza genitoriale e hanno le seguenti funzioni:

a) consulenza ai servizi sociali e sanitari di base;

b) presa in carico complessiva del caso, quando la sua gravità suggerisce interventi integrativi a quelli di rilevazione, osservazione, valutazione, protezione, terapia avviati dal servizio territoriale;

- c) accompagnamento del minore nell'eventuale percorso giudiziario;
- d) supervisione specifica agli adulti della comunità o della famiglia affidataria che accoglie il bambino;
- e) terapia familiare al nucleo genitoriale e terapia riparativa al bambino o ragazzo.

5. Ogni équipe per la tutela è composta da personale opportunamente specializzato ed esperto nella diagnosi e riparazione delle conseguenze post-traumatiche della violenza acuta o cronica sui bambini e adolescenti. All'équipe, come previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera c), viene garantita apposita formazione e adeguata supervisione e l'équipe medesima è costituita almeno dalle seguenti figure professionali: assistente sociale, psicologo esperto nei problemi dei minori, neuropsichiatra infantile ed educatore; a seconda dei casi è integrata da altre figure professionali specificatamente preparate.

Capo III - Strumenti per l'integrazione delle politiche

Art. 19

Coordinamento tecnico a livello distrettuale.

1. Nell'ambito della pianificazione territoriale, al fine di garantire una maggiore efficacia agli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, in ogni distretto vengono realizzate azioni di coordinamento tra enti locali, AUSL, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole, soggetti del terzo settore competenti in materia e le diverse agenzie educative ⁽¹⁹⁾.

2. La funzione di coordinamento viene garantita dall'ufficio di piano, che si avvale di figure di sistema dedicate. Il coordinamento assicura:

a) una rete di relazioni e collaborazioni tra i protagonisti delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza per superare i rischi di settorializzazione nelle progettazioni che interessano i bambini e gli adolescenti;

b) il monitoraggio e la valutazione del programma territoriale d'intervento per l'infanzia, l'adolescenza e il sostegno alla genitorialità, la promozione delle buone prassi e la cura della documentazione.

(19) Comma così sostituito dall'art. 47, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11. Il testo precedente era così formulato: «1. Nell'ambito della pianificazione territoriale, al fine di garantire una maggiore efficacia agli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, in ogni distretto vengono realizzate azioni di coordinamento tra enti locali, AUSL, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole e soggetti del terzo settore competenti in materia.».

Art. 20

Programmazione provinciale e integrazione delle politiche territoriali ⁽²⁰⁾.

[1. Nell'ambito del programma di cui all'articolo 6, la Regione prevede l'approvazione, da parte delle Province, di un programma per la promozione e lo sviluppo delle politiche di tutela e accoglienza dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Il programma provinciale persegue:

a) il raccordo e l'integrazione tra le pianificazioni locali, la promozione di progetti sovra distrettuali e di area vasta;

b) la realizzazione dell'economia di sistema, da perseguire anche promuovendo l'attuazione coordinata e congiunta d'iniziative nell'ambito di ciascuna Provincia, al fine di prevenire fenomeni di frammentazione;

c) la formazione permanente degli operatori e la supervisione alle équipe territoriali e di secondo livello;

d) la diffusione delle buone prassi, anche mediante scambi interdistrettuali e interprovinciali].

(20) Articolo abrogato dall'art. 64, comma 4, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

Art. 21

Coordinamento tecnico territoriale per l'infanzia e l'adolescenza ⁽²¹⁾.

1. Ogni conferenza territoriale sociale e sanitaria attiva, quale proprio organo consultivo, un coordinamento tecnico per l'infanzia e l'adolescenza, che svolge un ruolo di raccordo e confronto tra i diversi distretti, in merito

alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, in coerenza con il piano sociale e sanitario regionale.

2. Nella composizione del coordinamento è garantita la rappresentanza dei diversi territori distrettuali, con la presenza di esperti in ambito sociale, sanitario, educativo, scolastico e del privato sociale. È, inoltre, promosso l'apporto delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento si avvale dell'ufficio di supporto delle conferenze territoriali sociali e sanitarie.

(21) Articolo così sostituito dall'*art. 48, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 21. Coordinamento tecnico provinciale. 1. Presso ogni Provincia è istituito un coordinamento tecnico per l'infanzia e l'adolescenza, che assume le competenze di tutti i coordinamenti esistenti a livello provinciale in materia sociale e socio-sanitaria riguardanti l'infanzia e l'adolescenza e li sostituisce.

2. Il coordinamento svolge un ruolo di raccordo tra i diversi distretti, rappresenta un ambito di confronto interistituzionale in merito alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, in coerenza con il piano sociale e sanitario, e supporta le conferenze territoriali sociali e sanitarie di cui all'*articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2003*. Il coordinamento:

a) collabora alla redazione della proposta del programma provinciale in materia di accoglienza e tutela da sottoporre all'approvazione dei competenti organi politici;

b) contribuisce alla promozione, all'incremento della cultura e alla riflessione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, anche al fine di fornire supporto tecnico nell'orientamento delle politiche provinciali e locali previste nell'atto d'indirizzo e coordinamento triennale;

c) fa proposte per il superamento degli squilibri territoriali e per la diffusione di buone prassi tra i servizi, anche operando in collaborazione su area vasta;

d) propone un componente effettivo ed uno supplente per la commissione di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272* (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del *decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448*, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni).

3. La composizione del coordinamento è stabilita in accordo tra la Provincia e le conferenze territoriali sociali e sanitarie dell'ambito provinciale.

4. Nella composizione del coordinamento è garantita la rappresentanza dei diversi territori distrettuali, con la presenza di esperti in ambito sociale, sanitario, educativo, scolastico e del privato sociale; è, inoltre, promosso

l'apporto delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento si raccorda con l'ufficio di supporto delle conferenze territoriali sociali e sanitarie, il coordinamento pedagogico provinciale e la conferenza provinciale di coordinamento di cui all'*articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2003*.».

Art. 22

Organismi regionali di coordinamento.

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organismo consultivo della Giunta stessa ⁽²²⁾.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, la composizione del coordinamento, che assicura la rappresentanza dei servizi che si occupano dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito sociale, sanitario, educativo, dell'Ufficio scolastico regionale nonché del privato sociale; promuove l'apporto delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.

3. Il coordinamento:

a) propone iniziative, attività di studio e promozione per la diffusione di una corretta cultura dei diritti dei bambini e degli adolescenti nonché di una genitorialità competente e dell'integrazione degli interventi relativi, anche in collaborazione col Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) attiva forme di collaborazione tra enti titolari delle funzioni in materia di minori ed enti gestori di servizi pubblici e privati, enti autorizzati in materia di adozione, rappresentanze delle famiglie adottive e affidatarie e delle comunità di accoglienza nonché, pur nella distinzione dei ruoli, con le magistrature minorili;

c) elabora proposte in ordine alle linee d'indirizzo programmatiche degli interventi a favore di bambini e adolescenti e al miglioramento della qualità dell'offerta dei servizi;

d) promuove iniziative di condivisione e messa in rete delle buone pratiche, anche avvalendosi dei risultati dell'attività dei centri di documentazione educativa e per l'integrazione.

4. Il coordinamento si avvale dei flussi informativi dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani.

5. Presso la Presidenza della Giunta è istituito un gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale a sostegno delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza, che sostituisce il coordinamento previsto dall'*articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 10* (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della associazione nazionale italiana Città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza 'CAMINA'), con i seguenti compiti:

a) provvedere al coordinamento, al monitoraggio e all'analisi delle ricadute degli interventi di competenza dei diversi settori regionali, nonché degli interventi in materia di infanzia e adolescenza finanziati ai sensi della presente legge;

b) curare il raccordo degli interventi regionali con i programmi rivolti all'infanzia e all'adolescenza realizzati in ambito nazionale ed internazionale.

6. Il gruppo tecnico è formato dai referenti designati da ciascuna direzione generale, agenzia e istituto della Regione.

(22) Comma così sostituito dall'*art. 49, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «1. È istituito presso la Presidenza della Giunta il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organismo consultivo della Giunta stessa, che assume anche le competenze del coordinamento regionale adozione (CRAD).».

Capo IV - Prevenzione e tutela

Art. 23

Prevenzione in ambito sociale.

1. La Regione individua nell'armonizzazione e nel coordinamento di tutte le politiche ed attività di prevenzione, la condizione essenziale per la loro efficacia, efficienza ed economicità ⁽²³⁾.

2. La programmazione e le attività coordinate dei soggetti interessati, rivolte anche ai minori stranieri, articolano la prevenzione nei seguenti livelli:

a) promozione dell'agio ed educazione alla legalità e al rispetto reciproco;

- b) monitoraggio e intervento sulle situazioni di rischio;
- c) protezione e riparazione del danno, anche per evitarne la reiterazione.

3. La Regione riconosce la necessità di comprendere nel percorso di prevenzione del disagio dei bambini e degli adolescenti un accompagnamento competente dei genitori, mirato a sostenere e sviluppare le loro possibilità e disponibilità affettive, accuditive ed educative, eventualmente compromesse, e in vista di un loro recupero. Tale accompagnamento è finalizzato a garantire a tutto il nucleo un clima familiare e sociale soddisfacente e rispettoso dei bisogni evolutivi dei suoi membri più giovani, anche, se necessario, mediante interventi terapeutici o sociali adeguati.

(23) Comma così sostituito dall'*art. 50, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione individua nell'armonizzazione e nel coordinamento di tutte le politiche ed attività di prevenzione, a livello regionale, provinciale e zonale, la condizione essenziale per la loro efficacia, efficienza ed economicità; a tal fine sostiene l'attivazione, in ciascuna Provincia, del coordinamento tecnico provinciale di cui all'articolo 21 e, nel distretto, della figura di sistema di cui all'articolo 19.».

Art. 24

Minori vittime di reato.

1. La Regione, al fine di cooperare alla prevenzione, alla riparazione delle conseguenze e al contrasto dei reati in danno di minori, in particolare della violenza sessuale e del maltrattamento, anche intrafamiliari, della trascuratezza e della violenza assistita, nonché dello sfruttamento del lavoro e della prostituzione minorile, promuove:

- a) azioni informative e formative nei confronti del personale dei servizi educativi e della scuola, in quanto destinatari privilegiati delle rivelazioni delle vittime; dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale, in quanto potenziali testimoni della storia del bambino e della famiglia; dei pediatri di comunità e degli assistenti sanitari addetti al percorso vaccinale, in quanto in grado di verificare, precocemente e periodicamente, le condizioni di vita pregiudizievoli; degli operatori delle strutture ospedaliere, per il contatto con esiti di possibili violenze; degli operatori degli spazi giovani consultoriali e dei centri di ascolto per adolescenti; di tutti i soggetti che costituiscono il sistema di protezione dei bambini e adolescenti;

b) campagne informative sull'abbandono scolastico, sullo sfruttamento e sulle modalità di segnalazione del lavoro minorile e dell'utilizzo di bambini e adolescenti nell'accattonaggio e in attività illecite, in accordo con le competenti autorità, quali le Forze dell'ordine, la Polizia municipale, gli ispettorati del lavoro;

c) l'attivazione di punti d'ascolto per le problematiche inerenti il disagio minorile, gestiti da operatori competenti;

d) l'accompagnamento tutelante del minore vittima in tutto il percorso di protezione e riparazione, a partire dall'allontanamento, anche d'urgenza, dalla famiglia, fino all'assistenza nell'eventuale iter giudiziario, da parte di persone competenti, capaci di attivare un rapporto di fiducia col bambino o adolescente;

e) la presa in carico tempestiva e complessiva, sociale, sanitaria ed educativa, dei bambini e dei ragazzi vittime di violenza, con particolare attenzione alla gravità dei danni derivanti da violenza sessuale, anche attraverso il sostegno al genitore protettivo;

f) azioni anche informative tese a favorire l'istituto della costituzione di parte civile.

2. La Regione sostiene il ruolo del sistema di protezione in quanto strumento che garantisce e potenzia l'efficacia delle azioni a favore dei bambini e degli adolescenti. Il sistema è costituito da servizi e da interventi di prevenzione, ascolto, sostegno, diagnosi, terapia ed accoglienza di cui all'*articolo 5, comma 4, lettera g) della legge regionale n. 2 del 2003*, gestiti da soggetti pubblici o privati operanti in modo integrato e sinergico, cui le leggi statali e le norme regionali attribuiscono un ruolo nel percorso di protezione dei bambini e degli adolescenti vittime o a rischio di violenze, maltrattamenti e trascuratezza. La Regione riconosce nel coordinamento di cui all'articolo 21 l'ambito di raccordo del sistema di protezione. Per favorire tale ruolo la Regione promuove intese con le amministrazioni dello Stato interessate ⁽²⁴⁾.

3. I servizi promuovono o adottano, per quanto di loro competenza, ogni misura al fine di prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria, intesa come aggravamento degli effetti traumatici del reato a causa del cattivo o mancato uso degli strumenti volti a tutelare la vittima. I servizi operano al fine di assicurare l'assistenza indicata all'articolo 609-decies, terzo e quarto comma del codice penale, in particolare predisponendo le protezioni dovute nella preparazione e nel corso della raccolta di testimonianze di minori vittime di violenza, anche in attuazione dell'articolo 498, comma 4-ter del codice di procedura penale.

4. La Regione sostiene percorsi formativi dedicati al personale incaricato dell'accompagnamento del minore vittima nel percorso giudiziario, con particolare riguardo alle audizioni protette; sostiene, altresì, i servizi nell'allestimento di spazi attrezzati per tali audizioni.

5. Nell'emergenza di gravi violenze fisiche, psicologiche, sessuali, subite o assistite dai bambini o dagli adolescenti, la Regione riconosce il loro diritto a cure tempestive, mediante percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico, a opera dei servizi territoriali o specializzati, che provvedono anche a segnalare i fatti alle competenti autorità giudiziarie. L'assistenza è assicurata specie in vista dell'eventuale audizione protetta della vittima, per il tempo necessario ad acquisire consapevolezza e capacità di verbalizzazione dei fatti avvenuti.

6. La Regione partecipa alle azioni degli enti locali e delle competenti amministrazioni dello Stato volte alla tutela di bambini e ragazzi coinvolti come vittime in attività criminose o illegali.

(24) Comma così modificato dall'art. 51, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

Art. 25

Bambini e adolescenti assistiti nei presidi ospedalieri e nelle attività ambulatoriali.

1. Le strutture pubbliche e private che assistono la nascita ed erogano cure intensive e cure in regime di degenza a bambini e adolescenti, devono possedere i requisiti strutturali ed organizzativi definiti dalla *legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34* (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del *D.P.R. 14 gennaio 1997*) ed atti attuativi. In particolare, anche ai sensi della *legge regionale 1° aprile 1980, n. 24* (Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri), tali strutture devono:

a) agevolare, accanto al bambino o ragazzo ricoverato, la permanenza continuativa di familiari o loro sostituti a lui graditi;

b) riservare appositi spazi al gioco e all'intrattenimento dei bambini ricoverati;

b-bis) favorire pratiche di sostegno psicologico per i bambini ed i ragazzi ricoverati ⁽²⁵⁾;

c) garantire il diritto allo studio;

d) facilitare l'accesso all'assistenza specialistica ambulatoriale, prevedendo specifiche modalità di accoglienza.

2. Al fine indicato dal comma 1, lettera c) la Regione promuove accordi con gli uffici scolastici.

(25) Lettera aggiunta dall'art. 52, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

Art. 26

Bambini e adolescenti disabili.

1. La Regione garantisce la qualità tecnica, umana e relazionale della prima informazione sulla disabilità nel periodo prenatale e perinatale e assicura il primo intervento di sostegno ai genitori, anche tramite i presidi ospedalieri e promuovendo il raccordo con i servizi del territorio.

2. I Comuni, le Province, la Città metropolitana di Bologna, nell'ambito delle rispettive competenze e le AUSL, anche in accordo con l'amministrazione scolastica, promuovono la piena integrazione di bambini e adolescenti con disabilità di cui all'*articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104* (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, in particolare attraverso ⁽²⁶⁾:

a) le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione assicurate dal servizio sanitario regionale;

b) il supporto alle famiglie con bambini con gravi sofferenze, disabilità o malattie rare, anche tramite interventi di assistenza domiciliare;

c) gli interventi per l'integrazione nei servizi educativi e scolastici previsti dalle leggi statali e regionali;

d) la definizione del progetto individualizzato di cui all'*articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2003*, contenente le prestazioni sociali, socio-sanitarie, sanitarie ed educative;

e) gli interventi per l'inserimento lavorativo previsti dalla normativa regionale e nazionale in materia di formazione professionale e collocamento mirato.

3. I Comuni e le AUSL, anche avvalendosi del terzo settore, promuovono il benessere del bambino e dell'adolescente con disabilità e della sua famiglia, anche mediante il lavoro sociale di rete, finalizzato a potenziare le abilità personali del minore stesso nonché le competenze dei familiari e di tutte le persone coinvolte nei processi educativi e di cura.

(26) Alinea così modificato dall'art. 53, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

Art. 27

Interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale.

1. La Regione promuove le condizioni per la realizzazione:

a) del principio, sancito dalla normativa statale, di residualità della pena detentiva e della piena fruibilità di tale principio anche da parte dei minori stranieri;

b) della funzione educativa del procedimento e della misura penale.

2. Per tali finalità la Regione promuove la territorializzazione degli interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale, intesa come:

a) condivisione, nel rispetto delle rispettive competenze, tra servizi sociali dell'amministrazione della giustizia, degli enti locali e servizi sanitari di un progetto personalizzato sul minore, che lo accompagna dall'ingresso nel circuito penale fin dopo la sua dimissione;

b) previsione di modalità concordate e programmate tra il centro per la giustizia minorile e i servizi territoriali per la dimissione del ragazzo dal circuito penale;

c) promozione, nell'esecuzione del progetto personalizzato, del coinvolgimento delle istituzioni e delle risorse presenti sul territorio, anche attraverso accordi con le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e di categoria afferenti al mondo produttivo e il terzo settore.

3. La Regione e gli enti locali, per quanto di propria competenza, promuovono la realizzazione della rete finalizzata all'esecuzione degli interventi nei confronti dei minori sottoposti a procedimento penale, inclusa la messa alla prova; tale rete comprende le strutture e le forme di accoglienza, nonché i servizi di ambito sociale, formativo-educativo e ricreativo.

4. La Regione e gli enti locali riconoscono, nei limiti e nelle forme previste dalla legge dello Stato, il valore sociale ed educativo della giustizia riparativa, in quanto procedimento nel quale la vittima, il reo e gli altri soggetti della comunità lesi da un reato partecipano alla risoluzione del

conflitto prodotto dall'illecito, anche con l'aiuto di un terzo indipendente, tramite la mediazione penale.

Art. 28

Protocolli d'intesa con il Ministero della giustizia. Accordi con il terzo settore.

1. La Regione promuove intese con il Ministero della giustizia al fine di condividere:

- a) forme e modalità per la territorializzazione degli interventi;
- b) percorsi formativi comuni al personale dei servizi degli enti territoriali e dell'amministrazione della giustizia;
- c) promozione di attività di alfabetizzazione, scolarizzazione e mediazione culturale, nonché di formazione e di avviamento al lavoro per i minori in carico al circuito penale;
- d) sostegno d'iniziative d'incontro e di socializzazione tra i minori sottoposti a misure penali e i loro pari, nonché di sensibilizzazione ai temi dell'adolescenza in difficoltà e di confronto e scambio di buone prassi.

2. La Regione e gli enti locali promuovono accordi con le organizzazioni del terzo settore per attività di supporto qualificato ai minori e neo maggiorenni inseriti nel circuito penale.

Art. 29

Commissione tecnica di coordinamento interistituzionale.

1. La Regione riconosce nella commissione di coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi sociali degli enti locali, istituita ai sensi dell'*articolo 13 del decreto legislativo n. 272 del 1989*, il principale organismo tecnico, in ambito regionale, di confronto e d'integrazione interistituzionale sui temi della devianza minorile e della promozione della territorializzazione degli interventi.

2. Il servizio regionale competente in materia di minori presta la propria collaborazione alla commissione di cui al comma 1, su richiesta della medesima, e le fornisce i flussi informativi dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani. La Regione promuove lo scambio e la collaborazione con l'amministrazione della giustizia nella gestione, a fini statistici e scientifici, di flussi documentari.

Capo V - Diritto del bambino ad una famiglia e all'accoglienza

Art. 30

Prevenzione dell'abbandono. Adozione nazionale e internazionale.

1. Le attività e i servizi del territorio della Regione relativi alle adozioni si basano sul principio del superiore interesse del minore, previsto all'articolo 3 della Convenzione ONU di cui alla *legge n. 176 del 1991*, e sul principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale, previsto dalla Convenzione relativa alla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, firmata a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della *legge 31 dicembre 1998, n. 476* (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla *L. 4 maggio 1983, n. 184*, in tema di adozione di minori stranieri).

2. Per l'attuazione dei principi di cui al comma 1, la Regione promuove la prevenzione e il contrasto dell'abbandono tramite:

a) il sostegno alle competenze genitoriali e l'eliminazione degli ostacoli che ne impediscono il corretto esercizio;

b) misure di sostegno ad ogni scelta genitoriale e tutela del parto anonimo, garantendo al neonato l'inserimento immediato in un ambiente familiare, in stretta collaborazione con i servizi ospedalieri, sanitari e sociali e con il Tribunale per i minorenni;

c) attività di sensibilizzazione, informazione, preparazione, anche attraverso corsi gratuiti, alle coppie che dichiarano la propria disponibilità all'adozione, nonché sostegno psicologico e sociale alla famiglia e al bambino nel periodo successivo all'adozione, all'inserimento scolastico e ai periodi critici della crescita.

3. Al fine di garantire la corretta e tempestiva conduzione delle indagini psico-sociali per le coppie candidate all'adozione nazionale e internazionale,

la Regione promuove la creazione e la qualificazione delle équipe di secondo livello, ad opera dei competenti servizi del territorio.

4. La Regione promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa tra tutti i soggetti che hanno competenze in materia di adozione ai fini della qualificazione degli interventi, della condivisione degli obiettivi e di una migliore definizione dei rispettivi compiti.

Art. 31

Affidamento familiare e accoglienza in comunità ⁽²⁷⁾.

1. Il bambino o ragazzo temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e di aiuto disposti, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento in una comunità, con connotazione di tipo familiare ai sensi della normativa regionale in materia, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza, fatti salvi gli eventuali diversi provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare o in una casa famiglia.

3. La scelta del tipo di accoglienza, nel rispetto dei provvedimenti giudiziari, è determinata dalle esigenze del bambino, dell'adolescente e della sua famiglia e dall'opportunità di ridurre al minimo la permanenza fuori dalla famiglia d'origine.

4. La Regione favorisce un'azione di monitoraggio e di raccordo tra le diverse realtà territoriali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità ed efficacia nel sistema di accoglienza in tutto il territorio regionale.

5. La Regione garantisce, tramite i competenti servizi territoriali, a ciascun bambino o adolescente che deve essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale, anche insieme a uno dei genitori, la protezione necessaria e un percorso educativo personalizzato di alta qualità, qualunque sia la forma di accoglienza predisposta per lui, all'interno di un quadro di risposte differenziate, per soddisfarne gli specifici bisogni di sostegno, tutela, riparazione ed accompagnamento, anche oltre il diciottesimo anno d'età.

6. La Regione, in attuazione dell'*articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2003*, stabilisce con direttiva unitaria le condizioni per l'affidamento familiare e i requisiti strutturali e organizzativi per l'accoglienza in comunità.

(27) Articolo così sostituito dall'*art. 54, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 31. Affidamento familiare e accoglienza in comunità. 1. La Regione, per l'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti temporaneamente allontanati dalla famiglia, attribuisce pari dignità all'affidamento familiare e all'inserimento all'interno di comunità che garantiscono un'accoglienza di tipo familiare, pur nel riconoscimento delle specificità di ciascuna opzione. La scelta del tipo di accoglienza, nel rispetto dei provvedimenti giudiziari, è determinata dalle esigenze del bambino, dell'adolescente e della sua famiglia e dall'opportunità di ridurre al minimo la permanenza fuori dalla famiglia d'origine.

2. La Regione garantisce, tramite i competenti servizi territoriali, a ciascun bambino o adolescente che deve essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale, anche insieme a uno dei genitori, la protezione necessaria e un percorso educativo personalizzato di alta qualità, qualunque sia la forma di accoglienza predisposta per lui, all'interno di un quadro di risposte differenziate, per soddisfarne gli specifici bisogni di sostegno, tutela, riparazione ed accompagnamento, anche oltre il diciottesimo anno d'età.

3. La Regione favorisce un'azione di monitoraggio e di raccordo tra le diverse realtà territoriali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità ed efficacia nel sistema di accoglienza in tutto il territorio regionale.

4. La Regione, in attuazione dell'*articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2003*, stabilisce con direttiva unitaria le condizioni per l'affidamento familiare e i requisiti strutturali e organizzativi per l'accoglienza in comunità.».

Art. 32

Valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo familiare.

1. L'impiego di volontari, anche in progetti di servizio civile, appositamente formati a sostegno dei bambini e delle loro famiglie, deve essere previsto in maniera continuativa e per un tempo preventivamente concordato con i servizi competenti, nell'ambito di accordi con associazioni o organismi di volontariato. Tale impiego non sostituisce il ruolo delle figure professionali.

2. La Regione, tramite il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 22, promuove forme di collaborazione tra enti titolari delle funzioni in materia di minori e associazioni di volontariato, con particolare riguardo a quelle di famiglie adottive e affidatarie.

PARTE III

GIOVANI

TITOLO I

Principi guida delle politiche giovanili

Art. 33

Obiettivi della programmazione regionale.

1. Con riferimento agli articoli 2 e 3 la Regione riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza dei giovani, favorisce il pieno sviluppo della loro personalità sul piano culturale, sociale ed economico, ne sostiene l'autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni e ne promuove e valorizza le forme associative anche per lo svolgimento di attività d'interesse generale e sociale.

2. La Regione promuove e coordina le politiche per i giovani, in un'ottica d'integrazione, di concertazione con gli enti locali e le parti sociali, di collaborazione con i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni del privato sociale, anche promuovendo la partecipazione dei giovani nelle politiche loro dirette, al fine di una condivisione delle priorità, delle strategie, del conseguimento e della verifica dei risultati e dell'ottimizzazione degli investimenti.

3. Al fine di garantire l'integrazione tra le politiche di settore rivolte ai giovani e l'efficacia degli interventi, la Giunta regionale istituisce con propria deliberazione gli organismi di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).

4. La Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto degli organismi di coordinamento di cui al comma 3 e dell'osservatorio di cui all'articolo 7, presenta triennialmente all'Assemblea legislativa un documento sulle linee di indirizzo e sulle azioni che intende attuare a favore dei giovani, con particolare riferimento alle attività, ai piani e ai programmi relativi alle

norme indicate di seguito, e un rapporto annuale sugli interventi effettivamente realizzati nel periodo di riferimento:

a) piano sociale e sanitario di cui all'*articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003*;

b) programma regionale di cui all'*articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24* (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo);

c) programma triennale di cui all'*articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5* (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alla *legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14* e alla *legge regionale 12 marzo 2003, n. 2*);

d) documento di programmazione triennale di cui all'*articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20* (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della *L.R. 28 dicembre 1999, n. 38*);

e) linee di programmazione ed indirizzi per le politiche del lavoro definiti ai sensi dell'*articolo 3 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17* (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);

f) programma regionale di cui all'*articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7* (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico);

g) programma regionale di cui all'*articolo 54 della legge regionale n. 3 del 1999*;

h) piano regionale di cui all'*articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15* (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione);

i) programma pluriennale di cui all'*articolo 5 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13* (Norme in materia di spettacolo);

j) programma triennale di cui all'*articolo 3 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37* (Norme in materia di promozione culturale);

k) attività per la sicurezza stradale dei giovani di cui agli articoli 4, comma e), e 6 della *legge regionale 20 luglio 1992, n. 30* (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) ed all'*articolo 6 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 35* (Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero);

l) programma regionale di cui alla *legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13* (Norme in materia di sport);

m) programma regionale di cui all'*articolo 3, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40* (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della *legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3* "Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della *L.R. 6 luglio 1984, n. 38*");

n) programma regionale di cui all'*articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1996, n. 15* (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione ed educazione ambientale);

o) programma triennale regionale sullo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) di cui alla *L.R. 24 maggio 2004, n. 11*.

5. La Regione promuove l'attivazione, lo sviluppo ed il consolidamento di ambiti di partecipazione sistematica dei giovani alla vita pubblica delle istituzioni locali e favorisce la conoscenza delle esperienze realizzate e la diffusione delle buone prassi.

Art. 33-bis

Realizzazione dei programmi regionali ⁽²⁸⁾.

1. La Regione, sulla base degli ambiti ottimali di cui alla *legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21* (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), realizza i propri programmi di intervento a favore dei giovani attraverso le Unioni di Comuni ed i Comuni capoluogo di provincia, ove non siano inclusi in Unioni.

2. Per la realizzazione dei programmi regionali, gli Enti locali di cui al comma 1 presentano alla Regione progetti con riferimento al proprio ambito territoriale ottimale di riferimento. Associazioni di Comuni capoluogo possono presentare progetti di valenza regionale nell'ambito dei medesimi programmi. ⁽²⁹⁾

(28) Articolo aggiunto dall'*art. 35, comma 1, lettera b), L.R. 18 luglio 2014, n. 17*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai

sensi di quanto stabilito dall'art. 50, comma 1, della medesima legge). Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 2 del suddetto art. 35.

(29) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 1, L.R. 27 luglio 2018, n. 11*, a decorrere dal 28 luglio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 1, della stessa legge).

Art. 34

Forum giovani.

1. La Regione indice periodicamente una conferenza denominata "Forum giovani", quale luogo privilegiato d'incontro tra giovani e istituzione regionale, sede di confronto, partecipazione e d'individuazione di proposte, anche ai fini della definizione delle linee prioritarie di azione di cui all'articolo 33, comma 4, nonché di verifica delle politiche rivolte ai giovani. Il forum può essere organizzato per sessioni di lavoro tematiche e prevedere l'utilizzo di tecnologie informatiche come strumento di partecipazione.

2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare la più ampia presenza di giovani, stabilisce con proprio atto le forme delle loro rappresentanza al Forum giovani e ne garantisce il coinvolgimento anche attraverso la raccolta di adesioni spontanee.

3. Al forum sono invitati i rappresentanti delle organizzazioni indicate di seguito, privilegiando la fascia d'età giovanile:

a) organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperazione sociale nell'ambito delle politiche giovanili;

b) università, Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale accreditati;

c) enti locali e loro associazioni;

d) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) organizzazioni sindacali e associazioni di categoria;

f) Servizio diocesano per la pastorale giovanile e rappresentanti di ogni altra confessione religiosa con cui lo Stato abbia stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

g) coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile (COPRESC) di cui all'*articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003*.

Art. 35*Informagiovani* ⁽³⁰⁾.

1. La Regione riconosce l'informazione quale strumento fondamentale per i giovani di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunità in rapporto alle possibilità di scelta negli ambiti di vita che li riguardano; garantisce ai giovani il diritto all'informazione e pari opportunità di accesso ai servizi informativi presenti sul territorio regionale.
 2. La Regione sostiene la creazione e la qualificazione dei servizi Informagiovani dislocati sul territorio regionale, gestiti da soggetti pubblici o privati convenzionati, anche tramite attività finalizzate allo sviluppo delle competenze professionali degli operatori.
 3. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione dei servizi Informagiovani attraverso interventi di ristrutturazione delle sedi, di adeguamento e miglioramento delle strutture sul piano della funzionalità logistica e organizzativa, dell'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche, nonché di un utilizzo delle stesse tecnologie in un'ottica di evoluzione e adeguamento alle esigenze emergenti.
 4. Gli Informagiovani tra le proprie attività:
 - a) svolgono funzioni di centro informativo plurisetoriale e garantiscono un'efficace comunicazione sulle opportunità offerte dal territorio;
 - b) favoriscono e promuovono i percorsi d'incontro giovanile, la comunicazione tra i giovani e la partecipazione sociale;
 - c) prestano servizi a favore delle esigenze informative dei giovani.
 5. La Regione, anche al fine di istituire il coordinamento regionale Informagiovani, si avvale delle esperienze di relazione e di reti tra gli Informagiovani a livello territoriale finalizzati all'individuazione di strumenti e metodologie di lavoro condivisi, ad attività di indagine, ricerca, documentazione e comunicazione.
 6. La Regione fissa, altresì, i livelli minimi delle prestazioni erogate dagli Informagiovani che accedono ai benefici previsti dalla presente legge.
-

(30) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 21 maggio 2012, n. 656*, la *Delib.G.R. 17 giugno 2013, n. 787* e la *Delib.G.R. 22 giugno 2015, n. 745*.

Art. 36

Integrazione e coordinamento provinciale delle politiche giovanili ⁽³¹⁾.

[1. Al fine di coordinare e integrare le politiche e gli interventi rivolti ai giovani nei loro rispettivi territori, e in un quadro di concertazione con gli enti locali e le parti sociali, nonché di collaborazione con i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni del privato sociale, ciascuna Provincia approva linee triennali d'indirizzo, articolate in piani annuali, sulle azioni che intende attuare a favore dei giovani, coerenti con quanto stabilito dalla presente legge e, in particolare, con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 33, comma 4.

2. Le linee d'indirizzo di cui al comma 1 vengono presentate alla Regione con le modalità definite dalla Giunta regionale con proprio atto.

3. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1, ciascuna Provincia garantisce il coordinamento provinciale delle politiche giovanili attraverso la costituzione di un proprio organismo, del quale definisce la composizione e le modalità di funzionamento, assicurando la rappresentanza degli enti locali e delle loro forme associative, delle AUSL, dell'associazionismo, del volontariato e cooperazione, dei COPRESC, della scuola, delle università, del mondo del lavoro e, più in generale, degli enti ed organizzazioni che operano nell'ambito delle politiche giovanili e incidono sulla qualità della vita dei giovani.

4. L'organismo di coordinamento provinciale:

a) avanza proposte ed esprime valutazioni sugli indirizzi e la programmazione degli interventi sul territorio provinciale a favore dei giovani, anche ai fini del superamento di eventuali squilibri sul piano quantitativo e qualitativo;

b) assicura il raccordo tra le politiche di settore, in particolare con gli orientamenti previsti nei piani distrettuali per la salute e il benessere sociale di cui all'*articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003*, per la diffusione di buone prassi tra territori e servizi e per l'elaborazione di accordi e di programmi integrati a livello territoriale;

c) promuove riflessioni sulla condizione dei giovani e le problematiche che li riguardano;

d) collabora con la Provincia per le attività di monitoraggio degli interventi e per l'aggiornamento dei flussi informativi per l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani di cui all'articolo 7].

(31) Articolo abrogato dall'art. 35, comma 1, lettera c), L.R. 18 luglio 2014, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 50, comma 1, della medesima legge). Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 2 del suddetto art. 35.

TITOLO II

Azioni e forme di sostegno a favore dei giovani

Art. 37

Apprendimento, orientamento e partecipazione responsabile.

1. La Regione favorisce l'accesso dei giovani ad attività di formazione superiore, continua e permanente, concedendo gli assegni formativi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2003, nonché alle attività transnazionali promosse dalla decisione n. 1720/2006/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'istituzione di un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente ⁽³²⁾.

2. Le linee prioritarie di programmazione regionale di cui all'articolo 33 prevedono azioni e interventi volti a valorizzare il ruolo dell'apprendimento non formale da parte dei giovani, quale opportunità per affermare capacità, potenzialità, interessi e passioni. In particolare, la programmazione regionale sostiene sperimentazioni di certificazione delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2003, dalla decisione 2241/2004/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) e dalla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 24 novembre 2005 - "Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa - attuare il patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva" 2005/C 292/03 (sistema Youth Pass) ⁽³³⁾.

3. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani al volontariato, ai progetti di servizio civile nazionale e regionale, alle diverse attività di solidarietà e associazionismo, come strumento di crescita personale, come mezzo per acquisire competenze ed esperienze integranti la vita scolastica

o professionale, come opportunità di cittadinanza e di partecipazione attiva, come strumento di accoglienza e d'integrazione.

4. La Regione sostiene l'organizzazione d'iniziative di coinvolgimento degli adolescenti e dei giovani nelle attività di sostegno scolastico e ricreativo di bambini e di coetanei in difficoltà, per il superamento della solitudine e per favorire l'instaurarsi di relazioni tra giovani in una prospettiva di solidarietà.

(32) Comma così modificato dall'*art. 55, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*.

(33) Comma così sostituito dall'*art. 55, comma 2, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «2. Le linee prioritarie di programmazione regionale di cui all'articolo 33 e i programmi provinciali di cui all'articolo 35 prevedono azioni e interventi volti a valorizzare il ruolo dell'apprendimento non formale da parte dei giovani, quale opportunità per affermare capacità, potenzialità, interessi e passioni. In particolare, la programmazione regionale e provinciale sostiene sperimentazioni di certificazione delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale, anche con riferimento a quanto previsto dall'*articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2003*, dalla decisione 2241/2004/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) e dalla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 24 novembre 2005 - "Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa - attuare il patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva" (sistema Youth Pass).».

Art. 38

Lavoro e sostegno alle attività autonome ed imprenditoriali.

1. La Regione, coerentemente con la decisione 2005/600/CEE del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, sostiene l'evoluzione dei sistemi d'istruzione e formazione per facilitare l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro, promuovendo una maggior coerenza tra l'offerta formativa e i fabbisogni professionali.

2. Nella definizione degli standard del servizio per l'orientamento professionale e delle figure di riferimento, di cui all'*articolo 23 della legge regionale n. 17 del 2005*, la Giunta regionale tiene conto delle particolari esigenze dei giovani in cerca di prima occupazione, individuando figure

professionali di riferimento e sostenendo la qualificazione degli operatori e delle attività.

3. La Regione sostiene l'acquisizione delle competenze chiave indicate dalla raccomandazione 2006/962/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, al fine di garantire ai giovani l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, favorendo l'acquisizione di competenze in contesti formali, non formali e informali secondo quanto previsto dall'*articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2003* e sostenendo la qualificazione del contratto di apprendistato.

4. Secondo quanto previsto dagli *articoli 24, 25, 26, 26-bis, 26-ter, 26, 26-quater, 26-quinquies, 26-sexies, 26-septies e 26-octies della legge regionale n. 17 del 2005*, la Giunta regionale detta disposizioni volte a favorire l'accesso dei giovani ai tirocini formativi e di orientamento, come definiti all'*articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003* ⁽³⁴⁾.

5. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile come fattore determinante ai fini dello sviluppo economico e sociale, come approccio creativo al lavoro e come possibilità di creazione e accesso a nuove attività lavorative, favorendo la propensione all'autoimprenditorialità nei percorsi e nei programmi formativi del sistema formativo regionale.

6. La Regione e i Comuni, in forma singola o associata, favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti quali gli incubatori e acceleratori di impresa in grado di cogliere le esigenze di promozione imprenditoriale innovativa e creativa e di privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale. Promuovono, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani ⁽³⁵⁾.

7. Per il sostegno alle attività previste ai commi 5 e 6 è istituito un apposito fondo di rotazione per la gestione del quale la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità operative, con particolare riguardo:

- a) alla durata del piano di rientro in relazione alle agevolazioni concesse;
- b) alla quota dello stanziamento destinata alle imprese di nuova costituzione e a quelle in espansione;
- c) ai criteri per la determinazione dell'entità delle agevolazioni;
- d) alle condizioni per l'erogazione del finanziamento.

8. [La Regione e le Province possono promuovere forme di tirocinio, con esclusivi fini orientativi e di addestramento pratico, rivolti ad adolescenti e giovani di età non superiore a ventinove anni, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università ovvero un istituto scolastico di ogni ordine

e grado. I tirocini in questione hanno durata non superiore a tre mesi e si svolgono prevalentemente nel periodo estivo, quando, secondo il calendario dell'università ovvero dell'istituto di iscrizione, allo studente non viene richiesto di frequentare le lezioni ovvero sostenere esami. Alla convenzione tra soggetti promotori e datori di lavoro ospitanti deve essere allegato un progetto di orientamento ed addestramento ove siano precisati: conoscenze ed attitudini costituenti obiettivo del tirocinio; strumenti individuati per raggiungere l'obiettivo; forme di coordinamento dei tutor, al fine del raggiungimento degli obiettivi; modalità e condizioni di presenza nonché forme di tutela dello studente nell'organizzazione di lavoro del datore ospitante. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, ai tirocini in oggetto si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 17 del 2005* ovvero, fino ad attuazione di questi, al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'*articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196*, sui tirocini formativi e di orientamento)]⁽³⁶⁾.

(34) Comma così modificato dall'*art. 56, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*.

(35) Comma così sostituito dall'*art. 56, comma 2, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «6. La Regione e le Province favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti quali gli incubatori e acceleratori di impresa in grado di cogliere le esigenze d'innovazione e di privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale. Promuovono, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani.».

(36) Comma abrogato dall'*art. 56, comma 3, L.R. 15 luglio 2016, n. 11*.

Art. 39

Accesso all'abitazione.

1. La Regione, nell'ambito delle disposizioni previste dalla *legge regionale n. 24 del 2001* e nel rispetto delle linee prioritarie di azione di cui all'articolo 33, promuove condizioni di particolare favore per l'accesso da parte dei giovani alla locazione o alla proprietà degli alloggi. Individua nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 11, comma 3-bis della *legge regionale n. 24 del 2001* una quota di risorse destinate al pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte di giovani che si trovano nelle condizioni previste dalla disposizione citata.

2. La Regione concede, altresì, contributi in conto capitale ai giovani per il recupero, l'acquisto o la costruzione della propria abitazione principale, ai sensi dell'*articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2001*.

3. La Regione sostiene progetti, attività e iniziative che valorizzino forme di vicinato solidale per l'instaurarsi di relazioni tra giovani e comunità locale in una prospettiva di solidarietà, attenzione e cura dei rapporti tra persone e generazioni.

Art. 40

Interventi di promozione culturale.

1. La Regione sostiene e valorizza la creatività giovanile e il pluralismo di espressione, e promuove la crescita, la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza dei giovani in ambito culturale.

2. La Regione promuove l'incremento della fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche attraverso azioni specifiche finalizzate a facilitarne l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti sul territorio regionale.

3. La Regione promuove iniziative di educazione alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico, culturale, ambientale, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e valorizza il ruolo propositivo dei giovani nella cura e nella salvaguardia del patrimonio culturale.

4. La Regione sostiene le produzioni culturali dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche; assicura ad essi un ambiente culturale aperto all'innovazione nelle sue diverse espressioni; garantisce un contesto favorevole alla ricerca e allo sviluppo della progettualità, della creatività e della professionalità dei giovani, anche attraverso la messa a disposizione di strumenti per creare reti sociali, e favorisce l'incontro tra produzione artistico-creativa dei giovani e mercato.

5. Nei programmi di attuazione della *legge regionale n. 13 del 1999*, della *legge regionale n. 37 del 1994* e della *legge regionale 24 marzo 2000, n. 18* (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) la Regione individua le azioni finalizzate al sostegno della produzione e della fruizione culturale dei giovani e delle associazioni o organizzazioni che svolgono la loro attività in favore dei giovani o che sono costituite in prevalenza da giovani.

6. La Regione supporta e incentiva la creazione di reti di giovani artisti e ne favorisce gli scambi a livello regionale, nazionale e internazionale; sostiene

e valorizza i progetti promossi a questo scopo dagli enti locali, e in collaborazione tra soggetti pubblici e privati e a livello territoriale; promuove la conoscenza sulla presenza e le attività dei giovani artisti sul territorio regionale, anche attraverso la realizzazione di archivi inerenti le diverse discipline.

7. La Regione contrasta le cause che possono indurre il divario digitale tra i giovani sia a livello tecnologico, sia culturale, anche promuovendo la conoscenza e l'uso critico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e favorendo la padronanza della multimedialità.

Art. 41

Promozione della salute e di stili di vita sani.

1. La Regione:

a) promuove l'informazione, da attuarsi anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali, finalizzata all'adozione di stili di vita sani, alla comprensione ed alla consapevolezza sui consumi ed i messaggi mediatici che li incentivano, favorendo il coinvolgimento diretto dei giovani;

b) sostiene progetti ed interventi finalizzati a responsabilizzare i giovani sui propri comportamenti e sui rischi possibili con un approccio globale ai fattori di rischio ed un'attenzione particolare alla sessualità, all'alimentazione ed al consumo di sostanze psicoattive, anche legato alle attività sportive;

c) promuove, in accordo con l'amministrazione scolastica, la programmazione d'interventi di promozione alla salute nelle scuole secondarie superiori, anche con specifiche attività di consulenza ed ascolto;

d) favorisce il coinvolgimento di giovani di pari età nel ruolo di supporto allo sviluppo di competenze orientate a scelte e comportamenti responsabili nei propri coetanei e di promozione della partecipazione attiva;

e) riconosce i servizi di prossimità, ed in particolare gli interventi di strada, quali strumenti facenti parte della rete dei servizi territoriali, idonei a contattare i giovani direttamente nei luoghi di vita e di aggregazione, a riconoscere le possibili situazioni di rischio, a fornire informazioni e consulenza, ad attivare le risorse formali ed informali della comunità locale, a garantire supporto ed accompagnamento verso le opportunità ed i servizi del territorio;

f) promuove lo sport come diritto di cittadinanza e riconosce la funzione della pratica delle attività motorie, sportive e ricreative come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita;

g) sostiene, con modalità stabilite dalla Giunta regionale, gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive e ricreative che svolgono la loro attività in favore dei giovani o che sono costituite in prevalenza da giovani;

h) promuove la salute dei giovani, tramite i servizi e gli interventi sanitari e socio-sanitari, garantendo la personalizzazione e la progettazione partecipata degli interventi;

i) sostiene la sperimentazione di équipe multiprofessionali e di forme di sostegno stabile alla continuità scolastica ed all'integrazione sociale e lavorativa dei giovani disabili al compimento della maggiore età;

j) promuove l'attivazione di servizi socio-sanitari per i giovani, a cui concorrono professionisti con diverse competenze, provenienti da servizi pubblici e del terzo settore, incentiva l'utilizzo delle tecnologie digitali e delle diverse connettività per favorire l'accesso dei giovani ai servizi e nuovi modelli di consulenza e di presa in carico, sostiene la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori finalizzata a rafforzare le competenze specifiche indispensabili nella relazione con i giovani;

k) incentiva l'organizzazione di servizi e spazi dedicati per i giovani fino ai ventuno anni d'età ed a tutti gli studenti nell'ambito della promozione della salute sessuale e riproduttiva dei giovani;

l) favorisce interventi di sostegno per le giovani famiglie con bambini e le giovani madri sole, anche tramite i centri per le famiglie di cui all'articolo 16;

m) riconosce i luoghi del divertimento, anche notturni, come spazi importanti per i giovani, nei quali favorire la contaminazione tra le offerte culturali, ricreative e artistiche e promuovere la sicurezza e la salute, con particolare attenzione ai rischi legati al consumo di sostanze ed agli incidenti stradali. La Regione e gli enti locali promuovono la qualità dell'offerta di divertimento ed un divertimento più sicuro e sano. La definizione di strategie d'intervento comuni tra Regione, enti locali, Forze dell'ordine, AUSL, terzo settore, professionisti dei servizi territoriali e di emergenza o urgenza, organizzatori e gestori delle attività e giovani fruitori e la sperimentazione d'interventi innovativi si fondano sulla condivisione di valori e principi tra tutti i soggetti coinvolti nell'offerta di divertimento, sull'ascolto ed il supporto dei giovani fruitori, sul monitoraggio e l'analisi costante delle nuove tendenze e delle situazioni locali.

Art. 42*Mobilità e cittadinanza europea* ⁽³⁷⁾.

1. La Regione, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile transnazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono.
2. La Regione ed i Comuni, in forma singola o associata, promuovono e supportano scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati direttamente dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni.
3. La Regione sostiene le esperienze di servizio civile all'estero in paesi in via di sviluppo o in zone di pacificazione, quale occasione privilegiata per sperimentare da parte dei giovani i valori costituzionali di solidarietà, di difesa civile non armata e nonviolenta e di costruzione del bene comune, in coerenza con le finalità della *legge regionale n. 20 del 2003*.
4. La Regione ed i Comuni, in forma singola o associata, promuovono la formazione permanente e continua degli animatori socio-culturali di attività giovanili transnazionali, favorendo, inoltre, la partecipazione degli animatori alle attività di formazione.
5. La Regione, d'intesa con le agenzie nazionali preposte, favorisce il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale attraverso le attività di mobilità giovanile transnazionale.
6. La Regione, d'intesa con i Comuni, in forma singola o associata, promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo europeo strutturato con i giovani, promosso dalla normativa europea in materia.

(37) Articolo così sostituito dall'art. 57, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11. Il testo precedente era così formulato: «Art. 42. Mobilità e cittadinanza europea. 1. La Regione, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile transnazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono.

2. La Regione, le Province ed i Comuni promuovono e supportano scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e

corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati direttamente dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni.

3. La Regione sostiene le esperienze di servizio civile all'estero in paesi in via di sviluppo o in zone di pacificazione, quale occasione privilegiata per sperimentare da parte dei giovani i valori costituzionali di solidarietà, di difesa civile non armata e nonviolenta e di costruzione del bene comune, in coerenza con le finalità della *legge regionale n. 20 del 2003*.

4. La Regione e le Province promuovono la formazione permanente e continua degli animatori socio-culturali di attività giovanili transnazionali, favorendo, inoltre, la partecipazione degli animatori alle attività di formazione.

5. La Regione, d'intesa con le agenzie nazionali preposte, favorisce il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale attraverso le attività di mobilità giovanile transnazionale.

6. La Regione, d'intesa con le Province ed i Comuni, promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo europeo strutturato con i giovani, promosso dalla decisione n. 1719/2006/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'istituzione del programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013.».

Art. 43

Sostegno alle diverse forme di aggregazione giovanile per l'esercizio di attività dedicate ai giovani ⁽³⁸⁾.

1. Ai sensi dell'*articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34* (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della *legge regionale 7 marzo 1995, n. 10* "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo"), la Regione valorizza e sostiene le associazioni di promozione sociale che svolgono la loro attività in favore dei giovani. La Regione sostiene, altresì, i gruppi giovanili, anche non formalmente costituiti in associazione, che dimostrino capacità di realizzare attività, fornire servizi, esprimere o rappresentare le esigenze del mondo giovanile.

2. Ai sensi dell'*articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2005*, la Regione valorizza i soggetti di cui al comma 1 e le associazioni di volontariato che svolgano la loro attività in favore dei giovani.

3. Ai sensi di quanto previsto dalla *legge n. 206 del 2003*, la Regione riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici

della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

4. La Regione valorizza le associazioni che si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, se perseguono l'obiettivo di favorire l'acquisizione da parte dei giovani di condizioni lavorative continuative e stabili. La Giunta regionale definisce, ai sensi dell'*articolo 10, comma 4 della legge regionale n. 17 del 2005*, specifici criteri per la concessione, sospensione e revoca degli incentivi.

(38) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 25 maggio 2009, n. 699*, la *Delib.G.R. 21 maggio 2012, n. 656* e la *Delib.G.R. 17 giugno 2013, n. 787*.

Art. 44

Spazi di aggregazione giovanile ⁽³⁹⁾.

1. La Regione promuove gli spazi di libero incontro tra giovani, anche attraverso la realizzazione di eventi e proposte che favoriscano l'incontro spontaneo, tenendo conto della specificità socio-culturale e della marginalità sociale dei luoghi, con particolare riguardo ai piccoli centri e alle zone montane.

2. Gli spazi di aggregazione si caratterizzino come luoghi polifunzionali d'incontro, d'intrattenimento, di acquisizione di competenze attraverso processi non formali di apprendimento, di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività sul piano educativo, ludico, artistico, culturale, sportivo, ricreativo e multiculturale, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione, senza discriminazione alcuna.

3. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove e sostiene:

a) lo sviluppo e la qualificazione degli spazi attraverso interventi di ristrutturazione dei luoghi adibiti alle attività; di adeguamento e miglioramento delle strutture sul piano della funzionalità logistica e organizzativa; dell'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche;

b) le attività realizzate negli spazi di aggregazione giovanile collocati sul territorio regionale gestiti da soggetti pubblici e del privato sociale, che prevedano tra le loro finalità iniziative prevalentemente rivolte ai giovani e una partecipazione attiva dei giovani, con particolare attenzione ai progetti da essi elaborati, al fine di valorizzarne le competenze e il protagonismo;

c) i progetti integrati a livello territoriale, finalizzati alla costruzione di reti e di relazioni sistematiche tra gli spazi di aggregazione sul piano informativo, del monitoraggio degli interventi e della comunicazione;

d) i progetti volti a promuovere la qualificazione e la professionalità degli operatori degli spazi giovani e forme significative di collaborazioni tra essi.

4. Nell'ambito del programma di riqualificazione urbana di cui all'*articolo 4 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19* (Norme in materia di riqualificazione urbana), l'amministrazione comunale individua interventi di ristrutturazione edilizia, recupero, realizzazione o ampliamento di fabbricati, nonché interventi di altra natura, destinati alla creazione di spazi di aggregazione per i giovani. Il bando di cui all'*articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 19 del 1998* ricomprende gli interventi indicati nel presente comma.

5. I finanziamenti di cui al comma 4 possono essere assegnati anche dall'accordo di approvazione dei programmi speciali d'area, di cui alla *legge regionale 19 agosto 1996, n. 30* (Norme in materia di programmi speciali d'area), che ricomprendano tra le loro previsioni interventi di riqualificazione urbana destinati a realizzare spazi di aggregazione per i giovani e che valorizzino la progettazione partecipata.

(39) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 25 maggio 2009, n. 699*, la *Delib.G.R. 21 maggio 2012, n. 656*, la *Delib.G.R. 17 giugno 2013, n. 787* e la *Delib.G.R. 22 giugno 2015, n. 745*.

Art. 45

Sostegno per il coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali attraverso pratiche di e-democracy.

1. La Regione supporta gli enti locali nella predisposizione di azioni a favore del coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali maggiormente riguardanti la loro vita, mettendo a disposizione strumenti e metodologie che permettono il coinvolgimento tramite forum, dibattiti on line e predisposizione di pareri in via elettronica.

2. La Regione si impegna ad attivare pratiche di e-democracy anche nella redazione di progetti di legge regionali con attinenza al mondo giovanile.

PARTE IV

Norme finanziarie e finali

Art. 46

Clausola valutativa.

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta, avvalendosi anche dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani di cui all'articolo 7, del gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale di cui all'articolo 22, comma 5 e di altri organismi di coordinamento indicati all'articolo 6, comma 1, lettera d), presenta alle commissioni assembleari competenti una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

a) le azioni poste in essere per realizzare continuità di programmazione rivolta alle esigenze di bambini, adolescenti e giovani e il miglioramento dell'integrazione delle politiche e dei programmi regionali nei diversi settori d'intervento, evidenziando eventuali criticità emerse;

b) l'ammontare delle risorse, la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei progetti finanziati dalla Regione, presentati da soggetti privati o enti locali;

c) il quadro delle iniziative e degli interventi in favore di bambini, adolescenti e giovani attuati con la presente legge, con particolare attenzione ad eventuali nuovi strumenti e ai risultati ottenuti.

2. Le commissioni assembleari competenti, in ordine alle attività di controllo previste dal presente articolo, possono procedere ad audizioni degli organi consultivi e di altri osservatori qualificati impegnati nell'attuazione della presente legge, nonché prevedere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti attuatori e i giovani riguardo l'efficacia degli interventi realizzati.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente articolo.

4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo sono stanziade adeguate risorse finanziarie.

Art. 47*Attuazione degli interventi ⁽⁴⁰⁾.*

1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge rientra nell'ambito delle tipologie di finanziamento e delle risorse rinvenibili anche nelle leggi settoriali vigenti, nonché ne utilizza, ove compatibili, le medesime procedure di spesa.
2. La realizzazione e la gestione degli interventi spettano alle singole direzioni generali competenti per materia.
3. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge devono sussistere i requisiti previsti dalla normativa contabile vigente per l'iscrizione in bilancio delle risorse.
4. Per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati per:
 - a) attività educative, culturali, sportive, di socializzazione e di aggregazione;
 - b) l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture finalizzate al tempo libero e alle attività educative e culturali per i bambini e gli adolescenti.
5. Per l'attuazione di quanto disposto all'articolo 35, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati per le attività e la qualificazione degli Informagiovani e per la ristrutturazione, l'adeguamento e miglioramento di strutture e per l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche finalizzate ai servizi degli Informagiovani.
6. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 43, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associate e ai soggetti pubblici e privati per progetti con finalità educative, culturali, sportive, di socializzazione e di aggregazione.
7. Per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 40 e 44, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati volti a sostenere la creatività e le produzioni culturali dei giovani e per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione delle attività degli spazi di aggregazione giovanile collocati sul territorio regionale, nonché per interventi edilizi, l'acquisto di immobili, attrezzature e arredi destinati agli spazi di aggregazione giovanile.

8. Per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 38, commi 5, 6 e 7, la Regione provvede secondo quanto disposto dagli *articoli 53 e 54, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 3 del 1999*.

9. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 7 la Giunta regionale con proprio atto definisce, previo parere della Commissione assembleare competente, i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai contributi.

(40) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 21 maggio 2012, n. 656*, la *Delib.G.R. 17 giugno 2013, n. 787*, la *Delib.G.R. 30 giugno 2014, n. 971*, la *Delib.G.R. 22 giugno 2015, n. 756*, la *Delib.G.R. 22 giugno 2015, n. 745* e la *Delib.G.R. 28 aprile 2017, n. 553*.

Art. 48

Norme transitorie.

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi, fino alla loro conclusione, la normativa previgente alle modifiche o abrogazioni di cui agli articoli 49 e 50.

Art. 49

Modifiche e abrogazioni di norme.

1. Gli *articoli 11 e 12 della legge regionale 14 agosto 1989, n. 27* (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli) sono abrogati.

2. I commi 2 e 3 dell'*articolo 20 della legge regionale n. 20 del 2003* sono sostituiti dai seguenti:

"2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le funzioni, la composizione, le modalità di designazione dei componenti, la durata e il funzionamento della Consulta.

3. La Consulta è nominata con atto del Presidente della Giunta regionale ed è presieduta dall'assessore competente in materia di servizio civile."

3. I commi 4 e 5 dell'*articolo 20 della legge regionale n. 20 del 2003* sono abrogati.

4. L'*articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2004* è sostituito dal seguente:

«Art. 3

Quota associativa, programmi e contributi.

1. La Regione provvede all'erogazione della quota associativa annuale.

2. CAMINA presenta alla Giunta regionale programmi di attività nei settori di cui all'articolo 1, comma 2. La Giunta approva i programmi, concede i relativi contributi, stabilendone le modalità di erogazione. A tal fine la Giunta individua i capitoli ordinari di spesa per garantire la copertura finanziaria della quota associativa annuale, nonché dei contributi per la realizzazione delle attività programmate, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

3. CAMINA è tenuta a presentare alla Giunta regionale i programmi di cui al comma 2, corredati dei relativi piani finanziari, nonché una relazione annuale che attesti la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate. La Giunta trasmette la relazione alle competenti commissioni dell'Assemblea legislativa regionale. L'assessore all'infanzia e all'adolescenza informa le competenti commissioni dell'assemblea legislativa delle attività svolte da CAMINA.».

5. L'*articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2004* è abrogato.

Art. 50

Abrogazioni di leggi.

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

a) *legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40* (Promozione delle città dei bambini e delle bambine);

b) *legge regionale 25 giugno 1996, n. 21* (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani);

c) *legge regionale 25 ottobre 1997, n. 34* (Delega ai Comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori);

d) *legge regionale 8 agosto 2001, n. 23* (Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della regione Emilia-Romagna).

Art. 51

Fondo per le giovani generazioni.

1. La Regione, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge, istituisce un fondo denominato Fondo per le giovani generazioni.

2. Alla determinazione dell'entità del Fondo per le giovani generazioni concorrono:

a) le somme provenienti dallo Stato;

b) le ulteriori risorse integrative regionali da determinarsi con leggi di bilancio anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1;

c) le eventuali altre risorse statali vincolate;

d) le risorse derivanti da organismi dell'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di giovani generazioni.

Art. 52

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40*

(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della *L.R. 6 luglio 1977, n. 31* e della *L.R. 27 marzo 1972, n. 4*).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 47, commi 4, 5, 6 e 7, si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 37 della legge regionale n. 40 del 2001*.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Friuli Venezia Giulia L.R. n. 5 del 22 marzo 2012 ⁽¹⁾.**Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità.**

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 28 marzo 2012, n. 13.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1 *Finalità.*

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia riconosce l'autonomia dei giovani e concorre alla sua concreta realizzazione.
2. La Regione persegue le finalità e gli obiettivi della presente legge con l'apporto propositivo e partecipativo dei giovani e delle famiglie.
3. Gli interventi regionali sono diretti a promuovere la cittadinanza attiva dei giovani al fine di:
 - a) sostenere la loro capacità progettuale e creativa;
 - b) favorire la partecipazione all'elaborazione di politiche condivise a loro destinate;
 - c) incentivare l'assunzione di responsabilità personali e collettive.

Articolo 2 *Obiettivi.*

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge, la Regione:

- a) promuove in ogni ambito la cultura del merito e della solidarietà;
 - b) promuove condizioni adeguate alla realizzazione di una comunità competitiva e solidale, che offra pari opportunità di accesso allo studio, al lavoro e alla creazione di nuove imprese, sostenendo azioni mirate a migliorare la conoscenza, l'integrazione tra formazione e lavoro, la mobilità, l'imprenditorialità e l'inclusione sociale;
 - c) promuove misure di contrasto alla dispersione scolastica e per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle istituzioni dell'Unione europea in ordine ai livelli e alla qualità dell'istruzione e dell'occupazione;
 - d) promuove e sostiene il ruolo della famiglia, sia con riferimento alle famiglie di origine che alle nuove famiglie e a quelle in formazione;
 - e) favorisce lo sviluppo di rapporti intergenerazionali secondo il principio della solidarietà;
 - f) favorisce lo sviluppo dell'identità territoriale, della cultura e delle tradizioni locali, nonché il rispetto delle diversità culturali;
 - g) favorisce la partecipazione responsabile dei giovani alla vita delle istituzioni e della società, come espressione dell'esercizio della cittadinanza e della rappresentanza;
 - h) promuove la conoscenza e il senso di appartenenza alla comunità nazionale e all'Europa e favorisce la mobilità e gli scambi internazionali;
 - i) promuove lo studio delle lingue quale strumento di inclusione e partecipazione;
 - j) promuove e sostiene l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e l'accesso responsabile a internet;
 - k) sostiene la realizzazione di strumenti di informazione e di comunicazione dedicati ai giovani per agevolare la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative d'interesse;
 - l) promuove servizi per l'autonomia, la conoscenza, il tempo libero, la cultura, lo sport, la socializzazione, l'associazionismo, la creatività giovanile, tenuto conto anche delle attività integrative sviluppate in ambito scolastico e universitario;
 - m) promuove e sviluppa la rete degli Informagiovani, quali strumenti atti a garantire informazioni sulle opportunità per i giovani e le loro famiglie.
-

Articolo 3 *Destinatari degli interventi.*

1. I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani, di età compresa tra quattordici e trentacinque anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale.
 2. I giovani dai quattordici ai diciannove anni beneficiano di specifici interventi in ambito scolastico, culturale, sportivo e della famiglia.
-
-

Articolo 4 *Soggetti attuatori.*

1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono attuati dalla Regione in concorso e in sinergia con i giovani e le realtà giovanili, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, i collegi e gli ordini professionali, nonché gli enti e i soggetti la cui attività è rivolta ai giovani.
 2. Il coordinamento delle azioni regionali previste dalla presente legge è esercitato da un'apposita struttura regionale da costituirsi presso la Direzione centrale competente in materia di politiche giovanili, alla quale si raccordano le altre strutture sulla base delle rispettive competenze.
-
-

CAPO II**Programmazione e partecipazione****Articolo 5** *Piano regionale giovani.*

1. Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, la Regione adotta il Piano regionale giovani, di durata triennale, che individua le linee strategiche di indirizzo, gli ambiti di competenza dei soggetti di cui all'*articolo 4*, comma 1, e le azioni a favore dei giovani, in armonia con le azioni del Piano strategico regionale e con i principi e i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale ed europeo.
2. Il Piano è elaborato dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, con la partecipazione attiva della Consulta regionale dei

giovani. Alla predisposizione del Piano collaborano altresì le strutture regionali competenti nelle materie interessate. ⁽²⁾

3. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. ⁽³⁾

4. Il Piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel Portale regionale giovani di cui all'*articolo 29*.

(2) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 32, lettera a), numero 1), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1, della medesima legge*).

(3) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 32, lettera a), numero 2), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1, della medesima legge*).

Articolo 6 *Tavoli di coordinamento.*

1. Al fine di coordinare le azioni a favore dei giovani con le linee strategiche del Piano regionale giovani, la Regione costituisce un tavolo di coordinamento politico e istituzionale, convocato e presieduto dall'assessore regionale competente in materia di politiche giovanili. A tale tavolo partecipano gli assessori regionali competenti per materia, gli assessori provinciali alle politiche giovanili e quattro assessori comunali, uno per provincia, competenti per le politiche giovanili, rappresentanti i Comuni della regione, nominati per tre anni dal Consiglio delle autonomie locali.

2. Alle riunioni dei tavoli di coordinamento partecipano i rappresentanti della Consulta regionale dei giovani individuati ai sensi dell'*articolo 8, comma 4*. Possono partecipare altresì, su invito del presidente, altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile per gli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. A supporto del tavolo di coordinamento politico istituzionale è costituito un tavolo di coordinamento tecnico-amministrativo composto dai referenti tecnici di ciascun componente del tavolo di cui al comma 1.

Art. 6-bis *Consulte comunali dei giovani* ⁽⁴⁾.

1. Le Consulte comunali dei giovani sono organismi autonomi, apartitici e permanenti con funzioni consultive dei Consigli comunali che ne hanno disposto l'attivazione. La composizione e le attività delle Consulte comunali dei giovani si rivolgono precipuamente ai giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni. Informano le loro attività ai valori e principi costituzionali ed europei, nonché alla disciplina regionale, nazionale, comunitaria e internazionale sui diritti e doveri dei giovani.

2. Le Consulte comunali dei giovani esprimono pareri non vincolanti ai Consigli comunali sulle deliberazioni di interesse per i giovani e svolgono in particolare le seguenti ulteriori funzioni:

- a) promuovono la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
- b) facilitano la conoscenza, da parte dei giovani, delle attività e delle funzioni dell'ente locale;
- c) elaborano progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- d) seguono l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
- e) raccolgono informazioni sul proprio territorio di riferimento riguardanti le problematiche della condizione giovanile;
- f) elaborano documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
- g) collaborano con le istituzioni scolastiche, le associazioni e le organizzazioni del terzo settore al fine di promuovere iniziative di orientamento e di cittadinanza attiva.

3. All'interno di ciascuna area territoriale, così come individuata dal Piano di riordino territoriale di cui all'allegato C bis della *legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26* (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le Consulte comunali dei giovani possono costituire un Coordinamento, al fine di poter esercitare le funzioni di cui al comma 2 con riferimento all'intero territorio, e in particolare:

- a) esprimere proposte e pareri sui Piani di zona di cui all'*articolo 24 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6* (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
- b) esprimere proposte e pareri ai Tavoli territoriali per le politiche abitative di cui all'*articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1* (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater);
- c) esprimere proposte e pareri alle Assemblee dei Sindaci delle Unioni Territoriali Intercomunali sulle deliberazioni di interesse per i giovani.

4. Ciascun Comune può istituire una Consulta comunale dei giovani mediante deliberazione dell'organo competente e contestuale approvazione di uno Statuto, conforme al modello predisposto di cui all'Allegato A della presente legge, che dispone, tra l'altro, in merito al funzionamento degli organi, alla convocazione almeno annuale di un'assemblea pubblica, all'elezione del Consiglio direttivo, all'eventuale riduzione del limite di età di cui ai commi 1 e 6, alla convocazione delle sedute del Consiglio medesimo, all'elezione e ai compiti del Presidente della Consulta.

5. È possibile modificare l'Allegato di cui al comma 4, in conformità con i principi contenuti nella presente legge, mediante decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche giovanili.

6. Alla Consulta possono aderire tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni, in possesso di un valido documento d'identità, residenti in un determinato Comune.

7. Sono organi della Consulta:

a) il Consiglio direttivo, eletto dalla Consulta, organo elettivo con funzioni deliberative;

b) il Presidente, con funzioni di rappresentanza istituzionale e di conduzione delle sedute del Consiglio direttivo della Consulta comunale dei Giovani.

8. Vi è incompatibilità tra le funzioni di componente del Consiglio direttivo e altre cariche politiche elettive, e in particolare le cariche di Consigliere comunale, Assessore o Sindaco del Comune.

9. La Consulta comunale dei Giovani adotta, tramite deliberazione del Consiglio direttivo, un proprio Regolamento interno, che in armonia con i principi dello Statuto, disciplini in particolare:

a) la durata in carica degli organi e l'individuazione eventuale di ulteriori organi quali ad esempio l'ufficio di presidenza, il vicepresidente e le commissioni di lavoro;

b) le modalità alternative di elezione dei membri del Consiglio direttivo, nonché le modalità di surroga e decadenza dei suoi componenti;

c) le modalità di convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle sedute.

(4) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, L.R. 12 aprile 2017, n. 8.*

Articolo 7 *Consulta regionale dei giovani.*

1. Al fine di favorire il raccordo tra i giovani e la Regione, la loro partecipazione e per promuovere la conoscenza del mondo giovanile, è istituita la Consulta regionale dei giovani, di seguito denominata Consulta, organo di rappresentanza dei giovani del Friuli-Venezia Giulia.

2. La Consulta è nominata, per la durata della legislatura regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche giovanili, ed è composta da:

a) cinque rappresentanti dei giovani, di cui uno della comunità slovena, designati dalle associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni giovanili di cui all'articolo 11, in modo da assicurare la rappresentatività territoriale e di genere;

a-bis) quattro rappresentanti delle Consulte comunali dei giovani, designati da un'apposita conferenza dei Presidenti delle medesime, convocata dall'Assessore regionale competente in materia di politiche giovanili, e presieduta dal Presidente della Consulta comunale dei giovani del Comune più popoloso ⁽⁹⁾;

b) quattro rappresentanti degli studenti universitari e dell'alta formazione designati dal Coordinamento regionale per l'alta formazione;

c) quattro rappresentanti degli studenti delle scuole di istruzione secondaria superiore, uno per ciascuna provincia, designati dalle Consulte provinciali degli studenti della regione;

d) quattro rappresentanti dei movimenti giovanili dei partiti e dei movimenti politici rappresentati in Consiglio regionale, designati dall'Ufficio di Presidenza in modo da garantire la rappresentanza di maggioranza e opposizione;

e) tre rappresentanti dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale designati dalle stesse organizzazioni sindacali, in ragione di uno per organizzazione;

f) tre rappresentanti dei movimenti giovanili delle associazioni di categoria;

g) un rappresentante designato dalla Consulta regionale delle professioni ordinistiche;

h) un rappresentante designato dal Comitato regionale delle professioni non ordinistiche. ⁽⁵⁾

3. La Consulta è regolarmente nominata con la designazione della maggioranza dei componenti. ⁽⁶⁾

4. I componenti della Consulta sono di età compresa tra quattordici e trentacinque anni e svolgono l'attività in forma gratuita fatto salvo il

rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e le misure previste per i dipendenti regionali ⁽⁷⁾.

4-bis. I componenti della Consulta decadono dalla carica per i seguenti motivi:

- a) compimento del trentaseiesimo anno d'età;
- b) trasferimento di residenza al di fuori del territorio regionale o mancata presenza per motivi di studio o di lavoro sul territorio medesimo;
- c) dimissioni volontarie presentate per iscritto al Presidente;
- d) mancata partecipazione per due volte consecutive alle riunioni della Consulta senza motivata giustificazione presentata per iscritto al Presidente;
- e) qualsiasi altra circostanza sopravvenuta che faccia venire meno in capo al componente il potere di rappresentanza dell'organismo che lo ha designato ⁽⁸⁾.

4-ter. La sostituzione dei componenti decaduti è disciplinata da apposito regolamento. In attesa della nomina dei componenti sostituiti la Consulta può continuare operare purché rimangano in carica la maggioranza dei componenti ⁽⁸⁾.

(5) Comma prima modificato dall' *art. 316, comma 1, letter3 a) e b), L.R. 21 dicembre 2012, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 318* della stessa legge) e, successivamente, così sostituito dall'*art. 9, comma 19, lettera a), L.R. 27 dicembre 2013, n. 23*, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. La Consulta è nominata, per la durata di tre anni, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche giovanili, ed è composta da: a) cinque rappresentanti dei giovani, di cui uno della comunità slovena, eletti dalle associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni giovanili di cui all'articolo 11, in modo da assicurare la rappresentatività territoriale, di genere e per settore di operatività associativa; b) quattro rappresentanti degli studenti universitari e dell'alta formazione designati dal Coordinamento regionale per l'alta formazione; c) quattro rappresentanti degli studenti delle scuole di istruzione secondaria superiore, uno per ciascuna provincia, designati dalle Consulte provinciali degli studenti della regione; d) cinque rappresentanti dei movimenti giovanili dei partiti e dei movimenti politici rappresentati in Consiglio regionale, designati dall'Ufficio di Presidenza in modo da garantire la rappresentanza di maggioranza e opposizione; e) tre rappresentati dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale designati dalle stesse organizzazioni sindacali, in ragione di uno per organizzazione; f) quattro rappresentanti

dei movimenti giovanili delle associazioni di categoria più rappresentative sul territorio; g) un rappresentante designato dalla Consulta regionale delle professioni ordinistiche.».

(6) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 19, lettera b)*, L.R. 27 dicembre 2013, n. 23, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. L'elezione dei componenti della Consulta da parte delle associazioni giovanili di cui al comma 2, lettera a), avviene in base a liste di candidati presentate da almeno cinque delle medesime associazioni, secondo modalità disciplinate con regolamento.».

(7) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 26, lettera a)*, L.R. 29 dicembre 2015, n. 34, a decorrere dal 13 gennaio 2016 e con effetto dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10, comma 1*, della medesima legge).

(8) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 26, lettera b)*, L.R. 29 dicembre 2015, n. 34, a decorrere dal 13 gennaio 2016 e con effetto dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10, comma 1*, della medesima legge).

(9) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 2*, L.R. 12 aprile 2017, n. 8.

Articolo 8 *Funzioni della Consulta regionale dei giovani.*

1. La Consulta svolge funzioni propositive e consultive per le politiche regionali a favore dei giovani e in particolare:

a) propone iniziative e progetti per la valorizzazione dell'autonomia dei giovani;

b) esprime pareri e formula proposte su richiesta della amministrazione regionale;

c) collabora alla elaborazione del Piano regionale giovani;

d) collabora con le consulte, i forum e gli altri soggetti attivi nelle politiche giovanili a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale al fine di promuovere la cooperazione regionale, interregionale, nazionale, europea e internazionale con soggetti attivi nelle politiche giovanili;

e) promuove progetti, ricerche, incontri e dibattiti pubblici su temi attinenti alla condizione giovanile;

f) predispone e presenta annualmente alla direzione centrale e alla commissione consiliare competente in materia di politiche giovanili una

relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, formulando proposte per l'anno successivo;

g) predispone e presenta alla fine del proprio mandato alla direzione centrale e alla commissione consiliare competenti in materia di politiche giovanili una relazione conclusiva sulle attività svolte, formulando proposte per il triennio successivo;

h) svolge le altre funzioni attribuite dalla Regione.

2. La Consulta opera presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, che assicura il supporto tecnico.

3. Il funzionamento della Consulta è disciplinato con apposito regolamento regionale ⁽¹⁰⁾ ⁽¹²⁾.

4. La Consulta elegge al proprio interno quattro rappresentanti per la partecipazione ai tavoli di coordinamento di cui all'*articolo 6*.

5. [La Consulta è regolarmente costituita con la designazione della maggioranza dei componenti]. ⁽¹¹⁾

(10) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 20, lettera a), L.R. 27 dicembre 2013, n. 23*, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Il funzionamento della Consulta è disciplinato con proprio regolamento.».

(11) Comma abrogato dall'*art. 9, comma 20, lettera b), L.R. 27 dicembre 2013, n. 23*, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16* della stessa legge).

(12) Vedi, anche il regolamento approvato con *D.P.Reg. 14 ottobre 2015, n. 0214/Pres.*

Articolo 9 *Assemblee provinciali e Conferenza regionale dei giovani.*

1. Ogni Provincia promuove, almeno una volta ogni tre anni, l'Assemblea provinciale dei giovani. Tale assemblea rappresenta occasione di incontro, confronto e dibattito su questioni che interessano i giovani del territorio. All'Assemblea sono invitati i rappresentati delle associazioni e aggregazioni giovanili del territorio di competenza e sono aperte ai giovani interessati. L'Assemblea si svolge con la partecipazione dell'assessore regionale e dell'assessore provinciale alle politiche giovanili.

2. Ogni tre anni la Regione convoca la Conferenza regionale dei giovani con il compito di accogliere e dibattere le istanze provenienti dalle Assemblee provinciali, di verificare lo stato di attuazione delle azioni messe in atto dalla presente legge, di avanzare proposte e pareri alla Giunta regionale. Alla Conferenza è invitata una rappresentanza qualificata dei diversi comparti del mondo giovanile: associazioni, aggregazioni giovanili, studenti, lavoratori e partecipa l'assessore regionale alle politiche giovanili.

Articolo 10 *Partecipazione politica dei giovani.*

1. La Regione, con specifiche misure previste dal Piano regionale giovani, sostiene l'accesso dei giovani al mondo della politica, al fine di diffondere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea e mondiale, di favorire la loro presenza attiva nei processi di cambiamento storico e istituzionale e di promuovere la conseguente partecipazione alla vita politica, anche a livello locale.

2. Il Piano regionale giovani prevede specifiche azioni finalizzate a diffondere tra i giovani la conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, delle istituzioni europee e internazionali, dell'ordinamento dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.

CAPO III

Associazionismo giovanile

Articolo 11 *Registro regionale delle associazioni giovanili* ⁽¹⁴⁾.

1. La Regione istituisce il registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato registro, e ne cura la tenuta.

2. Al registro sono iscritte, previa domanda, le associazioni che hanno sede legale o operativa nel Friuli-Venezia Giulia, in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 12* ⁽¹³⁾.

3. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'ottenimento di contributi, finanziamenti e ogni altro incentivo regionale previsto dalla presente legge.

4. Con regolamento sono disciplinate le modalità di iscrizione, cancellazione e aggiornamento del registro e le modalità di tenuta dello stesso.

(13) Comma prima modificato dall' *art. 6, comma 33, lettera a), L.R. 26 luglio 2013, n. 6*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16* della stessa legge), e poi così sostituito dall' *art. 7, comma 32, lettera b), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: "2. Al registro sono iscritte, previa domanda, le associazioni che hanno sede nel Friuli-Venezia Giulia e vi svolgono prevalentemente l'attività, in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 12*."

(14) In attuazione del presente articolo vedi il regolamento approvato con *D.P.Reg. 16 giugno 2015, n. 0117/Pres.*

Articolo 12 *Associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro.*

1. Le associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro sono composte, almeno per l'80 per cento, da persone di età non inferiore a 14 anni e di età non superiore a trentacinque anni. Nel loro organo direttivo non sono ammesse più del 20 per cento di persone di età superiore a trentacinque anni. Nell'atto costitutivo o nello statuto sono previsti i seguenti requisiti: ⁽¹⁶⁾

a) assenza dello scopo di lucro e divieto di riparto degli eventuali utili di gestione, anche in forma indiretta ⁽¹⁷⁾;

b) ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia, di uguaglianza, di rispetto della libertà e dignità degli associati;

c) elettività e gratuità delle cariche associative;

d) partecipazione di giovani alle attività ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁵⁾.

2. Non sono considerate associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria.

(15) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 21, L.R. 27 dicembre 2013, n. 23*, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Le associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro sono composte, almeno per l'80 per cento, da persone di età non superiore a trentacinque anni, nel loro organo direttivo non sono presenti persone di età superiore a trentacinque anni e nell'atto costitutivo e nello statuto sono previsti i seguenti requisiti: a) assenza dello scopo di lucro; b) ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia, di uguaglianza, di rispetto della libertà e dignità degli associati; c) elettività e gratuità delle cariche associative; d) coinvolgimento prevalente di giovani nelle attività.»..

(16) Alinea così modificato dall'*art. 7, comma 32, lettera c), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*).

(17) Lettera così modificata dall'*art. 5, comma 26, lettera c), L.R. 29 dicembre 2015, n. 34*, a decorrere dal 13 gennaio 2016 e con effetto dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10, comma 1, della medesima legge*).

(18) Lettera così sostituita dall'*art. 5, comma 26, lettera d), L.R. 29 dicembre 2015, n. 34*, a decorrere dal 13 gennaio 2016 e con effetto dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «d) avvalimento prevalente di giovani nel perseguimento degli scopi statutari.».

Articolo 13 *Aggregazioni giovanili.*

1. Ai fini della presente legge sono considerate aggregazioni giovanili i gruppi spontanei di giovani, di età compresa tra quattordici e trentacinque anni, residenti o presenti in regione per ragioni di studio o di lavoro, costituiti senza finalità di lucro, che esprimono e rappresentano le esigenze del mondo giovanile, realizzando attività in coerenza con le finalità della presente legge.

2. I componenti delle aggregazioni giovanili svolgono le attività in forma volontaria e gratuita.

3. Le aggregazioni giovanili che hanno sede nel Friuli-Venezia Giulia e vi svolgono prevalentemente l'attività, sono costituite con atto scritto dal quale risulta il soggetto legalmente autorizzato a rappresentarle e a riscuotere eventuali contributi in denaro ⁽¹⁹⁾.

(19) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 33, lettera b), L.R. 26 luglio 2013, n. 6*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16* della stessa legge).

CAPO IV

Azioni di politica attiva

Articolo 14 *Interventi per l'autonomia abitativa.*

1. Al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani lavoratori e dei giovani studenti, la Regione individua specifiche azioni per riqualificare i centri storici e rivitalizzare zone periferiche e zone abbandonate da attività produttive, mediante la realizzazione di progetti di coabitazione. Tali progetti sono finalizzati a coniugare l'autonomia dell'abitare privato con i vantaggi di servizi, risorse e spazi condivisi, proposti o promossi da enti locali, enti pubblici e soggetti privati, anche in partenariato con altri soggetti, per il recupero o la riconversione di edifici pubblici o privati dismessi o degradati, ovvero con la costruzione o l'acquisto di nuove strutture.

2. Al comma 1-ter dell'*articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6* (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è aggiunto il seguente periodo: "I bandi prevedono altresì una riserva di non meno del 5 per cento degli alloggi messi a bando da assegnare ai giovani."

3. Dopo il comma 1-septies dell'*articolo 12 della legge regionale 6/2003* sono inseriti i seguenti:
"1-octies. Per quanto concerne la disciplina dell'accesso agli interventi di edilizia agevolata di cui all'articolo 5, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono una riduzione del 30 per cento dell'indicatore ISEE per i giovani che escono dai nuclei familiari di appartenenza.
1-novies. Per quanto concerne la disciplina del sostegno alle locazioni di cui all'articolo 6, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono che una quota delle agevolazioni non inferiore al 5 per cento è riservata esclusivamente a persone di età inferiore a 35 anni."

4. Le azioni di cui ai commi 1, 2, 3 sono realizzate in collaborazione con gli enti locali, le ATER, gli Erdisu e le istituzioni scolastiche e universitarie.

5. Per beneficiare degli interventi di cui al presente articolo, i giovani presentano, con riferimento al nucleo familiare, gli indicatori della situazione

economica (ISE) e della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109* (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'*articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*), non superiori ai limiti di importo fissati con regolamento.

Articolo 15 *Formazione, ricerca e innovazione.*

1. Al fine di promuovere una maggiore coerenza tra l'offerta formativa e il mondo del lavoro, la Regione, nell'ambito della programmazione di settore individua strumenti di raccordo tra le politiche attive della formazione, della ricerca e innovazione e del lavoro.
 2. La Regione promuove interventi finalizzati a sostenere l'attività di ricerca, innovazione, trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche da parte dei giovani nelle Università, nei centri di ricerca e nelle imprese.
 3. La Regione promuove interventi a favore dei giovani per sostenere i costi di registrazione di nuovi brevetti con significativo contenuto innovativo.
 4. La Regione promuove lo studio delle lingue straniere e il loro apprendimento permanente quali strumenti indispensabili per la crescita personale e l'accesso al lavoro.
-

Articolo 16 *Politiche del lavoro.*

1. La Regione individua misure di politica attiva del lavoro dirette alla stabilizzazione occupazionale dei giovani.
2. Dopo il comma 3 dell'*articolo 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18* (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è inserito il seguente:
"3-bis. Il regolamento di cui al comma 3:
a) individua, nell'ambito degli incentivi di cui al comma 1, lettera c), specifiche misure dirette a favorire la stabilizzazione occupazionale dei

giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età; b) può prevedere per le misure di cui alla lettera a) l'aumento dell'ammontare fino a un massimo del 30 per cento rispetto alle altre ipotesi di incentivazione di cui al comma 1, lettera c).".

3. La Regione individua altresì misure di politica attiva del lavoro dirette a incentivare l'occupazione dei giovani in possesso di elevata qualificazione professionale o impiegati nel settore della ricerca.

4. Con regolamento regionale sono individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di cui al comma 3.

Articolo 17 *Sostegno alla formazione di giovani talenti e al loro rientro in regione.*

1. Al fine di potenziare la ricerca, l'innovazione e la riqualificazione delle risorse umane negli enti pubblici, negli enti di ricerca e nelle imprese e di accrescere la qualità dell'insegnamento universitario, la Regione sostiene con finanziamenti, a copertura del 50 per cento della spesa prevista, i progetti, di durata massima di tre anni, di enti pubblici e soggetti privati, destinati al rientro dall'estero e dalle altre regioni italiane dei giovani talenti della regione che si sono distinti nei settori di competenza.

2. La Regione istituisce altresì borse di studio di durata massima triennale per neo laureati residenti in regione, finalizzate al sostegno di percorsi di alta formazione in centri di eccellenza all'estero, non esistenti in regione e mirate al rientro nel mercato del lavoro regionale, attraverso l'intesa con i datori di lavoro.

Articolo 18 *Cittadinanza attiva e mobilità internazionale.*

1. Nell'ambito della programmazione di settore, l'amministrazione regionale, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla promozione della cittadinanza attiva e della mobilità giovanile europea e internazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono ⁽²³⁾ ⁽²⁸⁾.

1-bis. La Regione promuove progetti scolastici finalizzati all'introduzione o all'incremento dello studio dei principi di educazione alla cittadinanza ed all'introduzione o all'incremento dello studio dei principi di educazione economico-finanziaria, tramite l'attivazione di approfondimenti specifici e trasversali nelle diverse discipline, favorendo anche variazioni all'assetto curricolare dei singoli istituti, secondo i Piani dell'Offerta Formativa, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275* (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'*art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*), e successive modificazioni, e percorsi educativi da parte di esperti in materie giuridiche, economico-finanziarie e sociali ⁽²⁶⁾.

1-ter. Per l'attuazione dei progetti previsti dal comma 1-bis trova applicazione l'*articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3* (Legge finanziaria 2002) ⁽²⁵⁾.

1-quater. Per le finalità di cui al comma 1-bis la Regione è autorizzata a sostenere progetti di formazione e aggiornamento dei docenti ⁽²⁵⁾.

2. La Regione sostiene scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati dai soggetti di cui al comma 2-bis ^{(21) (28)}.

2-bis. Per le finalità previste dai commi 1 e 2, la Giunta regionale, in base ai fondi disponibili, stabilisce a quali tra i seguenti soggetti possono essere concessi contributi:

- a) associazioni giovanili iscritte al registro previsto all'*articolo 11* ⁽²⁹⁾;
- b) comuni, singoli o associati, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- c) soggetti proprietari o gestori di centri di aggregazione giovanile di cui all'*articolo 24* ^{(20) (27)}.

2-ter. La Giunta regionale, in base ai fondi disponibili, può autorizzare spese per iniziative da realizzare direttamente da parte dell'Amministrazione regionale, anche avvalendosi di altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro ⁽²²⁾.

2-quater. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione Regionale promuove la creazione di punti locali di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani attraverso l'adesione alla reti nazionali ed europee preposte. I punti sono costituiti presso i propri servizi di orientamento o presso enti locali e Informagiovani regionali ⁽²⁴⁾.

2-quinquies. Per le finalità di cui al comma 2-quater la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili ed enti privati senza fine di lucro regionali ⁽²⁴⁾.

2-sexies. Entro il 30 novembre di ogni anno i soggetti di cui al comma 2-quinquies manifestano l'interesse alla Direzione competente in materia di politiche giovanili di aderire alle reti nazionali ed europee preposte e richiedono il relativo cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione ⁽²⁴⁾.

2-septies. La Regione favorisce, anche attraverso i collegamenti con il Portale regionale giovani, la messa in rete dei punti locali di cui al comma 2-quater e ne assicura il coordinamento ⁽²⁴⁾.

(20) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 22, L.R. 27 dicembre 2013, n. 23*, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16* della stessa legge), modificato dall'*art. 6, comma 60, lett. b), L.R. 4 agosto 2014, n. 15*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1*, della medesima legge), e poi così sostituito dall'*art. 7, comma 32, lettera d), numero 2), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: "2-bis. Per le finalità previste dai commi 1 e 2, la Regione: a) può concedere contributi alle associazioni giovanili; b) può sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente anche avvalendosi di altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro."

(21) Comma prima modificato dall'*art. 6, comma 60, lett. a), L.R. 4 agosto 2014, n. 15*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1*, della medesima legge), e poi così sostituito dall'*art. 7, comma 32, lettera d), numero 1), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: "2. La Regione sostiene scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati dalle associazioni giovanili."

(22) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 32, lettera d), numero 3), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*).

(23) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 26, lettera c), L.R. 29 dicembre 2015, n. 34*, a decorrere dal 13 gennaio 2016 e con effetto dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10, comma 1, della medesima legge*).

(24) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 47, L.R. 11 agosto 2016, n. 14*, a decorrere dal 13 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 13, comma 1, della medesima L.R. n. 14/2016*).

(25) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, L.R. 24 maggio 2017, n. 16*.

(26) Comma dapprima aggiunto dall' *art. 1, comma 1, L.R. 24 maggio 2017, n. 16* e poi così sostituito dall' *art. 8, comma 92, L.R. 28 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 5 gennaio 2018 e con effetto dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "1-bis. La Regione promuove progetti scolastici finalizzati all'introduzione o all'incremento dello studio dei principi di educazione alla cittadinanza tramite l'attivazione di approfondimenti specifici e trasversali nelle diverse discipline, favorendo anche variazioni all'assetto curricolare dei singoli Istituti, secondo i Piani dell'Offerta Formativa, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275* (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'*art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*), e successive modificazioni, e percorsi educativi da parte di esperti in materie giuridiche e sociali."

(27) In attuazione del presente comma, vedi il regolamento approvato con *D.P.Reg. 24 settembre 2014, n. 0183/Pres.*

(28) In attuazione del presente comma, vedi il regolamento approvato con *D.P.Reg. 24 settembre 2014, n. 0183/Pres.* e il regolamento approvato con *D.P.Reg. 2 settembre 2015, n. 0181/Pres.*

(29) In attuazione del presente articolo vedi il regolamento approvato con *D.P.Reg. 2 settembre 2015, n. 0181/Pres.*

Articolo 19 *Incentivi per l'internazionalizzazione delle professioni* ⁽³⁰⁾.

1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni, in aggiunta alle misure di cui all'articolo 28, attraverso la concessione di contributi a giovani per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private. Per tale finalità, nonché per il riconoscimento degli scambi culturali e delle esperienze professionali ai fini del periodo di pratica professionale richiesto, la Regione promuove la conclusione di accordi tra gli ordini o i collegi professionali, nonché tra le associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi italiani e gli omologhi enti degli Stati

membri dell'Unione europea e dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel rispetto dell'autonomia loro attribuita ⁽³¹⁾.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi per promuovere la formazione all'estero presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali dei professionisti, sia iscritti in appositi albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, sia non organizzati in ordini o collegi, e dei diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale, promuovendo la competitività e riducendo i rischi di obsolescenza professionale ⁽³²⁾.

3. La richiesta di contributo dei professionisti iscritti all'albo o all'associazione non ordinistica di riferimento, relativa alle spese di formazione sostenute nei precedenti ventiquattro mesi per il conseguimento dell'abilitazione professionale, è presentata al Servizio regionale competente in materia di professioni entro novanta giorni dall'iscrizione all'albo o all'elenco ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile ovvero all'associazione professionale di riferimento ⁽³²⁾.

4. Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo ⁽³²⁾.

(30) Articolo così sostituito dall' *art. 7, comma 54, L.R. 11 agosto 2016, n. 14*, a decorrere dal 13 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 13, comma 1, della medesima L.R. n. 14/2016*). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 19 - Incentivi per l'internazionalizzazione delle professioni. 1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi a giovani per scambi di esperienze professionali, di durata non superiore a due anni, da realizzarsi attraverso tirocini, stages e periodi di formazione presso studi professionali in regione e all'estero.».

(31) Comma così sostituito dall' *art. 8, comma 90, L.R. 28 dicembre 2017, n. 45*, a decorrere dal 5 gennaio 2018 e con effetto dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: "1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni, in aggiunta alle misure di cui all'articolo 28, attraverso la concessione di contributi a giovani per incentivare scambi culturali ed esperienze professionali, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati e collaborazioni presso studi professionali all'estero. Per tale finalità, nonché per il riconoscimento degli scambi culturali e delle esperienze professionali ai fini del periodo di pratica professionale richiesto, la Regione promuove la conclusione di accordi tra gli ordini o i collegi professionali, nonché tra le associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi, italiani e gli

omologhi enti degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel rispetto dell'autonomia loro attribuita.”.

(32) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi il regolamento emanato con *D.P.Reg. 14 febbraio 2017, n. 036/Pres.*

Articolo 20 *Interventi per l'imprenditoria.*

1. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale del Friuli-Venezia Giulia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) favorisce la propensione all'imprenditorialità dei giovani nell'ambito dei programmi del sistema formativo regionale;

b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria attraverso la valorizzazione delle capacità creative nella realizzazione della propria attività;

c) promuove e sostiene progetti per l'avvio di nuove imprese nei diversi settori economici, con particolare riguardo alle iniziative dirette al mantenimento dei mestieri tradizionali dell'artigianato e alle iniziative finalizzate all'innovazione tecnologica di processo e di prodotto;

d) promuove e sostiene azioni volte a favorire il passaggio generazionale nel sistema delle imprese del Friuli-Venezia Giulia, anche attraverso la predisposizione di servizi informativi e di consulenza;

e) favorisce l'implementazione di strumenti, quali gli incubatori e gli acceleratori di impresa, specificamente rivolti ai giovani imprenditori, con l'obiettivo prioritario di cogliere le esigenze di innovazione del tessuto produttivo del Friuli-Venezia Giulia;

f) promuove progetti in collaborazione con le università, le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione, al fine di migliorare l'integrazione tra mondo della scuola e del lavoro, con particolare riguardo alla nascita di nuove imprese;

g) promuove nell'ambito dei progetti di coabitazione di cui all'*articolo 14*, comma 1, la realizzazione di progetti di condivisione dell'ufficio, da attuarsi attraverso la messa a disposizione di postazioni di lavoro attrezzate e sale riunioni comuni.

3. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dei pertinenti investimenti, delle spese di costituzione e primo impianto, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese. Gli interventi contributivi valorizzano in particolare lo sviluppo di sinergie con altre

iniziative di promozione di nuove idee imprenditoriali realizzate da enti pubblici e privati. Per la parte dei costi non coperti dai contributi di cui al presente comma, i progetti possono beneficiare di altri ausili pubblici e agevolazioni finanziarie, incluse le garanzie di cui all'*articolo 28* ⁽³³⁾ ⁽³⁷⁾.

3-bis. I costi e le spese di cui al comma 3 sono ammissibili a contributo anche se sostenuti prima del termine di chiusura del bando precedente ⁽³⁵⁾.

4. Con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore competente alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, sentito il Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'*articolo 6*, comma 1, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 3, nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato. L'entità massima dei contributi è pari al 50 per cento della spesa ammissibile. L'importo del contributo è compreso tra 2.500 euro e 20.000 euro; nel caso di società con almeno tre soci tale importo è compreso tra 5.000 euro e 40.000 euro ⁽³⁶⁾.

4-bis. In sede di prima applicazione, il regolamento di cui al comma 4 è emanato anche nelle more della costituzione del Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'*articolo 6*, comma 1 ⁽³⁴⁾.

4-ter. [Per la valutazione dei progetti di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale si avvale del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, di cui all'*articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26* (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), integrato da due componenti esperti in materia di imprenditoria giovanile, designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente per i settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, turismo e servizi, le Università degli Studi di Trieste e Udine e gli enti di ricerca sottoscrittori della Convenzione con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 5 luglio 2004] ⁽³⁴⁾.

5. Tenuto conto delle esigenze connesse alla programmazione finanziaria regionale, la legge finanziaria può determinare, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, riduzioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a favore delle nuove imprese costituite da giovani.

6. Per le finalità previste dal comma 5, si definiscono imprese costituite da giovani:

- a) le imprese individuali i cui titolari sono giovani;
- b) le società e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale.

7. La Regione predispone annualmente un foglio informativo sull'insieme delle misure a sostegno delle attività autonome e imprenditoriali. Il foglio informativo è reso disponibile presso gli sportelli Informa-giovani e a mezzo degli strumenti telematici della Regione.

8. La Regione, nell'ambito del Portale regionale giovani, attiva una specifica sezione interattiva dedicata all'imprenditorialità giovanile, alle opportunità offerte dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali, dagli enti camerali e dalle organizzazioni imprenditoriali e di categoria. Il sito internet, oltre alla divulgazione dei materiali informativi, attiva un servizio di consulenza on-line rivolto ai giovani residenti in Friuli-Venezia Giulia.

(33) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 5, L.R. 12 aprile 2017, n. 6*, a decorrere dal 15 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della medesima legge*). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall' *art. 2, comma 102, lettera a), L.R. 25 luglio 2012, n. 14* e dall' *art. 8, comma 1, lettere a) e b), L.R. 26 marzo 2014, n. 4*.

(34) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 123, L.R. 25 luglio 2012, n. 14*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 15, comma 1, della stessa legge*) e poi abrogato dall' *art. 27, comma 1, L.R. 16 maggio 2014, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 35, comma 1, della medesima legge*). Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 2 del suddetto art. 27.

(35) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 65, L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1, della medesima legge*).

(36) In attuazione del presente comma vedi il regolamento approvato con *D.P.Reg. 26 novembre 2012, n. 0242/Pres.*, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 16 marzo 2015, n. 055/Pres.*, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 14 dicembre 2015, n. 0253/Pres.* e il regolamento approvato con *D.P.Reg. 15 ottobre 2018, n. 0204/Pres.*

(37) In attuazione del presente comma, vedi il regolamento approvato con *D.P.Reg. 16 marzo 2015, n. 055/Pres.*, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 14 dicembre 2015, n. 0253/Pres.* e il regolamento approvato con *D.P.Reg. 15 ottobre 2018, n. 0204/Pres.*

Articolo 21 *Interventi in ambito sociale e per la promozione della salute.*

1. La Regione nell'ambito delle finalità generali di promozione dell'educazione dei giovani promuove e sostiene interventi per:

a) prevenire e contrastare il disagio giovanile, attraverso la diffusione della cultura della legalità e della conoscenza del vivere civile, per formare e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità;

b) educare al rispetto di se stessi e degli altri, anche al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, nonché al rispetto tra i sessi, alla creazione di rapporti positivi nelle relazioni familiari, scolastiche, sociali, con particolare riferimento a quelli con gli anziani, i disabili e le persone in condizione di svantaggio e promuovere l'integrazione con il diverso e rimuovere ogni forma di xenofobia e razzismo;

c) diffondere la conoscenza di stili di vita sana e la consapevolezza nei consumi, da attuarsi con il coinvolgimento diretto dei giovani e anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali;

d) prevenire e contrastare i comportamenti e i fattori di rischio, attraverso la responsabilizzazione dei giovani, con particolare riguardo alla sessualità, all'alimentazione, all'uso di sostanze stupefacenti e psicoattive, nonché all'abuso di alcol e tabacco;

e) favorire l'educazione alla salute nelle scuole, anche con attività di consulenza e ascolto, in accordo con l'amministrazione scolastica;

f) valorizzare i consultori come strumenti di ascolto per le giovani generazioni, incentivandone la funzione educativa riguardo la salute sessuale;

g) diffondere la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di svago e divertimento, con particolare riguardo all'educazione della sicurezza stradale;

h) riconoscere lo sport come diritto di cittadinanza e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni, cooperative sociali e altri enti senza fini di lucro ⁽³⁸⁾.

3. Nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo, la Giunta regionale riserva annualmente una quota alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni.

4. Per le finalità previste al comma 1 la Regione è autorizzata altresì a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro.

(38) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 26, lettera f), L.R. 29 dicembre 2015, n. 34*, a decorrere dal 13 gennaio 2016 e con effetto dal 1°

gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 10*, comma 1, della medesima legge).

Articolo 21-bis *Educazione alla gestione dei conflitti e contrasto al fenomeno del bullismo* ⁽³⁹⁾.

1. La Regione sostiene e finanzia progetti e interventi, che abbiano un approccio multidisciplinare, volti all'educazione alle relazioni umane, al rispetto della dignità delle persone, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto a tutte le discriminazioni nel rispetto del principio di eguaglianza e pari opportunità tra persone, senza distinzione alcuna. A tal fine sostiene azioni di rilevazione, prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove e sostiene:

a) protocolli di intesa con i soggetti istituzionali, che a diverso titolo e nei diversi settori della vita sociale, svolgono un ruolo formativo e culturale nei confronti dei giovani;

b) iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi di cui al comma 1;

c) percorsi educativi, di cooperazione e di partecipazione attiva rivolti ai bambini, agli adolescenti e ai giovani, mirati all'educazione ai sentimenti, all'affettività, alla legalità e all'uso consapevole della rete internet e dei nuovi media, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie;

d) corsi di formazione per il personale scolastico, gli operatori sportivi e gli educatori, volti ad acquisire competenze e tecniche educative nei confronti dei giovani al fine di favorire una corretta interrelazione e un utilizzo consapevole dei media e dei social network;

e) corsi, programmi di assistenza, gruppi di supporto per i genitori al fine di aiutarli ad acquisire consapevolezza e capacità di intervento nella gestione dei conflitti e del fenomeno del bullismo;

f) campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte ai minori e agli adulti anche all'interno delle scuole;

g) azioni informative di sensibilizzazione verso gli ordini professionali per l'attivazione di servizi di consulenza, anche legale, alle persone vittime di fenomeni di bullismo.

3. Beneficiano dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2 i progetti presentati in rete, dai comuni, singoli o associati, dalle istituzioni scolastiche, dalle aziende per l'assistenza sanitaria, dalle università, dalle associazioni rappresentative e portatrici degli interessi dei gruppi sociali maggiormente a rischio di discriminazione e bullismo, nonché dagli enti del terzo settore, di cui all'*articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n.*

106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale). ⁽⁴⁰⁾

4. I termini e le modalità per la concessione dei finanziamenti sono regolati da apposito regolamento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 della presente legge.

(39) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, L.R. 24 maggio 2017, n. 17.*

(40) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 38, L.R. 4 agosto 2017, n. 31*, a decorrere dal 10 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, L.R. n. 31/2017*).

Articolo 22 *Interventi in ambito culturale* ⁽⁴³⁾.

1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per:

- a) valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni;
- b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali;
- c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunità locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale;
- d) incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea;
- e) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e naturalistico;
- f) promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli-Venezia Giulia;
- g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale;
- h) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato;
- i) promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Friuli-Venezia Giulia ⁽⁴⁴⁾.

2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione concede contributi alle associazioni giovanili e, limitatamente alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove

anni, anche alle istituzioni scolastiche. I contributi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 33 ⁽⁴²⁾ ⁽⁴⁵⁾

2-bis. [Le iniziative destinarie dei contributi di cui al comma 2 possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a un terzo della loro durata; le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possono superare il 20 per cento del contributo concesso] ⁽⁴¹⁾ ⁽⁴⁴⁾.

3. Nell'ambito delle risorse complessivamente destinate alla concessione dei contributi di cui al comma 2, la Giunta regionale riserva annualmente una quota alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni ⁽⁴⁴⁾.

4. Per le finalità previste al comma 1, la Regione è autorizzata altresì a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro.

5. Le iniziative svolte in collaborazione con altri soggetti ai sensi del comma 4 sono realizzate sulla base di convenzioni che definiscono l'oggetto e i risultati attesi, stabiliscono il limite massimo della partecipazione finanziaria della Regione, i tempi di realizzazione, l'articolazione delle spese previste, le modalità di verifica dei risultati conseguiti e di accertamento delle spese effettivamente sostenute.

6. Restano ferme le funzioni dei Comuni e delle Province previste dagli *articoli 25 e 26 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

(41) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 100, L.R. 27 dicembre 2013, n. 23*, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16* della stessa legge), e poi abrogato dall'*art. 6, comma 34, L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*).

(42) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 33, L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*), dall'*art. 1, comma 41, L.R. 27 marzo 2015, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, della medesima legge*) e dall'*art. 1,*

comma 18, L.R. 7 novembre 2016, n. 16, a decorrere dal 10 novembre 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 5, comma 1, della stessa legge).

(43) Per la stipula di convenzioni per la realizzazione di iniziative di valore culturale a favore dei giovani, ai sensi del presente articolo, vedi il regolamento approvato con *D.P.Reg. 2 maggio 2012, n. 098/Pres.* Vedi, anche, il *D. Dirett. reg. 30 luglio 2018, n. 6782.*

(44) In attuazione del presente comma, vedi il regolamento approvato con *D.P.Reg. 10 giugno 2014, n. 0112/Pres.* , il regolamento approvato con *D.P.Reg. 16 marzo 2015, n. 054/Pres.* e il regolamento approvato con *D.P.Reg. 6 ottobre 2015, n. 0206/Pres.*

(45) In attuazione del presente comma, vedi il regolamento approvato con *D.P.Reg. 16 marzo 2015, n. 054/Pres.*

Articolo 23 *Alfabetizzazione informatica.*

1. La Regione riconosce l'alfabetizzazione informatica come strumento essenziale per lo sviluppo, la crescita, l'inclusione sociale e il miglioramento delle condizioni di accesso dei giovani al mondo del lavoro.
2. La Regione promuove e sostiene specifiche azioni volte a incentivare e favorire l'utilizzo da parte dei giovani dei moderni strumenti informatici, con particolare riguardo al miglioramento delle condizioni di accesso alla rete internet.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Regione eroga contributi e altri incentivi economici a favore dei giovani.

Articolo 24 *Sostegno ai centri di aggregazione giovanile* ⁽⁴⁹⁾.

1. Fermo restando quanto disposto dagli *articoli 25 e 26 della legge regionale n. 24/2006*, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11, parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro per l'acquisto, la costruzione, ivi compreso l'eventuale acquisto dell'area, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di edifici, comprensivi degli impianti, destinati o da destinare

alle attività di centri di aggregazione giovanile in possesso dei requisiti previsti ai commi 3, 4 e 5, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature funzionali alle attività medesime ⁽⁴⁶⁾.

1-bis. I contributi agli enti locali, per gli interventi sugli immobili di cui al comma 1, sono concessi al 100 per cento del quadro economico esposto ⁽⁴⁸⁾.

2. Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 sono finanziati secondo il seguente ordine di priorità:

a) interventi su edifici già destinati a sede di centri di aggregazione giovanile;

b) interventi su edifici pubblici o privati da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile, con priorità per quelli dismessi o degradati;

c) costruzione di nuovi edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile;

d) acquisto di edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile ⁽⁴⁷⁾.

3. I centri di aggregazione giovanile, anche nella struttura di centri polifunzionali, sono destinati allo svolgimento di attività integrate di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico, culturale e musicale rivolte ai giovani e sono gestiti dai soggetti di cui al comma 1.

4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate senza finalità di lucro, con continuità, in sedi aperte al pubblico e senza alcuna discriminazione, allo scopo di promuovere tra i giovani l'assunzione di responsabilità, lo sviluppo dell'autonomia personale, la socializzazione, la creatività e la progettualità giovanile, la partecipazione attiva e lo sviluppo di competenze alla vita.

5. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 1 e ai finanziamenti erogati dalle amministrazioni locali ai sensi degli *articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006*, i centri di aggregazione giovanile sono dotati di spazi per l'organizzazione di eventi collettivi.

(46) Comma così sostituito dall' *art. 317, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 318* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Fermo restando quanto disposto dagli *articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006*, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'*articolo 11*, parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la messa a norma di immobili, comprensivi degli impianti, degli arredi e delle attrezzature, da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile in possesso dei requisiti previsti ai commi 3, 4 e 5.».

(47) Comma così sostituito dall' *art. 317, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 318* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati altresì, per le stesse finalità, al recupero e alla riconversione di edifici pubblici o privati dismessi o degradati.».

(48) Comma inserito dall' *art. 5, comma 3, L.R. 6 novembre 2018, n. 25*, a decorrere dall'8 novembre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 16, comma 1*, della stessa legge).

(49) Vedi, al riguardo il regolamento approvato con *D.P.Reg. 10 settembre 2015, n. 0186/Pres.*

Articolo 24-bis *Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi* ⁽⁵⁰⁾.

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di promuovere le tematiche della pace, dell'ambiente, dell'istruzione e del rispetto, istituisce la Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi.

2. In occasione della Giornata regionale dei Consigli comunali dei ragazzi, la Regione Friuli-Venezia Giulia promuove idonee iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della pace, della cura dell'ambiente e del rispetto, attraverso campagne d'informazione, convegni, studi e dibattiti.

3. Per le finalità previste dal comma 1, la Regione Friuli-Venezia Giulia promuove un coordinamento con le amministrazioni locali per la programmazione di iniziative volte a favorire e promuovere l'esperienza di partecipazione democratica dei bambini e degli adolescenti.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione indica il CRELP (Coordinamento Regionale Enti Locali per la pace e per i Diritti Umani) quale ente promotore della Giornata regionale dei Consigli comunali dei ragazzi.

5. La Regione può concedere al CRELP contributi a titolo di cofinanziamento per la realizzazione di intese con Unioni Territoriali Intercomunali e Comuni, manifestazioni ed eventi da svolgersi sul territorio regionale durante la Giornata regionale dei consigli comunali dei ragazzi.

(50) Articolo inserito dall' *art. 7, comma 15, L.R. 30 marzo 2018, n. 14*, a decorrere dal 5 aprile 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 14, comma 1*, della stessa legge). Vedi, anche, il comma 16 del citato *articolo 7*.

Articolo 25 *Giornata regionale dell'arte giovanile.*

1. La Regione, al fine di valorizzare le capacità creative e artistiche e il pluralismo di espressione dei giovani residenti in regione, istituisce la Giornata regionale dell'arte giovanile. In tale occasione sono presentati i progetti artistici di migliore qualità, selezionati dalla giuria di cui al comma 3, tra quelli proposti annualmente, per l'ottenimento di contributi regionali previsti dalla presente legge, dalle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'*articolo 11*, dalle aggregazioni giovanili e da altri enti senza finalità di lucro.
 2. A tre progetti di eccellente valore artistico, scelti tra quelli di cui al comma 1, è assegnato il premio Giovani talenti emergenti.
 3. L'assegnazione dei premi di cui al comma 2 è effettuata da una giuria nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche giovanili. La giuria è presieduta dal medesimo assessore ed è composta da un critico d'arte, da un docente universitario esperto nelle materie artistiche, da un operatore culturale qualificato e da un funzionario regionale competente in materia di politiche giovanili.
 4. Ai componenti esterni della giuria è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute.
-

Articolo 26 *Interventi in ambito sportivo.*

1. La Regione promuove misure al fine di abbattere le spese sostenute dai giovani per l'esercizio di attività sportiva. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai contributi regionali.
-

Articolo 27 *Carta giovani.*

1. La Regione promuove l'adozione di una carta servizi denominata Carta giovani che consente l'accesso in forma agevolata a iniziative, attività e servizi, con particolare riguardo a quelli sostenuti dalla Regione per i giovani nella fascia di età compresa tra i quattordici e i trentacinque anni.
 2. La Regione favorisce altresì l'integrazione della Carta giovani con altre carte di servizi esistenti nel territorio regionale e a livello nazionale e internazionale.
 3. Con regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità per l'utilizzo della Carta giovani.
-
-

CAPO V

Interventi per l'accesso al credito

Articolo 28 *Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani.*

1. Al fine di favorire le opportunità di studio, formazione, inserimento lavorativo e sociale dei giovani, nonché per sviluppare e diffondere la cultura dell'autonomia imprenditoriale e agevolare l'accesso alle professioni, ai sensi dell'*articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21* (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale), l'amministrazione regionale è autorizzata a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia (FRIE), di cui alla *legge 18 dicembre 1955, n. 908* (Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia), il Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani, di seguito denominato Fondo.
2. Il Fondo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, è amministrato con contabilità separata, ed è destinato all'attivazione di garanzie e cogaranzie in relazione a operazioni di finanziamento a favore dei giovani.
3. Sono in particolare oggetto di garanzia i finanziamenti per:
 - a) l'iscrizione e la frequenza degli studi universitari e presso istituti scolastici secondari di secondo grado, nonché di corsi di specializzazione e master universitari o certificati ASFOR, anche all'estero;
 - b) le spese connesse alla partecipazione a tirocini formativi da svolgersi presso aziende, enti e istituzioni, anche con sede all'estero;
 - c) l'avvio e lo sviluppo di progetti e iniziative di carattere imprenditoriale dirette alla costituzione di aziende, ivi compreso l'acquisto dei locali, delle attrezzature e dei beni strumentali e tecnologici;

d) l'avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per i progetti finalizzati alla condivisione dell'ufficio, per gli studi organizzati tra giovani professionisti in modo associato o intersettoriale e per quelli che si caratterizzano per l'innovazione nell'organizzazione e nello svolgimento dell'attività;

e) l'acquisizione di strumenti informatici, la partecipazione a convegni e corsi di formazione e aggiornamento professionale, l'abbonamento a pubblicazioni specializzate e banche dati, l'acquisto di testi pertinenti all'attività esercitata e ogni altra spesa necessaria per l'esercizio della pratica o tirocinio professionale stabilita con regolamento;

f) l'acquisto dell'arredamento della prima casa.

4. Le cogaranzie e garanzie sono deliberate dal Comitato di gestione del FRIE, che provvede altresì alla gestione di tutte le attività connesse al rilascio delle stesse.

5. Alle riunioni del Comitato di gestione del FRIE aventi a oggetto la trattazione delle istanze e dei procedimenti, nonché l'assunzione di decisioni riguardanti le garanzie e le cogaranzie di cui al presente articolo, possono partecipare con voto consultivo due rappresentanti designati dalla Consulta di cui all'*articolo 7*, fra giovani di età non superiore a trentacinque anni.

6. Le garanzie e le cogaranzie del Fondo sono rilasciate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato a fronte di operazioni di finanziamento di importo massimo pari a 40.000 euro ovvero nel caso dei finanziamenti di cui al comma 3, lettera c), pari a 60.000 euro.

7. Con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore alle attività produttive in accordo con l'Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, sentito il Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'*articolo 6*, comma 1, sono disciplinati:

a) i criteri, le modalità e i limiti per la concessione delle garanzie e delle cogaranzie, che non possono superare il 95 per cento degli importi singolarmente affidati e generare volumi complessivamente garantiti superiori a dieci volte la dotazione patrimoniale del Fondo;

b) le tipologie di finanziamento per le quali può operare la garanzia e la cogaranzia del Fondo;

c) i requisiti per l'accesso al beneficio, la durata e le modalità per la richiesta dello stesso.

8. Le garanzie e le cogaranzie attivate dal Fondo in relazione ai finanziamenti di cui al comma 3, lettera c), non possono superare il cinquanta per cento del volume massimo di interventi attivabili a valere sulla dotazione del Fondo medesimo.

9. L'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le banche e i confidi operanti nel territorio regionale per l'attuazione delle

misure di cui al presente articolo, selezionati sulla base di un bando approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive in accordo con l'Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali.

10. Il direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, in accordo con il direttore centrale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, approva gli schemi di convenzione di cui al comma 9 per l'individuazione delle modalità operative concernenti in particolare le istruttorie per la concessione delle garanzie e delle cogaranzie.

11. La vigilanza sulla gestione del Fondo è esercitata dalla Direzione centrale attività produttive.

12. Al Fondo possono contribuire enti pubblici e privati, nei limiti e con le modalità previsti dai rispettivi ordinamenti.

13. In sede di prima attuazione, al Fondo è conferita la complessiva somma di 2 milioni di euro, ricavata dalle giacenze del Fondo di rotazione per lo stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all'*articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11* (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), a valere sulle risorse che l'*articolo 4, comma 63, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22* (Legge finanziaria 2011) destina al Fondo di rotazione in favore delle imprese edili.

14. Ai conferimenti di cui al comma 13 si applica l'*articolo 14, comma 47, della legge regionale 11/2009*.

15. Limitatamente alle garanzie e alle cogaranzie prestate a valere sui fondi di cui al comma 13, le perdite conseguenti all'escussione del Fondo e all'infruttuoso esercizio del diritto di regresso, sono rimborsate dal bilancio regionale.

16. L'amministrazione regionale garantisce condizioni di speciale facilitazione a favore dei progetti di imprenditoria giovanile nell'applicazione regolamentare delle norme legislative in materia di agevolazioni all'accesso al credito delle imprese, prevista dall'*articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2* (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).

CAPO VI

Strumenti di informazione e orientamento

Articolo 29 *Portale regionale giovani.*

1. Il Portale regionale giovani costituisce il sistema di comunicazione informatica ufficiale della Regione in materia di politiche giovanili, diretto al miglioramento dell'accesso alle informazioni e alla partecipazione dei giovani ed è inserito nella home page del sito internet istituzionale della Regione.
 2. Il Portale è gestito dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili in collaborazione con gli altri uffici regionali, con la Consulta regionale dei giovani e con gli enti locali.
 3. Per i collegamenti e i contenuti redazionali del Portale è data priorità alle informazioni sui programmi, atti e obiettivi dell'Unione europea e agli interventi per la creazione di sinergie e progetti comuni con le reti di informazione comunitarie europee.
-
-

Articolo 30 *Informagiovani.*

1. La Regione promuove e sostiene la creazione e la qualificazione degli Informagiovani nel territorio regionale.
2. Gli Informagiovani svolgono funzioni di centro informativo plurisettoriale, di raccolta di dati sulla condizione giovanile e di centro servizi. Sono gestiti da enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'*articolo 11* e da enti privati senza fine di lucro.
3. Gli Informagiovani forniscono gratuitamente informazioni in particolare nei seguenti settori:
 - a) orientamento e formazione scolastica e universitaria;
 - b) opportunità di lavoro;
 - c) formazione professionale;
 - d) educazione permanente e formazione continua;
 - e) opportunità di percorsi formativi e di stages, di lavoro o volontariato all'estero;
 - f) avviamento di attività imprenditoriali;
 - g) iniziative, incentivi, agevolazioni a favore dei giovani, bandi regionali, nazionali ed europei;
 - h) organismi di partecipazione dei giovani a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;

- i) associazionismo e volontariato;
- j) politiche per la casa;
- k) tutela della salute, politiche sociali, sport, tempo libero e turismo;
- l) iniziative culturali e artistiche.

4. Gli Informagiovani mettono a disposizione le informazioni attivando collegamenti con le Università, le istituzioni scolastiche, le strutture regionali per l'erogazione dei servizi di orientamento, i Centri per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e con gli altri soggetti comunque operanti nei settori di interesse ⁽⁵¹⁾.

5. La Regione assicura il coordinamento degli Informagiovani e promuove la formazione di reti sul territorio, nonché la formazione degli operatori, provvedendo altresì al monitoraggio delle attività ⁽⁵²⁾.

6. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili ed enti privati senza fine di lucro. Costituisce condizione per l'accesso ai contributi l'adesione alle iniziative svolte dalle Province negli ambiti di cui al comma 5.

7. La Regione favorisce, anche attraverso i collegamenti con il Portale regionale giovani, la messa in rete dei siti internet degli Informagiovani, delle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'*articolo 11*, delle aggregazioni giovanili e dei centri di aggregazione giovanile.

(51) Comma così modificato dall' *art. 30, comma 1, L.R. 29 maggio 2015, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 37, comma 1, della medesima legge*) e con effetto a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni di cui all' *art. 2, comma 1, della medesima legge* (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 37, comma 2, della suddetta L.R. n. 13/2015*).

(52) Comma così sostituito dall' *art. 19, comma 1, L.R. 9 dicembre 2016, n. 20*, a decorrere dal 15 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 53, comma 1, della medesima legge*) e con effetti dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 49, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «5. Le Province assicurano il coordinamento degli Informagiovani e promuovono la formazione di reti sul territorio, provvedendo altresì alla formazione e alla qualificazione degli operatori e al monitoraggio delle attività.».

Articolo 31 *Monitoraggio sulla condizione giovanile.*

1. Al fine di approfondire la conoscenza del mondo giovanile e rendere disponibili informazioni aggiornate sulla condizione dei giovani in regione, la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili realizza le seguenti attività:

- a) raccolta ed elaborazione dati sul mondo giovanile in ambito regionale;
- b) redazione e diffusione di specifici rapporti sulle condizioni socio economiche dei giovani in regione;
- c) monitoraggio e analisi degli interventi regionali in materia di giovani.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 l'amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati con cui stipula apposite convenzioni.

CAPO VII

Valutazione degli interventi

Articolo 32 *Clausola valutativa.*

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche poste in essere nel favorire la partecipazione dei giovani alla loro elaborazione, nel sostenerne l'autonoma capacità progettuale e creativa e nell'incentivarne le opportunità di studio, formazione e lavoro. A tal fine:

a) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che dà conto del processo d'attuazione della legge e dello stato di operatività degli interventi, con particolare riguardo al funzionamento del Fondo di garanzia;

b) per ogni triennio di applicazione della presente legge, sulla base delle attività d'analisi e monitoraggio svolte ai sensi dell'*articolo 31*, la Giunta presenta al Consiglio, di norma contestualmente al Piano regionale giovani, sottoposto al parere della Commissione consiliare competente, un rapporto sui risultati conseguiti, che illustra:

1) l'attuazione del Piano precedente, dando evidenza dello stato di coordinamento istituzionale delle azioni a favore dei giovani e delle eventuali difficoltà incontrate nel realizzarlo, con particolare riferimento alla funzionalità degli organi collegiali previsti dalla legge;

2) i dati annui relativi all'impiego del Fondo regionale per i giovani, con particolare attenzione alla dimensione dell'accesso diretto dei giovani ai benefici di legge, dando a tal fine evidenza della quantità e delle

caratteristiche delle domande e dei progetti presentati dai giovani e di quelli finanziati in rapporto al totale delle domande accolte per singola tipologia d'intervento;

3) i dati annui della operatività del Fondo di garanzia, con evidenza, per tipologia di finanziamento, del numero delle domande presentate e di quelle accolte, nonché delle principali causali delle eventuali esclusioni;

4) gli esiti della verifica operata in sede di Conferenza regionale dei giovani, riportando le opinioni espresse e le istanze avanzate dai giovani.

2. La relazione e i rapporti sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale assieme agli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame.

CAPO VIII

Disposizioni di attuazione, transitorie, finali e finanziarie

Articolo 33 *Regolamenti di attuazione* ⁽⁵³⁾.

1. I criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati con regolamento da adottarsi, previo parere della commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(53) In attuazione del presente articolo vedi il regolamento approvato con D.P.Reg. 2 maggio 2012, n. 098/Pres., il regolamento approvato con D.P.Reg. 10 giugno 2014, n. 0112/Pres. per quanto riguarda la stipula di convenzioni per la realizzazione di iniziative di valore culturale a favore dei giovani ai sensi dell'art. 22 della presente legge, il regolamento approvato con D.P.Reg. 24 settembre 2014, n. 0183/Pres., il regolamento approvato con D.P.Reg. 16 marzo 2015, n. 054/Pres. , il regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 2015, n. 0117/Pres. , il regolamento approvato con D.P.Reg. 2 settembre 2015, n. 0181/Pres., il regolamento approvato con D.P.Reg. 6 ottobre 2015, n. 0206/Pres. e il regolamento approvato con D.P.Reg. 14 febbraio 2017, n. 036/Pres.

Articolo 34 *Disposizioni transitorie.*

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi di cui agli *articoli 21, 22, 24* continuano a trovare applicazione gli *articoli 15 e 16 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12* (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), e i relativi regolamenti di attuazione approvati con D.P.Reg. 12 febbraio 2008, n. 36 (Regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell'*articolo 16, comma 6 della legge regionale n. 12/2007*), con D.P.Reg. 26 febbraio 2009 n. 52 (Regolamento concernente requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti in favore dei giovani ai sensi dell'*articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 12/2007*) e con D.P.Reg. 26 febbraio 2009, n. 53 (Regolamento concernente requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani, svolte in collaborazione e delle spese ammissibili di cui all'*articolo 15, commi 5-bis e 5-ter della legge regionale n. 12/2007*, ai sensi dell'*articolo 15, comma 5-quater, della legge*, nonché le modalità di intervento diretto dell'amministrazione regionale ai sensi dell'*articolo 15, comma 5-bis, della legge regionale n. 12/2007*).
 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi di cui agli *articoli 21, 22, 24*, i regolamenti di attuazione degli *articoli 15 e 16 della legge regionale n. 12/2007*, indicati al comma 1, continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima.
 3. In via di prima applicazione l'amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione alle disposizioni dei capi IV e V anche nelle more dell'approvazione del Piano di cui all'*articolo 5*.
 4. In via di prima applicazione, la deliberazione della Giunta regionale di cui all'*articolo 38, comma 2*, è adottata anche nelle more dell'approvazione del Piano di cui all'*articolo 5*.
 5. Nelle more della costituzione della Consulta regionale dei giovani, la Regione, al fine di garantire la partecipazione dei giovani, può avvalersi dell'utilizzazione di sistemi informatici di consultazione dei giovani, inseriti nel Portale regionale giovani.
 6. Il responsabile della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili convoca la prima seduta della Consulta regionale dei giovani. ⁽⁵⁴⁾
 7. La disposizione di cui all'*articolo 11, comma 3*, si applica a decorrere dalla data di costituzione del registro di cui al medesimo *articolo 11*.
-

(54) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 23, L.R. 27 dicembre 2013, n. 23*, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «6. Il responsabile della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili convoca la prima seduta della Consulta regionale dei giovani che adotta il proprio regolamento di funzionamento.».

Articolo 35 *Disposizioni finali.*

1. I contributi e gli altri incentivi economici previsti dalla presente legge sono concessi in conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.
 2. In sede di rendicontazione dei contributi e degli altri incentivi economici previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli per spese di investimento relative a immobili, in deroga all'*articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7* (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le associazioni e le aggregazioni giovanili presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo o di altro incentivo.
 3. In deroga all'*articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000*, i beni immobili oggetto dei contributi e degli altri incentivi economici previsti dalla presente legge sono soggetti a vincolo di destinazione decennale.
 4. Agli interventi previsti dagli *articoli 21 e 22* non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'*articolo 31 della legge regionale 7/2000*.
 5. Al fine di dotare la struttura di cui all'*articolo 4, comma 2*, delle risorse umane necessarie ad assicurare l'attuazione tempestiva degli interventi previsti dalla presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare personale somministrato in numero di tre unità per la durata massima di ventiquattro mesi, eventualmente prorogabile per motivate esigenze.
 6. L'uso nella presente legge del genere maschile per indicare i soggetti attuatori e destinatari delle finalità, dei principi, obiettivi, strumenti e interventi previsti, si intende riferito a entrambi i generi e risponde solo a esigenze di semplicità del testo.
-

Articolo 36 *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) *legge regionale 12/2007*;
 - b) i commi 4 e 5 dell'*articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30* (Legge strumentale 2008);
 - c) i commi 1 e 2 dell'*articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9* (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'*articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21*);
 - d) i commi da 1 a 6 dell'*articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17* (Legge finanziaria 2009).
-

Articolo 37 *Modifiche alla legge regionale 11/2009.*

1. Dopo la lettera f ter) del comma 46 dell'*articolo 14 della legge regionale 11/2009*, è aggiunta la seguente:
"f quater) Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani".

Articolo 38 *Fondo regionale per i giovani.*

1. Al fine di attuare gli interventi previsti dalla presente legge, è istituito un apposito fondo denominato Fondo regionale per i giovani, ai sensi dell'*articolo 21, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21* (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), suddiviso tra spese correnti e spese in conto capitale.

2. La Giunta regionale provvede annualmente, ai sensi dell'*articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2007*, a individuare le quote del Fondo da destinare ai singoli comparti di intervento e le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti nella gestione delle quote medesime, e a disporre il prelevamento delle somme dal Fondo e la loro iscrizione nelle relative unità di bilancio e nei capitoli di pertinenza.

3. Alla costituzione delle dotazioni del Fondo concorrono fondi regionali, statali, europei e di altri enti pubblici e conferimenti di soggetti privati.
 4. Per i fondi statali a destinazione vincolata si provvede alla loro destinazione su appositi capitoli di bilancio.
-

Articolo 39 *Disposizioni finanziarie.*

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'*articolo 25*, comma 4, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
2. Per le finalità previste dall'*articolo 31*, comma 2, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.7.1.2001 e del capitolo 6231 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Spese per il monitoraggio sulla condizione giovanile".
3. Per le finalità previste dall'*articolo 38*, limitatamente agli interventi che comportano spese di parte corrente, è autorizzata la spesa di 310.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.2.1.5068 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, alla Finalità 10, Funzione 2 - spese correnti - con la denominazione "Fondo regionale per i giovani - spese correnti" e del capitolo 8080 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione, con la denominazione "Fondo regionale per i giovani-spesse correnti".
4. Per le finalità previste dall'*articolo 38*, limitatamente agli interventi che comportano spese d'investimento, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.5068 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, alla Finalità 10, Funzione 2 - spese d'investimento - con la denominazione "Fondo regionale per i giovani - spese d'investimento" e del capitolo 8081 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione, con la denominazione "Fondo regionale per i giovani - spese d'investimento".
5. All'onere complessivo di 500.000 euro per l'anno 2012 derivante dal disposto di cui ai commi da 2 a 4 e 7 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 - partita 65

"Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul fondo di garanzia per le opportunità dei giovani" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'*articolo 28*, comma 15, fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e ai capitoli 1546 e 1547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

7. [In relazione all'*articolo 28*, per il pagamento del compenso spettante al soggetto che presta il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione del FRIE, ai sensi dell'*articolo 5 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9* (Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del *decreto legislativo 110/2002*), è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro per l'esercizio 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del capitolo 8082 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Compenso al soggetto di supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione del FRIE relativamente all'attività del Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani"] ⁽⁵⁵⁾.

(55) Comma soppresso dall' *art. 2, comma 102, lettera b), L.R. 25 luglio 2012, n. 14*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 15, comma 1, della stessa legge*).

Articolo 40 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Allegato A ⁽⁵⁶⁾
(relativo all'articolo 6-bis, comma 4)
Statuto della consulta comunale dei giovani del comune di "X"

Art. 1 *Istituzione.*

1. È istituita dal Comune di "X", con deliberazione del Consiglio comunale in data "Y" la CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI DEL COMUNE DI "X".

(56) Allegato aggiunto dall' *art. 1, comma 3, L.R. 12 aprile 2017, n. 8 e relativo allegato A.*

Art. 2 *Principi e funzioni.*

1. La Consulta comunale dei giovani è un organismo autonomo, apartitico e permanente con funzioni consultive del Consiglio comunale, esprime pareri non vincolanti al Consiglio comunale sulle deliberazioni di interesse per i giovani e svolge in particolare le seguenti ulteriori funzioni:

- a) promuove la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
- b) facilita la conoscenza, da parte dei giovani, dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- c) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- d) segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
- e) raccoglie informazioni sul proprio territorio di riferimento riguardanti le problematiche della condizione giovanile;
- f) elabora documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
- g) collabora con le istituzioni scolastiche, le associazioni e le organizzazioni del terzo settore al fine di promuovere iniziative di orientamento e di cittadinanza attiva.

2. Per il conseguimento delle proprie finalità la Consulta comunale dei giovani si avvale delle risorse messe a disposizione nel bilancio annuale del Comune e/o delle risorse assegnate dalla Giunta comunale. Tutte le cariche sono a titolo gratuito e le iniziative intraprese non devono avere scopo di lucro. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Consulta comunale dei giovani approva una relazione sulle attività svolte durante l'anno e il relativo rendiconto finanziario, e ne trasmette copia al Consiglio comunale.

3. Le funzioni amministrative di supporto alle attività della Consulta comunale dei giovani sono svolte avvalendosi del personale messo a disposizione dagli uffici del Comune.

Art. 3 *Organi.*

1. Sono organi della Consulta:

- a) Il Consiglio direttivo della Consulta comunale dei giovani;
- b) il Presidente della Consulta comunale dei giovani;

2. Tramite il Regolamento interno è indicato il periodo, non superiore a 5 anni, in cui gli organi della Consulta comunale dei Giovani durano in carica. Possono inoltre essere individuati ulteriori organi, quali l'ufficio di presidenza, il vicepresidente ed eventuali commissioni di lavoro.

Art. 4 *Consiglio direttivo della Consulta comunale dei Giovani.*

1. Il Consiglio direttivo della Consulta comunale dei Giovani (di seguito Consiglio direttivo) è l'organo deliberativo della Consulta comunale dei Giovani, i cui membri hanno un'età compresa tra i 14 e i 35 anni. I membri sono eletti in un numero massimo corrispondente a quello dei componenti del Consiglio Comunale, e un numero minimo corrispondente a un terzo dei componenti del Consiglio Comunale.

2. Vi è incompatibilità tra le funzioni di componente del Consiglio direttivo e altre cariche politiche elettive, e in particolare le cariche di Consigliere comunale, Assessore o Sindaco del Comune.

3. Le sedute del Consiglio direttivo sono convocate almeno due volte l'anno dal Presidente della Consulta comunale dei Giovani o da un terzo dei suoi componenti. La seduta di insediamento è convocata dall'Assessore comunale responsabile in materia di Politiche giovanili.

4. Almeno una volta l'anno il Consiglio direttivo è convocato congiuntamente a un'assemblea pubblica a cui possono partecipare con diritto di parola tutti i giovani tra i 14 e i 35 anni residenti nel Comune.

5. Il Consiglio direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e, in caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari, prevale il voto del Presidente.

6. Hanno diritto a prender parte all'elezione del Consiglio direttivo tutti i giovani domiciliati nel Comune che abbiano un'età compresa tra i 14 e i 35 anni in possesso di un documento d'identità valido. Le elezioni si svolgono in una data fissata dal Sindaco o suo delegato. Il corpo elettorale è chiamato all'elezione del Consiglio direttivo mediante avviso pubblico emesso dal Sindaco o suo Delegato, almeno dieci giorni prima della data designata per le elezioni. Il voto è personale, eguale, libero e segreto, ed è possibile esprimere fino a due preferenze. In tal caso, l'elettore deve indicare due candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. L'elezione del Consiglio direttivo può avvenire anche mediante convocazione di un'apposita assemblea pubblica degli aventi diritto.

7. Hanno diritto a esprimere la loro candidatura a membro del Consiglio direttivo, almeno dieci giorni prima della data designata per le elezioni, tutti i giovani domiciliati nel Comune che abbiano un'età compresa tra i 14 e i 35 anni. Risultano eletti a componenti del Consiglio direttivo i candidati che ottengono più voti.

8. Il Regolamento interno di cui all'articolo 6 può disciplinare modalità elettive diverse da quanto indicato al comma 7 del presente articolo, purché non incompatibili o contrarie a quanto indicato dallo Statuto e dai principi generali di cui alla *legge regionale 5/2012*. Inoltre, definisce le modalità di surroga e decadenza dei componenti del Consiglio direttivo. Sono in ogni caso fatti salvi i motivi di decadenza di cui all'articolo 7, comma 4-bis, della *legge regionale 5/2012*.

Art. 5 *Presidente della Consulta comunale dei Giovani.*

1. Il Presidente della Consulta comunale dei Giovani (di seguito Presidente) è l'organo di rappresentanza istituzionale della Consulta comunale dei Giovani. È eletto dal Consiglio direttivo a scrutinio segreto tra i propri componenti nella seduta di insediamento e ha il compito di convocare le sedute e assicurare il regolare svolgimento dei lavori.

Art. 6 *Regolamento interno della Consulta comunale dei Giovani.*

1. La Consulta comunale dei Giovani adotta, tramite deliberazione del Consiglio direttivo, un proprio Regolamento interno, in armonia con i principi del presente Statuto, nel quale sono disciplinate in particolare:

a) la durata in carica dei propri organi e l'individuazione di ulteriori eventuali organi, di cui all'articolo 3, comma 2;

b) eventuali modalità alternative di elezione dei membri del Consiglio direttivo, nonché le modalità di surroga e decadenza dei componenti del Consiglio direttivo di cui all'articolo 4, comma 8;

c) le modalità di convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle sedute;

d) la sede della Consulta comunale dei Giovani, di norma ubicata presso la Sede Municipale o altri spazi a disposizione dell'Amministrazione comunale.

2. Il Regolamento interno può disciplinare ulteriori specifiche disposizioni sul funzionamento della Consulta comunale dei Giovani. Ciascun aggiornamento al Regolamento interno è approvato con voto favorevole dei due terzi del Consiglio direttivo.

3. Il Regolamento interno e le successive modifiche sono inviate alla Giunta comunale che ne delibera la presa d'atto.

Lazio L.R. n. 20 del 7 dicembre 2007 ⁽¹⁾.

Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 20 dicembre 2007, n. 35.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità e oggetto.

1. La Regione, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della "Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale" adottata dal Consiglio d'Europa nonché in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove la partecipazione istituzionale dei giovani, dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare, riconosce il ruolo e favorisce l'istituzione, lo sviluppo e l'interazione:

- a) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;
- b) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei bambini e dei ragazzi.

Art. 2*Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani ⁽²⁾.*

1. Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani, autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma associata, svolge in particolare, le seguenti funzioni:

a) promuove la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;

b) facilita la conoscenza, da parte dei giovani, dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;

c) promuove l'informazione rivolta ai giovani;

d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;

e) segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.

2. Il consiglio dei giovani può presentare proposte di deliberazione al consiglio comunale, municipale e alla giunta e, su richiesta degli organi consiliari, esprimere parere non vincolante su ogni materia che presenti specifico interesse per i giovani.

(2) Vedi anche l'art. 48, comma 2, L.R. 24 dicembre 2008, n. 31.

Art. 3*Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei bambini e dei ragazzi.*

1. Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei bambini e dei ragazzi, autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma associata, d'intesa con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) promuove la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale;

b) facilita la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;

c) fornisce consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessano i bambini e i ragazzi in ambito locale;

d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;

e) segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai bambini e ai ragazzi in ambito locale.

2. La Regione, al fine di facilitare lo scambio di esperienze dei consigli dei bambini e dei ragazzi, promuove annualmente un forum dei consigli stessi, istituiti ed operanti nel territorio regionale e ne effettua il censimento e il relativo aggiornamento.

Art. 4

Consigli, forum o consulte provinciali.

1. Le province, al fine di promuovere la partecipazione ai propri processi decisionali dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, possono istituire, rispettivamente, consigli provinciali dei bambini e dei ragazzi, forum o consulte provinciali giovanili, nonché prevedere forme di coordinamento con i consigli comunali, municipali e sovracomunali operanti nei rispettivi ambiti territoriali.

Art. 5

Rete regionale dei consigli dei giovani.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, presso l'assessorato regionale competente in materia, è istituita, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, un'apposita struttura denominata "Rete regionale dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani".

2. La struttura di cui al comma 1, in raccordo con le strutture della Presidenza della Regione, in particolare:

a) svolge attività di supporto ai consigli comunali, municipali e sovracomunali dei giovani nonché assistenza tecnica per l'accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari e dagli scambi socio-culturali giovanili;

b) gestisce servizi informativi e banche dati sulle attività svolte dai consigli dei giovani;

c) agevola la comunicazione e lo scambio di informazioni all'interno dei consigli dei giovani e con analoghi organismi di altre regioni;

d) promuove iniziative periodiche di raccordo e dibattito;

e) provvede ad attivare ogni opportuna e necessaria sinergia con i consigli dei bambini e dei ragazzi.

Art. 6

Contributi e indirizzi regionali ⁽²⁾.

1. La Regione concede ai comuni, singoli o associati, nonché ai municipi un contributo per le spese necessarie ai fini:

a) dell'istituzione e gestione dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;

b) dell'istituzione e gestione dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei bambini e dei ragazzi.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti, in particolare:

a) le modalità per la presentazione, da parte dei comuni o dei municipi, delle richieste di contributo;

b) i criteri per la valutazione delle richieste di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;

c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibili nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;

d) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e del recupero delle somme erogate.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono stabiliti altresì, indirizzi per la costituzione e il funzionamento dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani nonché di quelli dei bambini e dei ragazzi al fine di assicurarne i requisiti minimi di uniformità in ambito regionale.

(3) Con Delib.G.R. 25 gennaio 2008, n. 27 sono stati approvati adempimenti ai sensi del presente articolo.

Art. 7

Disposizione finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa R31516 del bilancio di previsione della Regione, il quale assume la seguente nuova denominazione "Spese relative alla promozione degli strumenti di partecipazione delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale".

Art. 8

Abrogazione e modifiche di norme.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 32 (Promozione dell'istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 (Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani) è aggiunta la seguente lettera:

"d-bis) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani autonomamente istituiti dagli enti locali.".

Art. 9*Disposizioni transitorie.*

1. I procedimenti di richiesta di contributi regionali ai sensi della L.R. n. 32/2003, eventualmente ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti in conformità alla deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi della stessa L.R. n. 32/2003.

Art. 10*Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Lazio L.R. n. 29 del 29 novembre 2001 ⁽¹⁾.**Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 10 dicembre 2001, n. 34, suppl. *ord. n. 6*.

(2) Con *Delib.G.R. 26 settembre 2006, n. 611* e con *Delib.G.R. 28 ottobre 2011, n. 511* è stato approvato il programma annuale degli interventi a favore dei giovani, per l'anno 2004 e per l'anno 2011. Vedi, al riguardo, la *Delib.G.R. 14 dicembre 2006, n. 849*, la *Delib.G.R. 5 agosto 2014, n. 552*, la *Delib.G.R. 22 dicembre 2014, n. 912* e la *Delib.G.R. 30 gennaio 2018, n. 34*. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 17 luglio 2018, n. 369*.

Art. 1
Finalità.

1. La Regione riconosce il particolare rilievo che rivestono le problematiche giovanili nell'ambito della programmazione regionale in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed economico della collettività regionale.

2. In conformità con quanto previsto al comma 1, la Regione, al fine di acquisire una conoscenza specifica ed approfondita della condizione giovanile e di coordinare gli interventi e le politiche degli enti locali a favore dei giovani nonché di garantire una rappresentanza del mondo giovanile nelle sedi istituzionali promuove, nel rispetto dei principi costituzionali e nell'ambito delle competenze di cui al *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* e successive modifiche, azioni tese a:

- a) favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica;
- b) promuovere presso le province ed i comuni forme di consultazione dei giovani, in forma individuale ed associata, al fine di favorire la partecipazione degli stessi alla vita amministrativa degli enti locali;
- c) analizzare ed approfondire, con il concorso delle associazioni rappresentative del mondo giovanile, le tematiche attinenti alla condizione dei giovani;
- d) promuovere un sistema coordinato di informazioni rivolto ai giovani;
- e) favorire l'inserimento dei giovani nella società e nel mercato del lavoro;

f) prevenire i percorsi della devianza e contrastare l'emarginazione, giovanile;

g) incentivare lo sviluppo dell'associazionismo giovanile;

h) coordinare gli interventi rivolti ai giovani in materia di, formazione, istruzione, occupazione, servizi sociali e prevenzione sanitaria;

i) favorire scambi culturali giovanili a carattere interregionale ed internazionale.

Art. 2

Forum regionale per le politiche giovanili.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Consiglio regionale, il Forum regionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Forum, di cui fanno parte rappresentanti ⁽³⁾:

a) delle organizzazioni giovanili di partiti politici presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento;

b) delle associazioni studentesche ed universitarie;

c) delle organizzazioni sindacali di categoria dei giovani lavoratori maggiormente rappresentative;

d) delle associazioni giovanili iscritte nel registro di cui all'articolo 5, purché costituite, come minimo, da un anno ed operanti sul territorio regionale ⁽⁴⁾;

d-bis) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani autonomamente istituiti dagli enti locali ⁽⁵⁾.

2. Il Forum dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è convocato almeno due volte l'anno.

3. Il Forum è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato.

4. Entro sessanta giorni dalla data di istituzione della struttura di cui all'articolo 4, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il regolamento interno del Forum ⁽⁶⁾.

5. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina:

a) la composizione del Forum assicurando il rispetto del pluralismo delle rappresentanze di cui al comma 1;

b) le modalità di costituzione del Forum;

c) l'organizzazione ed il funzionamento interno del Forum;

d) le modalità per la costituzione, all'interno dei componenti del Forum, del direttivo con compiti istruttori e preparatori nonché di rappresentanza del Forum nelle sedi istituzionali;

e) l'eventuale iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 di ulteriori associazioni rispetto a quelle previste al comma 2 del medesimo articolo.

6. Alle riunioni del Forum possono partecipare i consiglieri e gli assessori regionali ed essere invitati rappresentanti degli enti locali ed esperti in materia nonché i rappresentanti delle associazioni iscritte nel registro previsto all'articolo 5, diverse da quelle di cui al comma 1, lettera d).

(3) Con D.P.Reg. 29 ottobre 2007, n. 703 è stato costituito, ai sensi del presente comma, il Forum regionale per le politiche giovanili.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 20, L.R. 24 dicembre 2008, n. 32. Il testo originario era così formulato: «d) delle associazioni giovanili iscritte nel registro di cui all'articolo 5, purché costituite, come minimo, da un anno ed operanti in almeno due province.».

(5) Lettera aggiunta dall'art. 8, comma 2, L.R. 7 dicembre 2007, n. 20.

(6) Vedi, al riguardo, il Reg. 23 luglio 2007, n. 8.

Art. 3

Funzioni del Forum regionale per le politiche giovanili.

1. Il Forum:

a) esprime parere sulle iniziative concernenti la condizione giovanile su richiesta della Giunta e del Consiglio regionale nonché degli enti locali;

b) predisporre relazioni, studi, documenti ed analisi sulla condizione giovanile, anche al fine di sottoporli alla valutazione dei competenti organi regionali;

c) elegge i propri rappresentanti nelle corrispondenti sedi di consultazione giovanile costituite a livello nazionale ed internazionale.

Art. 4

Struttura regionale.

1. Per l'esercizio delle finalità della presente legge è istituita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, un'apposita struttura secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di organizzazione delle strutture del Consiglio regionale ⁽⁷⁾.

2. La struttura di cui al comma 1, tra l'altro:

a) svolge attività di supporto al Forum;

b) effettua un'azione di monitoraggio della condizione giovanile;

c) valuta l'impatto delle politiche regionali in favore dei giovani;

d) gestisce servizi informativi e banche dati sulla condizione e sulle politiche per i giovani;

e) agevola la comunicazione e lo scambio di informazioni tra mondo giovanile e le istituzioni;

f) svolge attività istruttoria ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 e provvede alla relativa tenuta.

(7) Comma così modificato dall'art. 2, comma 172, L.R. 24 dicembre 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 173 del medesimo articolo).

Art. 5*Registro regionale delle associazioni giovanili.*

1. È istituito presso il Consiglio regionale il registro delle associazioni giovanili, di seguito denominato registro ^(B).
2. Al registro possono iscriversi le associazioni:
 - a) studentesche;
 - b) di volontariato;
 - c) culturali;
 - d) ambientaliste;
 - e) sportive;
 - f) a carattere religioso;
 - g) ogni altra associazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, lettera e).
3. Ai fini dell'iscrizione nel registro, le associazioni di cui al comma 2 devono presentare domanda alla struttura prevista all'articolo 4 e, oltre ad essere formate in prevalenza da giovani, devono avere:
 - a) sede nel territorio regionale;
 - b) finalità giovanile indicata chiaramente nella denominazione e contemplata all'interno dello statuto;
 - c) statuto improntato ai criteri di democraticità;
 - d) assenza di finalità di lucro.
4. La struttura regionale di cui all'articolo 4, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di cui al comma 3, provvede all'iscrizione nel registro oppure al diniego dell'iscrizione con provvedimento motivato.
5. La domanda di cui al comma 3 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) dettagliata relazione sull'attività che l'organizzazione svolge o che intende svolgere.

6. La struttura di cui all'articolo 4 provvede con periodicità annuale alla revisione ed all'aggiornamento del registro in relazione al permanere dei requisiti previsti al comma 3.

(8) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 172, L.R. 24 dicembre 2010, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 173 del medesimo articolo).

Art. 6

Programma triennale di interventi a favore dei giovani.

1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, approva il programma triennale di interventi a favore dei giovani, di seguito denominato Programma, contenente gli indirizzi, gli obiettivi ed i progetti dell'azione regionale.

2. Il Programma contiene:

a) l'individuazione della tipologia di progetti concernenti la condizione giovanile promossi dalla Regione;

b) gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative degli enti locali in materia;

c) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;

d) l'indicazione delle procedure di accesso ai finanziamenti ed agli incentivi.

3. Il Programma prevede contributi a sostegno di progetti ed iniziative per, tra l'altro:

a) l'inserimento sociale e la partecipazione dei giovani;

b) le politiche attive per l'occupazione;

c) la prevenzione del disagio giovanile;

d) la mobilità giovanile, con iniziative di scambio socio-culturale fra paesi europei;

e) l'aggregazione, l'associazionismo e la cooperazione giovanile nazionale ed internazionale;

f) l'informazione e la consulenza per i giovani.

4. Entro il 30 novembre, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sull'andamento del programma e le eventuali correzioni allo stesso.

Art. 7

Conferenza regionale per le politiche giovanili.

1. È istituita la Conferenza regionale per le politiche giovanili, di seguito denominata Conferenza che, ripartita in ambiti territoriali provinciali, ha lo scopo di coordinare gli interventi in favore dei giovani e di scambiare le esperienze amministrative sviluppate in tema di politiche giovanili.

2. La Conferenza è composta, per ciascun ambito provinciale, dagli assessori provinciali e comunali competenti in materia di politiche giovanili.

3. Al fine di coordinare e raccordare l'attività della Conferenza, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, convoca, almeno due volte l'anno, la Conferenza stessa.

4. Alla seduta della Conferenza di cui al comma 3 partecipano gli assessori provinciali e tre rappresentanti per ogni ambito provinciale designati da ciascun ambito stesso nonché il presidente del Forum, il presidente ed i due vice presidenti della commissione consiliare, permanente o speciale, competente in materia di politiche giovanili.

Art. 8

Disposizioni finanziarie.

1. Per l'attuazione, della presente legge è autorizzata la spesa per l'importo di lire 200 milioni per l'anno 2001 che viene prevista nel bilancio pluriennale al capitolo numero 28186 di nuova istituzione, denominato "Fondo regionale per i giovani".

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo numero 16310 del bilancio pluriennale 2001.

Liguria L.R. n. 6 del 9 aprile 2009 ⁽¹⁾.**Promozione delle politiche per i minori e i giovani ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 15 aprile 2009, n. 6, parte prima.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 3 giugno 2016, n. 505*.

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge regionale:

TITOLO I

Norme generali

Art. 1

Oggetto.

1. La presente legge ha per oggetto la promozione delle politiche per i minori e i giovani al fine di perseguire i loro diritti, il benessere e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini, degli adolescenti, dei giovani e delle loro famiglie, come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità ligure e della società.

Art. 2

Principi e finalità.

1. La presente legge disciplina gli obiettivi, le azioni e la distribuzione delle competenze in coerenza e armonia con i diritti sanciti dalla normativa nazionale e internazionale e in particolare dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (firmata a New York il 20 novembre 1989), ratificata con *legge 27 maggio 1991, n. 176*:

a) uniformandosi ai principi del rispetto umano e civile, di libertà e solidarietà, di sussidiarietà e responsabilità;

b) ribadendo la centralità della persona e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo e la pari dignità sociale;

c) riconoscendo nella famiglia l'ambito naturale e prioritario di crescita dei minori, attuando la piena realizzazione dei diritti e doveri dei genitori, del diritto del minore ad avere una famiglia, della protezione e cura del minore.

2. Attraverso la presente legge, la Regione si propone di:

a) sostenere la famiglia, mediante un sistema di promozione e di protezione sociale attivo, caratterizzato dalla costituzione di una rete integrata dei servizi educativi, sanitari e sociali, nonché dallo sviluppo delle reti di solidarietà di auto-aiuto e mutuo-aiuto fra le famiglie stesse;

b) promuovere interventi per la flessibilità e la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia, sostenendo i genitori con figli minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura;

c) promuovere la maternità e paternità responsabile;

d) salvaguardare l'integrità fisica, facilitare lo sviluppo della personalità e favorire l'inserimento nella realtà sociale dei minori e dei giovani, senza distinzione di genere, nazionalità, etnia, provenienza culturale, religione, condizione fisica, economica e sociale;

e) contrastare ogni forma di abuso, sfruttamento, maltrattamento e violenza a danno dei minori;

f) diffondere la conoscenza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

g) tutelare i minori non accompagnati al fine di prevenire forme di sfruttamento e abbandono;

h) promuovere la partecipazione dei minori e dei giovani alla vita della comunità;

i) promuovere l'integrazione degli interventi rivolti ai giovani per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza giovanile e per allontanare i fattori di rischio riguardo alle dipendenze in genere;

j) incentivare lo sviluppo dell'associazionismo giovanile e in particolare riconoscere e tutelare le attività socio-educative e formative realizzate da Enti del Terzo Settore;

k) riconoscere e sostenere il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto nella comunità locale dagli oratori e promuoverne l'azione nell'ambito delle finalità indicate dall'*articolo 1 della legge 1 agosto 2003, n. 206* (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo);

l) valorizzare e sostenere la creatività giovanile nelle forme tradizionali o innovative, promosse da Enti del Terzo Settore, anche attraverso appositi programmi regionali e linee progettuali.

Art. 3

Compiti della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche in favore dei minori e dei giovani, anche promuovendo l'integrazione degli interventi dei servizi socio-sanitari, educativi e sociali. La Regione promuove altresì l'integrazione delle politiche di cui alla presente legge con le politiche regionali in materia di lavoro, accesso all'abitazione e culturali.

In particolare, la Regione:

a) programma le politiche educative e sociali per i minori, i giovani e la famiglia;

b) favorisce un'azione di raccordo tra le diverse realtà distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale;

c) istituisce gli organismi di coordinamento necessari all'integrazione delle politiche e ne definisce i compiti e le modalità di funzionamento;

d) raccoglie, elabora e diffonde, tramite l'Osservatorio delle Politiche Sociali, di cui all'*articolo 30 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12* (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio sanitari), i dati sulla condizione delle nuove generazioni al fine di un'efficace programmazione regionale e locale;

e) definisce con apposite linee guida gli standard strutturali, organizzativi, qualitativi dei servizi e delle strutture che ospitano minori, le entità numeriche e le qualifiche professionali necessarie per operare nelle strutture;

f) definisce gli indirizzi per le procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture che ospitano minori;

g) sostiene progetti e azioni innovative, anche in via sperimentale, volti ad affrontare nuovi ed emergenti bisogni, a migliorare le condizioni di vita delle giovani generazioni e a qualificare la capacità di risposta del sistema dei servizi e degli interventi pubblici e privati.

Art. 4

Compiti delle Province.

1. Le Province, in coerenza con quanto previsto dalla *L.R. n. 12/2006*:

a) promuovono attività di formazione e aggiornamento del personale dei servizi pubblici e privati impegnati nel settore minorile e della prima infanzia, al fine di favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) curano la formazione degli operatori degli sportelli informativi della provincia di appartenenza;

c) concorrono a svolgere funzioni di osservazione e di monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali, sulla base di intese, accordi o altri atti di collaborazione istituzionale stipulati con la Regione e con i Distretti Sociosanitari;

d) promuovono i Forum provinciali dei giovani, aperti a tutte le associazioni giovanili presenti sul territorio provinciale, attraverso i quali i giovani elaborano progetti e proposte relativi alle politiche a loro dedicate.

Art. 5

Compiti dei Comuni.

1. I Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia e secondo le linee del Piano Sociale Integrato Regionale di cui all'*articolo 25 della L.R. n. 12/2006*, svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:

a) prevedono interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza, il sostegno alla genitorialità e per i neo maggiorenni;

b) esercitano le funzioni di gestione, autorizzazione e vigilanza dei servizi socioeducativi a favore di bambini, adolescenti e neo maggiorenni;

c) assicurano la necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie, con i servizi sociosanitari e sanitari, con le istituzioni e autonomie scolastiche, con il Forum del Terzo Settore in quanto soggetto partecipe della programmazione e gestione dei servizi stessi;

d) valorizzano le aggregazioni familiari e sociali, quale condizione per l'incremento di una cultura accogliente e solidale.

2. I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di tutela dei minori, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria.

3. I Comuni, in forma singola o associata, promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili, favoriscono la creazione di luoghi d'incontro, centri di aggregazione ed esperienze di associazionismo e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro.

4. I Comuni favoriscono, inoltre, la partecipazione attiva e il dialogo con i giovani e le loro rappresentanze attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di consultazione e partecipazione, anche nell'ambito della realizzazione delle città sostenibili amiche dei bambini e delle bambine.

5. I Comuni individuano organizzazioni territoriali atte allo svolgimento delle proprie funzioni secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità del servizio erogato, in applicazione di quanto previsto dagli *articoli 6 e 9 della L.R. n. 12/2006*.

Art. 6

Compiti dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

1. L'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'*articolo 33 della L.R. n. 12/2006*, oltre alle funzioni affidategli dalla

legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza), svolge azioni di sensibilizzazione degli operatori dei mass media al fine della promozione di una cultura rispettosa dell'infanzia e dell'adolescenza, in collaborazione con il CORECOM.

2. L'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza partecipa al Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori di cui all'articolo 9.

Art. 7

Monitoraggio e buone pratiche.

1. La Regione al fine di mantenere un costante livello qualitativo dei servizi in favore dei minori ed estendere le buone pratiche:

a) promuove ricerche nell'ambito delle discipline socio-psico-pedagogiche per la valorizzazione, lo studio e la riflessione sui servizi dedicati ai minori;

b) individua misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta ed elaborazione dati, al fine di monitorare i flussi informativi sulle condizioni e i servizi a favore dei minori, in collaborazione con l'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all'*articolo 30 della L.R. n. 12/2006*;

c) promuove la conoscenza e la trasferibilità dei progetti a favore dell'infanzia e dell'adolescenza che si caratterizzano per la loro particolare innovazione e qualità;

d) studia e analizza la condizione dei giovani in Regione, verificando altresì l'efficacia della programmazione regionale e degli interventi svolti sulle politiche per gli adolescenti e i giovani.

2. La Regione, attraverso l'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui al comma 1, effettua un costante monitoraggio e valutazione sul complesso dell'offerta socio-educativa assistenziale destinata ai minori e, per mezzo dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di cui all'*articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28* (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza) e dell'Osservatorio regionale sulla violenza alle donne ed ai minori, di cui all'*articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2007, n. 12* (Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza), svolge attività di approfondimento relativamente

ai fenomeni che vedono coinvolti i minori nelle vesti di autori e vittime di reato.

Art. 8

Programmazione e integrazione delle politiche.

1. L'integrazione della programmazione regionale delle politiche a favore di minori, giovani, adolescenti, famiglia con le politiche riguardanti gli altri settori di competenza della Regione, avviene all'interno del Piano Sociale Integrato Regionale, di cui all'*articolo 25 della L.R. n. 12/2006*.

2. A livello territoriale, le politiche di cui alla presente legge vengono programmate utilizzando gli strumenti del Piano di Ambito Territoriale Sociale e del Piano di Distretto Sociosanitario. Il Piano di Distretto Sociosanitario, approvato d'intesa tra il Comitato dei Sindaci e la direzione generale della Azienda sanitaria locale, è la sede di programmazione degli interventi sociosanitari integrati a favore della famiglia e del minore.

3. Nell'ambito della programmazione territoriale, al fine di garantire maggiore efficacia agli interventi di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, rivolti all'infanzia e all'adolescenza, in ogni Distretto vengono realizzate azioni di coordinamento tra Enti locali, ASL, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole e soggetti del Terzo Settore competenti in materia.

Art. 9

Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori.

1. È istituito, presso il Dipartimento regionale competente in materia di Politiche sociali, il Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori, con il compito di contribuire alla promozione e diffusione della cultura di attenzione all'infanzia, all'adolescenza e al mondo giovanile in genere, di elaborare proposte per il superamento degli squilibri territoriali e di diffondere buone prassi tra i diversi servizi.

2. Il Coordinamento tecnico è anche sede di confronto tra esperti del mondo associativo e dei servizi istituzionali per meglio supportare le azioni volte

all'integrazione delle politiche a favore dei minori con le politiche sociali territoriali. Il Coordinamento tecnico rappresenta i servizi territoriali, quelli consultoriali, dell'Amministrazione della Giustizia, nonché il mondo del Terzo Settore, che si occupano di minori.

3. La Giunta regionale disciplina la composizione e il funzionamento del Coordinamento di cui al comma 1. La partecipazione al Coordinamento è a titolo gratuito.

TITOLO II

Politiche per la prima infanzia e i minori

Capo I - Rete socio-educativa per la prima infanzia

Art. 10

Servizi per la prima infanzia.

1. Ai fini di cui alla presente legge, la Regione promuove la realizzazione di servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia, attraverso un'offerta diversificata, per raggiungere la più ampia utenza e soddisfare bisogni emergenti delle diverse comunità territoriali.

2. I servizi socio-educativi per la prima infanzia sono rivolti ai bambini sino a tre anni di età e consistono in:

- a) nido di infanzia;
- b) servizi integrativi;
- c) servizi domiciliari;
- d) servizi ricreativi.

3. Il funzionamento dei servizi di cui al comma 1 è assicurato da personale educativo e ausiliario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, sulla base di un progetto educativo elaborato anche con la partecipazione delle famiglie.

4. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative per quanto concerne servizi e interventi educativi per la prima infanzia, che può gestire in forma diretta, in associazione con uno o più Comuni o in forma convenzionata con soggetti del Terzo Settore o privati accreditati.

5. La Giunta regionale, attraverso le linee guida di cui all'articolo 30, definisce i parametri strutturali, organizzativi e di personale per i servizi di cui al comma 2.

Art. 11

Organizzazione dei servizi per la prima infanzia.

1. I Comuni autorizzano l'istituzione dei servizi di cui all'articolo 10 in osservanza delle apposite linee guida regionali. Per le strutture di proprietà del Comune, l'autorizzazione è sostituita da una dichiarazione del Sindaco di conformità agli standard previsti dalla presente legge e dalle linee guida.

2. I Comuni trasmettono alla Regione i dati relativi ai soggetti autorizzati ed eventualmente convenzionati.

3. La vigilanza igienico-sanitaria e le prestazioni sanitarie nell'ambito dei servizi per la prima infanzia hanno carattere preventivo e sono assicurate dalle ASL. La vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei servizi per la prima infanzia sono affidati ai Comuni ove viene svolto il servizio.

4. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni fornite alle esigenze degli utenti e delle loro famiglie, i Comuni singoli o associati predispongono specifiche forme di consultazione per raccogliere e fornire informazioni sulle prestazioni rese, individuando altresì modalità di raccolta e di analisi dei segnali di disservizio.

Art. 12

Sistema Educativo Integrato.

1. La Regione e gli Enti locali perseguono:

a) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e di sostegno alla genitorialità;

b) la collaborazione tra i soggetti gestori, garantendo la qualità e la coerenza del sistema;

c) la promozione e la realizzazione della continuità educativa con la Scuola dell'Infanzia.

2. In ciascun Distretto Sociosanitario la Conferenza dei Sindaci affida il compito di coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia a soggetti dotati di comprovata esperienza scegliendoli tra i coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia.

Art. 13

Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione.

1. I servizi educativi per la prima infanzia, anche in collaborazione con i servizi competenti delle ASL e con i servizi sociali dei Comuni o degli Ambiti Territoriali Sociali, garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto dall'*articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104* (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, svolgono un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione e realizzano interventi di educazione alla salute.

Art. 14

Nido d'infanzia.

1. Il nido d'infanzia è un servizio a carattere educativo e sociale, rivolto ai bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, che concorre, in sostegno alle responsabilità genitoriali e familiari, alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo.

2. Il nido d'infanzia si caratterizza come centro di elaborazione e promozione di una elevata e diffusa cultura dell'infanzia: favorisce la continuità educativa in rapporto alle famiglie, all'ambiente sociale e agli altri servizi esistenti, svolgendo un intervento finalizzato alla prevenzione di ogni forma di emarginazione.

3. Lo spazio interno ed esterno al nido è articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini portatori di handicap, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio. In particolare il nido deve essere dotato di spazi destinati a giochi ed attività individuali e di piccolo gruppo, riposo, pasto, riunioni, servizi generali e zone di verde attrezzato.

4. Il nido d'infanzia consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale. Il personale del nido opera secondo il metodo di lavoro di gruppo e della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie e deve essere fornito di idoneo titolo di studio in corrispondenza del servizio svolto.

5. Il nido d'infanzia può essere aggregato in continuità educativa a sperimentazioni socio-educative o ad altri servizi scolastici; in tal caso possono essere utilizzati spazi comuni o risorse di personale per specifici servizi.

Art. 15

Servizi integrativi.

1. Per garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, possono essere realizzati servizi integrativi, con caratteristiche educative, ludiche e culturali di aggregazione sociale, che prevedono modalità strutturali e organizzative e di funzionamento diversificate:

a) centro bambino-genitori: servizi educativi, opportunamente attrezzati e organizzati per l'accoglienza dei bambini fino ai tre anni di età, insieme ai genitori o adulti accompagnatori, in modo da garantire occasioni di gioco, socializzazione e favorire la corresponsabilità fra adulti, genitori ed educatori;

b) centro bambine-bambini: servizi educativi destinati all'accoglienza dei bambini e delle bambine fino ai tre anni di età. L'età di ingresso è specificata attraverso le linee guida di cui all'articolo 30. Il Centro è caratterizzato da attività ludiche e di socializzazione e dall'assenza del servizio mensa, in considerazione della frequenza più ridotta nell'arco della giornata.

Art. 16*Servizi domiciliari.*

1. I Servizi domiciliari, al fine di rispondere ai bisogni diversificati delle famiglie, offrono un aiuto innovativo e accogliente in ambienti domestici adeguati, attrezzati al gioco e alla vita di relazione dei bambini, rimanendo in rapporto con il sistema educativo integrato. I servizi domiciliari si articolano, in particolare, nelle seguenti tipologie:

a) Educatore domiciliare: offre un servizio presso il proprio domicilio o in ambienti messi a disposizione da istituzioni scolastiche, enti locali, istituzioni religiose o altre organizzazioni no-profit, purché mantengano la connotazione di "ambiente domestico";

b) Educatore Familiare: offre un servizio da attivarsi presso un ambiente domestico di abitazione di una delle famiglie, anche a rotazione, che fruiscono del servizio stesso;

c) Mamma Accogliente: è un servizio che valorizza le risorse auto-organizzative delle famiglie ed è effettuato da una mamma con figli in età da zero a tre anni, che accoglie presso la propria abitazione, con un tempo giornaliero concordato dalle famiglie stesse, bambini fino ai tre anni. Il servizio ha validità triennale e può essere rinnovato per un altro triennio, per portare al compimento del terzo anno di età i bambini accolti.

Art. 17*Servizi ricreativi.*

1. I Servizi ricreativi offrono ai bambini momenti di gioco occasionale ed estemporaneo, in ambienti adeguati e sotto la guida di animatori.

Capo II - Sostegno alla famiglia e tutela del minore

Art. 18*Sistema integrato territoriale dei servizi a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia.*

1. All'interno del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari di cui alla L.R. n. 12/2006, la Regione promuove politiche a favore delle famiglie e a tutela dei minori, incentivando i soggetti pubblici e del Terzo Settore, affinché attuino interventi integrati e coordinati a livello territoriale.
 2. A tal fine, la Regione promuove la concertazione e la collaborazione a livello locale, sostenendo i progetti che perseguono gli obiettivi della programmazione distrettuale e di Ambito, nonché i progetti e gli interventi che derivano da accordi e intese tra Enti locali, ASL, Istituzioni scolastiche, altri soggetti pubblici e i soggetti del Terzo Settore.
-

Art. 19*Prevenzione e contrasto dell'abbandono minorile.*

1. La Regione, nel riconoscere il contesto familiare quale ambito naturale e prioritario di crescita del minore, favorisce gli interventi che prevengono e contrastano l'abbandono del minore, consentendogli di essere educato in tale ambito.
 2. A tal fine, la Regione sostiene il sistema integrato territoriale nella realizzazione di:
 - a) misure di sostegno alle competenze genitoriali volte a eliminare gli ostacoli che ne impediscono il corretto esercizio;
 - b) misure atte ad assicurare scelte genitoriali libere e consapevoli, compresa la tutela del parto anonimo, per garantire al neonato l'inserimento in ambiente familiare, in collaborazione con i servizi ospedalieri, sanitari e sociali e con il Tribunale per i minorenni.
-

Art. 20*Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore.*

1. Al fine di agevolare l'assistenza ed il mantenimento del minore, la Regione può intervenire nei confronti del genitore o del collocatario attraverso forme di erogazione anticipata delle somme destinate al mantenimento del minore, qualora le stesse non vengano corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall'Autorità Giudiziaria.

2. La Giunta regionale disciplina le modalità dell'intervento di cui al comma 1.

Art. 21

Affidamento familiare.

1. Si dà luogo all'affidamento del minore qualora non sussistano le condizioni per la permanenza dello stesso nel proprio ambito familiare, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al Titolo I-bis della *legge 4 maggio 1983, n. 184* (Diritto del minore ad una famiglia) e successive modifiche. Ove non sia possibile l'affidamento è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare.

2. La Regione, tramite i competenti servizi territoriali sociali e sanitari, garantisce al minore affidato e alla famiglia affidataria l'elaborazione di un progetto educativo e sociale individualizzato, la valutazione continua della sua evoluzione e il sostegno psicosociale alla famiglia, anche attraverso la costruzione di reti di nuclei affidatari che possano offrire alle famiglie e ai minori in difficoltà la possibilità di usufruire di un sostegno fondato sul mutuo-aiuto.

Art. 22

Adozione nazionale ed internazionale.

1. La Regione, in materia di adozioni nazionali e internazionali, svolge i seguenti compiti, nel rispetto della vigente normativa:

a) vigila, ai sensi della *l. 184/1983*, sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione nazionale e internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;

b) promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli di intesa tra tutti i soggetti che hanno competenze in materia di adozione, ai fini della qualificazione degli interventi, della condivisione degli obiettivi e di una migliore definizione dei rispettivi compiti;

c) promuove, d'intesa con il Tribunale per i minorenni e con tutti i soggetti che hanno competenze in materia di adozione, attività di informazione, formazione, preparazione delle coppie che dichiarano la propria disponibilità all'adozione, nonché sostegno psicologico e sociale alla famiglia e al bambino nel periodo successivo all'adozione, con particolare attenzione, nel caso di adozioni internazionali, all'inserimento scolastico;

d) istituisce il Servizio pubblico regionale per le adozioni internazionali di cui all'*articolo 39 bis, comma 2, della l. 184/1983*; detto Servizio può essere attivato direttamente o tramite convenzione con servizi istituiti da altre Regioni.

Art. 23

Reti di accoglienza.

1. La Regione, anche in collaborazione con i Comuni, le ASL ed il Terzo Settore, promuove la formazione di reti di famiglie per l'accoglienza valorizzando le esperienze territoriali e le sostiene in conformità ai provvedimenti di programmazione.

2. Ai sensi della presente legge, per reti di famiglie si intendono associazioni non a scopo di lucro, orientate alla promozione dell'affido e dell'accoglienza secondo quanto previsto dalla *l. 184/1983*.

Art. 24

Strutture residenziali e semiresidenziali per minori.

1. Al fine di rispondere ai problemi socio-educativi di bambini e ragazzi in situazione di disagio, la Regione favorisce la realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali per i minori temporaneamente privi di idonee cure familiari.

2. Costituiscono strutture residenziali:

a) le Comunità Educative per minori, aventi la funzione di accogliere minori e adolescenti che vivono una situazione di mancanza di tutela nella propria famiglia tale per cui il Servizio pubblico e/o il Tribunale ravvisino la necessità di un allontanamento, o in presenza di un provvedimento penale di collocamento in comunità da parte dell'Autorità Giudiziaria;

b) le Case famiglia per minori, quali luoghi di accoglienza organizzati intorno ad una famiglia giudicata idonea all'affido dai Servizi. I parametri strutturali sono quelli della civile abitazione, commisurata al numero dei minori accolti;

c) le Comunità genitore-bambino: strutture residenziali atte ad accogliere un genitore con il proprio o i propri figli quando il nucleo necessita di un sostegno volto all'autonomia dello stesso e allo sviluppo delle capacità genitoriali.

3. Costituiscono strutture semi-residenziali:

a) i Centri Socio Educativi Diurni, quali luoghi di accoglienza che prestano servizio a favore di minori che si trovano in una situazione di rischio evolutivo e per i quali il progetto di prevenzione e sostegno non necessita di un allontanamento dal nucleo familiare d'origine;

b) i Centri di aggregazione, quali "luoghi sicuri" dove proporre attività aggregative volte alla socializzazione, all'accompagnamento scolastico ed alla animazione del tempo libero.

4. Le funzioni di autorizzazione, accreditamento, vigilanza e controllo delle strutture di cui al comma 2 sono regolate dalle *legge regionale 30 luglio 1999, n. 20* (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati, Recepimento del *decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997*) e dalla *L.R. n. 12/2006*, nonché dall'articolo 30 della presente legge. L'accreditamento costituisce condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti pubblici.

Art. 25

Servizi socio educativi, ricreativi e per il tempo libero.

1. La Regione, anche nell'ottica della prevenzione del disagio e della devianza, favorisce:

a) la crescita di autonomia e di competenza dei minori, valorizzando, in un contesto comunque protetto, il gioco e le opportunità di socializzazione nel tempo libero;

b) lo sviluppo delle pari opportunità, della socializzazione ed integrazione dei bambini e delle bambine appartenenti a diverse etnie e culture nonché il rapporto con la scuola.

2. La Regione favorisce e valorizza attività e servizi di facile accesso, anche attraverso l'azione degli Enti territoriali, quali:

a) educativa - territoriale e di strada;

b) partecipazione attiva dei minori;

c) aggregazione con particolare riferimento al tempo extrascolastico;

d) promozione del gioco e dell'approccio ludico;

e) interventi di collaborazione con le scuole mirati alla promozione della cultura della legalità, della responsabilità civile ed al contrasto del bullismo.

Art. 26

Sostegno ai percorsi di uscita dalle strutture tutelari.

1. La Regione promuove percorsi di sostegno per i ragazzi all'uscita dalle strutture tutelari, anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età, per consentire agli stessi lo sviluppo delle competenze indispensabili al raggiungimento dell'autonomia.

Art. 27

Protezione dei minori vittime di reato.

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di prevenzione, di contrasto dei reati e di riparazione delle conseguenze dei reati in danno ai minori, in particolare della violenza sessuale, del maltrattamento e della

trascuratezza, nonché dello sfruttamento del lavoro e della prostituzione minorile, promuove:

- a) l'individuazione precoce di situazioni di reato a danno di minori;
- b) l'accompagnamento tutelante del minore vittima in tutto il percorso di protezione e riparazione, a partire dall'allontanamento, anche d'urgenza, dalla famiglia, fino all'assistenza nell'eventuale iter giudiziario;
- c) la tempestiva presa in carico sociale, sanitaria ed educativa dei bambini e dei ragazzi vittime di violenza.

2. A tal fine la Regione:

- a) collabora con le Autorità e gli Enti preposti nelle azioni informative e formative rivolte a tutti i soggetti a cui competono funzioni di protezione dei bambini e dei ragazzi;
- b) sostiene percorsi formativi dedicati al personale incaricato dell'accompagnamento del minore vittima nel percorso giudiziario, con particolare riguardo alle audizioni protette;
- c) promuove e sostiene la sottoscrizione di protocolli operativi a livello territoriale tra tutti i soggetti interessati;
- d) sostiene la realizzazione da parte degli Enti preposti di attività di mediazione penale e sociale.

Art. 28

Interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale.

1. La Regione promuove le condizioni per la realizzazione del principio, sancito dalla normativa statale, di residualità della pena detentiva e della piena fruibilità di tale principio anche da parte dei minori stranieri e della funzione educativa del procedimento e della misura penale.

2. La Regione e gli Enti locali, per quanto di propria competenza, programmano politiche di sostegno per i minori autori di reato, anche stranieri non accompagnati, collaborando con gli organismi della giustizia minorile e delle associazioni del Terzo Settore ivi operanti, disponendo percorsi di recupero nell'ambito del procedimento giudiziario, a sostegno del reinserimento sociale, familiare, di supporto alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo.

3. La Regione collabora con l'Amministrazione della Giustizia, attraverso progetti sperimentali di tipo educativo, alla realizzazione di interventi nei confronti di minori che abbiano commesso il primo reato, secondo le modalità previste dagli atti di programmazione di cui alla L.R. n. 12/2006.

Capo III - Strumenti per il controllo di qualità, la partecipazione e il miglioramento della rete di offerta

Art. 29

Servizi sperimentali.

1. La Regione promuove, autorizza e verifica l'efficacia di sperimentazioni di servizi socio-educativi e assistenziali, anche proposti da Enti locali, Terzo Settore e privati convenzionati, in grado di coniugare flessibilità e qualità.

Art. 30

Linee guida.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce con apposite linee guida:

a) gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare di cui all'articolo 24, comma 1, verificando periodicamente il rispetto dei medesimi;

b) gli standard strutturali e di localizzazione, organizzativi, qualitativi e le tipologie delle strutture di cui all'articolo 24, comma 2, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, al fine della loro autorizzazione e accreditamento;

c) in ordine all'accreditamento di cui all'articolo 24, comma 4, le procedure, gli strumenti e le modalità per attivare e sviluppare il processo di accreditamento dei servizi sociali, i requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati ⁽³⁾;

d) gli standard strutturali, organizzativi, qualitativi per i servizi di cui all'articolo 10, comma 2 ⁽⁴⁾;

e) le entità numeriche e le qualifiche professionali necessarie per operare nelle strutture di cui all'articolo 10 e all'articolo 24, secondo quanto disposto dall'articolo 34.

(3) Lettera così modificata dall'art. 23, L.R. 3 novembre 2009, n. 47.

(4) Ai sensi della *Delib.G.R. 12 maggio 2009, n. 588* e ai sensi della *Delib.G.R. 6 marzo 2015, n. 222* sono state approvate le linee-guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, in attuazione di quanto previsto dalla presente lettera.

Art. 31

Partecipazione.

1. I Comuni, in forma singola o associata attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali, garantiscono la più ampia informazione sull'attività dei servizi sociali ed educativi e promuovono la partecipazione delle famiglie, anche attraverso le diverse forme di associazione, all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.

2. I soggetti gestori assicurano una gestione competente e qualificata dei servizi per l'infanzia e promuovono e facilitano la partecipazione dei genitori alle scelte educative e alla verifica del lavoro svolto, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.

3. Presso ogni nido d'infanzia, per garantire la gestione e il funzionamento dei servizi, i gestori si avvalgono della collaborazione di un Comitato di partecipazione.

4. Con proprio regolamento i soggetti gestori definiscono la composizione del Comitato di partecipazione, in modo che sia assicurata la rappresentanza del soggetto gestore, del coordinatore pedagogico, delle famiglie e del personale.

Art. 32*Compartecipazione alla spesa.*

1. La partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi è prevista attraverso forme di contribuzione differenziata in base alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto dell' *articolo 51 della L.R. n. 12/2006*.

2. La definizione della quota di compartecipazione familiare è effettuata dai Comuni, per i servizi diretti o in convenzione, tenuto conto di quanto previsto dal *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109* (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'*articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*).

Art. 33*Vincolo di destinazione.*

1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia e/o a servizi sociali realizzati con finanziamenti concessi dalla Regione è istituito vincolo di destinazione di dieci anni.

2. Lo svincolo, prima della scadenza, è consentito dalla Giunta regionale su richiesta motivata dal proprietario nel caso in cui l'edificio sia adibito ad altro servizio per l'infanzia o qualora sia prevista una diversa e migliore soluzione insediativa dei servizi considerati.

Art. 34*Personale.*

1. Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei Servizi Socio Educativi e Assistenziali è assicurato dal personale educativo e da collaboratori addetti ai servizi generali.

2. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori di servizio.

3. Per consentire al personale dei servizi di essere capace di interpretare i nuovi bisogni definiti dai continui cambiamenti sociali, gli Enti e i soggetti gestori promuovono la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento, anche in collaborazione con Università, Centri di ricerca e Provincia.

4. I Comuni e gli altri Enti o soggetti gestori, singoli o associati, assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi tramite figure professionali dotate di laurea specifica.

TITOLO III

Politiche giovanili

Capo I - Interventi per gli adolescenti ed i giovani

Art. 35

Politiche giovanili.

1. La Regione favorisce il collegamento delle politiche attive settoriali rivolte ai giovani, curandone il raccordo, in modo da garantire la massima efficacia dell'azione regionale. A tal fine, può essere costituito apposito organismo intersettoriale di coordinamento.

Art. 36

Coordinamento a livello distrettuale.

1. La Regione riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza dei giovani, favorisce il pieno sviluppo della loro personalità sul piano culturale, sociale ed economico, ne sostiene l'autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle Istituzioni e ne promuove e valorizza le forme associative anche per lo svolgimento di attività d'interesse generale

e sociale, anche in relazione alla Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita delle comunità locali.

2. Nell'ambito della programmazione territoriale, al fine di garantire una maggiore efficacia agli interventi di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, in ogni Distretto Socio-sanitario vengono realizzate azioni di coordinamento tra Enti locali, ASL, Servizi dell'Amministrazione della Giustizia, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole e soggetti del Terzo Settore competenti in materia.

3. La programmazione territoriale, collegata con quella regionale, garantisce azioni e interventi rivolti alla realtà giovanile tesi anche a promuovere le buone prassi e il confronto tra gli operatori.

Art. 37

Promozione di sani stili di vita.

1. La Regione riconosce l'educazione alla salute quale strumento fondamentale di formazione e crescita e di promozione del benessere. A tal fine, promuove accordi e forme di collaborazione tra le Istituzioni scolastiche, gli Enti locali, le ASL ed altri soggetti pubblici e del Terzo Settore per la programmazione d'interventi d'educazione e promozione alla salute, in particolare riguardanti l'alimentazione, l'attività fisica, l'educazione all'affettività e alla sessualità, nonché il fumo, l'alcool, le sostanze psicostimolanti, e le nuove dipendenze.

2. La Regione, attraverso gli Enti locali, promuove iniziative tese a valorizzare il tempo extrascolastico dei minori, gestite da soggetti pubblici o privati, che arricchiscano il loro percorso di crescita. Le iniziative e i servizi sono finalizzati allo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di gruppo, favorendo l'esercizio del diritto di cittadinanza, l'educazione alla legalità e al rispetto e sono, inoltre, luogo privilegiato per la valorizzazione delle diverse potenzialità, per l'integrazione e la socializzazione.

2-bis. La Regione promuove, altresì, interventi per prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in attuazione di quanto previsto dalla *legge 29 maggio 2017, n. 71* (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) ⁽⁵⁾.

(5) Comma aggiunto dall'art. 21, comma 1, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46, comma 1, della medesima legge).

Art. 37-bis

Interventi contro il bullismo e il cyberbullismo ⁽⁶⁾.

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 37, comma 2-bis, e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni della L. 71/2017, promuove e sostiene interventi per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela dell'integrità psico-fisica dei giovani, in particolare nell'ambito scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Promuove e sostiene, inoltre, interventi finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet.
2. La Giunta regionale istituisce, definendone altresì le modalità di funzionamento, la Consulta regionale sul bullismo e cyberbullismo con la finalità di prevenire e contrastare ogni forma di bullismo e di raccogliere informazioni sulle problematiche suddette.
3. Per gli interventi di cui al comma 1 la Regione può avvalersi degli organismi di coordinamento previsti dagli articoli 35 e 36.

(6) Articolo aggiunto dall'art. 21, comma 2, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46, comma 1, della medesima legge).

Art. 38

Educativa di strada.

1. La Regione, al fine di favorire il benessere e di prevenire possibili percorsi del disagio sociale, promuove la realizzazione di servizi e interventi di "educativa di strada", quale processo educativo e di interazione con i giovani ambientato direttamente sul territorio.
2. Gli interventi di educativa di strada sono progettati nel contesto della pianificazione distrettuale o di ambito e realizzati con l'apporto fondamentale del Terzo Settore presente sul territorio considerato.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di intervento e di realizzazione dei servizi di cui al comma 1.

Art. 39

Forum regionale dei giovani.

1. È istituito il Forum regionale dei giovani, che rimane in carica per l'intera legislatura, di cui fanno parte i rappresentanti dei Forum provinciali e che deve comunque garantire la partecipazione delle associazioni giovanili maggiormente rappresentative presenti sul territorio regionale.

2. Ogni provincia può istituire i Forum provinciali dei giovani secondo determinazioni proprie, al fine di collaborare ed interagire con il Forum regionale.

3. Il Forum regionale, in collegamento con quello nazionale, assume il ruolo di sede di consultazione e di espressione di pareri sulle iniziative concernenti la condizione giovanile; inoltre:

a) predispone relazioni, studi, documenti e analisi sulla condizione giovanile, anche al fine di proporre progetti alla Regione;

b) attraverso il coordinamento dei Forum provinciali, opera una ricognizione continua dei contributi dei giovani alle politiche di loro interesse, concorrendo ad un affinamento e sintesi delle stesse;

c) favorisce l'inserimento dei giovani nelle associazioni giovanili presenti sul territorio;

d) elegge i propri rappresentanti nelle corrispondenti sedi di consultazione giovanile costituite a livello nazionale ed internazionale.

4. Possono far parte dei diversi Forum solo i giovani con età compresa tra i 16 e i 25 anni.

5. La Giunta regionale definisce il regolamento del Forum, che ne disciplina la composizione ed il funzionamento, assicurando il rispetto del pluralismo delle rappresentanze di cui al comma 1.

Art. 40*Informagiovani.*

1. La Regione incentiva i servizi di informazione ai giovani attraverso l'implementazione della rete degli sportelli presenti sul territorio, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie telematiche, favorendo l'integrazione di tutte le fonti informative.
 2. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, attraverso il sistema informativo regionale e all'interno degli obiettivi europei per lo sviluppo della società dell'informazione, valorizza la presenza dell'associazionismo giovanile, per allargare la rete di punti "informagiovani", soprattutto nelle realtà territoriali che ne sono prive, usufruendo anche di presidi già attivi di organismi no-profit.
 3. Le Province predispongono adeguata formazione degli operatori per garantire, in collaborazione con gli enti territoriali competenti, l'offerta e il raccordo di iniziative a favore dei giovani, con particolare riguardo alle proposte dell'Unione Europea.
-

Art. 41*Interventi sperimentali e diretti ⁽⁷⁾.*

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove, autorizza e verifica l'efficacia di sperimentazioni di servizi, azioni e interventi a favore di giovani e adolescenti, anche proposti da Enti locali, associazioni e gruppi giovanili, in grado di coniugare flessibilità e qualità.

1-bis. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 36, comma 1, realizza direttamente, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) di cui alla *legge regionale 30 novembre 2016, n. 30* (Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale), interventi e azioni finalizzati a promuovere: 1. attività di orientamento e di valorizzazione delle competenze giovanili; 2. attività dirette alla valorizzazione della crescita culturale giovanile, anche finalizzata alla prevenzione del disagio; 3. attività dirette al sostegno dei giovani talenti

⁽⁸⁾.

(7) Rubrica così sostituita dall'art. 21, comma 3, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Servizi sperimentali.».

(8) Comma aggiunto dall'art. 21, comma 4, L.R. 28 dicembre 2017, n. 29, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46, comma 1, della medesima legge).

Art. 42

Scambi e mobilità giovanile in ambito nazionale ed internazionale.

1. La Regione favorisce gli scambi dei giovani in ambito nazionale ed internazionale sia di carattere socio-culturale, sia per motivi di studio, con particolare attenzione al sostegno dei programmi europei ad essi dedicati.
2. La Regione favorisce per fini culturali e di studio gli scambi di giovani dai 18 ai 25 anni in ambito familiare.
3. Per favorire la partecipazione a programmi europei per la gioventù e la mobilità internazionale dei giovani, nonché per rafforzare le attività di scambio delle associazioni giovanili, la Regione può concludere accordi o parternariati con altre Regioni nazionali ed europee.
4. La Regione promuove i temi dell'educazione alla pace e all'intercultura, con particolare attenzione al bacino del Mediterraneo anche in considerazione della sua collocazione geografica.

Art. 43

Prestiti d'onore.

1. La Regione concede prestiti d'onore ai giovani tra i 18 e i 25 anni, secondo la vigente normativa nazionale e con le modalità ed i criteri definiti dalla Giunta regionale.
2. I prestiti d'onore hanno la finalità di sviluppare l'autonomia attraverso progetti di giovani singoli o associati da svolgersi nell'ambito formativo, sociale o comunque tesi a sviluppare le capacità dell'intraprendere e del dare continuità alle scelte operate.

Art. 44*Centri giovani.*

1. La Regione sostiene l'istituzione e il rafforzamento dei Centri giovani, quali luoghi atti alla socializzazione e all'incontro dei giovani ove si perseguono finalità educative, formative, culturali o ricreative. I Centri giovani si caratterizzano nella continuità dell'offerta dell'attività collegata a un progetto educativo.
 2. Di norma i Centri giovani sono progettati nel contesto della pianificazione distrettuale o di ambito. La Regione promuove la realizzazione di una rete regionale dei Centri giovani, in concerto con le pianificazioni distrettuali, di ambito e locali.
 3. Gli Enti locali riconoscono e sostengono inoltre le iniziative di associazioni e organizzazioni che offrono un servizio di supporto alle iniziative gestite direttamente dai giovani o da loro associazioni, consistente in servizi tecnici, assistenza amministrativa e burocratica, sottoscrizione di contratti, assicurazioni e garanzie.
 4. La Giunta regionale disciplina le modalità ed i criteri di attuazione e finanziamento per i Centri giovani.
-

Art. 45*Accordi programma quadro.*

1. La Regione promuove accordi con il Governo, gli Enti locali e l'associazionismo per realizzare programmi integrati a favore degli adolescenti e dei giovani a cui possono concorrere anche gli strumenti definiti da norme regionali o nazionali di settori diversi.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono tesi a sviluppare interventi innovativi sul piano tecnologico e pedagogico, al fine di offrire ai giovani l'occasione per essere protagonisti nella comunità e agevolare, attraverso l'esercizio e lo sviluppo delle competenze, l'inserimento nel mondo del lavoro.

3. Gli interventi regionali perseguono gli obiettivi della promozione della cultura del bene comune e della legalità, l'attenzione all'integrazione delle persone a rischio di esclusione sociale, l'incontro ed il confronto tra i giovani e tra i giovani e gli adulti, per rafforzare la coesione sociale delle comunità territoriali.

Capo II - Valorizzazione e funzione degli oratori

Art. 46

Attività degli Oratori.

1. La Regione riconosce la funzione educativa, formativa, sociale e di aggregazione svolta, nella comunità locale, attraverso le attività di oratorio o attraverso attività simili, dall'Ente parrocchia, dagli Istituti religiosi cattolici e dagli oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali, nonché dai soggetti appartenenti alle confessioni religiose per le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

2. Le attività di cui al comma 1 integrano la funzione educativa della famiglia e costituiscono uno degli strumenti sociali e formativi della comunità locale, per la promozione, l'accompagnamento e il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, offrendo, altresì, un'opportunità educativa nelle situazioni di disagio.

3. La Regione sostiene, in particolare, le attività finalizzate alla solidarietà e promozione sociale, alle iniziative del tempo libero a favore dell'integrazione sociale e interculturale, al contrasto del disagio e della devianza in ambito minorile, realizzate nell'ambito degli interventi della rete integrata di offerta.

4. Sono considerate assimilabili alle attività di oratorio le iniziative d'ambito regionale o sovraregionale finalizzate a promuovere nei confronti dei giovani esperienze formative ed educative collegate ai temi della mondializzazione, della pace e dell'incontro interculturale e svolte dai soggetti di cui al comma 1.

Art. 47*Protocolli d'intesa.*

1. Per le attività di cui all'articolo 46, la Regione sottoscrive, su richiesta degli interessati, appositi protocolli d'intesa, di durata triennale, separatamente con i seguenti soggetti:

a) la Regione Ecclesiastica Ligure, in rappresentanza delle Diocesi presenti sul territorio ligure, delle parrocchie, delle organizzazioni che rappresentano gli Istituti religiosi cattolici e dei singoli Istituti e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti in Liguria;

b) i singoli enti di culto con cui lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Costituzione.

2. Nei protocolli d'intesa sono definite le modalità di attuazione di cui al presente capo e ulteriori indirizzi tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, aggregativa e sociale, svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari.

Art. 48*Programmazione degli interventi.*

1. La Giunta regionale disciplina le modalità e i criteri per l'ammissione a finanziamento di progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 46 concernenti le attività di cui al medesimo articolo svolte da almeno tre anni, tenuto conto delle disposizioni di cui ai protocolli di intesa stipulati ai sensi dell'articolo 47.

2. Il finanziamento può consistere anche in contributi in conto capitale, a parziale copertura delle spese per l'intervento ammesso, per ristrutturazioni o migliorie delle strutture o per l'acquisizione di attrezzature.

3. Le domande relative agli interventi di cui al presente articolo possono essere presentate anche da organismi unitari a carattere regionale riconosciuti dal protocollo d'intesa di cui all'articolo 47.

Capo III - Soggiorni socio educativi e didattici

Art. 49

Sostegno dei soggiorni socio-educativi e didattici.

1. La Regione sostiene i soggiorni svolti a scopo sociale, educativo o didattico, della durata non inferiore a sei giorni, realizzati da Enti e Associazioni sociali, religiose, sportive, ambientaliste, culturali, educative, senza scopo di lucro. I soggiorni sono definiti secondo le seguenti tipologie:

- a) soggiorno in accampamento;
- b) soggiorno itinerante;
- c) soggiorno in accantonamento.

2. Sono soggiorni in accampamento quelli che svolgono attività socio-educative e utilizzano strutture prevalentemente mobili per periodi di durata non superiore a venti giorni.

3. Sono soggiorni itineranti quelli che sviluppano attività socio-educative e prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a quarantotto ore.

4. Sono soggiorni in accantonamento quelli che accolgono attività socio-educative e utilizzano strutture ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori per periodi di durata non superiore a quindici giorni. Tali strutture devono essere gestite al di fuori dei normali canali commerciali e senza scopo di lucro.

5. In riferimento allo svolgimento dei soggiorni di cui al comma 1, gli Enti e le Associazioni organizzatrici devono presentare richiesta di autorizzazione al Comune competente per territorio indicando le generalità del responsabile, la struttura o la zona prescelta per l'organizzazione del soggiorno, il periodo di permanenza ed il numero previsto di persone presenti. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta.

6. La Giunta regionale disciplina i requisiti tecnici ed organizzativi per lo svolgimento dei soggiorni di cui al comma 1.

Art. 50*Contributi regionali per l'attivazione di aree e strutture.*

1. Sono concessi contributi in conto capitale, a parziale copertura delle spese per l'intervento ammesso, ai soggetti di cui all'articolo 49, comma 1, che intendono destinare aree per i soggiorni in accantonamento, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 49, comma 6, in relazione a superficie utilizzabile, strutture igienico-sanitarie, installazioni per cucine da campo, approvvigionamento idrico, gestione di fuochi a fiamma libera.
2. Le opere per le quali si richiede il contributo possono riferirsi alla ristrutturazione di immobili o all'acquisto ed installazione di attrezzature atte a migliorare le strutture o le aree con riferimento a quanto disposto al comma 1.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità ed i criteri per l'ammissione ai contributi di cui al comma 1.
4. I soggetti che ricevono contributi pubblici per investimenti in conto capitale destinati alle opere di cui al presente articolo devono garantire, anche con autocertificazione, che l'attività ivi svolta si mantenga secondo le finalità della presente legge per almeno dieci anni, pena la restituzione del contributo maggiorato degli interessi legali. La Regione verifica il mantenimento di tale finalità e per motivi di interesse pubblico può autorizzare anche una finalizzazione sociale diversa da quella originaria. I soggetti stessi sono inoltre tenuti a presentare idonea certificazione delle spese sostenute tali da giustificare esclusivamente il contributo assegnato, secondo le procedure fissate dalla Giunta ⁽⁹⁾.

(9) Comma così sostituito dall'art. 17, L.R. 3 novembre 2009, n. 47. Il testo originario era così formulato: «4. Le strutture e le aree che beneficiano del contributo regionale sono soggette al vincolo di destinazione d'uso per la durata di almeno dieci anni dalla data di assegnazione del contributo pena la restituzione della somma assegnata, con maggiorazione degli interessi legali.».

Art. 51*Contributi regionali per la gestione e l'organizzazione dei soggiorni.*

1. Sono concessi contributi per le attività socio-educative svolte nei soggiorni di cui all'articolo 49 da destinare ai minori autosufficienti e ai minori diversamente abili secondo parametri definiti dalla Giunta regionale nel rispetto delle seguenti indicazioni:

a) i soggiorni devono effettuarsi tra il 15 giugno ed il 15 settembre, non devono essere di durata inferiore a sei giorni, devono essenzialmente adempiere ad una funzione socio-educativa e formativa;

b) l'assegnazione dei contributi dovrà essere rapportata al numero dei minori, alla durata del soggiorno e alla presenza di persone diversamente abili.

2. La Giunta regionale disciplina le modalità ed i criteri per l'ammissione ai contributi di cui al comma 1.

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

Art. 52

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede:

a) mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009:

- riduzione di euro 1.000.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 10.105 "Azioni a favore di Associazioni ed Enti operanti in campo sociale";

- riduzione di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 10.205 "Interventi a favore di Associazioni ed Enti operanti in campo sociale";

- istituzione dell'U.P.B. 10.107 "Interventi a favore di Enti no-profit operanti a favore dei minori" con lo stanziamento di euro 1.000.000,00 in termini di competenza e di cassa;

- istituzione dell'U.P.B. 10.207 "Interventi a favore di Enti no-profit operanti a favore dei minori" con lo stanziamento di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa;

b) con gli stanziamenti iscritti alle seguenti Unità Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2009:

- U.P.B. 2.215 "Finanziamento intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro";
- U.P.B. 10.101 "Fondo per le politiche sociali" (corrente);
- U.P.B. 10.102 "Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza" (corrente);
- U.P.B. 10.201 "Fondo per le politiche sociali" (conto capitale);
- U.P.B. 10.202 "Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza" (conto capitale);
- U.P.B. 11.102 "Spese per il diritto allo studio universitario" ⁽¹⁰⁾.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

(10) Lettera così sostituita dall'*art. 5, L.R. 3 giugno 2009, n. 19*. Il testo originario era così formulato: «b) con gli stanziamenti iscritti alle seguenti Unità Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2009:

- U.P.B. 2.215 "Finanziamento intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro";
- U.P.B. 10.101 "Fondo per le politiche sociali" (corrente);
- U.P.B. 10.201 "Fondo per le politiche sociali" (conto capitale);
- U.P.B. 10.202 "Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza";
- U.P.B. 11.102 "Spese per il diritto allo studio universitario"».

Art. 53
Norma finale.

1. La Giunta regionale relaziona alla competente Commissione consiliare, in modo differenziato, sull'attuazione degli interventi di cui al Titolo III.

Art. 54*Norme di prima applicazione e transitorie.*

1. Le autorizzazioni rilasciate dai Comuni ai sensi della normativa precedente rimangono in essere. La Giunta regionale adotta le linee guida di cui all'articolo 30 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 2. Nelle more di adozione delle linee guida, il *Reg. 2 dicembre 2005, n. 2* (Tipologie e requisiti delle strutture residenziali, semi residenziali e reti familiari per minori e specificazione per i presidi di ospitalità collettiva) rimane in vigore e reca la disciplina di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1, lettere b), d) ed e) e rimangono altresì in vigore le disposizioni di cui agli *articoli 12 e 21 della legge regionale 5 dicembre 1994, n. 64* (Disciplina degli asili nido e dei servizi integrativi) e i relativi provvedimenti amministrativi di attuazione recanti, rispettivamente, la disciplina di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1, lettere e) e d). Dalla data di entrata in vigore delle linee guida, le suddette disposizioni si intendono abrogate.
 3. Gli allegati alla *legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6* (Norme per la tutela e la regolamentazione dei soggiorni socio-educativi e didattici) costituiscono le determinazioni tecniche di cui all'articolo 49, fino all'adozione dell'apposita disciplina.
-

Art. 55*Modifica di norme .*

1. [Al comma 1 dell'*articolo 11 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 23* (Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) la parola "devono" è sostituita dalla seguente: "possono"] ⁽¹¹⁾.
2. Il comma 1 dell'*articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44* (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) è abrogato.
3. [Al comma 2 dell'*articolo 9 della L.R. n. 44/2008* le parole "sono abrogati" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare nel bilancio annuale e pluriennale della Regione o, con deliberazione del Consiglio regionale, le funzioni del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere conferite all'Ufficio del Difensore Civico, di cui alla *L.R. n. 17/1986*."] ⁽¹²⁾.

4. Al comma 1 dell'*articolo 7-bis della L.R. n. 17/1986*, introdotto dall'*articolo 8 della L.R. n. 44/2008*, la parola "sono" è sostituita dalle seguenti: "possono essere".

(11) Comma abrogato dall'*art. 44, comma 1, lettera i), L.R. 6 dicembre 2012, n. 42* (vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 45, comma 2, della stessa legge*). Detto art. 44 ha abrogato anche la *L.R. 1° giugno 1993, n. 23* (modificata dal presente comma).

(12) Comma abrogato dall'*art. 5, L.R. 6 ottobre 2009, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7 della stessa legge*).

Art. 56

Abrogazioni.

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'*articolo 54*, sono abrogate:

a) la *legge regionale 5 dicembre 1994, n. 64* (Disciplina degli asili nido e dei servizi integrativi);

b) la *legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6* (Norme per la tutela e la regolamentazione dei soggiorni socio-educativi e didattici) e successive modifiche e integrazioni;

c) la *legge regionale 10 agosto 2004, n. 16* (Interventi regionali per la valorizzazione e la funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività simili) e successive modifiche e integrazioni;

d) il *Reg. 2 dicembre 2005, n. 2* (Tipologie e requisiti delle strutture residenziali, semi residenziali e reti familiari per minori e specificazione per i presidi di ospitalità collettiva).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Marche L.R. n. 24 del 5 dicembre 2011 ⁽¹⁾.**Norme in materia di politiche giovanili ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 29 dicembre 2011, n. 112.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 27 ottobre 2014, n. 1199*.

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale ha approvato,
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge regionale:

Capo I**Principi generali****Art. 1** *Oggetto e finalità.*

1. La Regione riconosce i giovani come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità.
2. La Regione, nell'ambito della propria programmazione, promuove la centralità e la trasversalità di specifiche politiche a favore dei giovani in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed economico della collettività.
3. La Regione promuove processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani e valorizza le loro potenzialità anche sostenendo la cultura del merito. In particolare la Regione:
 - a) analizza e approfondisce le tematiche relative alla condizione giovanile;
 - b) favorisce l'informazione, l'aggregazione, l'associazione e la cooperazione;
 - c) crea maggiori opportunità sociali, culturali ed economiche affinché i giovani siano protagonisti del progresso in questi settori;

- d) fa crescere la cultura della cittadinanza attiva tramite nuove forme e strumenti di partecipazione;
 - e) accompagna i percorsi di crescita personale in un'ottica globale, anche promuovendo scambi socio-culturali nel rispetto delle norme e dei programmi internazionali e comunitari;
 - f) sostiene le associazioni e gli organismi giovanili nel loro ruolo di crescita delle comunità locali, oltre che di potenziamento delle esperienze di impegno e cittadinanza attiva;
 - g) concorre con gli enti locali all'adozione di interventi che promuovono politiche per il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani sul piano economico, culturale e sociale;
 - h) promuove e dà impulso ad ogni manifestazione di contenuto sociale, culturale, sportivo e del tempo libero.
-
-

Art. 2 *Soggetti destinatari e attuatori della legge.*

1. I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani, di età compresa tra i sedici e i trentacinque anni, anche non cittadini italiani, residenti o aventi dimora nella Regione.
 2. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono attuati dalla Regione in concorso e in sinergia con gli Enti locali utilizzando le forme e gli strumenti della democrazia partecipativa.
-
-

Capo II

Funzioni programmatiche e amministrative

Art. 3 *Strumenti della programmazione.*

1. Sono strumenti della programmazione nel settore:
 - a) il piano regionale indicato all'*articolo 4*;
 - b) il programma annuale indicato all'*articolo 5*;
 - c) le Intese e gli Accordi con soggetti pubblici o privati indicati all'*articolo 6*.

2. I piani e i programmi generali e settoriali regionali diversi da quelli previsti dalla presente legge individuano, per quanto di competenza, gli interventi attuativi della legge stessa.

3. Gli Enti locali attuano, nell'ambito della propria autonomia, per quanto di competenza, le disposizioni della presente legge attraverso gli strumenti di programmazione previsti dai rispettivi ordinamenti. Detti strumenti specificano, integrano e realizzano quanto disposto dalla pianificazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 4 *Piano regionale per le politiche giovanili* ⁽³⁾.

1. Il piano regionale per le politiche giovanili definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale, in armonia e in raccordo con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale e internazionale, coordinando le linee di intervento con la pianificazione e le leggi regionali di settore.

2. Il piano contiene in particolare:

- a) il quadro conoscitivo con l'analisi dei fabbisogni, i punti di forza e le eventuali criticità del settore;
- b) le linee di intervento e gli obiettivi generali da perseguire;
- c) gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative degli Enti locali in materia;
- d) l'individuazione della tipologia dei progetti degli Enti locali e dei progetti regionali nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7;
- e) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa.

3. Gli indirizzi di cui alla lettera c) del comma 2 promuovono, in particolare, la collaborazione e l'associazionismo tra gli Enti locali.

4. La Giunta regionale presenta il piano all'Assemblea legislativa regionale entro 120 giorni dalla prima seduta dell'Assemblea medesima.

5. Il piano è approvato dall'Assemblea legislativa regionale con le modalità previste dalla legge di programmazione regionale e ha validità pari a quella della legislatura.

6. Il piano può essere aggiornato in tutto o in parte anche prima della scadenza, laddove si renda necessario raccordarne i contenuti alle mutate esigenze del settore.

(3) Ai sensi della *Delib.Ass.Legisl. 29 gennaio 2013, n. 64* è stato approvato il Piano regionale per le politiche giovanili, ai sensi del presente articolo.

Art. 5 *Programma annuale degli interventi* ⁽⁴⁾.

1. Il piano regionale di cui all'articolo 4 è attuato mediante il programma annuale degli interventi.
2. Il programma annuale è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, entro il primo trimestre dell'anno di riferimento.
3. Il programma individua:
 - a) le priorità di intervento e gli obiettivi specifici da conseguire nell'ambito degli indirizzi del piano regionale, tenuto conto della pianificazione nei diversi settori regionali e degli eventuali Accordi in materia di politiche giovanili;
 - b) il riparto delle risorse da destinare agli Enti locali e quelle da destinare ai progetti regionali;
 - c) i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti locali, nonché per l'erogazione agli Enti locali delle risorse spettanti.
4. Il programma annuale elenca gli interventi previsti dai diversi settori regionali in materia di politiche giovanili.
5. Tutti gli interventi previsti dal programma, compresi quelli di cui al comma 4, debbono essere pubblicati mediante inserimento nel Portale giovani Marche.

(4) Vedi, al riguardo, la *Delib.G.R. 6 maggio 2013, n. 666* e la *Delib.G.R. 1° aprile 2014, n. 387*.

Art. 6 *Intese ed Accordi*.

1. La Giunta regionale può stipulare Intese o Accordi con soggetti pubblici o privati per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge anche in esecuzione della pianificazione indicata agli *articoli 4 e 5*.
 2. Dell'avvio delle procedure relative agli Accordi di Programma Quadro e Intese interistituzionali, è data tempestiva comunicazione all'Assemblea legislativa regionale, se non attuative delle disposizioni del piano regionale per le politiche giovanili e del programma annuale degli interventi.
-
-

Art. 7 *Progetti di iniziativa regionale e locale.*

1. I progetti di iniziativa regionale sono realizzati direttamente dalla Giunta regionale e prevedono:
 - a) il coinvolgimento di una pluralità di soggetti istituzionali o soggetti sociali o esiti rilevanti su porzioni significative del territorio regionale;
 - b) carattere innovativo in grado di produrre servizi, esperienze, metodologie e modelli;
 - c) la riduzione degli squilibri sociali e territoriali.
 2. I progetti di interesse locale sono espressione della programmazione territoriale e sono predisposti dagli Enti locali.
-
-

Capo III

Partecipazione e concertazione

Art. 8 *Tavolo di concertazione.*

1. Al fine di attivare forme di raccordo e concertazione, è istituito presso la Giunta regionale un tavolo di coordinamento composto secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta medesima. Il Tavolo è presieduto dall'Assessore regionale competente per materia. Il presidente convoca le riunioni che devono avere cadenza almeno annuale. I componenti e il presidente individuano i soggetti incaricati a sostituirli in caso di assenza o impedimento.

2. Il coordinamento ha il compito di:

- a) individuare le esigenze del territorio ai fini della predisposizione del programma annuale di cui all'*articolo 5*;
- b) raccordare gli interventi previsti nei programmi regionali, europei e statali.

3. Al fine di acquisire informazioni dettagliate e analitiche su argomenti specifici, l'Assessore regionale può invitare, anche su richiesta degli altri componenti, i dirigenti regionali competenti ovvero esperti per singole materie.

4. Per lo svolgimento della propria attività, il coordinamento di cui al comma 1 si avvale del supporto tecnico di un gruppo di lavoro, la cui composizione è approvata con deliberazione della Giunta regionale.

5. La Giunta regionale dedica, periodicamente, una seduta dei propri lavori al coordinamento degli interventi inerenti le politiche giovanili per garantirne l'intersectorialità e la trasversalità delle azioni.

Art. 9 *Consulta regionale dei giovani.*

1. Al fine di favorire il raccordo tra i giovani e la Regione e per promuovere la conoscenza del mondo giovanile, è istituita la Consulta regionale dei giovani, di seguito denominata Consulta ⁽⁸⁾.

2. La Consulta è composta:

- a) dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato;
- b) da tre rappresentanti dei giovani eletti dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 3;
- c) da quattro rappresentanti degli studenti universitari, designati dagli organismi rappresentativi degli studenti;
- d) da cinque rappresentanti degli studenti delle scuole secondarie superiori designati dalle consulte provinciali degli studenti;
- e) da tre rappresentanti dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale designati dalle organizzazioni medesime;
- f) da quattro rappresentanti dei giovani imprenditori designati dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;
- g) da cinque rappresentanti delle formazioni giovanili dei partiti politici designati dalla conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari;

h) da cinque rappresentanti dei giovani amministratori comunali designati dall'Associazione regionale dei comuni marchigiani (ANCI Marche);

i) [da un rappresentante dei giovani amministratori provinciali designato dall'Unione regionale delle province marchigiane (UPI Marche)]

⁽⁵⁾.

3. È istituito l'elenco regionale delle associazioni giovanili, a cui sono iscritte le associazioni che hanno sede e svolgono la propria attività nella regione. Si considerano organizzazioni giovanili, ai fini della presente legge, le organizzazioni composte prevalentemente da giovani di età compresa tra i sedici ed i trentacinque anni. L'elenco è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale ⁽⁷⁾.

4. La Consulta svolge funzioni propositive sulle politiche regionali a favore dei giovani. In particolare la Consulta esprime parere alla Giunta regionale sui piani di cui agli *articoli 4 e 5*. I pareri sono espressi nel termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale gli organi competenti all'adozione degli atti possono prescindere dallo stesso.

5. La Consulta dura in carica quanto la legislatura.

6. La Consulta è costituita secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale garantendo la parità di genere. Ai fini della costituzione della Consulta i soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h), del comma 2, inviano le proprie designazioni entro trenta giorni dalla richiesta da parte degli organi regionali competenti. Decorso tale termine, la Consulta è costituita in presenza della maggioranza dei componenti, salvo integrazioni ⁽⁶⁾.

7. La Consulta delibera validamente sulla base della maggioranza dei presenti.

(5) Lettera abrogata dall' *art. 5, comma 6, lettera f), L.R. 20 febbraio 2017, n. 5*, a decorrere dal 24 febbraio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge).

(6) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 5, L.R. 20 febbraio 2017, n. 5*, a decorrere dal 24 febbraio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1*, della medesima legge).

(7) Ai sensi del *punto 1, Delib.G.R. 2 aprile 2012, n. 439* è stato istituito l'elenco regionale delle associazioni giovanili di cui al presente comma.

(8) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 26 aprile 2016, n. 385*.

Capo IV

Strumenti di informazione ed orientamento

Art. 10 *Coordinamento regionale degli sportelli Informagiovani* ⁽⁹⁾.

1. La Giunta regionale istituisce e organizza il coordinamento regionale degli sportelli Informagiovani, volto a sostenere gli interventi relativi alle politiche giovanili e, in particolare, teso a promuovere:

- a) lo sviluppo di centri informativi plurisettoriali e di comunicazione sulle opportunità offerte dal territorio;
- b) percorsi d'incontro, di comunicazione e di partecipazione attiva tra i giovani;
- c) servizi a favore delle esigenze informative e formative dei giovani.

2. La Regione, nell'ambito del coordinamento regionale, si avvale delle esperienze di relazione e di reti tra gli sportelli Informagiovani a livello territoriale nonché della collaborazione dei Centri per l'impiego, delle strutture formative e informative del territorio e degli sportelli Informadonna.

3. La Giunta regionale definisce i livelli minimi delle prestazioni erogate dagli sportelli Informagiovani che possono aderire al coordinamento regionale e accedere ai benefici previsti dalla presente legge.

(9) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 29 ottobre 2012, n. 1515*.

Art. 11 *Portale giovani Marche*.

1. La Regione cura, in collaborazione con gli Enti locali, la realizzazione e l'implementazione di una piattaforma informatica denominata "Portale giovani Marche". Il Portale costituisce il sistema di comunicazione informatica in materia di politiche giovanili, diretto al miglioramento dell'accesso alle informazioni e alla partecipazione dei giovani.

2. Il Portale contiene, in particolare, le informazioni sulle politiche in favore dei giovani poste in essere nel territorio regionale.

Capo V

Politiche settoriali prioritarie

Art. 12 *Interventi per l'autonomia abitativa.*

1. La Regione, nel piano di cui all'*articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36* (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), promuove l'autonomia abitativa dei giovani anche attraverso:

- a) la previsione negli interventi di edilizia agevolata o sovvenzionata di una riserva di alloggi da destinare ai soggetti di età compresa tra i diciotto e trentacinque anni;
 - b) la realizzazione di progetti di coabitazione tra giovani o tra le diverse generazioni;
 - c) il sostegno ai progetti di autocostruzione di abitazione da parte delle giovani generazioni.
-

Art. 13 *Politiche attive del lavoro.*

1. La Regione individua nel piano regionale di cui all'*articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2* (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), le specifiche misure di politica attiva del lavoro dirette ad incentivare l'occupazione dei giovani, a superare le condizioni di precariato nonché a sostenere un'occupazione stabile e di qualità.

2. La Regione sostiene progetti di Enti pubblici e soggetti privati destinati al rientro dall'estero di giovani talenti marchigiani che si sono distinti nei settori di competenza.

3. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi per scambi di esperienze professionali da realizzarsi attraverso tirocini, stages e periodi di formazione presso studi professionali all'estero.

Art. 14 *Interventi per l'imprenditoria.*

1. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile in tutti i settori quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale del proprio territorio, mediante l'approvazione di un bando volto a finanziare le migliori idee imprenditoriali innovative presenti sul territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, anche attraverso la pianificazione di cui all'*articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20* (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione):

- a) favorisce la propensione all'imprenditorialità dei giovani;
 - b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria;
 - c) promuove e sostiene azioni volte a favorire il passaggio generazionale nel sistema delle imprese.
-

Art. 15 *Interventi in materia culturale.*

1. La Regione valorizza i talenti giovanili, attraverso iniziative ed eventi che pongono in luce le capacità e il genio creativo delle nuove generazioni, anche attraverso la pianificazione di cui alla *legge regionale 31 marzo 2009, n. 7* (Sostegno del cinema e dell'audiovisivo), alla *legge regionale 3 aprile 2009, n. 11* (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo) e alla *legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4* (Norme in materia di beni e attività culturali).

Art. 16 *Partecipazione politica dei giovani.*

1. La Regione sostiene l'accesso dei giovani al mondo della politica, al fine di diffondere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea e internazionale, di favorire una presenza attiva dei giovani nei processi di cambiamento storico e istituzionale e di promuovere la conseguente partecipazione alla vita politica, anche a livello locale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare, sostiene progetti volti alla formazione politica dei giovani amministratori locali e favorisce spazi di confronto, discussione ed elaborazione di idee tra i giovani e le istituzioni anche attraverso la creazione di canali interattivi di comunicazione inseriti nel Portale regionale di cui all'*articolo 11*.

Art. 17 *Giornata regionale giovani Marche* ⁽¹⁰⁾.

1. La Regione istituisce la "Giornata regionale giovani Marche" volta a valorizzare le capacità creative, artistiche e imprenditoriali nonché il pluralismo di espressione dei giovani residenti ed il loro incontro con i giovani artisti ed imprenditori italiani ed europei.

(10) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 23 settembre 2013, n. 1314*.

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18 *Disposizioni finanziarie*.

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2012, l'entità della spesa sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 5.30.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata a istituire ai fini della gestione nel programma operativo annuale.

Art. 19 *Norme transitorie e abrogazioni.*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012, fatta eccezione per quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli atti di cui ai commi 1 e 4 dell'*articolo 8*, ai commi 3 e 6 dell'*articolo 9* e al comma 3 dell'*articolo 10*.
3. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa regionale il piano di cui all'*articolo 4* entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Fino all'entrata in vigore degli atti attuativi previsti dalla presente legge continuano comunque ad applicarsi le disposizioni contenute nelle norme abrogate ai sensi del comma 5 ⁽¹¹⁾.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) *legge regionale 12 aprile 1995, n. 46* (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani);
 - b) *articolo 21 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9* (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della *legge regionale 12 aprile 1995, n. 46* concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti");
 - c) *legge regionale 9 gennaio 1997, n. 2* (Modifica alla *legge regionale 12 aprile 1995, n. 46* "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti");
 - d) *articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 11* (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2001).

(11) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 21 maggio 2012, n. 698* e la *Delib.G.R. 28 maggio 2012, n. 745*.

Art. 20 *Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza triennale, all'Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge contenente, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:

- a) le risorse pubbliche, distinte per annualità e per settori di intervento, stanziare nella regione per le politiche giovanili;
- b) il numero dei giovani che hanno beneficiato degli interventi di edilizia agevolata o sovvenzionata;
- c) il numero degli accessi al Portale dei giovani;
- d) l'andamento dell'occupazione giovanile e gli effetti delle politiche incentivanti adottate dalla Regione, calcolati secondo la metodologia controfattuale;
- e) la presenza giovanile nelle amministrazioni locali e gli effetti delle politiche incentivanti calcolati secondo la metodologia controfattuale.

2. La competente Commissione assembleare, esaminata la relazione ed effettuate le consultazioni con i soggetti interessati e le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 3 dell'*articolo 9*, elabora una proposta di risoluzione da sottoporre all'Assemblea legislativa contenente gli indirizzi di attuazione della legge relativi agli anni successivi.

3. L'Assemblea legislativa regionale, attraverso il Portale dei giovani, cura la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Molise L.R. n. 21 del 26 maggio 1980 ⁽¹⁾.**Istituzione della consulta regionale giovanile.**

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 31 maggio 1980, n. 11.

Art. 1

Per assicurare la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte culturali, sociali ed economiche riguardanti la condizione giovanile, è istituita presso la Regione Molise la «Consulta regionale giovanile».

Art. 2

La Consulta potrà:

- 1) presentare ai titolari dell'iniziativa legislativa proposte per l'adeguamento della legislazione regionale alle finalità di cui al precedente art. 1;
 - 2) formulare osservazioni e proposte sui progetti di legge regionale e sulle deliberazioni relative al precedente art. 1;
 - 3) proporre ai competenti organi regionali indagini e ricerche sulla condizione giovanile nella Regione;
 - 4) promuovere ogni altra iniziativa utile in relazione agli scopi di cui al precedente art. 1.
-

Art. 3

Nella predisposizione degli atti aventi attinenza alla condizione giovanile, la Giunta e il Consiglio Regionale possono avvalersi della collaborazione della Consulta o richiederne il parere.

Art. 4

La Consulta è composta da:

a) un rappresentante ogni 10 mila voti o frazione di 10 mila conseguiti nelle elezioni regionali da partiti rappresentati nel Consiglio Regionale designati tra gli iscritti alle organizzazioni giovanili dei rispettivi partiti;

b) da tre giovani designati da ciascun distretto scolastico ed eletti dal rispettivo Consiglio con voto limitato a due;

c) da 3 giovani designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo regionale;

d) da 3 rappresentanti delle organizzazioni femminili maggiormente rappresentative esistenti ed operanti nella regione;

e) da 3 rappresentanti delle organizzazioni culturali e sportive esistenti nella regione.

Ai lavori della Consulta partecipa di diritto il Presidente della Giunta Regionale o un Assessore da lui delegato.

Art. 5

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al precedente art. 4 comunicano i rispettivi rappresentanti al Presidente della Giunta Regionale che procede alla costituzione della Consulta anche qualora siano pervenute designazioni pari alla metà più uno dei componenti la Consulta stessa.

I componenti la Consulta durano in carica tre anni, e sono rieleggibili. Agli stessi è corrisposto, a titolo di rimborso di spese, l'indennità nella misura prevista dall'*art. 2 della legge regionale 2 settembre 1977, n. 27*.

Art. 6

Entro trenta giorni dalla costituzione, la Consulta elegge nel proprio seno il Presidente ed adotta a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento interno.

Art. 7

La Giunta Regionale è autorizzata a fornire i locali ed i mezzi per l'espletamento dell'attività della Consulta.

Art. 8

L'entità della spesa sarà determinata con la stessa legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 9

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

P.A. BOLZANO

L.P. 1 giugno 1983, n. 13 (1)

Promozione del servizio-giovani nella Provincia di Bolzano.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 14 giugno 1983, n. 30.

Capo I
Principi programmatici del servizio-giovani

Art. 1

Finalità della legge.

1. Rientra nella finalità della presente legge assicurare alla popolazione giovanile della provincia di Bolzano un'ampia formazione culturale e sociale, tramite l'attività del servizio-giovani.
2. Il servizio-giovani contribuisce, in modo autonomo, accanto alla famiglia, alla scuola e alla formazione professionale, a garantire nella società il diritto del giovane all'educazione e ad una propria formazione culturale.

Art. 2

Natura ed obiettivi del servizio-giovani.

1. Il servizio-giovani rappresenta un settore autonomo nell'ambito del sistema globale di educazione e formazione e si rivolge ai giovani fino al 25mo anno di età, che abbiano la residenza in provincia di Bolzano.
2. Il servizio-giovani persegue lo scopo di favorire lo sviluppo psichico, intellettuale, religioso, culturale, sociale e fisico dei giovani, in modo da permettere il libero esprimersi della loro personalità nel rispetto della dignità della persona.
3. Le attività del servizio-giovani promuovono nel giovane la facoltà di riconoscere le proprie condizioni personali e sociali di vita, di salvaguardare i propri diritti ed interessi nel rispetto dei diritti altrui, di assolvere i propri doveri nei confronti della società e di partecipare alla sua organizzazione.

Art. 3

Caratteristiche del servizio-giovani.

1. Il servizio giovani si caratterizza per la volontarietà della partecipazione alle iniziative che vengono promosse dal servizio stesso, per il pluralismo delle organizzazioni ed

istituzioni, per la flessibilità dei metodi e dei moduli organizzativi, per il loro adeguamento agli interessi, alle esigenze, alle condizioni e situazioni della vita giovanile, nonché per la partecipazione dei giovani ai momenti decisionali ed organizzativi.

2. L'impiego di collaboratori volontari costituisce un aspetto essenziale del servizio-giovani, che si avvale anche di esperti a tempo pieno o parziale.

Art. 4

Ambito del servizio-giovani.

1. L'ambito del servizio-giovani comprende i seguenti settori preferenziali:

a) una formazione culturale che consenta la partecipazione attiva al patrimonio e alla vita culturale della società e che stimoli la ricerca di forme e mezzi di espressione personali;

b) un'educazione sociale finalizzata allo sviluppo e al consolidamento del comportamento sociale e all'acquisizione di capacità associative e partecipative, nonché tendente a favorire la realizzazione personale in un contesto di responsabilità sociale;

c) l'educazione civica, al fine di abilitare i giovani ad un comportamento democratico e ad un costante impegno creativo nell'ambito della società;

d) un'educazione religiosa che promuova l'approfondimento dei problemi della vita e dell'esistenza, rafforzi la coscienza della problematica etico-religiosa e favorisca lo sviluppo di una formazione etico-religiosa personale;

e) la promozione a livello internazionale di attività formative e ricreative per i giovani atte a favorire la volontà e la capacità di comprensione e collaborazione internazionale tra i singoli, tra i gruppi e tra i popoli;

f) il servizio di consulenza ai giovani finalizzato a fornire in situazioni problematiche individuali un «primo sostegno», tramite l'informazione e il dialogo. In tale prospettiva la consulenza ai giovani va intesa come parte integrante del servizio-giovani e non può in nessun modo considerarsi autonoma;

g) la difesa dell'equilibrio ecologico e della salute nel contesto di una sana ed equilibrata gestione del rapporto fra uomo ed ambiente;

h) programmi, manifestazioni, giochi, attività, ricreative, vacanze ed esercitazioni fisiche, che abbiano carattere pedagogico;

h-bis) iniziative atte a contrastare i processi di emarginazione giovanile;

h-ter) la formazione, l'aggiornamento e la consulenza per giovani chiamati a far parte di assemblee, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi nei settori della scuola, del lavoro e della famiglia;

h-quater) informazione e consulenza sul servizio militare e sul servizio civile ricorrendo anche alla collaborazione di esperti del settore.

i) ogni altra attività che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei commi secondo e terzo dell'articolo (2).

(2) Comma modificato dall'art. 1 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.

Art. 5*Sfera di competenza del servizio-giovani della provincia.*

1. Secondo i principi programmatici, enunciati nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 e nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Provincia promuove, ai sensi dell'articolo 8/4 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, il costante sviluppo del servizio-giovani offrendo opportunità adeguate alle esigenze concrete di tutto il territorio tramite:

a) la realizzazione, l'incremento, la sistemazione e l'allestimento di spazi adeguati per i giovani, quali sedi, centri, punti d'incontro, case per soggiorni, spazi per campeggi, ostelli, impianti ludici e ricreativi, centri d'informazione e consulenza ed altre strutture destinate al servizio-giovani,

b) l'incentivazione delle attività e dei programmi ai sensi del precedente articolo 4;

c) la qualificazione del servizio-giovani mediante la formazione e l'aggiornamento di operatori culturali volontari e per professione;

d) il finanziamento, tramite l'erogazione di contributi, di personale preparato dal punto di vista pedagogico, occupato a tempo pieno o parziale, nell'ambito delle organizzazioni ed istituzioni del servizio-giovani;

e) il potenziamento del servizio-giovani attraverso studi e progetti di carattere scientifico;

f) la concessione di finanziamenti ad organizzazioni, ad enti pubblici e privati, nonché a comitati, gruppi giovanili e persone fisiche singole, ai sensi degli articoli 9 e 10 (3).

2. Agli effetti dell'attuazione del precedente comma la Provincia può offrire proprie prestazioni, manifestazioni e programmi, mettere a disposizione infrastrutture e intraprendere altre iniziative ritenute necessarie.

3. ... (4).

(3) Comma modificato dall'art. 2 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.

(4) Comma abrogato dall'art. 2 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.

Art. 6*Presupposti per il potenziamento delle infrastrutture del servizio-giovani.*

1. La Provincia promuove strutture relative al servizio-giovani, ai sensi del precedente articolo 5, lettera a), ed ai sensi dei successivi articoli 7 e 8, qualora:

a) sussista un progetto conforme ai principi della presente legge;

b) il titolare possa garantire carattere continuativo e duraturo alla gestione della struttura;

c) vengono impiegate in modo esclusivo o prevalente per il servizio-giovani.

2. Nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione e ampliamento di edifici scolastici e di centri culturali e civici devono essere previsti, nei limiti del possibile e in quanto necessario, locali autonomi dal punto di vista funzionale per le attività promozionali del servizio-giovani (5).

3. ... (6).

4. ... (7).

-
- (5) Comma modificato dall'art. 3 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.
(6) Comma abrogato dall'art. 3 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.
(7) Comma abrogato dall'art. 3 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.

Art. 7

Promozione di centri giovanili e punti di incontro per giovani.

1. Si definiscono centri giovanili ai sensi della presente legge quelle infrastrutture del servizio-giovani che sono destinate ad offrire e a rendere possibile un programma differenziato per i giovani frequentatori. Detti centri devono tenere a soddisfare le esigenze di impiego del tempo libero, di formazione e comunicazione dei giovani e di stimolare il loro spirito di iniziativa. Essi devono essere accessibili a tutti i giovani e diretti di norma da esperti in campo pedagogico operanti a tempo pieno. I centri giovanili costituiscono un'infrastruttura del servizio-giovani di Comuni aventi funzione centrale di coordinamento; essi devono altresì considerare le specifiche esigenze dei giovani pendolari.
2. I punti di incontro sono infrastrutture che hanno la specifica funzione di favorire e promuovere l'organizzazione di attività giovanili a livello locale. Essi offrono ai giovani frequentatori la possibilità di attività differenziate, dispongono di autonomia logistica e organizzativa e devono essere aperti ai giovani del circondario.
3. I centri ed i punti di incontro per giovani, realizzati con finanziamenti ai sensi della presente legge, sono gestiti da organizzazioni che dispongano dei requisiti di cui all'articolo 9. Gli enti finanziatori hanno diritto a designare un loro rappresentante dell'organo esecutivo dell'organizzazione, con voto consultivo. La maggioranza dei componenti dell'organo esecutivo dell'organizzazione è costituita, di norma, da giovani di età non inferiore a 18 e non superiore a 30 anni. Nel regolamento di gestione della struttura deve, comunque, essere garantita la partecipazione e la corresponsabilità dei giovani (8).
4. Ai fini di promuovere e garantire la propria identità etnica, ogni gruppo linguistico ha il diritto di istituire propri centri giovanili e punti d'incontro.

-
- (8) Comma sostituito dall'art. 4 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.

Art. 8

Campi di tende.

1. La Provincia può promuovere, ai sensi delle vigenti disposizioni, la predisposizione e la sistemazione di campi di tende per i giovani.

Art. 9*Finanziamenti in favore delle organizzazioni del servizio-giovani.*

1. Sono considerate organizzazioni del servizio-giovani ai sensi della presente legge:
 - a) le associazioni cui appartengono prevalentemente giovani di età non superiore a 30 anni;
 - b) le associazioni, le fondazioni e le altre organizzazioni private che si occupano in modo continuativo, a fini pedagogici, di ragazzi e giovani, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.
2. La Provincia può concedere alle organizzazioni di cui al comma 1 finanziamenti sugli investimenti e sulle spese correnti previsti dall'articolo 5, comma 1, qualora posseggano i seguenti requisiti:
 - a) abbiano le sede o, comunque, dispongano di una struttura organizzativa e svolgano attività nella provincia di Bolzano;
 - b) nel loro statuto, negli obiettivi e nella rispettiva attività realizzino i principi del servizio-giovani ai sensi della presente legge ed offrano garanzie di continuità;
 - c) non abbiano scopi di lucro.
- 2-bis. I vantaggi di cui al comma 2 possono essere concessi anche a cooperative del medesimo settore, iscritte nell'apposito registro provinciale (9)
3. Enti pubblici e privati possono accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge ai soli fini di cui alle lettere a) e b) del comma 4.
4. Possono essere erogati finanziamenti:
 - a) per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento delle strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
 - b) per la manutenzione delle strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), per l'acquisto e la manutenzione di arredi, attrezzature ed altri mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge;
 - c) per la conduzione e la gestione delle strutture, nonché l'acquisto di strumenti didattici, culturali e formativi;
 - d) a fronte delle spese per compensi, stipendi, rimborsi ed oneri riflessi per personale dipendente, per rimborsi spese, assicurazioni, oneri riflessi per personale volontario, per rimborsi ai componenti degli organi dell'associazione, ai componenti di gruppi di lavoro e di progetto;
 - e) per le attività e le iniziative che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge nell'ambito dei settori indicati nell'articolo 4.
5. La Giunta provinciale può subordinare la liquidazione di finanziamenti erogati per gli scopi di cui alla lettera a) del comma 4, alla stipulazione con l'organizzazione o l'ente proprietario di una convenzione che regoli la destinazione e l'uso delle strutture medesime. Il vincolo di destinazione non può avere durata inferiore a nove e superiore a 30 anni di effettivo utilizzo della struttura per gli scopi indicati nella convenzione. La decorrenza della durata del vincolo è concordata fra le parti.
6. I mutamenti di destinazione e d'uso o l'alienazione di strutture vincolate ai sensi del comma 5 possono aver luogo, prima della scadenza della durata del vincolo, solo previa autorizzazione della Giunta provinciale. Il vincolo di destinazione è annotato nel libro fondiario, a richiesta del Presidente della giunta provinciale.
7. La Giunta provinciale può subordinare l'erogazione e la liquidazione dei finanziamenti concessi dalla Provincia alla dimostrazione che parte degli oneri sono sostenuti dalle organizzazioni beneficiarie con mezzi propri o entrate diverse dal finanziamento provinciale, avuto riguardo alle finalità e agli obiettivi d'interesse collettivo che si intendono perseguire (10).

(9) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

(10) Articolo sostituito dall'art. 5 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.

Art. 10

Promozione di comitati e gruppi giovanili.

1. I comitati e i gruppi giovanili che non rientrano nelle organizzazioni ed istituzioni di cui al precedente articolo 9, possono ottenere dall'ufficio per il servizio-giovani consulenze dal punto di vista procedurale o tecnico-organizzativo.

2. I comitati e i gruppi giovanili di cui al precedente articolo 5, lettera f), possono inoltre richiedere alla Provincia, tramite l'ufficio per il servizio-giovani, nel corso dell'esercizio finanziario annuale, contributi finanziari per lo svolgimento del loro programma di attività, qualora:

a) le attività e i programmi coincidano con le finalità della presente legge;

b) indichino il nominativo del responsabile delle iniziative;

c) l'attività si rivolga ad un consistente numero di giovani e di conseguenza il programma non resti limitato al gruppo degli organizzatori.

3. Possono fruire dei benefici di cui ai commi 1 e 2 anche persone fisiche singole, qualora il programma proposto coincida con le finalità della presente legge e si rivolga ad un numero consistente di giovani (11).

(11) Comma aggiunto dall'art. 6 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.

Art. 11

Piani annuali.

1. Su proposta dei competenti assessori provinciali e sentito il parere tecnico della competente consulta di cui al successivo articolo 14, la Giunta provinciale approva piani annuali per il finanziamento delle attività inerenti al servizio-giovani. L'articolazione dei piani annuali avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 5.

2. Contestualmente all'approvazione dei piani annuali la Giunta provinciale determina i criteri per la scelta del contraente o le modalità per l'effettuazione delle spese in amministrazione diretta. Detti piani prevedono anche le spese per gli interventi propri della Provincia.

3. I piani annuali si confermano alla consistenza e alle esigenze del servizio-giovani, agli interventi ed ai progetti dei Comuni e delle organizzazioni e istituzioni del servizio-giovani alla struttura insediativa e sociale, nonché all'obiettivo del superamento degli squilibri territoriali.

Art. 12*Finanziamenti: domande, anticipazioni, liquidazioni.*

1. Le domande per la concessione di finanziamenti devono pervenire alla competente ripartizione provinciale entro il termine fissato annualmente dalla Giunta provinciale. Le domande di finanziamento, inoltrate successivamente al predetto termine possono essere prese in considerazione esclusivamente per gli scopi previsti dall'articolo 9, comma 4, lettera a), salvo che riguardino acquisti, lavori ed erogazioni di servizi necessari per assicurare la continuità delle attività, nonché spese per attività non periodiche o, comunque, non programmate alla data del suddetto termine.
2. Le singole domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) per gli scopi di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a):
 - 1) progetto di destinazione ed uso della struttura ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), nonché relazione sui motivi che giustificano gli acquisti ed i lavori;
 - 2) progetto di massima o esecutivo;
 - 3) preventivo delle relative spese e piano per il loro finanziamento;
 - b) per gli scopi di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b):
 - 1) relazione sui motivi che giustificano gli acquisti ed i lavori;
 - 2) preventivo delle relative spese e piano per il loro finanziamento;
 - c) per gli scopi di cui all'articolo 9, comma 4, lettere c), d) ed e):
 - 1) programma annuale;
 - 2) preventivo delle relative spese e piano per il loro finanziamento;
 - 3) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
3. Il competente Ufficio provinciale per il servizio-giovani è autorizzato a richiedere eventuali documenti aggiuntivi che ritenga necessari per l'istruttoria delle domande.
4. I finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 11 sono disposti con decreto del competente assessore provinciale, che dispone l'impegno di spesa e le modalità di liquidazione.
5. Sui finanziamenti erogati ai sensi della presente legge possono essere concesse anticipazioni fino alla misura dell'80 per cento dell'ammontare dei singoli finanziamenti. Le anticipazioni sono disposte, previa domanda, con decreto del competente assessore provinciale in una o più soluzioni.
6. Fino alla data di approvazione dei piani annuali, allo scopo di garantire la continuità dell'attività, nonché della gestione delle strutture, il competente assessore provinciale è autorizzato a concedere con proprio decreto, previa motivata richiesta, anticipazioni per un ammontare pari al 50 per cento dell'importo complessivo dei finanziamenti ordinari concessi nel corso dell'esercizio finanziario precedente. Per tale scopo possono anche essere assunti impegni di spesa ai sensi del comma 6 dell'articolo 50 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, sostituito dall'articolo 7 della legge provinciale 10 aprile 1981, n. 9, ed integrato dall'articolo 12 della legge provinciale 4 novembre 1982, n. 32.
7. Le organizzazioni che hanno beneficiato delle anticipazioni di cui al comma 6, possono fruire di una seconda anticipazione sul finanziamento loro definitivamente assegnato con il piano annuale cui si riferisce la domanda di finanziamento. Detta seconda anticipazione, che viene disposta con decreto del competente assessore provinciale, non può essere superiore alla differenza fra l'anticipazione già liquidata e l'ammontare corrispondente all'80 per cento del finanziamento assegnato nel piano annuale. Detta seconda anticipazione può essere liquidata in una o più soluzioni.
8. Entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del finanziamento e, in ogni caso, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'avvenuta erogazione delle anticipazioni, deve essere prodotto alla ripartizione provinciale competente il rendiconto a

fronte delle anticipazioni stesse. Le somme erogate in conto anticipi e non utilizzate dai beneficiari devono essere riversate alla tesoreria della Provincia entro il medesimo termine del 31 marzo. In presenza di validi e documentati motivi la Giunta provinciale, su istanza dell'organizzazione o ente beneficiari dell'anticipazione, può autorizzare la proroga del termine predetto fino al massimo di un anno (12).

9. Il direttore dell'ufficio provinciale competente dispone la liquidazione dei finanziamenti assegnati previo inoltro di domanda da parte dei beneficiari corredata dalla documentazione di spesa fino alla concorrenza del finanziamento. Per i finanziamenti di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), previa autorizzazione della Giunta provinciale, può essere ammessa anche documentazione di spesa di data precedente all'anno di concessione del finanziamento, purché afferente alla medesima struttura o opera oggetto del finanziamento.

10. Pena la revoca dei finanziamenti e fatte salve le sanzioni penali, la documentazione contabile prodotta non può essere utilizzata al fine di ottenere altri vantaggi economici da parte di enti pubblici, qualora non ne sia consentito il cumulo, nei limiti della spesa massima.

11. La liquidazione dei finanziamenti può aver luogo in una o più soluzioni (13).

(12) Termine annuale di scadenza delle domande di finanziamento fissato il 31 gennaio di ogni anno dal D.Dirett. 4 ottobre 2000, n. 652.

(13) Articolo sostituito dall'art. 7 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.

Art. 13

Le consulte provinciali del servizio-giovani, loro competenze, composizione e durata in carica.

1. Presso la Giunta provinciale è istituita una consulta provinciale per il servizio-giovani per il gruppo linguistico italiano, una per il gruppo linguistico tedesco e una per il gruppo linguistico ladino. Esse costituiscono organi consultivi specifici della Giunta provinciale ed hanno i seguenti compiti:

- a) consulenza in tutte le questioni riguardanti i giovani e il servizio-giovani;
- b) elaborazioni di pareri e indicazioni in merito ai piani annuali di cui al precedente articolo 11;
- c) consulenza nell'elaborazione di disegni di legge riguardanti in modo particolare i giovani;
- d) elaborazione di studi e proposte su tutte le questioni giudicate importanti per i giovani.

2. Le consulte provinciali del servizio-giovani sono composte da:

- a) non meno di tre e non più di sette esperti proposti da organizzazioni del servizio-giovani di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b);
- b) fino a tre esperti proposti da centri per giovani di cui all'articolo 7;
- c) fino a tre esperti proposti da comuni;
- d) un rappresentante del consiglio scolastico provinciale scelto dal personale insegnante della scuola ivi eletto.

3. Il direttore del competente ufficio provinciale partecipa alle sedute a titolo consultivo. Svolge la funzione di segretario un impiegato della competente ripartizione provinciale, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

4. Le consulte provinciali del servizio giovani eleggono tra i propri membri il presidente e

il vicepresidente.

5. Le consulte provinciali del servizio-giovani sono nominate dalla Giunta provinciale e durano in carica tre anni.

6. Le consulte provinciali del servizio-giovani possono dividersi in sottogruppi, possono costituire gruppi di lavoro e, in caso di necessità, ricorrere a degli esperti. Le spese relative all'esercizio delle attribuzioni di cui al primo comma sono a carico della Provincia. Ai membri delle suddette consulte spettano i compensi previsti dalla legislazione vigente.

7. Le tre consulte provinciali del servizio-giovani si riuniscono in seduta congiunta, presieduta alternativamente da ciascuno dei tre presidenti, almeno una volta all'anno per l'esame e la discussione dei problemi comuni. Funge da segretario alternativamente un impiegato del rispettivo ufficio competente del servizio-giovani (14).

(14) Articolo modificato dall'art. 8 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.

Art. 14

Relazione annuale ed indagini.

1. I competenti assessori provinciali presentano annualmente al Consiglio provinciale, nell'ambito della discussione sul bilancio, una relazione sulle iniziative e sugli interventi promossi ai sensi della presente legge.

2. Di norma ogni tre anni la Giunta provinciale promuove tramite il servizio-giovani un'indagine cognitiva sulla condizione e sugli interessi dei giovani in provincia di Bolzano (15).

(15) Articolo sostituito dall'art. 9 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.

Art. 15

... (16).

(16) Testo non riportato in quanto di carattere esclusivamente finanziario.

Art. 16

... (17).

(17) Testo non riportato in quanto di carattere esclusivamente finanziario.

Art. 17

... (18).

(18) Testo non riportato in quanto di carattere esclusivamente finanziario.

Art. 18

... (19).

(19) Testo non riportato in quanto di carattere esclusivamente finanziario.

PIEMONTE**L.R. 1 marzo 2019, n. 6 (1).****Nuove norme in materia di politiche giovanili.**

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 7 marzo 2019, n. 10, S.O. n. 2.

Il Consiglio regionale
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge

CAPO I
Principi generali

**Art. 1 Oggetto e finalità.
In vigore dal 22 marzo 2019**

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di politiche giovanili, riconosce le giovani generazioni come ricchezza del territorio e come risorsa fondamentale della comunità.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle raccomandazioni europee contenute nel Libro bianco della gioventù europea, nella Carta europea della partecipazione delle giovani generazioni alla vita comunale e regionale, oltre che degli obiettivi fissati dal piano strategico di Europa 2020, riconosce l'autonomia delle giovani generazioni e concorre alla sua concreta realizzazione attraverso il perseguimento, ai sensi del comma 1, delle seguenti finalità:

- a) sviluppare politiche giovanili coordinate;
- b) riconoscere alle giovani generazioni della Regione, un ruolo consultivo e propositivo nell'ambito della programmazione di politiche giovanili;
- c) valorizzare le competenze e le iniziative delle giovani generazioni;
- d) promuovere l'impegno civile e politico delle giovani generazioni favorendo la cittadinanza attiva e la partecipazione;
- e) agevolare la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative di interesse giovanile e nonché l'accesso alle reti, ai servizi di comunicazione elettronica e ai progetti tecnologici innovativi;
- f) promuovere un sistema coordinato di informazione;
- g) promuovere l'educazione alla legalità e alla non violenza, alle tematiche di genere e di antidiscriminazione;
- h) favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse;
- i) promuovere pari opportunità di accesso allo studio e al lavoro;
- l) promuovere il benessere e l'educazione alla salute e ai corretti stili di vita;
- m) favorire l'accesso e la partecipazione delle giovani generazioni a progetti specifici in ambito culturale, turistico e sportivo;
- n) promuovere il senso di appartenenza alla comunità nazionale ed europea;
- o) favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani;

p) riconoscere le buone prassi degli youth worker, figure che consentono ai giovani di sviluppare il loro capitale umano, rafforzare quello sociale e far cambiare eventuali comportamenti a rischio;

q) favorire la rimozione di ostacoli di ordine economico e sociale e attuare interventi per l'effettivo inserimento dei giovani nella società e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza;

r) conoscere e analizzare, col concorso dei giovani e delle loro associazioni, le tematiche relative alla condizione giovanile.

3. Le finalità di cui al comma 2 sono attuate dalla Regione in concorso e in sinergia con gli enti locali, gli enti del terzo settore, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, i collegi e gli ordini professionali, nonché gli enti e i soggetti la cui attività è rivolta alle giovani generazioni secondo le rispettive competenze.

Art. 2 Soggetti destinatari della legge.

In vigore dal 22 marzo 2019

1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono le persone giovani, in forma singola o associata e i gruppi informali giovanili di età compresa tra i quindici ed i ventinove anni.

CAPO II

Funzioni programmatiche e amministrative

Art. 3 Funzioni della Regione.

In vigore dal 22 marzo 2019

1. La Regione in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1:

a) favorisce il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione regionale sulle politiche giovanili, valorizzando progettualità in forma associata;

b) valorizza la continuità di una programmazione attenta alle caratteristiche e alle esigenze delle giovani generazioni attraverso l'educazione, l'istruzione, la formazione, l'orientamento e l'accesso al mondo del lavoro;

c) sviluppa pratiche che favoriscono le pari opportunità e la partecipazione attiva giovanile anche a livello istituzionale;

d) promuove l'adozione di buone pratiche, di campagne informative coordinate ed innovative, in ordine all'educazione alla salute e ai corretti stili di vita;

e) promuove politiche di cittadinanza attiva, affiancando la famiglia, la scuola, le agenzie formative e le altre forme associative;

f) valorizza l'attività del Forum regionale giovani di cui all'articolo 6;

g) coordina e accompagna lo sviluppo del modello di governance, il monitoraggio, il sostegno alla sperimentazione e allo sviluppo di azioni di sistema territoriale, laddove gli enti territoriali non siano attivi;

h) monitora le zone di aggregazione giovanile ad alto rischio di disagio e promuove strategie di avvicinamento e coinvolgimento dei giovani in situazione di emarginazione e devianza.

2. Il coordinamento delle azioni regionali previste dalla presente legge è attuato dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, in raccordo con le altre strutture regionali sulla base delle rispettive competenze, al fine di favorire l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali.

Art. 4 Funzioni delle province e della Città metropolitana di Torino.

In vigore dal 22 marzo 2019

1. Le province e la Città metropolitana di Torino, nell'ambito delle funzioni e competenze:

a) gestiscono sul proprio territorio, d'intesa con gli enti locali, gli interventi di politiche giovanili;

b) possono svolgere funzioni di assistenza tecnica, amministrativa e progettuale ai comuni del proprio territorio, anche attivando forme di collaborazione e coordinamento;

c) collaborano con la Regione in progetti di interesse trasversale, anche attraverso la cooperazione degli enti territoriali minori, con i centri di aggregazione giovanile e con le associazioni operanti nel settore a livello territoriale;

d) presentano, d'intesa con i comuni, proposte per l'elaborazione del Piano triennale regionale di cui all'articolo 10.

2. La Città metropolitana di Torino concorre alla programmazione regionale degli interventi e dei servizi per i giovani, d'intesa con la Città di Torino mediante gli strumenti previsti all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni").

Art. 5 Funzioni dei comuni.

In vigore dal 22 marzo 2019

1. I comuni, in forma singola o associata, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, in linea con i principi di sussidiarietà ed adeguatezza e in coerenza con la programmazione regionale:

a) realizzano interventi e progetti a favore della popolazione giovanile, rilevandone necessità ed esigenze anche avvalendosi dell'assistenza delle province e della Città metropolitana di Torino di cui all'articolo 4;

b) favoriscono la creazione di luoghi d'incontro e centri di aggregazione polifunzionali che incoraggino la creatività nelle sue diverse espressioni e favoriscano il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro;

c) favoriscono scambi culturali e ogni forma di comunicazione e confronto, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di informazione, consultazione e partecipazione attiva;

d) partecipano alle fasi di coordinamento e monitoraggio previste dal modello di governance regionale e condividono con altri enti progetti e sperimentazioni, al fine di favorire la diffusione di buone prassi e lo sviluppo di relazioni interistituzionali al di fuori dell'ambito locale;

e) favoriscono la partecipazione di tutti i portatori d'interesse all'attuazione del Piano triennale di cui all'articolo 10.

CAPO III

Partecipazione e concertazione

Art. 6 Forum regionale giovani.

In vigore dal 22 marzo 2019

1. Presso il Consiglio regionale è istituito il Forum regionale giovani, quale organismo stabile di riferimento, confronto e discussione tra le giovani generazioni, la Regione e gli enti locali.

2. Il Forum è composto da venticinque amministratori locali di età non superiore ai ventinove anni, designati dalle associazioni di rappresentanza degli enti locali e da venticinque rappresentanti delle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 9.

3. Il Forum formula proposte in materia di politiche giovanili al Consiglio regionale e alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno e designa i propri rappresentanti all'interno dell'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 7.

4. Le modalità organizzative e di funzionamento del Forum sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

5. La partecipazione al Forum è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.

6. Il Consiglio regionale assicura le risorse umane e strumentali finalizzate al funzionamento e all'operatività del Forum.

Art. 7 Organismo di coordinamento.

In vigore dal 22 marzo 2019

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito l'organismo di coordinamento che è composto da:

a) l'assessore o l'assessora regionale competente in materia di politiche giovanili, o da una sua persona delegata, che lo presiede;

b) sei componenti designati dalle associazioni rappresentative degli enti locali;

c) dieci rappresentanti designati dal Forum secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 18;

d) cinque rappresentanti delle Università piemontesi designati rispettivamente dall'Università di Torino, dal Politecnico di Torino, dall'Università degli studi del Piemonte Orientale, dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e dall'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, previa apposita intesa;

e) una o un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) designato dall'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte previa apposita intesa;

f) il o la Presidente di ciascuna delle consulte studentesche.

2. L'Organismo di coordinamento di cui al comma 1 svolge funzioni di collaborazione anche al fine dell'elaborazione del piano triennale regionale degli interventi per le politiche giovanili.

3. La partecipazione è resa a titolo gratuito e ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione sono disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18.

CAPO IV Strumenti attuativi

Art. 8 Realizzazione dei programmi regionali. In vigore dal 22 marzo 2019

1. La Giunta regionale, attraverso appositi bandi, sostiene il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e, in coerenza con le funzioni individuate all'articolo 3, progetti ed iniziative a favore delle politiche giovanili.

2. I bandi sono elaborati secondo le modalità e le procedure disciplinate ai sensi dell'articolo 18.

Art. 9 Registro delle associazioni giovanili. In vigore dal 22 marzo 2019

1. È istituito il registro regionale delle associazioni giovanili, presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili che ne cura la tenuta.

2. Al registro sono iscritte, previa domanda, le associazioni che hanno sede e svolgono l'attività nella Regione, in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

3. I requisiti per l'iscrizione al registro sono:

a) l'assenza dello scopo di lucro;

b) l'ordinamento interno ispirato ai principi della Costituzione italiana;

c) l'elettività e gratuità delle cariche associative;

d) il coinvolgimento prevalente di giovani nelle attività.

4. Le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento, conservazione e pubblicazione del registro regionale sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 18.

5. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'ottenimento di contributi, finanziamenti e ogni altro incentivo regionale previsto dalla presente legge.

Art. 10 Piano triennale.
In vigore dal 22 marzo 2019

1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'*articolo 28 dello Statuto*, approva il Piano triennale regionale degli interventi per le politiche giovanili su proposta della Giunta regionale, in coerenza con i principi e le finalità della presente legge.

2. Il piano definisce, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie, le priorità ed i criteri per la loro realizzazione.

CAPO V
Politiche settoriali

Art. 11 Informagiovani.
In vigore dal 22 marzo 2019

1. La Regione promuove e sostiene la creazione e la qualificazione degli Informagiovani e ne assicura il coordinamento anche attraverso la formazione di reti sul territorio.

2. Gli Informagiovani svolgono funzioni di sportello informativo plurisettoriale e di centro servizi delle politiche giovanili.

3. Gli Informagiovani attivano collegamenti con le università, le biblioteche, le istituzioni scolastiche, i servizi per l'orientamento, i centri per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e con altri soggetti comunque operanti nei settori di interesse giovanile.

4. Il regolamento di cui all'articolo 18 definisce le funzioni degli Informagiovani necessarie per accedere ai benefici previsti dalla presente legge e disciplina le modalità di monitoraggio delle relative attività.

Art. 12 Spazi di aggregazione giovanili.
In vigore dal 22 marzo 2019

1. La Regione promuove gli spazi di aggregazione giovanili quali luoghi di incontro volti a creare occasioni di scambio di esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività educative, artistiche,

culturali, sportive, ricreative e multiculturali, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione.

2. Gli spazi di aggregazione giovanili devono essere finalizzati a consentire ai giovani di:

a) produrre in modo partecipato il progetto di uno spazio che permetta ai giovani del territorio di relazionarsi, socializzare con i propri coetanei attraverso la libera realizzazione di attività legate ai loro interessi, dando continuità alle loro passioni, raccogliendone le richieste spontanee e offrendo loro l'opportunità per la realizzazione;

b) ospitare nuove attività e progetti di comunità e iniziative volte alla prevenzione del disagio;

c) individuare la rete di tutti i soggetti coinvolti, la loro distribuzione sul territorio e la ripartizione delle funzioni per ciascuno di loro.

3. La Regione sostiene le iniziative autonome delle scuole, delle università e degli enti locali volte a dedicare spazi degli edifici scolastici, universitari e pubblici all'aggregazione giovanile culturale, ricreativa e sportiva, con particolare riferimento alle iniziative promosse da associazioni studentesche.

4. Il regolamento di cui all'articolo 18 disciplina le modalità di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, nonché le modalità attuative di quanto previsto al comma 2.

5. Con la stipula di appositi protocolli di intesa, la Regione e i comuni disciplinano le modalità di concessione e gestione di spazi per la libera aggregazione di giovani.

Art. 13 Sostegno alla partecipazione dei giovani alla vita civile e politica. **In vigore dal 22 marzo 2019**

1. La Regione promuove e sostiene progetti dedicati alla formazione dei giovani amministratori e progetti volti ad accrescere la partecipazione dei giovani alla vita civile e politica, anche locale.

2. La Regione attiva progetti di e-democracy, open government e open data, anche attraverso canali inattivi di comunicazione inseriti nel portale regionale di cui all'articolo 14.

3. La Regione promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo strutturato con le giovani generazioni, come definite dalle politiche europee in materia di partecipazione giovanile.

4. Il regolamento di cui all'articolo 18 disciplina le modalità attuative del presente articolo.

Art. 14 Portale Piemonte Giovani. **In vigore dal 22 marzo 2019**

1. La Regione istituisce il Portale Piemonte Giovani, quale canale di comunicazione ufficiale in materia di politiche giovanili, gestito dalla struttura regionale competente in materia.
 2. La Regione, in collaborazione con le altre strutture regionali e con gli enti locali interessati, garantisce l'aggiornamento continuo delle informazioni disponibili sul Portale Piemonte Giovani e ne cura la diffusione anche attraverso i principali social network.
 3. Il regolamento di cui all'articolo 18 disciplina le modalità attuative del presente articolo.
-

Art. 15 Figura dello youth worker.**In vigore dal 22 marzo 2019**

1. La Regione valorizza e promuove le pratiche degli youth worker, nell'ambito dei servizi di animazione socio educativi rivolti ai giovani e nelle azioni di contatto, scambio e condivisione tra i giovani e tra le generazioni.
 2. La Regione sostiene gli youth worker che intendono acquisire le capacità e le competenze necessarie e utili ad ampliare la partecipazione giovanile, accrescere l'autonomia e l'inclusione dei giovani nella società e rafforzare le organizzazioni giovanili.
-

Art. 16 Mobilità e scambi.**In vigore dal 22 marzo 2019**

1. La Regione promuove le attività legate alla mobilità internazionale delle persone giovani mediante le politiche del volontariato e gli scambi, in particolare con i paesi dell'Unione europea e con quelli dell'area del Mediterraneo, nonché su tutto il territorio regionale e nazionale, nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva.
 2. La Regione, le province, la Città metropolitana di Torino e i comuni riconoscono alle giovani generazioni il valore dell'acquisizione di esperienze tramite l'educazione non formale e informale, in coerenza con quanto promosso anche dai programmi europei che le sostengono promuovendo scambi, attività di volontariato, progetti di iniziativa giovanile, seminari e corsi ideati e realizzati anche direttamente dai giovani e dalle loro associazioni.
 3. La Regione promuove, di intesa con le amministrazioni locali preposte, le attività legate alla mobilità regionale e tra comuni, al fine di rendere i servizi di trasporto più fruibili dalla popolazione giovanile per favorire la partecipazione alle azioni formative, esperienziali relazionali e di aggregazione rivolte alle giovani generazioni.
-

Art. 17 Azioni di promozione sociale.
In vigore dal 22 marzo 2019

1. La Regione promuove le forme di volontariato ed in particolare la partecipazione giovanile a progetti di solidarietà e di cittadinanza attiva anche attraverso il servizio civile, come previsto dalla legge regionale 13 aprile 2015, n. 7 (Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte).
 2. La Regione sostiene gli enti locali nella realizzazione di azioni specifiche che prevedono l'apporto ed il coinvolgimento del volontariato, nelle forme e modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.
 3. La Regione promuove le sinergie tra enti pubblici che consentono la partecipazione giovanile a progetti di elevato grado di specializzazione utili all'acquisizione di esperienze e competenze umane e professionali nel loro percorso di vita.
-

CAPO VI
Disposizioni attuative e finali

Art. 18 Regolamento attuativo.
In vigore dal 22 marzo 2019

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta ai sensi dell'*articolo 27 dello Statuto*, il regolamento che definisce la disciplina attuative e di dettaglio per l'operatività delle disposizioni previste dalla presente legge.
-

Art. 19 Clausola valutativa.
In vigore dal 22 marzo 2019

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione della partecipazione, delle pari opportunità, del benessere e dell'educazione, di inserimento effettivo nella società, di sviluppo del capitale umano e sociale e di contrasto di fenomeni di emarginazione.
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno novanta giorni prima della presentazione al Consiglio regionale della proposta di Piano regionale degli interventi per le politiche giovanili ai sensi dell'articolo 10, presenta una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. In ogni caso la relazione successiva alla prima è presentata con periodicità almeno triennale.

3. La relazione di cui al comma 2, fornisce le seguenti informazioni:

- a) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità;
- b) un quadro dell'andamento complessivo delle politiche giovanili attuate con una sintesi delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale;
- c) una descrizione sintetica delle modalità e dei criteri di iscrizione al registro regionale delle associazioni giovanili, nonché della sua consistenza;
- d) gli esiti di un monitoraggio sull'attuazione e sul funzionamento del Portale Piemonte Giovani di cui all'articolo 14;
- e) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo ai finanziamenti, anche cumulati con quelli previsti da altre normative, di progetti e interventi e alla loro distribuzione territoriale.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.

Art. 20 Norma transitoria.
In vigore dal 22 marzo 2019

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, la Consulta regionale dei giovani, istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 (Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani), svolge le sue funzioni fino alla scadenza del proprio mandato coincidente con la conclusione dell'attuale legislatura.

2. In fase di prima attuazione dell'articolo 6, fanno parte di diritto del Forum regionale giovani tre componenti individuati nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza della Consulta regionale dei giovani in carica nella X legislatura.

3. In fase di prima applicazione, gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione nonché i criteri e gli indicatori di valutazione per l'assegnazione dei contributi di cui alla L.R. 16/1995, restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e attuazione previsti dalla presente legge.

Art. 21 Norma finanziaria.
In vigore dal 22 marzo 2019

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 2019 la spesa di euro 350.000,00, per l'anno 2020 la spesa di euro 350.000,00 e per l'anno 2021 la spesa di euro 350.000,00, stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della spesa del

bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.02 (Giovani), titolo 1 (Spese correnti), che presenta la necessaria copertura.

2. Alla ripartizione delle risorse, per il finanziamento di progetti e interventi da realizzare in attuazione della presente legge, si provvede annualmente con apposito provvedimento della Giunta regionale.

3. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Art. 22 Abrogazioni.

In vigore dal 22 marzo 2019

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) la legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 (Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani), ad eccezione dell'*articolo 4*;

b) gli articoli 131, 132, 133, 134 e 135 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59").

2. L'articolo 4 della L.R. 16/1995 è abrogato a decorrere dall'XI legislatura.

Art. 23 Entrata in vigore.

In vigore dal 22 marzo 2019

1. La presente legge entra in vigore in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

2. L'articolo 6 e le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) si applicano a decorrere dall'XI legislatura.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

SARDEGNA**L.R. 15 aprile 1999, n. 11 (1)****Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani.**

(1) Pubblicata nel B.U. 29 aprile 1999, n. 13.

Art. 1*Finalità e obiettivi.*

1. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte economiche, sociali e culturali riguardanti la loro condizione, persegue una politica unitaria intesa a:

- a) analizzare e conoscere le tematiche relative alla condizione giovanile;
 - b) promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato e capillare di informazione ai giovani;
 - c) favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani, anche attraverso l'istituzione di consulte locali;
 - d) promuovere e attuare interventi orientati all'effettivo inserimento dei giovani nella società, con particolare riferimento all'inserimento nel mondo del lavoro, delle professioni e della imprenditorialità;
 - e) promuovere iniziative per prevenire e contrastare i fenomeni di disagio, emarginazione e devianza giovanile;
 - f) promuovere e sviluppare, nel rispetto delle norme internazionali e comunitarie sulla reciprocità, scambi socioculturali, in particolare con i Paesi membri della U.E.;
 - g) promuovere e dare impulso ad ogni forma di manifestazione di contenuto sociale, culturale, sportivo e del tempo libero;
 - h) arginare il fenomeno dello spopolamento dei comuni della Sardegna e delle aree periferiche della Regione e più in generale dell'emigrazione giovanile;
 - i) sostenere associazioni ed organismi che, senza scopo di lucro, svolgono attività volte a favorire lo scambio di informazioni tra domanda ed offerta di lavoro, nonché ad incentivare i giovani nella creazione di iniziative economiche.
2. Le finalità e gli obiettivi della presente legge costituiscono indirizzi generali per la programmazione regionale, ai sensi della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33.

Art. 2*Atti internazionali e comunitari.*

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente

legge, adotta i principali atti internazionali e comunitari in materia ed in particolare la "Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale" approvata dal Consiglio d'Europa, e la "Carta per l'informazione giovanile", approvata dall'Agenzia europea per l'informazione e la consulenza dei giovani (E.R.Y.C.A.), ed armonizza e coordina in tal senso le azioni e gli interventi.

Art. 3

Rapporto sull'evoluzione della condizione giovanile.

1. Il Documento di programmazione economica e finanziaria contiene le linee guida, gli obiettivi e le azioni di intervento per il perseguimento delle politiche giovanili.
2. La Giunta regionale, unitamente ai documenti di bilancio, presenta il "Rapporto sull'evoluzione della condizione giovanile e lo stato d'attuazione delle politiche giovanili"; detto rapporto è predisposto previo parere della Consulta regionale dei giovani.

Art. 4

Consulta regionale giovani.

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, la Consulta regionale giovani, composta da (2):
 - a) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre, scelti fra persone che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione giovanile nei suoi vari aspetti;
 - b) due rappresentanti indicati dalle associazioni giovanili degli imprenditori della Sardegna;
 - c) due rappresentanti della cooperazione giovanile indicati dalle principali centrali cooperative della Sardegna;
 - d) due rappresentanti dei giovani artigiani indicati dalle principali associazioni regionali del settore;
 - e) un giovane rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
 - f) due rappresentanti degli studenti universitari della Sardegna;
 - g) due giovani disoccupati o in attesa di prima occupazione sorteggiati tra gli elenchi dei giovani di età inferiore ai trent'anni.
2. I componenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) devono avere, all'atto della nomina, età inferiore ai trent'anni.
3. La Consulta, per il suo funzionamento, si avvale di una segreteria formata da dipendenti dell'Amministrazione regionale.

4. Ai componenti della Consulta, per la partecipazione alle sedute, spetta un gettone di presenza nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

(2) Alinea così modificato dall'art. 24, comma 1, L.R. 25 novembre 2014, n. 24, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge).

Art. 5

Nomina e durata della Consulta regionale giovani.

1. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, la Consulta è nominata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6

Compiti della Consulta regionale giovani.

1. La Consulta regionale giovani è organo propositivo e consultivo della Giunta e, in generale, dell'Amministrazione regionale per il perseguimento degli obiettivi della presente legge.
2. Sono in particolare compiti della Consulta:
 - a) promuovere indagini e ricerche sulla condizione giovanile;
 - b) promuovere, d'intesa con movimenti ed associazioni giovanili, iniziative culturali e sociali dirette allo sviluppo della cultura dei giovani;
 - c) sviluppare rapporti con analoghi organi nazionali ed internazionali;
 - d) proporre iniziative per il reperimento e la diffusione di informazioni riguardanti la condizione giovanile e per un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;
 - e) elaborare pareri in merito ai progetti di legge ed ai programmi riguardanti la politica giovanile;
 - f) formulare il parere sul Rapporto e sulle condizioni e politiche giovanili di cui al comma 2 dell'articolo 3.
3. La Consulta invia, entro il 31 maggio di ogni anno, al Presidente del Consiglio

regionale, al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo.

4. La Consulta elegge fra i suoi componenti il Presidente e due Vicepresidenti e si dota, entro trenta giorni dal suo insediamento, di un regolamento interno che disciplini il proprio funzionamento.

Art. 7

Abrogazione.

1. L'articolo 87 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è abrogato.

Art. 8

Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 10.000.000 e fanno carico al sottocitato capitolo 02102 del bilancio della Regione per gli anni 1999/2001 e al capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

2. ... (3).

(3) Il presente comma, di cui si omette il testo, apporta variazioni al bilancio di previsione per gli anni 1999, 2000 e 2001, approvato con L.R. 18 gennaio 1999, n. 1.

TOSCANA**Delib.G.R. 5 aprile 2016, n. 257 (1).****Protocollo d'intesa per l'istituzione del Tavolo Giovani del progetto "GiovaniSi".**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 20 aprile 2016, n. 16, parte seconda.

LA GIUNTA REGIONALE

Considerato che il Programma di Governo per la legislatura regionale 2015-2020 ha tra i propri punti qualificanti il sostegno alle nuove generazioni;

Tenuto conto che già nella legislatura 2010-2015 il progetto *Giovani Sì - Progetto per l'autonomia dei giovani* ha visto l'Amministrazione regionale impegnata a promuovere opportunità per una generazione "a rischio di affermazione" in termini di sviluppo delle capacità individuali, di qualità e stabilizzazione del lavoro, di emancipazione e partecipazione sociale;

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2016 che sottolinea "l'importanza di dare continuità alle azioni di sostegno ai giovani con il massimo sforzo per creare condizioni favorevoli all'occupazione giovanile";

Ritenuto necessario attivare, per perseguire gli obiettivi di cui sopra, una connessione stabile tra la Giunta regionale e l'eterogeneo mondo (pubblico e privato) delle politiche giovanili attraverso la costituzione di un luogo d'incontro prioritario, denominato Tavolo Giovani, che contribuisca fattivamente alla realizzazione di percorsi di collaborazione e scambio di informazioni utili per contribuire all'implementazione del progetto *Giovani Sì*;

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 24 marzo 2016;

A voti unanimi

Delibera

[Testo della deliberazione]

1) di approvare lo schema di Protocollo d'intesa per l'istituzione del Tavolo Giovani allegato (allegato A) alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa;

2) di autorizzare le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione;

3) di dare atto che dalla sottoscrizione del protocollo non derivano oneri per il bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della L.R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 23/2007.

Allegato A

Protocollo d'intesa per l'istituzione del tavolo giovani del progetto GiovaniSi

PREMESSO

- che il progetto Giovanisì è stato uno dei Progetti di Interesse Generale attuati nell'ambito del Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015;
- che nel programma di governo per la X legislatura 2015-2020 si legge che:
 - a) "il Progetto Giovanisì investe sullo sviluppo delle capacità individuali dei giovani, incentiva la qualità e l'autonomia del lavoro, favorisce l'emancipazione e l'indipendenza, promuove la partecipazione attiva";
 - b) "vista l'esperienza maturata negli ultimi 4 anni con il progetto Giovanisì occorre pensare già al rinnovo delle principali misure così come a nuove possibili sperimentazioni, passando da una fase di avviamento ad una combinazione di interventi strutturali e flessibili, anche in funzione di bisogni emergenti";
- che nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2016 approvato con Delib.C.R. n. 89 del 21 dicembre 2015:
 - a) il "Progetto regionale 17- Giovanisì" è uno dei 25 progetti di rilievo regionale;
 - b) si legge che "il progetto Giovanisì proseguirà, anche con una riprogrammazione delle misure, le attività intraprese nella passata legislatura e volte a favorire l'autonomia dei giovani";
 - c) si legge dell'importanza di "dare continuità alle azioni del Progetto Giovanisì favorendo l'accesso dei giovani al mercato del lavoro attraverso una maggiore integrazione fra scuola, formazione, università e mondo del lavoro".

CONSIDERATO

che è ritenuto necessario mantenere una connessione stabile tra la Giunta regionale e l'eterogeneo mondo (pubblico e privato) delle politiche giovanili attraverso la ricostituzione di un luogo d'incontro prioritario che contribuisca fattivamente alla realizzazione di percorsi di collaborazione e scambio di informazioni utili per contribuire all'implementazione del progetto Giovanisì.

RITENUTO

di adempiere a quanto sopra attraverso la istituzione di un tavolo, denominato Tavolo Giovani, tra la Giunta regionale, e le organizzazioni sottoscrittrici del presente protocollo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1 Finalità.**

1. È istituito il Tavolo Giovani avente la finalità di favorire l'ottimale attuazione del Progetto Giovanisì - Progetto per l'autonomia dei giovani attraverso forme di consultazione, coordinamento, collaborazione e informazione tra la Giunta regionale e i soggetti sottoscrittori del presente protocollo.

2. Il Tavolo Giovani contribuisce allo scambio di buone prassi, al dialogo tra i soggetti sottoscrittori e tra questi e le strutture della Giunta Regionale. Tra le finalità del Tavolo vi è altresì la costruzione di una cultura inclusiva e innovativa di gestione delle politiche pubbliche.

. 2 Soggetti partecipanti.

1. Sono soggetti partecipanti al Tavolo Giovani, i rappresentanti della Giunta regionale e degli altri soggetti firmatari del presente protocollo elencati in calce. I firmatari individuano come loro rappresentante al Tavolo un responsabile giovane ovvero il responsabile della loro sezione giovani ed individuano altresì un eventuale sostituto.

2. Successivamente alla firma del protocollo, possono fare richiesta di partecipazione al Tavolo anche soggetti non compresi tra quelli firmatari.
 3. L'accettazione della richiesta di partecipazione di cui al punto 2 è subordinata al parere favorevole del Presidente del Tavolo, previa informazione ai componenti del Tavolo.
 4. La maggioranza dei componenti il Tavolo Giovani può richiedere di esprimersi sull'accettazione della proposta di nuova adesione di cui al punto 3. In caso di parere contrario della maggioranza dei partecipanti al Tavolo, la richiesta di adesione è considerata respinta.
 5. Le delegazioni regionali di enti/associazioni che si occupano del mondo giovanile e i soggetti pubblici e privati coinvolti in progetti regionali afferenti il progetto Giovanisì hanno accesso prioritario alla partecipazione al Tavolo Giovani.
 6. I nuovi soggetti ammessi a partecipare al Tavolo dovranno fornire formale accettazione di quanto stabilito nel presente protocollo.
 7. Alle riunioni del Tavolo possono essere invitati a partecipare, su indicazione del Presidente, anche soggetti non aderenti al Tavolo stesso esperti in materie che presentino profili di specifico interesse alla realizzazione del Progetto Giovanisì.
-

Art. 3 Obiettivi.

1 Il Tavolo svolge la propria attività per il perseguimento degli obiettivi del Progetto Giovanisì, ovvero:

- promuovere la qualità della vita, la transizione alla vita adulta e l'emancipazione dei giovani dalla famiglia di origine;
- potenziare le opportunità legate al diritto allo studio-formazione, apprendimento, ricerca, specializzazione in Italia e all'estero;
- costruire percorsi per l'inserimento nel mondo del lavoro;
- facilitare l'avviamento d'impresa e il consolidamento dell'attività imprenditoriale, anche in ambito agricolo;
- accrescere l'opportunità di svolgere esperienze di cittadinanza attiva;
- accrescere le opportunità per i cosiddetti NEET (Not engaged in Education, Employment or Training ossia soggetti non impegnati in attività di studio, lavorative o formative);
- promuovere la diffusione delle infrastrutture informatiche, la digitalizzazione e la semplificazione delle misure progettuali.

2. Il Tavolo Giovani si pone altresì degli obiettivi di carattere generale e trasversali rispetto al progetto Giovanisì. In particolare:

A. creare momenti di confronto tra i i soggetti sottoscrittori del presente protocollo e i dirigenti della Giunta regionale;

B. costruire sinergie e collegamenti tra i soggetti sottoscrittori del presente protocollo;

C. migliorare la qualità e la forza dei percorsi partecipati nelle politiche giovanili.

3. Sono altresì obiettivi del Tavolo la collaborazione tra i suoi componenti al fine di stimolare, individuare e definire progettualità che possano accedere a risorse finanziarie nazionali ed europee e la proposta di interventi operativi finalizzati all'implementazione del progetto Giovanisì.

4. Ulteriori obiettivi del Tavolo possono essere definiti dai componenti del Tavolo stesso.

Art. 4 Funzionamento.

1. Il Tavolo Giovani è presieduto dal Presidente della Giunta regionale ed è convocato in forma plenaria, su ordine del giorno definito dallo stesso Presidente, in seduta almeno trimestrale.

2. Il Presidente della Giunta regionale può delegare a presiedere le sedute del Tavolo anche un assessore regionale, il capo Gabinetto o un dirigente della Giunta regionale.

3. Le convocazioni per le sedute del Tavolo sono inviate, di norma, ai soggetti partecipanti almeno sette giorni lavorativi prima della data stabilita per l'incontro.

4. La trasmissione delle convocazioni per il Tavolo avviene per posta elettronica.

5. Il Tavolo può essere convocato dal Presidente anche su richiesta motivata dei soggetti partecipanti.

6. Al fine di individuare linee operative o interventi comuni da attivare e/o perseguire, l'esito della sedute del Tavolo può anche dar luogo all'approvazione e alla sottoscrizione di accordi o intese tra i soggetti interessati.

7. I soggetti firmatari degli accordi di cui al punto precedente si impegnano a garantire comportamenti coerenti con quanto concordato.

8. La Giunta regionale si impegna a favorire un'informazione tempestiva e, laddove ritenuto necessario, un confronto preventivo sulle principali scelte regionali afferenti il progetto Giovanisì, anche nelle fasi di studio ed elaborazione delle proposte di propria iniziativa.

9. I soggetti sottoscrittori del presente protocollo si impegnano, come supporto per l'attività dell'amministrazione regionale, a mettere a disposizione della Giunta regionale il patrimonio di conoscenze relativo ai propri settori d'intervento.

10. I soggetti di cui al punto 9 si impegnano altresì a comunicare alla Giunta regionale le iniziative di livello locale o regionale che intendono assumere al fine dell'attuazione del progetto Giovanisì.

Art. 5 Sessioni tematiche, territoriali e gruppi di lavoro.

1. Allo scopo di esaminare particolari materie inerenti al progetto Giovani, è prevista la convocazione, in seduta almeno trimestrale, di sessioni tematiche del Tavolo presiedute dall'assessore o dirigente regionale competente nella materia trattata.

2. In casi particolari e motivati sono convocate sedute territoriali del Tavolo, da svolgersi in specifiche aree della Toscana. A tali riunioni possono essere invitati a partecipare enti

e/o associazioni locali indicate dai soggetti partecipanti al Tavolo.

3. Il Tavolo può decidere altresì la costituzione di gruppi di lavoro, anche tecnici, su particolari argomenti stabilendone la composizione.

Art. 6 Coordinamento tecnico e supporto.

1. Il coordinamento tecnico e le attività di supporto al Tavolo Giovani è fornito dalla Direzione generale della Giunta regionale.

Art. 7 Sede.

1. Le riunioni del Tavolo si svolgono, salvo diversa indicazione, presso la Presidenza della Giunta regionale della Regione Toscana.

Art. 8 Durata.

1. Il presente protocollo ha validità per un anno e può essere integrato o revocato su iniziativa e per volontà dei soggetti sottoscrittori.

Art. 9 Disposizione finale.

1. La partecipazione alle sedute del Tavolo Giovani non comporta da parte della Regione Toscana la corresponsione di gettoni di presenza o di rimborsi.

Allegato

Elenco soggetti partecipanti tavolo giovani giovani

- UPI Toscana
- ANCI Toscana
- AGCI
- LEGACCOOP
- CONF COOPERATIVE
- CGIL
- CISL
- UIL
- PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI

- CONFARTIGIANATO
 - CIA
 - CONFINDUSTRIA
 - CONFESERCENTI
 - COLDIRETTI
 - CONFAGRICOLTURA
 - CNA
 - FORUM TERZO SETTORE
 - UISP (Unione Italiana Sport per tutti)
 - MISERICORDIE
 - LIBERA
 - ARCI
 - CSI (Centro Sportivo Italiano)
 - CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
 - CRESCIT (Conferenza degli Enti di Servizio Civile della Toscana)
 - ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze)
 - CESVOT (Centro Servizi Volontariato Toscana)
 - CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza)
 - AVIS REGIONE TOSCANA
 - RETE ERGO (EMPOLESE-VALDESA IN RETE PER I GIOVANI E LE ORGANIZZAZIONI)
 - ARCI RAGAZZI
 - CARITAS
 - ADI (Associazione Dottorandi e dottori di ricerca Italiani)
 - FEDERMANAGER
 - COMMISSIONE REGIONALE DEI SOGGETTI PROFESSIONALI (art. 3, L.R. n. 72/2008).
-

TOSCANA**L.R. 2 agosto 2013, n. 46 (1).****Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 7 agosto 2013, n. 39, parte prima.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

*Visto l'articolo 117, comma 4, della Costituzione;**Visto l'articolo 3, comma 4, l'articolo 4, comma 1, lettere e), f), m) e z), gli articoli 58, 59, 62 e 72 dello Statuto;**Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);**Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana");**Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);**Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);**Vista la legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);**Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza);**Vista la legge regionale 28 luglio 2011, n. 34 (Parlamento regionale degli studenti della Toscana);**Vista la legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 "Disciplina degli accordi di programma");**Vista la legge regionale 10 dicembre 2012, n. 72 (Proroga del termine di abrogazione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 "Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali");**Vista la risoluzione Consiglio regionale 19 dicembre 2012, n. 168 (In merito agli orientamenti per la revisione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 "Norme*

sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali");

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico) (3);

Considerato quanto segue:

1. La partecipazione alla elaborazione ed alla formazione delle politiche regionali e locali costituisce un aspetto qualificante dell'ordinamento toscano e configura un diritto dei cittadini, che lo Statuto regionale impone in tutte le fasi di definizione, di attuazione e di valutazione delle decisioni;

2. La Regione ha perseguito e favorito l'esercizio di tale diritto con l'approvazione, nel 2007, della L.R. 69/2007, una legge fortemente innovativa nel panorama nazionale, approvata a seguito di un ampio processo partecipativo e deliberativo e caratterizzata dal fatto di contenere già al proprio interno una disposizione recante il termine della propria vigenza al 31 dicembre 2012, al fine di imporre un momento di valutazione in merito al proseguimento o meno, ed in quali forme, dell'esperienza fino ad allora maturata;

3. La valutazione sugli esiti della L.R. 69/2007, effettuata al termine di un'indagine conoscitiva svolta dalla Prima commissione consiliare, di concerto con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, anche su richiesta della Portavoce dell'opposizione, ha evidenziato differenti valutazioni sugli effetti prodotti dalla medesima legge, ma ha riconfermato, tuttavia, l'opportunità e la validità di uno strumento legislativo in tema di partecipazione, pur con l'introduzione di alcune importanti modifiche ed innovazioni che permettano di superare le criticità emerse;

4. In particolare, al termine del processo di valutazione, si è ritenuto di considerare i principi e le finalità enunciati nella citata L.R. 69/2007 tuttora pienamente validi, raccomandandone quindi la riconferma anche nell'impianto della nuova legge;

5. Tra le finalità generali enunciate dalla L.R. 69/2007 vanno riconfermate, in particolare, quella di promuovere forme e strumenti di partecipazione democratica per garantire e rendere effettivo il diritto di partecipazione alla elaborazione ed alla formazione delle politiche regionali e locali; quella di un rafforzamento della qualità della democrazia e dei suoi processi decisionali, attraverso la valorizzazione di modelli innovativi di democrazia partecipativa e di democrazia deliberativa; quella della diffusione e della concreta realizzazione e sperimentazione di nuove pratiche ed esperienze di coinvolgimento dei cittadini nella costruzione delle scelte pubbliche e delle decisioni collettive;

6. A seguito della citata indagine conoscitiva, ed al fine di dare piena attuazione agli intendimenti emersi, il Consiglio regionale ha orientato la formulazione della presente legge indicandone, nella sopracitata risoluzione 168/2012, gli elementi di base ed i punti fondamentali quali, ad esempio, il superamento del carattere monocratico dell'organo di garanzia ed il necessario raccordo dello stesso con la figura di garanzia prevista dalla legge regionale in materia di governo del territorio;

7. La risoluzione consiliare in parola raccomanda anche il potenziamento del Dibattito Pubblico, con particolare riferimento alla rimodulazione delle fasi del relativo procedimento al fine di superare i margini assai ristretti stabiliti dalla precedente disciplina e responsabili, in parte, della sostanziale disapplicazione di tale istituto;

8. Si ritiene, conseguentemente, confermando le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento del Dibattito Pubblico così come già definite nel testo della L.R. 69/2007, che a sua volta sostanzialmente si ispiravano al modello presente nella legislazione francese, di prevedere che:

a) per tutte le opere pubbliche di competenza regionale che superano la soglia di euro cinquanta milioni, il Dibattito Pubblico sia reso obbligatorio;

b) salvi i casi regolati dalla normativa in materia di governo del territorio, il Dibattito Pubblico sia obbligatorio per tutti i piani regionali di previsione localizzativa relativi ad opere pubbliche nazionali;

c) per tutte le opere private che superano la suddetta soglia finanziaria, il dibattito pubblico sia attivato previa valutazione dell'Autorità regionale e dopo aver acquisito la disponibilità del soggetto privato a concorrere finanziariamente alla realizzazione del dibattito stesso;

d) per tutte le opere, pubbliche e private, superiori alla soglia di dieci milioni di euro, l'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta di altri soggetti, possa valutare l'opportunità di attivare il Dibattito Pubblico, acquisendo, in caso di opere private, la collaborazione dei soggetti promotori;

e) per le opere pubbliche statali, sulle quali la Regione è chiamata ad esprimersi, l'Autorità possa promuovere forme di Dibattito Pubblico, nei limiti compatibili con il rispetto delle procedure della legge statale;

9. Si ritiene di dar seguito alle indicazioni contenute nella suddetta risoluzione proponendo un insieme di modifiche alle procedure di presentazione, valutazione e ammissione delle richieste di sostegno ad un processo partecipativo locale, che nel complesso mirano a semplificare tali procedure, ad agevolare il ruolo degli enti locali e di tutti i possibili soggetti promotori e, soprattutto, a rafforzare i meccanismi che possano assicurare un più stringente rapporto tra la fase della partecipazione e la fase decisionale propria delle istituzioni rappresentative;

9-bis. La piattaforma informatica per la partecipazione di cui all'articolo 22 ha lo scopo di favorire lo scambio e la conoscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali che non dispongono di canali propri di comunicazione, ridurre i costi della predisposizione di piattaforme web specifiche per ogni processo ed evitare che la memoria di ogni percorso partecipativo possa perdersi a seguito di una chiusura di tali piattaforme (2);

10. La stessa L.R. 69/2007 prevedeva il termine per la sua abrogazione al 31 dicembre 2012, successivamente prorogato al 31 marzo 2013: non si provvede dunque alla abrogazione di tale legge. Restano ovviamente salve le modifiche che la L.R. 69/2007 aveva apportato ad altre leggi regionali;

Approva la presente legge

(2) Punto inserito dall'*art. 11, comma 1, L.R. 3 aprile 2015, n. 43.*

(3) Visto inserito dall'*art. 17, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.*

CAPO I

Principi della legge e autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione

Sezione I

Principi

Articolo 1 Diritto di partecipazione e obiettivi della legge.**In vigore dal 22 agosto 2013**

1. La Regione, ai sensi dell'*articolo 3* dello Statuto, riconosce il diritto dei cittadini alla partecipazione attiva all'elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali, nelle forme disciplinate dalla presente legge.

2. La Regione con la presente legge persegue gli obiettivi di:

a) contribuire a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrando la loro azione con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;

b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;

c) rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;

d) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società;

e) valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;

f) contribuire alla parità di genere;

g) favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;

h) valorizzare le migliori esperienze di partecipazione, promuovendone la conoscenza e la diffusione.

Articolo 2 Titolari del diritto di partecipazione.**In vigore dal 22 agosto 2013**

1. Possono intervenire nei processi partecipativi:

a) i cittadini residenti e gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi;

b) le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio le quali hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del processo partecipativo e che il responsabile del dibattito di cui all'*articolo 11*, comma 1, lettera c), ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo.

Sezione II

Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione

Articolo 3 Istituzione e requisiti dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione.

In vigore dal 22 agosto 2013

1. È istituita l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, di seguito denominata Autorità.

2. L'Autorità è un organo indipendente e dura in carica cinque anni. È composta da tre membri, designati dal Consiglio regionale, scelti tra persone di comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, anche di cittadinanza non italiana (4).

3. Il Presidente del Consiglio regionale, acquisite le designazioni di cui al comma 2, nomina i componenti dell'Autorità e ne convoca la seduta di insediamento.

4. L'Autorità adotta un regolamento interno che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute, le quali possono essere effettuate anche tramite videoconferenza. Il regolamento disciplina altresì il funzionamento e l'organizzazione dei lavori, nonché la comunicazione di questi ultimi al Garante regionale della comunicazione di cui all'articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), ed agli altri soggetti interessati (5).

5. Nei processi partecipativi inerenti a questioni di governo del territorio, il Garante regionale della comunicazione di cui all'articolo 19 della L.R. n. 1/2005 ha diritto di partecipare alle sedute dell'Autorità ed esprime parere sugli atti adottati da quest'ultima ai sensi degli articoli 11 e 18 (6).

5-bis. In sede di prima applicazione del comma 2, come modificato dalla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 9 (Disposizioni in materia dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 "Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali"), per la designazione del terzo componente, il Consiglio regionale può attingere alle candidature presentate a seguito di avviso già pubblicato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per le nomine di sua competenza (7).

(4) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 19 febbraio 2014, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4* della medesima legge).

(5) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 2, L.R. 19 febbraio 2014, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «4. L'Autorità adotta un regolamento interno che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute, il funzionamento e l'organizzazione dei lavori.».

(6) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 3, L.R. 19 febbraio 2014, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «5. Per i processi partecipativi inerenti a questioni di governo del territorio, l'Autorità è integrata con il Garante regionale della comunicazione di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), laddove questi non sia già suo membro in quanto indicato dalla Giunta regionale.».

(7) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 4, L.R. 19 febbraio 2014, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4* della medesima legge).

Articolo 4 Procedure di nomina dell'Autorità.

In vigore dal 22 agosto 2013

1. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge, alla nomina dell'Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione. In particolare, ai singoli componenti si applicano i requisiti di ineleggibilità, incompatibilità e conflitti di interesse nonché le limitazioni per l'esercizio degli incarichi stabiliti dalla predetta legge.

2. La commissione consiliare competente, verificati i requisiti, effettua l'audizione dei candidati in possesso dei requisiti necessari e propone con voto unanime al Consiglio la nomina dei tre candidati ritenuti più idonei a ricoprire l'incarico, nel rispetto della parità di genere (8).

3. In caso di mancanza di unanimità, la Commissione trasmette l'elenco dei candidati idonei all'Ufficio di Presidenza del Consiglio il quale, entro trenta giorni, propone al Consiglio una rosa composta da almeno cinque candidati di cui almeno due dello stesso genere. Sono eletti, nel rispetto della parità di genere, i tre candidati più votati (9).

(8) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 19 febbraio 2014, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4* della medesima legge).

(9) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 2, L.R. 19 febbraio 2014, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4* della medesima legge).

Articolo 5 Compiti dell'Autorità.

In vigore dal 22 agosto 2013

1. L'Autorità in particolare:

- a) attiva d'ufficio il Dibattito Pubblico nei casi di cui all'*articolo 8*, commi 1 e 2;
- b) valuta e attiva, eventualmente, le procedure di Dibattito Pubblico sulle opere ed i progetti di cui all'*articolo 8*, commi 3 e 5;
- c) valuta e ammette al sostegno regionale i progetti partecipativi di cui al capo III;
- d) elabora orientamenti per la gestione dei processi partecipativi di cui al capo III;
- e) definisce i criteri e le tipologie dell'attuazione delle forme di sostegno di cui all'*articolo 14*, comma 5;
- f) valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi;
- g) approva il rapporto annuale sulla propria attività e lo trasmette al Consiglio regionale; il rapporto deve contenere e motivare gli orientamenti e i criteri seguiti dall'Autorità nello svolgimento dei propri compiti nonché gli effetti rilevati;
- h) assicura, anche in via telematica, la diffusione della documentazione e della conoscenza sui progetti presentati e sulle esperienze svolte.

2. L'Autorità delibera i finanziamenti relativi ai dibattiti pubblici ed ai processi partecipativi locali, in modo tale da garantire che a questi ultimi sia attribuita una quota non inferiore al 60 per cento della disponibilità annua complessiva, determinata ai sensi dell'*articolo 31*.

3. L'Autorità trasmette i propri atti al Consiglio regionale ed ai consigli degli enti locali interessati.

Articolo 6 Sede, strutture e indennità dell'Autorità (10).

In vigore dal 22 agosto 2013

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale assicurano, previa intesa, la sede e la dotazione di risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità.
2. I componenti dell'Autorità ricevono un gettone di presenza di euro 30,00 lordi per ogni seduta collegiale. Il gettone viene erogato anche per le sedute che si svolgono in videoconferenza.
3. Ai componenti dell'Autorità spetta il rimborso, nella misura prevista per i dirigenti regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività prevista dalla legge. Per gli spostamenti necessari per raggiungere, dalla propria residenza o domicilio, la sede dell'Autorità, ai componenti della stessa spetta, oltre al rimborso delle spese di vitto e alloggio nella misura prevista per i dirigenti regionali, un rimborso spese di trasporto che, in analogia a quanto previsto per i consiglieri regionali dall'articolo 6-bis, comma 4, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), è determinato moltiplicando per euro 0,40 a chilometro il doppio della distanza tra il luogo di residenza o domicilio e la sede dell'Autorità. La distanza, arrotondata per eccesso ad un multiplo di 20, è calcolata sulla base del percorso stradale più breve. Il rimborso è corrisposto per un massimo di venti sedute annue. A tali fini l'Autorità definisce, all'inizio di ogni esercizio, finanziario l'ammontare delle spese che prevede di effettuare nel corso dell'esercizio medesimo. Il rendiconto delle spese effettuate è presentato in allegato al rapporto annuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) (11).

(10) Articolo così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 19 febbraio 2014, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Articolo 6. Sede, strutture e indennità dell'Autorità. 1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale assicurano, previa intesa, la sede e la dotazione di risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità. 2. I componenti dell'Autorità, ad eccezione del Garante di cui alla L.R. 1/2005, qualora ne sia componente, ricevono un gettone di presenza di euro 300,00 lordi per ogni seduta collegiale, fino ad un massimo di quattro sedute mensili. 3. Ai componenti della Autorità spetta il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese di alloggio e trasporto effettivamente sostenute per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali.».

(11) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 6 maggio 2014, n. 23*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «3. Ai componenti dell'Autorità spetta il rimborso, nella misura prevista per i dirigenti regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali.»

CAPO II**Dibattito pubblico regionale****Articolo 7 Definizione di Dibattito Pubblico regionale.****In vigore dal 22 agosto 2013**

1. Il Dibattito Pubblico regionale, di seguito Dibattito Pubblico, è un processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica.

2. Il Dibattito Pubblico si svolge, di norma, nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto, o di un'opera o di un intervento, quando tutte le diverse opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in fasi successive ma comunque non oltre l'avvio della progettazione definitiva.

Articolo 8 Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito Pubblico.**In vigore dal 22 agosto 2013**

1. Sono oggetto di Dibattito Pubblico:

a) le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000;

b) fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 23*, le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione ad opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000.

2. Per le opere di iniziativa privata che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000, l'Autorità coinvolge il soggetto promotore affinché collabori alla realizzazione del Dibattito Pubblico e vi contribuisca attivamente con un adeguato concorso di risorse finanziarie. In tal caso non si applica il comma 7. L'entità del contributo viene definita d'intesa con l'Autorità, in relazione ai costi complessivi dell'investimento previsto.

3. Per le opere di cui ai commi 1 e 2 che comportano investimenti complessivi fra euro 10.000.000 e 50.000.000 che presentano rilevanti profili di interesse regionale, l'Autorità può comunque disporre un Dibattito Pubblico, sia di propria iniziativa, sia su richiesta motivata da parte dei seguenti soggetti:

- a) Giunta regionale;
- b) Consiglio regionale;
- c) enti locali, anche in forma associata, territorialmente interessati alla realizzazione delle opere;
- d) soggetti che contribuiscono a diverso titolo alla realizzazione delle opere;
- e) almeno lo 0,1 per cento dei residenti che hanno compiuto sedici anni anche organizzati in associazioni e comitati; a tal fine si considera l'intera popolazione regionale, come definita dall'ultimo censimento.

4. Non si effettua il Dibattito Pubblico:

a) per gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e finalizzati unicamente all'incolumità delle persone e alla messa in sicurezza degli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità;

b) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

b-bis) per le opere nazionali di cui al comma 5, quando il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico) prevede lo svolgimento del dibattito pubblico ivi disciplinato (13).

5. Il Dibattito Pubblico si svolge sulle seguenti tipologie di opere nazionali per le quali la Regione è chiamata ad esprimersi:

- a) infrastrutture stradali e ferroviarie;
- b) elettrodotti;
- c) impianti per il trasporto o lo stoccaggio di combustibili;
- d) porti e aeroporti;
- e) bacini idroelettrici e dighe;
- f) reti di radiocomunicazione.

6. Per le opere di cui al comma 5:

a) il Dibattito Pubblico si svolge con tempi e modalità compatibili con il procedimento regolato dalla legge statale, anche in deroga agli *articoli da 9 a 12*;

b) l'Autorità si adopera affinché i soggetti promotori assicurino la piena collaborazione nella realizzazione del Dibattito Pubblico e vi contribuiscano anche sul piano finanziario;

c) l'Autorità, qualora non ravvisi la possibilità di svolgere il Dibattito Pubblico, può comunque disporre un processo partecipativo ai sensi del capo III con tempi e modalità compatibili con il procedimento in oggetto.

7. Nei casi in cui sia disposto il Dibattito Pubblico e l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale o provinciale ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), lo svolgimento del Dibattito Pubblico è condizione per l'avvio della procedura di valutazione nei casi di cui all'articolo 42, comma 2, lettera b), della stessa

L.R. 10/2010. (12)

8. Per i casi di opere pubbliche per le quali sono previste intese tra regioni:

- a) si applica il comma 6;
- b) non si applica il comma 7.

(12) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, L.R. 25 maggio 2018, n. 25*, a decorrere dal 2 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 34, comma 1, della stessa legge*).

(13) Lettera aggiunta dall'*art. 18, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3*.

Articolo 9 Coordinamento tra Dibattito Pubblico e valutazione di impatto ambientale.

In vigore dal 22 agosto 2013

1. Per le opere di cui all'*articolo 8*, commi 1 e 2, riguardanti i progetti di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, il Dibattito Pubblico si svolge prima dell'inizio della procedura di valutazione di VIA nell'ambito della quale si tiene conto di quanto già emerso dallo stesso Dibattito Pubblico. (14)

2. Per fase anteriore all'inizio della procedura di VIA si intendono le fasi antecedenti all'avvio:

- a) della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'*articolo 48 della L.R. 10/2010*;

- b) della valutazione di impatto di cui all'*articolo 52 della L.R. 10/2010*.

3. Per le opere di cui all'*articolo 8*, comma 4, sulle quali non è disposto il Dibattito Pubblico, l'Autorità può comunque attivare, successivamente alle fasi di cui al comma 2, processi partecipativi ai sensi dell'*articolo 42 della L.R. 10/2010*.

(14) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 1, L.R. 25 maggio 2018, n. 25*, a decorrere dal 2 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 34, comma 1, della stessa legge*).

Articolo 10 Procedura di attivazione del Dibattito Pubblico.

In vigore dal 22 agosto 2013

1. Nei casi di cui all'*articolo 8*, commi 1 e 2:

a) i soggetti promotori delle opere rendono disponibile all'Autorità, anche solo in forma elettronica, una relazione sull'opera prima dell'avvio delle procedure di cui agli articoli 48 e 52 della L.R. 10/2010;

b) l'Autorità entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relazione può chiedere elementi integrativi, assegnando un termine per la loro trasmissione;

c) entro trenta giorni dall'invio della relazione o dall'acquisizione degli elementi integrativi, l'Autorità delibera ai sensi dell'*articolo 11*.

2. Nei casi di cui all'*articolo 8*, comma 3, l'Autorità, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, delibera ai sensi dell'*articolo 11*.

3. L'Autorità promuove e coordina il Dibattito Pubblico sulla base della documentazione acquisita, quando la valuti sufficiente a chiarire i termini della discussione pubblica.

4. L'Autorità si adopera, in ogni caso, affinché i soggetti promotori delle opere assicurino la piena collaborazione alla realizzazione del Dibattito Pubblico e vi contribuiscano anche sul piano finanziario.

5. Qualora i soggetti promotori delle opere non offrano la loro disponibilità a collaborare, l'Autorità può procedere comunque all'attivazione del Dibattito Pubblico.

Articolo 11 Indizione, modalità di svolgimento ed effetti del Dibattito Pubblico. In vigore dal 22 agosto 2013

1. L'Autorità indice il Dibattito Pubblico con atto motivato nel quale:

a) stabilisce le modalità e gli strumenti del dibattito stesso, in modo da assicurare la massima informazione alla popolazione interessata, promuovere la partecipazione e garantire l'imparzialità della conduzione, la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l'eguaglianza, anche di genere, nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;

b) stabilisce le fasi del dibattito e la relativa durata, che non può superare i novanta giorni dal termine dell'istruzione tecnica, salvo una sola proroga, motivata da elementi oggettivi, per non oltre trenta giorni;

c) nomina il responsabile del Dibattito Pubblico individuandolo fra soggetti esperti nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, secondo procedure ad evidenza pubblica che consentano di scegliere i migliori curricula attinenti all'attività affidata, definendone gli specifici compiti; resta ferma la possibilità che sia la stessa Autorità ad

assumere tale responsabilità;

d) definisce il termine, non superiore a novanta giorni, per il completamento dell'istruzione tecnica del dibattito.

2. L'atto di cui al comma 1 sospende l'adozione o l'attuazione degli atti di competenza regionale connessi all'intervento oggetto del Dibattito Pubblico. La sospensione è limitata agli atti la cui adozione o attuazione può anticipare o pregiudicare l'esito del Dibattito Pubblico.

3. In caso di dubbio l'Autorità indica, anche d'ufficio, gli atti amministrativi sospesi ai sensi del comma 2.

4. La sospensione di cui ai commi 2 e 3, non riguarda gli atti la cui mancata adozione può pregiudicare finanziamenti statali o comunitari.

5. L'atto con cui si dispone l'apertura del Dibattito Pubblico è trasmesso alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale, è pubblicato sui rispettivi siti istituzionali e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.); resta ferma la possibilità per l'Autorità di disporre ulteriori forme di pubblicità.

Articolo 12 Conclusione del Dibattito Pubblico.

In vigore dal 22 agosto 2013

1. Al termine del Dibattito Pubblico l'Autorità riceve il rapporto finale formulato dal responsabile del Dibattito Pubblico; tale rapporto riferisce i contenuti e i risultati del Dibattito Pubblico, evidenziando tutti gli argomenti sostenuti e le proposte conclusive cui ha dato luogo.

2. L'Autorità trasmette il rapporto al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, che ne dispongono la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. La Giunta regionale ne cura la pubblicazione sul B.U.R.T. Resta ferma la possibilità per l'Autorità di disporre ulteriori forme di pubblicità.

3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione ai sensi del comma 2, il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione dell'opera sottoposta a Dibattito Pubblico dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito:

a) rinunciare all'opera, al progetto o all'intervento o presentarne formulazioni alternative;

b) proporre le modifiche che intende realizzare;

- c) confermare il progetto sul quale si è svolto il Dibattito Pubblico.
4. L'Autorità assicura adeguata pubblicità alle dichiarazioni del comma 3 che sono trasmesse alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. La Giunta regionale ne cura la pubblicazione sul B.U.R.T. Le dichiarazioni sono portate a conoscenza anche dei consigli elettivi interessati. Resta ferma la possibilità per l'Autorità di disporre ulteriori forme di pubblicità.
5. La pubblicazione delle dichiarazioni di cui al comma 3 fa venire meno la sospensione degli atti di cui all'*articolo 11*, commi 2 e 3.
-

CAPO III

Sostegno regionale ai processi partecipativi locali

Sezione I

Soggetti abilitati a presentare richiesta di sostegno ad un processo partecipativo locale e requisiti di ammissione

Articolo 13 Soggetti e tipologie di sostegno.

In vigore dal 22 agosto 2013

1. Possono presentare domanda di sostegno a propri progetti partecipativi, diversi dal Dibattito Pubblico:

a) i residenti in ambiti territoriali di una o più province, comuni, circoscrizioni comunali, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo, corredando la richiesta con:

1) un numero di firme pari al 5 per cento della popolazione residente, per gli ambiti fino a 1.000 abitanti;

2) un numero di firme pari a 50 più il 3 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 1.000 abitanti per gli ambiti compresi tra 1.001 e 5.000 abitanti;

3) un numero di firme pari a 170 più il 2 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 5.000 abitanti per gli ambiti compresi fra 5.001 e 15.000 abitanti;

4) un numero di firme pari a 370 più l'1 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 15.000 abitanti per gli ambiti compresi fra 15.001 e 30.000 abitanti;

5) un numero di firme pari a 520 più lo 0,5 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 30.000 abitanti per gli ambiti con oltre 30.000 abitanti;

b) associazioni e comitati, con il sostegno di residenti che sottoscrivano la richiesta, secondo quanto stabilito alla lettera a);

c) enti locali, singoli e associati, anche con il supporto di residenti e associazioni;

d) imprese, su proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale od economica, eventualmente con il supporto

dell'ente locale territorialmente interessato;

e) le istituzioni scolastiche, con le modalità previste dall'*articolo 19*.

2. I residenti titolati alla sottoscrizione delle richieste ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), sono tutti coloro che, anche non cittadini italiani, hanno compiuto sedici anni alla data della sottoscrizione.

2-bis. I residenti titolati alla sottoscrizione delle richieste ai sensi del comma 1, potranno raccogliere le firme in forma telematica, se espressamente richiesto dall'Autorità, secondo specifiche modalità e apposite piattaforme previste e gestite dalla Regione Toscana in collaborazione con la stessa Autorità (15).

(15) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 3 aprile 2015, n. 43*.

Articolo 14 Procedure di ammissione (16).

In vigore dal 22 agosto 2013

1. I soggetti che intendono chiedere il sostegno ad un proprio processo partecipativo, presentano una domanda preliminare redatta sulla base di uno schema che l'Autorità definisce entro trenta giorni dal proprio insediamento, sulla base dei requisiti di ammissione di cui al comma 2.

2. La domanda preliminare di richiesta di un sostegno deve essere presentata alla Autorità e deve indicare, quali requisiti di ammissione:

a) l'oggetto del processo partecipativo, definito in modo preciso;

b) la fase e lo stato di elaborazione degli orientamenti programmatici relativi a tale oggetto oppure, eventualmente, la fase del processo decisionale, anche già avviato, relativo all'oggetto del processo partecipativo;

c) i tempi e il periodo di svolgimento, con una durata complessiva di norma non superiore a centottanta giorni;

d) nei casi in cui sia un ente locale a presentare la richiesta, le risorse finanziarie eventualmente già destinate alla realizzazione di opere, interventi o progetti relativi all'oggetto del processo partecipativo, nonché gli atti amministrativi e programmatici già compiuti che a tale realizzazione siano collegati o che possano testimoniare gli impegni politici pubblicamente assunti dall'amministrazione competente sulla materia oggetto del processo partecipativo proposto;

e) il contesto, le motivazioni e gli obiettivi del processo partecipativo proposto (17);

f) le prime ipotesi e proposte metodologiche sulle modalità di svolgimento del processo partecipativo;

f-bis) una previsione di massima sui costi del processo partecipativo proposto (18).

3. Le domande preliminari sono esaminate dall'Autorità in base all'ordine di presentazione. L'Autorità delibera sull'ammissibilità valutando comparativamente le domande presentate, anche sulla base delle risorse disponibili; la valutazione dell'Autorità è effettuata con le seguenti scadenze:

- a) entro il 31 gennaio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 marzo;
 - b) entro il 31 maggio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 luglio e per i processi promossi dagli istituti scolastici;
 - c) entro il 30 settembre, per i processi che hanno inizio dopo il 30 novembre (19).
4. [L'Autorità decide sulla ammissibilità delle domande preliminari entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini alla quale si riferiscono, sulla base dei seguenti criteri:

- a) valutazione della rilevanza dell'oggetto del processo partecipativo;
 - b) valutazione dei costi del processo partecipativo, eventualmente anche in relazione ai costi del progetto, dell'opera, dell'atto di governo del territorio o dell'intervento oggetto dello stesso processo partecipativo;
 - c) valutazione dei possibili effetti che il processo partecipativo può produrre sulla comunità locale e sulla crescita della coesione sociale, sul rapporto fiduciario tra cittadini e istituzioni, sulla crescita e diffusione di una cultura della cittadinanza attiva] (20).
5. [Il sostegno dei progetti ammessi dall'Autorità può comprendere anche uno soltanto dei seguenti interventi, come definiti ai sensi dell'*articolo 5*, comma 1, lettera e):

- a) sostegno finanziario;
- b) supporto metodologico;
- c) supporto logistico e organizzativo, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione] (20).

(16) Rubrica così sostituita dall'*art. 2, comma 1, L.R. 3 aprile 2015, n. 43*. Il testo originario era il seguente: "Requisiti di ammissione."

(17) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 2, L.R. 3 aprile 2015, n. 43*. Il testo originario era il seguente: "e una previsione dei costi del processo partecipativo proposto; per gli enti locali e le imprese, l'indicazione delle risorse finanziarie proprie con cui si intende contribuire alla realizzazione del processo; per altri soggetti, l'entità e la natura delle risorse proprie, anche solo di natura organizzativa, messe a disposizione del processo;"

(18) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 3, L.R. 3 aprile 2015, n. 43*.

(19) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 4, L.R. 3 aprile 2015, n. 43*. Il testo originario era il seguente: "3. Le domande preliminari sono presentate, nel corso dell'anno, entro: a) il 31 gennaio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 marzo; b) il 30 giugno, per i processi che hanno inizio dopo il 31 agosto; c) il 31 ottobre, per i processi che hanno inizio dopo il 31 dicembre."

(20) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 5, L.R. 3 aprile 2015, n. 43*.

Articolo 15 Valutazione dell'ammissibilità dei progetti (21).**In vigore dal 22 agosto 2013**

1. L'Autorità decide sull'ammissibilità delle domande preliminari entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini alla quale si riferiscono, sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione della rilevanza dell'oggetto e delle motivazioni del processo partecipativo proposto;

b) valutazione dei costi del processo partecipativo, in relazione ai costi del progetto, dell'opera, dell'atto di governo del territorio o dell'intervento oggetto dello stesso processo partecipativo;

c) valutazione dei possibili effetti che il processo partecipativo può produrre sulla comunità locale e sulla crescita della coesione sociale, nonché sul rapporto fiduciario tra cittadini e istituzioni e sulla diffusione di una cultura della cittadinanza attiva;

d) valutazione delle prime ipotesi metodologiche contenute nel progetto;

e) valutazione dell'indicazione di massima dei costi.

2. L'Autorità, sulla base delle domande preliminari presentate e delle attività istruttorie attivate, decide sull'ammissibilità dei progetti, fornendo indicazioni ed orientamenti ai soggetti proponenti ai fini di una migliore ed adeguata definizione del progetto stesso.

3. I soggetti proponenti ricevuta comunicazione, entro la data stabilita dal comma 1, dell'avvenuta ammissibilità del progetto, presentano, entro trenta giorni, una domanda definitiva contenente la progettazione analitica del processo partecipativo, che sia tale da assicurare:

a) la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l'eguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;

b) l'inclusività delle procedure, la neutralità e imparzialità della gestione del processo partecipativo;

c) la massima diffusione delle conoscenze e delle informazioni necessarie ad ottenere la più ampia partecipazione, rendendo disponibile in via telematica tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo, comprese una sua versione sintetica e divulgativa.

4. La durata prevista di svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale decorre dalla data della definitiva approvazione da parte dell'Autorità.

(21) Articolo così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 3 aprile 2015, n. 43*. Il testo originario era il seguente: "Articolo 15. Valutazione ed ammissione dei progetti. 1. L'Autorità, sulla base delle domande preliminari presentate e delle attività istruttorie

eventualmente attivate, decide sull'ammissione dei progetti e indica anche l'entità del sostegno finanziario destinato a ciascun progetto, fornendo indicazioni ed orientamenti ai soggetti proponenti ai fini di una migliore ed adeguata definizione del progetto stesso. 2. I soggetti proponenti, ricevuta comunicazione dell'avvenuta ammissione del progetto, presentano entro trenta giorni una progettazione analitica del processo partecipativo, che sia tale da assicurare: a) la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l'eguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito; b) l'inclusività delle procedure, la neutralità e imparzialità della gestione del processo partecipativo; c) la massima diffusione delle conoscenze e delle informazioni necessarie ad ottenere la più ampia partecipazione, rendendo disponibile in via telematica tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo, comprese una sua versione sintetica e divulgativa. 3. L'Autorità, valutati i requisiti di cui all'*articolo 14*, comma 2, si riserva la facoltà di non concedere il sostegno previsto, qualora il progetto analitico presentato non sia conforme ai contenuti della domanda preliminare. 4. La durata prevista di svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale decorre dalla data della definitiva approvazione da parte della Autorità."

Articolo 16 Domande degli enti locali.

In vigore dal 22 agosto 2013

1. Le domande degli enti locali sono ammesse se presentano, oltre ai requisiti elencati nell'*articolo 14*, comma 2, i seguenti ulteriori requisiti:

- a) dichiarazione con cui l'ente si impegna a tenere conto dei risultati dei processi partecipativi o comunque a motivarne pubblicamente ed in modo puntuale il mancato o parziale accoglimento;
- b) adesione al protocollo Regione-enti locali di cui all'*articolo 20*;
- c) accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;
- d) messa a disposizione del processo di risorse proprie, finanziarie e organizzative.

Art. 16-bis Domande presentate dalle imprese (22).

In vigore dal 25 aprile 2015

1. Le domande presentate nella categoria "domande presentate dalle imprese" possono essere presentate da aziende private, cooperative sociali e aziende pubbliche, in possesso della personalità giuridica e che non rientrino nella categoria "enti locali".

2. Le domande delle imprese devono riguardare proprie progettazioni o interventi che

presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale od economica.

3. Le domande non possono essere ammesse al finanziamento nei casi in cui, direttamente o indirettamente, i progetti abbiano la finalità di rendere più competitivi prodotti o servizi da immettere sul mercato. 4. Le domande sono ammesse se presentano, oltre ai requisiti elencati nell'articolo 14, comma 2, i seguenti ulteriori requisiti:

- a) accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;
- b) messa a disposizione del processo di risorse proprie, sia finanziarie che organizzative, di cui sia chiarita l'incidenza sul valore totale dei costi previsti per il processo.

(22) Articolo inserito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 3 aprile 2015, n. 43.*

Articolo 17 Criteri di priorità.

In vigore dal 22 agosto 2013

1. Tra le domande ammesse sulla base dei requisiti indicati all'*articolo 14*, l'Autorità valuta come prioritari i progetti che:

- a) hanno per oggetto piani, opere o interventi che presentano un rilevante impatto potenziale sul paesaggio o sull'ambiente;
- b) si svolgono in territori che presentano particolari situazioni di disagio sociale o territoriale;
- c) prevedono il coinvolgimento di soggetti deboli o svantaggiati, compresi i diversamente abili;
- d) agevolano, attraverso l'individuazione di spazi, tempi e luoghi idonei, la partecipazione paritaria di genere;
- e) presentano un migliore rapporto tra i costi complessivi del processo e le risorse proprie;
- f) adottano forme innovative di comunicazione e di interazione con i residenti;
- g) sono sostenuti da un numero consistente di richiedenti, oltre la soglia minima di cui all'*articolo 13*, comma 1, lettera a).

2. Quando la domanda è presentata da enti locali, l'Autorità valuta come prioritari i progetti che, oltre a quanto stabilito dal comma 1:

- a) danno continuità, stabilità e trasparenza ai processi di partecipazione nelle pratiche dell'ente locale o che, con i medesimi scopi, costituiscono applicazione di regolamenti locali sulla partecipazione;
- b) presentano una dimensione integrata e intersettoriale;
- c) sono presentati in forma associata da parte di più enti locali o in collaborazione

tra uno o più enti locali ed organizzazioni di altra natura (23);

d) utilizzano la rete telematica toscana di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana") anche mediante i punti di accesso assistito in essa previsti ed eventuali forme di interattività telematica con i partecipanti;

e) si propongono di contribuire ad uno sviluppo coerente con gli obiettivi enunciati dalla Comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2010 (Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.).

(23) Lettera così sostituita dall'*art. 5, comma 1, L.R. 3 aprile 2015, n. 43*. Il testo originario era il seguente: "c) sono presentati in forma associata da parte di più enti locali;".

Articolo 18 Ammissione definitiva (24).

In vigore dal 22 agosto 2013

1. L'Autorità provvede all'ammissione dei progetti partecipativi con atto motivato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda definitiva e ha facoltà di:

a) condizionare l'accoglimento della domanda a modifiche del progetto stesso finalizzate a renderlo più compiutamente rispondente ai requisiti di ammissione e ai criteri di priorità;

b) indicare modalità di svolgimento integrative anche riguardo al territorio e agli abitanti da coinvolgere, con eventuale necessità di integrare il numero delle firme;

c) richiedere il coordinamento di progetti simili o analoghi indicandone le modalità;

d) differenziare o combinare le diverse tipologie di sostegno regionale, tenendo conto delle richieste;

e) nei casi di progetti validi o innovativi che, tuttavia, non sono rientrati nella lista dei progetti finanziati a seguito della valutazione comparativa, concedere il patrocinio gratuito, con autorizzazione all'uso del logotipo dell'Autorità medesima.

2. L'Autorità, valutati i requisiti di cui all'articolo 15, comma 2, si riserva la facoltà di non concedere il sostegno, qualora il progetto analitico presentato nella domanda definitiva non sia conforme ai contenuti della domanda preliminare approvata.

3. Quando esamina progetti proposti da residenti, imprese ovvero da enti locali nel caso in cui i risultati del processo partecipativo concernono competenze di altri enti, l'Autorità acquisisce la disponibilità dell'amministrazione competente a partecipare attivamente al processo proposto ed a tener conto dei risultati dei processi partecipativi, o a motivarne pubblicamente, ed in modo puntuale, le ragioni del mancato o parziale accoglimento.

4. Qualora l'amministrazione competente non manifesti la disponibilità ai sensi del comma 3, l'Autorità ne dà notizia pubblicamente e ne informa i soggetti richiedenti, comunicando le ragioni che rendono impossibile l'accoglimento della domanda, ovvero l'impossibilità di avviare un percorso partecipativo condiviso con l'ente titolare delle decisioni sulla materia oggetto del processo partecipativo.

5. L'Autorità, sulla base delle domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti partecipativi inerenti gli atti di governo del territorio.

(24) Articolo così sostituito dall'*art. 6, comma 1, L.R. 3 aprile 2015, n. 43*. Il testo originario era il seguente: "1. L'Autorità provvede all'ammissione dei progetti partecipativi con atto motivato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e ha facoltà di: a) condizionare l'accoglimento della domanda a modifiche del progetto stesso finalizzate a renderlo più compiutamente rispondente ai requisiti di ammissione ed ai criteri di priorità; b) indicare modalità di svolgimento integrative anche riguardo al territorio e agli abitanti da coinvolgere, con eventuale necessità di integrare il numero delle firme; c) richiedere il coordinamento di progetti simili o analoghi indicandone le modalità; d) differenziare o combinare le diverse tipologie di sostegno regionale, tenendo conto delle richieste. 2. Quando esamina progetti proposti da residenti, imprese ovvero da enti locali nel caso in cui i risultati del processo partecipativo concernono competenze di altri enti, l'Autorità acquisisce la disponibilità dell'amministrazione competente a partecipare attivamente al processo proposto ed a tener conto dei risultati dei processi partecipativi, o a motivarne pubblicamente, ed in modo puntuale, le ragioni del mancato o parziale accoglimento. 3. Qualora l'amministrazione competente non manifesti la disponibilità ai sensi del comma 2, l'Autorità ne dà notizia pubblicamente e ne informa i soggetti richiedenti, comunicando le ragioni che rendono impossibile l'accoglimento della domanda, ovvero l'impossibilità di avviare un percorso partecipativo condiviso con l'ente titolare delle decisioni sulla materia oggetto del processo partecipativo. 4. L'Autorità, sulla base delle domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti partecipativi inerenti gli atti di governo del territorio. 5. Il sostegno ai progetti ammessi è: a) rateizzato, anche con una quota di anticipo; b) subordinato alla presentazione: 1) dei rapporti periodici e finali del processo partecipativo; 2) della documentazione analitica dei costi; c) sospeso, sino alla avvenuta regolarizzazione, nei modi e termini definiti in sede di ammissione, dei requisiti e degli elementi costitutivi dei criteri di priorità; d) soggetto a decadenza e ripetizione in caso di inosservanza insanabile delle condizioni di ammissione. 6. Per i processi partecipativi in corso tra la conclusione di un mandato dell'Autorità e la successiva nomina, la competente struttura del Consiglio Regionale è autorizzata ad effettuare le verifiche di corrispondenza fra i progetti ammessi al finanziamento e quanto effettivamente realizzato, compresa l'ammissibilità delle spese effettuate, provvedendo alla conseguente proporzionale liquidazione di quei progetti che ottengono un riscontro positivo."

Art. 18-bis Modalità di sostegno dei progetti ammessi (25).**In vigore dal 25 aprile 2015**

1. Il sostegno dei progetti ammessi dall'Autorità può comprendere anche uno soltanto dei seguenti interventi:

- a) sostegno finanziario;
- b) supporto metodologico;
- c) patrocinio o supporto logistico e organizzativo, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Il sostegno ai progetti ammessi è:

- a) rateizzato, anche con una quota di anticipo;
- b) subordinato alla presentazione:
 - 1) dei rapporti periodici e finali del processo partecipativo;
 - 2) della documentazione analitica dei costi; la relazione finale del processo partecipativo e la documentazione analitica dei costi sono presentate, entro e non oltre, tre mesi dalla conclusione del processo partecipativo.
- c) sospeso, sino all'avvenuta regolarizzazione, nei modi e termini definiti in sede di ammissione, dei requisiti e degli elementi costitutivi dei criteri di priorità;
- d) soggetto a decadenza e ripetizione in caso di inosservanza insanabile delle condizioni di ammissione.

3. La consegna all'Autorità della relazione intermedia del processo partecipativo costituisce condizione ineludibile per il pagamento della seconda rata di finanziamento del processo.

4. La relazione finale del processo partecipativo e la documentazione analitica dei costi sono presentate, entro e non oltre, tre mesi dalla conclusione del processo partecipativo.

5. La mancata presentazione della relazione finale entro tali termini annulla il dovere di pagamento dell'ultima rata del finanziamento da parte dell'Autorità e impedisce al soggetto proponente di presentare richieste di finanziamento ai bandi successivi.

6. Per i processi partecipativi in corso tra la conclusione di un mandato dell'Autorità e la successiva nomina, la struttura del Consiglio regionale di supporto dell'Autorità effettua le verifiche di corrispondenza fra i progetti ammessi al finanziamento e quanto effettivamente realizzato, compresa l'ammissibilità delle spese effettuate, provvedendo alla conseguente proporzionale liquidazione di quei progetti che

ottengono un riscontro positivo.

(25) Articolo inserito dall'*art. 7, comma 1, L.R. 3 aprile 2015, n. 43*.

Sezione II

Sostegno ai processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche e universitarie
(26)

Articolo 19 Processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche e universitarie (27).

In vigore dal 22 agosto 2013

1. Gli istituti scolastici e universitari, singoli o associati, possono richiedere all'Autorità, con deliberazione dei loro organi collegiali, il sostegno a proprie proposte di processi partecipativi, in modo da creare e diffondere fra le giovani generazioni le pratiche della cittadinanza attiva e della partecipazione.
2. Gli istituti scolastici possono presentare una domanda di sostegno nel periodo 1° aprile - 31 maggio, con riferimento a processi partecipativi che abbiano inizio con il successivo anno scolastico e che, di norma, si svolgano lungo l'intero corso di tale anno scolastico.
3. L'Autorità, sulla base del numero e della qualità delle domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti presentati dagli istituti scolastici.
4. Gli istituti universitari e i centri di ricerca dotati di statuto di persona giuridica possono presentare i loro progetti durante l'intero arco dell'anno, e il finanziamento dei progetti da essi presentati non rientra nella quota riservata agli istituti scolastici.

(26) Rubrica così modificata dall'*art. 8, comma 1, L.R. 3 aprile 2015, n. 43*.

(27) Articolo così sostituito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 3 aprile 2015, n. 43*. Il testo originario era il seguente: "Articolo 19 Processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche. 1. Gli istituti scolastici, singoli o associati, possono richiedere all'Autorità, con deliberazione dei loro organi collegiali, il sostegno a proprie proposte di processi partecipativi, in modo da creare e diffondere fra le giovani generazioni le pratiche della cittadinanza attiva e della partecipazione. 2. Gli istituti scolastici possono presentare una domanda di sostegno nel periodo 1° giugno-30 luglio, con riferimento a

processi partecipativi che abbiano inizio con il successivo anno scolastico e che, di norma, si svolgano lungo l'intero corso di tale anno scolastico. 3. L'Autorità, sulla base del numero e della qualità delle domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti presentati dagli istituti scolastici.".

CAPO IV

Strumenti di valorizzazione e promozione

Articolo 20 Protocollo fra Regione ed enti locali.

In vigore dal 22 agosto 2013

1. La Giunta regionale promuove un protocollo di intesa tra enti locali e Regione, aperto a sottoscrizioni anche successive.
2. La sottoscrizione del protocollo comporta per gli enti aderenti la condivisione dei principi della presente legge, l'accettazione delle procedure in essa previste, la sospensione dell'adozione o dell'attuazione degli atti amministrativi di propria competenza la cui adozione o attuazione può prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi l'esito del Dibattito Pubblico o degli altri processi di partecipazione.
3. Il protocollo può prevedere forme di sostegno regionale, anche al di fuori di processi specifici di partecipazione ammessi a sostegno regionale, per ciò che concerne logistica, tecnologie dell'informazione e formazione professionale, privilegiando quegli enti che danno stabilità alle pratiche partecipative.

Articolo 21 Attività di formazione.

In vigore dal 22 agosto 2013

1. La Giunta regionale, sentita l'Autorità, promuove e organizza attività di formazione a supporto dei processi partecipativi che si articolano in:
 - a) corsi di formazione;
 - b) materiali di studio, ricerca e documentazione metodologica, disponibili anche in via telematica;
 - c) progetti specifici;

- d) previsione di protocolli o convenzioni con università per attività formative;
 - e) incontri e scambi di esperienze finalizzati, in particolare, alla diffusione delle buone pratiche.
2. Le attività di formazione sono finalizzate alla promozione di una cultura della partecipazione all'interno delle amministrazioni regionali e locali e alla formazione di personale specializzato, all'interno di tali amministrazioni, in grado di progettare, organizzare e gestire un processo partecipativo.
3. Le attività formative riservano particolare attenzione ai giovani e sono dirette a:
- a) associazioni, esperti ed operatori locali;
 - b) dirigenti scolastici e insegnanti;
 - c) studenti.
4. Le attività formative possono prevedere iniziative o progetti specifici concordati con il Parlamento regionale degli studenti.
-

Articolo 22 Partecipazione e nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

In vigore dal 22 agosto 2013

1. La Regione Toscana valorizza l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per favorire la partecipazione democratica dei cittadini e arricchire gli strumenti del confronto pubblico sulle politiche locali e regionali.

2. A tal fine, la Regione:

- a) predispone e mette a disposizione dei cittadini e degli enti locali una piattaforma informatica per la partecipazione, attraverso cui offrire documenti, analisi e informazioni sui processi partecipativi in corso nella Regione, indipendentemente dal fatto che siano co-finanziati o meno dall'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione; lo scopo di tale piattaforma sarà quello di favorire lo scambio e la conoscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali che non dispongono di canali propri di comunicazione, eliminare i costi della predisposizione di piattaforme web specifiche per ogni processo;

- b) mette a disposizione la propria piattaforma informatica e telematica e le competenze tecniche, metodologiche e organizzative al fine di realizzare processi o eventi partecipativi fondati su specifiche strumentazioni informatiche e telematiche (28).

3. Nel caso dei dibattiti pubblici di cui al Capo II, l'Autorità, d'intesa con la Regione, dispone che tutti i documenti riguardanti il dibattito nonché i pareri e gli interventi di tutti i soggetti interessati, siano resi disponibili e pubblicati all'interno della piattaforma regionale di cui al comma 2, lettera a).

(28) Comma così sostituito dall'*art. 10, comma 1, L.R. 3 aprile 2015, n. 43*. Il testo originario era il seguente: "2. A tal fine, la Regione: a) predispone e mette a disposizione dei cittadini e degli enti locali una piattaforma informatica per la partecipazione, attraverso cui offrire documenti, analisi e informazioni sui processi partecipativi in corso nella Regione, favorire lo scambio e la conoscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali che non dispongono di canali propri di comunicazione; b) mette a disposizione la propria piattaforma informatica e telematica e le competenze tecniche, metodologiche e organizzative al fine di realizzare processi o eventi partecipativi fondati su specifiche strumentazioni informatiche e telematiche."

CAPO V
Norme finali

Articolo 23 Coordinamento con la legislazione regionale in materia di governo del territorio.

In vigore dal 22 agosto 2013

1. La partecipazione al processo di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio avviene secondo gli istituti ed i regolamenti attuativi previsti dalla legislazione regionale in materia di governo del territorio.

Articolo 24 Valutazioni ed orientamenti del Consiglio regionale.

In vigore dal 22 agosto 2013

1. Ogni anno l'Autorità presenta un rapporto al Consiglio regionale, che ne dà adeguata pubblicità.

2. Tale rapporto contiene:

- a) l'analisi e la valutazione dei processi partecipativi locali e dei dibattiti pubblici svoltisi nel corso dell'anno;
- b) l'enunciazione dei criteri di valutazione adottati ai fini dell'ammissione del Dibattito Pubblico e dei processi partecipativi locali;
- c) l'analisi ed il rendiconto delle risorse impegnate;
- d) le considerazioni sull'impatto e sulla efficacia dei processi partecipativi attivati.

3. Ogni anno il Consiglio regionale dedica una seduta alla discussione del rapporto

presentato dall'Autorità ed all'elaborazione ed approvazione di orientamenti da offrire alla valutazione della commissione consiliare competente.

4. Nell'anno antecedente la scadenza dell'Autorità, il Consiglio regionale e la Giunta regionale promuovono e svolgono percorsi di partecipazione e di confronto pubblico, con l'obiettivo di valutare l'efficacia, la diffusione e il rendimento dei processi partecipativi promossi ai sensi della presente legge.

5. Trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, entro i centottanta giorni successivi, prorogabili per un massimo di altri centottanta giorni una sola volta per motivate ragioni, con deliberazione dello stesso Consiglio, tenuto conto anche degli esiti dell'attività di cui al comma 4, effettua la valutazione degli effetti della sua attuazione al fine di promuoverne eventuali aggiornamenti o integrazioni.

Articolo 25 Dibattito Pubblico e referendum consultivo.
In vigore dal 22 agosto 2013

1. L'indizione del referendum consultivo su opere, interventi o progetti, ai sensi della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto) determina l'inammissibilità del Dibattito Pubblico sullo stesso oggetto, fermo restando quanto disposto dall'*articolo 46, comma 1, lettera c), della stessa L.R. 62/2007.*

Articolo 26 Processi partecipativi ed elezioni.
In vigore dal 22 agosto 2013

1. Il Dibattito Pubblico non può svolgersi nei centottanta giorni antecedenti l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. In caso di cessazione anticipata della legislatura il divieto opera dal giorno della cessazione, con sospensione delle procedure in corso.

2. Gli enti locali non possono presentare domanda di Dibattito Pubblico o di sostegno a propri progetti partecipativi nei centottanta giorni antecedenti le elezioni per il rinnovo degli organi.

Articolo 27 Sostituzione dell'articolo 9 della L.R. 10/2010.**In vigore dal 22 agosto 2013**

1. L'articolo 9 della L.R. 10/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Partecipazione

1. La presente legge garantisce l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento di VAS, nelle forme e con le modalità di cui al capo III, assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull'ambiente.

2. Nell'ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito Pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e attingere al sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione e ai fini della stessa L.R. 46/2013. A tale scopo, gli enti interessati presentano domanda all'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, secondo le modalità previste dalla L.R. 46/2013.

3. Nei casi di cui al comma 2:

a) l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione decide sull'ammissione della domanda entro quindici giorni dalla presentazione, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 14 della L.R. 46/2013;

b) il processo partecipativo ammesso si svolge entro i termini inderogabili di cui al capo III del presente titolo II, previsti per le procedure partecipative e nel rispetto del principio di non duplicazione di cui all'articolo 8; in ogni caso il procedimento di VAS si conclude nei tempi e con le modalità previste dalla presente legge;

c) non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi di cui all'articolo 20, comma 2, della L.R. 46/2013;

d) il rapporto sugli esiti del processo partecipativo è trasmesso all'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione e all'autorità competente nei termini utili per l'espressione del parere motivato di cui all'articolo 26; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VAS nei termini previsti dalla presente legge."

Articolo 28 Modifiche all'articolo 42 della L.R. 10/2010.**In vigore dal 22 agosto 2013**

1. Nella rubrica dell'articolo 42 della L.R. 10/2010 le parole "l.r. 69/2007" sono sostituite dalle seguenti: "l.r. 46/2013".

2. Al comma 1 dell'articolo 42 della L.R. 10/2010 le parole "alla L.R. 69/2007" sono

TOSCANA**L.R. 2 agosto 2013, n. 46**

sostituite dalle seguenti: "all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 46/2013 (Dibattito Pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)".

3. Al comma 2 dell'articolo 42 della L.R. 10/2010 le parole "l.r. 69/2007" sono sostituite dalle seguenti: "l.r. 46/2013".

4. Ai commi 3 e 4 dell'articolo 42 della L.R. 10/2010, rispettivamente, le parole "di cui alla L.R. 69/2007" e "ai sensi della L.R. 69/2007" sono soppresse.

5. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 42 della L.R. 10/2010 le parole "di cui all'articolo 14 della L.R. 69/2007" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 13 della L.R. 46/2013".

6. Al comma 5 dell'articolo 42 della L.R. 10/2010 le parole "dall'articolo 18, comma 2, della L.R. 69/2007" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11, comma 2, della L.R. 46/2013".

Articolo 29 Modifiche all'articolo 12 della L.R. 61/2012.**In vigore dal 22 agosto 2013**

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della L.R. 49/1983, abrogazione parziale della L.R. 68/1983, modifiche alla L.R. 38/2000, alla L.R. 74/2004 e alla L.R. 5/2008) è sostituita dalla seguente: "d) Autorità garante per la partecipazione di cui alla L.R. 46/2013".

Articolo 30 Norma transitoria.**In vigore dal 22 agosto 2013**

1. In sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, curano l'emanazione degli avvisi pubblici di rispettiva competenza per la presentazione delle candidature relative alla designazione dei membri dell'Autorità.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale definiscono l'intesa di cui

all'*articolo 6*. L'intesa può essere successivamente aggiornata in ragione delle necessità sopravvenute.

Articolo 31 Abrogazione.

In vigore dal 22 agosto 2013

1. La legge regionale 10 dicembre 2012, n. 72 (Proroga del termine di abrogazione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 "Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) è abrogata.

Articolo 32 Norma finanziaria.

In vigore dal 22 agosto 2013

1. Ai fini del finanziamento della presente legge è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 150.000,00 e, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, la spesa di euro 850.000, cui si fa fronte, quanto agli adempimenti di cui al Capo IV "Strumenti", mediante gli stanziamenti della UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti" e quanto ai restanti adempimenti mediante gli stanziamenti della UPB 134 "Attività istituzionale del Consiglio regionale - Spese correnti" del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualità 2014 e 2015.

2. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualità 2014 e 2015, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:

Anno 2013

- in diminuzione, UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 150.000,00;
- in aumento, UPB 134 "Attività del Consiglio regionale - Spese correnti", per euro 150.000,00.

Anno 2014

- in diminuzione, UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 850.000,00;
- in aumento, UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 150.000,00;
- in aumento, UPB 134 "Attività del Consiglio regionale - Spese correnti", per euro 700.000,00.

Anno 2015

- in diminuzione, UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 850.000,00

- in aumento, UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 150.000,00

- in aumento, UPB 134 "Attività del Consiglio regionale - Spese correnti", per euro 700.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

TOSCANA**L.R. 28 luglio 2011, n. 34 (1).****Parlamento regionale degli studenti della Toscana (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 3 agosto 2011, n. 38, parte prima.

(2) Vedi, anche, la *Delib.U.P. 24 settembre 2015, n. 75* e la *Delib.U.P. 20 settembre 2017, n. 89*.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge:

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'*articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione*;

Visto l'*articolo 4, comma 1, lettere b) e r), e articolo 72 dello Statuto*;

Vista la *legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69* (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

Visto il parere istituzionale obbligatorio, favorevole all'unanimità, della Prima Commissione consiliare, ex articolo 42, comma 3, del Reg. reg. 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Considerato quanto segue:

1. Dall'anno 2000 è stato attivato in Toscana, in collaborazione con le autorità e le istituzioni scolastiche, il progetto "Parlamento regionale degli studenti", con la funzione di elaborare proposte, rapporti e relazioni da presentare ai decisori politici su temi di interesse del mondo giovanile, con l'obiettivo di valorizzare il contributo che i giovani possono dare alla realizzazione dei valori che animano e sostengono il progresso civile e sociale;

2. Nel corso degli anni il Parlamento regionale degli studenti si è configurato come uno strumento di rilievo nel favorire la partecipazione degli studenti all'attività istituzionale, sociale e culturale, e la promozione e realizzazione di iniziative di approfondimento, formazione e condivisione su tematiche di notevole interesse e attualità per le istituzioni e la società toscana, in particolare per la sua componente giovanile e studentesca;

3. Si ritiene ora opportuno consolidare, attraverso lo strumento della legge, le ragioni e le finalità dell'istituzione del Parlamento regionale degli studenti, stabilendo le disposizioni essenziali relative alla sua composizione, allo svolgimento delle attività e alle risorse occorrenti, con il rinvio ad una deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per la disciplina delle modalità di elezione, insediamento e funzionamento;

4. Il Parlamento regionale degli studenti orienta la sua attività al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere la partecipazione dei giovani all'attività istituzionale e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana, come strumento di formazione alle regole del confronto democratico; promuovere ed elaborare progetti di cittadinanza attiva, da realizzare anche in collaborazione con analoghi organismi istituiti in altre realtà territoriali; promuovere rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio e altri soggetti istituzionali al fine di valorizzare e sostenere politiche di sviluppo dei valori della cittadinanza attiva e il valore della rappresentanza giovanile e studentesca; diffondere la conoscenza dell'attività del Parlamento regionale degli studenti attraverso appositi canali di comunicazione e incontri periodici con gli istituti di istruzione secondaria superiore di provenienza;

Approva la presente legge.

Art. 1 Istituzione del Parlamento regionale degli studenti della Toscana.
In vigore dal 18 agosto 2011

1. Per le finalità di cui al preambolo, è istituito il Parlamento regionale degli studenti della Toscana, di seguito definito PRST, quale organo democratico di rappresentanza degli studenti degli istituti secondari di secondo grado della Toscana.

2. Il PRST è indipendente da qualsiasi formazione politica e i suoi componenti, nell'esprimere pareri o nel fare riferimento a personaggi o partiti o loro coalizioni, associazioni o movimenti politici, debbono astenersi da qualsiasi forma di propaganda.

Art. 2 Sede e strutture di supporto.
In vigore dal 18 agosto 2011

1. Il PRST ha sede presso il Consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del PRST mediante la messa a disposizione di strutture di supporto tecnico e logistico e servizi di comunicazione via internet.

3. Il Consiglio regionale supporta e assiste il PRST nelle attività di comunicazione con la popolazione studentesca e con gli istituti scolastici del territorio.

Art. 3 Funzioni.
In vigore dal 18 agosto 2011

1. Il PRST svolge le attività definite dal programma di cui all'*articolo 7* e può formulare proposte all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed alla Giunta regionale in merito alle decisioni approvate dal PRST.

2. Il PRST può formulare osservazioni sugli atti all'esame del Consiglio regionale concernenti i giovani e il mondo della scuola e chiedere di essere ascoltato in merito dalle commissioni consiliari competenti. A tal fine, il Consiglio regionale assicura adeguata

informazione al PRST sugli atti di interesse.

**Art. 4 Composizione e durata in carica.
In vigore dal 18 agosto 2011**

1. Il PRST dura in carica due anni ed è composto da sessanta studenti, di cui cinquanta eletti in rappresentanza della popolazione studentesca degli ultimi tre anni del ciclo scolastico degli istituti secondari di secondo grado delle province della Toscana, e dieci nominati dalle consulte provinciali studentesche nel numero di un rappresentante per ogni consulta.
 2. I componenti assumono l'esercizio delle loro funzioni all'atto di insediamento del PRST e rimangono in carica per la durata del PRST, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 6*.
 3. Con le elezioni del nuovo PRST si ricoprono i posti vacanti.
-

**Art. 5 Modalità di elezione e funzionamento.
In vigore dal 18 agosto 2011**

1. Le modalità di elezione, insediamento e funzionamento del PRST, comprese la composizione e le attribuzioni del suo Ufficio di presidenza e delle sue commissioni, sono approvate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
 2. I consiglieri regionali sono invitati a partecipare alle sedute del PRST con diritto di parola sugli argomenti all'ordine del giorno.
 3. Il metodo di elezione e di sostituzione dei componenti elettivi del PRST è improntato a favorire la parità numerica tra uomini e donne.
 4. La partecipazione al PRST è a titolo gratuito. I suoi componenti hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute ed alle eventuali missioni autorizzate, nella misura prevista per i dipendenti del Consiglio regionale.
-

Art. 6 Cessazione e decadenza dalla carica dei componenti.**In vigore dal 18 agosto 2011**

1. Il componente del PRST che non sia più iscritto a istituti secondari di secondo grado presenti sul territorio regionale cessa dalla carica.
 2. L'assenza ingiustificata a due sedute consecutive, o a quattro sedute non consecutive, del PRST comporta la decadenza dalla carica, su delibera dell'Ufficio di presidenza del PRST.
 3. Il componente elettivo che cessa o decade dalla carica per qualsiasi causa è sostituito dal primo studente non eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti.
 4. Il componente nominato che cessa o decade dalla carica per qualsiasi causa è sostituito da altro nominato dalla medesima consulta provinciale studentesca che aveva espresso il componente cessato o decaduto.
-

Art. 7 Programma delle attività e piano finanziario.**In vigore dal 18 agosto 2011**

1. Il programma delle attività del PRST e il relativo piano finanziario sono approvati, sentito il PRST in carica, dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale provvede, attraverso i propri uffici, ad assumere gli atti necessari per assicurare l'attuazione del programma delle attività.
3. Per la definizione e l'attuazione del programma di attività, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale promuove convenzioni o intese con l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica o con altri 5 soggetti o istituzioni operanti nel settore dell'educazione scolastica.
4. Il PRST, nell'ambito del programma di attività approvato ai sensi del comma 1, può chiedere all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di promuovere viaggi di studio, gemellaggi con analoghi organismi regionali, statali e comunitari di rappresentanza degli studenti, nonché di stipulare con gli stessi accordi e intese per la realizzazione di progetti condivisi, in particolare nell'ambito delle iniziative sulla cittadinanza e la partecipazione dei giovani nell'Unione europea.
5. Entro il mese di giugno di ciascun anno il PRST presenta, nell'ambito di una audizione nella commissione consiliare competente, una relazione sull'attività svolta. La relazione scritta viene consegnata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 8 Disposizioni transitorie.**In vigore dal 18 agosto 2011**

1. Il PRST in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare sino alla scadenza del mandato.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto delle compatibilità con il programma delle attività di cui all'*articolo 7*, adotta la deliberazione di cui all'*articolo 5*, comma 1, e, sentito il PRST in carica, indice le consultazioni elettorali.

Art. 9 Norma finanziaria.**In vigore dal 18 agosto 2011**

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge trovano copertura nelle somme già stanziare sul capitolo 440 "Spese per il parlamento degli studenti" del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio 2011.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci di previsione del Consiglio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

P.A. TRENTO**L.P. 14 febbraio 2007, n. 5 (1)****Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile universale provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) (2) (3).**

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 febbraio 2007, n. 9.

(2) Si veda la Delib.G.P. 2 marzo 2007, n. 453: Approvazione di quattro bandi per l'attuazione di iniziative finanziate a valere sul Fondo per le politiche giovanili.

(3) Titolo così modificato dall'art. 1, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge

Capo I

Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili

Art. 1

Principi generali e finalità

1. Le disposizioni del capo I di questa legge sono volte al riconoscimento del ruolo specifico dei giovani di entrambi i sessi nei processi di sviluppo sociale ed economico e promuovono iniziative formative, sociali, culturali e ricreative volte a favorire la maturazione della loro personalità e la loro integrazione attiva nella società e nelle istituzioni. La Provincia sostiene la capacità progettuale e creativa dei giovani, promuove la loro rappresentanza nella società, sia come singoli sia nelle libere forme associative, e favorisce la costituzione di nuove realtà associative giovanili o rivolte ai giovani, nonché il rafforzamento di quelle già esistenti, attraverso interventi coordinati con gli enti locali, con soggetti pubblici e privati, in particolare del volontariato, del mondo economico, delle imprese e delle organizzazioni sindacali.

2. Per conseguire le finalità previste dal comma 1, la Provincia promuove processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani e individua i comuni e le comunità previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), quali soggetti strategici di livello territoriale per lo sviluppo delle politiche stesse.

3. La Provincia promuove e sostiene interventi a favore dei giovani secondo le linee tracciate dall'Unione europea e favorisce prioritariamente quelli volti a migliorare la conoscenza, la formazione, la mobilità, l'inserimento professionale e l'inclusione sociale. In particolare la Provincia:

a) favorisce la partecipazione responsabile dei giovani alla vita delle istituzioni e della società, come espressione dell'esercizio della cittadinanza e della rappresentanza;

b) favorisce la creazione e la disponibilità per i giovani di luoghi e strumenti che li supportino nello sviluppo della personalità;

c) promuove condizioni adeguate alla realizzazione di una comunità competitiva e solidale capace di orientare e accompagnare i giovani nelle fasi più importanti di transizione della propria vita;

d) favorisce lo sviluppo nei giovani di un'identità territoriale e della capacità di percepire l'appartenenza al mondo globale;

d-bis) favorisce lo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e alla diffusione della cultura della legalità (4);

e) promuove e sostiene iniziative volte al rafforzamento dell'intersectorialità, dell'innovazione e della trasversalità delle politiche realizzate dai diversi soggetti coinvolti nella materia;

f) promuove il sostegno delle pari opportunità tra uomo e donna;

g) favorisce lo sviluppo di rapporti intergenerazionali;

h) assicura l'accesso dei giovani ad un'efficace comunicazione e informazione;

i) promuove e sostiene la funzione educativa delle famiglie e degli operatori che a vario titolo interagiscono con la realizzazione degli interventi;

j) promuove e rafforza i valori dell'interculturalità, dell'inclusione sociale e della solidarietà.

4. I soggetti che concorrono alla realizzazione degli interventi previsti da questo capo si conformano ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, partecipazione e leale collaborazione; a tal fine la Provincia riconosce e valorizza l'autonomia progettuale e la libertà d'iniziativa e di sperimentazione dei comuni e delle comunità nonché di soggetti privati, purché senza scopo di lucro.

5. La Provincia, anche attraverso la valorizzazione delle risorse del sistema educativo provinciale, promuove la formazione e la qualificazione dei soggetti responsabili dei processi educativi, nell'ottica di assicurare le condizioni di un'effettiva inclusione sociale e di consentire ai giovani pari opportunità in ordine alla costruzione di un progetto di vita personale.

6. Gli interventi previsti da questo capo sono rivolti ai giovani di entrambi i sessi, anche stranieri, che vivono in provincia di Trento.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 15, comma 1, L.P. 12 dicembre 2011, n. 15.

Art. 2

Interventi delle politiche giovanili

1. Per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1, la Provincia promuove, coordina e sostiene i seguenti interventi:

a) la conoscenza, l'analisi e il monitoraggio dei processi riguardanti la condizione giovanile, contestualizzandoli a livello locale;

b) lo sviluppo delle forme più ampie di aggregazione, associazionismo e cooperazione tra i giovani;

c) l'incentivazione della partecipazione alle attività di volontariato, di educazione alla pace e alla convivenza, di dialogo interetnico e interreligioso e di sviluppo delle pari opportunità;

d) gli scambi socio-culturali a carattere interregionale, nazionale e internazionale;

- e) la realizzazione di attività e strutture educative, culturali e ricreative con particolare attenzione a quelle artistiche;
- f) la formazione di un sistema di informazione coordinato e attivo a supporto delle necessità del mondo giovanile;
- g) l'attuazione di interventi per facilitare e promuovere l'autonomia personale dei giovani e la transizione alla vita adulta, anche per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e di fragilità personale o sociale;
- h) l'attivazione di politiche che favoriscano l'autonomia abitativa dei giovani, l'accesso al credito e le opportunità lavorative;
- i) la realizzazione di interventi di formazione e supporto per i funzionari degli enti pubblici, gli educatori, i genitori e le loro associazioni, gli animatori e gli operatori che lavorano, su base volontaria o professionale, con i gruppi e le associazioni giovanili;
- j) la facilitazione di esperienze di associazionismo giovanile a vario indirizzo e di effettiva partecipazione alle istituzioni e alla vita della comunità;
- k) la valorizzazione delle esperienze di servizio civile, secondo quanto disciplinato dal capo II;
- l) lo sviluppo tra i giovani della cultura del lavoro e delle professioni, d'impresa e di autoimprenditorialità;
- m) la formazione lungo tutto l'arco della vita, volta alla valorizzazione delle acquisizioni formali e non formali dei giovani anche al fine dell'orientamento personale, scolastico e lavorativo;
- m-bis) la realizzazione di interventi formativi e il coinvolgimento dei giovani nelle iniziative di promozione del territorio, del patrimonio architettonico, artistico e ambientale, delle tradizioni culturali ed eno-gastronomiche e delle produzioni artigianali, fermo restando il rispetto della disciplina provinciale vigente in materia di professioni turistiche; (5)
- n) altre iniziative coerenti con le finalità previste dall'articolo 1.

(5) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 3

Indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili (6)

1. In armonia con il programma di sviluppo provinciale, la Giunta provinciale approva, previo parere del consiglio provinciale dei giovani previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani), un atto di indirizzo per le politiche giovanili, di durata corrispondente alla legislatura e aggiornabile annualmente, che definisce: (7)
 - a) gli obiettivi generali e gli indirizzi relativi agli interventi, ai progetti articolati per fasce di età e alle azioni delle politiche giovanili da realizzarsi direttamente, da parte dei comuni, delle comunità o di altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro operanti in materia, anche al fine del coordinamento e del sostegno degli stessi;
 - b) la tipologia dei progetti e le relative modalità attuative;
 - c) i dati e le informazioni da acquisire ai fini della valutazione e del monitoraggio delle singole iniziative.
2. L'atto di indirizzo di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

3. In prima applicazione l'atto di indirizzo per le politiche giovanili è approvato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

4. [Gli assessori provinciali competenti alla realizzazione di interventi a favore dei giovani, unitamente ad eguale numero di rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali, costituiscono il coordinamento provinciale per le politiche giovanili, al fine del raccordo intersettoriale delle politiche e dell'integrazione dei diversi strumenti] (8).

(6) In applicazione del presente articolo vedi la Delib.G.P. 18 luglio 2011, n. 1520.

(7) Alinea così modificato dall'art. 3, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

(8) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, D.P.P. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg., entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 4

Soggetti delle politiche giovanili

1. Ai fini di questo capo, sono soggetti delle politiche giovanili:

- a) la Provincia e i suoi enti strumentali;
- b) i comuni, le comunità e, fino alla costituzione delle comunità i comprensori, nonché le rispettive forme associative;
- c) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni tra giovani, tra genitori e di promozione sociale, le fondazioni, gli oratori attraverso le parrocchie, le altre associazioni private senza scopo di lucro.

Art. 5

Funzione sociale ed educativa degli oratori

1. In relazione a quanto previsto da questo capo e dalla legge 1 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo), la Provincia riconosce, nell'ambito di un sistema integrato di interventi a favore dei giovani, la funzione educativa, formativa, sociale, nonché di aggregazione svolta attraverso le attività di oratorio o simili, che costituiscono uno degli strumenti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l'accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, anche portatori di handicap, che vi accedono spontaneamente.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire, in stretto rapporto con le famiglie, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione di minori, adolescenti e giovani, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi volti a prevenire l'emarginazione sociale, il disagio e la devianza minorile, nonché a proporre

itinerari formativi di rilevanza culturale e sociale, condividendo l'istanza educativa della famiglia o supplendo alla stessa in caso di condizioni minorili disagiate.

Art. 6

Strumenti per la realizzazione delle iniziative

1. I soggetti individuati dall'articolo 4, in coerenza con l'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3, possono, tra l'altro, operare attraverso:

a) bandi emanati dalle comunità o in via sussidiaria dalla Provincia e dai comuni rivolti ai soggetti previsti dall'articolo 4, lettere b) e c), per la realizzazione di progetti relativi a determinati assi tematici; i bandi definiscono i contenuti e i criteri per la selezione dei progetti, le modalità di presentazione degli stessi nonché i limiti temporali e di costo per il loro sviluppo;

b) i piani strategici dei piani giovani di zona che sono predisposti dai soggetti che compongono i tavoli previsti dall'articolo 9, comma 2, secondo le modalità e i criteri individuati dall'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3; i piani giovani di zona rappresentano una libera iniziativa delle autonomie locali di una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, al fine dell'attivazione, anche in via sperimentale, di interventi a favore del mondo giovanile e di sensibilizzazione della comunità nei confronti delle nuove generazioni; i piani giovani di zona si raccordano con le forme collaborative attivate ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), dove esistenti; la Provincia approva, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, i piani strategici dei piani giovani di zona; le risorse sono assegnate all'ente pubblico capofila; per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dalla Provincia si applica la normativa provinciale vigente; i progetti elaborati in coerenza con i piani strategici sono selezionati dai tavoli previsti dall'articolo 9, comma 2, e sono approvati dagli enti pubblici che rivestono il ruolo di capofila dei piani giovani di zona; (9)

c) i piani operativi dei piani d'ambito che sono predisposti dai soggetti che compongono i tavoli previsti dall'articolo 9, comma 2, secondo le modalità e i criteri individuati dall'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3; i piani d'ambito coinvolgono giovani appartenenti a specifiche categorie della comunità trentina; la Provincia approva e finanzia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, i piani operativi che contengono i progetti afferenti particolari tematiche definiti dai piani d'ambito; per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dalla Provincia si applica la normativa provinciale vigente; (10)

d) progetti specifici che sono strumenti operativi che si caratterizzano prevalentemente per l'innovatività o l'intersettorialità; i progetti specifici possono essere definiti e realizzati direttamente dalla Provincia ovvero da enti pubblici o privati senza scopo di lucro, sulla base degli indirizzi, dei criteri e delle modalità operative determinate dall'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3; la Provincia può inoltre stabilire in specifiche convenzioni con i medesimi enti, le modalità di partecipazione alla definizione e realizzazione di progetti di particolare interesse provinciale, attraverso specifici contributi; le convenzioni disciplinano i rapporti fra la Provincia e gli enti armatori e, in particolare, gli obiettivi, le attività da realizzare, le modalità di attuazione e la durata delle convenzioni nonché i finanziamenti a carico della Provincia. (11)

1-bis. L'atto di indirizzo di cui all'articolo 3 è predisposto e adottato dalla Giunta provinciale entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questo comma (12).

1-ter. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questo comma la Giunta provinciale

individua un coordinatore a supporto dell'attuazione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 3 (13).

2. Accanto alle iniziative previste da bandi e piani, i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), possono proporre iniziative rivolte ai giovani, agli enti locali e, per particolari azioni di valenza provinciale, alla Provincia, così come possono essere chiamati dagli stessi a realizzarle.

2-bis. Sulla base di accordi con altre regioni la Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, può finanziare progetti promossi dai soggetti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), con sede fuori dal Trentino, purché:

a) questi soggetti realizzino interventi di politica giovanile previsti dall'articolo 2 (14);

b) al progetto partecipi almeno uno dei soggetti previsti dall'articolo 4, che opera a favore dei giovani trentini e che ha sede in provincia (15).

2-ter. Al fine di realizzare il sistema integrato delle politiche giovanili, i progetti e i piani previsti da questo articolo sono consultabili dai soggetti interessati e sono pubblicati, in tutto o in parte, sul sito internet della Provincia, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. (16)

(9) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6. Vedi, anche, art. 37, comma 1, L.P. n. 6/2018.

(10) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, L.P. 28 maggio 2018, n. 6. Vedi, anche, art. 37, comma 1, L.P. n. 6/2018.

(11) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 3, lettere a), b) e c), L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

(12) Comma aggiunto dall'art. 62, comma 1, L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(13) Comma aggiunto dall'art. 62, comma 1, L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(14) Vedi la Delib.G.P. 13 aprile 2012, n. 710.

(15) Comma aggiunto dall'art. 62, comma 2, L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(16) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 4, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 6-bis

Supporto tecnico per la realizzazione del sistema integrato delle politiche giovanili. (17)

1. La Provincia, mediante la messa a disposizione di operatori, supporta tecnicamente la realizzazione del sistema integrato delle politiche giovanili. Gli operatori devono essere in possesso delle validazioni e certificazioni delle competenze rilasciate nel rispetto delle disposizioni provinciali e statali vigenti in materia di validazione e certificazione, secondo quanto disciplinato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

(17) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6. Vedi, anche, art. 37, comma 2, L.P. n. 6/2018.

Art. 6-ter*Promozione di forme di coabitazione. (18)*

1. La Provincia riconosce la valenza sociale dei progetti volti a favorire l'indipendenza dei giovani maggiorenni rispetto al nucleo familiare di appartenenza attraverso la promozione di forme di coabitazione che consentano di ridurre i costi dell'affitto, facilitare la transizione all'età adulta e sviluppare forme di welfare generativo.
2. I progetti possono essere sostenuti dalla Provincia, dagli enti locali e dai rispettivi enti strumentali pubblici e privati, anche mediante la messa a disposizione di immobili.
3. Le modalità di attuazione di questo articolo sono definite con deliberazione della Giunta provinciale.

(18) Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 6-quater*Promozione dell'attività lavorativa. (19)*

1. La Provincia riconosce il potenziale educativo e formativo delle attività lavorative che gli studenti in età lavorativa svolgono durante il periodo estivo, anche all'estero, e sostiene lo sviluppo di queste attività lavorative estive. Per tale finalità la Provincia orienta le attività dei piani giovani di zona per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro estivo dei giovani, anche in età di obbligo scolastico, anche mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dall'articolo 4-ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983).
2. Al fine di promuovere e valorizzare l'attività lavorativa anche nell'ambito dei percorsi di apprendimento in alternanza scuola - lavoro disciplinati dalla legge provinciale sulla scuola 2006, le istituzioni formative e le istituzioni scolastiche che gestiscono percorsi di alta formazione, dotate di aree e strumentazioni funzionali all'esercizio di un'attività di tipo aziendale, possono predisporre uno specifico progetto di coerenza con l'offerta formativa definita nel progetto d'istituto, che prevede l'utilizzo di tali spazi e attrezzature a fini didattici. In tal caso, eventuali utili provenienti dall'alienazione di beni e servizi prodotti nello svolgimento dell'attività didattica sono oggetto di contabilità separata e sono destinati all'incremento delle strutture e della qualità dei servizi di formazione.

(19) Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 7*Servizi a favore dei giovani*

1. La Provincia e gli enti locali riconoscono e sostengono le iniziative di associazioni e organizzazioni che offrono un servizio di supporto alle iniziative gestite direttamente dai giovani o da loro associazioni, consistente in servizi tecnici, assistenza amministrativa e burocratica, sottoscrizione di contratti, assicurazioni e garanzie.
2. Con specifico regolamento provinciale o con atti degli enti locali si provvede a disciplinare le modalità di attuazione e finanziamento delle attività previste dal comma 1.

Art. 7-bis*Sportello giovani. (20)*

1. La Provincia promuove l'attivazione dello sportello giovani per favorire l'informazione sui diritti e i servizi esistenti sul proprio territorio, per rendere accessibili i servizi ai giovani e aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nei loro confronti.
2. Lo sportello è gestito utilizzando anche le nuove tecnologie e i social network e svolge, a favore dei giovani, le seguenti attività:
 - a) orienta e informa sui diritti e i servizi previsti da questa legge e dalle altre discipline settoriali provinciali;
 - b) fornisce le informazioni sulle opportunità offerte dai piani giovani di zona e d'ambito;
 - c) favorisce la creazione di network anche al fine di promuovere aggregazioni di supporto per le progettazioni europee.
3. La Provincia favorisce la diffusione delle informazioni relative ad attività e servizi destinati ai giovani anche a livello locale mediante l'attivazione di sportelli periferici da parte dei piani giovani.

(20) Articolo aggiunto dall'art. 8, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 8*Centri giovanili (21)*

1. La Provincia riconosce il ruolo dei centri giovanili quali punto di riferimento per l'organizzazione di azioni rivolte ai giovani e volte, tra l'altro:
 - a) alla realizzazione di iniziative formative, di stimolo all'imprenditoria giovanile e di orientamento e supporto alla vita del giovane;

- b) alla produzione di attività artistiche;
 - c) allo svolgimento di attività culturali, ludico-ricreative e motorie.
2. La Provincia può favorire la costituzione di una rete per il coordinamento delle attività svolte dai centri giovanili..

(21) Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 8-bis

Collaborazione con la fondazione Franco Demarchi. (22)

1. Lo svolgimento delle attività disciplinate da questa legge può essere effettuato dalla Provincia anche in collaborazione con la fondazione Franco Demarchi, prevista dall'allegato A della legge provinciale n. 3 del 2006, secondo quanto previsto dall'accordo di programma ivi disciplinato.

(22) Articolo aggiunto dall'art. 10, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 9

Partecipazione

1. La Provincia, in collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali, promuove forme di partecipazione e consultazione dei giovani nonché dei soggetti operanti in favore dei giovani, con lo scopo di valutare gli effetti e gli esiti delle attività svolte e di migliorare le politiche giovanili.
2. Alla promozione e valorizzazione della partecipazione dei giovani concorrono anche gli enti locali e specifici tavoli di zona e d'ambito formati da soggetti pubblici e privati rappresentativi della zona o delle tematiche afferenti ad iniziative da realizzare.

Art. 10

Consulta provinciale per le politiche giovanili. (23)

[1. Alla programmazione e alla realizzazione degli interventi previsti da questa legge concorre, quale organo consultivo e propositivo, la consulta provinciale per le politiche giovanili. La consulta è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. È presieduta dall'assessore provinciale competente in materia di politiche giovanili o da un suo delegato ed è composta da:

- a) cinque membri di associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), tre su designazione dell'assessore provinciale competente e due designati dalle minoranze del Consiglio provinciale;
- b) il presidente della consulta provinciale degli studenti o un suo delegato;
- c) il presidente del consiglio degli studenti dell'Università degli studi di Trento o un suo delegato;
- d) due rappresentanti dei tavoli relativi ai piani di zona e un rappresentante dei tavoli relativi ai piani d'ambito;
- e) due esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali].

(23) Articolo abrogato dall'art. 11, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 11*Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche giovanili (24)*

1. Ogni due anni la Provincia elabora e rende disponibile, anche pubblicandolo sul proprio sito, un rapporto sull'attuazione del sistema integrato delle politiche giovanili. Il rapporto è approvato dalla Giunta provinciale.
2. Il rapporto è lo strumento di rendicontazione provinciale sullo stato di attuazione delle politiche giovanili e riporta le seguenti informazioni:
 - a) l'evoluzione nel tempo delle condizioni economiche e sociali dei giovani;
 - b) le modalità e le risorse impiegate per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, con particolare riguardo a quelli finalizzati all'attivazione dei piani strategici dei piani giovani di zona e dei piani operativi dei piani d'ambito e alle politiche volte a favorire la transizione all'età adulta;
 - c) il funzionamento dei piani giovani di zona e d'ambito, con la descrizione dei soggetti che vi aderiscono e degli strumenti di collaborazione e raccordo istituzionale adottati al fine di dar vita a un sistema integrato per le politiche giovanili;
 - d) l'operatività e l'utilizzo, ai fini di programmazione e indirizzo, del sistema informativo per le politiche giovanili;
 - e) il rapporto sulla condizione giovanile in provincia di Trento.
3. Una sezione del rapporto contiene una specifica relazione sull'attuazione del capo I bis che riguarda, in particolare, la descrizione degli interventi realizzati e in fase di realizzazione, l'analisi degli effetti sui destinatari e l'individuazione di eventuali criticità e di possibili misure correttive.

(24) Articolo così sostituito dall'art. 12, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6. Vedi, anche, art. 37, comma 3, L.P. n. 6/2018.

Art. 12*Formazione*

1. La Provincia, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, promuove la formazione e la qualificazione dei soggetti impegnati come operatori e volontari in attività rivolte al mondo giovanile.
2. La Provincia, ai fini del comma 1, si avvale dei seguenti soggetti:
 - a) enti già accreditati per la formazione in ambito educativo;
 - b) soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
 - c) soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare delle proposte formative che la Provincia valuta secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 13*Fondo per le politiche giovanili*

1. Per la realizzazione e la promozione degli interventi previsti da questo capo è istituito il fondo per le politiche giovanili.
2. La Provincia provvede all'individuazione degli interventi, da effettuarsi in forma diretta o indiretta, e all'assegnazione dei finanziamenti nel limite dello stanziamento di bilancio e secondo le modalità e i criteri previsti dalla Giunta provinciale. (25)

(25) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 14*Valutazione*

1. La Giunta provinciale nomina il nucleo di valutazione composto da tre esperti di politiche giovanili di provata competenza, dei quali uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale, e due funzionari del dipartimento competente in materia di politiche giovanili. (26)
2. Il nucleo ha il compito di valutare gli interventi delle politiche giovanili e di diffonderne i risultati, conformandosi ai seguenti parametri:

- a) l'efficacia degli interventi finanziati;
 - b) la capacità di valorizzare il volontariato per raggiungere gli obiettivi dell'intervento;
 - c) l'efficienza dei servizi erogati intesa come il rapporto fra i risultati raggiunti e le risorse impiegate;
 - d) la flessibilità nell'adeguare gli interventi ai bisogni in evoluzione.
3. Il nucleo di valutazione svolge il suo compito utilizzando in via prioritaria i seguenti strumenti:
- a) l'autovalutazione di tutti gli attori delle politiche a favore dei giovani;
 - b) questionari da sottoporre a campione ai beneficiari degli interventi;
 - c) interviste dirette effettuate a campione rivolte ai beneficiari degli interventi.
4. Ai componenti del nucleo di valutazione spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità previste dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali.

(26) Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 15

Regolamento (27)

[1. La Provincia adotta norme regolamentari al fine dell'attuazione di questo capo, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale].

(27) Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, lettera i), L.P. 2 agosto 2017, n. 9, entrata in vigore il 4 agosto 2017.

Capo I-bis

Azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (28)

Art. 15-bis

Finalità. (29)

1. Nell'ambito degli interventi consentiti nelle materie di competenza della Provincia, questo capo, nel rispetto dei principi costituzionali, è volto a prevenire e a far fronte ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo al fine di tutelare e promuovere percorsi di crescita educativa, sociale, culturale e psicologica dei giovani. (30)

(28) Capo aggiunto dall'art. 15, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

(29) Articolo aggiunto dall'art. 16, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

(30) Comma così sostituito dall'art. 31, comma 1, L.P. 3 agosto 2018, n. 15, entrata in vigore il 4 agosto 2018.

Art. 15-ter*Interventi. (31)*

1. Le finalità previste dall'articolo 15-bis sono perseguite dalla Provincia attraverso:

a) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte ai giovani e alle loro famiglie finalizzate a sviluppare una maggiore consapevolezza in ordine alle caratteristiche, alla gravità e alle conseguenze dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

b) la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo con finalità informative sui temi dell'uguaglianza tra individui, del rispetto reciproco, della legalità, della gestione dei conflitti, dell'uso consapevole degli strumenti informatici, della rete internet e dei social network nonché della valorizzazione di uno stile di vita che sostenga lo sviluppo di un senso critico nei minori e la riduzione dell'esposizione a modelli di comportamento violenti e aggressivi;

c) la promozione di attività di formazione sulle nuove tecnologie finalizzate tra l'altro a sensibilizzare i giovani all'uso sicuro e responsabile delle medesime, nonché a colmare il divario digitale di tipo culturale, generazionale e territoriale;

d) la realizzazione e la promozione di corsi di formazione per i dirigenti e il personale insegnante delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, per il personale della polizia locale, per gli operatori sportivi e per gli altri soggetti che esercitano responsabilità educative nell'ambito delle realtà associative che coinvolgono giovani, rivolti, tra l'altro, all'acquisizione di competenze psico-pedagogiche e di pratiche educative in funzione della prevenzione e del contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; (32)

e) la realizzazione di progetti di sostegno e di recupero in favore dei giovani vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo e degli autori e spettatori di tali atti al fine di agevolarne il recupero sociale, anche mediante strumenti di ascolto negli istituti scolastici, nonché l'organizzazione di iniziative in favore dei genitori sul tema del rapporto con i figli vittime o responsabili degli atti di bullismo e di cyberbullismo;

f) l'attivazione di progetti di rete volti a promuovere forme di collaborazione e sinergie con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, le forze dell'ordine, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, gli enti locali e le associazioni operanti sul territorio impegnate nella prevenzione e cura delle problematiche previste da questo capo.

2. La Provincia assicura la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1:

a) direttamente;

b) attraverso i piani giovani di zona previsti dall'articolo 6;

c) mediante bandi aventi le caratteristiche previste dall'articolo 6, comma 1, lettera a), diretti alle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie di ogni ordine e grado, per l'attuazione di progetti rivolti ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie;

d) mediante i bandi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera a), diretti ai soggetti e alle organizzazioni del territorio indicate nell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), comprese le associazioni e le società sportive che operano in ambito provinciale e che svolgono attività di avviamento e formazione allo sport per i giovani.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli interventi previsti da questa legge sono assicurati dalla Provincia, anche tramite i propri enti pubblici strumentali previsti dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, mediante le azioni e le risorse previste da questa legge, dalla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale

sul volontariato 1992), dalla legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005), dalla legge provinciale sulla scuola 2006, dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e dalla legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).

(31) Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

(32) Lettera così modificata dall'art. 31, comma 2, L.P. 3 agosto 2018, n. 15, entrata in vigore il 4 agosto 2018.

Art. 15-quater

Cabina di regia. (33)

1. Per coordinare gli interventi previsti dall'articolo 15-ter, è istituita una cabina di regia quale organo di supporto della Giunta provinciale con funzioni consultive e di proposta.

2. La cabina di regia è nominata con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) l'assessore competente in materia di politiche giovanili o un suo delegato;
- b) i dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di famiglia, politiche giovanili, istruzione, sanità, politiche sociali o i loro delegati;
- c) un rappresentante della polizia postale individuato previa intesa con l'amministrazione di appartenenza; (34)
- d) un rappresentante della polizia locale designato dal Consorzio dei comuni trentini;
- e) il garante dei minori;
- f) un rappresentante dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE);
- g) un dirigente scolastico;
- h) un rappresentante delle organizzazioni familiari;
- i) un rappresentante della consulta dei genitori prevista dall'articolo 29 della legge provinciale sulla scuola 2006;
- j) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato;
- k) un referente tecnico organizzativo dei piani giovanili;
- l) un rappresentante delle associazioni sportive designato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
- m) due rappresentanti del consiglio provinciale dei giovani previsto dall'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2009, di cui uno individuato tra i membri eletti tra i componenti della consulta provinciale degli studenti prevista dall'articolo 40 della legge provinciale sulla scuola 2006;
- n) un rappresentante dell'Università degli studi di Trento;
- o) un membro designato dalla Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo.

3. Il presidente della cabina di regia può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i dirigenti delle strutture provinciali in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, i rappresentanti statali competenti nonché i soggetti esperti nelle specifiche tematiche oggetto di trattazione.

4. La Giunta provinciale, con la deliberazione prevista dal comma 2, disciplina l'organizzazione della cabina di regia e le modalità di svolgimento delle attività e può individuare eventuali articolazioni della stessa cui attribuire lo svolgimento di specifiche funzioni.

5. Ai componenti della cabina di regia spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali.
6. Le funzioni di segreteria della cabina di regia sono svolte dalla struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili.

(33) Articolo aggiunto dall'art. 18, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

(34) Lettera così modificata dall'art. 31, comma 3, L.P. 3 agosto 2018, n. 15, entrata in vigore il 4 agosto 2018.

Capo II

Disciplina del servizio civile universale provinciale (35) (36)

Art. 16

Oggetto e finalità (37)

1. La Provincia istituisce il servizio civile universale provinciale che svolge anche le funzioni attribuite alla Provincia al fine della realizzazione del servizio civile nazionale in relazione a quanto previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale). Il servizio civile universale provinciale è finalizzato a contribuire alla crescita personale, al raggiungimento dell'autonomia e alla transizione all'età adulta e a sensibilizzare tutti i giovani ai temi del volontariato, della responsabilità e della solidarietà sociale (38).

2. Il servizio civile universale provinciale è finalizzato a: (39)

- a) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
- b) favorire lo sviluppo di una cittadinanza attiva nel rispetto e nella valorizzazione dei principi di uguaglianza, democraticità, tolleranza, pari opportunità e di solidarietà sociale;
- c) valorizzare le forme di cittadinanza attiva dei giovani tramite l'esperienza diretta in uno specifico settore di intervento;
- d) promuovere il senso di appartenenza alla comunità provinciale, nazionale e internazionale, sviluppando interventi di integrazione e coesione sociale;
- e) promuovere la solidarietà e la cooperazione con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona, allo sviluppo della sensibilità intergenerazionale e all'educazione alla pace tra i popoli;
- f) partecipare alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio ambientale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
- g) promuovere e sostenere la formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani median-te attività svolta anche in enti e amministrazioni operanti all'estero;
- h) incentivare settori e azioni innovative per lo sviluppo di una cultura della pace e dello sviluppo sostenibile;
- i) collaborare con l'ufficio nazionale per il servizio civile, con altre istituzioni regionali, nazionali o internazionali che condividano i principi ai quali è ispirato il servizio civile universale provinciale, per armonizzarne e potenziarne gli interventi. (40)

2-bis. La Provincia certifica le competenze acquisite nell'ambito del servizio civile universale provinciale secondo quanto previsto dalla legge provinciale 1° luglio 2013, n. 10 (Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze) (41).

2-ter. Al fine di promuovere e realizzare il servizio civile universale provinciale i progetti di servizio civile sono consultabili dai soggetti interessati e sono pubblicati, in tutto o in parte, sul sito internet della Provincia, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. (42)

(35) Per l'attuazione del capo II si veda il D.P.P. 24 luglio 2008, n. 28-135/Leg. e il D.P.P. 29 dicembre 2014, n. 12-14/Leg.

(36) Rubrica così sostituita dall'art. 49, comma 1, L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(37) Per l'attuazione del capo II si veda il D.P.P. 24 luglio 2008, n. 28-135/Leg. e il D.P.P. 29 dicembre 2014, n. 12-14/Leg.

(38) Comma sostituito dall'art. 18, comma 1, lettera a), L.P. 9 agosto 2013, n. 16, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, modificato dall'art. 49, comma 2, L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e dall'art. 19, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

(39) Alinea così modificato dall'art. 19, comma 2, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

(40) Lettera così modificata dall'art. 19, comma 3, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

(41) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 1, lettera b), L.P. 9 agosto 2013, n. 16, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(42) Comma aggiunto dall'art. 19, comma 4, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 17

Soggetti del servizio civile universale provinciale (43) (44)

1. I soggetti del servizio civile universale provinciale sono:

- a) la Provincia, che provvede alle funzioni previste dall'articolo 18;
- b) gli enti e le organizzazioni iscritte all'albo previsto dall'articolo 20, che concorrono al perseguimento degli obiettivi previsti da questo capo attraverso la realizzazione di progetti;
- c) i giovani partecipanti.

2. La Provincia promuove il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità e dei comuni per la realizzazione di progetti di servizio civile universale provinciale.

(43) Per l'attuazione del capo II si veda il D.P.P. 24 luglio 2008, n. 28-135/Leg. e il D.P.P. 29 dicembre 2014, n. 12-14/Leg.

(44) Articolo modificato dall'art. 18, comma 2, L.P. 9 agosto 2013, n. 16, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi così sostituito dall'art. 20, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 18

Funzioni della Provincia (45)

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 64 del 2001 e dalle relative disposizioni attuative, la Provincia per la realizzazione del servizio civile universale provinciale e delle altre finalità di questa legge (46):

- a) favorisce la divulgazione dei principi ispiratori e la diffusione dell'informazione sul

servizio civile e sulle politiche giovanili per promuoverne lo sviluppo, anche territoriale (47);

b) promuove e sostiene interventi di formazione sul servizio civile rivolti ai giovani e agli operatori;

c) individua i criteri e le modalità per la realizzazione dei progetti di servizio civile e provvede alla loro valutazione, all'approvazione, al monitoraggio e controllo della loro gestione ed alla verifica dei risultati;

d) istituisce e cura l'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale; (48)

e) attua ogni intervento e iniziativa utili o necessari per il perseguimento degli obiettivi del servizio civile.

2. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Provincia può avvalersi di soggetti pubblici e privati individuati secondo quanto disposto dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).

3. La Provincia è autorizzata a stipulare accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106). (49)

(45) Per l'attuazione del capo II si veda il D.P.P. 24 luglio 2008, n. 28-135/Leg. e il D.P.P. 29 dicembre 2014, n. 12-14/Leg.

(46) Alinea così modificato prima dall'art. 49, comma 3, lettera a), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi dall'art. 21, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

(47) Lettera così modificata dall'art. 49, comma 3, lettera b), L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(48) Lettera così sostituita dall'art. 21, comma 2, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

(49) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 3, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 19

Linee guida per il servizio civile (50) (51)

1. La Provincia, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, adotta linee guida per il servizio civile, in coerenza con il programma provinciale di sviluppo, per delineare le strategie, gli obiettivi generali e le priorità relative al servizio civile in ambito provinciale.

2. Le linee guida per il servizio civile sono approvate dalla Giunta provinciale, hanno durata corrispondente alla legislatura e possono comunque essere aggiornate quando se ne ravvisa la necessità. La Giunta provinciale disciplina anche gli standard, i criteri e le modalità di presentazione dei progetti da parte degli enti e delle organizzazioni iscritti all'albo previsto dall'articolo 20, le modalità di gestione del fondo provinciale per il servizio civile previsto dall'articolo 23, i criteri e le modalità per determinare il numero di giovani da impegnare in progetti del servizio civile universale provinciale (52). (53)

(50) Per l'attuazione del capo II si veda il D.P.P. 24 luglio 2008, n. 28-135/Leg. e il D.P.P. 29 dicembre 2014, n. 12-14/Leg.

(51) Articolo così sostituito dall'art. 49, comma 4, L.P. 22 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(52) Il Piano provinciale del Servizio Civile 2011-2013 è stato approvato con Delib.G.P. 25 febbraio 2011, n.

294.

(53) Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 20

Albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale (54) (55)

1. L'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale contiene l'elenco dei soggetti abilitati alla gestione dei progetti di servizio civile universale provinciale.
2. Possono essere iscritti i soggetti che presentano i seguenti requisiti:
 - a) esercitano l'attività senza scopo di lucro;
 - b) dispongono di capacità organizzativa e di possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile universale provinciale;
 - c) condividono le finalità dell'articolo 16, comma 2, attraverso la sottoscrizione di un carta d'impegno;
 - d) svolgono l'attività continuativamente da almeno due anni.
3. La Giunta provinciale istituisce l'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale e ne stabilisce le modalità di adesione e di funzionamento.

(54) Per l'attuazione del capo II si veda il D.P.P. 24 luglio 2008, n. 28-135/Leg. e il D.P.P. 29 dicembre 2014, n. 12-14/Leg.

(55) Articolo così sostituito dall'art. 23, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 21

Destinatari degli interventi e dei progetti (56) (57)

1. Per soddisfare le richieste dei giovani di partecipazione al servizio civile universale provinciale, la Provincia coordina e promuove la realizzazione di progetti di servizio civile da parte dei soggetti iscritti all'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale.
2. I destinatari dei progetti di servizio civile universale provinciale sono i giovani partecipanti, di età compresa tra i diciotto e i ventotto anni.
3. Con regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità per l'ammissione dei giovani al servizio civile universale provinciale, le modalità di accesso, la durata del servizio, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego, i trattamenti economici e giuridici.

(56) Per l'attuazione del capo II si veda il D.P.P. 24 luglio 2008, n. 28-135/Leg. e il D.P.P. 29 dicembre 2014, n. 12-14/Leg.

(57) Articolo modificato dall'art. 18, L.P. 9 agosto 2013, n. 16, entrata in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione e poi così sostituito dall'art. 24, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 21-bis

Progetti di impegno nel servizio civile provinciale (58) (59) .

1. Per fornire ai giovani opportunità di crescita sociale e personale aggiuntive rispetto a quelle realizzate nell'ambito del servizio civile nazionale, la Provincia può sostenere il coinvolgimento dei giovani in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 21 in attività di utilità sociale, attraverso il finanziamento di progetti di utilità sociale nell'ambito del servizio civile provinciale della durata non superiore a dodici mesi, presentati da soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 20, secondo quanto previsto dal piano provinciale del servizio civile.

1-bis. Per consentire maggiori opportunità per i giovani di accedere al servizio civile universale provinciale, la Provincia può finanziare progetti di servizio civile estivo della durata non superiore a quattro mesi.

1-ter. Aderendo ai valori del servizio civile universale provinciale, gli enti iscritti nell'albo provinciale del servizio civile possono richiedere alla Provincia l'autorizzazione ad attivare, con oneri a proprio carico, progetti di servizio civile coerenti con le linee guida previste dall'articolo 19; la Provincia concorre a questi progetti con il finanziamento delle spese previdenziali e di assicurazione.

(58) Per l'attuazione del capo II si veda il D.P.P. 24 luglio 2008, n. 28-135/Leg. e il D.P.P. 29 dicembre 2014, n. 12-14/Leg.

(59) Articolo aggiunto dall'art. 74, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, sostituito dall'art. 35, comma 1, L.P. 29 ottobre 2010, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, modificato dall'art. 18, comma 4, L.P. 9 agosto 2013, n. 16, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ed infine, nuovamente, così sostituito dall'art. 25, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 22

Consulta provinciale per il servizio civile universale provinciale (60) (61)

1. La Giunta provinciale istituisce la consulta provinciale per il servizio civile universale provinciale, quale organismo permanente di confronto della Provincia con i soggetti iscritti all'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale.

2. La consulta è composta da un minimo di cinque a un massimo di dieci membri eletti dagli enti e dalle organizzazioni iscritti all'albo. Alle sedute della consulta partecipa, al fine del coordinamento, il responsabile della struttura provinciale competente in materia di servizio civile.

3. La consulta presenta alla Giunta provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'andamento del servizio civile in provincia di Trento e fornisce proposte per la programmazione degli interventi da realizzare.

4. Le modalità di individuazione dei componenti, le funzioni e le modalità di funzionamento della consulta sono stabilite dalla Giunta provinciale.

5. Ai componenti della consulta spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali.

(60) Per l'attuazione del capo II si veda il D.P.P. 24 luglio 2008, n. 28-135/Leg. e il D.P.P. 29 dicembre 2014, n. 12-14/Leg.

(61) Articolo così sostituito dall'art. 26, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

Art. 23

Fondo provinciale per il servizio civile (62)

1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti da questo capo è istituito il fondo provinciale per il servizio civile al quale concorrono:

- a) le quote delle risorse del fondo nazionale per il servizio civile;
- b) le assegnazioni annuali iscritte nel bilancio della Provincia;
- c) altri stanziamenti per il servizio civile universale provinciale messi a disposizione dallo Stato, da enti pubblici e fondazioni bancarie; (63)
- d) le donazioni di soggetti pubblici e privati.

1-bis. Al fine di sostenere il servizio civile universale provinciale e per favorire una cittadinanza attiva e consapevole, la Provincia promuove la partecipazione al finanziamento del fondo da parte dei soggetti pubblici e privati (64).

(62) Per l'attuazione del capo II si veda il D.P.P. 24 luglio 2008, n. 28-135/Leg. e il D.P.P. 29 dicembre 2014, n. 12-14/Leg.

(63) Lettera così modificata dall'art. 27, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6.

(64) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 5, L.P. 9 agosto 2013, n. 16, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 24

Regolamento (65)

1. La Provincia adotta norme regolamentari al fine dell'attuazione di questo capo, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

(65) Per l'attuazione del capo II si veda il D.P.P. 24 luglio 2008, n. 28-135/Leg. e il D.P.P. 29 dicembre 2014, n. 12-14/Leg.

Capo III

Modificazioni, abrogazioni e disposizioni transitorie e finanziarie

Art. 25*Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)*

1. All'articolo 71 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) non residenti in provincia che frequentano istituzioni scolastiche e formative del sistema, nei casi e nei limiti nonché secondo le modalità e i criteri previsti dai regolamenti; a tal fine la Provincia può stipulare specifiche intese con la regione interessata."

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Possono usufruire dei servizi e degli interventi previsti dall'articolo 72 anche gli studenti residenti in provincia di Trento che frequentano un percorso di istruzione o formazione, al termine del quale siano rilasciati titoli e qualifiche validi a livello nazionale, al di fuori del territorio provinciale nei casi e nei limiti nonché secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento."

2. All'articolo 72, comma 1, lettera e) tra le parole: "e alloggio," e le parole: "per le spese di trasporto" sono inserite le parole: "alle spese per la mensa,".

Art. 26*Abrogazioni e disposizioni transitorie*

1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2, dalla data di entrata in vigore di questa legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 13 (Fondo per le politiche giovanili) della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7;

b) articolo 10 bis (Servizio civile) della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8;

c) commi 4 e 7 dell'articolo 89 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

d) articolo 15 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15;

e) articolo 76 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.

2. In relazione alle abrogazioni delle disposizioni di cui al comma 1, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi e delle disposizioni di carattere generale previsti da questa legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di carattere generale previgenti, relative alle corrispondenti disposizioni contenute in questa legge.

Art. 27*Norme finanziarie*

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2007-2009, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Tabella A

Riferimento delle spese (articolo 27, comma 1)

Articolo	Descrizione	Capitolo	Unità previsionale di base
8	Interventi per la promozione di centri giovanili	255330	25.20.210
13	Fondo per le politiche giovanili	255150	25.20.120
14	Nucleo di valutazione	255150	25.20.120
22	Consulta provinciale per il servizio civile	904100	90.10.130
23	Fondo provinciale per il servizio civile	904100	90.10.130
25	Interventi per il diritto allo studio	254550	25.20.110

P.A. TRENTO**L.P. 28 maggio 2009, n. 7 (1)****Istituzione del consiglio provinciale dei giovani.**

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 9 giugno 2009, n. 24.

Il Consiglio provinciale ha approvato

Il Presidente della provincia

Promulga la seguente legge:

Art. 1*Finalità.*

1. La Provincia autonoma di Trento promuove e rafforza la cittadinanza attiva dei giovani quale elemento fondamentale della società democratica, favorendo in particolare la conoscenza delle istituzioni del Trentino e del loro ruolo nello sviluppo della vita pubblica e sociale.
2. La Provincia sostiene l'attivazione di forme innovative di partecipazione e di rappresentanza dei giovani alla vita istituzionale del Trentino, anche presso gli enti locali, garantendo il coordinamento con le finalità e gli organismi istituiti dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), e dalla legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 concernente "Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)".

Art. 2*Istituzione del consiglio provinciale dei giovani.*

1. Per la realizzazione delle finalità indicate nell'articolo 1 è istituito il consiglio provinciale dei giovani del Trentino, organismo di consultazione e rappresentanza dei giovani, luogo di confronto e di dibattito sulle tematiche di interesse dei giovani. L'organizzazione del consiglio provinciale dei giovani rispecchia per quanto possibile la disciplina prevista per il

Consiglio provinciale di Trento. (2)

2. Nell'ambito del consiglio provinciale dei giovani possono essere costituite delle commissioni per l'approfondimento di specifiche tematiche in particolare con riferimento alle seguenti materie:

- a) istruzione e diritto allo studio, politiche provinciali per i giovani, pari opportunità;
- b) educazione civica e relazioni con la famiglia e con le istituzioni;
- c) formazione e lavoro, tutela dell'ambiente e della salute;
- d) sport, cultura e attività per il tempo libero.

3. Il consiglio provinciale dei giovani, inoltre, svolge le seguenti funzioni:

a) formula proposte in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione provinciale riguardanti sia tematiche di interesse dei giovani sia tematiche di interesse generale;

b) esprime le proprie osservazioni in relazione al rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche giovanili;

c) promuove iniziative e manifestazioni di particolare interesse attinenti alle finalità di questa legge;

d) esprime il parere previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007);

e) formula proposte per la gestione delle attività svolte dallo sportello giovani previsto dall'articolo 7-bis della legge provinciale sui giovani 2007;

f) designa i propri rappresentanti nella cabina di regia nominata ai sensi dell'articolo 15-quater della legge provinciale sui giovani 2007. (3)

4. Il consiglio provinciale dei giovani può proporre alla Provincia di promuovere gemellaggi con analoghi organismi di rappresentanza dei giovani internazionali, nazionali e regionali, nonché di stipulare con essi accordi e convenzioni per la realizzazione di progetti condivisi, in particolare nell'ambito delle iniziative sulla cittadinanza e la partecipazione dei giovani nell'Unione europea, nel rispetto della normativa sull'attività internazionale. Alle attività e alle iniziative del consiglio provinciale dei giovani sono assicurate adeguate forme di pubblicità, anche attraverso i siti istituzionali internet della Provincia e del Consiglio provinciale (4).

(2) Comma così modificato dall'art. 33, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6. Vedi, anche, art. 37, comma 4, L.P. n. 6/2018.

(3) Comma così sostituito dall'art. 33, comma 2, L.P. 28 maggio 2018, n. 6. Vedi, anche, art. 37, comma 4, L.P. n. 6/2018.

(4) Comma così modificato dall'art. 68, L.P. 28 dicembre 2009, n. 19.

Art. 3

Composizione del consiglio provinciale dei giovani. (5)

1. Il consiglio provinciale dei giovani è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. Esso è composto da:

a) il presidente della consulta provinciale degli studenti istituita dall'articolo 40 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), sostituito in caso di assenza o impedimento dal vicepresidente della consulta;

b) quattro membri eletti tra i componenti della consulta provinciale degli studenti sostituiti in caso di assenza o impedimento dagli studenti collocati utilmente nella graduatoria di elezione;

c) sei membri provenienti dal mondo associazionistico giovanile trentino e dal mondo universitario, di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, individuati dalla struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili a seguito di consultazioni e sulla base del principio di rotazione; in presenza di un numero maggiore di candidature si procede per sorteggio; rimane comunque ferma la necessità di assicurare la rappresentanza dei diversi settori; non possono essere nominate persone che rivestono cariche elettive in organi della Provincia e degli enti locali.

2. Se i componenti previsti dal comma 1, lettere a) e b), non hanno più titolo a fare parte della consulta provinciale degli studenti subentrano, per il periodo rimanente di durata del consiglio provinciale dei giovani, i candidati collocati utilmente nella graduatoria di elezione. In caso di ulteriori necessità la consulta effettua elezioni suppletive.

3. Il consiglio provinciale dei giovani disciplina il suo funzionamento con un regolamento interno. Il supporto al consiglio provinciale dei giovani è garantito dalla struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili.

4. Il consiglio provinciale dei giovani elegge al suo interno un presidente. Nella prima seduta successiva alle elezioni la carica di presidente del consiglio provinciale dei giovani è provvisoriamente assegnata al componente più anziano tra i componenti indicati nel comma 1.

5. Ai componenti del consiglio provinciale dei giovani spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali. La Provincia può finanziare, nei limiti delle risorse assegnate, le attività del consiglio provinciale dei giovani a valere sul fondo per la qualità del sistema educativo provinciale previsto dall'articolo 112 della legge provinciale sulla scuola 2006.

(5) Articolo modificato dall'art. 1, L.P. 22 luglio 2013, n. 15 e poi così sostituito dall'art. 34, comma 1, L.P. 28 maggio 2018, n. 6. Vedi, anche, art. 37, comma 4, L.P. n. 6/2018.

Art. 4

Rapporti con il Consiglio provinciale.

1. Il presidente del consiglio provinciale dei giovani e il Presidente del Consiglio provinciale promuovono d'intesa, ogni anno, la convocazione di una seduta congiunta del consiglio provinciale dei giovani e del Consiglio provinciale. In quest'occasione il presidente del consiglio provinciale dei giovani presenta una relazione sull'attività e sulle iniziative del consiglio. La relazione evidenzia le ricadute dell'attività del consiglio, anche in termini di proposte, di pareri, di rapporti con organismi analoghi, valutandone gli effetti e i costi. A seguito della relazione il presidente del consiglio provinciale dei giovani può proporre di modificare questa legge, anche per prevedere l'elezione diretta del consiglio provinciale dei giovani, contestualmente all'elezione della consulta provinciale degli studenti (6).

2. All'atto dell'assegnazione di un disegno di legge riguardante tematiche di interesse dei giovani, il Presidente del Consiglio provinciale può richiedere al consiglio provinciale dei giovani un parere da rendere in tempo utile alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

3. Il presidente del consiglio provinciale dei giovani trasmette le decisioni assunte dal consiglio provinciale dei giovani e dalle sue commissioni su argomenti di particolare rilevanza al Presidente del Consiglio provinciale che ne dà comunicazione ai consiglieri provinciali.

(6) Comma così sostituito dall'art. 27, comma 1, L.P. 28 marzo 2013, n. 5.

Art. 5

Clausola valutativa (7).

[1. Dopo quattro anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la relazione prevista dall'articolo 4 evidenzia la ricaduta complessiva dell'attività del consiglio provinciale dei giovani, in particolare in termini di proposte e pareri formulati, di attività svolte nonché di rapporti con organismi analoghi, valutandone anche gli effetti e i costi. A seguito della relazione, il presidente del consiglio provinciale dei giovani può proporre al Consiglio provinciale la modificazione di questa legge anche per prevedere l'elezione diretta del consiglio provinciale dei giovani contestualmente all'elezione della consulta provinciale degli studenti].

(7) Articolo abrogato dall'art. 27, comma 2, L.P. 28 marzo 2013, n. 5.

Art. 6

Modificazione dell'articolo 40 della legge provinciale sulla scuola.

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 40 della legge provinciale sulla scuola è inserita la seguente:

"e-bis) eleggere tra i suoi componenti il consiglio provinciale dei giovani;"

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

VALLE D'AOSTA**L.R. 15 aprile 2013, n. 12 (1).****Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 (Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani).**

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 7 maggio 2013, n. 19.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge:

Art. 1 Oggetto e finalità.**In vigore dal 22 maggio 2013**

1. La presente legge disciplina gli interventi economici, di sostegno e di promozione rivolti agli adolescenti e ai giovani secondo i principi di non discriminazione, di riconoscimento delle diversità, di inclusione e di solidarietà sociale, riconoscendo al mondo giovanile un'esigenza pluralista di espressione, creatività, comunicazione e sperimentazione, nonché un ruolo fondamentale per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità regionale, in armonia con quanto stabilito dalle disposizioni statali ed europee vigenti nella materia.

2. Al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle politiche giovanili regionali, alla gestione degli interventi di cui alla presente legge provvede la Regione in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

Art. 2 Definizione degli interventi.**In vigore dal 22 maggio 2013**

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti a:

- a) promuovere il benessere, l'adozione di stili di vita sani, lo sviluppo della personalità e l'autonomia basata sull'assunzione di responsabilità personali e collettive;
- b) supportare i processi di transizione verso l'età adulta e lo sviluppo di relazioni positive di scambio con le altre generazioni e con le altre culture;
- c) valorizzare le competenze, il merito, le capacità, la creatività e le esperienze aggregative, culturali, di socializzazione e di cooperazione;

d) favorire la valorizzazione e il rinnovamento delle tradizioni e del patrimonio culturale e valoriale della Valle d'Aosta, attraverso il diretto coinvolgimento degli adolescenti e dei giovani;

e) favorire il riconoscimento e la valorizzazione della conoscenza e dell'apprendimento nella prospettiva della formazione continua;

f) promuovere la presenza, la partecipazione attiva, l'educazione alla cittadinanza e l'assunzione di responsabilità nella vita pubblica e sociale, creando idonee forme di partecipazione e rappresentanza dei giovani e facilitando la crescita di una cultura giovanile anche tra gli adulti;

g) promuovere esperienze anche al di fuori del territorio regionale per permettere di sperimentarsi in situazioni diverse da quelle conosciute e sviluppare nuove competenze da valorizzare nella realtà territoriale di appartenenza;

h) garantire l'integrazione e il coordinamento delle politiche e delle iniziative promosse dagli enti locali, dalle associazioni del terzo settore e dalle realtà aggregative informali che operano nel territorio regionale;

i) promuovere azioni e interventi a sostegno delle giovani coppie di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, per facilitare il loro percorso di autonomia e di condivisione.

Art. 3 Destinatari e ambiti di intervento.

In vigore dal 22 maggio 2013

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti ai giovani, di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni, residenti o domiciliati nel territorio regionale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'*articolo 1*, la Regione interviene nell'ambito:

a) della formazione;

b) dell'orientamento scolastico e lavorativo;

c) dello sport e del tempo libero;

d) dell'informazione e della comunicazione;

e) del volontariato e del servizio civile volontario;

f) della mobilità e degli scambi socio-culturali internazionali;

g) dell'inserimento lavorativo;

h) dell'accesso all'abitazione;

i) della cultura, della creatività e dell'arte;

j) della prevenzione, della protezione sociale e della partecipazione sociale.

Art. 4 Piano regionale giovani.

In vigore dal 22 maggio 2013

1. Il Consiglio regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, approva ogni tre anni, con propria deliberazione, il Piano regionale giovani, che stabilisce gli obiettivi da perseguire in armonia con i principi e i programmi statali ed europei attraverso:

a) la diffusione delle informazioni sulle iniziative promosse a livello regionale, nazionale e internazionale da parte degli enti pubblici e privati, delle associazioni e dei

gruppi informali giovanili;

b) la promozione di azioni di sostegno e valorizzazione della creatività giovanile e delle nuove idee attuate in modo congiunto o coordinato tra enti pubblici e privati, associazioni e gruppi informali;

c) la realizzazione di occasioni di partecipazione sistematica dei giovani alla vita pubblica, favorendo la conoscenza delle esperienze e delle buone prassi;

d) il supporto alla creazione di reti di scambio tra giovani artisti, artigiani, ricercatori, promotori di innovazione in ambito tecnologico, sociale, ambientale e turistico;

e) la valorizzazione di reti di scambio tra studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

f) la promozione della formazione e dello sviluppo delle relazioni sociali, dell'inclusione, della tutela della salute e del miglioramento degli stili di vita, anche mediante attività motorie, sportive e ricreative;

g) l'individuazione di forme di correlazione e conciliazione tra esperienze di vita scolastica ed extrascolastica, scuola e lavoro, vita di relazione e impegno sociale;

h) la creazione e il sostegno di spazi aggregativi e di libero incontro, tenuto conto delle specificità socioculturali e delle particolarità territoriali proprie delle zone montane;

i) la realizzazione di progetti finalizzati all'autonomia dell'abitare, nelle forme di esperienze di coabitazione tra giovani, di partecipazione a esperienze di coabitazione solidale, co-housing, di incentivazione e sostegno per la locazione e l'acquisto di alloggi;

j) la promozione di azioni di sostegno volte a favorire la mobilità nel territorio regionale ed extraregionale, con particolare attenzione alla rete dei trasporti pubblici regionali.

Art. 5 Azioni e interventi.

In vigore dal 22 maggio 2013

1. La Regione, tramite la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili:

a) promuove la comunicazione e lo scambio di informazioni tra i giovani e le istituzioni;

b) sostiene le iniziative degli enti locali, delle associazioni di volontariato e degli organismi del terzo settore;

c) garantisce il raccordo e il coordinamento tra le diverse realtà, formali e informali, che operano nel territorio regionale;

d) sviluppa piani d'informazione e iniziative di formazione rivolte a operatori, servizi ed enti che operano nel territorio regionale;

e) favorisce la realizzazione di appositi sistemi informativi, anche in collegamento con gli organismi nazionali europei;

f) favorisce la creazione di community e di centri di interesse tramite i nuovi media a supporto delle relazioni interpersonali dirette;

g) promuove progetti, anche attraverso specifiche sperimentazioni, finalizzati ad affrontare bisogni emergenti;

h) promuove e realizza studi scientifici e indagini sulla condizione giovanile, anche in collaborazione con osservatori regionali, nazionali e internazionali;

i) progetta e adotta sistemi di valutazione delle politiche regionali.

Art. 6 Gruppo regionale di coordinamento delle politiche giovanili.

In vigore dal 22 maggio 2013

1. È istituito, presso la Struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, un gruppo regionale di coordinamento delle politiche giovanili, di seguito denominato gruppo, così composto:

- a) il Dirigente della Struttura competente, con funzione di coordinatore del gruppo;
- b) un funzionario della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili;
- c) un funzionario della struttura regionale competente in materia di politiche familiari;
- d) un funzionario della struttura regionale competente in materia di servizio civile;
- e) un funzionario della struttura regionale competente in materia di istruzione;
- f) un funzionario della struttura regionale competente in materia di cultura;
- g) un funzionario della struttura regionale competente in materia di sport;
- h) un funzionario della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro;
- i) un funzionario della struttura regionale competente in materia di salute;
- j) un funzionario della struttura regionale competente in materia di politiche abitative;
- k) due rappresentanti designati dal Consiglio permanente degli enti locali;
- l) un rappresentante designato dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta;
- m) un rappresentante designato dall'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
- n) due rappresentanti del Forum regionale dei giovani di cui all'*articolo 7*.

2. Il Gruppo è nominato con provvedimento dirigenziale a seguito delle designazioni da parte degli organismi competenti.

3. Il Gruppo svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) predispone, in collaborazione con il Forum regionale dei giovani di cui all'*articolo 7*, la bozza del Piano di cui all'*articolo 4*, monitorandone l'andamento e valutandone gli esiti;
- b) presenta, entro il 1° marzo successivo alla scadenza del triennio di validità del Piano di cui all'*articolo 4*, una relazione dettagliata alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente;
- c) partecipa alla valutazione dei progetti e delle iniziative di cui all'*articolo 9*.

4. Tutti i componenti del Gruppo partecipano alle riunioni del medesimo a titolo gratuito.

Art. 7 Organismi di rappresentanza giovanile.

In vigore dal 22 maggio 2013

1. Sono istituiti, quali organismi di rappresentanza del mondo giovanile, luoghi di confronto su tematiche relative al mondo giovanile e di partecipazione attiva dei giovani:

- a) i Consigli territoriali dei giovani;
- b) il Conseil régional des jeunes;
- c) il Forum regionale dei giovani.

2. I componenti degli organismi di cui al comma 1 sono di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni residenti o domiciliati nel territorio regionale e sono eletti in rappresentanza della popolazione giovanile del territorio regionale.

3. Per essere rappresentati nel Forum regionale dei giovani gli organismi e le associazioni devono essere costituiti da almeno un anno; le associazioni devono, inoltre, essere iscritte all'elenco regionale di cui all'*articolo 8*.

4. Gli organismi di cui al presente articolo durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data delle elezioni dei Consigli territoriali dei giovani.

5. I Consigli territoriali dei giovani svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

a) raccogliere dai giovani del territorio di appartenenza osservazioni, suggerimenti e istanze relative a tematiche di interesse per le giovani generazioni;

b) proporre e coordinare iniziative di rete sul territorio di appartenenza;

c) proporre al Forum regionale iniziative volte, in particolare, a prevenire e contrastare fenomeni di disagio, esclusione e devianza;

d) predisporre e presentare al Forum regionale una relazione annuale sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, formulando proposte per l'anno successivo.

6. Il Conseil régional des jeunes raggruppa i Consigli territoriali dei giovani e si riunisce a cadenza semestrale. Il Conseil régional des jeunes, sentito il Gruppo, svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) promuove gemellaggi e scambi nell'ambito dell'Unione europea e dei paesi francofoni, con analoghi organismi di rappresentanza dei giovani, nonché l'eventuale stipula di accordi e convenzioni per la realizzazione di progetti condivisi e di iniziative a favore della cittadinanza;

b) realizza incontri e dibattiti pubblici sulla condizione giovanile e su temi di interesse intergenerazionale.

7. Il Forum regionale dei giovani è composto da un rappresentante per ogni Consiglio territoriale dei giovani, da un rappresentante degli organismi di cui al comma 3 e da un rappresentante delle associazioni di cui allo stesso comma. Il Forum svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) collabora alla predisposizione della bozza del Piano di cui all'*articolo 4*;

b) può essere consultato sulle iniziative in materia di politiche giovanili o di programmi regionali di interesse per il mondo dei giovani;

c) formula, tenuto conto delle proposte dei Consigli territoriali dei giovani e del Conseil régional des jeunes, proposte d'interventi alla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili e al Gruppo;

d) organizza, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, una conferenza biennale sul mondo giovanile;

e) può partecipare a forum associativi interregionali, nazionali e europei;

f) predispone e presenta annualmente al Gruppo una relazione sulle attività svolte dai Consigli territoriali dei giovani, dal Conseil régional des jeunes e dal Forum regionale dei giovani e sui risultati ottenuti, formulando proposte per l'anno successivo.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di elezione, di composizione, di funzionamento e ogni altro aspetto relativo agli organi di cui al presente articolo.

9. I componenti degli organi di rappresentanza giovanile possono essere riconfermati e partecipano alle riunioni dei Consigli territoriali dei giovani, del Conseil régional des jeunes e del Forum regionale dei giovani a titolo gratuito.

**Art. 8 Elenco regionale delle associazioni giovanili.
In vigore dal 22 maggio 2013**

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, l'elenco delle associazioni giovanili operanti nel territorio regionale.
 2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di iscrizione all'elenco di cui al comma 1.
-

**Art. 9 Progetti e iniziative.
In vigore dal 22 maggio 2013**

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale approva, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, con propria deliberazione e nel rispetto degli specifici stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale, il finanziamento di progetti e iniziative, stabilendo prioritariamente i requisiti di ammissibilità dei progetti e i relativi criteri di valutazione.
 2. Possono presentare i progetti e le iniziative i seguenti soggetti:
 - a) giovani a titolo individuale o collettivo;
 - b) enti pubblici e privati;
 - c) associazioni;
 - d) fondazioni.
 3. I progetti e le iniziative di cui al comma 1 devono avere quale tema:
 - a) l'inserimento, l'inclusione sociale e la partecipazione attiva dei giovani alla vita civile della comunità di appartenenza;
 - b) l'aggregazione, l'associazionismo, la cooperazione, gli scambi socio-culturali tra i giovani a livello regionale e l'attività ludico-sportiva nazionale e internazionale;
 - c) l'informazione, la consulenza e l'orientamento scolastico, lavorativo e del tempo libero;
 - d) la comunicazione, l'informazione, la socializzazione della conoscenza tra i giovani e la condivisione di pratiche;
 - e) il dialogo e il mutuo aiuto tra generazioni diverse;
 - f) gli scambi e gli incontri tra amministratori locali a livello regionale, nazionale e internazionale impegnati nell'ambito delle politiche giovanili;
 - g) la formazione degli operatori impegnati a favore di adolescenti e giovani;
 - h) l'accompagnamento e la valorizzazione del passaggio alla maggiore età, attraverso l'organizzazione di eventi e iniziative dedicate;
 - i) la creazione e la gestione di spazi dedicati, anche di e-community, e la creazione di una comunità digitale in cui i giovani possano essere protagonisti;
 - j) la creatività giovanile, individuale e di gruppo, nel campo delle arti, del lavoro e della ricerca.
-

Art. 10 Cumulabilità dei finanziamenti.

In vigore dal 22 maggio 2013

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalla normativa europea e statale per le medesime finalità.

Art. 11 Abrogazione.**In vigore dal 22 maggio 2013**

1. La legge regionale 21 marzo 1997, n. 8, è abrogata.

Art. 12 Disposizioni finanziarie.**In vigore dal 22 maggio 2013**

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 100.000 a decorrere dall'anno 2013.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamenti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2013/2015 nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), iscritto nell'area omogenea 1.4.2. (Interventi di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - UPB 1.4.2.11. - Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.). Per le annualità 2014 e seguenti, il finanziamento può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

VENETO**L.R. 14 novembre 2008, n. 17 (1)****Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 18 novembre 2008, n. 95.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 16 dicembre 2013, n. 2404 e la Delib.G.R. 25 marzo 2014, n. 396.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge regionale:

Art. 1*Principi generali.*

1. La Regione del Veneto, in armonia con la Costituzione e nel rispetto della normativa europea in materia di politiche giovanili, assumendo la partecipazione e l'informazione ai giovani quali obiettivi prioritari:

- a) riconosce i giovani come una risorsa della comunità;
- b) riconosce l'assunzione di responsabilità, l'impegno, la socializzazione, il protagonismo progettuale e creativo dei giovani e la solidarietà come strumenti per la crescita del benessere individuale e della comunità;
- c) garantisce e promuove l'esercizio della cittadinanza attiva delle donne e degli uomini in giovane età e la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni regionali.

Art. 2*Finalità e ambito di intervento.*

1. La Regione del Veneto, in attuazione dei principi di cui all'articolo 1, promuove e coordina politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale ed economico, anche valorizzandone le forme associative. In particolare, tali politiche sono prioritariamente volte a garantire ai giovani adeguate opportunità per:

- a) sviluppare ed esprimere l'autonomia sul piano culturale, sociale, economico;
- b) sviluppare e diffondere la cultura della solidarietà, del rispetto per l'ambiente e della nonviolenza;
- c) sviluppare il confronto fra generi, generazioni e popoli attraverso la valorizzazione della storia e della cultura locale;
- d) sviluppare i processi di integrazione attraverso il rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione, valorizzando tutte le diversità;

e) sostenere il passaggio dalla formazione al lavoro e all'impegno civile nelle formazioni sociali, nonché sviluppare l'autonomia della persona dalla famiglia d'origine ad una nuova realtà familiare.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione del Veneto interviene a favore dei giovani anche nei seguenti ambiti:

- a) tempo libero e sport;
- b) informazione;
- c) partecipazione alla vita sociale, politica ed economica;
- d) promozione delle pari opportunità;
- e) volontariato e servizio civile volontario;
- f) mobilità e scambi socio-culturali internazionali;
- g) orientamento scolastico e lavorativo;
- h) accesso al mercato del lavoro;
- i) prevenzione e protezione da ogni forma di abuso, di disagio e di emarginazione;
- j) partecipazione culturale;
- k) promozione della creatività e della produzione artistica.

3. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge sono destinate a tutti i giovani presenti sul territorio regionale di età compresa tra i quindici e i trenta anni.

Art. 3

Programmazione triennale regionale.

1. Il Programma triennale regionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Programma triennale, in conformità al Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione" e al piano socio-sanitario regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 «Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517», individua in particolare:

- a) gli indirizzi per la predisposizione di progetti sperimentali da promuoversi direttamente dalla Regione ovvero dagli enti locali, dai soggetti pubblici e privati del settore e, in via autonoma, dai giovani singoli ed associati;
- b) gli indirizzi in materia di coordinamento delle iniziative degli enti locali;
- c) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;
- d) l'indicazione delle procedure di accesso e valutazione ai finanziamenti ed agli incentivi;
- e) l'ammontare delle risorse finanziarie destinate nel triennio agli interventi in materia di politiche giovanili;
- f) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie;
- g) le modalità per il monitoraggio del programma.

2. Il Programma triennale è adottato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 5 e viene approvato dal Consiglio regionale.

3. Per la formazione del Programma triennale la Giunta regionale assume il metodo della concertazione, coinvolgendo gli enti locali e i soggetti pubblici e privati del settore, in conformità all'articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e consulta il Forum regionale dei giovani di cui all'articolo 7. In particolare in tale fase procedimentale le conferenze dei sindaci di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, partecipano alla formazione del Programma triennale mediante la presentazione alla Giunta regionale di proposte attraverso i piani di zona, di cui all'articolo 8 della medesima legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.

4. Il Programma triennale mantiene validità fino all'entrata in vigore del successivo Programma

triennale.

5. Successivamente all'approvazione del Programma triennale, i piani di zona di cui al comma 3 vengono adeguati recependone le indicazioni.

6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione del Programma triennale, definisce le modalità di attribuzione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 1, lettera f).

Art. 4

Attività regionale di coordinamento e attuazione.

1. La Giunta regionale, in conformità al Programma triennale di cui all'articolo 3, definisce le linee guida per:

- a) il coordinamento regionale dei servizi denominati "Informagiovani", qualora istituiti;
- b) il coordinamento per l'attuazione delle politiche giovanili all'interno dei piani di zona di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56;
- c) l'elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione degli operatori impegnati nel settore delle politiche giovanili.

2. La Giunta regionale promuove la costituzione del coordinamento regionale degli assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili ed assicura il supporto allo sviluppo dell'attività dello stesso.

3. La Giunta regionale promuove, altresì, il più ampio raccordo fra enti e soggetti pubblici e privati, anche attraverso gli accordi di programma di cui all'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

4. La Giunta regionale effettua una ricognizione dell'associazionismo giovanile e, sentita la commissione consiliare competente, individua le modalità per l'eventuale istituzione a livello regionale e locale di albi o elenchi di associazioni giovanili. Qualora la Giunta regionale non ravvisi l'opportunità di tale istituzione, redige per la commissione consiliare una specifica relazione.

5. Ai fini della rilevazione, elaborazione e analisi sulla condizione giovanile e sulle politiche giovanili, la struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili:

- a) svolge attività di studio e analisi sulla condizione dei giovani in Veneto e sulle politiche giovanili;
- b) provvede al rilevamento dei bisogni, delle aspettative e delle tendenze dei giovani, al censimento delle risorse presenti nel territorio, nonché degli interventi realizzati e di quelli in corso;
- c) può gestire direttamente progetti sperimentali e interventi a valenza regionale, monitorandone l'efficacia;
- d) garantisce supporto scientifico e consulenza ai soggetti pubblici e privati del settore in ordine alla promozione di interventi a favore dei giovani;
- e) predispone azioni volte a valutare l'impatto della presente legge regionale.

Art. 5

Comitato regionale per le politiche giovanili.

1. È istituito il Comitato regionale per le politiche giovanili, presieduto dall'Assessore regionale

competente in materia di politiche sociali e composto dagli assessori competenti nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Il Comitato regionale oltre ad esprimere il proprio parere sul programma triennale ai sensi dell'articolo 3:

a) coordina gli interventi di cui all'articolo 2, anche promuovendo specifici strumenti di azione;

b) effettua gli opportuni raccordi con organismi e programmi regionali, nazionali e transnazionali rivolti ai giovani;

c) favorisce l'integrazione tra settori dell'attività regionale e tra i diversi osservatori previsti dalla legislazione regionale vigente.

Art. 6

Programmazione dei comuni e delle comunità montane.

1. Nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite dalla legislazione vigente in materia di politiche giovanili, i comuni e le comunità montane, anche in forma associata, realizzano in ambito locale gli interventi e i progetti in conformità ai piani di zona di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, adeguati al programma triennale ai sensi dell'articolo 3, comma 5.

Art. 7

Forum regionale dei giovani.

1. È istituito il Forum regionale dei giovani quale organo consultivo di rappresentanza del mondo giovanile.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce la composizione del Forum, secondo principi e criteri che assicurino il pluralismo e la trasparenza nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 2, e ne disciplina il funzionamento.

3. Il Forum svolge la sua attività con il supporto tecnico e operativo della struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili.

4. Il Forum può formulare proposte su questioni di particolare rilevanza per i giovani alla Giunta regionale e al Comitato regionale di cui all'articolo 5.

5. Al fine di garantire la più ampia partecipazione da parte del mondo giovanile, la Giunta regionale consulta il Forum per l'elaborazione del programma triennale di cui all'articolo 3 e per la predisposizione di disegni di legge in materia di politiche giovanili.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali.

1. Fino all'approvazione del Programma triennale di cui all'articolo 3, le risorse continuano ad essere ripartite secondo i criteri e le modalità di cui alla legge regionale 29 giugno 1988, n. 29 "Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani" e successive modificazioni.
2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 29 giugno 1988, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 9

Abrogazioni.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, è abrogata la legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 "Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani", come modificata dalla legge regionale 11 agosto 1994, n. 37 «Modifica della legge regionale 28 maggio 1988, n. 29 "Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani" e dall'articolo 96 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di legge regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)».

Art. 10

Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.650.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2008-2010, si fa fronte:
 - a) quanto ad euro 1.500.000,00, relativi alle spese derivanti dall'articolo 3, utilizzando le risorse allocate nell'upb U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010;
 - b) quanto ad euro 150.000,00, relativi alle spese derivanti dall'articolo 6, utilizzando le risorse allocate nell'upb U0157 "Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.